LEGGI E COSTUMI DEL CAMBIO OSSIA TRATTATO SULLE LETTERE DI CAMBIO DEL CONTE...

Pompeo Baldasseroni,
Bartolomeo Nerici

2.5.44

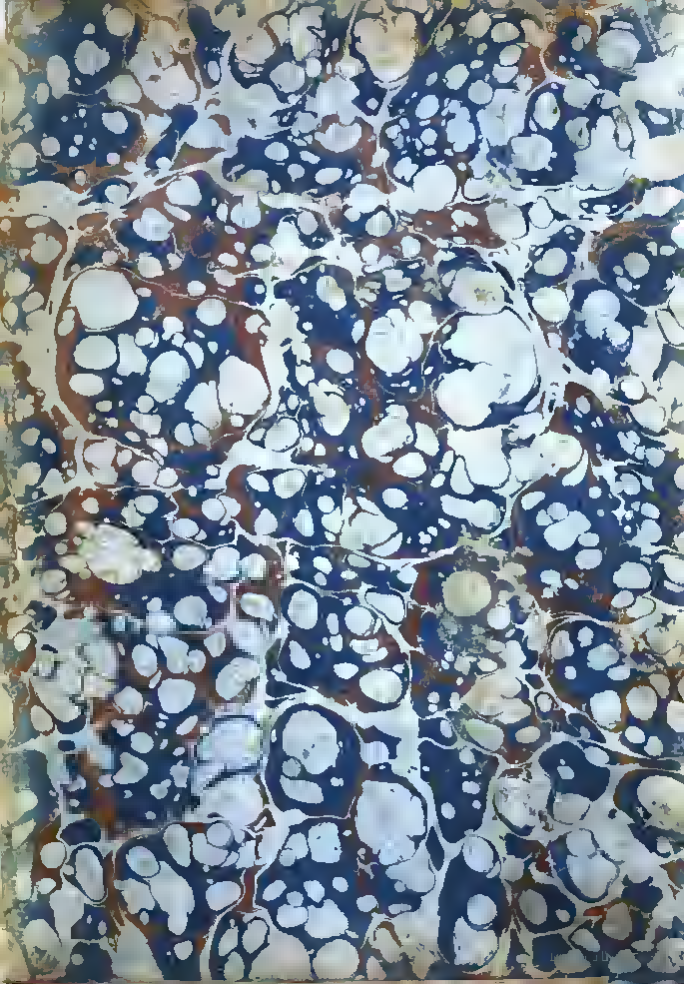

2. 5. 44

2.C.5.

XXIX

Baldaperonio

1796

A 4

Digitized by Google

LEGGI E COSTUMI
DEL CAMBIO

OSSIA

TRATTATO
SULLE LETTERE DI CAMBIO

DEL CONTE

POMPEO BALDASSERONI

GENTILUOMO DI CAMERA,

E CONSIGLIERE DI S. A. IL SERENISSIMO DUCA DI MODENA,

SOCIO DELLE REALI ACCADEMIE DI MANTOVA, E DI FIRENZE, DELL' ETRUSCA DI CORTONA, E DI QUELLA DI SCIENZE, E BELLE LETTERE DI MODENA.

SECONDA EDIZIONE ITALIANA

con Aggiunte dell' Autore.

IN FIRENZE)o(MDCCLXXXXVI

NELLA STAMPERIA BONDUCCIANA. *Con Approvazione.*

In vitium Libertas excidit, & vim
Dignam lege Regi . . . . . .

Horat. Art. Poet. vers. 282.

2 5 44

A SUA ALTEZZA SERENISSIMA

ERCOLE RINALDO III.

DUCA DI MODENA, REGGIO,

MIRANDOLA &c. &c. &c.

QUesto mio Trattato Legale intorno al Commercio delle Lettere di Cambio, che ora riprodotto si presenta all' A. V. S., è un tributo, che per doppio titolo Le si deve. Per il *soggetto*, atto quanto altro mai a trovar grazia presso un illuminato Sovrano, le di cui sollecitudini sono intese ognora a promuovere la prosperità delle Arti, e del Traffico in uno Stato, che tanto per l' indole degl' ingegnosi Cittadini, quanto per la

PREFAZIONE

SOMMARIO

1. Uso delle Cambiali molto utile, e benefico al Commercio.
2. Ignoto agli Antichi.
3. Non se ne fa menzione nelle Leggi Romane.
4. Contrattazioni antiche simili al Contratto del Cambio.
5. Ebrei, da alcuni reputati inventori delle Cambiali.
6. Ma la più comune opinione è, che siano stati inventori i Fiorentini.
7. Utilità grandissima che si ritrae dall' uso delle Cambiali.
8. Uso delle Cambiali approvato dalla Chiesa Cattolica.
9. Ragione per cui il Cambio alza, ed abbassa nelle Piazze.
10. Perizia che si richiede nei Mercanti nella negoziazione delle Cambiali.
11. Commercio delle Cambiali molto pericolosa.
12. Piazze che sono provviste di una particolare Legislazione sulla materia delle Cambiali.
13. Autori che hanno trattato particolarmente di questa materia.
14. Livorno, a riserva di alcune Leggi che trattano delle Cambiali, è mancante di sale Legislazione, il che ha cagionato molte questioni.
15. Interpetrazione delle Leggi, proibita senza la Sovrana Autorità.
16. Precisione delle Leggi quanto necessaria.
17. Ragioni dalle quali è stato incoraggito l' Autore a riunire quanto ritrovasi sparso in diversi Libri, a comodo dei Mercanti.

FRA tutti i mezzi immaginati dall' ingegno umano per servire di comodo, e benefizio al Commercio delle Nazioni, è sicuramente uno dei più ingegnosi, dei più benefici, e dei più utili l' uso delle *Cambiali*, o sia delle *Lettere di Cambio*. 1

Il Contratto che si fa nelle Piazze mercantili per la Negoziazione di queste Lettere, è comune opinione, che fosse incognito agli Antichi, e che perciò nella non mai abbastanza lo- 2

data Legislazione Romana, Legge alcuna non si ritrovi, che ne faccia menzione Una tale credenza sembra a vero dire bastantemente autenticata dall' osservarsi, che quando gli antichi Romani somministravano qualche somma a interesse a quei Mercanti, che trafficavano per Mare, Contratto che Essi chiamarono *Nauticum Fœnus*, e che corrisponde al nostro *Cambio Marittimo*, accompagnavano eglino il Debitore colla spedizione di alcuno dei loro Schiavi, acciocchè questi al Luogo ove eessava il risico, e ove il Debitore Cambiario esnava le sue Mercanzie, esigesse dal medesimo la somma imprestara, l' usura, o sia l' interesse sopra la medesima patruito, e finalmente la mercede per l' opera del Servo medesimo, quale nell' atto di passare il Contratto del Cambio Marittimo veniva dalle Parti precisamente fissata. Ci rendono di ciò una sicura testimonianza i Giureconsulti *Papiniano nella Leg. Nihil interest 4 ff de Nautico Fœnore, e Affricano nella Leg Trajectitiæ ff de obligat. & actionn* (1) nelle quali si leggono le loro risposte sopra i casi, e sulle dispute, alle quali i Servi predetti essere esposti potevano nell' arrivare al Luogo destinato come termine del risico, e come quello, ove restituir si doveva l' imprestato denaro. Da tutto ciò è lecito di concludere, che se in quei tempi fossero state conosciute, ed in uso le Cambiali, saria stata totalmente inutile, conforme inutile lo è al giorno d' oggi, la spedizione espressa di una persona per esigere l' importare del Cambio Marittimo, perchè una tale spedizione contiene l' inconveniente di dover correre la fede del Portatore, quello del risico del Mare nel di lui ritorno col contante, e finalmente l' altro di una non indifferente spesa per l' opera del Servo *sopra carico* (per chiamarlo col nome, che se gli darebbe ai nostri giorni) spesa, che o diminuisce l' utile del Mutuante, o aggrava il danno del Mutuatario.

Se per altro gli antichi Romani non conobbero l' uso delle Lettere di Cambio secondo la forma, che si pratica attualmente nelle Piazze di Commercio, conobbero però eglino quel Contratto, che si stipula fra due persone, mediante il quale una di esse si obbliga di pagare all' altra una data somma di denaro in un Paese diverso Contratto, che fraternizza con quello, che viene formato fra il Traente, e il Compratore di una Cambiale Si trova infatti nelle Lettere di *Cicerone*, che volendo egli spedire ad *Atene* il Figlio per ivi fare i suoi studj,

(1) Vedasi il *Brunemanno nella Leg Trajectitia ff de obligat. & action.*

scrisse perciò all' amico *Attico* (1), ricercandolo a procurargli qualcuno, a cui facesse comodo di pagare *in* Roma qualche somma di danaro per l' effetto di contarne al dì lui Figlio in *Atene* l' equivalente. Il rapporto pertanto, che passa fra queste due Contrattazioni, antica, e moderna, produce la conseguenza, che le regole, le quali stabilite ritrovansi nel *Gius Romano* per tuttociò che riguarda la Contrattazione, che si fa nel ricevere una somma in un Paese col patto di rescriverla in un altro, servir possono, e servono effettivamente di base per molti Canoni della Legislazione relativa al Contratto di Cambio. Tali sono di fatto le Leggi, che riportate si leggono nelle Pandette al titolo IV del Libro XIII *De eo, quod certo loco dari oportet.* 3 4

Nel rintracciare pertanto l' origine delle Cambiali, gli Autori, che la materia Cambiaria hanno magistralmente trattata, divisi sono nel sentimento, alcuni di essi attribuendone l' origine agli Ebrei scacciati di Francia al tempo di Dagoberto I. l' Anno 640, di Filippo Augusto nel 1181., e di Filippo il Lungo l' Anno 1316. Pretendono questi Autori, fra i quali il *Savary* nel suo Trattato *Le Parfait Négociant* (2), che gli Ebrei espulsi dalla Francia, e refugiati in Lombardia immaginassero l' uso delle Cambiali per l' effetto di ritirare dalla Francia, e dalle mani dei loro Amici quelli effetti, che aveano ad essi lasciati, per mezzo dei Viaggiatori, e col ministero di un Recapito il più semplice, e il più conciso. Alcuni altri poi ne riconoscono per Autori i Fiorentini delli fazione Guelfa, che cacciati dalla Patria mediante la preponderanza della parte Ghibellina, e ritiratisi in Francia, immaginassero l' uso delle Cambiali, come il più atto a somministrare ad essi il comodo di farsi trasportare l' intere loro sostanze, o almeno le rendite delle medesime. Quest' opinione, il di cui Autore è il *de Rubis* (3), è riguardata come la più probabile dal maggior numero di quelli Scrittori, che hanno trattata questa materia, fra i quali principalmente il *Du Puy* (4), l' Autore dell' altro Trattato *Instruction sur les Lettres de Change, & sur les Billets Négociables suivant l' Edit du Commerce chap.* 1. e finalmente il *Casaregio* nel suo Trattato *de Commercio disc.* 218 *num* 1. 5 6

Alle glorie pertanto di poter contare fra i suoi Cittadini un *Galileo* scuopritore di Cieli, un *Amerigo Vespucci* ritrovato-

(1) *Epist. ad Atticum XII 24 e XV 25*
(2) *Savary, Parfait Negociant tom. II libr 3. cap 3.*
(3) *De Rubis, Istoria della Città di Lione.*
(4) *Du Puy, delle Lettere di Cambio cap II. § 3*

re di nuove Terre, la sempre ingegnosa Nazione dei Fiorentini aggiunge quella di aver ritrovato il Contratto del *Cambio*, o sia l' uso delle *Cambiali*.

Appena però, che fu conosciuto l' uso di simili Lettere, si dilatò questi per tutta l' Europa con incredibile celerità, mercè il benefizio grandissimo, che risentivano i Negozianti dal potere con un metodo semplicissimo esigere, e pagare rispettabili somme nel corso di pochi giorni, senza correre tutti quei rischi, a cui è esposto il trasporto dell' effettivo contante, e senza risentire tutti quei danni, che la spesa del sicuro trasporto, e la dilazione nell' eseguire il medesimo arrecava al Commercio.

Il Commercio introdotto dall' industria degli Uomini per cambiarsi reciprocamente quei respettivi prodotti, di cui una Nazione è mancante, con altri, di cui è stata dalla Natura arricchita, e quelle manifatture, che, o per la diversa inclinazione dei Popoli, o per la differente costituzione del Paese è dato ad alcune Nazioni di avere a preferenza di altre, sarebbe un corpo senza anima, se gli mancasse il corso delle Cambiali, mediante le quali fra i Negozianti si saldano i loro debiti, e crediti con una facilità impercettibile.

Uno simile utilità è stata riconosciuta ancora dalla Chiesa Cattolica, la quale benchè siasi costantemente opposta a legittimare qualonque Contratto, che potesse contenere qualche
8 usura, ha però approvato l' uso delle Cambiali, mediante la famosa Bolla *In eam pro nostro Pastorali Officio* del Santo Pontefice *Pio V* in ordine *la* 118 riportata dal *Leotardo de Usuris quæst.* 25 *num.* 48, *dal Terre de Cambiis disput.* 3 *quæst.* 1. *Prolegom num* 28, *dallo Scaccia de Commerc & Camb* § 9. *num* 52, *e dal Casareg de Commerc disc.* 218 *num* 2 *in fine.*

Questo Contratto, che sostanzialmente due ne contiene, uno cioè di compra, e vendita fra il Traente, e il Compratore della Lettera, e l' altro di Mandato a pagare fra il Traente, e il Trattario, diventò un oggetto di Commercio, e di speculazione Mercantile per i Negozianti, giacchè indipendentemente dal comodo di trarre, e rimettere, che l' uso delle Cambiali produce, la concorrenza del danaro da rimettersi da una in
9 un' altra Piazza superiore alla quantità di quello da trarsi, rende il Cambio più alto, e dà alla Cambiale un maggior valore, di quel che non averebbe intrinsecamente. E viceversa la mancanza di denaro da rimettersi a confronto di quello da trarsi, rendendo il Cambio più basso, diminuisce alla Lettera l' in-

trinseco prezzo, che meritare potrebbe. Questo caso solito accadere continuamente, sia nel rimettere, che nel trarre, è quello, che rende il Commercio delle Cambiali un soggetto di speculazione Mercantile. Conciosiacosachè, allora quando un Negoziante si ritrova nel caso di dover rimettere, pensa egli ad assicurarsi in tempo opportuno dell' acquisto di una buona Lettera a prezzo discreto. E viceversa, dovendo trarre, si dà esso il pensiero di esitare la sua Lettera in un tal tempo, in cui il Cambio sia utile al Traente. Quindi è, che non solo i Negozianti, per motivo del Commercio di quei generi, nei quali si esercitano, sono nel caso di speculare sulla formazione dei Cambj; ma vi sono altresì i Negozianti Banchieri, i quali per l' ordinario altra operazione non fanno, che quella di *trarre*, e *rimettere* nei tempi i più otti. Vale a dire, di esitare, o respettivamente comprare le Cambiali in quei tempi, nei quali le diverse operazioni predette cader ponno in acconcio.

I benefizj pertanto, che al Commercio derivano dall' uso delle Cambiali, furono la vera, e principal ragione, per cui il medesimo si dilatò rapidamente nell' Europa, e per cui tutti i Principi favorirono questa Contrattazione, che serviva di argine all' esportazione della specie numerica, e delle Gioje.

A confronto peraltro dell' utilità, che dall' uso delle Cambiali alle Piazze Mercantili deriva, egli è fuori di dubbio, che non vi è il ramo di Commercio più pericoloso di questo nel corso della sua Negoziazione. Le perdite, che possono farsi da chi non ne conosca perfettamente l' essenza, e quelle, che si fanno a bella posta da chi vuole esitare le sue Tratte senza avere i corrispondenti fondi nelle mani del Trattario per le respettive estinzioni, danno occasione a continui fallimenti, i quali poi producono una numerosa serie di liti spinose, e difficili a ben decidersi. A tal' uopo è quindi non solo opportuna, ma necessaria eziandio una particolare Legislazione, che stabilisca quei giusti Canoni di Giurisprodenza, che sono analoghi alla natura dei Contratti, che si comprendono nel Commercio delle Cambiali.

Molte sono le Piazze, che sono provviste dei particolari Regolamenti occorrenti per la materia Cambiaria. Si contano fra queste le Piazze degli Stati Austriaci, per i quali vi è un Regolamento del primo Ottobre 1763; e le Piazze di Amsterdam, Roterdam, Anversa, Amborgo, Francfort, Leipzig, Norenberg, Augsburg, Breslau, Lione, Danzica, il Bramderbur-

ghese, la Danimarca, Bologna, Besancon, Genova, Bolzano, o Bolgiano (1). Per le Piazze degli Stati del Re di Sardegna è stato provvisto nl Gius Cambiario *al lib. 2, tit. 16 cap. 3.* „ „ des Loix, et Constitution de Sa Majesté le Roy de Sardaigne „ publiées en 1770 „ e ultimamente per le Piazze di Massa, e Carrara con un Regolamento emanato da quella Serenissima Altezza della Duchessa regnante pubblicato il dì 12 Novembre 1782. è stata ordinata una Giurisprudenza stabile, e Magistrale per tutti i casi contingibili nella materia, di cui si tratta (2).

Non sono nemmeno mancati Autori gravissimi, che la materia del Cambio Mercantile hanno trattata con penna maestra. Uno dei più antichi è stato il celebre *Alessandro Turamino* Giureconsulto Senese, che fiorì nel Secolo XVI., le di cui Opere sono ultimamente state stampate in Siena mercè la diligenza, e la cura di S. E. il fu Sig. Senatore Cav. Stefano Bertolini, in quel tempo Auditore Generale della Curia, e Stato di Siena, e Soggetto benemerito del Principato, della Giurisprudenza, e della Repubblica Letteraria. In fine di dette Opere del *Turamino* si legge un *Frammento del Trattato dei Cambj*. *Sigismondo Scaccia* nel suo Trattato *De Commercio & Cambio* ha presi in esame molti elementi, e molte questioni del *Gius Cambiario*. *Raffaello Torre* stampò in Genova nel 1639. il suo Trattato *De Cambiis*, nel quale la materia delle *Cambiali* è diffusamente trattata. *Antonio Merenda* pubblicò quindi il suo *De Cambio Nundinali*. *Samuel Ricard* ne stampò uno, che è intitolato *Traité Général du Commerce*, ove si legge una parte di quell' Opera diretta a trattare la materia delle Cambiali. *Giacomo Savary* diede alla luce *Le parfait Négociant*, il terzo libro della quale Opera, e singolarmente dal Cap. 3 fino al 13 contiene le regole fondamentali del Cambio. *Gio. Cristofano Franckio* poi fu il primo, che riducesse questa materia in regole elementari, mediante il suo aureo libro, che ha per titolo *Institutiones Iuris Cambialis ex Legibus Cambialibus diversarum Gentium, indole Negotiationis, moribus Campsorum, ac Iuri Communi nova methodo collectæ, utuique Academico, & Forensi accommodatæ*. Fu egli poi seguitato dall' *Heineccio*, che pubblicò il suo egregio Opuscolo intitolato *Elementa Iuris*

13

(1) *Tutti questi Regolamenti si trovano stampati, e raccolti da Monsieur* I Phoonten *in fine della sua Opera, che ha per titolo* Les Loix et Coutûmes du Change des principales Places de l' Europe

(2) *Questo Regolamento fu disteso nel 1721 dal medesimo Autore di quest' Opera*

Cambialis. Il *Phoonsen* diede alla luce la sua bellissima Opera intitolata *Les Loix, et Coutûmes du Change des principales Places de l' Europe*, il di cui metodo si troverà imitato, e preso per modello della presente Opera Monsieur *de la Porte* ha pure recentemente pubblicato un Opuscolo, che ha per titolo *La Science des Négocians, et Teneurs des livres, ou Instruction générale pour tout ce qui se pratique dans les Comptoirs des Négocians tant pour les affaires de Banque, que pour les Marchandises, et chez les Financiers pour les Comptes*. Monsieur *Potthiers* ha altresì composto un Libro, che è intitolato *Traité du Contract de Change de la Négociation, qui se fait par la Lettre de Change, des Billets de Change, et autres Billéts de Commerce*. Monsieur *P. Girandeau l' aîné* ha stampata un' Opera intitolata *La Banque rendue facile aux principales Nations de l' Europe*. Il *Du Puy* diede alla luce il suo *Trattato delle Lettere di Cambio secondo l' uso delle più celebri Piazze di Europa*. Il celebre *Samuele Strickio* compose un' Opera, che porta il titolo *De Cambialium Literarum Acceptatione*, la quale è riportata nel Tomo VII. delle sue Opere sotto la XVIII. Disputazione. In Toscana finalmente il celebre Auditore *Giuseppe Casaregi* compose la sua Opera intitolata *Il Cambista Instrutto per ogni caso di Fallimento*, ove, secondo le regole ricevute nei nostri Tribunali, si vede trattata la materia Cambiaria.

Quantunque la Piazza di Livorno, in grazia della comoda situazione del suo Porto, serva di emporio al Commercio delle Estere Nazioni, ed abbia perciò il benefizio di cambiare giornalmente con tutte le altre Piazze di Europa, e per quanto da due Secoli in quà sia radicato in Livorno questo ramo di Commercio, il quale somministra una moltiplice occasione alle liti per i tanti casi, che occorrono continuamente, ciò non ostante non è mai stato pensato a somministrare a questa Piazza un regolamento scritto, che formi la Legislazione dei Cambj, conforme ne sono provviste tante altre Piazze d' Europa. Altre Leggi, altri Ordini non vi sono nella materia predetta, che quelli contenuti nei Capitoli del 6 Aprile 1674, confermati con qualche aggiunta prima nel 24. Febbrajo 1681, poi nel 6 Marzo 1682, e finalmente negli 11 Agosto 1718. Questi Capitoli però tre sole disposizioni contengono relativamente alle Cambiali. La prima si è, che il Cambio, o sia il prezzo delle medesime, che si acquistano, debba pagarsi dopo tre giorni dal dì della consegna dall' Acquirente al Cedente. La

seconda consiste nell' ordinarsi, che dal dì, in cui scade il pagamento del prezzo suddetto, e dal dì, in cui scade la soddisfazione di una Cambiale accettata, fino a quello dell' effettivo pagamento dell' uno, o dell' altro, debba correre a benefizio del Creditore l' interesse Mercantile del mezzo per cento il mese *ministerio iuris*, e senza bisogno di alcuna interpellazione. La terza finalmente si è quella, che tanto per il pagamento del prezzo, quanto per la soddisfazione delle Cambiali accettate, compera al Creditore l' esecuzione parata contro il Debitore.

In una materia così vasta, e che tanti diversi casi contiene si comprende subito a colpo d' occhio, che le tre suddivisate disposizioni sono una troppo tenue porzione della Giurisprudenza Cambiaria

Si regola dunque la Piazza di Livorno nel Commercio dei
14 Cambj con una consuetudine uniforme alle Regole primordiali *di ragion comune*, alle quali può in qualche forma rapportarsi la Contrattazione Cambiaria, alle Leggi delle altre Piazze, ed alla forma di giudicare stabilita dalle Decisioni emanate nei Tribunali della Toscana nell' occorrenza dei diversi casi caduti in questione.

Una Legislazione così incerta, e vagante, era, ed è stata finora il motivo, che molte dispute, le quali o non avrebbero avuto principio, o, se lo avessero avuto, estinte sarebbero nell' atto di cominciare, hanno sofferto un lunghissimo, e dispendioso treno, ed un' incertezza di esito molto erudele, mercè le poco opportune interpetrazioni delle Leggi, e mediante la poco ragionata applicazione dei casi alle regole primordiali.

E vaglia il vero, è stata mai sempre sorgente feconda di pernicciosissime conseguenze per l' Uman Genere quell' effrenato diritto, che nell' interpretare le Leggi arrogarsi si sono i Giureconsulti, imperciocchè, per servire ai respettivi oggetti, da cui sono stati animati nelle diverse occasioni, riguardo non ebbero di allontanarsi talmente da quei fondamentali principj, che costanti, uniformi, ed invariabili sono, e saranno mai sempre presso le più culte Nazioni, l' *Autore des principes de la Législation universelle*, *Introduction* § *Il seroit impossible*, *vers Les principes generaux*, che (dicasi pure a rossore della nostra medesima Professione) giungere al segno si sono vedoti di avanzare opinioni, e sentimenti tali, che in aperta contradizione si trovano colle Leggi medesime, e fino con quei sacrosanti generali principj, che ne sono la base la più costante.

A questo segno trovavasi appunto la Giurisprudenza Romana nella decadenza di quella celeberrima Repubblica, quando per rimediare alle triste conseguenze, che da ciò derivavano, e affinchè fosse maggiore l'autorità delle Leggi, come avverte *Pomponio*, o chiunque altro siasi l'Autore della *L. secunda ff. de origine Iuris*, costretto trovossi l'ottimo *Augusto* ad ordinare, che in avvenire nessuno ardisse di arrogarsi la libertà d' *interpetrare*, *e rispondere*, a meno che autorizzato non ne venisse dalla Suprema Potestà del Sovrano, *Giannone Istoria del Regno di Napoli lib.* 1 *cap.* 7 § *Ma se grande &c.* 15

Da un simile abuso ebbe pure la sua origine la *Costituzione di Valentiniano III* riportata nella *L. unica Cod. Theodosian. de responsis Prudentum*, ove il *Gotofredo*, mentre cresciuti essendo, anzichè diminuiti i divisati inconvenienti dal tempo di *Augusto* a quello del Regno di *Valentiniano*, dovè questi con la predetta ordinanza dar norma ai Giudici, e stabilire, dell' autorità di quali *Giureconsulti* prevaler' eglino si dovessero nel giudicare.

Per riparar finalmente a quell' enorme confusione, in cui si trovava la Giurisprudenza Romana ai tempi dell' *Imperator Giustiniano*, a rimediare alla quale, atti non erano stati nè gli ordini di *Augusto*, nè le provvidenze di *Valentiniano*, pensò saviamente *Giustiniano* di far raccorre i Monumenti di tutta l' antica Giurisprudenza, ordinando la separazione dei buoni dai cattivi: nel che fare, i duemila volumi, a cui ascendevano quelle Opere, ridotti furono ai soli cinquanta libri delle *Pandette*, o sia dei Digesti, conforme lo stesso Imperatore racconta *nelle LL.* 1 *e* 2 *Cod. de Vet. Iur. enucleando*, *e Antonio Augustino in libr. de nom. propr. Pandect. Florent. C. de Pandect. nom. & gen.* E per quanto tutti quei celebri Giureconsulti prescelti da quell' Imperatore a sì grandiosa intrapresa facessero tutti gli sforzi possibili per evitare quelle contradizioni, che nei lodati Monumenti antichi si ritrovavano; ciò non ostante non riuscì loro ciò, che si erano così plausibilmente proposto, conforme il celebertimo *Cujacio* ha fatto pur troppo vedere.

Da questa dolorosa Istoria è lecito di concludere, che niente di più glorioso, nè di più plausibile può immaginarsi, quanto il ristringere le Leggi sotto i suoi veri punti di vista, 16 affine di porre un argine a quell' arbitrio di opinioni, e di Giudizj, a cui si trova esposta un' incerta, e vagante Legislazione, la quale somministra sempre una sorgente funesta di tante inutili questioni, che continuamente si agitano nei Tribu-

nali; la massima parte delle quali evitata sarebbe, se le materie Legali trattate fossero con quella scrupolosa precisione, che richiede la letterale intelligenza dei Testi, allorchè vien regolata dai giusti principj della più sana Filosofia.

Questo è ciò, che elegantemente avvertì il celebre Giureconsulto *Alessandro Scot* nella sua Epistola a *Paolo V*, con cui dedicò egli a questo Pontefice la sua Edizione delle Opere del *Cujacio* fatta a Lione nel 1614. „ ivi „ Quod certe si nobis „ contigisset, aut uno saltem sæculo in conditas Leges, & Con„ ditoris mentem juratum fuisset, easdem nunc omnes nos Le„ ges (ita loquitor Imperator) adoraremus, easdem omnes ser„ varemus. Nec pro veterum Iuris Consultorum responsis, Prin„ cipumque placitis, in Iudiciis & in iis certaminibus, quæ Le„ gibus diriminntur, pueriles multorum fictiones, aut inania „ otiosorum hominum delitia protruderentur. Qui jam eo usque „ error in immensa Leges interpretantium multitudine, & Scri„ bentium, Consultantiumque turba manavit, ut Academicos „ Philosophos, desperata cognitione certi, & de verosimili Gym„ nasiis suis differentes, Iurisconsulti opinionum multitudine jam „ superent, & Leges, quas veteres ex Pindaro Παντων θνητῶντε, „ καταθανάτων βασιλεις cecinerunt, in Academicam Philosophiam „ conversæ, vera cum falsis confundere, spoliare nos Iudicio, „ adeo etiam sensibus orbare videantur. Quod de Philosophis olim, „ nunc vere vertitur in nostros. Nec ulla est sententia tam ab„ surda, quæ non Iuris-Consultum aliquem patronum invenerit. „ Malum hoc vident omnes, & magno dispendio patiuntur cum „ publica, tum privata. Mali causam agnoscunt Prudentes tan„ tum: eidem tamen medeti pauci conantur. Imo, ut ingenio „ quisque maxime præcellit, ita novas sententias effingere, & „ in recentes opiniones, uti unicam gloriæ suæ viam, discedere „ molitur. Nec tam de jure Majorum more, nunc respondent „ Iuris-Consulti, quam inter se opiniosi homines opiniose de„ cernant, & quod pertimescendum maxime Respublica prævi„ dit Iustinianus Imperator prudentissimus: nam tam legitima „ auctoritate, quam voluntate Iudicum lites passim dirimun„ tur „

Dal sentimento di riportare alla mente dei Negozianti Ban-
17 chieri, e di quelli specialmente commoranti nella Piazza di Livorno una sicura Giurisprudenza nella tanto ovvia, quanto importante materia dei Cambj, i di cui Canoni sparsi ritrovansi in varj libri, ed in diverse Decisioni, e da quello di diminuire in tal forma la facilità delle dispute, è stato unicamente inco-

raggito alla formazione, e pubblicazione di quest' Opera l' Autore della medesima, riunendo in essa tuttociò, che le Regole generali, le Leggi scritte, le Decisioni, e la Consuetudine rettamente stabilita, hanno disposto relativamente al Commercio, e Contratto dei Cambj, seguendo l' avvertimento di Giustiniano nella *Novell.* 46 *tit.* 1 *de Ecclesiastica rerum immobilium alienatione, vel alienatione Authent collat.* 5. *in Proœmio*, che volendo cioè trattare materie Legali, preferire si debbono quelle, che esser ponno opportune a beneficare la Repubblica. Piaccia al Cielo, che egli ottenga l' intento, che si propone.

LEGGI E COSTUMI DEL CAMBIO

PARTE PRIMA

Degli Atti relativi alla Negoziazione delle Cambiali

ARTICOLO PRIMO

SOMMARIO.

1 *Definizione della Lettera di Cambio*
2 *Autorità, che convalidano questa definizione*
3 *Definizione metafisica, e politica del Cambio*
4 *Commercio, sua definizione metafisica, e politica.*
5 *Origine della moneta.*
6 *Definizione, ed uso della medesima*
7 *Origine politica del Cambio*

PER Lettera di Cambio, *agli effetti, di che nelle regole, che saranno stabilite in appresso, s' intende ogni* Lettera, *o sia* Cambiale, *che da Piazza a Piazza venga tratta da una sopra un' altra persona, affinchè in un determinato paese d' ordine di persona di altro luogo venga pagata una certa somma: o sivvero una Lettera che imponga anche allo stesso Traente il pagamento di una certa somma in una Piazza diversa da quella del di lui domicilio: o finalmente una Lettera, che imponga ad un Terzo in altra Piazza il pagare una data somma all' ordine del Traente medesimo* 1

ANNOTAZIONI.

QUesto è ciò, che universalmente s' intende nelle Piazze di Commercio per *Lettera di Cambio*, o sia per *Cambiale* secondo la definizione, che ne danno il *Du Puy* nel suo Trat- 2

tato delle *Lettere di Cambio cap 2 num 1.*, *il Turre de Cambus disp. 2 quæst. 1. Prolegomena num. 3 4 e 5* „ ivi „ Es„ brevis quædam, & compendiosa trium, vel quatuor ad sum„ mum versuum oratio subscripta per Debitorem Cambii, coo„ tinens formaliter Mandatum consecutivum Cambii, de quo in „ ea, datum illi, ad quem dirigitur tracta, de solvendis pecu„ niis in loco destinatæ solutionis illi, cui fit remissa, cum ex„ pressione diei, & loci tam celebrati contractus, quam desti„ natæ solutionis „ *Strychius disp. 18 cap 3 §§ 3 e 4. tom. 7, Gaitas de Credito cap. 2. tit 7 § 1234. 1236 e 1238, Potiérs Traité du Contract de Change prémiere part chap 1. § 2, Phoonsen Loix & Coutumes du Change chap 4. § 3.*

Il *Cambio* è un semplice prodotto dello spirito di *Com-*
3 *mercio*, cioè a dire di quella reciproca comunicazione, che gli Uomini si fanno fra loro delle produzioni delle loro terre, e della loro industria. Il *Commercio* poi è una necessaria conse-
4 guenza delle disposizioni della Provvidenza infinita del Supremo Autore della Natura, che colla varietà da Esso sparsa nei diversi punti del Globo ha voluto costruire gli Uomini in una quasi reciproca dependenza, e formare così fra essi quei vincoli, che esser atti potevano a mantenere fra loro la pace, ad amarsi reciprocamente, ed a combinare unitamente, e d' accordo quel tributo di lodi, che è dovuto all' Essere Supremo per avere ammesso il Genere Umano a partecipare dell' amor suo, e della sua grandezza colla cognizione delle meraviglie, di cui ha Egli ripieno l' intero Universo. Ecco in che forma le vedute, e passioni umane ritornano nell' ordine inalterabile degli Eterni Decreti. Felici Mortali, se secondando quel naturale movimento, a cui da questi oggetti è continovamente richiamata la loro riflessione, usassero di simili benefizi a seconda di quello scopo, per cui sono stati conceessi!

Posti adunque gli Uomini nella necessità di cambiarsi
5 i reciproci prodotti della Terra, e dell' industria, a fine di supplire non tanto ai bisogni fisici, quanto a quelli di opinione, cominciarono eglino a servire a questo bisogno per mezzo della permuta. Trovaro quest' organo incomodo, si ebbe ricorso allo stabilimento di alcuni segni, che rappresentassero quelle Merci, che formavano lo scopo del Commercio. L' Oro, l' Argento, ed il Rame divennero la misura delle compre, e delle vendite. Le porzioni di questi metalli ricevevano quelle tali forme, che piacque ai Legislatori di assegnar loro a benefizio della pubblica sicurezza, ed a scanso di frodi. Queste porzioni per-

tanto rivestire così di un carattere autentico, che faceva fede del *peso*, e del *titolo*, passarono a denominarsi *Monete*.

L' *Oro* dunque, l' *Argento*, e il *Rame* divennero il segno del valore delle cose, e sostanzialmente una Merce destinata a permutarsi con le altre, o sia a formare il valore rappresentativo di qualunque prodotto, sia della terra, sia dell' industria. Ogni Paese ha bisogno di comprare dei Generi, di cui manca, come pure è nel caso di vendere di quelli, dei quali abbonda. Diventa dunque giornalmente e debitore, e creditore nel tempo stesso: debitore cioè del Paese, di cui ritira ciò, che gli occorre, e creditore all' opposto di quello, ove trasmette ciò, che gli avanza. Per pagar dunque questi reciprochi debiti, appena seguirì l' invenzione della moneta, divenne una necessità il trasportare l' effettivo contante al Paese del Creditore. Era però troppo arduo, difficile, e pericoloso un simil trasporto, perchè gli Uomini non dovessero studiare una maniera più comoda per supplire a questo loro bisogno. Queste difficoltà combinate con altre circostanze, delle quali si è latamente parlato nella Prefazione, messero alla tortura l' ingegno Umano; e quelli Uomini, che inventar seppero il modo di fare uso dei moti dell' aria per domare l' altro più infido elemento, quelli, che a forza di solo ingegno immaginar seppero l' esistenza di un nuovo Emisfero, quelli, che ebbero il coraggio di bravar le tempeste, e i pericoli, per andare in traccia di un Mondo creduto chimerico, e poi ritrovarlo quale se lo erano figurato, quelli finalmente, che inventar seppero l' arte quasi divina di misurare il corso degli Astri, conoscerne l' influenza, scoprirne dei nuovi, ed applicare simili cognizioni ad altra scienza non meno utile per il Genere Umano, quegli stessi Uomini seppero ancora trovare il *Cambio*, o sia l' uso delle *Lettere Cambiali*, mediante le quali ciascuno trasporta il suo respettivo credito in quel Paese, che più gli aggrada, e singolarmente in quello, ove comunemente la provvista di quelle Merci, e di quei Generi, che gli occorrono. Fu dunque covenuto fra gli Uomini a quella ral' epoca, che si è da noi sviluppata nella Prefazione, che il denaro sarebbe rappresentato da un ordine, che il Creditore darebbe per scritto al suo Debitore, di pagarne il prezzo al Portatore del medesimo ordine. La moltiplicità dei debiti reciproci è dunque la vera origine del Cambio, considerato come il trasporto, che un Negoziante fa ad un altro dei Fondi, che possiede in un Paese straniero. Comecchè il Cambio suppone dei reciproci debiti, ne

6

7

segue da ciò, che la natura del Cambio consiste nel baratto di questi debiti, o dei Debitori. Se i debiti non fossero reciproci, sarebbe impossibile la negoziazione del Cambio, ed il pagamento delle Mercanzie dovrebbe necessariamente seguire col solo organo del trasporto delle Monete. L' oggetto dunque del Cambio quello si è di economizzare il rischio, e le spese di un simil trasporto. Il Contratto poi particolare consiste nello stabilimento della somma da darsi in un luogo per quella da riceversi in un altro; e la *Lettera* materiale non è che il segno di questo Contratto, o sia l' istrumento dell' esecuzione, conforme ha anche prima di noi avvertito il *Pottèrs Traité du Change chap.* 3 § 30 e 2 „ ivi „ Il faut qu'il y ait remise d' un lieu à un autre, c'est-„ à-dire, qu' on donne dans un lieu pour recevoir dans un autre „ lieu. *Cette remise d' un lieu à un autre étant ce qui constitue l'* „ *essence d'un Contract de Cange, dont la Lettre de Change est* „ *l' éxécution* „ *il Casaregi nel suo Cambista instruito cap.* 3 § 51 „ ivi „ Nel vero contratto di Cambio si vende il denaro assente, e non le Lettere di Cambio, e *queste servono so-* „ *lamente di mezzo, e organo per far dare esecuzione alla* „ *vendita &c* „ *Du Puy delle Lettere di Cambio cap V in principio vers. E par necessario &c* „ ivi „ Non essendo la „ detta Lettera, che un mezzo per ritrarne il pagamento.

ARTICOLO SECONDO.

SOMMARIO.

1. *Se il Traente, e il Trattario abitano nella stessa Piazza, la Cambiale diventa una semplice Obbligazione, o Pagherò.*
2. *Differenza che passa fra le Cambiali, e i Pagherò.*
3. *Il Pagherò benchè concepito con le formule di Cambiale è una mera confessione di debito.*
4. *Diversità dei privilegi accordati alle Cambiali, e recatati ai Pagherò.*
5. *Specialmente in Toscana dopo l' Editto dei 26 Ottobre 1782.*
6. *Cambiali hanno l' esecuzion parata, ma non così i Pagherò.*
7. *E questa è massima universale.*
8. *Singolarmente nell' Austria, in Prussia, e in Danimarca.*
9. *E perciò l' essenza del Cambio consiste nel trarre da Piazza a Piazza.*

Digitized by Google

OGni altra Lettera, che portasse ordine di pagamento da persona a persona, o sopra se stesso nella Piazza medesima, ove abitano il Traente, e il Trattario, si considera per una semplice Obbligazione, ancorchè concepita colle formule di Cambiale, o stavero per uno di quelli Atti, che si chiamano Pagherò, per i quali non hanno luogo nei Tribunali Toscani quelle regole, di cui quì si tratta. 1

ANNOTAZIONI.

QUesta differenza dalle *Cambiali* ai *Pagherò* apparisce chiaramente dalla diversa formazione del Recapito. Il *Pagherò* non è una Lettera, perchè non è diretta ad alcuno, non contiene alcun Mandato, o Ordine diretto ad alcuna terza persona di pagare per conto del Mandante, non contiene Tratta, nè molto meno il giro da Piazza a Piazza, che è ciò che forma la caratteristica della *Cambiale*. Riducesi dunque il Pagherò, benchè concepito colle formule di Cambiale, ad una mera confessione di debito unita alla promessa di estinguerlo in un dato tempo, concepita con una formula semplice, e suscettibile di qualunque cessione senza le solite formalità Notariali, in forza della clausula all' ordine S. P., quale suole apporsi in simili recapiti: *Constant ad Stat. Urb. adnot. 13 § 2, Scaccia de Commerc. & Camb. § 2 gloss. 5 num. 56 Card. De Luc de cred. & debit. disc. 51 num. 3.* a 3

In conseguenza pertanto di questa diversità adottata generalmente nel Foro, è uno stile inveterato nella Curia di Livorno, che quando si tratta di Cambiali accettate, e scadute, o di Cambiali ritornate in protesto di non pagamento, si accorda a favore del Possessore liberamente, ed a visu l' esecuzione reale, e personale contro l' Accettante, o respettivamente contro il Cedente laddove quando si tratta di Pagherò, o sia di *Cambiali in Piazza*, si ammettono a favore del Debitore tutte quelle eccezioni dilatorie, formalità legali, e benefizj, che hanno luogo in tutti gli altri Giudizj esecutivi, nei quali si agisce con l' assistenza di qualsivoglia altro Recapito, ancorchè fosse pubblico Istrumento. 4

In fatti nell' occasione, che S. A. R. il Serenissimo Gran Duca di Toscana volle emanare sotto dì 26 Ottobre 1782. la provida Legge, con cui per regola generale sottrae i Debitori dall' esecuzione personale, pensò saviamente ad eccettuare 5

da questa regola le *Cambiali, e qualunque Contrattazione, e Obbligazione tra Mercante, e Mercante*, conforme prescrive il §. VIII. di detto Editto Toscano.

Da quell' epoca in poi è una massima stabilita, che per quanto si accordi l' esecuzione parata, tanto reale, che personale per le Cambiali, e per qualunque altro credito fra Mercante, e Mercante; altrettanto si neghi per i Pagherò, quando questi non sono fra Mercante, e Mercante, considerandosi in caso diverso come crediti della natura di tutti gli altri per i quali ha luogo la regola generale prescritta dal lodato Editto del 26 Ottobre 1782. 6

Di qui ne segue, che tutte quelle regole, e teorie, che si stabiliranno in appresso per rapporto alle Lettere di Cambio, non hanno luogo, nè sono esercibili relativamente ai casi, che possino occorrere per dipendenza di quei Recapiti, che si chiamano Pagherò, o sia per quelle Cambiali, che si traggono da una sopra un altra persona, ambedue abitanti nella stessa Piazza. 7

Una tale differenza di Cambiali, di quelle cioè tratte sopra se stesso a quelle tratte da Piazza, a Piazza, è conosciuta ancora in altre Piazze d' Europa, e produce altresì la medesima diversità di Legislazione. Per testimonianza del *Franchis rustit. iur Camb. lib. 1 sect. 1. tit. 7. §. 2. in nota C.* in Prussia, in Danimarca, e nell' Austria, distinguendosi i biglietti di Cambio dalle Lettere Cambiali tratte da Piazza a Piazza, non si accordano ai primi quei privilegi di cui godono le seconde nei Tribunali, in grazia, e favore del Commercio. 8

Per queste stesse ragioni il *Potthier* fa appunto consistere il Contratto del Cambio nella rimessa da Piazza a Piazza il che non seguendo nei Pagherò, forma quindi la differenza dall' uno all' altro Recapito, *Potthier du Contract de Change chap. 3 § 1. num. 30. vers. 2.* „ ivi „ *Il faut* qu'il y ait „ remise d'un lieu à un autre, c'est-à-dire, qu'on donne dans „ un lieu pour recevoir dans un autre lieu certe remise d'un „ lieu à un autre étant ce qui constitue l'essence du Contract „ de Change, dont la Lettre de Change est l'éxecution „ E lo stesso è stato pure magistralmente avvertito dal dottissimo *Strichio nella sua disput. 18 tom. 7. de Cambialium Litterarum acceptatione cap. 3 § 2. num. 9.* „ ivi „ Proinde si numeraretur „ certa quantitas recipienda eadem vel simili pecunia in eodem „ loco, tunc, quia nulla interecederet distantia locorum, ra- „ lis defectus vitiaret Contractum Cambii, resolveretque illum 9

„ in aliud negotium, forte in mutuum, & quocumque tan-
„ dem nomine a Contrahentibus vocaretur, mutuum tamen tum
„ in substantia maneret, & Cambium judicaretur siccum, ut
„ scite prolixius deduxit *Turri cit. tit. disput. 1. qu. 29 num.*
13 14 *p m* 97 *Mantua de tacit. & ambig. convent tom 2.*
lib 25 tit 3 num 17 *e* 18

ARTICOLO TERZO.

SOMMARIO.

1 *La cessione delle Cambiali si reputa un Contratto di compra, e vendita.*
2 *Definizione di questo Contratto.*
3 *Natura del Contratto di Cambio.*
4 *E' stabilito per massima, che tre siano i Contratti che si contengono in una Lettera di Cambio.*
5 *Ragione di questo.*
6 *Requisiti del Contratto di Compra che si verificano nel Cambio.*
7 *Dottori, e Tribunali che abbracciano questa regola.*
8 *Obietto contro questa regola, e sua risposta.*
9 *Il denaro può esser soggetto di vendita.*
10 *La Moneta ha diverso valore secondo i Paesi.*
11 *E compresa fra gli Effetti mobili che possono comprarsi, e venderli, come può venderli tutto ciò che è soggetto a permuta, e tutto ciò che può essere stimato.*
12 *Ogni cosa vendibile ha due specie di bontà.*
13 *Il Contratto del Cambio è una cessione di credito.*
14 *Mandato contenuto nella Cambiale.*
15 *Terzo Contratto che nasce dopo seguita l' accettazione.*
16 *L' accettare un Mandato è un atto facultativo.*
17 *E perciò l' obbligazione del Trattario si sostanzia nella sua accettazione.*
18 *Linea te il Trattario è debitore del Traente.*
19 *Nel qual caso ex iuribus di questi si può agire contro di lui dal Portatore.*
20 *Dopo l' accettazione il Trattario si costituisce debitore per il Contratto de constituta pecunia.*

*A*llorchè una persona qualunque, dopo fatta una tratta sopra persona esistente in Piazza estera, vuol cederne, e negoziarne la Lettera nella propria Piazza, la fa liberamente al

Cambio corrente, e questa cessione si considera per un Contratto di Compra e Vendita, che si stipula fra il Traente, ed il Remittente, o sia Prenditore della Cambiale.

ANNOTAZIONI.

NEgoziare una Cambiale altro non significa, che cedere la medesima ad altra persona, mediante il pagamento di un
2 prezzo, che si stabilisce fra il Traente, e l' Acquirente, il quale si paga da questi a quegli, come definisce *Samuel Ricard, dans son Traité général du Commerce, & de Change des principales Places de l' Europe, tit. du Négoce des Lettres de Change* § 2 „ ivi „ Négocier une Lettre de Change n'est autre chose „ que la céder, ou la transporter à un autre, moiennant la valeur, „ que l' Acheteur en donne au Cedant, ou au Vendeur „ *Phoonsen, Les Loix & Coutûmes du Change chap.* 1 § 31

Varie, ed intricanti questioni sono state proposte dai Giureconsulti, e dai Negozianti sulla natura del Contratto contenuto dalla Cambiale, specialmente nei primi tempi, che cominciò quella ad essere in uso, non mancando chi pretendeva
3 essere un *Mutuo*, chi una *Permuta*, chi una *Locazione*, chi un *Contratto di Compra e Vendita*, e chi finalmente un *Mandato*, conforme ha riportato, e spiegato il *Turre de Cambiis qu.* 6. 7 8. *& seqq.*

Dopo tali forensi questioni, che per qualche tempo hanno occupate le Curie, e la Giurisprudenza, è finalmente stabilito per massima non controversa, che tre sono i Contratti
4 contenuti in una Lettera di Cambio, uno cioè di *Compra e Vendita* fra il Traente, e l' Acquirente, l' altro di *Mandato* fra il Traente, e l' Acquirente, e l' altro di *Mandato* fra il Traente, e il Trattario

In fatti, esaminando la stipulazione, che passa fra il Traente, e la Persona, che acquista la Cambiale, si ritrova be-
5 nissimo, che questa si riduce ad una *Compra*, e respettiva *Vendita*, giacchè il Traente colla cessione della sua Lettera vende all' Acquirente un suo credito contro il Trattario per un prezzo determinato, e mediante ciò si obbliga di fargli pagare in un dato luogo quella tal somma, che forma il soggetto della stipulazione

E vaglia il vero, i tre requisiti, che costituiscono il
6 Contratto di *Compra*, e *Vendita*, cioè a dire il *consenso*, il *prezzo*, e la *cosa*, *secondo i Testi nella Leg.* 1. *nella Leg. Pa-*

ated by Google

ita conventa, nella Leg. Nec emptio in princip ff de Contrahend empt, nella Leg. Consensu, & Leg. Obligationum substantia ff. de Action & Obligat, Leg. Domum, & Leg. In vendit Cod. de contrahenda empt, e perciò, che fermano *Jason & Bald in Leg Iuris Gentium* § *Adeo ff de pactis*, ritrovandosi effettivamente nel Cambio, può quindi con tutta ragione stabilirsi esser questo un Contratto di *Compra*, e *Vendita*. Così in fatti argomenta il *Torre de Cambiis disput* 1 *quæst* 8 *num* 1 *e* 5. „ ivi „ Certe videtur Cambium dicendum esse venditio„ nem, vel saltem ab ea non distingui. Substantia namque em„ptionis, & venditionis in tribus consistit. *In consensu* scili„cet, *re*, & *pretio*, *Bald &c.* Cum igitur prædicta tantum „ tria sint de substantia venditionis, & eadem omnia in Cam„bio interveniant, merito dicere possumus Cambium emptio„nem, & venditionem esse. „ E con esso sono stati, e prima, e dopo, del di lui sentimento *Bald in cons* 348 *num* 5. *e* 6., *il Bero cons* 193 *num* 37 *lib* 1, *lo Scaccia* § 1 *quæst.* 4 *num* 21., *il Du Puy trattato delle Lettere di Cambio cap* 3. *num* 16. *& seqq.*

Quest' opinione è stata seguita ancora dai Tribunali, vedendosi il Contratto di Cambio caratterizzato per *Compra*, e *Vendita* rapporto al Traente, ed all' Acquirente dalla *Rota Romana* nella *dec.* 183. *num.* 18 *part* 9 *tom* 1. *recent*, da quella di *Genova nella dec.* 32 *num* 5, *e nella dec ult num* 41. *vers* 1 *rationes*, e finalmente dal Tribunale Consolare di Pisa secondo ciò, che referisce il *Casaregio de Commerc nel disc.* 56 *num* 8 *e* 28, *nel disc* 59 *num* 2, *ed in fine del disc* 60, ove riporta, che il detto Magistrato canonizzò i suoi voti nella Causa, di cui trattavasi. 7

Nè l' essenza del Contratto di Compra, e Vendita, che si attribuisce alle Cambiali, viene in alcuna forma pregiudicata dalla *materia*, che forma il soggetto della contrattazione, in cui pare, che vi sia una differenza tra la *Vendita*, ed il *Cambio*, cioè a dire dalla circostanza di contrattarsi nel Cambio la *Moneta* per la *Moneta*. Imperocchè in primo luogo, siccome tutto ciò, che può soffrire aumento, o decremento di valore, è vendibile, così il denaro, che è in questo caso, può benissimo esser soggetto di vendita, *Scaccia de Comm & Camb* § 1. *quæst.* 4 *num* 21., *Du Puy delle Lettere di Cambio cap* 3 § 18 In secondo luogo, perchè le Monete hanno un diverso valore nei diversi Paesi, onde ricevendo diverse, e variabili stime, a misura delle diverse occorrenze, possono perciò essere 8 9 10

liberamente vendute. *Scaccia loc cit num* 28, *Du Puy loc. cit. num* 19 In terzo luogo, perchè la Moneta è compresa nel-
11 le specie degli Effetti mobili, i quali possono esser comprati, e venduti, onde a pari lo può essere ancora la Moneta, *Stracca de Mertatur. part.* 1. *num.* 75 *Navarrus in cap. Navigans*, *Scaccia loc cit num* 29 e 30, *Du Puy loc cit num* 20 Quarto, perchè potendo vendersi tutto ciò, che è soggetto a permuta, così il denaro, che cade nella categoria dei generi, che si barattano, può anche esser soggetto alla vendita, *Scaccia loc. cit num* 31, *Du Puy loc cit num* 21 Quinto, per la ragione, che tutto ciò, che può essere stimato a prezzo di Moneta, può anche esser venduto Per il solenne motivo, che la Moneta fu introdotta dagli Uomini per servire di misura, e di prezzo a tutte le cose vendibili Or siccome il denaro soffre la stima per il rapporto, che ha con altra Moneta, così può anche essere comprato, o venduto al pari di qualunque altra cosa stimabile, e vendibile, *Scacc loc cit. num* 32, *Du Puy loc. cit. num* 22 Sesto, per il motivo, che ogni cosa vendibile ha due specie di bontà, l' una intrinseca, e l' altra estrinseca, da cui si deduce la giustizia del prezzo di ciascuna cosa vendibi-
12 le Onde, siccome questa doppia bontà ritrovasi nella Moneta, così questa può benissimo essere un soggetto di vendita, *Scaccia loc cit num* 33, *Du Puy loc cit num* 23 Settimo finalmente, perchè il Contratto di Cambio è piuttosto una cessione del Credito, che il Traente ha sopra il Trattario, anzichè
13 una vendita di Moneta Perlochè, siccome un credito può comparsi, e respettivamente vendersi, così il Cambio si riduce benissimo ad un Contratto di Compra, e Vendita, *Text in Leg* 17 *ff de hered vel act. vend*, *Stacc. lot. cit*, *& Du Puy loc cit num* 24

Il *Mandato* poi è l' altro Contratto, che si contiene nella Cambiale, giacchè colla Lettera il *Traente* commette al
14 *Trattario* di pagare per lui l' importare della Cambiale, il che importa appunto un *Mandato*, *Palma Senior. cons* 48 *num* 46. *Cabali cons.* 145 *num* 1 *lib* 2, *Pothier du Contract de Change chap* 4. *art.* 3 § 91, *Torre de Cambiis disput* 2 *quest.* 3 § 15 e 17, *Ansaldo de Commerc & Camb disc* 1 *num* 22, *Rota Romana dec* 345 *num* 18 *part* 5 *tom* 1 *recent Rota Ianuen. dec* 1 *num* 41, *dec* 2 *n* 3, *& dec.* 93 *n* 9

Seguita però che sia l' accettazione, nasce dalla Cambiale un terzo Contratto, quale è quello fra il Presentante, e
15 l' Accettante.

Dissi, che questo Contratto nasce dopo seguita l' accettazione del Trattario, perchè prima, che questa succeda, non è alcun Contratto fra quello, e il Presentante.

Siccome la Cambiale contiene un Mandato del Traente sopra il Trattario, così, essendo in facoltà d' ognuno l' accettare le incumbenze dei Terzi, *Text. in Leg. Si mandavero* 22 § *fin.*, *& Leg. Si quis alicui* 27 § *Qui Mandatum ff. Mandati*, *Palma consult.* 48 *num.* 20, *Scaccia de Comm. & Camb.* § 2. *Gloss.* 9 *num.* 7, *Heinecc. Elem. Iur. Camb. cap.* 6 § 6, *Rota nostra in una Liburnen. Literarum Cambii* 28 *Iunii* 1686 *coram Cavalcanti num.* 11., *la* 29 *del tom.* 5 *del Tesoro Ombrosiano*, non può quindi nascere alcun Contratto, se non che dopo seguita l' accettazione, come avverte il *Du Puy delle Lettere di Cambio cap.* 10 *num.* 2, *Palma d. consult.* 48. *num.* 34 „ ivi „ Actio enim vigore Literarum Cambii tunc „ solum competit ei, ad cuius favorem solutio facienda est, „ quando fuerunt acceptatæ per illum, qui eas solvere debet, „ ex huiusmodi enim acceptatione oritur actio, *Scaccia de Com-* „ *merc. & Camb.* § 2. *Gloss.* 9 *num.* 7, *e l' Heinecc. cap.* 6 „ § 5 „ 16 17

Se però il Trattario sarà debitore del Traente, e che il Possessore della Lettera tenga quella con titolo oneroso, come giornalmente, e per ordinario succede, in tal caso il Possessore suddetto non *ex Contractu*, ma *ex Iuribus* del Traente potrà perseguitare il Trattario, ed obbligarlo all' adempimento della Lettera in forza di quella rappresentanza, di cui il Cedente riveste il Cessionario, *Text. in cap.* 1 *de reg. iur.*, *Leg.* 1 *ff. de obligat. & action.*, *Gloss. in Leg. ultim. ad eum in verbo portionibus*, *ff. de donat. Grass. de Cess. iur. num.* 8 *tom.* 3 *part.* 2, *Scaccia de Commerc. & Camb.* § 2 *Gloss.* 5 *num.* 263, *Olea de Cession. iur. tit.* 1 *quæst.* 2. *num.* 44. *e* 46, *& Rota Romana coram Ansald. dec.* 565 *num.* 2 *tom.* 5 18 19

Seguita poi, che sia l' accettazione del Trattario, nasce un Contratto fra questi, e il Presentante, mediante il quale il primo si costituisce debitore del secondo della somma ordinata dal Traente nella Cambiale, e per pagarsi nel termine espresso nella medesima Obbligazione, che i Dottori hanno di comun consenso dichiarato essere della natura di quella *de constituta pecunia*, di cui il *Testo nella Leg. Si pro alieno* 1. *Cod. de constit. pecun.*, ove il *Bruneman. num.* 1. „ ivi „ Quando „ quis alienum debitum se solutorum constituit, seu promittit, „ ex hoc ipso perpetuo, ut in aliis personalibus actionibus *Leg.* 20

„ 2 *Cod. b. t. & c.* obligatur, & hæres eius „ conforme *a una voce* concludono *Fab. de Anna cons.* 82, *Capyclatro cons.* 42 *num.* 10, *Mant. cons.* 126 *num.* 14, *Venturini cons.* 10 *nam.* 12 *e* 13, *Episcop. Rocco cap.* 92 *nam.* 1. 2. 7. *e* 12 *cum seq.*, *Rocc. de Lit. Camb. notab.* 68 *num.* 183 *Marquard de iure Mercator. lib.* 3 *cap.* 11 *num.* 49, *Torre de Cambiis disput.* 1. *quæst.* 17 *num.* 11 *& seq.*, *& disput.* 2 *quæst.* 16 *nam.* 57, *De Luca de Cambiis disc.* 20. *num.* 2. *vers. super secunda*, *& disc.* 25. *num.* 4, *Scacc. de Commerc. & Camb.* § 2 *quæst.* 11. *num.* 339, *Casaregi il Cambista instruito cap.* 2 § 4, *& de Commerc. disc.* 53 *num.* 6 „ ivi „ Sed ea iuxta verioremi, & „ communiorem opinionem conveniendam omnino habet cum „ illa *de constituta pecunia*: Acceptantem enim se debitorem „ constituere nomine proprio pœcuniæ contentæ in Cedulis Cam„ bii probant, post maturum examen hoc super punctio præce„ dentes factum, *Marquardus &c.* „ *Franck Instit. Iur. Camb. lib.* 1 *sect.* 3 *tit.* 3 *de libera acceptatione Literarum Cambialium* § 1. „ ivi „ Est vero acceptatio Litterarum Cambialium „ generatim promissio Præsentatori illarum facta de solutione „ pœcuniæ illis contentæ præstanda, promissorem obligans „ *Strycktius de Cambialium Literarum acceptatione*, *cap.* 4 *num.* 41, *que est disputatio* 18 *tom.* 7 *eius operæ*, *Rota Genuæ dec.* 10 *num.* 4. *& dec.* 70 *num.* 3. *Eadem de Mercatura coram Belloni dec.* 45 *per tot Rota Romana dec.* 386 *num.* 34. 35. *e* 44 *part.* 4 *tom.* 2 *recent.*, *& Rota nostra in Florentina Literarum Cambii* 30. *Decembris* 1736 *coram olim Auditor Philippo Rota* § 33. *la* 13 *del tom.* 9 *del Tesoro Ombrosiana.*

ARTICOLO QUARTO

SOMMARIO.

1. *Il Cambio varia ogni giorno di corriere, ed è maggiore, o minore a proporzione, che è richiesta la Lettera.*
2. *Quando cade in giorno festivo si stabilisce nell' antecedente.*
3. *Cause, che contribuiscono allo stabilimento più alto, e più basso del Cambio.*
4. *La principale fra queste è la maggiore, o minor ricerca della Lettera.*

5 *E possono ancora influirvi le circostanze del Traente* e n 6.
7. *O se il voleste una scadenza più breve di quello porta l' uso della Piazza.*

IL Cambio corrente nella Piazza di Livorno colle altre Piazze Commerciauti di Europa si stabilisce ogni giorno di Corriere dai Mezzani di Cambio, e questo per le diverse Piazze è maggiore, o minore, in proporzione delle respettive maggiori, o minori ricerche della Lettera di Cambio, e della maggiore, o minor quantità della Lettera di cui sia provvista la Piazza. 1

ANNOTAZIONI.

I Giorni di Corrieri in Livorno sono tre per ciascheduna settimana, cioè a dire il Lunedì, il Mercoledì, e il Venerdì.

Se uno di questi tre giorni cade in festa d' intero precetto, cioè a dire in una di quelle, in cui non è permesso di lavorare a forma della distinzione, che deriva in Toscana dal provido Editto dell' Augustissimo Imperatore, e Gran-Duca Francesco II di gloriosa memoria del 18 Settembre 1749., in tal caso si stabiliscono i Cambj nel giorno antecedente a quello feriato, a forma del § 1 *dei Capitoli per i pagamenti dei Cambj, e Mercanzie del* 26 *Marzo* 1674, acciò i Negozianti, che in tali giorni feriati non possono far Contratti, possino almeno dare esecuzione a quelli del giorno antecedente colla Posta di quella stessa sera, in cui cade la festa. 2

Per stabilire poi il Cambio corrente, o sia il prezzo delle Cambiali in ciascun giorno, non solo contribuisce il maggiore, o minor numero delle ricerche in confronto dell' abbondanza, o carestìa della Lettera per le respettive Piazze, il che veramente costituisce la misura principale del prezzo predetto, ma v' influisce ancora la qualità del Traente, e il tempo della scadenza. 3

La misura, che dà luogo, e forma il Cambio corrente, consiste principalmente nella ricerca maggiore, o minore di una Lettera proporzionata alla quantità, che vi possa essere in Piazza della medesima, *Savary Dictionaire du Commerce au mot* CHANGE ADDICTION *vers.* „ Lorsque il y a plus de Demandeurs des Lettres, que de Tireurs, alors les Lettres enchérissent, et le Domandeur donne plus d'argent, qu'il n'en reçoit „ c'est le Change désavantageaux. Lorsqu'il y a plus de Tireurs, le Domandeur donne moins de poids, qu'il n'en reçoit 4

„ dans le lieu indiqué par la Lettre, et le Change est avan-
„ tageux „

Le circostanze poi del Traente, o della Lettera possono produrre, conforme molte volte producono, una differenza di prezzo dal corrente in una Lettera, che in uno stesso giorno si tragga.

In fatti non è caso raro, che in un medesimo giorno l' istessa Lettera tratta da Livorno per Parigi (per cagione d' esempio) si veda presa da un Negoziante ad un Cambio più vantaggioso di quello, che porti il corrente. Deriva ciò, o perchè Tizio, che trae per Parigi, non è in tanto credito, quanto lo è Cajo, che pute dà la sua Lettera per la stessa Piazza, onde chi prende la Lettera di Tizio, per la quale dubita di correre un risico nel caso, che pendente il corso della medesima seguisse il di lui fallimento, vuol farsi pagare questo risico con dare per la Lettera, che riceve, un minor prezzo di quello, che corre in Piazza, o sivveto perchè Tizio trae ad una scadenza più lunga dell' uso solito. Onde in tal caso è più, che giusto, che chi prende una tal Lettera la paghi un prezzo minore, mediante il quale resti egli indennizzato del danno, che soffre nello stare un più lungo tempo a ricevere l' importare della Lettera nel luogo, a cui è diretta, e nello stare così in un più lungo disborso. Questo è ciò, che rapporto al primo motivo di discrepanza ha opportunamente avvertito il *Pboonsen* nel suo Trattato *des Loix, & Coutûmes du Change chap. 3. du prix de Change* § 2 „ ivi „ L'on ne peut
„ pas toujoûrs rencontrer le prix du Change le plus avantageux,
„ et *toutes les Lettres de Change* ne se négocient pas au même
„ prix, mais souvent le prix se regle sur la bonté des Lettres
„ de Change. „

Viceversa, piacendo ad alcuno di avere una Lettera, che abbia una scadenza più breve di quella, che porta l' uso di Piazza, conviene, che la paghi un prezzo maggiore del Cambio corrente, per la stessa sopra descritta ragione, che il Traente viene a commettere al Trattario suo Procuratore di fare un pagamento prima del tempo giusto, onde è necessario, che resti in qualche forma indennizzato per un tal disborso

****
****

ARTICOLO QUINTO.

SOMMARIO.

1 *Quando deva pagarsi il prezzo d' una Cambiale.*
2. *Questo si chiama il Cambio secondo la definizione del Gius Cambiario.*
3 *Azione, che compete per ottenere il pagamento delle Cambiali.*
4 *In Livorno si paga tre giorni dopo l' acquisto della Lettera.* e num. 5 *perche si faccia così.* e num 6
7. *Modo di fare i pagamenti dei Cambj in Livorno.*
8 *Giorni di festa non si paga, ma si anticipa il pagamento nel giorno antecedente.*
9 *Pagamenti de' Cambj si fanno in oro.*
10. *La dilazione al pagamento dei Cambj non importa fede di prezzo.*
11 *E perciò ha luogo l' azione rivindicatoria.*
12. *Quando la Cambiale è ceduta con titolo oneroso non compete al primo Cedente la rivindicatoria a quest' effetto.*
13 *Traente, e Girante a certi effetti si considerano lo stesso.*
14 *L' azione rivindicatoria sommamente privilegiata nel Gius Romano.*
15 *Questa viene esclusa dal solo possesso unito all' acquisto con buona fede, e con titolo oneroso, secondo il Gius di natura.*
16 *Il quale prevale al diritto civile nel Gius Mercantile.*
17. *Autorità, che lo provano, e ragione di ciò.* e num 18.
19 *Così fu deciso nel caso appunto di pegno convenzionale.*
20. *Il Gius Romano è alieno dal favorire il Commercio.*
21. *Al contrario era molto favorevole alla costruzione delle Fabbriche.*
22 *I privilegi accordati da' Romani a favore di chi dava denaro per rifarcire Case nel Gius marittimo sono stati estesi alla restaurazione delle Navi.*
23 *Si sostiene il contrario dal Donello.*
24 *Il Gius Romano favorì solo quel Commercio, che interessava il servizio della Repubblica.*
25 *Ragioni politiche di tal favore.*
26 *Privilegi accordati dai Romani ai Fabbricatori delle Navi.*

27. *Contraddizioni, che s' incontrano fra le Leggi Romane, e il Gius marittimo mercantile.*
28 *Il Gius Romano deve osservarsi quando non si oppone alle Leggi municipali dei respettivi Paesi.*
29 *E perciò si veggono molte Leggi diverse da quelle del Gius Civile dei Romani.*
30 *In specie per quel che riguarda la Mercatura, e la Navigazione.*
31. *Si esamina la questione, se il Prenditore di una Cambiale possa pagarne il valore al Traente prima della scadenza, e si risolve affermativamente* num 32
33 *Così il Prenditore, facendo quel che era in diritto di fare, non può soffrire alcun pregiudizio ancorchè in questo tempo seguisse il fallimento del Traente.*
34. *La mala fede solamente può rendere illegittimo il pagamento anticipato.*
35 *Quale peraltro fatto con buona fede è più, che legittimo.*
36. *Caso in termini occorso in Livorno.*
37. *Si esclude dalla regola il caso in cui fosse pattuita una più lunga dilazione.*

1 *Colui, che acquista una Cambiale, deve pagarne al Cedente la valuta concertata tre giorni dopo l' acquisto*

ANNOTAZIONI.

IL Prezzo di una Cambiale si chiama il Cambio, secondo la definizione del Gius Cambiario, *Hemecc Elem Iur Camb. cap. 4 num 43* „ ivi „ *Per Cambium* intelligitur ipsa summa, „ quæ solvenda erat, nec tamen soluta est „ al pagamento del quale è obbligato chiunque prende una Cambiale, competendo 3 al Datore l' azione *ex vendito*, a forma del *Testo nella Leg. Iulian* 13, *& Leg Ex vendito* 19 *ff de act. empt & vendit.*, di cui l' *Oinotomo lib. 4 tit 6 de actione ex vendito* § 1, e nella materia precisa, di cui si tratta, *l' Hemecc. Elem Iur. Camb cap. 6.* § 3 „ ivi „ Primo enim Remittens, valuta non „ soluta, ad eam solvendam tenetur, & ex iure Cambiali con„ venitur „ *& Franch Instit iur Camb lib 1 sect 2 tit 2.* § 1. „ ivi „ Contracto Cambio, præcipuum officium Remittentis est solvere valutam, idest valorem, seu prætium Litterarum Cambialium, cum pœcunia absente loco dissito restituenda minime confundendum. „

Il benefizio poi di pagare il prezzo delle Cambiali tre giorni dopo l' acquisto (contro il dovere naturale, e civile, che ha qualonque Compratore di pagare il prezzo della cosa comprata nell' atto della stipulazione del Contratto, *Text. in Leg. Quod vendidi* 19 *ff. de contrab. emptione*) è accordato ai Negozianti di Livorno in virtù di un Ordine Sovrano del 16 Marzo 1673 contenuto in certi Capitoli proposti dai medesimi Negozianti al Serenissimo Gran-Duca, ridotti a Legge, e compresi in un Editto Regio, che ha per titolo *Bando concernente i pagamenti des Cambj, e Mercanzie* ripubblicato nel 1718, ove al §. 2 così si legge „ ivi „ Che li Cambj per la „ Piazza devino essere pagati, e riscossi respettivamente subito „ dopo corsa la Lettera, e non possa dal Creditore darsi mag- „ gior dilazione di due giorni interi di lavoro dal giorno della „ consegnata Lettera di Cambio „ E nell' aggiunta fatta a detti Capitoli nell' 11. Agosto 1718 fu ordinato „ ivi „ Che per „ maggior comodo del Debitore sia ridotto in avvenire il ter- „ mine, che era di due giorni da pagarsi li Cambj dal dì del- „ la consegna della Lettera, a giorni tre „ 4

In consegoenza di questa Sovrana disposizione l' uso stabilito in Livorno si è, che i Cambj, che si fanno il Lunedì, si pagano il Venerdì seguente, e quelli, che si fanno tanto nel Mercoledì, che nel Venerdì, si pagano nel successivo giorno di Lunedì 5

Succede questo perchè, rapporto alle Lettere cedute nel Lunedì, non contandosi il medesimo come quello della consegna, e dovendosi godere dall' Acquirente tre giorni di dilazione, vengono questi a consumarsi nel Giovedì, per il triviale assioma ricevuto nella Giurisprudenza „ che dies termini non „ computatur in termino „ *Text. in L. ubi lex ff. de regulis Iuris, cap.* 1 *de restitut. spoliat. in* 6, *Tuschius Practicab. Conclus. tom.* 2. *littera D conclus.* 409, *e Barbosa Axioma* 71. *num.* 5, onde non prima del Venerdì mattina se ne fa il pagamento. Per quelle date nel Mercoledì, i tre giorni del comporto vengono a consumarsi a tutto il Sabato, ma soccedendo a questo un dì festivo, qual' è la Domenica, non può il pagamento aver luogo prima del Lunedì. Finalmente poi per le Lettere cedute, e contrattate nel Venerdì se ne fa parimente il pagamento nel Lunedì, benchè sia il terzo della scadenza: e ciò perchè, non essendo il dì del termine seguitato da un giorno di pagamento, resterebbe questo differito fino al Mercoledì, e così la dilazione supererebbe quei confini, che sono stati circoscritti dalla Legge Sovrana. 6

I tre giorni di Corriere descritti sopra al Num. 6 co-
7 me sono destinati alla contrattazione dei Cambj, lo sono ancora per i pagamenti dei medesimi. A tal' effetto nei detti tre giorni si adunano la mattina tutti i Cassieri dei Negozianti in certe stanze, che si dicono *le Stanze dei Cassieri*, e quivi si fanno i reciprochi pagamenti, in gran parte coll' organo di cessioni reciproche, le quali mentre evitano il fastidio della contazione, e del peso, portano le respettive casse a farsi dei reciprochi, e grandiosi saldi di somme non indifferenti

Essendo giorno festivo d' intiero precetto quello di Cor-
8 riere, non si aprono altrimenti le Stanze dei Cassieri, e perciò i pagamenti, che cadrebbero in tal giorno, devono anticiparsi nel giorno antecedente. Così dispone il § 1. *dei Capitoli per il pagamenti dei Cambi e Mercanzie del* 96. *Marzo* 1674. „ ivi „ Ed in caso che il giorno della spedizione fosse festi-„ vo, s' intende per giorno di spedizione il giorno precedente „ alla festa, e così i pagamenti, e protesti anticipati di un „ giorno „

I pagamenti, tanto per l' acquisto delle Cambiali, che
9 per la soddisfazione di quelle accettate, si fanno in Oro, ed a tale effetto alle *Stanze dei Cassieri* interviene in tutti i giorni di Corriere un pubblico Pesatore di Oro, Professore nella materia, e che quivi pesa tutto l' Oro, che si paga, *a marco*, cioè a dire a partite intere di diverse centinaja, e diecine di Zecchini, *Giraudeau La Banque rendue facile chap* 19 *art* 5.

La dilazione poi, che (come si è detto di sopra) è
10 stata accordata agli Acquirenti delle Cambiali per il pagamento del Cambio delle medesime, non importa *Fede di prezzo*, nè in conseguenza toglie al Traente quei diritti, che se gli competono de jure per la *rivindicazione* della Cambiale. nel caso che alla scadenza del termine Legale non resti egli opportunamente sodisfatto dall' Acquirente; imperciocchè essendo una tal dilazione ordinata dalla Legge, e autenticata dall' inalterabile e quotidiana osservanza, non può somministrare alcuna ra-
11 gione per credere, che il Traente abbia voluta aver Fede di prezzo, essendo una regola di ragione, che se il Venditore ha un giusto motivo da credere di poter' essere prontamente sodisfatto del prezzo, e che in questa giusta credulità procede alla tradizione della cosa venduta, una tale consegna non si considera dalle Leggi, nè dai Dottori come fatta con *Fede di prezzo*, specialmente al dannoso effetto di perdere il diritto alla *rivindicazione*, come dopo il *Testo nella L. Si quas receperunt* 3. *ff de pigno-*

ratuta actione, ove il *Bartolo* nella *Somma* „ ivi „ non videtur „ habere fidem de pretio, quod statim quis recepturum se pu- „ tar „ *Glossa in L. Quod vendidi ff. de Contrah. empt. § Quod vendidi*, *Bruneman. in d. L. num. 3 in fine*, e prima nella *d. L. 3 ff. de pignorat. action num. 1 e 2* „ ivi „ Species plena „ ex hac lege. Sed colligunt tunc non videri fidem habitam de „ precio, si quis statim se recepturum pretium speraverit „ *Alegrad. consil. 9 num. 2. & seqq. lib. 1*, *Gail. de Credito cap. 18. quæst. 11 num. 1217*, *Merlin de pignorib. & hypoth. lib. 4 quæst. 41 num. 34 & seqq.*, *la Rota nostra nella Liburnen. Garofanorum del 15 Giugno 1650 avanti l' Auditor Canossa in libro Motivor. natus Judicis 114 fol. 257. esistente nell' Uffizio del Conservatore delle Leggi di Firenze*, *olim Procuratole*, e nella precisa materia di Cambiali l' *Ansaldo de Commerc. & Mercat. dis. 1 num. 21*, e *il Casaregi Cambista instructo cap. 4 § 5*, *e 26 e l' Heineco. Elem. Jur. Cam. cap. 4 § 21. in fine* „ ivi „ Nisi enim id fecerit (di pagare cioè il Cambio) „ trassans, qui Literas Cambiales sub spe solutionis dedit, per „ se actione Cambiali adversus illum (cioè contro il Prendi- „ tore) potest uti. „

Malgrado però l' infallibilità di questa regola, egli è 12
in atto pratico molto difficile, e remoto il caso, in cui dal Tracnte possa reivindicarsi una Cambiale; poichè quest' azione non è esercibile, se non che allora quando la cosa sia intiera, come dicono i Dottori, vale a dire nel caso, che la Cambiale non sia stata girata, ma si conservi tutt' ora presso l' Acquirente, o al più presso qualche altra persona, a cui non sia stata girata con titolo oncroso, ma che faccia unicamente le veci dell' Acquirente, di modo che si verifichi, che la Lettera si conservi nel dominio di esso, imperciocchè, se mai fosse stata ceduta, o sia girata mediante il pagamento di un prezzo, come suole accadere, è fuori di dobbio, che in caso simile non può altrimenti il Tracnte esercitare la *reivindicatoria*, come, esaminata diffusamente questa materia, ferma il *Casaregio dis. 164. num. 3. 4. e 5. de Commercio*.

Ciò, che si dice del Tracnte, ha luogo ancora nel Gi- 13
rante, a cui dal Giratario non fosse stato pagato il Cambio, giacchè in sostanza il Girante in riguardo al suo Giratario viene a fare la figura dello Scrivente, o Datore della Lettera, come dice il *Casaregi nel suo Cambista istruito cap. 4 § 50.* „ Laonde (*segue il Casaregi in d. cap. 4. §. 49*) nel caso, „ che non sia stata pagata al Girante la valuta della Girata,

„ gli competeranno contro i secondi, ed ulteriori Giratarj, o „ no, quelle ragioni, ed eccezioni, quali, secondo le distinzio- „ ni de' casi, possono competere, o no, al Datore della Lette- „ ra, quando non gli è stata pagata la valuta dal Ricevitore „ della medesima Lettera „, e l' *Heineccio Elem. Iur. Cambial. cap.* 6. § 7.

14 E' verissimo, che secondo le regole del Gius Roma- no l' azione *Rei vindicatoria* era talmente privilegiata, che non vi era motivo di buona fede qualunque, che salvar potesse qualsivoglia Possessore dalla perseeuzione del vero Padrone, conforme abbiamo dalle chiarissime disposizioni espresse nella *Leg. Procurator* 1. *Cod. Si aliena res pignori data sit*, *nella L. Si mancipium* 23 *Cod. de rei vindicat.*, e più precisamente da un rescritto degli Imperatori *Settimio Severo*, e *Antonino* conservatori da *Giustiniano* nella *L. Incivilem Cod. de Furtis*, emanato appunto alle preci di un Corpo di Negozianti, secondo il parere del *Cujacio tom.* 9 *col* 626 *A*, che avevano con buona fede acquistate alcune Merci riconosciute poi come spettanti ad altra persona diversa da quella del Venditore. La buona fede allegata da quei Mercanti a quelli Imperatori, e la reclamata assistenza del Gius Naturale, non furono bastanti a ottenere, che quei *Cesari* ordinassero al Rivindicante di reintegrare ai Compratori il prezzo sborsato per la cosa in questione, ma anzi fu la loro domanda trovata così mostruosa, e non mai più udita nei Tribunali, che la Maestà Imperiale, dopo avere denegata la grazia, che s' implorava, discese a dare ai Supplicanti un amoroso avvertimento di essere più cauti in appresso nelle loro Negoziazioni, non solo per non soffrire simil sorta di danni, quanto ancora per evitare il sospetto di complicità nel delitto del furto „ ivi „ incivilem rem desideratis, ut agnitas res furtivas „ non prius reddatis, quam pretium fuerit solutum a Domino. „ Curate igitur cautius negotiari, ne non tantum in damna hu- „ jusmodi, sed etiam in criminis suspicionem incidatis. „

15 C' insegna all' opposto il Gius di Natura, che il *possesso* unito alla buona fede è irrevocabile senza la reintegrazione del Possessore a confronto eziandio del Proprietario medesimo *Pufendorf*, *le Droit de la Nature & des Gens lib.* 4. *cap.* 13 § 11 *vers* „ ivi „ A l' égard des choses, qui sont encore en nature, on doit faire en sorte, entant qu'en nous est, „ qu'elles retournent à leur légitime maître, & cette obligation „ commence à déployer son effet, dès qu'on apprend que ce „ que l' on possede est à autrui, mais pas plutôt. Je dis en-

„ tant qu'en nous est, *car non seulement on n'est pas obligé* „ *de restituer en sorte qu'ils nous en coûte*, e si l'on a fait „ quelque frais pour ce bien d'autrui, on peut les demander „ au Propriétaire, ou *retenir la chose jusqu'il nous en ait* „ *remboursé* „ e più sotto nello stesso § „ *Mais pour ce que* „ *l'on a acquis de bonne foi & par un titre legitime, on n'est* „ *point obligé*, à moins avis, de se former soimeme des difficultez „ sur la validité de son droit, & de publier, pour ainsi dire, „ à son detrompe, que l'on est en possession de telle ou telle „ chose, a fin que si par hazard elle appartient a quelqu'autre, „ il puisse la réclamer. *Car, quand il n'y a rien de vicieux, ni* „ *de suspect dans le titre de la possession, la bonne foi du* „ *Possesseur le disculpe pleinement, & fait qu'il détient sans* „ *crime le bien d'autrui* „ *Grotius de jure belli, & pacis lib.* II. *cap.* 10 § 1 *num.* 5 § *ex hoc fonte, ove la Nota del Gronovio, e del Barbosa.*

In mezzo a questa discrepanza di opposte regole diversamente prescritte dal Gius di Natura, e dal Gius de' Romani, ne è derivato, che per regola generale, ed in tutte le Contrattazioni Civili il Gius Romano ha prevalso al naturale; ma nelle Contrattazioni Mercantili la consuetudine, l'uso, e in qualche luogo le Leggi Municipali, derogando a poco a poco alle disposizioni del Gius Civile, sono tornate ad adottare le massime del Gius di Natura, come le più analoghe alla qualità dei Contratti, che si fanno fra i Negozianti. 16

E vaglia il vero, malgrado l'allegato rigore delle Leggi Romane, a dispetto del riportato Rescritto degl'Imperatori Settimio Severo, e Antonino, è in oggi prevalsa la regola nel Foro Mercantile di tutte le Piazze di Commercio, che il possesso di una cosa mobile, o incorporale, acquistato da un Negoziante nel traffico con buona fede, somministra al Possessore il diritto di una giusta detenzione, anche a preferenza del vero Padrone, *Voet in Pand. lib.* 6 *tit.* 1 *ff. de rei vindicat.* § 8 *vers. uti, De Luca de Regal. disc.* 115 *num.* 6, *Scaccia de Commerc. & Camb.* § 1 *num.* 7 *part.* 2 *Ampliat. num.* 82. *Targa Ponderazioni Marittime cap.* 74 § *al contrario &c.*, *Marquad. lib.* 2 *cap.* 8 *num.* 86, *Ansaldo de Commerc. disc.* 28 *num.* 2, *Sabelli in Summa Littera E ad verbum* EMPTIO *num.* 57, ove riporta una Sentenza data dal Magistrato degli Otto di Balia di Firenze nel 14. Dicembre 1679. in una strepitosa Causa agitata fra Giovanni Michelucci da una parte, e Simone Sorrogoni dall'altra: il *Casaregio nel suo Cambista* 17

Istruito cap. 11 *num.* 43, *e la Rota Fiorentina in una strepitosa Causa Dolfinetti, Ricci, e Bassano*, di cui si legge la dottissima Decisione della buona memoria del fu Sig Cancelliere Giovanni Antonio Fabbrini intitolata *Liburnen Pignoris del* 22 *Agosto* 1749, e nella precisa materia di Cambiali il *Surdo cons.* 528. *nn.* 27. 28 *e* 32, *e il Casaregi loco citato* § 44.

La ragione di questa discrepanza di regole si è, perchè nel Commercio non è possibile ai Negozianti di fare sul diritto di proprietà di quei Generi, che cadono in Contrattazione, quelle rigorose ricerche, che può impunemente fare un altro Contraente non immerso nel vortice della Mercatura; onde sconvolto rimarrebbe il buono ordine, e di un ostacolo insuperabile ai progressi del Commercio sarebbe l' effettata rivindicazione, che accordano le Leggi Romane ai Proprietarj delle cose, come giustamente riflettono *Voet in Pandect. loc. cit num* 8 *vers Uti* „ ivi „ Uti & in rebus illis furtivis, quæ „ publicis in Nundinis fuerunt alicui bona fide ementi divendi„ tæ, quæ non nisi pretio, quod darum est, restituto vindicari „ possunt, quoties emptor nequit a venditore pretium servare, ita „ jure singulari mumeris istis Nundinalibus venditionibus in pleris„ que Belgii locis (si pauca excipias, in quibus inter rem alie„ nam ex furto subductam distingui observat *Antonius Matthæus* „ *paremia* 7 *num* 17 *vers. secundo*) *Commerciorum adjuvandorum gratia ne timidius ad emendum accederent emptores, si res aliena bona fide comparata, pretii periculum deberent* „ *subire*, nulla licet in culpa pleromque hærentes; dum in „ peregrinorum promerci causa adventantium, ac res venales „ exponentium, conditionem, integritatemque curiosius inquire„ re, onerosum ementibus, ac prope impossibile visum est „ *De Luca de Regalib disc* 115 *n.* 6 „ ivi „ Multa enim ratio„ ne publici Commercii in mercibus, alibique in quotidiana „ Contractatione consistentibus conceduntur, quæ Iuris rigori, „ & regulis repugnant, ut præsertim habemus, quod quamvis hy„ potheca privilegium sit petsequendi bona debitoris hy„ potheceata penes quemcumque rertium, etiamsi per mille ma„ nus transierint, nihilominus æquitas, sive Commercii ratio indu„ xit *huius regulæ* limitationem in Mercibus, quæ, licet sub by„ potheca cadentes donec sunt penes debitorem, attamen penes „ Tertium fovenrem Causam onerosam, cessante fraude, & mala „ fide remanent ab illa immunes, nisi ageretur non de Mer„ cibus singularibus, sed de integra illarum taberna, considerata „ tamquam corpore universali, juxta theoricam *Bald Leg Ubi* „ *adhuc C de iure dotium*, quam cæteri sequuntur apud *Giz-*

„ *zarell &c.* Prout, licet rei Domino detur illius vindicatio a
„ quocumque, penes quem inveniatur, quamvis isre in Portu,
„ in Nundinis, vel alio publico Emporio emerit „ *ad Text in*
L. Incivilem Cod de furtis &c „ *attamen, si ematur a pu-*
„ *blico Mercatore, cui idem Dominus eas transmiserit, ita ut*
„ *non agatur de rebus furtivis, quamvis correspondalis man-*
„ *dati sibi traditi limites excesserit, ex eadem ratione*, de qua
„ supra in Creditores dictum est, *nullatenus intrare videntur*
„ *terminii, Text in Leg. Incivilem*, de quibus supra; *quia emen-*
„ *tes a Mercatoribus* Merces in eorum tabernis vel repositoriis
„ existentes, non videntur obligari exquirere, an sint suæ, vel
„ alienæ, & quale mandatum habeant ad vendendum, ideoque
„ sibi imputet illarum Dominus, cur Corresponsali minus fideli
„ eas remiserit, cum penes istum reperiantur de ipsius Do-
„ mini voluntate, & electione, quod non est in casu *d. L. In-*
„ *civilem*, in cujus etiam terminis emtentes a Mercatoribus, qui-
„ bus jusre credi potuit, adhuc probabilius videtur, concurren-
„ te bona fide, non debere molestari, ut haberur locis citatis;
„ *nam alias actum esset de publico Commercio* „ *il Targa nel-*
le sue Ponderazioni Marittime al cap. 74 § Al contrario „ ivi
„ La ragione è, perchè si rratta di negoziazione, ed acquisto
„ fatto con buona fede, il quale se si ritrattasse, rovinerebbe
„ il Commercio „ *Lo Statuto di Lubecca* riportato dal *Mar-*
quardo loc cit. „ ivi „ Si enim adversus quoscumque superes-
„ set reivindicatio, timida, & incerta semper forer Merciuni
„ acceprario, & inquisitio originis multas parerer difficultates „
La Libumen Pignoris del 14 Dicembre 1749 av. il fu Sig.
Cane Fabbrini all' art. 71 §. 23 „ ivi „ Venendo dunque all'
„ esame di questa, in primo luogo non possono i Negozianti
„ con quella medesima diligenza per la parte loro, che le per-
„ sone non addette al Commercio, e col medesimo effetto per
„ la parte degli affari, indagare la procedenza delle Mercanzie,
„ che cadono in contrattazione „ e ai §§ 26 e 27 „ ivi „
„ Che se, e per ragione dell' impossibilità d' indagare la pro-
„ cedenza delle Mercanzie, e per ragione del pronto soccorso
„ di contante, non può, nè dee il Negoziante, che compra, o
„ fida sul pegno, far le medesime diligenze, che farebbe uno
„ non Negoziante, ed in luogo, che non sia di Commercio;
„ non per tanto ne segue l'opposta estremità viziosa, che *nes-*
„ *sun' obbligo gl' incumba*, ma bene, *che le sue diligenze deb-*
„ *bano essere proporzionate al suo carattere, ed all' indole del*
„ *luogo, dove si contratta*, che si è dimostrata peculiare: nè

„ possano esigersi maggiori, senza pretendere un paradosso, cioè „ una diligenza superiore alle forze, e molto opposta alla cor- „ rentezza mercantile. *Qualora tali proporzionate diligenze sia-* „ *no intervenute, già siamo nel caso di dovere attendere il* „ *semplice Gius di Natura*, che, intervenendo la buona fede, „ autorizza il possessore, cioè colui, che avendo la detenzione „ d' una qualche specie, ha già qualche cosa di reale in favor „ suo, che dalla buona fede venendo avvalorata, possa giusta- „ mente difendersi contro chiunque „ ed al § 31 „ ivi „ Che „ se la Mercanzia acquistata sia passata per molte mani, già „ provammo (9) nei luoghi, e fra le persone d' indole indif- „ ferente essere una congettura di più per escludere la mala fe- „ de, nei luoghi, e fra le persone d' indole mercantile servita „ ad accrescere ragioni a ragioni per la ritenzione. Ma ciò, „ che bisogna osservare, si è, che in questo caso da noi chia- „ mato composto, e tutto giorno fra i Mercanti contingibile, „ *se si ammettesse la Vindicazione, si distruggerebbe ogni or-* „ *dine di Commercio*. Poichè, essendo naturale di ogni Con- „ tratto, che, evitta la cosa ricevuta, si abbia il regresso, o „ rilevazione contro il proprio Autore, posto che una Mercan- „ zia, la quale abbia a principio precedenza ingiusta, sia pas- „ sata per molte mani, posto che il preteso Proprietario abbia „ la vindicazione contro l' ultimo, nel quale ella andò a po- „ sarsi; ne viene per conseguenza, che l' ultimo spogliato della „ sua mercè averebbe il regresso pel valore, e per gl' interessi „ contro il penultimo, e questi lo averebbe contro l'antepenul- „ timo, e così di mano in mano, finchè si arrivasse al primo, „ ed ingiusto Autore di quel progresso, cose tutte immagina- „ rie, e non praticabili fra i Mercanti e per la sospensione, „ in cui si terrebbe la proprietà dei Beni, e per gli accidenti „ possibili ad accadere, prima che sia esercitata la vindicazio- „ ne, o che la serie del regresso sia esaurita: le quali cose co- „ stituiscono assurdi intollerabili. „

19 E finalmente nel caso appunto del pegno convenzio- nale formato sopra una Mercanzia, che non era di proprietà del Pignorante, fu deciso per la validità del pegno in una Causa fra il Sig. Giovanni Cambiaso di Domenico da una parte, e i Signori Gio Marco Pasteur e Comp. dall' altra, sotto dì 18 Agosto 1777 dall' Illustriss. Sig. Auditor Vicario di Livorno Giuseppe Pieralliti, come cosa dalla Sentenza esistente negli Atti di num 236 del 1777 del fallimento Dufour.

20 Nè fia maraviglia, se il *Gius Romano* era così poco

propenso a favorire il Commercio pubblico, imperocchè, siccome presso quella Illustre Nazione il Commercio *ad summam Reipublicæ non pertinebat*, per la ragione, che essendo eglino provvisti di tutto ciò, che occorreva alla pubblica sussistenza, si riduceva quindi la Mercatura per loro ad un semplice oggetto di lusso per ottenere le produzioni, e manifatture straniere, e così a coltivare la mollezza dei Cittadini, ed essendo perciò un oggetto meramente passivo, non meritava conseguentemente di essere dal Principe incoraggito, nè che le Leggi lo favorissero, conforme ha benissimo dimostrato il celebre Giureconsulto *Giuseppe Averani*, *Interpretat. Juris lib 2 cap* 13. § 9, e lo ha poscia avvertito il Indato Sig. Cane Fabbrini nella citata *Iburnea Pisauris del* 14. *Dicembre* 1749 § 43.

Di questo stesso principio deriva, che nel Gius Romano beneficati si vede la restaurazione, e costruzione delle Case, 21
come quell' oggetto, che interessava il pubblico bene, e la Romana Grandezza, a segno che il denaro somministrato per resarcire le Fabbriche non solo fu favorito di una tacita ipoteca sul fondo restaurato con quella stessa moneta, e ciò mediante un *Senatus Consulto* riportatoci da *Papiniano nella Leg* 1 *ff in quib. Caus. pignus, vel hypoth tacite contrahatur*, ma quel che è più, con un' ipoteca, a cui fu data la prelazione a qualunque altra benchè privilegiata, e anteriore, al referire di *Ulpiano nella Leg Interdum* 5, *e nella Leg. Huius* 6 *ff qui potiores in pignore vel hypotheca habeantur, & de eis, qui in priorum creditorum locum succedunt*; e viceversa nulla si trova accordato a favore di chi somministra denaro per la restaurazione delle Navi, per quanto l' identità di ragione portar dovesse i Legislatori ad accordare a favore delle Navi quei privilegi medesimi, che si accordano alle Fabbriche Urbane, come avverte l' *Averani loco citato*, qual' è quella, che chi dà il denaro per simili restaurazioni *salvam facit pignoris substantiam* a benefizio comune di chiunque vi potesse avere interesse, conforme notano i Dottori, e singolarmente il *Brunemanno ad d. Leg Interdum* § 1 *in fine*, *il Voet in Pand ad libr* 20 *tit* 4. § 20 *vers. Imo* „ ivi „ Quia, & hic verum est ex posteriore creditor salvam esse causam totius pignoris „ il *Perez in Pand ad d lib.* 20 *& tit* 4 § *Caterum vers quod autem* „ ivi „ Quod autem „ is, qui ad rem reficiendam, vel conservandam, vel acquirendam pecuniam credidit, omnibus Creditoribus preferatur, *ratio est, quia ejus pecunia reliquis salvam fecit totius pignoris causam. Nisi enim ipse credidisset, res oppignorata perisset* „

Tutto ciò non ostante, i costumi del Gius marittimo opponendosi in questa parte al Gius Romano, hanno stabilito una ugoale ipoteca privilegiata a favore del denaro dato per
22 restaurare tanto le Case, quanto le Navi, onde i benefizi della lodata *Leg. Interdum* sono stati dallo stile, e dall' unanime consenso dei Dottori, e dei Tribonali, estesi ancora al caso delle Navi: sopra di che sono da vedersi il *Consolato del Mare cap* 32 *e* 33, *il Brunemanno ad d. Leg. Interdum* § 4, *Voet. in Pand. loc. cit.* § 19 „ ivi „ Præterea hypothecam cum privile-
„ gio habent qui crediderunt in refectionem Ædium, *uti, &*
„ *secundum mores nostros, in Navis refectionem, idque in ipsis*
„ *illis Ædibus, Navigiisque refectis, non item in cæteris Domini*
„ *bonis* „ *Cleirac, les Us, & Coutûmes de la Mer titr. de la Jurisdiction de la Marine* § 18 *num.* 4, *Kurick, Resolutio Quæstionum illustrium quæst.* 13 *vers. concludo in fin.* „ ivi „
„ Concludo itaque eum, qui ad refectionem & conservationem
„ Navis pecuniam credidit, omnibus anterioribus Creditoribus,
„ etiam hypothecariis expressis, præferendum esse, dummodo
„ nominatim ad conservationem, & refectionem Navis pecunia
„ data, eademque Navis extructa, conservata, & reparata fue-
„ rit „ *Stypmannus Jus Maritimum part.* 4 *cap.* 5. § 154.
„ ivi „ His autem omnibus casibus, si quis in credenda pecu-
„ nia ad emendandam, extruendam, instaurandam, reficiendam,
„ armandam, fabricandam Navim sibi de pignore prospexit, de
„ quo casu *Leg.* 5 *Leg.* 6 *ff. qui potior. in pign. hab. Novel.*
„ 67 *cap.* 3 *loquuntur*, non solum privilegium, sed etiam hy-
„ pothecam habet, & ita omnibus Creditoribus præfertur, etiam
„ anteriorem hypothecam habentibus „ E al § 156 se ne rende la ragione, cioè „ *Ratio autem hujus prælationis est*, quod pe-
„ cunia istius Creditoris salvam fecerit totius pignoris caussam,
„ ut de conditione iniqua illata non possint queri priores Cre-
„ ditores, si enim ille non credidisset, re pereunte, plane nul-
„ lum pignus habuissent „ *Loccenius de Jure Maritimo libr.* 1. *cap.* 2 *num.* 2, *Casaregi de Commerc. disc.* 18 *num.* 1, *Vinnius ad Peckium in lib.* 1. §. *Non autem* § 5 *fol. mihi* 838 *in tit. ff. de exercit. actione.*

Non è inopportuno l' avvertire in questo luogo, che il *Donello* nei suoi Commentarj al Trattato *de Pignoribus, &*
23 *Hypoth. cap.* 4 § 18 *a* 879 *del tom.* 6 *dell' edizione di Lucca* si affatica a provare l' errore, in cui sono incorsi l' *Accursio*, ed altri Dottori nel credere, che *Ulpiano* abbia risposto, che il favore accordato alle Case per l' ipoteca tacita privilegiato deb-

ba intendersi esteso anche alle Navi, e si dà la pena di dimostrare, che in forza delle Leggi Romane non può questo comperare ai Bastimenti. Noi ne convenghiamo di buona fede, ma da quanto abbiamo dimostrato nei §§ precedenti, l' uso, e la consuetudine mercantile, opponendosi al Gius Romano, ha introdotta quest' ampliazione di privilegio a favor delle Navi, e del Commercio.

Egli è tanto vero, che il Gius Civile dei Romani nessun favore accordava al Commercio dei Particolari, che unicamente a quelle Persone, o Commercio, che interessava il ser-24
vizio della Repubblica, si leggono accordati dei privilegi. Quindi è, che ai Negozianti, e ai Padroni dei Bastimenti Annonarj, di quelli cioè destinati al trasporto delle Vettovaglie per il pubblico servizio, era concessa l' immunità dei pubblici pesi, ugualmente che ai settuagenarj, a quelli assenti per servizio della Repubblica, e simili, come abbiamo dal *Testo nella Leg Semper* 5 §. 4 *ff de Jure Immunitatis* al quale effetto dovevano eglino farsi descrivere *in Corpore Navicularjorum Annonæ*, al referire di Callistrato nel § 7. di detta Legge. Infatti l' espressioni istesse del Testo spiegano bastantemente lo spirito della Legge diretto a favorire il servizio della Repubblica, e non il Commercio dei Particolari, *d. Leg Semper* §. 4 „ ivi „ Negotiatores, qui *Annonam Urbis adjuvant*, item Navicularii *qui* „ *Annonæ Urbis serviunt*, immunitatem a Muneribus *publicis* „ consequuntur, quamdiu in hujusmodi actu sunt. nam remu- „ neranda pericula eorum, quia etiam cohortanda præmiis me- „ rito placuit, *ut qui peregre muneribus quidem publicis cum* „ *periculo, & labore fungerentur, a domesticis vexationibus,* „ *& sumptibus haberentur. cum non sit abenum dicere etiam* „ *hos Reipublicæ causa, dum Annonæ Urbi serviunt, abesse.* „

Oltrechè una simile immunità non fu tutta gratuita, nè unicamente diretta a favorire chi impiegava l' opera sua 25
in servizio della Repubblica, ma vi fu unito lo spirito di cautelare lo Sraro per mezzo di queste, che avevano l' apparenza di benefiche concessioni per la ragione che, essendo i pubblici pesi ed impieghi di qualche aggravio al patrimonio dei Cittadini, non volle la sagacissima Legge, che quei beni, che erano obbligati a favore del Fisco per cautela della buona condotta di quel genere di persone, venissero *alienate* depauperati. Rilevasi ciò dal successivo §. *Conductores della d' leg Semper ff de Jure immunitatis* „ ivi „ Non honori Conductorum datum, „ ne compellantur ad munera municipalia; sed ne extenuentur

„ facultates eorum, quæ subsignatæ sunt Fisco „ ove il *Brunemanno* § 3 „ ivi „ Conductores vestigalium, etiam volentes, a „ muneribus prohibendi sunt, ne extenuentur facultates eorum, „ quæ obligatæ sunt Fisco. „

Leggesi pure appresso *Svetonio in Claudio cap* 18. *e* 19, che quell' Imperatore propose ai Mercanti lucri, e benefizj dell' ultima importanza „ ivi „ Proposuisse Fabricantibus Navis Mercaturæ causa, magna commoda, magna lucra Negotiatoribus, suscepto in se damno, si cui quid per tempestates accidisset „

Referisce *Ulpiano* ne' frammenti delle Istituzioni al *tit.* 3. *de Latinis*, che lo stesso *Claudio* concesse la Cittadinanza Romana a chi fabbricasse una Nave della portata di diecimila moggia di grano, ed a chi per sei anni continui si esercitasse nel portar grano all' Annona di Roma.

Tacito pure nel XII. Libro de' suoi Annali ci assicura, che *Nerone* prescrisse, che le Navi non fossero soggette nè a tributo, nè a censo „ ivi „ Temperata apud Transmarinas Provincias frumenti sobreptio, & ne censibus Negotiatorum Navis adscriberentur, tributumque pro illis penderent, constitutum „

Abbiamo da *Lampridio* nella Vita d' *Alessandro*, che da questo Imperatore fu concessa l' immunità ai Negozianti, ed il *Codice Teodosiano* ci rende sicura testimonianza, che lo stesso privilegio fu da *Costantino* accordato ai Capitani, o Padroni di Bastimenti, a reflesso però di beneficare l' Annona della Città di Costantinopoli da esso quattro anni avanti fabbricata, e dedicata, come apparisce dalla stessa Cesarea disposizione nella *Leg* 7. *Cod. Theod. de Navicularijs* „ ivi „ Pro commoditate „ Urbis, quam æterno nomine, jubente Deo, donavimus, hæc „ Vobis privilegia credidimus deferenda, ut Navicularii omnes „ a civilibus muneribus, & oneribus, & obsequiis habeantur „ immunes. Et ne honores quidem civicos, ex quibus aliquod „ incommodum sentiant, subire cogantur „ e meglio ancora dalla successiva *Leg* 9 *tit eod. d. Codicis* „ ivi „ Nullam vim „ oportet Navicularios substinere, delegatas species Annonarias „ transferentes, nec concussione perperi, nec aliquod genus „ incommodi, sed venientes, ac remeantes, omni securitate potiri „ quantunque il *Gottofredo* attribuisca questa Legge all' Annona di Roma, piuttosto che a quella di Costantinopoli, e finalmente da tutto il complesso delle Leggi contenuto sotto questo titolo nel predetto *Codice Teodosiano*.

Digitized by Google

Tutti questi privilegi per altro erano unicamente diretti ad 27
incoraggire il trasporto delle Vettovaglie, e così a favorire la pubblica Annona, conforme avverte il dottissimo *Averani loco citato num.* 15 *& seq.*, ed il celebre Sig. *Auditor Moneta* nella *Liburnen. Cambii Maritimi del* 28 *Settembre* 1759 § 5 *& seqq.*, la LXXIII in ordine nel *tom.* 3 *del Tesoro Ombrosiano*, il che formava uno dei principali oggetti della pubblica cura presso i Romani, a fine di potere alimentare, in qualunque luogo lo spirito di conquista le trasportasse, quelle immense schiere di Armati, che tolti dall' aratro, e dall' industria, impiegavano la loro opera, e la loro vita ad estendere la grandezza del nome Romano.

Non deve dunque arrecar meraviglia, se queste, ed altre simili contradizioni s' incontrano fra le Leggi Romane, ed il Gius Marittimo, e Mercantile.

Le Nazioni moderne non sono altrimenti legate, e soggette al Gius Civile dei Romani, se non che in quanto riconoscere le Leggi in quello contenute di un merito non ordinario, generalmente parlando, hanno quindi riportata una libera, e volontaria accettazione, conforme saviamente avvertirono *Arturo Duck* nel suo aureo Trattato *De usu & auctoritate Juris Civilis Romanorum in Dominis Principum Christianorum cap.* 2, *il Cujacio tom.* 9 466 *C*, *e il Card. De Luca in Confict. observ.* 19 *usque ad* 23, ragione, per cui *Virgilio*, parlando della grazia, che i Romani ebbero dal Cielo di dettare le Leggi a tutto l' Orbe Terraqueo così cantò 28

„ Tu regere imperio Populos, Romane, memento
„ Hæ tibi erunt artes, pacisque componere morem,

e *Claudiano* pure, parlando di *Roma*, come Patria delle Leggi, così si espresse

„ Atmorum, Legumque parens, quæ fondit in omnes
„ Imperium, primique dedit cunabula Juris.

Di qui ne segue, che diversificando in alcuni oggetti i fondamenti politici delle moderne Nazioni dalla Romana Antichità, si sono perciò le prime emancipate in quei tali oggetti dalla Romana Legislazione, con stabilire Leggi, e costumi analoghi alle variate circostanze delle respettive Nazioni, o mediante Leggi positive, o mediante usi, e costumi adottati dai Popoli, dai Tribunali, dai Giureconsulti. 29

Quindi è, che secondo le massime moderne, riguardandosi il Commercio da tutte le colte Nazioni come una delle principali basi della loro sussistenza, hanno perciò adottate tutte quel- 30

le regole, e quelle regole, che più opportune sembravano a favorire il Commercio, nulla curandosi, se si uniformavano, o si opponevano al Gius Romano. E quindi una massima universalmente ricevuta da tutte le Nazioni, che la consuetudine e stile dei Mercanti deve infallibilmente osservarsi in tutti i Tribunali: *Corneus Consil* 319 *num* 12 *lib* 3, *Paris. Cons* 97 *num* 8 *lib* 1, *Rocco de Literis Cambii Notat* 64. *num.* 175, *Casaregi de Commerc. disc.* 54. *num* 33, *Rota di Genova decis.* 91. *num* 5, *e la Rota nostra in una Fiorentina Literarum Cambii del* 13 *Settembre* 1743. *avanti la B. M. del fu Sig Giuseppe Bizzarrini riportata nel tomo* 8 *del Tesoro Ombrosiano in ordine la decis.* 28 § 7 „ ivi „ Ed infatti, siccome non vi è, ne vi „ può essere Legge alcuna positiva, ed umana, che obblighi „ generalmente differenti Nazioni, ciascheduna delle quali osserva le sue proprie, che derivano o da legittima potestà, o da „ tacito particolare consentimento, così per il buon ordine, e „ regolamento del Commercio, che per necessità suppone la comunicazione fra diverse Nazioni, *alcuni usi, e consuetudini* „ *generalmente si sono introdotte*, che propriamente *Leggi Mercantili* si possono chiamare, colle quali pertanto le differenze, che accadono tra i Mercanti, si debbono terminare „ ancorchè una tale consuetudine, e stile si opponga al Gius Comune, *Corneus consil.* 319 *num* 12 *lib* 3, *Genua de scriptura pro. libr* 3. *de literis Camb quest.* 6 *num.* 16, *Rocc resp* 4 *num.* 27. *& respons* 21 *num.* 20 *lib* 1, *Ansald de Commerc disc. general. seu ult* § 4. „ ivi „ Solet etiam inter privilegia Mercaturæ recenseri, quod eorum stylo stati opottear, ita ut hic „ prevalere debeat dispositioni Juris Communis., *Casaregi Cambista instruito cap.* 5 *num* 27, *& de Commercio disc* 144 *n* 38, *Rota Genuen decis* 7 *num* 11, *& Rota nostra nella Liburnen. Assecurationis avanti la b. m del fu Sig. Segretario Cammillo Piombanti del* 23 *Agosto* 1742 *riportata nel tom.* 7. *del Tesoro Ombrosiano la decis.* 36. *in ordine num.* 42.

In conseguenza della regola stabilita in questo § cade in acconcio l'esaminare in questo luogo il quesito, se il Prenditore
31 d' una Cambiale possa impunemente pagarne il valore al Trente, o sia Cedente, prima della scadenza del termine stabilito dalla Legge, e dall' Uso.

A sciogliere questo dubbio è necessario il premettere, che essendo la dilazione al pagamento del prezzo delle Cambiali sta-
32 ta unicamente accordata a comodo, e benefizio del Debitore, conforme in dubbio si deve sempre presumere, *Gratian discept*

cap. 505 *num* 31., *Cencius de Censib quest* 84 *num* 3, *Salgald Labyrint Creditor part* 2 *cap* 29 *num* 35, e *Casaregi Cambista instruito cap* 3 *num* 85, e come nel caso nostro non può revocarsi in dubbio, perchè un tale spirito chiaramente apparisce dalla precisa lettera della Legge, dei Capitoli cioè del 1681. allegati di sopra, i quali al § 2 così si esprimono „ ivi „ „ Che li Cambj per la Piazza devino essere pagati, e riscossi „ respettivamente subito dopo corsa la Lettera, e non posta dal „ Creditore darsi maggior dilazione di due giorni interi di lu„ voro dal giorno della consegnata Lettera di Cambio, „ può quindi in tal caso, e per regola generale il Debitore predetto renunziare impunemente ad un favore ad esso solo accordato, e pagando così prima del solito termine, non può mai dirsi, che venga a pagare anticipatamente, conforme dopo i Testi in *Cap. Ad Apostolicam de Regularibus*, *nella Leg. Si quis in conscribendo Cod. de pactis*, *nella Leg. Stipulatio ista* § *Inter certam*, *nella Leg. Continuus* § *Cum ita ff. de verbor. obligation.*, *e nella Leg. Quod in die* 70 *ff. de solution.* fermano *Gratian. cap* 127 *num* 33, *& cap* 505 *num* 30 *e* 31, *Covallos Commun. Opinion. quest.* 790 *num* 43 *& seq.*, *e la Rota Romana nella decis.* 253 *num* 5 *part* 1., *e nella decis.* 374 *num.* 32 *part* 5 *recent* „ ivi „ Et satisfacit huic motivo cum superius „ assignata, quoniam non est debitor in diem vel sub conditio„ ne, dum debitor agnoscit debitum, & sponte vult solvere, & „ renunciare favori suo, ne prævenire diem prescriptam solutio„ ni „ e nei precisi termini del caso, di cui si tratta, il *Casaregi nel Cambista instruito cap* 3 § 87 „ ivi „ Per lo contra„ rio, se la dilazione al pagamento è posta solamente a como„ do, e in grazia del Debitore, come si deve in dubbio sempre „ presumere, allora in questo caso si può dal Debitore anticipatamente pagare, e la ragione è assai convincente, perchè il „ Debitore, come si diceva, può renunziare ad ogni suo favore, „ e così alla dilazione posta a suo comodo, e fatta tale renun„ zia (il che s' intende dall' atto stesso del pagamento, che „ egli fa) non si può dir mai, che egli pighi anticipatamente „

Se dunque il Prenditore di una Cambiale, col pagare prima del solito termine il prezzo della medesima, fa ciò, che era in diritto di fare, non può quindi portarsi a suo peso qualonque pregiudizio derivar potesse ai Creditori del Traente in conseguenza di una tale anticipazione di pagamento, come per cagion d' esempio accader potrebbe, qualora fallisse il Traente predetto nel contrattempo fra il giorno del seguito pagamen-

to, e quello, in cui doveva seguire, conforme conclude la *Rota Romana* nelle due allegate *decisioni*, e singolarmente nella *dec.* 374 *num.* 40. 41 *e* 42. *della parte* 5. *recent*, *e il Casaregi loc. cit. num.* 95.

L' unico dubbio, che può insorgere in un caso di tal natura, quello si è, se il pagamento anticipato venga fatto dal Debitore con buona, o con mala fede; imperciocchè se vie-
34 ne da esso fatto con mala fede, vale a dire, con scienza, o prevenzione dello stato di prossima decozione del Tractre, non vi è dubbio in tal caso, che sia fatto illegittimamente, e che possa dai Creditori del Tractre, in pregiudizio dei quali è stato fatto, obbligarsi nuovamente il Prenditore a ripetere il pagamento *Text in Leg. Ait Praetor §. Si eam diem ff. quae in fraud. Creditor. facta sunt ut restituantur*, *& Leg. Omnes 17. ff. eod.* dietro i quali il *Salgado in Labyrinth. Creditor. part. 2. cap. 29. num. 41. 42. e 43. Valeron de Transaction tit. 3. qu. 3. num. 15. Olea de cession. tur. tit. 1. qu. 6. num. 61. Lurea dec. 15. per tot.*, *Casaregi Cambista instructus cap. 3. n. 92. 93. e 94.* n ivi „ Debbo quì solamente avvertire, che anche in „ questi casi della dilazione posta a favore solamente del Debitore, se al tempo dell' anticipato pagamento che vuol fare „ il Debitore, averà il Creditore cominciato ad avere qualche „ interesse nella suddetta dilazione, come per modo di esempio „ se fosse imminente l' Editto della mutazione delle Monete, „ o del loro valore, o pure se il Procuratore, o Presentatore „ (di una Cambiale) a cui si doveva pagare, fosse divenuto „ decorso, o non solvendo, o in stato di prossima decozione, o si „ fosse dato altro simile caso, che il pagamento anticipato fusse „ di mezzo pregiudizio, e danno al Creditore, non si può dal Debitore pagare anticipatamente „ e ciò per la ragione addotta dal *Salgado loc. cit. num.* 44. sull' autorità del *Testo nella Leg. Uxorem* 41 *§ Setum ff. de Legatis* 3, cioè a dire, che non può farsi alcuno immaturo pagamento a danno altrui „ ivi „ „ Quia in damnum alterius non potest fieri praematura solutio „

All' opposto poi, se il pagamento vien fatto a buona fede, si sostiene come fatto legittimamente, ne alcuno ha
35 diritto d' impugnarlo, nè d' ottenerne la repetizione, *Casaregi loco cit. num.* 95 „ ivi „ Ma ciò si deve, quando il pagamento anticipato fosse stato fatto dal Trattario con scienza dell' „ imminente variazione delle monete, o del fallimento, o altro „ danno, che doveva succedere al Creditore, e così con dolo, e „ frode del suddetto Trattario, come si scorge dalla lettura dei

„ suddetti Autori, e *non già nel caso dell' anticipato pagamen-*
„ *to fatto ignorantemente, e con buona fede dal Debitore, o sia*
„ *dall' Accettante* „

Accadde in fatti nell' Agosto del 1781., che il Sig David de Montel Negoziante Ebreo di Livorno in una matti-
na di Lunedì diede, e cedè una sua Lettera di Cambio sopra 36
un Banchiere di Napoli al Sig. Francesco Jermy altro Negoziante Inglese in quell' istessa Piazza. Doveva il Sig. Jermy secondo l' uso di Piazza pagare il Cambio, o sia il prezzo di detta Lettera nel Venerdì successivo, ma nel giorno del Mercoledì, che corse fra il giorno della data Lettera a quello, in cui dovevasi seguirne il pagamento, si presentò al Sig. Jermy il Cassiere del Sig. Montel unitamente al Mezzano di Cambj, che nel Lunedì antecedente aveva stabilita la cessione della Lettera, ed in nome del Sig. Montel li chiese in grazia di avere in quel giorno il pagamento del Cambio fatto nel Lunedì antecedente, quale non avrebbe dovuto pagare, se non che il Venerdì successivo. Il Sig. Jermy, che aveva la migliore opinione della solidità della Casa del Sig. Montel, non dubitò un momento ad accordare al medesimo il richiesto favore, con far pagare il domandato Cambio al Cassiere predetto, il quale come tale aveva il legittimo mandato del suo Principale.

Nel successivo Venerdì il Cassiere del Sig. Montel si pubblicò fallito, e il Sig. Montel promosse subito l' azione per il nuovo pagamento del detto Cambio contro il Sig. Jermy negli Atti di num. 776 del detto Anno 1781. del Tribunale di Livorno, prerendendo illegittimamente fatto il pagamento del pred. Cambio al di lui Cassiere. Si difese però il Sig. Jermy, e me scrivente opponeva, che il Cassiere era legittimo Procuratore di esso Sig. Montel creditore del Cambio, onde si era potuto legittimamente presentare a chiedere, e farsi pagare il Cambio in questione; e che, essendo la dilazione concessa unicamente a comodo del Debitore, era perciò in facoltà di questi il renunziare ad un tal benefizio, e pagare il suo Debito prima di quel termine accordato a suo favore perlochè imputasse il Sig. Montel a sua colpa, se non aveva scelto idoneo Procuratore a risquotere i suoi crediti, conforme in casi simili aveva risposto, e deciso la *Rota Romana nella citata decis. 374. par.* 5 *recent num* 40 *& seqq.* „ ivi „ Nec obstat Luraghi deco-
„ ctio sequuta post huiusmodi solutionem, quoniam, cum rece-
„ perit expresse istas pecunias tanquam Procurator Cardinalis,
„ illico acquisitum fuit dominium pecuniarum eidem Cardinali

„ Constituenti, *Leg. Si Procurator ff. de acquir. rer. dom. Ros.*
„ *Januen. dec.* 127. *n.* 8. Et solvens liberatus remansit, quam-
„ vis ipse postea decoxerit, *Stracca de decoct. par.* 3 *num.* 56.
„ ubi, quod solvens Procuratori decocto liberatur, dum solvens
„ eius decoctionem ignorabat. Imputet enim sibi Constituens,
„ qui non idoneum Procuratorem elegit, non autem debitori,
„ qui bona fide solvit, *L. Cum mandato ff. de minoribus &c.* „

Meglio in fatti consigliato il Sig. De Monrel desistè dal continuare l' azione intentata contro il Sig. Jermy, e abbandonato il Giudizio intrapreso, si adattò pacificamente a riguardare come legittimo il pagamento in questione.

Dalla regola generale stabilita in questo Articolo restano eccettuati quei Prenditori di lettera, che per patto stabilito nell' atto dell' acquisto avessero convenuto di pagarne il Cambio
37 in un termine più lungo da quello accordato dall' uso di Piazza, *Pheomen, Loix & Coutûmes de Change, chap.* 8 §. 6 per la ragione, che i patti giustano le Leggi, come suol dirsi, *ad Text. in Leg.* 1 § *Si convenerit ff. Depositi, & Leg. final C. de pact. convent., Decius cons.* 7 *num.* 6 „ ivi „ Sed in casu „ isto fuit facta conventio, per quam a communi iure recedit ur „ *Palma contl.* 8 *num.* 2 „ ivi „ Et est trissimum, quod „ pacta rumpunt Leges „ *Rot. Rom. dec.* 130 *num.* 3. *par.* 2 *recent.* „ ivi „ Istæ enim pactiones prævalent Legibus in Con- „ tractibus „ *& dec.* 495 *num.* 9 *par.* 9 *tom.* 2 *rec.* „ ivi „ „ Quod cum sit pactum speciale hominis, facit cessare provi- „ sionem Legis „ e nella precisa materia, di cui si tratta, il *Franch instit. iur. Camb. lib.* 1. *sect.* 2 *tit.* 3 *de solutione valutæ* §. 6 „ ivi „ Excipitur pactum Contractui Cambiali adie- „ ctum, quo numeratio valutæ ex conventione partium in diem „ differatur „

Suole poi accadere un caso simile per due motivi, o per fare un servizio al Prenditore, a cui non faccia comodo il pagare il Cambio nell' atto di ricevere la Lettera, o sivvero perchè, non godendo il Traente del miglior credito in Piazza, e potendo perciò temersi dell' accettazione, o pagamento della Tratta, resti perciò convenuto di non pagarsene la valuta, o sia il Cambio, se non che dopo l' avviso della seguita accettazione, e qualche volta ancora, finchè non sia effettivamente eseguito il pagamento dal Trattario.

****
***

ARTICOLO SESTO.

SOMMARIO.

1 *Quando il Prenditore della Cambiale non sodisfà il prezzo dopo il comporto, compete al Cedente il diritto della via esecutiva, senza alcuna precedente intimazione.*
2 *Autorità che comprovano questa regola.*
3 *Specialmente in Livorno, dove la Legge è espressa in termini precettivi.*
4 *Tale azione non si perde non ostante qualche agevolezza di dilazione.*
5 *Convenienza che si usa in Livorno prima di procedere all' esecuzione.*

MAncando il Prenditore della Cambiale di sodisfare il prezzo convenuto dopo spirati i giorni soliti del comporto, compete al Cedente il diritto della via esecutiva contro il Debitore acquirente, avendo un tal credito l' esecuzione parata, senza obbligo di fare alcuna precedente intimazione giudiziaria. 1

ANNOTAZIONI.

PER regola generale il pagamento dei Cambj è in tutte le Piazze privilegiatissimo, secondo la f .., che ce ne fa l' *Hennecio*, *elem. iur. Camb. cap.* 5 § 3 *in fine* „ ivi „ Unde hoc „ debitum Cambiale omnium maxime privilegiatum est „ *Phoonsen cap.* 8 *num.* 6 ove riporta l' ordinanza della Città d' *Amsterdam*, che prescrive „ ivi „ Si le payement des Changes „ contractés sur la bourse d' Amsterdam, pour les quels on a „ fourni les Lettres, ne se fait pas aussitot que les Lettres ont été „ delivrés, on pourra le faire exigér à la rigueur par emprison- „ nement du Debiteur „ 2

In Livorno però una simile azione a favore del Tracnte, o Girante deriva principalmente dallo stesso § 2 dei Capitoli del 1673, di cui si è parlato al precedente Articolo V, leggendo- si dopo ciò, che si è riportato di sopra, quanto appresso, cioè „ ivi „ Ed alla fine del secondo giorno al più tardi, deve il „ Creditore incamminarsene prontamente per via esecutiva, ed 3

„ abbino tali debiti l' esecuzione come le Lettere di Cambio ac-
„ cettate, e seadute, come anco sia in suo arbitrio in luogo d'
„ incaminarsi per via esecutiva, di potere alla fine del secon-
„ do giorno intimate di rigirare il debito per le Fiere, o Piaz-
„ ze, e farne il rigiro effettivo per quanto tempo gli piacera
„ sino alla sodisfazione „

E' degno di osservazione, che in questo luogo la Legge pare che sia stata così premurosa della sodisfazione del Cambio e che abbia luogo il rimedio legale, che si accorda a tal' effetto, che non si è servita dell' espressioni *facultative*, come è solito in casi simili, ma bensì delle *precettive*, avendo colla parola *deve* imposto al Creditore di agir subito esecutivamente per la sodisfazione del suo credito

L' interesse dei Negozianti, più che il precetto della Legge, è quello, che anima i medesimi ad agire con i più violenti rimedi contro quel Debitore, che dopo aver presa una Cambiale non ne paga il prezzo nel solito tempo

In fatti, se si dà il caso, che qualche Cedente voglia usare qualche agevolezza coll' accordare al Prenditore della Cam-
4 biale una maggior dilazione al pagamento del prezzo, malgrado i precetti dei Capitoli del 1683, non perde l' azione esecutiva, nè questa può restare estinta, o pregiudicata dal semplice non uso, essendo lecito ad ognuno l' esercitare i propri diritti in qualsivoglia tempo, convenendosi dalle Leggi e dai Debitori, che la semplice negligenza non costituisca una mora pregiudiciale al Creditore, se questa non è accompagnata da qualche interpellazione giudiciaria atta a tal' uopo, *Text. in Leg. mora ff de usuris*, *Pacian. cons.* 145 *n.* 80 *Bardellon. cons.* 57 *n.* 23 *& seqq Vivian de iure patronat lib* 2 *cap* 5 *num* 49, *Rot. Rom cor. Celso decis* 301 *n.* 6 *& dec* 44 *num* 10 *par* 17 *recent*

Dopo avere riportata la Legge, che preserive l' obbligo di pagare i Cambi dentro i tre giorni, e che accorda l' esecuzione parata contro i morosi, è inutile il riportare esempi di esecuzioni accordate in caso di ritardato pagamento. Oltrechè sarebbe anche difficile a poterli fare, si perchè non vi può essere caso di disputa, ove la Legge è così chiara, ed in tanta rigorosa osservanza, sì perchè, essendo così nota la Legge, in pochi altri casi può avere avuto luogo l' uso di una tale disposizione, fuori che in quelli del fallimento di qualche Mercante, che abbia presa Lettera, e che poi fosse fallito prima di averla pagata.

Quello però, che è vero, si è, che trovando alcuni Mer-

canti un poco duro, che tanto per i Cambj non pagati, quanto per le Cambiali accettate e non pagate, dovesse subito accordarsi l' esecuzione reale, e personale, conforme era stato ordinato nei Capitoli prederti del 1673., ripubblicati con Rescritto Sovrano del 21. Febbraio 168[illegible] ab Incarnatione, e che la Legge non dasse luogo a prendere qualche provvedimento equitativo, nel caso che la renitenza a pagare derivasse da qualche motivo atto a formare un soggetto di giusta disputa, supplicarono il Granduca per una moderazione, e con Lettera del Segretario di Guerra Francesco Panciatichi, scritta d' ordine Sovrano al Governatore di Livorno in data di Pisa dei 4. Marzo 168[illegible] ab Incarnatione, fu ordinato quanto segue: „ Per „ quel che appartiene alle doglianze di cotesti Sigg. Mercanti, „ non si vede luogo di potere in conto alcuno variare dall' ul„ tima determinazione presa dai Negozianti medesimi di tutte „ le Nazioni, e al più, prima di mandare gli Sbirri ai Banchi „ di chi ritardasse il pagamento, si può far precedere una corte„ se ambasciata, che avvisi quel tal Mercante, che gli sovrasta „ l' esecuzione, *con dargli solo un brevissimo tempo, come sa„ rebbe una mezza giornata* ad aver fatto il dovuto pagamen„ to. Nel resto le polizze di Cambio in tutte le Piazze hanno „ l' esecuzione parata, nè si possono in verun conto ammettere „ contradizioni, nè litigi e chi vorrà farli, converrà che paghi, „ e poi repera, e si faccia sentire quanto li piace. „

Da quest' epoca in poi, ed in conseguenza di detto Sovrano Comando, dopo che i Ministri del Tribunale hanno accesa la posta, cioè a dire notata l' istanza del Creditore Cambiario contro del suo Debitore, prima di consegnare agli Sbirri il mandato esecutivo per farla eseguire realmente, e personalmente, fanno sapere al Debitore l' esecuzione, che gli sovrasta, e dopo il corso di una mezza giornata, se non ha pagato, si consegna liberamente il Mandato agli Esecutori, cioè a dire l' ordine di gravare il Debitore sopra tanta roba, che equivalga al debito, e alle spese; e non trovando da gravare, gli Esecutori senza altro ordine hanno il Mandato di Cattura contro il Debitore.

ARTICOLO SETTIMO.

SOMMARIO.

1. *Fatta la prova della cessione, o vendita della Cambiale si rilascia immediatamente il Mandato esecutivo contro l' Acquirente*
2. *Modo di provare il Credito Cambiario.*
3. *La partita di Libro è il più sicuro*
4. *E può anche farsi tal prova con la fede del Mezzano*
5. *Quali azioni competino dopo di ciò a chi ha ceduto la Lettera.*
6. *Nei Contratti, che non oltrepassano le pezze mille la partita del Libro del Mezzano fa pienissima prova*
7. *Per gli altri deve esistere un partito firmato dai Contraenti.*
8. *Nei Cambi però si limita questa regola, e serve la partita del Mezzano.*

IN conseguenza di ciò, dietro la prova della Cessione, o sia vendita della Cambiale, ed all' istanza del Traente, o Giratario, si rilascia immediatamente, e senza alcun precedente atto
1 *giudiciario il Mandato esecutivo reale, e personale contro il Prenditore, o sia Acquirente, che non ha pagato in tempo debito il prezzo della Lettera ricevuta.*

ANNOTAZIONI.

ESsendo l' esecuzione parata concessa nelle più solenni forme a favore delle Cambiali, il Tribunale di Livorno non fa che ubbidire alle Leggi coll' accordare il Mandato esecutivo contro chi nel termine prefisso non paga il Cambio di una Lettera presa. Ciò segue nella forma indicata nel § antecedente.

La prova del Credito, che si fa *stante pede*, si riduce, o a mostrare la copia autentica della partita del Libro de' Cambj del Creditore, ove è notato il Cambio fatto col Debitore, o a produrre una fede del Mezzano di Cambj, che asserisca essere stato stabilito quel tal Contratto colla sua me-
2 diazione, portando la partita del Libro, o sia il Registro di quel Contratto segnato al Libro pubblico, che tiene ogni Mezzano a similitudine dei Protocolli Notariali.

Se il Creditore giustifica il Credito col mezzo della partita del Libro de' Cambj, è questa una prova pienissima, giacchè i Libri dei Negozianti, generalmente parlando, purchè siano tenuti a regola d' arte, fanno prova in quasi tutti i Tribunali di Europa, diversificando il costume in questo solamente, che in alcuni luoghi cioè fanno una semipiena prova, ed 3
in altri, ne' quali il Commercio è più favorito, ed ove è più valutata la buona fede, la fanno pienissima. Conforme referiscono il *Voet in Pandect. ad titul. de Fide instrument.* § 12 „ ivi „ Effecit tamen Mercaturæ utilitas, ac favor, ut moribus „ inductum fuerit, libros Mercatorum, quibus debiti ac Crediti „ mercatorii rationes continentur, semiplenam facere probatio„ nem, ac iureiurando Mercatoris, aut more eius firmatos, „ plenam fidem invenire, quoties Mercator integræ famæ, & „ existimationis est, quasi contrahens cum Mercatore, nec scri„ pturam de Contractu faciens, videatur tacite mandasse, ut „ Mercator Contractus ipsius terminos, atque qualitates bona „ fide in suas referat rationes, fidem deinde facturas „ *Loesius ad tit.* 22 *tit.* 4. *ff. de fide instrument.* § 8, *Stracca de mercatur. tit. quem in causa mercat. proc. num.* 30 *& seq. Carpzovius defin. for. part.* 1. *const.* 17. *defin.* 35, *Rose de libris mercat. cap.* 8. *num.* 18, *& cap.* 6 *num.* 40 *Kleinius de probatione, quæ fit per libros mercatorum cap.* 3 § 3 „ ivi „ At „ vero, non attenta hac iuris Civilis dispositione, generalis „ Germaniæ praxis, hodie Mercatorum libris probandi creditæ „ ipsis inscriptæ, Mercaturam concernentia, huius favore certam „ tribuere non dubitavit efficaciam, idque ex sequentibus potis„ simum rationibus. Quod æquitati parum convenire visum „ fuerit, nullam tribuere velle fidem scripturæ illorum, qui „ Emptorum, cæterorumque debitorum fidem sequuti, illis sine „ Chirographo credere coguntur, quorum libri, si in dubium vo„ carentur, facile labefactaretur virorum honestorum, & bonæ „ existimationis fides, facilisque ipsum civile pertubaretur „ Commercium, & a Negotiis multi cum summo Reipublicæ „ damno desistetent Mercatores „ *Mevius part.* 1. *dec.* 261, singolarmente poi in quelli d' Italia, per quanto se ne fa fede il *Savelli* nella *Somma* § *libri* 13 *num.* 1. e più specialmente poi in Toscana, ove per disposizione dello *Statuto Fiorentino lib.* 4 *rubr.* 11. *e* 12. i Libri dai Negozianti tenuti a regola d' arte devono nei Tribunali far fede uguale a quella d' un quarantigiato Istrumento „ ivi „ Executioni mandetur, ac si esset „ hujusmodi instrumentum quarantigiæ „ *Savelli loc. cit. num.* 4, *Casa-*

reg. nel Cambista instructo cap.° 5 num. 28, la Rota nostra in una Florentina Sindacatus coram Cavalcanti del 1 Luglio 1695, che è la dec. 6 in ordine nel tom. 9 del Tesoro Ombrosiano num 78, in una Florentina Litterarum Cambii del 13 Settembre 1743 avanti il fu Sig. Auditore Giuseppe Bizzarini, che è la 28 del tom 8 del Tesoro Ombrosiano num 22. „ ivi „ Che „ per consuetudine universale, prescindendo anche dai particolari Statuti, le partite notate nei Libri dei Mercanti a credito, o debito de' loro Corrispondenti, fanno pieni prova, e „ si debbono accettare in quel modo, che si trovano scritte, „ quantunque di ragione nessun libro provi a favore dello scrivente „.

Se poi il Creditore di un Cambio per provare il suo credito si serve dell' attestato del Mezzano, o sia della parte del Contratto passato per il di lui canale fra il Cedente, e il Cessionario, è fuori di dubbio, che anche questo solo recapito è atto a ottenere l' esecuzione contro il Cessionario, per la ragione, che prova il Contratto passato, e così il Credito, avendo i Mezzani e loro Libri una pienissima fede, quando sono tenuti con quell' esattezza, che è prescritta dalle Leggi, a forma di quanto fu ordinato sino dai tempi della Repubblica Fiorentina colla Legge degli 11 Aprile 1446 ripubblicata sotto il Principato Mediceo nel 3 Aprile 1637, e in specie per i Sensali di Livorno in forza de' §§ V e VI del Cesareo Editto del 21 Novembre 1758, seguitate dalle Decisioni dei Tribunali, e singolarmente dalla *Florentina Fideiussorum del 27 Luglio 1697 avanti il fu Auditor Marini, la 38 nel tom 3 del Tesoro Ombrosiano sotto num 36, e nella Liburnen Assecurationis avanti la b. m. del fu Sig. Segretario Cammillo Piombanti del 13 Agosto 1742, la 31 del tom. 7 del suddetto Tesoro sotto num 33.*

Provato il Contratto mediante la fede del Mezzano, può agire il Cedente per il pagamento del Cambio contro il Cessionario. Giacchè nel termine di convenienza concesso al Debitore per il pagamento dall' allegata Lettera del Segretario Panciatichi del 4 Marzo 1681 ha il Debitore predetto tutto il tempo opportuno a produrre la ricevuta del pagamento del Cambio, qualora il Cedente si facesse lecito di agire dopo essere stato pagato. Il che non è verisimile, poichè, ciò seguendo, si esporrebbe il Cedente, come temerario litigante, non solo alla soddisfazione delle spese del Giudizio, a forma delli *Leg. Eum, qui temere ff de Iudiciis*, ma, quel che è più, alla

refezione dei danni, e delle ingiurie, di cui per un atto capriccioso si rendesse egli l' Autore, con esercitare un' azione ingiusta, illegittima, e dannosa nell' interesse, e nel decoro, secondo ciò, che prescrivono le Leggi, e singolarmente *il Testo in §. Hec autem in fine instit. tit. de pœna temere litigantium*, e a norma di ciò, che insegnano, *Otomano instit. d. tit. §. 4.*, *Alvarez de Velasch. tract. de instd. perfect. rub. 14. adnot. 5. num. 53. Sanfelic. in praxi sect. 38.*, *Menoch. de arbitr. instd. caus. cas. 122. per tot.*, & *Sabelli in Summa §. Damnum n. 11.*

E' degno però qui di osservazione, che nei Contratti, che non oltrepassano il merito di mille Pezze da otto reali, la sola partita di Libro del Mezzano *ha vigore in Giudizio, come se fosse un pubblico Istrumento*, a forma del § VI dell' Editto del 23 Novembre 1758. purchè però dai Contraenti *sia apposta la loro firma almeno con l' imbreviatura solita usarsi dai respettivi Negozianti nelle accettazioni delle Cambiali, o nel libro del Mezzano sotto la partita medesima, o sotto la copia di essa in foglio separato*, in conformità della successiva Legge del 24. Gennaio 1769. §. VIII. Per le Contrattazioni poi, che oltrepassano l' importare di mille Pezze, il Contratto non è valido, se la stipulazione non viene fatta con un partito firmato dai Contraenti, secondo ciò, che dispone il § V. della prima Legge sopracitata, e il §. VIII. della successiva del 1769. Per i Contratti de' Cambi questa disposizione non è in osservanza, perchè in essi non si fa alcun partito scritto, nè firmato dalle Parti, non essendo ciò conciliabile colla moltiplicità dei Negozj, che giornalmente si concludono in questo ramo di Commercio, conforme accorda la stessa Legge del 24 Gennaio 1769. al § IX., onde la sola partita di Libro del Mezzano fa in Giudizio una pienissima prova. 6 7 8

ARTICOLO OTTAVO.

SOMMARIO.

1 *Non si attende alcuna eccezione per ritardare il pagamento delle Cambiali.*
2. *Origine di questa regola.*
3 *In Livorno deriva da una Legge particolare.*
4 *Si eccettua dalla regola la compensazione, e perchè.*
5 *Tutte le eccezioni di facile discussione hanno luogo per im-*

pedire l' esecuzione parata dependente dall' azione del Cambio.

Non si ammette in Giudizio alcuna eccezione, nè alcun rimedio per differire il pagamento di una Cambiale acquistata, 1 *alla riserva di quello del pagamento, o della compensazione con altro equivalente Credito, e non soggetto a discussione.*

ANNOTAZIONI.

Questa regola è una conseguenza del benefizio dell' esecuzione parata competente ai Cedenti, o sia Traenti per il puntuale pagamento del Cambio, o sia del prezzo delle Cambiali 2 cedute, contro della quale non si ammettono *de iure* l' eccezioni, che ricercano una discussione, o sia (come dicono i Dottori) che *requirunt alterum indaginem Grattan discept. forens. cap.* 740 *num* 4 *& seq. Rota Romana dec.* 234 *num.* 1., *& dec.* 406 *num* 17. *coram Ludovisio apud Buratum dec.* 303 *num* 9., *dec* 253 *num* 5 *apud Zacchiam de obligat. Camerali, Rota Romana dec.* 198. *num.* 39 *& dec.* 235 *num.* 11. *part* 11. *recent*, e nella precisa materia di Cambiali lo *Scaccia de Commerc. & Cambio* § 7. *Gloss* 4. *num.* 1, *il Torre de Cambiis disput.* 2 *quæst* 16 *num* 44, *e le dette Decisioni* 198. *e* 235. *della part.* 2. *recent.*

In Livorno poi è principalmente un effetto di quanto comanda lo *Statuto di Mercanzia di Firenze lib.* 2 *rubr* 8 § 3, e di quanto fu prescritto con Ordine Sovrano nella Lette- 3 ra del Segretario Panciatici del 4. Marzo 1681 *ab Incarnatione* „ ivi „ Nel resto le Polizze di Cambio in tutte le Piazze han„ no l' esecuzione parata, *nè si possono in verun conto ammet*„ *tere contradizioni, nè litigi: E chi vorrà farli, converrà che* „ *pagbi, e poi repeta, e si faccia sentire quanto li piace.* „

Da questa regola però è saviamente eccettuata la compensazione, che sia in grado di fare il Debitore del Cambio, mediante un altro credito ugualmente liquido, e non soggetto a discussione, non solo perchè *de Iure Communi* la compensazio- 4 ne de' respettivi Crediti ugualmente liquidi fra le stesse Persone non può da alcuna di esse impugnarsi, a forma dei Testi espressi nella *Leg. Compensatio 1. nella Leg Etiam quod natura 6. ff. de compensat.*, nella *Leg. Si constat*, e nella *Leg Unusquisque Cod. eod*, e di ciò, che stabiliscono *Bartol* in *Leg. Auferetur §. Compensatio ff. de Iure Fisci, Bersan. de Compen-*

sation cap 1 *quæst* 4 *num* 10. *Rota Romana dec* 155. *num.* 35 *part* 9 *recent*, e nella precisa materia delle Cambiali il *Turre de Cambus disput* 2 *quæst.* 16 *num* 47, sì perchè fra i Negozianti, ed in favore del Commercio si ammette, e sostiene la compensazione anche in quei casi, nei quali, secondo le regole del Gius comune, non potrebbe aver luogo, per ciò che senza contraddittore viene fermato dai Dottori, fra i quali *Gratis de except* 16. *num* 29, *Seraphim de privileg iuram. privileg* 74 *num* 149, *Carocio de locat & conducto except.* 4 *num.* 21 *Bersanus de Compensat. cap* 2 *quæst* 11 *num* 22. e si eseguisce *ministerio iuris* colla semplice contrapposizione delle partite, come avvertono *Bersan cap* 3. *qu* 12 *num.* 13. *Casaregi de Commercio disc.* 76 *num* 9 „ ivi „ Ideo per hanc „ æquitatis rationem, & eo fortius ob favorem publici Com„ mercii, de iure permittitur inter Mercatores compensatio„ „ etiam in iis casibus, in quibus regulariter attento iuris rigore „ non procedit „ *Rota Lucensis apud Cevalium dec* 11 *num.* 16 *Rota Romana cor. Merlino dec.* 254 *num.* 5 *cor. Otthobono dec.* 55 *num.* 2. *cor Peutinger dec.* 104. *num.* 7. *& decis.* 33. *num* 2 *par* 3 *rec*, e finalmente la *Rota nostra nella Florentina Literarum Cambii del* 13 *Settembre* 1743 *avanti la buona memoria del fu Sig. Auditr. Giuseppe Bizzarrini, la* 28 *del tom.* 8 *del Tesoro Ombrosiano num.* 20, e precisamente nel caso di Lettere di Cambio lo fermano il *Turre de Cambus disp.* 2 *qu* 8 *num.* 15 *il Bersano de compensat cap.* 3 *qu* 13 *n.* 9 *il Gutterez cod. tract. lib* 3 *qu.* 6 *num.* 23. *e la Rota nostra in una Florentina Literarum Cambii del* 30. *Settembre* 1736 *avanti il fu Sig Aud Filippo Rota, la* 18 *del tom* 9. *del Tesoro Ombrosiano sotto num* 29 „ ivi „ Secundo alia exceptio opposita fuit, nimirum compensationis, quia præfatus „ Dominus Franciscus Carnesecchi post acceptatas Literas supradictas, atque pendente illarum solutione, plura debita D. „ Petri Pauli persolvit, sive tractas implevit, ob quas illius creditor certus evasit, taliter ut, etiamsi D Petrus Paulus valuram persolvisset D Francisco, & sic non obstaret exceptio „ non numeratæ pecuniæ, repelli posset exceptione, quod ex „ aliis causis æque claris, ac liquidis tantumdem deberet ipsi „ Domino Francisco Carnesecchi, & *per consequens iuraretur „ compensatio, quæ est exceptio adeo favorabilis, ut admittatur „ etiam adversus literas Cambii acceptatas.* „

Malgrado però un simile rigore, è però ricevuto nel Foro che siano rigettate, e non ammesse, per esimersi dal pagamen-

to delle Cambiali, tutte quelle eccezioni, che, essendo torbide, esigessero una lunga discussione, ma non già quelle facili, chiare, provabili, o provate a colpo d' occhio: poichè le Leggi Municipali, e la consuetudine mercantile, che si oppongono alle eccezioni, devono intendersi sempre *ad limites iuris*, vale a dire, che mentre vogliono favorire il Commercio, non danneggiano soverchiamente alcuno dei Contraenti, conforme prova opportunamente il *Rocco de Liter Cambii num* 235 246 249. 250 251 *& seqq. Il Marquard. de iur Mercator. lib* 3. *cap* 11. *num* 43 *Casaregi de Commercio disc.* 11 *num* 2. *e* 11. *e la Rota nostra nella Eburnen. Literarum Cambii* 2. *Junii* 1772. *cor. Casarego* dopo il di lui trattato del *Cambista Instructo dec.* 3. *num* 17. *& seqq* „ ivi „ Poichè tanto questa universale „ consuetudine, quanto la suddetta Legge particolare di Livorno, debbonsi intendere sempre *prout de iure*, cioè, che ellino parlino solamente di quelle eccezioni, le quali fossero torbide, ed abbisognassero perciò di molta discussione, ed indagine, ma se l' eccezioni saranno facili, o chiare, o provate, o da provarsi incontinenti in processo, di modo che non „ abbiano bisogno di molta discussione, allora il Giudice è obbligato a tenerne conto anche nel Giudizio brevissimo di esecuzione. „

ARTICOLO NONO.

SOMMARIO.

1. *Se il Creditore si oppone alla compensazione del credito dedotto dall' Acquirente, si ammette il deposito dell' importare della Cambiale.*
2. *Si stabilisce nuovamente la regola, che nella valuta di una Cambiale può aver luogo la compensazione di un credito liquido.*
3. *Il deposito è giusto, quando nasce dubbio sulla legittimità della compensazione.*
4. *Necessità in caso simile di un Giudizio sommario.*
5. *Diritto del Debitore di sequestrare il suo deposito per la pretensione di altri suoi crediti.*
6. *Ragione di una tal regola.*
7. *Qualunque capitale di un preteso Debitore può esser seque-*

strato ad effectum cavendi.

8 *La fideiussione però è la medicina del sequestro.*

Venendo impugnato dal Creditore della Cambiale il Credito opposto dall' Acquirente in compensazione del pagamento del Cambio, si ammette dal Giudice il deposito dell' importare della Cambiale, qual deposito in tal caso resta sospeso, finchè dal Giudice medesimo non sia sommariamente, e con un brevissimo Giudizio riconosciuto, se abbia, o non abbia luogo l' opposta compensazione e secondo la Decisione, che ne viene proferita, si risolve il deposito a favore dell' uno, o dell' altro 1

ANNOTAZIONI.

NElle note all' articolo precedente abbiamo stabilita la regola, che la compensazione di un credito egualmente liquido può aver luogo nell' occasione di doversi pagare la valuta di una Cambiale. 2

Tutto ciò nonostante, accader potrebbe, che il Datore di una Cambiale troppo premuroso di esigerne il prezzo, impugnasse il credito, che il Prenditore della Lettera apponesse contro di lui per compensare.

Sarebbe in tal caso troppo ardua, ed ingiusta cosa, che si denegasse al Prenditore predetto il rimedio del deposito, che produce il salutifero effetto di assicurare a favore del Datore della Lettera non solo la sodisfazione in genere, ma anche la pronta esecuzione in specie.

Può darsi il caso, che un Creditore di prezzo di Cambiale, o per ignoranza, o per capriccio non si persuada, che il debito proposto in compensazione dal suo Debitore Cambiarto sia di quella tal chiarezza, che è necessaria per meritare la compensazione; e può accadere nel tempo stesso, che costui non pensi giustamente, ma che all' opposto, secondo le buone regole, il Credito in questione meriti effettivamente di essere compensato.

Il deposito dunque produrrà l' effetto di ubbidire alla Legge Patria, che nella materia delle Cambiali prescrive, che prima si paghi, e poi si ripeta, e si litighi, giacchè è lo stesso pagare, che depositare, quando il deposito ha un vincolo di facile scioglimento, e viceversa è questo un rimedio, che impedisce, che il Debitore della Lettera non sia la vittima dell' ingiustizia, o della stranezza del Datore della medesima. 3

In casi simili per altro la giusta regola si è, che con un Giudizio esecutivo, sommarissimo, e quasi *stante pede*, prenda il Giudice cognizione, se il credito, di cui si tratta, sia talmente
4 liquido da essere compensato: e se tale lo trova, niente vi è di più giusto, che ordinarne la compensazione, e la restituzione perciò del deposito a chi lo ha fatto, giacchè, quando il credito è liquido, deve compensarsi, secondo ciò che si è stabilito al precedente §. 8.

Trovandosi al contrario dal Giudice, che il credito opposto in compensazione non sia bastantemente liquido da potersi *ipso facto* compensare, perchè prima di essere canonizzato sia soggetto a qualche esame, e discussione, in tal caso deve egli far risolvere il deposito con ordinare, che sia liberamente pagato al Creditore della Cambiale, e riservare al Depositante le sue ragioni contro il Traente per il suo preteso credito.

Da questo caso può avere origine una disputa subalterna, quale sarebbe quella, se il Debitore del Cambio, a cui si neghi dal Giudice il diritto di compensare il Debito con altro suo Credito per non essere bastantemente liquido, temendo, che sciolto il deposito non possa il Traente suo preteso Debitore esser poi capace di sodisfarlo, se, dico, possa egli garantire il proprio interesse, prima che si sciolga il deposito, collo staggire il medesimo.

Se una tal pretensione venga sostenuta dal Debitore del Cambio, e che si serva della strada del sequestro, io sono di
5 parere, che gli competa il diritto di tener fermo il deposito fino alla risoluzione della Causa sulla giustizia e sussistenza del preteso suo Credito.

La ragione di questo mio sentimento si è, perchè appena
6 il Giudice ha dichiarato doversi sciogliere il deposito, e pagarsi la somma depositata al Creditore della Cambiale per non essere il di lui debito contro di esso preteso dal Prenditore bastantemente liquido da meritare la ricercata compensazione, il detto denaro depositato diventa di libera, ed assoluta proprietà del Datore della Lettera. E' dunque un di lui Capitale, che per combinazione depositato si trova nella Cassa del Tribunale.

Siccome poi qualunque Capitale di chi che sia può essere sequestrato all' oggetto di assicurar l' esito di quel Giudizio,
7 che si vuole intraprendere da qualunque persona, che pretende di avere un Credito, o sia, come dicono i Forensi, *ad effectum eveniendi*, a forma di quanto dispone il *Patrio Statuto di Fi-*

ze lib. 2 rub. 56, e di cui parlano *il Ridolphin. in Praxi part. 1. cap. 14 num. 41. il Tondut. de Prævent. iudicii part. 1. cap. 33 num. 25 e 26, il Savelli nella Somma ad Verbum Sequestrum § 7 veri Quando sequestrum fit ante litem motam, il Magonio Decis. Florent. 31 num. 12 e 13, e la Rota nostra nella Liburnen. Cambii Marittimi del 28 Gennaio 1686. coram Aud. Petro de Angelis la 9 nel tomo 3. del Tesoro Ombrosiano num. 4, & coram Illustrissimo Dom. meo Auditore Iosepho Vinci nella Florentina Confirmationis sequestri del 24. Marzo 1775. § 3, e finalmente nella Liburnen. Sequestri del 10 Settembre 1700. num. 3 coram Bellutio, riportata fra le decisioni del Palma la 349.*

Ne segue da ciò, che il prezzo di una Cambiale, come Capitale spettante al Datore della Lettera per la seguita dichiarazione del Giudice, può benissimo sequestrarsi da quello, che pretende di avere un Credito contro il Proprietario di detto Denaro ed in tal caso l' Attore, se vuol rendere efficace l' atto del sequestro, deve procedere ad eseguire il medesimo, ed a fare i successivi atti per la conferma, che sono prescritti dalle Leggi Municipali, e singolarmente in Livorno dalla *Rub. 52. lib. 2. dello Statuto Fiorentino.*

Premendo poi al Creditore Cambiario di risquotere il deposito, non ostante il sequestro, affine di non renere ozioso, ed infruttifero il suo denaro per tutto quel tempo, che può consumarsi nella disputa sulla legittimità del preteso Credito, ha egli il rimedio della Fidejussione, che è la medicina del sequesiro, perciò, che dopo il *Testo nella L. 11 Fideiussor. § Si satisdat ff. Qui satisdare cogant* insegnano Il *Brunemanno in d. L. num 8 Carocc. de Sequestr. part 4 quæst 2 num 1, Ricci Collect. 2536 in primis Horring. de Fideiussor. cap. 15 n. 21 & seqq., Manton. de Caut. exetut. ampliat. 37 num. 35. Ansaldo de Commerc. disc. 92 num. 8, Ridolphin. in Praxi part 1. cap. 14 num 168, Tuch. Litt. S conclus. 212. num. 5 Savelli Summa litera Sequestrum num. 15 Ludovis. decis. Lucens. 51. num 3 e 4, e Rot. Rom. decis. 654. num. 5. part. 2 recent.* 8

* * * * * *

ARTICOLO DECIMO.

SOMMARIO.

1. *Si ammette ancora il deposito quando il Prenditore oppone l' eccezione di qualche risico per dependenza della Cambiale.*
2. *Il Traente è debitore dell' esito della Lettera a favore del Prenditore, e dei Giratarj.*
3. *Nascendo qualche dubbio sulla sicurezza del pagamento della Lettera, prima che il Prenditore ne abbia pagato il Cambio, compete a questo il diritto di farsi cautelare dal Traente.*
4. *In tal caso si danno due azioni, una cioè a favor del Traente contro il Prenditore, e l' altra a favore di questi contro il Datore della Lettera.*
5. *Il Prenditore in tal caso ha il diritto di farsi cautelare dall' Acquirente.*
6. *Quando è dubbiosa la soddisfazione della Tratta deve tenersi fermo il deposito, all' opposto deve subito risolversi.*
7. *Uno dei casi è il fallimento del Trattatario.*
8. *Nè serve che si destini altra persona ad onorare la Lettera.*
9. *Decisione emanata in Livorno in un caso simile.*
10. *Altro accidente per non pagare, ma per depositare il Cambio, e il fallimento pubblico del Traente, o la di lui deteriorata condizione.*
11. *Ragioni di una simil regola.*
12. *Il Protesto di non accettazione somministra al Prenditore della Lettera il diritto di farsi cautelare dal Traente.*

1 *SI ammette ancora il deposito, tutte le volte che dal Prenditore di una Cambiale si oppone l' eccezione di essere in qualche risico per dependenza dell' acquisto di detta Cambiale.*

ANNOTAZIONI.

E' Una regola di ragione, come proveremo in appresso *al* § 2
2 *dell' art.* 15 *della parte seconda*, che il Traente, o sia il Datore della Lettera di Cambio è obbligato a favore dell' Acqui-

rente, e suoi Cittatarj per il puntoal pagamento della Cambiale, finchè questa non sia effettivamente pagata, giacchè la Cessione si fa *pro solvendo*, e non *pro soluto*, *Ansaldo de Commerc disc* 2 *num* 27 *e* 28, *Card De Luca de Credito disc.* 64. *num* 9, *Casaregi il Cambista instruito cap* 5 *num* 3, *e nel trattato de Commercio disc* 51 *num* 8, *Rota Romana cor. Priuli dec* 397 *num* 8 *e* 9, *& Rota nostra nella Liburnen Literarum Cambii* 28 *Iunii* 1686 *coram Aud Cavalcanti la* 18 *del tom* 5 *del Tesoro Ombrosiano num* 6.

Posta questa regola, ne segue per sicurissimo corollario, che se pendente il corso della Cambiale, e conseguentemente prima che la medesima sia estinta, accadessero accidenti tali, che mettessero in qualche risico il Prenditore, o sia l' Acquirente, vale a dire, che dassero un giusto motivo a temere, che la Cambiale non potesse essere sodisfatta, subentra in tal caso il diritto nel Prenditore predetto di farsi cautelare dal Traente, o sia dal Datore, conforme proveremo ai sossiguenti Num 9. e 12. del presente Articolo. 3

Se dunque questi accidenti accadessero nel corso di quello spazio di tempo, che percorre dal dì della tradizione della Lettera a quello del pagamento del Cambio, si combinerebbero in tal caso due azioni diametralmente opposte, una cioè a favore del Traente contro il Prenditore, e l' altra a favore di questi contro il Datore della Lettera. La prima azione è quella, che compete al Traente per ottenere dal Prenditore della Lettera nel giorno stabilito dalla Legge, e dall' uso, il puntual pagamento del prezzo della Cambiale ceduta, e consegnata, a forma di quanto si è stabilito al N. 6. La seconda è quella, che compete al Prenditore per essere cautelato dal Traente, o sia dal Datore, coetentemente a quanto sarà fissato ai seguenti N. 9. e 12. In questo conflitto di azioni contraditorie subentra il rimedio di ragione, quello cioè del deposito del prezzo in questione. 4

Quanto è giusto, che colla scusa del risico, che nasce sopra il puntual pagamento della Tratta, non resti esente il Prenditore della Cambiale dal preciso dovere di pagare il prezzo della presa Lettera, altrettanto è conforme all' equità, e alla giustizia, che, se il timore, che si eccita per il pagamento della Tratta alla scadenza, è fondato sopra un dubbio prudente, non resti il Prenditore defraudato del diritto, che ha, di farsi cautelare dall' Acquirente. 5

Se dunque il dubbio, o sia timore, che insorge sulla sodisfa-
6 zione della Tratta, è giusto, e prudente, in caso tale il Giu-
dice tien fermo il deposito fino alla risoluzione del dubbio All'
opposto poi, se proposto venisse un timor panico, o un dub-
bio vano, e non fondato sopra alcun prudente motivo, il Giu-
dice allora ordina subito la risoluzione del deposito, e il pa-
gamento della somma depositata a favore del Traente.

E vaglia il vero, uno dei dubbj giusti, che proporre si pos-
sono per esser cautelato, quello sarebbe, se nel corso del sud-
detto spazio di tempo sopraggiungesse la sicura notizia, o al-
7 meno una voce pubblica del fallimento del Trattario, e della
di lui prossima decozione Siccome, verificandosi ciò, manche-
rebbe alla scadenza la persona capace ad eseguire il Mandato
del pagamento, così è giusto in tal caso, che l' interesse del
Prenditore sia cautelato dal Traente mediante il deposito.

Senza che possa giovare a favore del Traente l' indicazio-
ne di altra Casa, a cui si ordini, e si provi ancora commessa
l' accettazione, e sodisfazione della Tratta in questione per ono-
re della firma del Traente, poichè questa non è cautela suffi-
ciente a garantire l' interesse del Prenditore, sì perchè, finchè
8 non costa dell' accettazione del Mandato dal nuovo Mandata-
rio, la Lettera rimane in sofferenza, o per meglio spiegarsi, il
Prenditore della medesima rimane sempre in risico sulla di lei
sorte, sì perchè, quando anche costasse dell' accettazione di un
tal Mandato, siccome sono variati i termini del Contratto per
esser mutata la persona del Trattario avuta in contemplazione
nell' atto dell' acquisto della Lettera, così rimane in libertà del
Prenditore predetto di tener ferma la cautela fino all' effettiva
estinzione della Tratta medesima, essendo regola generale, che
nei Contratti forma una parte sostanziale la persona, a riguardo
della quale si contrae, *L. Servo legata § Si Testator ff. de Le-
gatis 1. L. Fideicommissum § Interdum ff. de Legatis 3, Sur-
dis cons. 140. num. 16. cui Concordanti, idem Surdus in decis.
322 num 20, e la Rota Romana nella decis 38 num 3 part.
8 recent*

Così in fatti fu deciso dall' Illustriss Sig Bartolommeo
Martini Auditor Vicario di Livorno in una Causa fra i Signo-
9 ri Gio Antonio Sappa e Compagni pubblici Negozianti in Li-
vorno da una parte, e il Sig Giuseppe Potter altro Negozian-
te in detta Piazza dall' altra, nella qual Causa con Sentenza
del 19 Settembre 1783 in atti di num. 843 del detto Anno
fu condannato il Sig Potter a depositare il prezzo di una Cam-

biale di Lire 100 sterline tratta da esso sopra il Sig. Ambrogio Crowley di Londra, il quale dopo accettata la detta Lettera fallì prima di averla sodisfatta senza che, per estinersi del deposito, giovasse al Sig. Porter l' avere indicata negli Atti altra Casa facoltosa di Londra, che di sua commissione, e per onore della di lui firma averebbe pagata alla scadenza la Cambiale predetta, conforme rilevasi dagli Atti di detta Causa.

Altro caso per non pagare direttamente al Traente, o sia al Datore della Lettera il prezzo della medesima, quello sarebbe, se il Traente predetto dal dì della data Lettera a quello destinato al pagamento del Cambio fallisse, o sivvero si rendesse pubblica, e notoria la prossima sua decozione nel qual caso, siccome il libero pagamento nelle mani del Traente sarebbe a danno, ed in frode dei di lui Creditori; così non può questo farsi dal Prenditore al Datore della Lettera, ma deve depositarsi a favore di chi di ragione, per non esporsi a doverlo fare doppiamente, conforme, dopo il *Testo nella L. Quod autem* 6. § 7 *ff Quæ in fraudem Creditor facta sunt ut restituantur*, fermano lo *Scaccia de Commerc.* §. 2. *Gloss* 5 *num.* 301, *Du Puy delle Lettere di Cambio cap* 9 § 16 *vers. Quando è pubblicato il fallimento*, e *Casaregi nel Cambista instruita cap* 3 § 28.

Questo deposito, o retenzione nelle proprie mani, è tanto più giusto a favore del Prenditore, quanto che per le variate circostanze del Datore, o Traente, mancandoli quella sicurezza, che era fondata sulla di lui idoneità, e che faceva parte del Contratto per il caso, che la Cambiale non fosse estinta alla scadenza, compete al Prenditore il diritto di farsi cautelare dal Datore per un caso simile, a similitudine di ciò, che accade nel Contratto di compra, nel quale, se accade, che la cosa comprata sia in prossimo caso di essere evitta, compete al Compratore il diritto di non pagarne il prezzo, se non riceva una cautela idonea, per il *Testo nella L. Si post perfectam venditionem* 14. *Cod de Eviction.* „ ivi „ Cum in ipso limine Contractus immineat Evictio, Emptorem (si satis ei „ non afferatur) ad totius, vel residui pretii solutionem non „ compelli, juris auctoritate monstrator „ *eve il Brunemanno num* 3, conforme argomenta opportunamente il *Du Puy nel suo Trattato delle Lettere di Cambio cap* 5 § 9. „ ivi „ Se „ i sospetti procedono da qualche mutazione considerabile della condizione del Traente dopo aver convenuto del Cambio, „ di modo che si possa fortemente dubitare, che tornando la

„ Lettera di Cambio protestata, non potesse renderne la valu-
„ ta, in questo caso si potrebbe chieder Mallevadore, o sicurtà
„ per il pagamento della Lettera di Cambio, e ricusando egli
„ di dare tali assicurazioni, quello, che avrà convenuto di dar
„ la valuta, potrà lasciar di pagarla „

Altro caso finalmente per ottenere la cautela del deposito, o del Mallevadore idoneo, quello si è, se il Remittente ricevesse il protesto di non accettazione: poichè allora nascendo la verisimile presunzione, che la Tratta non sia estinta alla scadenza, nasce all' opposto nel Prenditore della Cambiale il diritto alla suddetta cautela, conforme, seguendo le disposizioni di ragion comune nella *L 41 ff de Iud. nella L 32 ff de Reb. auth Iudic poss. nella L. Si ab ath. in fine ff Qui satisd cog.*, *ferma il Du Puy cap 7 §. 7.* „ ivi „ Tutto quello, „ che si può esigere da un Traente sopra un protesto per man-„ canza di accettazione d' una Lettera di Cambio della qualità „ sopraddetta, non è altro, che farsi dar sicurtà, che ella sarà „ pagata nel debito tempo, come anche, e iporeca, o cauzio-„ ne solvente, ed in caso di negativa, si potrebbe costringere „ a rendere la valuta, perchè il protesto per mancanza d' ac-„ cettazione, produce una giusta presunzione, che la Lettera „ non sarà pagata alla scadenza, ed il Traente non può di-„ struggere tal presunzione, se non con dare idonea sicurezza „ per il pagamento „ *Savary le Parfait Negociant part. 1. lib. 3. cap. 6. Additiõn. vers.* „ ivi „ Il faut osserver une chose quia „ été obmise en la prémiere impression, & qui est importante, „ que si celui, sur qui une Lettre de Change est tirée, ne veut „ pas l'accepter, pour la payer dans le temps porté par icelle, „ & qu'elle soit protestée faute d' acceptation, que le Porteur „ de la Lettre peut rétourner sur le Tireur, non pas pour lui „ faire rendre la somme mentionée dans la Lettre, parcequ'on „ ne peut l'obliger à ce faire, que lorsqu'on l'aura fait prote-„ ster faute de payement, mais bien pour lui faire donner „ caution, qu'en cas qu'à l'échéance de la Lettre, celui sur „ qui elle est tirée ne puiât pas, de rendre, & restituer la som-„ me mentionnée en icelle, avec les Changes, Rechanges, & „ frais de protest: car il ne seroit pas raisonnable que celui, au „ profit du quel seroit tirée une Lettre de Change, ou quel-„ qu'autre, auquel l'ordre auroit été passé, risquat pendant „ le temps porté par la dite Lettre, qui sera quelque fois de „ deux ou trois mois, & que le Tireur jouisse de son argent; „ de sorte que le Tireur est tenu de faire accepter la Lettre

„ par celui sur le quel il l'a tirée: ou bien on peut l'obliger „ en justice de donner bonne, & sussistante caution, ou de rendre & restituer les deniers qu'il a reçus pour la valeur de la „ Lettre. Cela est de l'usage, & ne reçoit aucune difficulté „ parmi les Banquiers Negocians. „

ARTICOLO UNDECIMO.

SOMMARIO.

1 *Quando il Prenditore di una Cambiale deve pagarne la valuta nel corso di tre giorni non si ammette a favor del Traente l' eccezione della non numerata pecunia*
2 *Come si ammetteva negli antichi tempi a forma dell' autorità del Baldo.*
3 *Diversamente però fu stabilito in appresso.*
4 *Anche gli Antichi rigettarono questa eccezione, allorchè dal tenore della Lettera costava del pagamento.*
5 *In Toscana quest' eccezione è rigettata dal Patrio Statuto.*
6 *Decisione Magistrale in un caso in termini.*
7 *Qual sia il motivo della discrepanza degli antichi da' moderni Dottori su questo proposito.*
8 *La generica ammissione come la generica rejezione repugnano al bene del Commercio.*
9 *Ragioni di questa proposizione.*
10 *Casi ne' quali può aver luogo l' eccezione della non numerata pecunia.*
11 *Questa distinzione di casi viene ammessa dai Dottori.*
12 *Come si devino conciliare le due diverse opinioni.*

DOvendo il Prenditore di una Cambiale pagarne la valuta nel corso di tre giorni, e competendo al Traente, o sia Girante, l' esecuzione parata per esser sodisfatto, non si ammette perciò a favore del Traente, Girante, o Accettante l' eccezione della non numerata pecunia 1

ANNOTAZIONI.

NEi primi tempi, in cui cominciarono nel Foro le dispute occasionate dal Commercio delle Cambiali, opinarono alcuni Dottori, che a favore del Traente, Girante, o Accettante com- 2

peter potesse l' eccezione della *non numerata pecunia*, quella medesima, che *de jure* compete ai Creditori per ragione di mutuo, a forma dei *Testi nella L. 1., e nella L. 3. Cod. De non numerata pecunia*.

Il *Baldo* fu dei primi ad essere di questo sentimento, come rilevasi dal magistrale *Cons. 190. num. 2. lib. 1.*, e fu quindi seguitato dal *Facchineo controvers. Iur. lib. 2. cap. 86. §. 20.*, *dallo Scaccia § 2. Gloss. 8. num. 1. e 2.* il quale stabilisce di più, che opposta quest' eccezione dal Traente, Girante, o Accettante dentro il biennio spetta al Prenditore a giustificare il pagamento, per la regola di ragione, di cui il *Testo nella L. Asseveratio 10. Cod. de non numerata pecunia*, e al contrario, se viene opposta dopo scorso il biennio, spetta all' Attore il giustificare negativamente il non seguito pagamento, in forza dell' altro principio di ragione, di cui la *Leg. In Contractibus 14. Cod. eod.*

Quest' opinione però, a cui alcuni altri antichi Dottori si
3 attaccarono, fra i quali il *Gait. de Credito cap. 2. tit. 7. num. 2527. e 2530.*, *Paschal. de Viribus Patriæ Potestatis part. 1. cap. 8. num. 76. ed altri, recessit ab Aula*, è divenuta rancida ne' Tribunali delle Piazze d' Europa, e la contraria opinione si è quella, che è stata comunemente ricevuta, e che è in vigore, come la più conforme ai benefizj, che esige la libertà del Commercio, per la testimonianza, che ce ne fanno *Ioan. de Anan. in cap. ultimo naviganti num. 46. e 47. de usuris*, *Boninsegni nel Trattato de' Cambj cap. 6. versic. Nè anco, e versic. Presupposto*, *Franck. Instit. Iur. Cambial. lib. 2. sect. 4. tit. 6. § 5. Sabell. post Summam tom. 2. allegat. 9. num. 126.*, *Mascard. de Probat. conclus. 361., num. 40. e 41.*, *Torre de Cambiis disput. 2. quæst. 16. num. 79.*, *Ansaldo de Comm. disc. 25. num. 37.*, *Casareg. de Commerc. disc. 48. num. 8.*, *Fondut. resolut. part. 2. cap. 167. num. 3.*, *Capyc. Latro dec. 11. per tot.*, *la Rota di Genova dec. 44. num. 2.*, *e la Rota nostra nella Liburnen. Literarum Cambii 3. Maii 1665. cor. Auditor Barthol. Cordella*, *la 15. del tom. 4. del Tesoro Ombrosiano num. 2.* „ ivi „ Attamen secundum magis veram opinionem, quam, „ examinato articulo, & distinctis casibus, firmarunt *Torre &c.*, „ neque Dator Literarum, neque Acceptans, sive ex propria „ persona, sive ex persona Mandantis possunt prædicta exce- „ ptione (non numeratæ pœcuniæ) iuvari „ ove ai successivi Num. 4. e 5. si adduce di ciò la ragione precedentemente rilevata dal *Torre loc. cit. num. 21.*, la quale si è quella, che si sov-

verrebbe tutto l' ordine del Commercio, se le Cambiali dovessero restare esposte ad una tale eccezione, e se si dovesse aspettare il corso di due anni, prima, che una Lettera di Cambio meritare potesse una sicura efficacia „ ivi „ Quæ videbatur „ comprobata a generali consuetudine Mercatorum fundata in „ illa ratione, quod everteretur tota Cambii praxis, si Litere „ Cambii essent subiectæ prefatæ exceptioni, & esset expectan- „ dus lapsus biennii, ut habeant suam efficaciam „

Quei Dottori però, che hanno ettoneamente seguita l' antica, e riportata opinione, hanno riconosciute come giuste alcune limitazioni alla loro falsa regola, fra le quali hanno annoverata quella, quando la Lettera contiene espressioni, che facciano fede della ricevuta moneta, come sono quelle, che il più delle volte sono indicate nelle Cambiali, cioè a dire *per valuta ricevuta* in contanti, o *per valuta contati*, o altra simile, nei quali casi non ammettono l' eccezione della non numerata pecunia, conforme può vedersi presso lo *Scaccia* §. 2 *Glossa* 8 *num* 14 *& seqq.* 4

Siccome poi la massima parte delle Cambiali suol' essere concepita colle sopra descritte espressioni, ne segue da ciò, che anche a senso loro, remotissimo è il caso, in cui l' eccezione, di cui si tratta, possa legittimamente opporsi.

In Toscana però, e singolarmente in Livorno, simile eccezione non si ammette in Giudizio in materia di Cambiali, sì perchè lo proibisce lo *Statuto di Mercanzia rubr.* 8 *libr* 2 § 3, sì perchè per Livorno e stato ciò espressamente vietato dall' allegata Lettera del Segretario Panciatichi del 4 Marzo 1681. *ab Incarnatione*, come opportunamente avverte la *Rosa nostra* nell' addotta *dec* 15 *del Tesoro Ombrosiano coram Cardella al* § 5 „ ivi „ Quod autem predicta consuetudo „ (quella cioè di non ammettere l' eccezione della non numerata pecunia per le Cambiali) „ vigeat hic Florentiæ, non potest dubitari, „ stantibus fidibus plurium Mercatorum, pluribus Sententiis in „ similibus Causis, in quibus fuerunt reiectæ dictæ exceptiones, „ ac etiam extraiudicialibus informationibus per nos habitis a „ pluribus insignibus Mercatoribus fide dignis, ac demum Sta- „ tuto Curiæ Mercantiæ *lib* 2 *rubr* 8, in cuius argumentum „ fuit facta Lex a Magistratu DD sex Curiæ Mercantiæ sub „ die 18 Decembris 1613 „ 5

In fatti, rigettata la predetta eccezione, così fu giudicato, me scrivente, dall' Illustrissimo Sig Giuseppe Francesco Pierallini Auditore Vicario di Livorno con Sentenza del 5 Set- 6

tembre 1777 in una Causa fra il Sig Giuseppe Castagnoli ne' NN &c. da una parte, ed il Sig Grazia di David dall' altra in Atti di num 746 del 1775 del Tribunale di Livorno.

Esaminando però attentamente questa materia, si rintraccia benissimo il motivo della discrepanza dei sentimenti de' Dottori sull' ammissione, o reiezione dell' eccezione della non numerata pecunia relativamente alle Cambiali. 7

Una generica ammissione, come opinavano gli antichi Dottori, è contraria al vantaggio, ed all' aumento del Commercio, secondo la savissima riflessione dell' *Ansald al disc* 25 *num* 37, ma all' opposto una generica reiezione sarebbe ugualmente odiosa al bene, ed all' interesse del Commercio medesimo. 8

Che allora quando il Traente, o Girante ha consegnata una Cambiale, e che questa con titolo onoroso, ed a buona fede è trapassata in terzi possessori, possa competere al Traente, o al Girante l' eccezione della non numerata pecunia al durissimo effetto di rivindicare il recapito, o sivveto al Trattario accettante, all' altro ugualmente odioso effetto di non dare esecuzione alla sua accettazione, questo è ciò, che repugna alla Giustizia, ed alla buona fede del Commercio. Poichè, se ciò si ammettesse, sovvertito sarebbe tutto il buon ordine, mancherebbe la buona fede, e le Cambiali perderebbero quel beneficio corso, che ricevono con tanto vantaggio dei Negozianti, e del Commercio delle Piazze, conforme abbiamo dimostrato all' Articolo V Num 13 14 e seqq &c. 9

A togliere quest' incaglio al Commercio è principalmente, e per così dire unicamente diretta la Teorica di quei Dottori, che negano il beneficio dell' eccezione della *non numerata pecunia* nel corso delle Cambiali.

A quest' oggetto è pure diretta la Municipale disposizione Toscana, giacchè tanto nello Statuto di Mercanzia *lib* 2 *rubr* 8, quanto nella Lettera del Segretario Panciatichi del 4 Marzo 1681 si vedono denegate generalmente tutte le eccezioni, che opporre si potessero al solo effetto d' impedire il pagamento di una Cambiale accettata.

In fatti lo *Statuto* predetto al § 2 così dispone „ ivi „ E „ le Lettere di Cambio quando sono state accettate, e non pa„ gate, e passato il termine di quelle, abbino l' esecuzione di „ fatto contro l' Accettante „ *ed al* § 3 „ ivi „ E nell' ese„ cuzione delle cose soprascritte, o alcuna di quelle, non si „ possa opporre se non di fine, compensazione, o pagamento „

E la Lettera del Segretario Panciarichi è pure del seguente tenore „ ivi „ Nel resto le Polizze di Cambio in tutte le Piaz„ ze hanno l' esecuzione parata, nè si possono in verun conto „ ammettere contradizioni, nè litigi. E chi vorrà fargli, con„ verrà, che paghi, e poi repeta, e si faccia sentire quanto „ gli piace. „

Ma, che poi, se un Traente, dopo aver consegnata a buona fede una Cambiale al Prenditore, e così un Girante al Giratario, o l' uno, o l' altro condescende a non riceverne il prezzo nel termine prescritto dall' uso, o sivvero, se un Negoziante trae per conto di una terza persona senza avere ricevuti i fondi respettivamente occorrenti, perda il diritto di domandarne il pagamento, e di addurre l' eccezione della non numerata pecunia, questo è ciò, che sarebbe contrario alla Giustizia. Nè il tener fermo questo benefizio a favore del Datore di una Lettera pregiudica nulla al Commercio, per la ragione, che l' azione del Traente, o Girante contro il Prenditore, o Giratario, o contro quello, per conto di cui è fatta la Tratta, non deve essere estensibile ai terzi, che potessero avere acquistato posteriormente con titolo oneroso una Cambiale, ma unicamente esercibile contro la persona, che dopo aver fatto trarre, o dopo aver presa, ed essersi fatta girare una Cambiale non ne paga nel debito tempo il valore convenuto.

Lo stesso benefizio può, e deve aver luogo anche nel caso, che il Prenditore della Cambiale, o personalmente, o per mezzo di un semplice adietto, o com[illegible] non con titolo oneroso si presentasse al Trattario a do[illegible]ande il pagamento.

Per maggior chiarezza, ed intelligenza di questo caso non sarà inopportuno un esempio. Tizio di Livorno trae sopra Sempronio di Londra all' ordine di Cajo pure di Livorno. Cajo non paga il Cambio a Tizio nel solito termine del comporto, ed ottiene delle anichevoli dilazioni. Intanto lo stesso Cajo fa accettare la Cambiale da Sempronio, e poi alla scadenza, e prima di aver pagato il prezzo della Lettera a Tizio si presenta a Sempronio per domandarne il pagamento, o personalmente, o per mezzo di Sejo, a cui è girata la Cambiale, al solo effetto di esigerne la valuta per conto suo, ma non con titolo oneroso. In un caso simile, in cui la cosa è intera, e in cui non vi è terza persona, che abbia acquistato diritto su quella Lettera, è fuori di dubbio, che ha luogo l' eccezione della *non numerata pecunia*, purchè Tizio sia così diligente di avvisare in tempo Sempronio.

L' istessa Teorica è applicabile al caso, in cui Tizio di Livorno tragga per conto di Cajo sopra Sempronio di Londra, e indossi la Lettera a Sejo, di cui non sia debitore, ma di cui si serva soltanto come l' organo per esigere quella somma. In un caso tale, se Cajo non avrà fatti i fondi, e che più non piaccia a Tizio di servirsi di Sejo, potrà commettere a Sempronio di recusare il pagamento coll' eccezione della *non numerata pecunia*.

11 In questi precisi termini, e distinguendo l' un caso dall' altro, hanno così dottamente insegnato *Mausio consultat.* 179 *num.* 38, *De Luca de Cambio disc.* 33 *num.* 2. *in supplemento*, *Ansaldo de Comm disc.* 1. *num* 10 *e* 13, *e disc.* 2 *num.* 37, *Casaregi de Commerc disc.* 38 *num.* 11. *e* 14., *e la Rota nostra nella Florentina Litterar. Cambii del* 30 *Dicembre* 1736. *avanti i Sigg. Auditori Casaregi, Nerom, e Rota relatore al* § *E converso &c* „ ivi „ E converso autem inapplicabiles fore „ casui, in quo Trahens vel Scribens non est debitor eius, cui „ exactionem Literatum committit, sed eo utitur tanquam or„ gano, Mandatario, seu Procuratore ad illum actum exactionis „ explendæ ad commodum ipsius Mandantis, absque eo quod „ deputatus ad exigendum nullum habeat interesse proprium in „ remissa, itaut figuram gerat non Procuratoris in rem suam, „ sed Procuratoris meri, ac simplicis, sive adiecti exactioni. In „ hac enim hypothesi Tractatus, etiam postquam Literas acce„ ptavit, ad retardandam illatum solutionem obtecere valer illi „ adiecto Literis Præsentanti omnes exceptiones, quibus repelle„ re posset Scribens seu Trahentem, ut optime, unum ca„ sum ab alio distinguendo, firmant &c „

12 Moderando dunque i due diversi pareri, e applicando ora la negativa, ora l' affermativa ai respettivi casi, vengono a conciliarsi i medesimi, benchè opposti diametralmente.

ARTICOLO DUODECIMO.

SOMMARIO.

1. *Dal giorno, che scade, e non è effettuato il pagamento del prezzo d' una Cambiale corrono a favore del Datore della Lettera gli interessi recompensativi.*
2. *L' oggetto della Mercatura è di rendere il denaro costantemente fruttifero.*

3. *Ai Negozianti è interessantissimo il ritirare in tempo debito i loro Capitali.*
4. *E però la mora essendo per essi un danno esige risarcimento.*
5. *E questo mediante il frutto recompensativo dal dì della mora.*
6. *Il qual frutto si regola in Livorno al mezzo per cento il mese.*
7. *Il che procede anche per i pagamenti delle mercanzie differiti oltre il termine pattuito, o prescritto dalla Legge.*
8. *Sopra tutti i disbersi dei Negozianti, gl' interessi sono stabiliti per regola.*
9. *Nè vi è bisogno di alcuna interpellazione, o formalità giudiziaria.*

Mancando il Prenditore, o Giratario di una Cambiale di pagarne il prezzo nel termine del comporto accordato, e stabilito dalla Legge, e dall' uso, (Articolo V.), da quel giorno, in cui scaderebbe il pagamento, fino a quello dell' effettiva soddisfazione, corrono a favore del Datore della Lettera sopra quella somma, che costituisce il Cambio, o prezzo sudditto, gli interessi recompensativi, o siano le usure a ragguaglio di mezzo per cento il mese, senza, che il Creditore per ottenere i medesimi sia in obbligo di costituire in mora il Debitore con veruna interpellazione giudiziaria. 1

ANNOTAZIONI.

LA professione del Negoziante, quella si è di tenere sempre il suo denaro in una continua circolazione al preciso effetto di moltiplicarlo, e conseguentemente a quello di renderlo necessariamente fruttifero al segno maggiore. A quest' unico scopo sono dirette tutte le opere di chiunque si esercita nella Mercatura. Così in fatti l' Autore degli *Elemens du Commerce chap* 1 definisce il Commercio considerato rapporto agli oggetti del Negoziante „ *ivi* „ Lorsque le Commerce est considéré comme „ l' occupation d' un Citoyen dans un Corps Politique, son „ operation consiste dans l' achat, la vente, ou l' échange des „ Marchandises, dont d' autres hommes ont besoin, *dans le* „ *dessein d'y faire un profit* „, e così pure avvertì il non mai abbastanza lodato *Auditor Casaregi* nel suo Trattato *de Commercio disc* 41 *num* 32 „ *ivi* „ Non potest dubitari, quin „ Mercatorum intentio, sit suas pœcunias rehabendi, nam nunquam solent otiosas pœcunias retinere, sed semper eas in „ Negotiis trafficare, vel super Cambiis girare, & regirare. „ 2

Niente dunque vi è di più analogo all' instituito del Negoziante, che l' essere soddisfatto dei suoi crediti in quel preciso termine, che è convenuto, giacchè ogni dilazione è nociva
3 per lui, che ad ogni momento e nel caso di rendere fruttifero il suo denaro, la privazione del quale può fargli perdere il riscontro d' impiegate il medesimo in altra utilissima speculazione.

Mancandosi dal Debitore a questo dovere, è coerente alle regole di ragione, che il Creditore resti risarcito del danno,
4 che seffre coerentemente a quanto prescrive il Testo nella *Leg. Nihil interest ff. ad Leg Corneliam de Sicariis*, ove tutti i Dottori, e singolarmente il *Brunemanno*, e dietro a cui la *Pisana Refectionis Damnorum del* 24. *Maggio* 1656. *coram Audit Marioni* § 4., *che è la dec.* 5 *del tom.* 3 *del Tesoro Ombrosiano* „ ivi „ Certa namque est regula, & vulgaris apud omnes con„ clusio, quod qui causam damni dat, tenetur Parti ad inte„ resse „ essendo la stessa cosa il soffrire un danno, che perdere un guadagno, secondo il triviale assioma, di cui il *Barbosa Axiom. tur.* 63 § 4 „ ivi „ Damnum pati, & lucrum „ petere, paria sunt „ e di cui parlano pure *Roland. cons.* 21. *num.* 58. *volum.* 2, *Menoch. cons.* 36. *num.* 53, *il Casaregi de Commerc. disc.* 23 *num.* 64., *la Rota Romana dec.* 47 *num.* 11 *part.* 7. *recent.*, *e la Rota nostra nella Florentina Damnorum del* 15 *Febbraio* 1655 *coram Michalorio*, *la* 4 *del tom.* 3 *del Tesoro predetto num.* 7 *e* 8. „ ivi „ Damnum enim intelligitur „ etiam de damno in ordine ad lucrum, *Rota &c.*, cum damnum „ ille dicatur sentire, qui lucrum amittit „

Su questi ginstissimi fondamenti di ragione comune è stato saviamente introdotto il costume, e la regola, che dal momento, che il Prenditore di una Cambiale manca di pagarne il prezzo, o sia il Cambio al Datore nel termine stabilito dalla Legge, diventi ancora debitore dell' usure, o sia degl' interessi
5 Mercantili sotto il giusto titolo di refezione di danni, come avverte saviamente l' Illustrissimo Sig. *Auditor Pompeo da Mulazzo Signorini* nella *Seuen Prætonsi Anathocismi del* 18 *Luglio* 1775 § 92 *& seq.*, e per regola generale lo stabilì magistralmente il *Franck. Instit. Iur. Cambial. lib.* 1 *sect.* 2. *tit.* 3 § 8.

Questa generica obbligazione è stata anche in specie determinata a ragguaglio di mezzo per cento il mese dall' uso della
6 Piazza di Livorno, e canonizzata poi dalla Legge Sovrana nell' *aggiunta ai Capitoli del* 1674 *approvata dal Gran Duca di Toscana nel* 6 *Marzo* 1682. *al cap.* 2., dalla quale così si ordina „ ivi „ Che il pagamento delle Lettere di Cambio si deva fare

„ nel solito termine di due giorni (*ridotto poi a tre nell' ultima aggiunta ai detti Capitoli seguita con il Benigno Rescritto* „ *dei 12 Agosto* 1718) con che quelli spirati resti il Debitore sottoposto all' interesse del mezzo per cento il mese senza „ altra interpellazione „ della di cui perfetta osservanza ci rendono sicura testimonianza la *Rota nostra* nella *Liburnen. Crediti & Fructuum del pr. Giugno* 1756 *avanti la bon. mem. del fu Sig. Avvocato Gio. Antonio Fabbrini* § 51, *e nella Liburnen. Literarum Cambii del 3 Maggio* 1665. *coram Cordella, la* 15. *del tom.* 4 *del Tesoro Ombrosiano num.* 14 *e* 15.

È vaglia il vero, è tanto sicura, e radicata nel Gius Mercantile una simile teoria, che relativamente, anche al prezzo delle Mercanzie, se questi non è pigrito dal Compratore nel termine convenuto, in vigore delli detta Aggiunta del 6. Marzo 1682, ai Capitoli del 1674., correggendost ciò, che era 7
stato ordinato rapporto alla facoltà accordata al Creditore di rigirare il debito per le Fiere, e Prizze, e di risquotersi il prodotto a danno del Debitore; fu provvisto, che „ ivi „ debba „ il Debitore restare sottoposto al pagamento di un mezzo per „ cento il mese senz' altra interpellazione, o costituzione in „ mora, per fino a che sia sodisfatto il Venditore, al quale s' „ intende sempre riservato l' arbitrio d' astringere il Debitore al pagamento, quando gli piaccia „, e in seguelt di tal' Ordine Sovrano fu deciso in conformità nella citata *Liburnen. Credui & Fructuum del* 1. *Giugno* 1756 *coram Fabbrini al* § 51, *ed ai* seguenti §§, nei quali si trova dottamente illustrata una simile disposizione, si per rapporto alla giustezza sulla competenza delle usure in genere, ed in specie, come pure relativamente al corso delle medesime stabilito *ministerio Iuris seu Legis*, e senz' alcuna formale interpellazione: detta *Decisione ai* §§ 54 *e* 55, *e il Casaregio de Commerc. discurs.* 199 *num* 93. 94. *e* 95.

Comecchè por, per la Legge Municipale sopra riportata, le usure, o siano interessi a ragguaglio di mezzo per cento il 8
mese, sono dovuti in Livorno al Creditore dal Debitore in mora, non tanto per i Cambj non pagati in tempo debito, quanto per i prezzi delle Mercanzie non sodisfatti nei termini stabiliti o dalla Legge, o dal patto, sul fondamento riportato del titolo di refezione di danni, e quindi invalsa nella Piazza medesima la consuetudine di addebitare eziandio, e farsi pagare le istesse usure, o siano gl' *interessi*, detti *Mercantili*, a ragione di mezzo per cento il mese sopra tutti i disborsi, in

coi si trovano i Negozianti nei loro conti correnti coi loro Corrispondenti; e dalla detta Legge, e successiva consuetudine introdotta, hanno pure così preso a giudicare i Tribunali Toscani, conforme attesta il *Casaregio de Commerc. disc* 41. *num.* 26. *e* 33, e come rilevasi dalla *Liburnen Crediti & Fructuum del* 20 *Agosto* 1729 *coram Graffioni, la* 61 *del tomo terzo del Tesoro Ombrosiano al* n. 5 *& seqq.*, e dall' altra citata più volte *Liburnen Crediti, & Fructuum del primo Giugno* 1756 *coram Fabbrini* §§ 48 *e* 75, dietro la quale decisione non si è più dubitato nei Tribunali di Toscana, e singolarmente in quello di Livorno, di legittimare giudicialmente gl' interessi Mercantili sopra i disborsi conforme, senza darsi la pena di quì riportare una lunga serie di decisioni, come potrebbe agevolmente farsi, può per tutte servire quella dell' *Illustrissimo Sig. Bartolommeo Martini, stato Auditore Vicario di Livorno*, proferita, me scrivente, nel 20 Agosto 1781 in atti di num. 529 di detto Anno, in una Causa fra i Sigg. Abram Carvaglio e Compagni da una parte, ed il fo Sig. Dottore Gio Matteo Novelli nei NN. dall' altra.

Che poi per accreditare di queste usure i Negozianti sopra i loro ordinarj disborsi nei conti correnti, e sopra i Crediti, che possono avere, tanto per dependenza di Cambj, quanto di Mercanzie non pagate nei debiti termini, non sia necessaria alcuna
9 intimazione, o protesta giudiciaria, nè alcuna interpellazione di mora, ma che in tali casi comincino a decorrere le dette usure, o siano gl' interessi Mercantili *ministerio Iuris*, questo è ciò, che è stato litteralmente stabilito in forza della disposizione espressa, e contenuta nell' *aggiunta ai Capitoli del* 1674 *fatta nel* 6 *Marzo* 1682 *ai* §§ 2. 3 *e* 4., la quale è stata poi legalmente e dottamente illustrata dal *fu Sig. Avvocato Gio Antonio Fabbrini nella citata Liburnen Crediti & Fructuum del primo Giugno* 1756. *ai* §§ 53 *e seguenti*.

ARTICOLO DECIMOTERZO.

SOMMARIO.

1. *A favore del Datore della Lettera competono gli stessi privilegi tanto per il prezzo d' una Cambiale, quanto per gl' interessi mercantili.*

2. *Fondamento di questa regola.*
3. *La quale è uniforme alle regole del Gius comune, e alle Leggi di Francia, e* num. 4.

TAnto per il prezzo di una Cambiale, quanto per gl' interessi Mercantili sopra il medesimo, competono gli stessi privilegj a favore del Datore della Lettera, per l' effetto di ottenerne dal suo Debitore l' opportuna soddisfazione. 1

ANNOTAZIONI.

QUesta regola ha in Livorno il suo fondamento sopra l' aggiunta ai Capitoli del 1674 fatta nel 6. Marzo 1682., ove al Cap. 2. si legge ordinato „ ivi „ Che il pagamento delle Let- 2
„ tere di Cambio si debba fare nel solito termine di due gior-
„ ni, con che, quelli spirati, resti il Debitore sottoposto all' in-
„ teresse di mezzo per cento il mese, senza altra intercpellazio-
„ ne, *e posta sempre il Creditore ciò non ostante astringere det-*
„ *to Debitore alla somma del Debito, e degl' interessi, come di*
„ *ragione.* „

Questa disposizione Municipale però è totalmente conforme alle regole del Gius Comune, le quali c' insegnano, che le anteriorità, e privilegj competenti per la sorte competono ancora 3
per gl' interessi, o sia per i frutti, *Text. in L. Lucius Titius 19 ff Qui potior. in pign. vel hypoth. habeant. ove il Brunemanno in d. L. num. 1.* „ ivi „ Qui potior est aliis Creditori-
„ bus in sorte, potior est etiam in usuris „ *Salgad in Labyrinth. Creditor. part. 1. cap. 24. num. 91., Ansaldo de Commerc. disc. 69 num. 14.* „ ivi „ Anteriorìtas competens pro sorte loeum
„ sibi vindicat etiam quoad fructus „ *Rot. Rom. dec. 1855 n. 3 & seqq. coram Coccino, dec. 383. num. 10. & seqq. par. 5. recent. dec. 328 num. 28 & seqq. part. 9. recent.* per la ragione, che considerandosi il debito della sorte, e quello dei frutti, come un debito solo, conforme dietro il Testo nella *L. Tutor. §. Lucius ff. de usuris* argomentò la *Rot. Rom.* nella *dec. 367 n. 3 part. 3. recent.* „ivi „ Quod debitum sortis cum usu-
„ ris est unum debitum „ non può quindi, nè deve giudicarsi l' una con diverso diritto dagli altri, ma bensì con uguali principj, *Text. in L. Eum, qui ædes ff. de Usucap., & Rota Rom. in d. dec. 367 part. 3. recent. num. 3.* „ ivi „ Unde cum sit
„ unum debitum, non debet diverso jure censeri „

In Francia pure si osserva la medesima Disposizione, conforme riporta *Brillon. son Dictionnaire Universelle des Arrêts,*
4 *ou Iurisprudence universelle des Parlements de France, & autres Tribunaux, au mots Lettre de Change,* § 9 *vers.* „ IVI „ „ On peut contraindre par corps pour les interets, quand le „ principal est par corps, & particulierement pour les *Lettres* „ *de Change. Deux arrêts, l'un du* 18 *Decembre* 1668, *l'autre du* 18 *May* 1678. *Journal du Palais in folio tom* 1. „ *pag* 885 „

ARTICOLO DECIMOQUARTO.

SOMMARIO.

1. *Chi esercita le funzioni di Procuratore prendendo una Cambiale per conto di Amico non è responsabile dell' esito di quel recapito, e tutto il pericolo e comodo del Contratto si pota sopra il Mandante.*
2. *Ragione della regola.*
3. *Clausula necessaria apporsi nelle Cambiali a tale effetto per cautela dei Commissarj.*
4. *Il Procuratore del Committente non è responsabile nemmeno a favore del Giratario, nè di chiunque altro poteste avere interesse nella Lettera.*
5. *Anche nel caso che nella Lettera si trascuri l' indicazione del nome del Committente.*
6. *E ciò si estende anco al detto Mandante o Committente.*
7. *Il che procede molto più fra i Mercanti.*
8. *Ragione per cui non compete tale azione all' Indossatario, o suoi Giratarj.*

Allora quando qualcuno è incaricata da Amico di fuori di prendere in Piazza una Cambiale per l' effetto di fare per conto
1 *di detto Amico una rimessa al medesimo, o ad altro suo Amico di terza Piazza per di lui conto, se un tale Commissionata prende la Lettera direttamente all' ordine della persona, a cui deve passare la rimessa, e nel corpo della Cambiale farà esprimere dal Traente, o Giraute, la valuta cambiata con Tizio Procuratore di Cajo Mandante; in tal casa il Commissionato non esercita le funzioni, che di un semplice Adietto, o sia Procura-*

tore, e non è in conseguenza responsabile dell' esito della Cambiale nè a favore del suo Mandante, nè molto meno a favore dei Giratarj.

ANNOTAZIONI.

NElla proposta fattispecie il Prenditore della Lettera esercita le funzioni di Procuratore del suo Committente nell' acquisto, che fa della medesima dal Traente, o Girante, e perciò non può mai essere responsabile dell' esito di quel Recapito, dovendo sempre il pericolo, e comodo del Contratto cadere a danno, o respettivamente a benefi , del Mandante, per i chiarissimi *Testi nella L. Idemque, nella L. Ex mandato ff ex Mandati, e nella L. A Procuratore Cod. Mandati*, secondo ciò, che insegnano *Paris. consil. 90 num. 39 lib. 1, Gob. consult. 90. num. 10, e la Rota di Genova dec. 76 num. 50*, e secondo quello, che nella precisa materia, di cui si tratta, hanno letteralmente fissato lo *Scaccia de Commerc. § 2 Glos. 5 n. 400., l' Ansaldo de Commerc. disc. 61. n. 24., il Casaregi de Commerc. disc. 56 num. 14., e nel Cambista instruito cap. 5 §§. 59. e 60., e il Du Puy nel suo trattato delle Lettere di Cambio cap. 16 § 5* „ ivi „ Per causa di ciò i Commissarj, i quali non vo- „ gliono stare mallevadori delle Lettere di Cambio, che essi „ pigliano per conto di altri, fanno dichiarare valuta di quelli, „ per conto dei quali li pigliano „ *Savary le Parfait Négociant liv. 5. chap. 4. Pour ne point courir ce risque &c.* 3

Parimente usando egli le due divisate cautele, quella cioè o di non fare nominare la sua persona nella Lettera, o di farla al più nominare come semplice Procuratore del Committente, e l' altra di non far la medesima al suo ordine, ma solo a quello della persona, a cui deve passar la rimessa, non rimane un tal Debitore obbligato nemmeno a favore di verun Giratario, nè di chiunque altro potesse acquistare interesse in quella Lettera, per la significante ragione, che non acquistando egli il dominio di una tal Lettera, e non servendo di organo alla cessione, che se ne fa a favore della terza persona, a cui deve passar la rimessa, non viene perciò a contrarre alcuna obbligazione con chicchessia, conforme nella subietta materia hanno stabilito il *Franch. Inst. Iur. Camb. lib. 1. sect. 2. tit. 5. § 31.* „ ivi „ Cessat vero hæc obligatio in mero Institore, in „ mera extenstone indossamenti ab alio subscriptt in favorem „ tertii facta „ *Casaregio de Commerc. disc. 51. num. 21, e il Savary le Parfait Négociant liv. 3. chap. 4. § Pour ne point* 4

courir ce risque (quello cioè di restare obbligato a favore del Portatore della Lettera, nel caso che fallissero il Traente, il Trattario, e quello, che ha data la commissione di acquistare la Lettera, e far la rimessa) „ quand un Commissionnaire remet une Lettre de Change, il doit la faire concevoir payable au Commettant, ou a son ordre comme aussi si celui qui fournit la Lettre n'est pas le Tireur, & qu'elle soit payable à lui où à son ordre, il faut lui faire mettre l'ordre au dos d'icelle, payable à son Commettant, où à son ordre. *ainsi le Commissionnaire n'ayant point passé l'ordre en son nom, il n'est point garant de l'evenement de la Lettre*, & en cas de faillire, il n'y auroit que le Tireur, & celui, qui lui auroit fourni & passé l'ordre au profit du Commettant, qui en seroit tenu. „

La questione potrebbe farsi nel solo caso, che un tale Commissionato mancasse di far descrivere nella Lettera la persona del Committente, onde nella medesima restasse espresso dal Traente „ valuta cambiata con detto Commissionario. „ Anche in tal caso, purchè questi sia cauto, che la Tratta, o Girata sia fatta all' ordine della persona, a cui deve passar la rimessa, di modo che egli non riceva, nè trasmetta la cessione del Recapito, nè il Committente, nè l'Indossatario, o Giratario, nè chiunque avesse Causa di questi, può avere alcuna azione contro il Prenditore, e Remittente della Lettera in questione.

Non può averla il Mandante, o Committente, poichè, subito che la Lettera è presa in esecuzione del Mandato inutil cosa è il descrivere, che si prende per di lui conto, allorchè la medesima è presa dopo l'ordine ricevuto, per la somma ordinata, ed a favore della persona indicata dal Mandante, come quella, a cui deve passar la rimessa e ciò per la regola di ragione addotta appunto a schiarimento di questo dubbio *dal Casaregi nel Cambista Instruito cap* 3 § 57 „ ivi „ Ogni Atto e Contratto fatto da un Procuratore si deve sempre intendere essere da lui stato fatto in vigore del precedente mandato ricevuto a fare il medesimo Atto, o Contratto, quantunque nell' agire, o contrattare il Procuratore non avesse spiegato il nome di Procuratore a colui, con cui ha contrattato „ *Golin de Procurat p* 2 *cap* 5 *num* 209, *& Rota Gen de Mercat dec* 67 *num* 2., *e Casaregi de Commerc disc.* 3 *num* 14, *e disc* 56 *num* 21 22 *e* 23 „ il che procede „ molto più fra i Mercanti (segue il Casaregi nel detto Cambista Instruito cap 3. § 58) i quali non sono mai soliti

„ nel contrattare per li suoi Corrispondenti, o Ricorrenti di es- 7
„ primere il loro mandato, affine di non rivelare i Negozj al-
„ trui, come ho notato nel mio *disc.* 76 *num.* 5. *e* 6. *de Com-*
„ *mere. tom.* 1.; e allora in questo caso tutto il pericolo, e
„ danno della decozione di Antonio, (*Datore della Lettera*)
„ non può nè deve spettare a Cajo (*Prenditore commissionato*)
„ ma a Tizio mandante „ *detto Casaregi de Commercio disc.*
56. *num.* 12., *Ansaldo de Commercio disc.* 30. *num.* 32.

Non possono averla l' *Indossatario*, o suoi Giratarj, per la ragione che il Commissionato, per aver fatto da Cassiera Committente con pagare la valuta della Lettera al Datore, non 8 è venuto a stipulare per se alcun Contratto, nè di acquisto, nè di cessione, giacchè il primo Indossatario non riceve la Lettera da esso Commissionato, ma dal Traente, e dal Committente essendo regola di ragione nella subietta materia, che incanto i Giratarj, ed il Presentante di una Cambiale hanno azione contro il Traente, e contro i Giranti, perchè ognuno di essi trasmette al successivo Indossatario, e Giratario la cessione della Lettera mediante un titolo oneroso, qoale è qoello del pagamento del Cambio, o sia del prezzo della Lettera, dimodochè, siccome questa cessione si fa *pro solvendo*, e non *pro soluto* (nota all' Art. X N. 2.) così, non venendo la Lettera estinta dal Trattario, si da l' azione della repenzione del prezzo con ordine retrogtado contro i Giranti, e Traente, per ciò che andiamo a provare alla nota all' Art. 16. N. 3. Ma quando alcuno de' compresi incidentemente in detta Lettera non ha ricevuto prezzo, e non ha fatta la cessione ad altri con titolo oneroso, come appunto nel caso, che ora si esamina, costui è allora immune dalle azioni, che nel caso di non seguito pagamento della Lettera potrebbeto promuovere gl' Interessati nella medesima, conforme avverte, e conclode il *Casaregi disc.* 51. *num.* 21., *e nel Cambista Instruto cap.* 3 §§. 100. 101. *e* 102.

ARTICOLO DECIMOQUINTO.

SOMMARIO.

1. *Secondo l' uso della Piazza di Livorno il Commissionato è obbligato per il pagamento del prezzo della Lettera.*
2. *Questo stile è contrario alla regola di ragione.*

3. *Perchè contro il Procuratore non ha azione l' altro Contraente*
4. *Specialmente quando contragga procuratorio nomine*
5. *Se però il Procuratore manca di denunziare la sua qualità si obbliga in proprio*
6. *Si limita quando il Commissionato si protestasse espressamente del contrario col Mezzano*
7. *Ciò non ostante l' altro Contraente può avere azione contro il Mandante*
8. *Ma quando il Mandatario avesse in mano i fondi necessarj per l' acquisto della Lettera, il Mandante non è tenuto a cosa alcuna*
9. *Rimedj che competono al Datore della Lettera in tal caso*
10. *Se la Lettera non è stata girata, compete al Datore la rivindicazione*
11. *Se la Lettera è girata si distingue se sia con titolo oneroso, o come' adietto*
12. *Quando è fatta con titolo oneroso, il Datore perde ogni azione contro la Lettera, e suoi Possessori*
13. *Il Datore ha azione su i fondi destinati a pagare la Lettera da lui data*
14. *Quando non siano passati nelle mani del Prenditore*
15. *Il Mandante rimane obbligato a favor del Datore se non avesse rimessi i Fondi al suo Commesso per l' acquisto della Lettera*

1 *UN tale Commissionato però, secondo l' uso della Piazza di Livorno, è obbligato in proprio a favore del Datore della Lettera per il pagamento del Cambio, o prezzo della medesima.*

ANNOTAZIONI.

LO stile, che si pratica in Livorno nelle Contrattazioni dei Cambj, è quello, che dà il fondamento a questa regola, la qua-
2 le, generalmente parlando, dovrebbe essere opposta.

Dico, che dovrebbe essere opposta, perchè, allora quando alcuno stipula un Contratto *Procuratorio nomine*, non ha l' altro Contraente alcuna azione per dependenza del detto Con-
3 tratto contro il Procuratore, ma solamente gli compete *l' azione institoria* contro il Mandante, in forza della regola di ragione, di cui il Testo nella *L. final ff. de Institor. Action.* ove *il Brunemanno num.* 1. *il Voet num.* 2. *Oertus num.* 3 *& Gelin. de Procurat. part.* 5. *cap.* 1. *num.* 7. „ ivi „ Secundus ca„ sus est, quando quis contrahit, uti Procurator, DD omnes „ dicunt nullam oriri obligationem contra Procuratorem, qui

„ ex Contractu ut sibi quæsivit „ la quale è fondata sul motivo rilevato dall' *Ubero in Prælect. Iur. Civ. tomo 1. lib. 4. tit. 7 §. 4.*, qual' è quello, che il Contratto s' intende fatto non col Procuratore, ma col Mandante, non solo per volontà di questo, quanto dell' altro Contraente.

Affinchè però questa regola si verifichi in pratica, è necessario, che il Commissionato, o sia Procuratore nello stipulare il Contratto denunzi all' altro Contraente la sua qualità di Procuratore: imperocchè tacendo una tal veste, ed ignorandosi questa dall' altro Contraente, viene quello ad obbligare la sua persona a favore di questi, il quale nel contrattare non viene ad avere in mira la persona del Mandante, ma quella solo del Contraente, benchè implicitamente stipuli, e contragga *procuratorio nomine Text in Leg. Eum, qui Cod Si certum petat*, ove il *Baldo, ed il Brunemanna num 4 Bartol in Leg. Qui aliena §. Si is, qui ff. de acquirend. hæredit. & De Luc. ad Gohn. de Procuratore par. 5 cap 1 § 1 vers. distinguit &c.* „ ivi „ „ Aut contrahitur non sub mentione officii, sed ipso proprio „ nomine agente, vel promittente, & solus ipse teneatur, cuius „ solius fidem Creditor secutus est, *Leg. Eum, qui Cod Si certum petat*, ubi *Baldus* notat, illum, qui contrahit, nomine „ proprio obligari, licet gerat in animo non convertere in utilitatem suam, sed tertii „ ed al § 4. „ ivi „ Clarius dic, quod „ Procurator constitutus ad emendum, vel alium Contractum „ celebrandum, si simpliciter emat, vel aliter contrahat, præsumitur contrahere nomine illius, a quo jam fuit constitutus „ Procurator *Leg. Pignore &c. quod declaratur, ut locum habeat præsumptio quoad Mandantem, & Mandatarium, secus „ quoad tertium, scilicet Contrahentem, nam cum ipse Procurator simpliciter contraxerit, poterit Contrahens contra illum „ agere, tamquam sibi obligatum nomine proprio „ Voet in Pandect ad lib 14. tit 3 de institut actionum 6 vers Sunt tamen &c.* „ ivi „ Sunt tamen qui censent secundum mores hodiernos, ei, qui cum Institore contraxit, electionem non esse, utrum contra Præponentem, an potius adversus Institorem agere velit, sed tantum contra Præponentem agendum esse, „ nisi quis cum Institore, non qua tali, contraxerit, ignorans „ forte, eum Institorem esse; quia tunc non alterius, quam „ eius, quo cum contraxit, videri potest fidem secutus „ *Menoch. de præsumpt. præs. 49 lib 3 num 15 Mantica de tacit. & ambig. tit. 18 lib 7. & Rota Romana dec. 15 num 2. par. 16. recent.* 4

Questo appunto è quel caso, che diversamente da quello, che suol fare un Procuratore, accade in pratica nella Piazza di Livorno nell' occasione delle quotidiane Contrattazioni Cambiarie.

Chi ha commissione da Amico di fuori di prender Lettere per fare una qualche rimessa, ricerca al Mezzano di Cambi la Lettera per il Paese, e per la somma, che gli occorre, senza manifestare la qualità di Procuratore, ma bensì in nome proprio, ed il Mezzano, subito che ha trovata la Lettera, stabilisce il Contratto col Datore in nome del Negoziante, da cui ha avuto l' incarico di tale ricerca: e in conseguenza di ciò, tanto al libro del Mezzano, quanto al libro dei Cambi del Datore della Lettera, è registrato per Prenditore quella tal Persona, che ha ricercati, e che prende effettivamente la Lettera, e non già l' Amico di fuori, che ne ha a lui dato l' incarico. Diventa poi un incidente per lo più insignificante per il Datore la ricerca, che in appresso possa essere fatta dal Prenditore di esprimere nella Lettera la circostanza *valuta ricevuta da lui per conto del Mandante*, giacchè il Datore nel fermare il Contratto contempla la sola persona del Prenditore, onde da quello aspetta il pagamento del Cambio alla scadenza del termine di Piazza: senza di che non consegnerebbe la Lettera, a meno di averne il prezzo contemporaneamente alla consegna del Recapito. Così in fatti argomenta *il Gelmo loco cit.* § 4 *in fine* „ ivi „ „ Ratio est, quia iste tertius in præsumpta ignorantia Mandati „ præcedentis compelli non debeat, ut agat contra Dominum „ (Mandantem) cum quo forte non contraxisset, si scivisset „ illius nomine contrahi „ *e la Rota Romana nella decis.* 157. *n.* 7 *par.* 12. *recent* „ ivi „ Taciturnitas enim nominis Mandantis operatur quidem, ut Venditor, si Mandatum ignorat, „ directe agere possit pro solutione rei venditæ contra Mandatarium, qui cum eo contraxit „ e così avverte appunto, e stabilisce opportunamente il *Casaregi de Commercio disc.* 56 „ 12. 13 *e* 14 „ ivi „ E tutto ciò procede ancorchè il Mandatario abbia contratto senza esprimere il Mandato, e l' ordine „ del suo Principale: conforme appunto è succedoto nel caso „ nostro, essendo stile dei Mercanti, introdotto per motivo di prudenza, il contrattare senza spiegare la persona, per cui „ fanno negozio, come avverte *Paris. cons.* 91 *lib.* 1. *Monsig. Ansaldo al disc.* 30 *num.* 32 *de Commerc.*, nel qual caso il „ Procuratore sarà bensì obbligato a nome proprio, come principale Contraente, verso colui, con cui ha contrattato, ma

„ rispetto al Mandante questa omissione del nome nel Contrat-
„ to, mentre altera la natura del Contratto di Mandato pas-
„ sato tra il Procuratore, e il Mandante, *Rota &c.* „ E lo
„ fissò la nostra *Rota Fiorentina nella Liburnen. Pretii del* 30.
Marzo 1722. *avanti il medesimo Casaregi*, da esso riportata in
ordine *la dec.* 1 dopo il *Cambista Instructo n* 26. „ ivi „ In
„ quanto poi all' altra parte dell' obietto, convien premettere
„ la distinzione comunemente ammessa dai Dottori, e il Mer-
„ cante, che contratta per altri, ha spiegato l' ordine, o man-
„ dato di contrattare per altri a norizia dell' altro Contraente;
„ e allora non resterà egli obbligato, ma solamente il Principa-
„ le, in di cui nome ha inteso di contrattare, oppure ha con-
„ trattato in suo nome senza esprimere, e spiegare alcun ordi-
„ ne, o Mandato, o nome alcuno, ed allora rimarrà egli dal
„ Contratto obbligato, e non quello, per cui ha veramente in-
„ teso, ed aveva ordine, e mandato di contrattare, per il Te-
„ sto puntuale nella *Leg Eli, qui* 7 § *fin. Cod Quod cum eo*,
„ *De Luc. ad Golin &c* „

Se succedesse mai per azzardo, il che non è in uso, nè perciò immaginabile, che un tale Commissionato facesse noto al Mezzano, che egli prende la Lettera per conto di un Terzo, e che, non avendo fondi in mano dell' Amico per pagare la medesima, non vuole egli essere obbligato in proprio al pagamento del Cambio, ma solamente a fat ciò coi fondi, che aspetta dal Mandante: e se accadesse pure, che a si strane condizioni si ttovasse persona, che dar volesse la Lettera ricercata; è fuori di dubbio, che questo sarebbe appunto il caso della regola generale rilevata sopra da noi al N. 2 del presente Articolo, e che perciò il Datore non potrebbe mai agire contro il Prenditore della Lettera, come obbligato in proprio alla soddisfazione della medesima, ma solamente per costringerlo ad un tal pagamento allorchè si ttovasse in mano dei fondi spettanti al Mandante; conforme stabiliscono, in sequela delle disposizioni del Testo nella *Leg* 6 § 1. *ff de negot gest il Bruneman ad Leg. Lucius Titius final. ff. de institut. action n.* 2 „ ivi „ „ Sed dotante officio in primo casu convenietur, non ut ex „ suis, sed Domini bonis solvat „ coi Concordanti 6

Subito però che viene portata a notizia del Datore della Lettera, che questa si prende per conto di terza Persona, e ciò segue nell' atto di stabilire il Cambio per l' organo del Mezzano, o sivvero nell' atto di eseguire il Contratto colla consegna della Lettera, e tanto nel caso che il Datore riguardi il Prendi- 7

tore come un semplice commesso del Mandante, secondo la fattispecie del precedente N 5, quanto riguardandolo come suo vero Debitore, secondo il caso contemplato negli antecedenti Num 4. 5 6 del presente Articolo, è sempre fuori di dubbio, che se mai fallisse il Prenditore della Lettera prima di averne pagata la valuta al Datore, e che costasse, che il Mandante non avesse ancora fatti i fondi al Mandatario per l' acquisto di detta Lettera, in tal caso il Mandante, e i fondi, che potessero essere in via per servire all' acquisto di detta Cambiale, restano obbligati a favore del Datore predetto, come proveremo ai seguenti Num 12 e 13

8 Se poi il Mandante aveva già rimessi al Mandatario, e che in mano di questi fossero i fondi necessari per l' acquisto della Lettera ordinata, in tal caso non rimane il Mandante responsabile di alcuna cosa a favore del Datore, il quale nel dare la sua Lettera al Mandatario, ha principalmente trattato col medesimo, e corsa la di lui fede per il breve respiro, che l' uso di Piazza frappone fra il giorno della consegna della Lettera, e quello del pagamento; e per la ragione, che quando si dà la commissione dell' acquisto di una cosa, per cui è necessario il pronto contante, il Mandante accompagna la commissione col denaro. onde deve esser cura del Datore della Lettera di farsela pagare contemporaneamente, e senza alcuna dilazione; perloche *sibi imputet* il Datore predetto, se è staro così negligente nelle notizie di Piazza da non saper prevedere tre giorni avanti il fallimento di quel Mandatario, a cui consegna la Lettera, e se non si è fatto mostrare il Mandato, quale sarebbe la Lettera contenente la commissione, da cui avrebbe rilevati i termini della procura, e singolarmente la rimessa del denaro: essendo una regola di ragione, che il Procuratore, che eccede i limiti del Mandato, non obbliga la persona del Principale, ma solamente la sua, secondo il Testo espresso nella *Leg. Procurator*, *qui pro evictione* 67 *ff. de Procurator*, *ove il Brunemanno*, *Leg. Diligenter ff Mandati*, *Gabr. cons.* 155 *n* 3 *lib.* 1 *Golm de Procur. p.* 5 *cap.* 3 „ ivi „ Ita ut in eo, quod Procuraror excessit, non modo Dominum non obliget, sed ipsemet teneatur „ *Rota Romana cor Surdo dec.* 209 *num.* 6 *& decis.* 708 *num* 6 *par.* 3 *recent dec* 79 *n.* 1 *par* 6 „ ivi „ Nam est conclusio in iure notissima, per Procuratorem excedentem fines „ Mandati Dominum obligatum non remanere „ *& decis* 310. *num.* 4. *par.* 14, per la ragione rilevata dal Giureconsulto *Caja nella L. Diligenter* 5. *ff. Mandati*, *vel contra*, che chi fa ciò

che non è compreso nelle sue commissioni, fa una cosa diversa, e che non è quella, di cui è stato incaricato dal Mandante „ ivi „ Nam qui excessit, aliud quid facere videtur „ seguitato dalla *Rota Romana nella detta dec 79 della par 6. num.* 3 „ ivi „ Nam Mandatarius fines Mandati excedens aliud ne„ gocium gerere videtur, ad quod Mandatum non babet. „

E' però vero, che seguendo un tal caso, in tre diverse circostanze può rittovarsi la Lettera consegnata, e secondo il di- 9
verso stato, in cui si trova, diversi rimedi possono competere a favore del Datore.

Primieramente, se la Lettera è ancora nelle mani del Man- 10
datario, e che non sia stata rimessa, compete al Datore il diritto della reivindicazione, *& res clamat ad Dominum*, non avendo il Datore avuta fede di prezzo, perchè la dilazione accordata dall' uso di Piazza non induce una tal presunzione conforme abbiamo provato alla nota dell' Articolo V. N. 8, e conforme nella subietta materia fissò la *Rota nostra nella Liburnen. Literarum Cambii del* 28. *Giugno* 1686 *n* 19 *cor. Cavalcanti*.

In secondo luogo può la Lettera essere già stata girata, e rimessa a chi si doveva secondo gli ordini del Mandante, e in tal caso ha luogo la distinzione, se la girata, o trasmissione sia 11
stata fatta non con titolo oneroso, ma a persona, che non vi abbia alcuno interesse, e che sia un semplice Adietto del Mandante, o del Mandatario ed in tal caso non vi è parimente dubbio, che il Traente, o Datore della Lettera può revocare al Trattario il Mandato di pagare la medesima, come abbiamo provato nelle note all' Articolo XI Num 10 e seguenti.

Ma se poi la girata, o cessione è fatta con titolo oneroso, e segno che il Possessore abbia acquistata quella Lettera mediante il pagamento del Cambio, o gli sia stata ceduta in con- 12
to del suo credito, in tal caso non vi è più azione da intentarsi a favore del Datore, perciò, che si è dimostrato nelle note al detto Articolo XI N 9 e segg, ma deve il Datore soccombere alla dura sorte di restare un semplice creditore del Prenditore fallito, come è appunto il caso, di cui si è parlato sopra al N 8

In terzo luogo, se i fondi destinati a fare l' acquisto di 13
detta Lettera non fossero ancora pervenuti alle mani del Mandatario, che ha presa la Lettera, in tal caso è fuori di dubbio in Toscana, che questi fondi restano privativamente ipotecati a favore del Datore della Lettera, per la ragione, che essendo questi destinati al preciso effetto di acquistar quella Lettera,

si considerano come un pegno convenzionale, e perciò prelitivamente addetto alla soddisfazione, senza che gli altri Creditori possino pretendere, che sia messo in massa, e distribuito ai Creditori a contributo, coerentemente a quanto dispone *lo Statuto di Mercanzia di Firenze al lib. 3 Rubr 2 § 91* „ ivi „ Pertanto statuirono, ed ordinarono, che chi al tempo del fallimento si trovasse avere in suo potere, *o d' altri al suo ordine* in qualunque luogo Mercanzie, o robe di qualsivoglia sorte, o *nomi di Debitori*, o che saranno tali cose *al cammino per e a ordine di chi l' avrà a ricevere*, e tanto per conti propri del Mandante, quanto per qualsivoglia conto a parte, o che avrà ricevuto per sua sicurtà qualunque di tali cose, se sarà vero, e legittimo Creditore di alcun tale così di poi fallito, *o per denari di chi l' avesse servito, o preso per lui a Cambio, o accettate carichi per lui, o in qualsivoglia modo*, salvo che per cose immobili, o dependenti da cose immobili, *sarà suo legittimo Creditore*, purchè tutto sia seguito per due giorni, o più, avanti si scuopra il fallimento, *abbia per obbligato, ed ipotecato per la concorrente quantità di tal suo credito le Mercanzie, o robe, di che di sopra, che alcun altro Creditore di tale Fallito, e ne abbia la ritenzione finchè venga pagato, e per tal suo credito per la concorrente quantità non sia tenuto a contribuire, concorrere, o in alcun modo mescolarsi con gli altri Creditori* „ E senza che sia necessario, che questo pegno sia nelle mani del Creditore,
14 nè assegnato formalmente nell' atto della creazione del debito, conforme fu magistralmente fissato nella *Florentina Pignoris del* 10 *Marzo* 1746 *at* §§ 12 *e segg riportata la* 25 *nel tom* 9. *del Tesoro Ombrostano seguitato da me in una Senen Concursus Creditorum, seu Pignorum del* 4. *Agosto* 1773, in cui esistè il mio voto decisivo, come Assessore in quel tempo del Magistrato di Mercanzia di Siena, e Giudice delegato in quella Causa fra i Sigg. Fratelli Gori Pannellini, e Bernardino Nannini da una, e la massa dei Creditori di Gio Grisostomo Porciatti dall' altra parte.

Se finalmente il Mandante non avesse ancora rimessi i fondi al suo Commesso per l' acquisto della Lettera, egli stesso
15 rimane in tal caso obbligato a favore del Ditore, non tanto *ex iuribus* del Commissionato, e per esser questo nel caso di esperimentare contro il Mandante l' azione *Mandati contraria*, che competerebbe al Mandatario a forma del Testo nella *Leg Lacet* §. *Ea obligatio, nella Leg Qui proprio* §. *Item contra ff.*

Mandati, & in Leg. 1. Cod. eodem, di cui *il Golin. de Procurat. par. 5 cap. 5 § 1 4 & per totum*, e *il Casaregi de commercia disc. 56 num. 37*, *l' Ansald de commerc. disc. 30. n. 32*, *Scaccia de commerc. § 2. gloss 9 num. 2 & Rota Januen. de mercat. decis. 67 num. 9. dec. 125 n. 2 4.*, nei precisi termini del caso, di cui si tratta, *e dec. 178 num. 2* quanto ancora perchè il Datore nell' atto di dar la Lettera avendo dovuto esprimere, che questa tratta si faceva per conto del Mandante, è venuto in conseguenza a contemplare ancora la di lui persona, nel qual caso è anche esso responsabile del prezzo di quella Lettera, conforme seguendo la *Glossa, ed altri Dottori nella Leg. Si pupilli §. Item si ff. de negot. gest.*, *fermò il De Luc ad Golinum loc. cit. par. 5 cap. 1. §. e vers. Distinguit & in fine* „ ivi „ Aut contrahitur cum Procuratore, tam contemplatione Domini, quam sui ipsius; & tunc uterque tenetur„ *& Boerius in decis. Burdegalens. dec. 273 num. 2*

ARTICOLO DECIMOSESTO.

SOMMARIO.

1 *Quando il Commissionato prende la Lettera al proprio ordine, e poi la gira, in tal caso anche esso è obbligato a favore dei Giratarj.*
2. *Ragione di questa regola.*
3 *Perchè, se il Prenditore si fa Girante, divien debitore dell' esito della Lettera.*
4. *Ma avrebbe il regresso contra il Mandante.*
5 *Eccezione di questa regola.*
6. *Ragioni sulle quali è fondata quest' eccezione.*

SE un Simile Commissionato prendesse la Lettera al proprio ordine, e poi la girasse alla persona, a cui deve farsi la rimessa; in tal caso resterebbe anch' esso obbligato a favore dei Giratarj, e del Presentante, del felice esito della Tratta, e conseguentemente dell' idoneità del Traente. 1

ANNOTAZIONI.

E' Un assioma nel Gius Cambiario, che i Giranti sono obbligati a favore de' loro Giratarj, o Cessionarj nella stessa forma, che il Traente lo è a favore del Prenditore. Per la ragione, che il Girante rapporto al suo Giratario viene a fare la figura dello 2

Scrivente, come quello, che cede al Giratario un nome di Debitore *pro solvendo*, *& non pro soluto*, onde, non effettuandosi il pagamento promesso, il Giratario ha il regresso contro il Girante, come con pacifico, ed uniforme sentimento è stato stabilito nel Foro Mercantile da tutti i Dottori, *Franck. Instit. Iur. Cambial. lib. 1. sect. 2. tit. 5 num. 29* „ ivi „ Hic „ vero (cioè il Girante) ex suo indossamento tenetur tanquam „ Debitor principalis, etiam ad bonitatem Literarum præstandum, donec iisdem plene satisfactum, eadem ratione, ac si „ Cambium scripsisset „, *e al §. 33* „ ivi „ Denique inter „ ipsos „ (cioè i Giranti, il Traente, e l' Accettante) „ & „ Indossatarium idem effectus ex ipso indossamento resultat, qui „ oriturus erat, si ipsi Literas Cambiales eidem ab initio scripsissent, vel acceptassent „ *Heinecc. Elem Iur Camb cap 6. § 2, & § 7* „ ivi „ Is, qui Cambium alicui ita cessit, ut valutam a Cessionario receperit, huic semper obligatus est, si „ non soluta sit pœcunia Unde Indossatarius, vel Cessionarius „ actionem Cambialem instituit adversus Indossantem, vel Cedentem, ad summam Cambialem cum impensis omnibus restituendam „ *Casaregi de Commercio disc. 55 num 3* „ ivi „ Videbatur pro fundamento huius assumpti applicari posse luris conclusionem per Doctores communiter traditam, & stylo, mentique Mercatorum accommodatam, quod nempe Girata sub Literis Cambii de sui natura importet simplex Mandatum de solvendo, sive cessionem nominis Debitoris in utilitatem Cedentis, *nempe pro solvendo*, *& non pro soluto*, aut sub tacita conditione, si Cessionarius consequetur solutionem „ a Debitore cesso, & sic, Literis giratis non adimpletis, semper remanet adstrictus Girans ad pœcuniæ restitutionem, vel „ ad interesse „; ed al successivo § 9 „ ivi „ Nihilominus decoctione Debitoris subsequuta, de stylo, ac praxi universali „ Mercatorum, Giratarius regressum habet contra Girantem, „ quod etiam inter Doctores non controvertitur „ *e nel Cambista Instruito cap 4 § 50*, seguitato dalla *Rota nostra presso il Conti dec florent 41 num 18.* „ ivi „ Siquidem ratio, propter quam decoctio Debitoris cedit damno eius, qui scripsit „ Literas Cambii, ea est, quia huiusmodi Literæ giratæ, aliæque similes schedulæ, quæ a Creditore recipiuntur, non censentur datæ, & respective receptæ pro soluto, sed pro solvendo, adeout, si Debitor tractam non adimpleat, is, qui schedulam recepit, regressum habeat contra Trahentem. „

Posto questo principio, ne segue, che se un Negoziante,

incurrendo di acquistare una Cambiale per conto di un Terzo, la prende al suo ordine, e poi la gira alla Persona, che gli viene indicata dal Mandante, e che da questi sia girata ad altri, si costituisce egli Debitore, e responsabile della Lettera a favore dei Giratarj nel caso di fallimento del Traente, dell' Accettante, e del Mandante; non essendo i Giratarj obbligati a sapere l' intelligenza col Mandante, e non potendo perciò da simili 3
atti occulti restare in minima parte pregiudicati, conforme, seguendo *il De Luca de empt & vend disc 3 num 8, e l' Urceola de transact quest 8 num 12 e 13* ferma il *Casaregi nel Cambista Instruito cap 3 § 64. il Du Puy delle Lettere di Cambio cap 16 § 4 Ploonsen Loix & Coutûmes du Change chap 9 § 4* „ivi „ Un Donneur prudent, qui remet pour compte d' autrui, et qui demeure du croire, ne fera pas non plus „ faire les Lettres de Change payables à son ordre, pour ensuite „ les endosser, car par cet endossement il en fait ses propres „ Lettres, et il est obligé de répondre du rechange, et des fraix „ mais lors qu' il faut faire les Lettres payables à son Principal, „ ou à son ordre, il n'est responsable que du montant des Let- „ tres de Change „ *& chap. 27 § 7*, e finalmente il *Savary le Parfait Negociant livr 3 chap. 4. § La cinquieme &c* „ivi „ La cinquieme est quand un Commissionaire a reçû ordre d' „ un Commettant de lui remettre des Lettres de Change, de „ ne les pas faire conceuoir en son nom payables à lui, ou à „ son ordre La raison en est, qu'il faudroit qu'il passât le sien „ payable à son Commettant de sorte que s'il disposoit la „ Lettre à une tierce personne par l' ordre qu'il mettroit au dos „ de la Lettre, le Tireur, celui sur qui elle seroit tirée, et le „ Commettant venant à faire faillite, la Lettre retourneroit sur „ lui, et il seroit tenu de la payer à celui qui en seroit Por- „ teur, et qui auroit l' ordre passé à son profit. „

Occorrendo però il fallimento dell' Accettante, e del Traente, e che per avere un tale Commissionato esposta la sua persona nella Lettera mediante la propria gira, venga a soffrire il danno del ritorno, e spese della Lettera protestata di non pagamento, averà egli regresso contro il Mandante, per conto del 4
quale averà presa la Lettera, mediante l' azione *contraria Mandati*, di cui gli allegati Testi nella *Leg Licet § Ea obligata, nella Leg. Qui propria § Item contra ff Mandati, e nella Leg. 1 Cod eodem*, riportati sopra al N. 15 dell' Articolo XV, conforme nella subietta materia conclude il *Casaregi nel suo Cambista Instruita cap. 3 § 65*

Da questa regola generale applicabile ai casi, in cui un Negoziante, che nell' eseguire la Commissione del suo Amico è così incauto di mescolarci la propria gita, deve però eccettuarsi quel caso, in cui accadesse, che la Lettera di tale rimessa non facesse altro passaggio, che nelle mani di quella persona, a cui dovesse rimettersi per ordine del Mandante, o di altra di sua dependenza, la quale non vi avesse altro interesse, che quello di semplice Adierto del Giratario, e non con titolo oneroso ne fosse egli il Possessore: Dimodochè dalle mani del Prenditore Mandatario fosse passata la Lettera in quelle dell' Amico designato dal Mandante, ed in esse rimasta, senza, che in questo passaggio il Mandatario ricevesse alcuna somma.

In un caso simile il Mandatario non sarà responsabile di alcuna cosa in qualunque accidente di fallimento del Traente, e del Trattario, per la ragione, che non avendo egli ricevuta alcuna somma per prezzo della sua cessione, ma avendola fatta unicamente come Procuratore del Mandante, di scienza, ed intelligenza del Cessionario, ha quindi fatto un Contratto nella semplice qualità di Procuratore. Onde ricorre la regola, che in un caso simile non la sua Persona, ma bensì quella del Principale rimane in tal Contratto obbligata, coerentemente a quanto dispongono i Testi nella *Leg. final ff de instit act. nella Leg. Procurator, qui pro evictione ff de Procurator. nella Leg. Si Pupilli § Item si Procuratori ff de negot. gest.* dopo de' quali il *Gulino de Procurat. part 5 cap 1 § 7. il De Luca ad Gulin. d. cap. 1. § 1. vers. distinguit &c. & Rota Romana dec. 644. num. 3 part. 4. tam 3. recent.*, e nei termini precisi del caso, di cui si tratta il *Casaregi disc. 51. n. 21.* „ ivi „ Hoc unum „ in hac materia indossationis advertendum puto, quod si Mercator ordinem dederit suo Corresponsali, ut ex suis mercibus „ retractum per suas, vel alienas Literas Cambii sibi remitteret, „ tunc, si adhibuerit Literas alienas pro facienda remissa, & eas „ giraverit ei, ad quem remittere præcipiam debet, tunc Girans „ in nullam incidit obligationem, quia illa Girata intelligitur facta in executionem præcedentis Mandati sibi a Mercatore dati „ de remittendo retractum mercium, & sic nil aliud importat, „ quam simplicem declarationem, seu recognitionem personæ vetæ, pro qua Girans, uti Procurator Mandantis, Cambium contraxit, ad per me tradita in una *Florentina Literarum Cambii pro DD. Creditoribus Guadagni & disc. 5 de Commercio, & alibi passim.* „

ARTICOLO DECIMOSETTIMO.

SOMMARIO.

1. *Chi ha commissione di prender Lettera è obbligato a prenderla da Persona di credito.*
2. *Qualunque Procuratore è obbligato a agire da buon Padre di Famiglia.*
3. *E da ciò deriva, che il Commissionato a prender Lettere, la deve prendere da Banchieri accreditato.*
4. *Se ciò fa non è responsabile dell' esito della medesima.*
5. *Servendo, che si regoli come se fosse proprio interesse.*

UN Negoziante, che ha la commissione da un Amico di prendere Lettera nella sua Piazza per farne la rimessa ad un Terzo, è sempre obbligato di prendere quella da Persona di credito. E adempiendo a questo dovere, non è debitore dell' esito a favore del Mandante, o sia del Committente.

ANNOTAZIONI.

E' Una regola di ragion comune, che chi rappresenta un' altra Persona nella qualità di suo Procuratore, o Commissionario, coll' accettare qualche incumbenza, che da quello gli venga addossata, deve la medesima eseguire con la maggiore esattezza, come se si trattasse d' affare proprio, e fare in somma tutto ciò, che far potrebbe un diligente Padre di famiglia, *Text. in Leg. a Procuratore Cod. Mandati, Golin. de Procurat. part. 1. cap. 2. num. 8. Ansaldo de Comm. disc. 61. num. 15.* „ ivi „ „ Videlicet quod Procurator debeat in negotio peragendo eamdem adhibere solertiam, & vigilantiam, quam in re sua adhibuisset „ ove i Concordanti, e *Casaregi de Commercio disc. 176. num. 42. & disc. 225. num. 17.*, e che fatto ciò, non può, nè deve essere responsabile dell' evento della sua commissione a favore del Mandante, secondo i *Testi nella Leg. Sed ultro 10. § 1. nella Leg. Successor 12. in fine, nella Leg. Sive hereditaria 22. ff. de negotiis gestis*, ove per tutto il *Branemanno, Rota nostra coram De Comitib. dec. florent. 37. num. 8. e 9.*, con i Concordanti. 1 2

Allorchè dunque chi ha la commissione di prendere una Cambiale per fare una rimessa per conto terzo prenda quella,

che dai Negozianti dicesi *buona Lettera*, la quale a senso dei
3 medesimi, e secondo la spiegazione, che ne dà lo *Scaccia de Commercio & Camb* § 1. *quæst* 7 *part* 2 *amplat* 10 *num* 68 *vers Capio*, *amplat* 14. *num* 1 *in fine & part* 5 *limit* 6 *num* 1., si è la Lettera di un Traente, che gode buona reputazione in Piazza, dimodochè un tal Commissionato faccia ciò, che farebbe, se si trattasse di un affare proprio, e di una rimessa per conto proprio, adempisce con ciò a tutti gli obbli-
4 ghi, che gli corrono, nè può esser tenuto a conto, nè responsabile dell' esito, come seguendo i Testi nella *Leg Idemque*, *e nella Leg Ex mandato ff mandati*, *e nella Leg A Procuratore Cod mandati*, fermano *Paris cons* 90 *num* 39 *lib* 1 *Ansaldo de Commerc disc* 61. *num* 24 *Casareg de Commerc disc* 56 *num* 15 *e* 17, e nel *Cambista Instruito* per il preciso caso, di cui si tratta *cap* 3 *num* 59 *e lo Scaccia de Commerc & Camb.* § 2 *Glossa* 5 § 405 „ ivi „ Aut illa futura decoctio (del Da-
„ tore della Lettera) erat ita latens, ut facile quisque potuisset
„ remanere deceptus, & sic in effectu (il Mandatario Sejo)
„ caret culpa, & tunc concludo, quod damnum erit ipsius Fran-
„ cisci (Mandantis), qui ordinem simplicem dedit, cum Seius
„ fecerit id, quod & ipsemet Franciscus probabiliter facere de-
„ buisset. „

La ragione di questa regola si è, perchè il Mandatario, o sia Commissionato a prendere la Lettera per fare la rimessa ordinata, non è obbligato nell' esecuzione del suo mandato a fare
5 di più di quello, che dalle altre Persone della stessa sua professione sarebbe fatto in un caso simile nella Piazza, ove si eseguisce la commissione, *Decius cons* 430 *num* 5 *& seq Stracca de mandat num* 41 *vers quod enim*, *Casaregi de commerc disc* 115 *num* 14 *e* 15 *disc* 176. *num* 44 „ ivi „ Nam Man-
„ datarius non tenetur plus agere, quam quod ab aliis Mercatoribus in loco, ubi exequitur Mandatum, observatum est „ *& in disc* 225 *num* 18 „ ivi „ Ex ea satis convincenti ra-
„ tione, quod Mandatarius non obligatur plus agere, quam quod
„ a cæteris eiusdem professionis in loco, ubi exequitur Manda-
„ tum, in aliis casibus observari solet „, e se la disgrazia porta, che la *Lettera buona* diventi cattiva, e non pagata, non può di questa sventura darsi debito al Mandatario. Essendo una regola non controversa nel Foro, che l' utilità dei Contratti deve misurarsi dal tempo, in cui si eseguisce il Contratto, benchè poi ne derivi un effetto contrario, conforme abbiamo dal Testo espresso nella *Leg Si is* 50 *ff mandati*, *e nella Leg Negotium*

Digitized by Google

gerentes alienum 22 *Cod. de negot. gestis* „ ivi „ Negotium ge„ rentes alienum, non interveniente speciale pacto, casum for„ tuitum præstare non compelluntur „ *Thesaur. tun. quæst. for.* 62. *num* 14 *lib.* 1. *Phoonsen Loix & Coutûmes du Change chap* 41 § 6 *& chap* 25 § 13. *Franck. instit. tur. Camb. lib.* 2. *sect.* 1. *tit.* 1 § 13 „ ivi „ Præter ea periculum omne fert tam „ quoad remissam, quam tractam, sive sib' sive tertio dire„ ctam „ *Stypmannus de iure maritimo part.* 4. *cap.* 8 *num.* 93. *Casaregi de Commerc. disc.* 8 *num.* 2 „ ivi „ Quando enim „ Administratores prudentes aliquid gerunt, quod vertit, vel or„ dinatur in utilitatem sui Principalis, illud omnino est atten„ dendum, & validum est, licet postea per accidens speratum „ non sortiatur effectum „ *& aum.* 10 „ ivi „ neque obstat, „ quod dictus M. Franciscus Serra post longum temporis cur„ sum deterioris effectus fuerit conditionis, quia utilitas Contrac„ tus attenditur solum de tempore, quo contrahitur, prout in „ terminis de persona, quæ de tempore Contractus erat idonea, „ & in deteriorem mutavit conditionem suam, affirmat *Rota Ro„ mana dec.* 256 *num* 5 *& 6. part.* 14. *recent.* „ ibi „ *Unde „ quando, & postea conditionem suam deteriorasset, hoc cedere „ non debet in damnum Administratoris, qui non tenetur de ca„ su inopinato post Contractum supervento, Leg. Negotium &c.; „ nam in hac materia attenditur utilitas ab initio, non aute„ a futuro eventu, Rota dec.* 289 *num.* 3 *part.* 9 *recent.*, „ regulariter, quod utilitas attendatur de tempore Contractus, li„ cet contrarius postmodum subsequatur effectus, tradunt *Card.* „ *De Luca de alienat. disc.* 1. *num.* 46 *& Rota dec.* 191 *num.* „ 14. *&* 15 *part.* 17 *rec. & dec.* 41. *n.* 18 *& dec.* 813 *n.* „ 34 *& seq. part.* 18 *recent. & dec.* 58 *num.* 20. 21. *& seq.* „ *part.* 16 *recent. & dec.* 164 *num.* 13 *part.* 17 *& late Ro„ ta coram Peuting. dec.* 49 *num.* 1. 2. 3 *&* 7 „

ARTICOLO DECIMOTTAVO.

SOMMARIO.

1. *Se un tal Commissionato dà debito al Mandante della provvisione dello star del credere, sarà responsabile dell' idoneità del Traente, e del puntuale pagamento della Lettera.* E num. 3.

2. *Definizione dello star del credere*
4. *Quantitativo della provvisione per lo star del credere in Livorno.*

SE un tale Negoziante, che riceva la sopra espressa commissione, darà debito al Mandante della provvisione dello stare del credere *per la rimessa della Lettera, sarà in tal caso re-*
1 *so responsabile a favore del Mandante dell' idoneità del Traente, e del puntuale pagamento della Lettera.*

ANNOTAZIONI.

E' Un costume fra i Negozianti, che quando uno, che ha una commissione, vuol garantire la sicurezza del Contratto, come sarebbe quella di un' Assicurazione, di un Cambio, di una vendita, o di altro, in cui occorra correre la fede dell' altro Con-
2 traente, dà debito all' Antico Mandante della provvisione *dello star del credere*, la quale altro non è, che il prezzo del risico, che questo tale Commissionato si assume a benefizio del Mandante, conforme dietro il Testo nella *Leg.* 1. *ff. de reb. cred. si cert. petat.* fermano nella subietta materia *Decius cons.* 7. §. 5. *vers.* „ Et quia (ivi) isti videntur *impaganti*, utpote pro„ prie dicitur de illis, qui *stant del credere*, & propter istum „ effectum est facta promissio, & propter hoc solvitur salarium „ *l' Herring. de fideiuss. cap.* 2. *num.* 42. *Pert. nel suo Negoziante cap.* 31. *Scaccia de Commerc. & Cambio* § 3. *Gloss.* 3. *num.* 1. *Ansald. de Commercio disc.* 98. *num.* 52. „ ivi „ Et tamen „ *lo star del credere* nihil aliud est, quam fideiubere, seu ac„ cedere alienæ promissioni „ il *Casaregi de Commerc. disc.* 51. *num.* 20. „ ivi „ Verum mihi inutilis videtur hæc quæstio, quia „ fideiussio inter Mercatores habet eamdem efficaciam, quam „ principalis obligatio, per ea, quæ diximus alibi suo loco oc„ casione fideiussionis per Mercatores assumptæ sub consueta ver„ borum formula „ *star del credere* „ *& Rota Lucens. coram Iosepho Altogrado* in una Causa Vernaccia, e Sardi, riportata dal *Mansio* dopo la *consult.* 195 *al* § 29. „ ivi „ Poichè è sta„ ta facile la risposta col dire, *che lo star del credere* stilato „ dai Negozianti, e del quale si fa menzione in dette Lettere „ Oblatorie, è cosa del tutto differente dalle semplici Malleva„ dorie, come è l' obbligo, di cui si parla: *Poichè questo star* „ *del credere viene in dette Lettere ristretto, e così praticato* „ *per i Debitori di Cambj, e per le Mercanzie, che si vendono*

„ *a credenza*, e si sà del credere *per quei Debitori*, che dallo
„ stesso Mercante, che sià del credere, sono stati creati, e ciò
„ per denari, ed effetti, che dall' Amico, e Corrispondente, a
„ favore di cui il detto Mercante ha dato il suo obbligo, sono
„ venuti nelle proprie sue mani, e de' quali esso ne resta il ve-
„ ro, e principal Debitore „ *& d Mantius in seq consuls* 196.
§ 22 „ ivi „ Come sogliono i Negozianti tutti ricevere una
„ certa provvisione nell' obbligarsi, *e star del credere* per altri;
„ poichè credere alla fede, e promessa altrui, *e star del crede-*
„ *re*, è star Mallevadori del credere alla promessa altrui „ *&*
Torre de Camb prolegom ad disput. 2 § 56 *in fine*, *Savary*
Dictionaire de Commerce au mot „ Demeurér du croire „ ivi „
„ Demeurér du croire: se dit aussi à l'egard des dispositions,
„ ou negociations, que les Commissionnaires ou Correspondans
„ des Négocians, et Banquiers font pour leurs Commettans con-
„ cernant la Banque. Lorsqu'il y a convention precise par ecrit
„ entre une Commissionnaire et un Commettant qui porte que
„ le Commissionnaire *demeurera du croire*, le Commissionnaire
„ doit être responsable envers le Commettant de l' evenement
„ de la Lettre de Change qu' il lui remet soit par son ordre,
„ ou autrement. „

Allorchè dunque il Negoziante prende la provvisione dello *star del credere* per una rimessa, che fa per conto di un Amico, viene a costituirsi Mallevadore dell' esito della Lettera, e così dell' idoneità del Tenente, e dell' Accettante, conforme nei termini del caso fissano concordemente *Decius cons* 7 §. 5 *vers.* „ Præterea (ivi) quando Mercatores promittunt simpliciter *stare del credere*, obligantur ad solvendum quod Debitores sunt falliti, o diventati impiganti „ *Casareg de Commerc. disc* 39 *num* 8 „ ivi „ Quoniam per Literas dictorum Sociorum apparet, eos assumpsisse in se omne periculum Debitorum „ mediante etiam mercede inter Mercatores appellata *provvisio-* „ *ne*: quam periculi assumptionem præsetrunt absque dubio illa „ verba *vi staremo del credere* „ *e disc* 56 *num* 20 „ ivi „ E' però vero nel caso nostro, che il pericolo della rimessa spettava ai Sigg. Cambiagio, e Piuma (Mandatari), perchè eglino colla *provvisione* solita, e secondo l' ordine avuto, se ne erano assunto il pericolo con *star del credere*, come distingue benissimo a questo proposito lo *Scaccia &c*, anzi da ciò evidentemente costa, che il pericolo della rimessa per natura del Contratto spettava ai Mandanti, e non ai Mandatarj altrimenti sarebbe incompatibile la promessa *del credere*, 3

„ con cui i Sigg. Cambiagio, e Piuma avrebbero fatta la si-
„ curtà, ed assicurazione a loro medesimi, ed al proprio suo
„ denaro, se a loro, o per conto proprio spettava la rimessa,
„ qual' assurdo è stato considerato da me nel mio *disc.* 14 *n.*
„ 12. *de Commercio* „ *Franck instit. sur. Camb lib* 2 *sect* 1.
tit 1. § 17. „ ivi „ Remittens per exceptionem nominis perи-
„ culum fert, quoties illud in se recepit pacto etiam tacito, quo
„ casu majorem provisionem capere solet „ *Phoensen chap* 25.
§. 13 *& chap* 61. § 6 „ ivi „ Lorsqu'un Tireur, qui tire pour
„ compte d'autrui ne reçoit pas la valeur de sa Traite, la per-
„ te est pour le compte de celui, pour qui il tire, si ce n'est
„ que le Tireur ne soit *demeure du croire* à sa volonté, car dans
„ ce cas le démeurér du croire ne regarde pas seulement ler te-
„ mises en particuliet, mais même toure la negociation, c'est pour
„ quoi il est obligé de supporter la perte lui même, comme il y
„ est obligè encore s'il accorde quelque delai au Donneur &c „
Casaregi nel Cambista Instruito cap 3 § 68 „ ivi „ Debbo
„ però soggiungere, che eziandio nel caso, che Cajo avesse fat-
„ ta figura di solo Procuratore nel ptendete da Antonio la Let-
„ tera, se egli avesse contata a Titio quella provvisione, che
„ è solita contarsi in qoella Piazza per *star del credere*, sarà
„ all' istesso modo tenuto a pagare a Tizio il ritorno „ e la *Ro-*
ta di Lucca nella citata decis cor. Altogradi post Mans. con-
sult 195 *num* 29 „ ivi „ Pongo il caso Il Sig Ugolino Vet-
naccia ordina alli Eredi di Lorenzo Sardi, che rimettino mil-
le scudi a Venezia: essi, avendo prima ricevuto da lui li de-
biti assegnamenti per il detto denaro, sborsano in Lucca mil-
le scudi in mano di qualche Mercante, che abbia corrispon-
denza a Venezia, come per esempio in mano di Giovanni
Andreoli, dal quale riceverono la Lettera di Cambio per Ve-
nezia, *e stanno per lui del credere* a favore del Sig Ugolino
col cavarne la provvisione di un terzo per cento. Ecco che li
detti Eredi *stanno del credere* per un Debitore creato da lo-
ro medesimi, cioè per Giovanni *Andreoli*, e coll' aver pri-
ma ricevuto il valsente dal Sig. Vetnaccia. E questo è il ca-
so dello *star del credere* per i Debitori dei Cambj, *ut est*
notorium in practica „ *Giradeau la Banque rendue facile dans*
le Recueil en forme de Dictionnaire au mot „ *Du croire* „ ivi „
Démeurer du etoire c'est se rendre garant, & tesponsable de
la validité des remises quæ l'on fait à ses Correspondans soit
directement soit autrement des Lettres que l'on prend pour
leur compte. En ce cas on paye double provision, à moins

„ qu'on n'en soit convenu autrement „ *Ansald de Commercio disc* 98 *num* 56.

Questa provvisione però, che nei diversi Paesi è diversa a misura delli diversi costumi, nella Piazza di Livorno è stabilita da un' inveterata consuetudine a ragione *di mezzo per cento*, come avverte il *Peri nel Negoziante cap* 31 § *Le Provvigioni* 4
poi &c: ne può tacciarsi di arbitraria, essendo regola stabilita nel Gius Mercantile, che in questa materia specialmente deve attendersi l' uso, e lo stile stabilito dai Negozianti, *Scaccia de Commerc.* § 3 *gloss* 3 *num* 11 „ ivi „ Quæro quinto quanta „ sit ista provisio? Respondeo, esse tantam, quantam laudabilis „ Mercatorum usus approbavit, *Boninseg. trattato dei Cambj cap.* „ 7. *vers. Della provvisione*, in responsione ad nonam difficul- „ tatem, *& in cap* 5 *vers. Altri poi desiderano*, seu quantam „ approbabit sanum Peritorum Judicium, *Coll. tract. de Camb. cap* 31 *in fine* „ *e detto Scaccia loc cit. num* 12 *vers* „ Si „ tamen aliis in locis, seu apud alios Mercatores daretur maior, „ vel minor, erit servandi consuetudo eorum „ *Lupus de usuris in cap Naviganti comment* 3. § 1. *n* 19. ove ammette, che questo premio, o sia provvisione possa impunemente farsi ascendere anche fino al cinque per cento; e finalmente l' *Ansaldo de commerc. nel detto disc* 98. *num.* 57.

ARTICOLO DECIMONONO.

SOMMARIO.

1. *Se il Commissionato non prende la Lettera da persona di credito è tenuto del buon esito della medesima.*
2. *Ragioni di questa regola.*
3. *Tanto più quando il Mandatario percipe una provvisione dal Mandante.*
4. *Autorità che la fermano.*

Mancando il Negoziante, che abbia una tal commissione, di prender la Lettera da persona di credito, ancorchè non sia stato del credere, *sarà debitore a favore del Mandante del buon* 1
esito della Lettera.

ANNOTAZIONI.

NElla maniera, che quel Procuratore, o Comissionario, che eseguisce da buon Padre di famiglia l' incombenza, di cui è incaricato, e che ha accettato non è poi debitore a favore del Mandante, o sia del Committente di alcuna delle conseguenze, che possono derivare dal sinistro evento dell' affare eseguito, come abbiamo provato al n. 2 dell' Articolo precedente, ed al n. 4. del medesimo nella subietta materia d' incumbenza relativa alla provvista di qualche Lettera per far rimesse, così per la ragione degli opposti, eoluí, che nell' esecuzione del Mandato trascura quelle diligenze, e attenzioni, che si devono, e che userebbe qualonque buon Padre di famiglia, si costituisce debitore a favore del Mandante del danno, che ne deriva e può quindi dal Mandante esser contro di lui esercitata l' azione *Mandati directa* per essere tesareito di tutti i danni, a forma del Testo nella *Leg Cum per Procuratorem 9. Cod. Mandati, vel contra*, ove il *Bruemanno n* 1. „ ivi „ Quando Procurator dolo, vel culpa, committendo, vel omittendo, læsit jus sui Domini, & Principalis, actione *Mandati* conveniatur *directa*, & quidem ad interesse in quantum læsus sum „ *& Perez in d. tit Mandati, vel contra* § 8, mentre in quest' azione si comprende non solo la colpa lata, ma la levissima ancort, considerandosi dalle Leggi per dolo la semplice omissione, e negligenza del Mandatario, eorentemente alla disposizione di ragione, di cui la Legge *Tutori Cod. de negot. gestis, ove il Brunemanno num.* 1. 11. *e* to *Perez in d. tit* 35 *Cod. Mandati, vel contra num.* 9. „ ivi „ Tenetur enim Mandatarius non „ tantum de dolo, & lata culpa, verum etiam de omni alia, „ quod ad eum pervenit, non etiam de casu fortuito, nisi ad „ illum se obligaverit, *Leg* 13 *d tit*, ubi exclusio casus fortuiti satis innuit inclusionem culpæ etiam levissimæ, *id. Perez in tit de negotiis gestis lib* 19 *Cod. num* 4 „ ivi „ Non „ gessisse autem videtur, ut oportuit, si exactissimam diligentiam non adhibuit. nec enim sufficit talem adhibere, qualem rebus suis adhibere solet, si modo alius diligentior eo commodius administraturus esset negotia: si neglexit ea agere, quæ alius fuisset gesturus: *quo casu non tantum latam culpam, sed „ & levem, & levissimam* præstare necesse est„ *Donellus de iur. civ lib* 13 *cap.* 11 § 8 *& seqq*, e precisamente, dopo aver dottamente ventilata questa materia, per riscontrare se le Leggi facciano in questa parte alcuna differenza fra il Procuratore legale,

che riceve per la sua incumbenza una mercede, ed il semplice Mandatario al § 10 così conclude „ ivi „ Tenebimus igitur hanc „ sententiam, Mandatarium, & Procuratorem in universa ad- „ ministratione sua *omnem culpam*, non etiam casum fortuitum, „ prestare debere „ *Golin. de Procurat. par.* 1 *cap.* 2 § 5. „ ivi „ Illam omittendo, dicitur esse in dolo, cum etiam lata, „ levisque culpa veniant in actione Mandati „ *c par.* 5 *cap.* 4. § 4. „ ivi „ Et ad id, quod dixi, quod in actione Mandati „ veniat culpa levissima, ut supra, *par* 1 *cap* 2. *n* 6, adde „ *Paul Layman lib* 3 *de pact. & contract* 4 *cap* 26 *n.* 7. „ *vers Testium*, *Straccha in tit. Mandati num* 44. „

Lo che specialmente si verifica, ed ha luogo presso i Negozianti, i quali non eseguiscono gratuitamente simili commissioni, ma ricevono per tali incomodi una mercede, la quale essi chiamano *Provvisione*, come avverte opportunamente il *Casaregio disc.* 36. *n* 2 „ ivi „ Nam cum dictus Defunctus, sine 3
„ Mandato ac consensu eius Consedi, & absque ulla exinde „ approbatione, elegerit MM Federicum Spinolam, Thomam de „ Nigro, & Genesium Sanguinetum in Executores, & Complimentarios ad accipiendum eius bona, & pecunias trasmissas „ ab eius Corresponsalibus, *teneatur de lanni damno*, *quod ex* „ *illius facto*, *& culpa etiam levissima*, obvenit eius Correspon- „ salibus, & Dominis, attenta presertim mercede, sive *provi-* „ *sione*, ut nuncupatur a Mercatoribus „ *& Rota Genuæ decis.* 160. *num* 2 „ ivi „ Nam aliena Negotia exacto officio geri „ debent, *& quamlibet negligentia habetur pro culpa*, *leg in* „ *re mandata Cod eod*, & Mandatarius tenetur de omni culpa „ *Leg A Procuratore Cod Mandati*: unde secundum aliquos „ per illum Textum tenetur etiam de levissima, *Alexand cons.* „ 147. *in princip.*, MAXIME QUANDO EX ADMINISTRATIONE PRE- „ TIUM RECIPIT, ut in hoc casu *Bartolo L. Cum §. Si Epistola* „ *ff de furtis.* „

Sopra questi giustissimi fondamenti di ragione è stabilita la regola nel Gius Canonico, che mancando un Mandatario di prendere una *buona Lettera*, ed in vece di questa prendendone 4
una di un Datore, il di cui credito sia equivoco, o di uno che ne sia affatto privo, sia tenuto all' emenda del danno commesso colla sua colpa, sia malizioso, sia negligente, e possa per ciò contro di esso esercitarsi dal Committente l' azione *Mandati directa* per costringerlo a rifarne a suo danno il cattivo esito di quella Lettera in conformità di ciò, che nell' individuo caso, di cui si tratta, esaminatane attentamente la materia, avvertì, e

stabili saviamente lo *Scaccia de Commerc. & Camb.* §. 2. *gloss.* 5 § 401. *e* 402. „ ivi „ Secundus casus est, quando mandavit simpliciter, quod remittens per viam Cambii: & isto casu subdistinguo. Aut decoctio Antonii (*Traente*), cui dedit Cambio, erat adeo verisimiliter futura (quia de ea erat magnus rumor, & suspicio) ut nemo sani judicii, & inculpatæ diligentiæ, ei dedisset Cambio, & tunc concludo, periculum spectare ad Sejum (Mandatario), quia versatus est in magna culpa; „ e il *Frauck instit. iur. Camb. lib.* 2. *sect.* 1. *tit.* 1 § 19, ove, dopo aver fissato altri casi, nei quali un simile Commissionario rimane debitore dell' esito della Lettera, pone anche quello, di cui quì ora si tratta, nella seguente maniera, cioè „ ivi „ Si sua culpa damnum contingat, veluti si „ Literas Cambiales ab homine suspecto emerit, isque Foro „ cedat „ *Stypman de iur. Maritim. par.* 4. *cap.* 8 *n.* 94

ARTICOLO VENTESIMO.

OMMARIO.

1. *Il Traente è obbligato a dare al Prenditore di una Cambiale quanti esemplari ne chiede, e con quali cautele.* n. 3
2. *Origine del bisogno di moltiplicare gli esemplari di ogni Cambiale.*
4. *Gli esemplari delle Cambiali devano essere tutti uniformi.*
5. *Come pure deve in ciascuna dichiararsi di pagare quando ciò non sia seguito in forza di una precedente.*
6. *Così è stabilito per Legge particolare del Re di Sardegna.*
7. *Senza queste cautele potrebbe restare ingannato il Trattario, e agire contro il Traente.*

1 *IL Traente è obbligato a dare al Prenditore di una Cambiale tanti esemplari di essa, quanti questi ne chiede: avvertendo però di dichiarare in ciaschedun' esemplare, che quella è la prima, o la seconda, o sivvero la terza, & sic de singulis, come pure di concepirle tutte dell' istesso tenore colla massima esattezza, e di esprimere tanto nella seconda, che nelle successive, l' ordine di pagare quella tal Lettera, qualora non fosse stata estinta la precedente.*

ANNOTAZIONI

Essendo un dovere indispensabile del Portatore di una Cambiale di mandare la medesima alla Piazza, ove dimora il Trattario per farla accettare colla più possibile sollecitudine, che è lo stesso che dire all' occasione della partenza del primo Corriere per quella Piazza (*Part II. Articolo I num. 2 & segg.*) è nato quindi da ciò il bisogno di moltiplicare il numero delle Cambiali, affinchè il Prenditore possa subito spedirne una per l' accettazione, e servirsi dell' altra per negoziarla in quella tal Piazza, ove il suo particolare commercio lo esiga; e comechè qualche volta possono accadere delle sventure nel corso delle Poste, e perdersi qualche plico, usano perciò i Negozianti prudenti la diligenza di dupplicare qualche volta la spedizione della Lettera medesima, affine di assicurarsi viepiù della più sollecita accettazione, come nota il *Turre de Cambiis disput. 2. qu. 2 § 5* „ ivi „ Binas, aut ternas. Multiplicatio hæc Literarum est „ admodum utilis, & fere necessaria, eum enim trasmittuntur, „ per Stipulatorem, si casu aliquo perirent, vel si ille, cui trasmittuntur, eas non servatet, remaneret Stipulator absque ulla „ probatione sui crediti, & ideo unis trasmissis ad effectum perfectionis Cambii, reliquas penes se retinet, in subsidium propandæ veritatis. „ 2

Di quì ne viene, che si è introdotta l' obbligazione nel Traente di dare prima, seconda, qualche volta la terza, e fino la quarta Lettera al Prenditore medesimo: obbligazione, che introdotta dall' uso, è divenuta poi una parte del Gius Cambiario, da cui non è più permesso il recedere, *Franck institut. turcamb lib. 1. sect. 2. tit. 3 § 4. Heinec elem. tur camb cap 2 § 17 & cap. 4 § 22. Phoensen des Loix & Coutumes du Change chap 5 § 15 e 20. & chap. 22. per tot. & Ricard Traité general du Commerce chap. des Lettres de Change, de leurs termes, de leurs tems, & de leurs valeurs § l' usage a sagement établi & e fol. mihi 119* „ ivi „ L' usage a sagement établi la précaution de prendre plusieurs Lettres de Change pour une même somme. Cette multipleité est avantageuse, parceque par-la il demeure une seureté entre les mains de „ celui, au profit du quel la Lettre de Change est tirée, a fin „ que le payement ne soit point differé, & qu'il ne soit point „ obligé de recourir & de s'en rapporter à la bonne foi du Tireur, si la prémiere Lettre qu'il commer souvent aux hasards „ des Postes & des messagers étoit perdue, ou intercepté. „ 3

Quello però, che deve avvertire il Traente, si è, che tutti gli esemplari della medesima Lettera siano concepiti esattissimamente nei medesimi termini, sì rapporto alla somma, che al giorno della data, come pure al termine della scadenza, e finalmente come ai nomi del Trattario, e del Prenditore, dimodochè l'uno non differisca dall'altro nella più piccola parte, come avverte opportunamente il *Phoonsen chap.* 5 § 21 „ ivi „ Un Tireur doit sur tout prendre garde, que toutes les Lettres de Change, qu'il fournit pour une même partie, soyent „ de la même date, teneur, & adresse, avec la seule distinction „ de prémiere, seconde, troisieme, quatrieme &c „ *Ricard. loc. cit.* „ ivi „ Toutes ces Lettres de Change n'étanr proprement, „ que des copies autentiques les unes des autres, elles doivent „ être toutes semblables, de même date, de même somme, & „ de même subscription, & adresse, à la réserve que l'une est „ qualifiée de prémiere, l'autre de seconde &c. „ *Hennecctus Elem. Iur. Cambial cap* 2 § 17 „ ivi „ Porro Cambia vel „ sola, vel pluta simul dati, jam supra animadvertimus. Posterius fit commodo Remittentis vel Presentantis, ut uno, alterove exemplari deperdito, reliquis adhuc uti possit. Tunc veto observandum est Campsoribus 1 cas Literis omnes pro „ unicis haberi, 2 easdem per omnia sibi similes esse debere, „ præterquam quod secundis, & sequentibus inseri solet clausula, *prima*, vel *secunda*, 3. cavendum, ne error in numero „ committatur, ex gr ne binæ, secundæ, vel tertiæ extent „ *Turre de Cambiis disput.* 2. *quæst.* 2 § 5.

4

Deve parimente esser cauto il Traente di dichiarare nella seconda, che egli commette al Trattario di pagare quella tal somma, purchè non sia già stata precedentemente pagata mediante la presentazione della prima, *& sic de singulis* a segno che la formula in casi simili suol'essere la seguente, cioè „ Per „ questa seconda di Cambio pagherete all'ordine S. P. di Tizio (la prima non essendo) pezze cinquecento da otto reali, „ valuta cambiata col medesimo, e ponete come si avvisa „, e nella terza si dice „ *la prima, e seconda non essendo* „ e così nelle altre; *Hennecc Elemen Iur Camb cap* 4 § 10. „ ivi „ Immo non modo Literarum Cambialium generaliter he„ ri debet mentio, sed & earum qualitas exprimenda est, puta, quod sint solæ, vel primæ, secundæ, tertiæ, ubi tamen „ observandum, Literas primas, & solas pure concipi solere, „ reliquas sub conditione, si primis, vel secundis solutione non„ dum satisfactum fuerit „, *Ricard loco citato* „ ivi „ Et à fin

5

„ que cette multiplicité ne puisse point faire tort au Tireur, il „ doit mettre, *vous payerez par cette seconde ou troisieme Let-* „ *tre de Change, n'ayant pas payée ma prémiere*. Ainsi ayant „ payé en vertu de l'une, les autres n'ont plus de force, & ne „ peuvent produire aucun effet, & celui qui a acquité, peut „ être en repos, ayant la quittance de toutes par l'endosse- „ ment de celles, en vertu de la quelle il a payé. „

Quindi è, che seguendo questi medesimi principj, è stato così espressamente prescritto nel *Codice Sardo Les Loix & Constitutions de S. M. Roi de Sardigne livr. 2. chap. 7. § 17.* 6
„ ivi „ Mais la prémiere, seconde, troisieme, ou autre posté- „ rieure Lettre de Change devtont toutes être d'une même „ teneur, sans y mettre aucune autre différence, si ce n'est „ dans l'explication qu'il sera nécessaire d'y faire, que c'est une „ prémiere, seconde, ou autre postérieure Lettre, & lorsqu'il y „ en aura une de payée, les autres ne seront plus d'aucune „ valeur. „

Mancando il Traente di usate simili cautele, potrebbe esporre il Trattario ad essere ingannato poichè, non vedendo 7
nei divesi esemplari della Lettera i segni denotanti l'unicità della Tratta, avrebbe un giusto motivo da reputare l'una diversa dall'altra, e da estinguerle tutte, facendo ad ogni Lettera un pagamento. Nel qual caso, siccome sarebbe egli caduto nell'inganno per colpa del Traente, competerebbe perciò al Trattario contro il medesimo l'azione *Mandati contraria* per il suo rimborso, a forma dei Testi nella *L. Licet § Ea obligatio, nella L. Qui proprio § Item contra ff. Mandati, e nella L. Prima Cod. eodem.*

Allorchè poi un Banchiere gira, e negozia un esemplare della presa Cambiale, e che trasmette l'altro ad un Amico nella Piazza del Trattario per farne seguire l'accettazione, suo- 8
le egli mettere in piè di quella destinata ad essere negoziata, *la prima si troverà in Londra* (ex gr.) *presso il Signore NN. per l'accettazione*, affinchè l'ultimo Possessore possa alla scadenza recuperare dalle mani dell'Amico del Traente l'esemplare della Lettera accettata, e prevalersi di ambedue per esigere il pagamento, di una cioè per verificare il Mandato ad esigere, e dell'altra accettata per giustificare l'obbligazione contratta dal Trattario. *Phoensen chap.* 10. § 23. „ ivi „ Un Donneur, qui a contracté „ une partie, non pour la remettre lui même, mais pour la né- „ gocier ou la faire negocier ailleurs, devroit toujours demander „ prémiere, seconde, & troisieme Lettre de Change, & envo-

„ yer d'abord la prémiere à l'acceptation, qu'il pourroit laisser „ chez celui, qui en procure l'acceptation, & il lui en resteroit „ encore deux, ainsi il pourroit fournir doubles Lettres quand „ il viendroit à négocier la partie, mais en faisant ainsi, il ne „ doit pas oublier de mettre dans les Lettres qu'il fournit, chez „ qu'il faut s'adresser pour avoir la prémiere acceptée. „ *Pothier du Contract de Change cap. 3 § 37.* „ ivi „ Il est encore au- „ jourdhui d'un usage très frequent, de tirer par prémiere & „ seconde les Lettres de Change, qui ont un certain nombre „ d'usances à courir, sortout celles que l'on envoye à l'étran- „ ger. On envoye la prémiere à l'acceptation, & l'on passe l' „ ordre sur la seconde, *en mettant au bas chez qui on trouve- „ ra la prémiere acceptée.* „

ARTICOLO VENTESIMOPRIMO

SOMMARIO.

1 *Lettera d' avviso che il Traente è tenuto a scrivere al Trattario in mancanza della quale è tenuto ai danni che per- son derivare per tale negligenza*
2. *Origine della Lettera d' Avviso.*
3. *Definizione della medesima.*
4. *Costume universale di far simili Lettere.*
5. *La mancanza di queste esime il Trattario dall' obbligazione dell' accettazione.*
6 *I danni del Protesto di una cambiale per difetto di Lettera d' avviso si posano sul Traente.*
7. *Si esamina la questione se la sola Lettera d' avviso autorizzi a obbligare il Trattario al pagamento.*
8. *E si risolve per la negativa.*
9 *Perchè si considera come un segno del Trattato non già del perfezionato Contratto.*
10. *Altre ragioni per cui la Lettera di avviso non autorizza alcuno a farsi pagare la Tratta,* e num. 11
12. *La sola Lettera d' avviso non autorizza il Trattario a pagare ad alcuno validamente.*
13. *Accettandosi però la Cambiale nonostante la mancanza dell' avviso si forma l' obbligazione di pagare.*
14. *E in tal caso l' Accettante si costituisce debitore delle di lei conseguenze.*

15. *Precauzione che usano i più diligenti Banchieri di replicare le Lettere d'avviso.*

IL Traente contemporaneamente alla consegna, che fa della sua Cambiale al Prenditore della medesima, è obbligato di scrivere per la Posta al Trattario altra Lettera familiare, in cui gli dia avviso della Tratta, che gli fa, e lo incarichi ad onorar la sua firma coll' accettazione, e col successivo pagamento alla scadenza; e mancando a questo suo dovere, rimane responsabile dei danni, che possono arrivare alla Lettera per quella sua negligenza. 1

ANNOTAZIONI.

LA correntezza, e buona fede, con la quale si trattano gli affari fra i Negozianti, ha dato luogo a commettersi molte frodi, per riparare alle quali fu introdotto l' uso di dare avviso al Trattario della Tratta, che se gli fa. *Franch. Inst. Iur. Camb. lib. 1 sect. 2 tit. 7 § 10, Stryckius disp. 18. cap. 3 § 35, & cap. 4. § 26. tom. 7.* 2

Da questa causa è derivata l' introduzione delle *Lettere di avviso*, le quali altro non sono, che una Lettera, con cui il Traente contemporaneamente alla consegna della Cambiale scrive al Trattario, per avvisarlo della Tratta, che ha fatta sopra di lui indicando precisamente il giorno della data, la somma, il tempo della scadenza, il luogo, ove doversi estinguere, e la persona all' ordine del quale è stata fatta, secondo la definizione, che ne abbiamo dal *Tuire de Cambis disp. 2. quest. 1. Prolegomena § 12. in fine* „ ivi „ Cauti namque Mercatores „ in hujusmodi Cambiis irregularibus, non contenti fecisse Li„ teras Cambii, quæ de stylo solent tradi Creditori per eum „ consignandæ ei, cui fit Tracta, ad effectum consequendæ so„ lutionis; conficiunt etiam Literas ad eundem, cui fit Tracta, „ eumque præadmonent de consignatione Literarum Cambii sibi „ facienda, eumque distinctius instruunt de peragendis & hæ „ a munere dicuntur *Literæ advisi* „ *Scaccia § 1 quest. 5. n. 77. & 78. & seqq., Lupus de usuris in cap. Navganti § 2. n. 62 vers. Alii vero &c., Frenck. Instit. Iur. Camb. lib. 1 sect. 2. tit. 7. § 1.* „ ivi „ Paritet Trassatus opus habet epistola *advisoria*, qua intelliguntur Literæ, quibus Tracta facta, ejus„ que circumstantiæ scitu necessariæ Trassato a Trassante significantur „ *Stryckius disp. 18. tom. 7 cap. 1 § 19, & ca-* 3

3 § 29 „ ivi „ Hæ (Literæ advisoriæ) præcedunt quandoque „ Literas Cambii, vel concomitantur, ac Mandatarium Trassantis certiorem faciunt de trasmittendo Cambio simulque de „ ejus provisione, & reciproca solutione ipsi facienda &c Præterea hisce Literis *de adviso* significantur, adfore aliquem, qui „ Literas Collybisticas oblaturus, & juxta eas Cambium sit exacturus cum petitione, ut illis satisfiat „ *Savary Dictionnaire de Commerce au mot* „ Avis *ou* Advis „ ivi „ une Lettre d'avis „ est une Lettre missive, par la quel un Marchand, ou un „ Banquier mande à son Correspondant qu'il a tiré sur lui une „ Lettre de Change „ più sotto „ ivi „ A l'egard des Lettres d'avis „ pour payement des Lettres de Change elles doivent contenir le „ nom de celui pour le compte de qui on tire, la date du jour, „ du mois, & de l'année, la somme tirée, le nom de celui qui „ en a fourni la valeur. Elle doit aussi faire mention du nom „ de celui, a qui elle doit être payée, & du temps au quel elle „ doit être, & quand les Lettres de Change portent de payer „ a ordre, on le doit pareillement specifier dans la Lettre d'avis „ *Ricard Traité general de Commerce chap des Changes fol mihi* 130, *Heinecc. Elem. Iur. Camb cap.* 4. § 15. „ ivi „ Literæ „ vero *advisoriæ*, quas & Spachium vocant Campsores Itali, „ sunt Literæ, quibus certior fit Acceptans Cambium, esse a „ se trassarum, & quomodo sibi sit satisfaciendum „ *Phoonsen les Loix, & Coutûmes du Change chap* 7 § 2 „ ivi „ Le pré„ mier, & principal devoir du Tireur est de donner avis par le „ premier Courier a son Correspondant sur le quel il tire, des „ Traites qu'il a faites sur lui, à fin qu'il en puisse être averti „ avant qu'on lui présente les Lettres de Change pour les ac„ cepter „ e al successivo §. 3 „ ivi „ *la Lettré d'avis* doit „ contenir bien clairement a sur toutes choses quel jour, pour „ compte de qui, & quelle somme on rire, à qui, & dans quel „ tems elle est payable, de qui la valeur a été receue, ou avec „ qui elle a été ajustée ou rencontrée, & si la Lettre de Can„ ge est payable à ordre, il est bon de le marquer dans la Let„ tre d'avis „ *Casaregi Cambista Instructo cap.* 6 § 24.

Il costume di tali Lettere d'avviso si è così radicato, che è divenuto una precisa obbligazione del Traente di trasmettere 4 tali Lettere al Trattario, conforme si rileva dalle autorità dei Dottori, e Scrittori riportate al num. 3, e singolarmente dal *Phoonsen chap.* 7 § 2. *Tranchi loc. cit.* §§. 7 8 9

Lo che posto, è restata stabilita la massima nel Gius Cambiario, che mancando il Traente nell' esecuzione di questo do-

vere, non è il Trattario obbligato ad accettare la Tratta, malgrado la presentazione della Lettera vera, e questa che gli vengu fatta dal Portatore, conforme di unanime consenso stabiliscono *Franch Instit Iur Camb lib* 1. *sect* 2 *tit* 7. § 1. *e* 3. *Heinec Elem Iur Camb cap* 3 § 13, *Savary Dictionnaire de Commerce au mot* Avis *ou* Advis „ ivi „ On peut se dispenser „ d'accepter une Lettre de Change, quand on n'a point eu „ d'avis „ *Ricard loc cit fol mihi* 130 „ ivi „ Ceux qui tirent, ou remettent des Lettres de Change à leurs Correspondans, ne doivent pas manquer de leur donner avis par le „ prémier Courier des Traites faites sur eux, parceque étant „ énoncé qu'ils les payent suivant l'avis qui leur en sera donné, s'ils manquoient de le faire, les Correspondans seroient „ en droit de ne les accepter pas, faute de Lettre d'avis „ *Strychius disput.* 18 *cap.* 3 *som* 7 § 34. „ ivi „ Hasce avisorias „ adeo necessarias esse, ut absque illis Mercator Mandatarius „ Cullybisticas oblatas acceptare, & solvere non teneatur „ *& Cap.* 4 § 26. *e* 27. „ ivi „ Imo hodie, majoris cautelæ gratia „ ad evitandas plurimas deceptiones, una, aut separatim, a „ Trassante mitti solent ad Mandatarium Litteræ præmonitionis, „ seu avisoriæ; his ergo deficientibus, vix, ne nè vix præstatur „ solutio. „ Ed in tal caso tutti i danni della denegata accettazione devono posarsi sopra il Tracnte, *Ricard loco cit fol. mihi* 130. § *Ceux qui tirent &c.* „ ivi „ De sorte que venant „ à être protestée faute d'acceptation, ceux qui en sont les Porteurs retoosneroient sur le Tireor, qui seroit obligé de rendre „ non seulement la somme reçue, mais encore la réchange da „ pareille somme qu'il auroit prise sur le lieu, d'où les Lettres „ seroient tirées avec le frais du protest „ *Savary dans le parfait Négociant livr. 3. chap* 10 *vers* „ ivi „ Le Tirent ne doit „ point manquer de donner avis a celui, sur qui il a tiré la „ Lettre, de la Traite qu'il a faite sur loi, parceque lui mandant par icelle qu'il la paye suivant l'avis qu'il lui en donnera, il n'accepteroit pas la Lettre sans son avis *de sorte que „ la Lettre seroit protestée faute d' acceptation, & retourneroit „ sur lui, & il seroit oblige de rendre non seulement les deniers, & le Change qu'il auroit reçû de celui, au profit de „ qui est tirée la Lettre, mais encore le réchange de pareille „ somme qui aura été prise sur le lieu, où la Lettre est tirée „ avec les frais du protest* „

Giustissima poi è la regola, che i danni del ritorno di una
6 Cambiale protestata per difetto di Lettera di avviso debbano posarsi sopra il Traente, per la ragione, che essendo divenuto un dovere per lui di *dar avviso al Trattorto* della sua Tratta, diventa egli l' autore del danno, allorchè trascura di adempire a quell' obbligazione, che gli corre, e così è il solo obbligato a risentirne le conseguenza, per la più volte ripetuta regola di ragione, *quod qui causam damni dat tenetur Parti ad interesse*, a forma del Testo *nella L Nihil interest ff. ad L. Cornelium de Sicariis*.

L' uso introdotto da simili Lettere d' avviso ha dato luogo alla subalterna questione, se la semplice *Lettera d' avviso*
7 sia un recapito sufficiente a costringere il Trattario al pagamento, come pure all' altra, se il Trattario, mediante la sola predetta *Lettera d' avviso*, sia sufficientemente autorizzato a pagare la Tratta.

Quanto alla prima, non pare, che veramente possa mettersi
8 in dubbio, che la semplice *Lettera d' avviso* non autorizza veruno a poter costringere il Trattario al pagamento della Tratta, per la ragione, che la detta *Lettera d' avviso* altro non è, che un referente della *Lettera di Cambio*, *Stryck. dispat* 18. *tom.* 7. *cap.* 3 *num* 35; giacchè nella medesima d' avviso si partecipa la spedizione della Tratta, e si ordina, che all' occasione di essere presentata gli si faccia onore coll' accettazione, e col pagamento, *Scaccia de Commerc & Camb* § 1. *quest.* 5. *num* 77. *e segq Turre de Camb disput.* 2 *quest* 1. *Prolegomena* § 12. *Phoensen chap.* 7. § 5 „ ivi „ Les Tireurs ont „ accoutumé de raccomander dans leurs Lettres d'avis à ceux, „ sur qui ils tirent, de tenir un bon compte de leurs Traites, „ de les honorer de leur acceptation quand on les leur présen„ tera, & du payement lorsqu'elles seront échues „ e perciò come semplice referente non è di alcun' efficacia senza il relato, *Argumento ab Antheut. Si quis tu aliquo, ubi Doctores Cod de edendo Bald. in Leg. Inervile num.* 7. *ff de Legib. Rot. Roman. decis* 160 *num* 11 *part.* 1 *recent.* „ ivi „ Nam quando non „ constat de firmo relato, inconstans est fides, & probatio refe„ rentis, cui propterea non statur „ *decis.* 397 *num.* 2 *eiusdem part.* 1 *recent. & decis.* 489 *num* 7. *part.* 4. *tom.* 2; nè ad esso si presta la minima fede, quando non costi patentemente del relato *L. Si quis fundum ff de Contrahenda emptione Decius in dicta Anthen. Si quis in aliquo num* 45 *vers restringunt Cod de edendo Paris cons.* 7. *num* 4. *lib* 3 *Rot. Rom*

coram Dunozet Iun dec 868 *num* 8 *& in decis.* 461 *num* 6 *part.* 2 *recent.* „ ivi „ Utique referens non debet attendi „ non constito de relato „ *& decis* 569 *num.* 14. *part* 19. *tom.* 2 *recent,* „ ivi „ Propter regulam, quod virtus referentis „ pendet a relato. „

Deriva da ciò, che senza la Cambiale, la Lettera *d' avviso* non è di alcuna efficacia, e perciò dai Dottori si considera quest' ultima come la prova di un trattato di Contratto, la quale 9
può essere fallace, e mancare per non essere stato portato ad esecuzione il Contratto di Cambio. *Stryckius disput.* 18 *cap.* 3 § 31 *tom.* 7. „ ivi „ Alias hæ Literæ *de adviso* per se ni„ hil concludunt, nec aptæ sunt ad formandum creditum, & „ sunt quasi tractatus, ubi multa tractantur, quæ non perficion„ tur „ *Episcop. Rocca disput. Iur. select.* 94. *num.* 11. *Rocco de Literis Cambii not.* 18. *veri Quia in Literis d' avviso post.* 1. *volum. Respons. Rota Rom coram Bichio decis* 481. *num.* 6 „ ivi „ Sive dictæ Literæ sint *di spaccio* sive *d' avviso*, quia & „ si in hac secunda specie Literarum fieri non possit vis ad „ fundandum creditum, cum sint tanquam tractatus, & multa „ tractentur, quæ non perficiontur, ut tradunt *Ducc. in L. Si „ voluntate Cod. de Rescind. vendit. dicta Rota decis.* 295. *num.* 3 *part* 15 *recent.* „ ivi „ Quia in primis Literæ, de quibus „ supra, erant *d' avviso*, non *di spaccio*, & sic in illis non „ potest fieri aliquod fundamentum, cum multa tractentur, & „ non concludantur „ *Gama decis. Lusitan* 336 *num* 4 *& per tot*, e in conseguenza di ciò colla sola d' avviso non può costringersi il Trattatio al pagamento, conforme concludono *Scaccia* § 2 *Glossa* 5 *num* 337 „ ivi „ Secus tamen est in „ Literis, quas vocant *d' avviso*, quia licet Mercator eas sine „ contradictione receperit, tamen non dicitur acceptasse Literas „ Cambii, ideoque illarum vigore non potest cogi ad solven„ dum „ *Ansaldo de Commerc. disc* 74. *num* 27 „ unde ad „ effectum inducendi obligationem solvendi non attenduntur in„ tet Campsores Literæ *d' avviso*, sed solum Literæ directæ „ *Strych disput* 18 *tom* 7 *cap* 3 *num* 35 „ ivi „ Unde dubi„ tatione cater, vigere Literarum *de avviso* nullam pecuniam „ nec exigi, nec solvi, sed solum per subsequentes Literas Cam„ bii, *Marta &c.*, quippe quæ sunt instar referentis & relati, „ ac fundamentum acceptationis &c. Si ergo Schedulæ Cim„ biles defecerint, solæ Literæ intimationis non sufficiunt „ *Marquard. de Iur. Mercat. lib.* 2. *cap.* 12 *num.* 47. *Adden ad Burattum dec.* 487. *num.* 7. „ ivi „ Limitatur tamen in Literis

„ vulgo dictis *d' avviso*, quas licet Mercatores absque contra-
„ dictione receperint, non tamen dicuntur acceptasse Literas Cam-
„ bii, & ideo cogi non possunt ad solvendam illarum vigore „
Gama dicta decis Lusit 336 *num* 4. *& Rot Rom decis* 26
num 12 *part* 15 *recent.*

Oltre di ciò, e indipendentemente dalle suddivisate regole primordiali di ragione, che sono la base fondamentale della soprascritta teoria, siccome il moderno, e universale stile di fare le Cambiali si è quello di farle all' ordine del Prenditore, il che importa a suo favore la facoltà di girare, e negoziare quel Recapito, così il Prenditore, o chiunque suo Commesso non può col semplice Mandato di una Lettera missivi, e sul fondamento della Lettera di avviso ricevuta dal Trattario, costringere il medesimo a pagare la Tratta, per la ragione, che essendo l' azione del Prenditore attaccata ad un atto cedibile, e girabile, non può quindi la medesima esercitarsi, se non con l' esibizione dell' Istrumento della cessione, qual' è la *Lettera di Cambio*, giacchè, se si ammettesse l'obbligazione di poter costringere il Trattario a pagare sul semplice fondamento della Lettera d' avviso, ne seguirebbe l' assurdo, che potrebbe il Trattario essere esposto nuovamente alla persecuzione del Portatore della Lettera, e così ad essere la vittima della frode del Prenditore della Lettera, se dopo averla ceduta ad altri con titolo oneroso, potesse essere in diritto di molestare il Trattario sul semplice fondamento della ricevuta Lettera *d' avviso*.

In fatti il Traente può, e deve in detta Lettera *d' avviso* significare al Trattario il nome del Prenditore della Cambiale, come uno dei riscontri dell' identità della sua Lettera, ma non può dirgli qual sarà il Portatore, non potendo sapere, nè prevedere quante cessioni possino esser fatte di quel Recapito negoziabile di sua natura, e in qual Possessore finalmente possa andare a trovarsi al momento della scadenza.

Un' altra ragione è opportuno di rilevare in prova dell' allegata teoria, e questa si è, che siccome è in facoltà del Trattario l' accettare la Cambiale (*Part I Art III. num.* 16) e che fintanto che egli non accetta, non si costituisce debitore ad alcuno per dipendenza della Tratta (*Part I Artic. III num.* 17) ne segue da ciò, che, nella forma che un Trattario non può essere obbligato al pagamento di una Cambiale nemmeno colla Lettera alla mano (*Part II Art III num.* 3) così molto meno potrà a ciò costringersi senza il documento della Lettera, che legittimi la persona del Portatore, a cui non

si trasferisce alcun legittimo Mandato, se non che per l' organo della cessione della Lettera, come si dimostrerà al suo luogo.

Passando ora alla seconda quesnone, che può cadere in esame relativamente alle Lettere *d' avviso*, noi fisseremo, che il *Trattario* medesimo non può pagare la Tratta ad alcuno sul semplice fondamento della Lettera d'avviso, perchè, per quanto sia verissimo, che tali Lettere provano il Mandato in genere del Traente, *Stryck. loc. cit.* § 31 *in fine* „ ivi „ Praterea „ probant quidem Mandatum, qui continet determinatam dis- „ positionem „ *Ansoldo de Commere disc.* 74 *num.* 28 *& Rot. Romana coram Bichio dec.* 481 *num* 6 *7 e* 28 *& in dec.* 26 *num* 12 *e* 13 *part.* 5 *& in dec.* 295 *num* 13 *part.* 15 *recent.*, e però altrettanto vero, che non lo provano in specie relativamente alla persona del Mandatario ad esigere (come abbiamo rilevato di sopra al n. 10); ed il Trattario non può sapere qual sia il legittimo Proprietario della Lettera, stante la circostanza di esser questo un recapito girabile, se non che allorquando resta ciò verificato dall' esibizione della Cambiale in conseguenza di che a chiunque egli pagasse, che non fosse rivestito della procura del Traente mediante il so' organo della Cambiale, si esporrebbe a dover duplicare il pagamento a favore del Portatore della Lettera *Marquar. de Iure singul. Mercator. lib* 11 *tit.* 12 *num* 47 *Marta Digest. univss. tom* 3. *tit. Epistola cap.* 18 *Franch Instit Iur Camb lib.* 1. *sect.* 2. *tit.* 7 § 11 „ ivi „ ipsa tamen Epistola non acceptatur, nec „ sola ad solutionem sufficit, nec tenetur obligat Trassarum „ *Stryck. d. disput* 18 *cap* 3 *tom* 7. 12

Se poi, malgrado la mancanza di Lettera *d' avviso*, piacesse al Trattario di accettare, e accettasse perciò di fatto una Cambiale, in tal caso è fuori di dubbio, che egli si è constituito debitore della soddisfizione della Lettera coll' obbligazione *de constituta pecunia*, e che deve perciò liberamente pagarla alla scadenza, perchè in un caso simile viene egli a renunziare tacitamente al suo diritto, al quale può ognuno liberamente renunziare per il triviale assioma, di cui i Testi nella *L. Si quis in conscribendo Cod. de Episc. & Cleric. L. Penult. Cod de pactis Barbosa Axiomata Iuris* 135 §. 13. „ ivi „ Juri suo quis „ libet renunciare potest „ *Stryck. d. disput* 18. *cap.* 3 *n.* 36. „ ivi „ Quod si vero contingat, acceptantem sine his Literis „ Cambium acceptasse, solvere tunc simpliciter tenebitur, cum „ sic juri suo renunciasse, seque debitorem scripte pecunie con- „ scripsisse censeatur „ e giacchè la mancanza della Lettera d' 13

avviso era una legittima scusa, come si è provato di sopra al num 5 per negare l' accettazione. Ma fatta questa una volta, viene a costituirsi l' obbligazione *de constituta pecunia*, da cui non è più permesso il recedere nell' atto del pagamento, contro del quale non è più tempo di opporre la mancanza di detto avviso.

Chiunque per altro abbia il coraggio di recedere dall' uso comune, e di accettare una Cambiale anche senza la Lettera
14 d' avviso, si espone al caso della falsità della Lettera, e a soffrire le conseguenze di quelle frodi, a cui si è voluto appunto apportare un rimedio coll' introduzione dell' uso delle Lettere d' avviso, come si è avvertito sopra al num 2.

Del resto poi è tale la premura, che hanno i Banchieri, di trasmettere ai loro Corrispondenti, sopra dei quali fanno le Tratte, le correspettive Lettere *d' avviso*, che i più diligenti
15 non si contentano di farlo una volta, e contemporaneamente alla spedizione della Tratta, ma usano ancora la precauzione di repetere tali Lettere d' avviso col successivo Corriere, per provvedere al caso di qualche inconveniente di Posta, a cui sono ordinariamente esposte le Lettere, come avverte il *Phoonsen chap* 7 § 6. „ ivi „ Les Tireurs ont accutumé de confirmer „ leurs Traitez par une seconde Poste, & d'en donner avis une „ seconde fois, même par plusieurs voyes, lorsque les Lettres „ de Change sont payables à vue, ou à courts jours, & d'une „ somme un peu considerable „ *Ricard Traité général du Commerce à l'article de Change, & précisement* Des avis, & des „ réponses &c. § *Un Tireur fol mihi* 131 „ ivi „ Un Tireur „ doit aussi confirmer à son Correspondant par le Courier suivant la Traite qu'il a faite sur lui, soit que la Lettre porte „ de payer à vue, ou à certain tems, ce qui ne doit pas être „ négligé: car deux suretez &c. valent plus qu'une, c'est-à-dire „ que si le prémier avis parvient au Correspondant il n'y a „ point de mal qu'il reçoive le second pour confirmer le précedant, & même qu'au cas que la prémiere Lettre ne lui fut „ pas rendue, cette derniere fasse savoir le contenu de la prémiere „

Fine della prima Parte.

LEGGI E COSTUMI DEL CAMBIO

PARTE SECONDA

Dell' Accettazione delle Cambiali.

ARTICOLO PRIMO.

SOMMARIO.

1. *E' peso del Prenditore d' una Cambiale di rimetterla subito per la sollecita accettazione, e mancando di farla accettare nel tempo debito, è tenuto per qualunque pregiudizio che da ciò ne derivasse* e num 3.
2. *Dopo l' accettazione il Trattario è debitore dell' importare della Lettera*
4. *Il Prenditore della Lettera diviene Procuratore ad exigendum del Traente.*
5. *Ed è perciò obbligato a procurare la più sollecita accettazione.*
6. *E' in mora chiunque non adempisce al più presto la sua incumbenza.*
7. *E precisamente in materia di cessione, il danno è a carico di chi è in colpa*
8. *Casi speciali nei quali la negligenza è dannosa a qualcuno, e specialmente nella ritardata spedizione della Lettera* e num 9
10. *Chi dà causa al danno è tenuto a indennizzare il danneficato.*
11. *Il Prenditore ha facoltà di ritenersi dopo la prima Cambiale tutte le successive per negoziarne una*
12. *Il Traente è obbligato a trasmettere la prima per l' acce-*

tazione quando il Trattario non abita nella Piazza dove deve pagarsi, e num. 13.

14. *Il Portatore per l' accettazione può esser chiunque.*

15 *E perciò non ha bisogno di mandato espresso.*

IL Prenditore di una Cambiale deve subito, e per la prima Posta rimettere la medesima alla Piazza, ove deve essere soddisfatta, incaricando qualche suo Amico di procurarne
1 *la più sollecita accettazione, e mancando egli, o il suo Commesso di farla accettare in tempo debito, se dal ritardo ne derivasse qualche pregiudizio, deve questo essere tutto a carico del Prenditore.*

ANNOTAZIONI.

ALlorchè il Trattario ha accettata una Cambiale diventa egli debitore del Possessore della medesima, come se egli stesso
2 avesse ricevuto il prezzo di quella Lettera, venendo coll' atto dell' accettazione a stipulare l' obbligazione *de constituta pecunia*, a forma di quanto abbiamo provato all' Articolo III della Parte I num 20 delle Annotazioni.

E' dunque dell' interesse di tutti quelli, che hanno parte nella Cambiale, di ottenere al più presto l' obbligazione del
3 Trattario, la quale si unisce a quella del Traente per assicurare la soddisfazione della Lettera.

Il Prenditore poi di una Cambiale, per quanto rivesta la qualità di Compratore, o sia di Cessionario della Lettera, os-
4 sume ciò nonostante la qualità di Procuratore del Traente per l' effetto di procurare l' estinzione della medesima, stante la circostanza di farsi la cessione, o sia vendita *pro solvendo, & non pro soluto*, conforme avvertono *Castreus in L. Vero Procuratori ff. de solution. Turre de Cambiis disput. 2 quest. 5. num 8, Ansaldo de Commerc. disc 79 num. 17. e 18, e nel Cambista Instruito cap. 6 § 7.* „ ivi „ E nei prossimi termini „ di un Mandatario, come è colui, che dee presentare la Let„ tera, il quale è come un Procuratore *in rem propriam*, o „ semplice, a risquotere la Lettera „ *Rota Genuæ de Mercatura coram Belloni decis 93 num. 9*, e finalmente *la Rota nostra nella Florentina Literarum Cambij del 5 Giugno 1716 cor. Audit. Vasoli Piccinini § 8 la decis 54 del tomo 5 del Tesoro Ombrosiano* „ ivi „ Quippe, ut observat *Rota Genuen. &c.* „ ex Literis Cambij duplex oritur Scribentis Mandatum, alterum

„ erga personam: quæ debet solvere, velut in casu erga firmam
„ alteram erga personam; quæ debet exigere, velut in casu er-
„ ga Dom. Cosmum del Sera. „

Nella maniera pertanto, che dalla necessità di acquistare al più presto un nuovo debitore al pagamento della Cambiale, nasce la necessità di trasmettere la medesima colla più possibile sollecitudine al luogo dell' abitazione del Trattario, così dalla qualità di Procuratore del Traente ad esigere, di cui è rivestito il Prenditore della Lettera, nasce in lui l' obbligazione di trasmettere la Lettera al più presto, e così per il primo Corriere al luogo, o sia alla Piazza, ove abita il Trattario, affinchè gli sia presentata senza dilazione, e ghe ne sia richiesta l' accettazione, conforme fermano *Franch Instit. Iur. Cambialis lib 1 sect 2. tit, 6 § 1* „ ivi „ Ad officium ejus, qui Literas Cambiales extra locum destinatæ solutionis possidet, pertinet providere, ut ad eumdem transmittantur „ *ed al* § 4 „ ivi „ regulariter vero Literas Cambiales prima quoqua occasione ad „ locum debitum trasmittere debeat „ *Phonsen les Loix & Coutûmes du Change chap* 10 § 3 „ ivi „ Celui, à qui on „ envoye une Lettre de Change, qui n'est pas acéptée, ou celui à qui on l'envoye espres pour la faire accépter, doit „ en procurer incessamment l'acéptation „ § 21 „ ivi „ Un „ Donneur doit faire procurer l' acéptation d' une Lettre de „ Change le plutot que faire se peut, car si pendant le tems „ qu'il néglige de le faire il survient quelque malheur au Tireur, „ celui, sur qui la Lettre est tirée, ne voudra pas l' accépter, „ ce qu'il auroit peut être fait sans aucune difficulté, si on „ lui eut presenté la Lettre plutot „ *Du Puy delle Lett. di Cambio cap* 14 § 1. *Casaregi il Cambissa Istruito cap* 6 n. 1. e 3 „ ivi „ Per maggiore spiegazione di questo punto, abbiamo prima vedere dentro qual tempo devesi presentare la Lettera al Trattario, per farsela da lui accettare: intorno a che volsi stabilire, che la Lettera deve essere presentata subito, che si può, da chi la dee presentare; altrimenti, indugiando a farlo dopo, si dovrà dire motoso e negligente; perchè, quando uno è tenuto a fare qualche cosa, o ad eseguire qualche ordine, o Mandato, benchè non gli sia stato prefisso alcun termine, o tempo, lo dee fare ed eseguire subito „ che egli può. „

E vaglia il vero, siccome si dice in mora colui, che, essendosi addossata un' incombenza, non l' eseguisse subito che gli è permesso di farlo, secondo i Testi nella *Leg. Si quis alt-* 6

cui 27. § *Qui ff Mandati Cyriac. controv.* 165 *num.* 11. *e* 12 *& controv* 437. *num* 9. *Samminiat. controv.* 185 *num* 25. *lib* 2. *Casareg. de commerc. disc* 54. *n.* 2 „ ivi „ Quoad hanc „ inspectionem advertendum est, quod, ubi ex aliqua obligatio„ ne quis tenetur ad aliquid agendum, dicetetur in mora, si „ statim ne potuerit illud non adimplevit „ *& disc.* 119 *num.* 15. per la gran ragione, che il termine espressamente convenuto dalle Parti a fare un certo atto, o quello determinato dalla Legge, o sia dalla consuetudine, esclude la necessità di una formale interpellazione, e passato quello senza aver fatto ciò, che si è espressamente, o tacitamente convenuto di fare, resta costituito in mora colui, che non fa ciò, che doveva nel giorno, e nel momento, in cui gli era permesso, *Statban. resolut* 190. *num* 77. *& seqq lib* 2. *Montica de tacit & ambig lib* 14. *tit.* 34. *num.* 5. *vers In secunda autem cons. Leonard de usur. qu.* 81. *num* 27. *Casareg. de Commerc. disc.* 41 *num* 5 *e nel Cambista Instruito cap* 6 § 4 „ ivi „ E non dee ciò parere „ strano, poichè, siccome il giorno, o termine espressamente „ prefisso dalle Parti costituisce in mora colui, che dentro quel „ termine doveva adempire alla sua obbligazione, così il giorno, o termine tacitamente prefisso, cioè quello, che in virtù „ della Legge, o per natura del negozio si deve intendere, come nelle obbligazioni di qualche fatto promesso, nelle quali „ s' intende doversi esso fare, o adempire subito che si può, e „ non restando fatto nel giorno, che si è potuto fare, viene „ riputato morosa colui, che lo doveva fare, „ così il Prenditore di una Letteta è in dovete di trasmettere subito la Cambiale al suo destino per non incorrere nelle conseguenze della mo„, quali sono quelle di subire i danni, che dalla sua negligenza possono derivate, come conclude il *Casaregi nel cit. disc.* 54. *num* 5 „ ivi „ Quare ex his concludebam Mandatarium „ recipientem huiusmodi Literas Cambiales teneri ad illas statim „ præsentandas, nec non earum acceptationem curandam „ e nel *Cambista Instruito cap.* 6. § 13 „ ivi „ Di qui ne segue, che, „ ogni volta che il Presentatore non averà presentata in tem„ po, cioè subito che ha potuto, la Lettera Cambiale, come „ moroso doverà egli subire tutto quel danno, che da tale sua „ negligenza e mora ne fosse resultato al Traente „ puntualmente *il Du Puy Trattato delle Lettere di Cambio cap* 6 *n* 14 *& seqq Franck Instit. Jur. Camb lib* 2 *sect* 3 *art* 1 § 8 „ ivi „ Damnum vero ex mota contractum gravat morosum, cujus „ culpa probatur, aut Possessorem, nisi impedimenta probave-

„ rit, aut morosi auctorem, cui morosus vicissim tenetur, non „ Daror „ *Heinecc. Element. Jur. Camb cap.* 4 § 22 „ ivi „ „ Remittens ante omnia observare debet, ut in rempore Cam„ bium ad Præsentantem mittat, siquidem alias omne dam„ num emergens ferre tenetur „ e così fu magistralmente deciso nelli *Libertien Litterarum Cambii* 17 *Martii* 1752 *coram B M olim D. Audit. Donata de Redis* § *Haue autem negligentiam*.

Nè può immaginarsi niente più giusto di una simile teoria; vale a dire, che il Prenditore di una Cambiale sia responsabile, a favore di chi vi può avere interesse di rutti quei danni, che derivar potessero in conseguenza del suo negligenza nella rimessa della presa Cambiale al Paese del Trattario per ottenere la più sollecita accettazione: imperocchè è regola di ragione comune, che contro il Mandatario, che trascora di esegoire il Mandato accettato, e che dalla sua negligenza ne deriva on danno al Mandante, o a chi ha causa da lui, possa da alcuno di questi, sopra cui si andasse a posare il danno predetto, esercitarsi contro di loi l' azione *Mandati directa* per ottenere la reintegrazione del danno, *Leg. Idemque* § *Si Procurator ff. Mandati*, *Leg. Si tibi mandavero* § *Sicut*, *Leg. Si quis alicui* § *Qui Mandatum ff. Mandati Casaregi disc* 54 *num.* 8 „ ivi „ Data enim mora, vel negligentia Mandatarii, omne „ damnum, quod Mandanti deinde sequitur, per ipsum quoque „ Mandatarium emendari debebit. „

E nella precisa materia di Cessione, che il pericolo, del nome del Debitore ceda a danno di quello, che è moroso, e che è in colpa, sono puntualissimi i *Testi nella Leg. Periculum* 35 *ff. de rebus creditis, si certum petatur* ove il *Brunemanno num.* 1. „ ivi „ Si Debitorum nomina effectanror de- 7
„ teriorata, periculum pertinet ad administratorem, qui exi„ gere distulit „ *Alvarez Pegaz resolut cap.* 3 *num* 385 *Casareg de Commerc disc* 21 *num.* 11 „ ivi „ Cum verum in „ jure sit, quod periculum nominis Debitoris cedit in damnum „ morosi, culpam habentis „ *Salgad. in Labyrint. Cred. par* 3. *cap.* 11 *num.* 34. *Rota Genuæ dec.* 147. *num.* 10

A maggiore schiarimento però di quanto si è fissato nei §§ precedenti relativi al presente Articolo, non fia qui inopportuno il rilevare alcuni casi, nei quali la negligenza nello spedire la prima di Cambio per l' accettazione al suo destino, o nel non presentarla al Trattario colla dovuta sollecitudine, possa esser dannosa a qualcuno.

Se la Cambiale fosse acquistata per conto di un terzo il Prenditore, col trascurare la remissione della Lettera per riportarne la pronta accettazione, può pregiudicare al suo Commit-
8 tente, a quello, cioè, per conto del quale ha egli acquistata la Lettera: e ciò nella seguente forma, cioè: dal momento, in cui è data la Cambiale, a quello in cui è accettata, fallisce nel tempo di mezzo il Traente Il Trattario, o per non avere accettata la Cambiale per esser giunta prima la nuova del fallimento del Traente, o per apposta l' accettazione dopo essere seguito il fallimento del Traente, non paga altrimenti la Lettera: a differenza che, se la medesima fosse stata spedita per il primo Corriere, sarebbe giunta talmente presto da ottenere l' accettazione in tempo buono Apparisce chiaro da quest' ipotesi, che la negligenza del Remittente è la causa, che quella Cambiale, che per il fallimento del Traente ha perduto il suo Rilevatore, ha anche persa la sicurezza del pagamento per la parte del Trattario.

Pongo ancora un secondo caso, Tizio, dopo aver presa Lettera da Cajo, si trattiene la prima, e negozia la seconda, girandola a Mevio, da cui ne riceve il pagamento opportuno. Mevio la gira a Sempronio coll' istesso titolo oneroso, e da questi passa in altri mediante le solite gire. Suppongo, che se Ti-
9 zio avesse spedita la prima alla Piazza d' abitazione del Trattario con incumbenza ad Amico di farla accettare, potesse ciò esser seguito in tempo tale, che l' accettazione restasse valida ed efficace e suppongo altresì, che per aver Tizio differiti di un solo Ordinario la trasmissione della prima, sia la medesima giunta in tempo tale, che abbia prodotta la conseguenza, che l' accettazione non si sostenga per essere precedentemente fallito il Traente; onde i Giratarj non abbiano più nè il Traente, nè il Trattario per obbligati alla sodisfazione di quella Lettera.

Egli è fuori di dubbio, che in questi due casi, ed in altri simili, nei quali alcuno degli Interessati in qualche Cambiale restasse pregiudicato per la negligenza del Possessore nel trasmetterla per l' accettazione, chi resta pregiudicato da una tal
10 negligenza dev' essere indennizzato da chi è l' autore del danno, per la triviale regola di ragione, di cui il Testo nella *Leg Nihil interest ff ad Leg Corneliam de Sicariis*, ove tutti i Dottori, e secondo ciò, che fermò coi Concordanti *la Rota nostra nella Pisana Damnorum del 24 Maggio* 1656 § 4. *che la decisione* 5 *del tom* 3 *del Tesoro Ombrosiano* „ ivi „ certa nam- „ que est regula, & vulgaris apud omnes conclusio, quod qui „ causam damni dat, tenetur Parti ad interesse. „

Posta dunque l' obbligazione del Prenditore di spedir subito un' esemplare della Lettera per l' accettazione alla Piazza, ove abita il Trattario, è però permesso al Prenditore medesimo di ritenersi gli altri esemplari all' effetto di negoziarne uno in quella tal Piazza, ove più gli torni in acconcio, *Phoonsen chap.* 10 § 23 „ ivi „ Un Donneur, qui a contracté une partie, „ non pour la remettre lui même, mais pour la négocier, ou „ faire négocier ailleurs, devoit toûjours démander prémiere, „ seconde, & troisieme Lettre de Change, & envoyer *d' abord* „ la prémiere à l'acceptation qu'il pourroit laisser chez celui, „ qui en procure l'acceptation, & il lui en resteroit encore deux „ ainsi il pourroit foutnir doubles lettres quand il viendroit „ a négocier la partie, mais en faisant ainsi, il ne doit pas „ oublier de mettre dans les Lettres qu'il fournit, chez qu'il „ faut s'adresser pour avoir la prémiere accépiée „ *Heinn. Elem. Jur Camb cap.* 2 § 18 11

Vi è però un caso, in cui quest' obbligazione suole per regola appartenere al Traente, e questo si è quando la Tratta si fa sopra un Trattario, che non abiti nella Piazza, ove deve pagarsi la Lettera: nel qual caso il Traente manda egli la prima ad un Amico perchè ne procuri l'accettazione, e perchè, ottenuta la medesima la rimetta poi nella Piazza, ove deve farsi il pagamento: ed in un caso tale il Traente pone sotto la *seconda*, che egli negozia, il nome della persona ove sarà reperibile la prima accettata, acciò si possa recuperare dal Portatore di quella negoziata. 12

Dipende dunque dal patto, che si fa fra il Traente, e il Prenditore, il determinare a chi spetti in un tal caso la cura del giro necessario per l' accettazione, e trasmissione della prima alla Piazza del pagamento.

Quello poi, che è sicuro ed incontrastabile, si è, che in questo caso è più necessaria la diligenza e sollecitudine, che in qualunque altro, perchè, essendo maggiore il giro della Lettera per ottenerne l' accettazione, maggiore è anche il risico, che si corre, di non riportarla in tempo buono, e di dannificare perciò gl' Interessati, *Poithier Traite du Contract de Change chap.* 5 *section prémiere* § 128 *vers Lorsque le Porteur &c.* 13

All' effetto poi di essere il Portatore di una Cambiale per l' accettazione; non è necessario l' avere interesse nella medesima, nè essere uno dei Giratarj, servendo solo di avere in mano un' esemplare della Cambiale, perchè uno sia autorizzato a ricercare il Trattario della sua accettazione, e a fare l' atto del 14

protesto in caso di denegazione, come avvertono il *Franck lib. 1 sect. 3 tit 1 § 4* „ ivi „ Nec ad id opus habet indossamento, „ aliave ad solutionem legitimatione „ *il Phoonsen lex Lex, & Coutûmes du Change chap* 10 §. 2 „ ivi „ Non seulement le „ Donent, ou le Porteur, ou le Proprietaire d' une Lettre de „ Change est en droit d'en exiger l' accéptation, mais aussi qui „ que ce soit à qui elle est confiée „

In fatti per l' atto di domandare, e riportare l' accettazione, qualunque Mandato, o tacito, o espresso, è sufficiente. L' 15 *espresso* si rileva ordinariamente dalla Lettera del Remittente, con cui si accompagna la Cambiale per procurarne l' accettazione. Il *tacito* si desume dal possesso materiale della Lettera.

Di quì è, che non è obbligato il Portatore a giustificare il Mandato per ottenere il pagamento alla scadenza, essendo l' incombenza dell' accettazione una cosa assai diversa da quella di riportare il pagamento della Lettera, e potendo (come continuamente succede) essere la prima addossata ad una persona, e la seconda ad un altro, *Franck loc cit* § 4. „ ivi „ Ut ne „ quidem oblatio ad habilitatem tempore solutionis docendam „ requiratur. „

ARTICOLO SECONDO.

SOMMARIO.

1 *Il Procuratore deve procurar subito l' accettazione della Lettera.*
2. *Doveri del Portatore di una Cambiale.*
3. *Il fatto del Mandatario, e il fatto del Mandante*
4 *Compete al Mandante contro il Mandatario l' azione* mandati directa.
5. *Fondamento di questa regola.*
6. *Eccezione di essa nelle Piazze ove l' accettazione non tiene.*
7. *Maggiore necessità di osservare la regola nella Lettera a vista.*

Quello, a cui è rimessa una Cambiale per procurarne l' accettazione, appena, che averà ricevuta la Lettera, deve 1 *presentarla al Trattario, perchè vi apponga la sua accettazione in scritto.*

ANNOTAZIONI.

LA regola, che in questo Articolo si propone, è sostanzialmente compresa nel precedente Articolo primo di questa seconda Parte, giacchè il peso dell' accettazione è regolarmente attribuito al Prenditore della Cambiale, il quale in questa circostanza riveste la qualità di Procuratore del Traente, del di cui interesse, come pure di quello dei Giratarj si è, che l' accettazione segua al più presto che sia possibile, e perciò il Portatore, che rappresenta il Traente, e il Remittente, deve presentare la Lettera al Trattario per l' accettazione senza alcuna dimora, e appena che l' abbia egli ricevuta, conforme seguendo il testo nella *Leg. Si quis alicui 27. §. 3 ff. Mandati, vel contra*, fermano il *Franck Instit. Jur. Cambial. lib.* 1. *sect.* 3 *tit.* 1. § 11. „ ivi „ Extra Nundinas præsentatio „ statim facienda, quam primum Literæ Cambiales per Nun- „ cium adlatæ fuerunt „ *Phoonsen les Loix & Coutumes du Change chap* 10 § 3 „ „ ivi „ Celui, à qui on envoye une „ Lettre de Change, qui n'est pas acceptée, ou celui à qui on „ l'envoye exprès pour la faire accepter, doit en procurer in- „ censament l'acceptation „ *Casaregi de Commercio disc* 54. § 30 „ ivi „ Ultraquamquod attenta præsertim qualitate no- „ stri Mandati imbibita ad aliorum differentiam de ipsamet na- „ tura Contractus ipsius Cambii ex Doctoribus supra citatis obli- „ gatio taceire, & virtualiter assumpta per Creditorem de eauan- „ da acceptatione Literarum, & solutione, intelligitur facta juxta „ terminos Juris, *videlicet*, *quod se obligaverit ad illam sta-* „ *tim curandam*, *vel statim ac poterit per se*, *vel per alium* „ ex supra late deductis super inspectione præsentationis Litera- „ rum facienda per Creditorem solvere debenti. a

Si adempisce poi una simile obbligazione del Prenditore per l' organo di una terza persona, perchè abitando egli ordinariamente in Piazza diversa da quella, ove abita il Trattario, e non potendo perciò adempire da se questo suo dovere, ne suole egli commettere l' incarico a qualche suo Amico abitante nella detta Piazza, il quale essendo un suo Commesso, porta perciò a suo danno qualunque mancanza nell' adempimento di quell' obbligazione, che spettava al suo Principale, ed in esso transfusa, giacchè il fatto del Mandatario dicesi fatto del Mandante, *ad Text. in Leg. Ex facto* 30 *ff. de negot. gest. in Leg. Si Servus servum. § Si Fornacarius ff. ad Legem Aquiliam in Leg. Nemi-* *nem Cod de Decurionibus*, e secondo ciò, che insegnano *Bald.* b

in Leg. unica § Ne autem num. 9 Cod de Caducis tollendis, Decius cons. 77. in fine Stathanus resolut. 34. per tot. Grattan. discept. for. discept. 395. num. 7. & seqq. & ibi De Luc. num. 4. & seqq. Rot. Januen. dec 67 num. 2. Rot. Rom. dec. 386. num. 49. par. 4. tom. 2 recen. dec. 285 n. 6. par. 6 recent. & dec. 73. num. 11. & seqq. par. 15 recent. e finalmente fu così deciso in una *Liburnen Literarum Cambii del 27 Marzo 1752 avanti la B. M. del fu Sig. Aud. Donato Redi al § Actio equidem &c.*, benchè in un caso tale competa al Prenditore Mandante contro il suo Procuratore, che non ha eseguita in tempo la commissione, e che con ciò ha dannificato il medesimo, l' azione *Mandati directa* per la reintegrazione del danno, *Text. in Leg. Cum Procuratorem 9 Cod. Mandati, vel contra, Hemece. Elem. Jur. Camb. cap.* 6 § 8 „ ivi „ Præsertim Cambiali actione propria non tenetur, attamen, si sit Remittentis Mandatarius & in offerendo, exigendoque Cambio negligentius sese gesserit, a Remittente recte conventur actione „ Mandati ad damnum omne, culpa sua datum, resarciendum „ *Franch. lib. 1. sect. 4. tit. 1. § 25 in fine* „ ivi „ Mandatarius „ vero ex sua negligentia tenetur Mandati „ e la *Liburnen. Literarum Cambii del 27. Marzo 1752. avanti il fu Aud. Redi § Regressum vero*, e secondo le altre autorità riportate di sopra *Parte I. Articolo XIX. num.* 2

Dietro i suddivisati principj è perciò nel Gius Cambiario stabilita la Teorìa, come una delle fondamentali nella subietta materia, che, mancando il Prenditore, o chi per esso, di presentare al Trattario senza alcuna dilazione la Cambiale per ottenerne l' accettazione, sia egli debitore dei danni, e pregiudizj, che possono derivare da una tal negligenza, e ciò a favore di chi testasse dannificato *Franck Instit. Jur. Camb. lib. 1. sect. 3. tit. 1 § 13* „ ivi „ Quoties Præsentantis culpa legitimam „ tempus negligitur, Cambium ipsius periculo est, vel in Remittentis detrimentum vergit, modo revera damnum aliquod „ circa illud contingit „ *Casaregi Cambista Instructo cap.* 6 §. 13 „ ivi „ Di qui ne segue, che, ogni volta, che il Presentatore non avrà presentato in tempo, cioè subito, che ha potuto, la Lettera Cambiale, come moroso dovera egli subire tutto quel danno, che da tale sua negligenza, e mora ne fosse „ resultato al Traente „ *& de Commerc. disc.* 54 § 30 *e* 31. *Du Puy cap.* 6 § 24. „ ivi „ Quantunque importi assai a quello, che ha sborsato la valuta della Lettera di Cambio, ed al „ Giratarj, che ella sia accettata, perchè con tal' atto acquista-

„ no una nuova, e più forte azione contro il Traente; nondi-
„ meno il Presentante non è obbligato a farla accettare, se non
„ ha ordine da quello, che glie l' ha mandata. Ma avendo avu-
„ to tal' ordine di procurare l' accettazione, s' egli trascurasse
„ di procurare l' accettazione, se egli trascurasse d' eseguirlo,
„ potrebbe secondo le occorrenze esser tenuto ai danni, ed in-
„ teressi, che potrebbe aver cagionati la sua negligenza „ *Pothier Traité du Contract de Change chap.* 5 *sect.* 1 § 128 „ivi„
„ Le Porteur de la Lettre de Change, lorsqu'il n'est que le
„ Mandataire de celui, à qui elle appartient, doit, le plûtot
„ qu'il est possible, se présenter avec la Lettre de Change a ce-
„ lui, sur qui elle est tirée, pour la lui faire accépter. Il est
„ tres-important qu'il la fasse accépter, car ce n'est que par
„ l'accéptation que celui, sur qui elle est tirée, en dévient dé-
„ biteur: faute de cette accéptation, le Propriétaire de la Lettre
„ de Change n'a pour débiteur que le Tireur, à qui il en a
„ compté la valeur. C'est pourquoi si les affaires du Tireur ve-
„ noient à se déranger, le Porteur de la Lettre, qui a negligé
„ de se présenter pour la faire accépter, pourroit être tenu des
„ dommages, et intérêts du Propriétaire de la Lettre, dont il
„ est le Mandataire, s'il y avoit de la faute, *actione Mandati*
„ *directa* „ *Casaregi de Commerc. disc.* 54. *num.* 6 „ ivi „ Nam
„ congruitas huius temporis, sive in uno, sive in alio casu,
„ semper metienda est a die qua potuit illis præsentare, & sic
„ statim ac potuit tenebatur Creditor illarum præsentationem fa-
„ cere „ *et al.* § 8 „ ivi „ Data enim mora, vel negligentia Man-
„ datarii, omne damnum, quod Mandanti deinde sequitur, per
„ ipsum quippe Mandatarium emendari debebit „ *Strick disput.*
18 *cap.* 4 § 39 *tom.* 7 „ ivi „ Cautus itaque sit Præsentans,
„ ne culpa sua quid intermittat, forte in longiori Acceptanti
„ concedenda dilatione, quam in schedula Cambiaria expressa,
„ aut legitimo tempore Protestum elevare negligat, *alias Dator*
„ *literarum non tenebitur* „ e così fu deciso nella citata *Libur-*
nen Literarum Cambii del 27 *Marzo* 1752 *av. il fu Sig. Audi-*
tor Redi § *Actio equidem &c.*

Questa regola soffre un' eccezione in quei paesi, ove l' accettazione non sia di alcun' efficacia per il caso del fallimento del Traente, nel qual caso, siccome la negligenza nell' accettazione non apporterebbe alcuna dannosa conseguenza a veruno, così non vi sarebbe nemmeno persona, che avesse azione a domandare la reintegrazione del danno. *Rot. Rom. dec.* 130 *num.* 7 *part.* 13. *rec. & Rot. Florent. nella Florentina Dotis & Fru-* 6

fluum 1 Iulii 1717 coram Auditor Urbani num. 20 fa 54 del tom. 3 del Tesoro Ombrosiano.

Al contrario poi la sollecita accettazione è tanto più necessaria, e la negligenza nel procurarla è più dannosa, quando la Tratta sia fatta a tanti giorni vista, per la ragione, che non
7 cominciando a correre il termine per la scadenza, se non che dal giorno dell' accettazione; così ogni più piccola mora, ed ogni qualunque negligenza nel procurare l' accettazione, diventa, o almeno può essere più dannosa, e perciò soggetta a dar causa ai Danneggiati per ottenere dal Presentante la refezione dei danni.

ARTICOLO TERZO.

SOMMARIO.

1. *Subito, che la Lettera è presentata deve il Trattario, o accettarla, o negarne l' accettazione.*
2. *E' in facoltà del Trattario di fare, o l' uno, o l' altro.*
3. *Ancorchè fosse debitore del Traente, o avesse a lui promessa l' accettazione*
4. *Deve però dar subito la sua risposta, o negativa, o affermativa*
5. *Ragione di questa Regola*
6. *Qual tempo si accordi a cavare il protesto.*
7. *Uso di Livorno.* e num. 8 e 9.
10. *Diverse forme d' accettazione*
11. *Accettazione pura, e libera.*
12. *Modo di accettare puramente*
13. *Diversi modi di porre in essere l' accettazione.*
14. *Accettazione in scritto.*
15. *Usi di diversi Paesi.*
16. *Accettazione verbale.*
17. *Ammessa specialmente nel Regno di Napoli.*
18. *Come si costumi in Francia.*
19. *In Livorno si usa in scritto, ma provata l' accettazione verbale sarebbe valida.*
20. *Ragione di questo sentimento*
21. *Che procede anco in caso di fallimento*
22. *In Francia avanti il Regolamento del Cambio di Lione le accettazioni si facevano verbalmente.*
23. *Accettazione tacita.*

24 *Costume di Livorno di rilasciare la Lettera in mano al Trattario.*
25 *Il qual costume è lauimevole.*
26. *La retenzione della Lettera fatta dal Trattario fa presumere la tacita accettazione.*
27 *Secondo l' uso d' Amburgo la Lettera ritenuta dal Trattario per tre giorni si presume come perfettamente accettata.*
28. *Accettazione condizionata.*
29 *Nel qual caso il Trattario non è tenuto ad altro, che a quella obbligazione, che si assume.*
30 *Accettazione sotto protesto.*
31 *Casi nei quali si fa uso di questa accettazione.*
32 *Quale è una di quelle, che dicesi per onore di firma.* e num. 33
34 *Effetti, che produce questa specie d' accettazione.*
35 *La quale succede sotto protesto, e sia colla clausula S. P, e quali effetti produca questo Protesto.*

A Ppena, che una Cambiale è presentata al Trattario, deve egli subito, o accettarla, o negarne l' accettazione. 1

ANNOTAZIONI.

QUalunque Trattario è in libertà di accettare, o recusare il Mandato del Traente ad estinguere una Cambiale; e così dipende dalla sua volontà l' accettare, o non accettare la medesima, conforme, seguendo le regole del Gius Comune relative ai Procuratori, di cui parlano i Testi nella *Leg Si mandavero* 22. § *finale*, *e nella Leg Si quis alicui* 27 § *Qui Mandatum ff Mandati*, fermano di unanime consenso *il Palma consult* 48 *num* 20 *Scaccia de Commerc & Camb* § 2. *Gloss* 9 *num* 7. *Franck Instit Jur. Camb lib* 1 *sect* 3 *tit* 2 „ ivi „ Cum „ ènim plane non teneatur (il Trattario) ante quam se promittendo obstrinxerit, habet electionem, seu libertatem statuendi, utrum desiderio Trassantis, & qua condizione satisfiecte, „ an Literas Cambiales recusare malit „ *Hemecc Elem. Iur. Camb. cap.* 3 „ ivi „ Ex quo sequitur, ut tertius, cui solutio iungitur, Cambium acceptare invitus non teneatur „ *& cap* 6 § 6 „ ivi „ Id quæritur, an & Trassatus a Trassante conveniri „ possit, si Cambium non acceperiverit, ac proinde illod una „ com interposita protestatione redierit? Id, quod regulariter negatur; quia acceptatio, ceu supra diximus, est res meri arbitrii „ *Pboonsen les Loix & Coutumes du Change chap.* 10. §. 2

5 „ ivi „ Celui, sur qui une Lettre de Change est tirée, a la „ liberté de ne l' accépter que de son bon gré „ & § 28 „ ivi „ „ Comme il est au choix de celui, sur qui une Lettre de Change est tirée, de l'accépter, ou de ne le pas faire, il dépend „ aussi de lui de l'accépter volontairement, ou *sans protest*, & „ simplement, ou sous quelques conditions, & restrictions „ *Scaccia de Comm. & Camb.* § 2. *Glossa* 5. *num.* 366. *& Gloss.* 9. *num.* 7. *Mascard. de probat conclus.* 990 *num* 7. *Gaitus de Credito cap* 2. *num.* 2375. „ ivi „ Sed quoad Meteatorem correspondentem, cui Literæ Cambii dirignntur, *illum nequaquam obligari* absque acceptatione respondetunt omnes præcitati Doctores in sequentibus numeris, illa ratione, quia nemo cogitur suscipere mandatum, & mandato non suscepto, obligatio non oritur „ *Ansald. de Commerc. & Mercatur disc.* 2 § 6. „ ivi „ Nam eum Literæ Cambii non obligent Mercatorem, cui „ sunt directæ, absque earum acceptatione „ *& Rota nostra nella Liburnen. Literarum Cambii* 28 *Junii* 1686 *coram Cavalcanti, la* 19 *del tom* 5 *del Tesoro Ombrosiano num* 11 „ ivi „ „ Non vero est ius quæsitum contra Campsorem, cui Literæ „ sunt directæ, quia is non adstringitur, quousque non accepraverit, cum non possit cogi suscipere mandatum invitus. „

Loehè si verifica, ed ha luogo ancorchè il Trattario fosse debitore del Traente, o avesse a questi promessa l' accoglienza della Tratta, pereiò, che hanno stabilito *Franck. lib.* 1. *sect.* 3. *tit.* 2. § 3. „ ivi „ Eaque libertas (non acceptandi) etiam de„ bitori Trassantis recte vindicatur „ *Phoonsen les Loix & Coutûmes du Change chap* 10 § 6 ; nel qual caso però, o quando il debito corrisponda, o superi l' importare della Cambiale, il Portatore *ex juribus* del Traente potrà costringere il Trattario non solo al pagamento della Lettera, ma anche alla refusione dei danni cagionati con la sua denegata accettazione, *Heinecc. loc. cit* § 6 „ ivi „ Si tamen Trassatus sit in ære Trassantis, Literasque Cambiales ad se transcribi voluerit, vel jam „ Provisionem, quam vocant, acceperit, in eaque adquieverit; „ tunc eum ad indemnitatem præstandam esse obstrictum nemo „ dubitaverit „ *Franch. Instit Jur. Camb lib.* 1. *sect.* 3 *tit* 2. § 5 „ ivi „ Attamen qui se Literas Cambiales exequuturum „ esse Trassanti promisit, fidem servare tenetur, ac nemini, præ„ terquam eidem, inde acquiritur actio „ e come si fissò *Parte I. Articolo III. n.* 19

Quello però, che il Trattario non può recusare, si è di dar subito, e senza dilazione la sua risposta al Portatore della Let-

tera, o con apporre la sua accettazione, o col denegare la me- 4
desima. *Franck lib* 1. *sect.* 2 *tit* 3 § 8 „ ivi „ Itaque Præ-
„ sentans opus habet declaratione Trassati, quæ est ejusdem re-
„ sponsio Præsentatori Literarum Cambialium data, qua suam
„ voluntatem de illis solvendis, vel non solvendis, exponit „ *et*
al § 9 „ ivi „ Nimirum ut Præsentanti conster quid expectare
„ debeat a Trassato, nec ne, hujus officium est declaratione ista
„ dubium tollere, quod tempestive faciendum „ *et al* § 12 „ ivi „
„ Quæ extra Nundinas solvi debent Literæ Cambiales, illarum
„ dies aut statim postquam visæ, aut post aliquod intervallum,
„ venit. *Quoad illas Trassatus* SOLUS *mentem suam declarare*
„ *debet* „ *ed al* § 16 „ ivi „ Ulterius tergiversari non per-
„ mittitur, sed acceptationem aut recusari, non præstari oportet,
„ licet, obtendatur nondum ad latum esse Epistolam advisoriam „
Heinecc. Elem. Jur. Camb. cap 4. § 31. „ ivi „ Præsentatæ enim
„ Literæ Cambiales saltem sex horis ante cursum publicum ac-
„ ceptandæ. „

La ragione, per cui il Trattario deve incontinenti dichiara-
re la sua volontà, si è, perchè, siccome se mancasse l' accetta-
zione, è il Portatore obbligato a cavarne il Protesto, e trasmet- 5
terlo per la prima partenza di Posta al suo Remittente, a fine di
mettersi in regola, e singolarmente all' oggetto di potere assicu-
rare il suo rimborso dal Traente, ed di non rendersi colla sua ne-
gligenza responsabile dei danni della Lettera, conforme vedremo
all' Articolo seguente; così il Trattario non deve con un inop-
portuno silenzio esser l' autore del danno. *Franck loc. cit* § 13.
„ ivi „ Quoad has (cioè le Lettere di Cambio fuori di Fiera)
„ se declarare debet regulariter (il Trattario) ante ullum pri-
„ mi Nuncii, eo intervallo, ne Præsentans destituatur tempore
„ ad istrumentum protestationis, Nuncii illius opera, Remitten-
„ ti mittendum necessario. „

In fatti è tanto vero questo principio, che in tutte le Piaz-
ze il Portatore ha tanto tempo a cavare il Protesto, quanto ne
occorre per potere opportunamente spedire per il primo Corrie-
re l' Atto medesimo al suo Remittente, e in conseguenza ha 6
questo medesimo per riportare l' accettazione, o il rifiuto del
Trattario, *Franc. Instit. Jur. Camb. lib.* 1. *sect.* 3 *tit.* 2 § 14, e
come asserisce *il Phoonsen* essere lo stile di Amsterdam nella sua
Opera *les Loix et Coutûmes du Change chap* 10 §. 14. „ ivi „
„ La Coutûme d'Amsterdam est, que celui, qui démande l'ac-
„ ceptation d'une Lettre de Change, la laisse chez lui, sur qui
„ elle est tirée, soit qu'il promette de l'accepter, ou non, à fin

„ qo'il poisse voir ses avis, se consulter, et en prendre note,
„ s'il l'accépte: mais le Porteur la va réprendre ordinairement
„ avant le depart du prémier Courier pour la Place, d'où on
„ lui a envoyé la Lettre „, e dopo di lui il *Ricard dans le Traité général de Commerce au chapitre des acceptations des Lettres de change § ultimo*, come vedremo in appresso.

A Livorno, per modo di esempio, una Lettera di Cambio giunta da Londra la Domenica, o il Lunedì mattina, per costume generale, e in forza del suddivisato principio, si presenta dal
7 Portatore al Trattario nel medesimo Lunedì, e in quel giorno deve questi date la sua risposta, e procurarsi respettivamente dal Portatore; perchè, siccome nella stessa sera del Lunedì parte Posta per Londra, è questi perciò in dovere con quello stesso Ordinario, che è il primo dopo l' arrivo della Cambiale, di dare avviso al suo Remittente dell' accettazione, o sivvero trasmettergli il Protesto del rifiuto.

All' opposto, se la Lettera di Cambio fosse stata rimessa al Portatore da altra Piazza, fuori, che da quella di Londra, dimodochè nel Lunedì sera non cadesse la partenza della Posta per la Piazza, ove abita il Remittente, in tal caso il Portatore
8 può senza suo pregiudizio differire la richiesta, e la stipulazione del Protesto in caso di denegata accettazione, per il motivo, che questo ritardo non è pregiudiciale ad alcuno, giacchè, ancorchè il Protesto fosse formato, non vi sarebbe comodo di spedirlo al Remittente: Onde è la stessa cosa il non averlo cavato, che il tenerlo ozioso sopra una tavola.

Tutto ciò nonostante, la buona regola, e lo stile della Piazza, porta, che le Cambiali appena ricevute si mandino al Banco del Trattario per l' accettazione. Siccome però è sempre dell' interesse della Lettera, che l' accettazione segua al più presto; così, accadendo qualche volta il caso, che il giorno della pre-
9 sentazione non sia il Trattario in circostanza d' accettare la Tratta, perchè aspetti con la prima Posta la Lettera d' avviso del Traente, o altra notizia, da cui dipenda l' accettazione, e che questo avviso sia sperabile in un giorno antecedente a quello, in cui deve rimettersi il Protesto, in tal caso il Portatore, per non pregiudicarsi, usa la cautela di presentarsi ad un pubblico Notaro, da cui fa apporre la vista in piè della Cambiale colla data del giorno, in cui succede una tale operazione. Lochè denota, che, venendo il caso dell' accettazione, questa si appone dal Trattario sotto quel medesimo giorno, in cui li fu presentata la Lettera, e in cui è fatta la vista. E se all' opposto non

è accettata, l' atto di Protesto si stipula dal Notaro sotto la data di quel giorno, in cui è fatta la vista

Cade qui in acconcio di spiegare in qual maniera si faccia *l' accettazione*. Sopra di che è da avvertirsi, che in quattro maniere succede la medesima. In primo luogo puramente, e semplicemente. In secondo luogo con accettazione *condizionata*. In terzo luogo *sotto protesto*, o ma con la Clausula S. P.; ed in quarto finalmente *per onor di firma*. 10

L' accettazione pura, e libera è quella, che si fa con accettare liberamente, e senza alcuna contradizione il Mandato del Trante per l' estinzione di quella tal Lettera. *Stryck disp* 18 *cap* 3 *num.* 88 *o sia* § 22 *tom* 7 „ ivi „ Porro acceptatio „ fit vel *pure* & simpliciter, quando Schedulæ Cambiariæ absque „ ulla protestatione, aut reservata contradictione acceptantur „ *Franckius Instit. Jur. Camb lib* 1 *sect.* 3 *tit* 3 § 6 „ ivi „ „ Acceptatio libera est promissio eius, in quem Literæ Cambia- „ les conceptæ sunt; earum Præsentatori absque conditione alius „ satisfactionis, ac Trassans obtulit, facta de solutione pecuniæ „ illis contentæ præstanda, promissorem obligans „ *Ricard loc. cit des Acceptations des Lettres de Change* § 3 „ivi„ La pré- „ miere est *pure* et *simple* pour payer la Lettre de Change, „ suivant son contenû, et selon la Lettre d'avis „ *de la Porte* „ *La science des Négocians Traité troisieme, quatrieme circon-* „ *stance* § 1 „ ivi „ L'accéptation pure, & simple se fait sans „ aucune clause, ou condition, et doit contenir seulement le „ mot *accepté*, avec le nom de l' *Accépteur* „ *Giraudeau, la* „ *Banque rendûe facile dans le récueil en forme le Dictionnaire* „ *au mot Acceptation*. 11

Per regola generale si eseguisce questa specie di accettazione in quasi tutte le Piazze, e singolarmente in Livorno, con porre in piè della Cambiale la semplice parola *accettata*, con la firma del Trattario, che accetta, come avvertono *M. de la Porte*, e *Monsieur Giraudeau* nei luoghi respettivamente citati al n 10. e *Ricard loco citato* „ ivi „ La prémiere est *pure* et simple pour „ payer la Lettre de Change, suivant son contenû, et selon la „ Lettre d' avis, et pour cet effet, ceux qui les doivent payer „ doivent mettre au bas de ces Lettres, lorsqu'elles leur sont „ présentées, *accépté* sans autre chose, *et les signer* „ 12

In tre miniere però può porsi in essere la libera accettazione di una Cambiale. In primo luogo *in scritto*. In secondo luogo *a voce*, ed in terzo *tacitamente*. 13

La prima maniera di porre in essere l' accettazione è quel-

14 la, che si fa *in scritto* nella forma espressa al soprascritto n 11. o anche per pubblico Istrumento, il che però non è in uso: *Scaccia de Commerc* § 2 *Gloss* 5 *num.* 333 „ ivi „ Primo per „ expressa verba, de quibus per scripturam extensam, nempe per „ publicum Instrumentum, vel per scripturam propriæ manus, „ quando is, cui mittuntur Literæ solvendæ, se in illis sibi præ„ sentaris sua manu subscripsit acceptando „ *Potbiér Traité du Contract de Change chap* 3 § 3 *De la forme de l' Acceptation num.* 43 *vers* „ ivi „ Cette aecéptation se fait par ec mot *ac*„ *cépté*, que celui, sur qui la Lettre est tirée, écrit au bas de „ la Lettre de Change, avec signature. „

In Francia, per evitare gl' inconvenienti, che derivavano dalle accettazioni verbali, sotto il Regno del Re Luigi XIV.

15 nella celebre *Ordinanza del Marzo* 1673 *sopra il Commercio dei Negozianti, e Mercanti*, riportata *per extensum* dal *Phoonsen* dopo il suo Trattato *lex Loix & Coutbûmes du Change nel tit.* 5. § 2, fu ordinato, che non si facesse altra accettazione, che per scritto, come si legge „ ivi „ Toutes Lettres de Chan„ ge seront acceptées par écrit purement, & simplement Abro„ geons l'usage de les accépter verbalement, ou par ce mots *vû* „ *sans accépter*, ou j'aecépte pour *répondre à temps*, & toutes „ autres accéptations sous condition, les quelles passeront pour „ réfus, & pourront les Lettres être protestées. „ dell' osservanza poi di questo sovrano comando ce ne fanno amplissima fede *Du Puy chap* 6 § 2 *Potbiér chap* 3 §. 3 *n.* 43 *de la Porte quatrieme circostance, des Acéptations* § 1 *fol mihi* 393 *l' Autore de l' Instruction sur les Lettres de Change chap.* 3 §. 4 *e il Savary Dictionnaire universel de Commerce au mot Acéptation vers Autre fois*.

Lo stesso è prescritto per la Piazza d' *Amsterdam* dall' Ordinanza 3 P. L. T. 8 num 12 art. 3 in data del 31 Gennaio 1660. riportata *dal Phoonsen a* 178 § *Toutes les acéptations*.

Il Regolamento *di Roterdam* del 9 Ottobre 1660. al §. 8 ha prescritto pure l'ottimo uso delle accettazioni in scritto.

Si pratica lo stesso a *Anversa* in vigore di un' Ordinanza del 18 Febbraio 1667 riportata dal *Phoonsen*.

Una simile disposizione si osserva a *Frankfort* in virtù del § 7. dell' Ordinanza del 18 Settembre 1667.

Lo stesso si osserva a *Nuremberga* coerentemente a quanto prescrive l' Articolo XIV dell' Ordinanza di quella Banca toccante i Cambj, *in Ausgbourgh* in forza del §. 1. dell' Or-

dinanza del Cambio del Consiglio generale di quella Città, *in Breslau* in conformità del § 2 dell' Ordinanza del Cambio, *in Lione* in forza del §. 3 del Regolamento della Piazza dei Cambj di quella Città del 7 Luglio 1667, a *Danzica* in conseguenza del § 3 dell' ordinanza per il Cambio di quella Città, emanata li 8. Marzo 1701, e finalmente in *Danimarca*, coetentemente a quanto dispone il § 11 del libro 5 cap 14 dell' Ordinanza relativa al Cambio in *Danimarca*, pubblicata li 31 Marzo 1688

La seconda maniera di porre in essere l' accettazione è *a voce*, quando cioè si può con mezzo di Testimonj giustificare avere il Trattario accettato verbalmente il Mandato di estinguere una Cambiale *Scaccia de Commercio loc. cit n* 334. „ ivi „ Secundo, quando fit per expressa verba, sed sine scriptura, „ & ideo probatur per Testes „ *Pothier chap* 3 § 3 *n* 43 *vers. Cela n'est dit &c Stypman Jus Maritimum cap* 8. *num* 84. *e* 85 „ ivi „ Acceptato autem dicitur tribus modis, vel 1 expressis verbis, de quibus per scriptoram publicam, vel privatam „ constare potest, vel 2 verbis quidem, sed de quibus non constet nisi per Testes. „ 16

Questa maniera di giostificare l' accettazione è ricevuta senza difficoltà nel Regno di *Napoli*, conforme ce ne assicura il *de Franchis nella sua decis* 303 *num* 5 „ ivi „ Sed dictum „ fuit in casu, de quo agebatur, aderat expressa acceptatio Literarum per Testes probata, & propterea non erat necessarium discutere de tacita „ riportata dallo *Scaccia loc cit.* „ ivi „ Quam probationem (per Testes), nolla exceptata difficultate, admisit Consilium Neapolitanum, ut refert *Vincentius de Franchis*. „ 17

Per quanto in Francia sia ordinato, che le accettazioni siano fatte in scritto, come abbiamo rilevato sopra al num 15, ciò non ostante è di parere il *Pothier*, che una tale Ordinanza escluda la prova dell' accettazione verbale per mezzo di Testimonj, ma che non sia impedito al Portatore di obbligare il Trattario a confessare con giuramento, se abbia, o non abbia accettata una Cambiale, conforme si legge al *cap.* 3 § 3 *num.* 43 *vers.* „ ivi „ Cela n'est dit, que pour exclure la preuve par „ Témoins L'écrit n'est requis, que pour la preuve de l'acceptation, c'est pourquoi, si celui sur qui la Lettre est tirée, avoit „ verbalement promis au Porteur de la payer à l'échéance, cette acceptation verbale seroit dans le for de la conscience aussi valable, qu'une acceptation par écrit, & même je pense 18

„ que dans le l'or exterieur, le Proprietaire de la Lettre devroit „ lui être reçû à déferer le serment décisoire, s'il n'est pas vrai „ qu'il lui ait promis, ou à son Mandataire, de payer la Let„ tre à l'échéance „

In *Toscana* non vi è alcuna Legge, che preserива come formula sacramentale l' accettazione per scritto. E' vero, che il costume di Livorno è, che i Portatori fanno accettare le Let19 tere per mezzo della segnatura, e nella forma indicata al num. 12 ; ma, se per qualche combinazione si desse un caso, in cui il Portatore potesse giustificare l' accettazione verbale del Trattario, il quale poi recusasse di apporla in scritto, io sono di sentimento, che questa accettazione sarebbe riconosciuta per valida nei Tribunali, o la prova si facesse per mezzo di Testimonj, o sivvero si rilevasse dalla bocca dello stesso Trattario per mezzo di posizioni.

La ragione di questo mio sentimento si è, che, siccome l' accettazione altro non è, che una promessa, o sia obbligazione, che si contrae a favore del Presentante, e si perfeziona 20 colla semplice dichiarazione di volontà del Trattario, che accetta, *Franch. Instit. Jur. Camb. lib. 1. sect. 3 tit. 3 §. 1* „ ivi „ „ Est vero acceptatio Litterarum Cambialium generatim promis„ sio Presentatori illarum ficta de solutione pecuniæ illis con„ tentæ prestanda, promissorem obligans „; così questa promessa, e quest' obbligazione può benissimo contrarsi senza la sottoscrizione di alcun foglio, per la ragione, che i Contratti, e le obbligazioni si perfezionano col solo consenso, *Text. in Leg. Consensu 2 ff. de Act. & obligat.*, ove il Giureconsulto *Giuliano* così risponde „ ivi „ Consensu fiunt obligationes in emptio„ nibus, venditionibus, locationibus, conductionibus, societati„ bus, mandatis. Ideo autem istis modis *consensu* dicimus obli„ gationem contrahi, quia neque verborum, neque scripturæ ul„ la proprietas desideratur, *sed sufficit eos, qui negotia gerunt,* „ *consentire* „ *in L. Pactum quod bona fide 17. ff. de Pactis Rot. Rom. dec. 352. num. 14. part. 9. tom. 2. recent. dec. 548. num. 30. part. 18. tom. 2. recent.*, o quello sia prestato col fatto, o colle parole, tacitamente, o espressamente, *Text. in L. 3. § Imal. in L. Paulus & in L. quo enim in princip. ff. Rem rat. haber. in L. Si proponas § Fin. ff. de Inoff. Testam. in L. Sed Julianus § Fin. in fin. Cod. ad Senatus Consult. Macedon. & Rot. Rom. dec. 353. num. 14. part. 9. tom. 2. recent.* „ ivi „ Nec pro illius substantia, seu perfectione, requirebatur „ instrumentum, vel scriptura, *sed quomodocumque præstitus*,

Digitized by Google

„ *seu verbis, seu facto, sive tacite, sive expresse, omnino effi-* „ *cax erat* „ senza che sia necessario alcun' instrumento, o scrittura, i quali nulla influiscono alla perfezione del Contratto, e sono soltanto uno dei mezzi, per i quali si può provare ciò, che è stato concluso e pattuito, secondo ciò, che prescrive il Testo espresso nella detta *L. Pactum, quod bona fide* 17. *Cod. de Pactis* „ ivi „ Pactum, quod bona fide interpositum docebi- „ tur, & scriptura non existente, tamen, si aliis probationibus „ rei gestæ veritas comprobari potest, Præses Provinciæ secun- „ dum jus curiodiri efficiet „ ove il *Brunemann num.* 1. *Gloss. in L. Contractus Cod de Fide Instrument Vasquez. controv. part.* 2 *lib* 2 *cap.* 11 *num.* 7 *Surd. dec.* 277. *num.* 1. *Rota Rom. dec.* 199 *num* 9 *part* 6 *dec.* 548 *num.* 30. *part.* 18 *tom* 2 *recent.* „ ivi „ Quia Rota Romana nunquam secuta fuit „ opinionem *Castrensis*, sed aliam *Glossa* comuniter receptam *in L Contractus Cod de Fide Instrumentor*, ut in Contractibus „ neque Notarius, neque Instrumentum requirantur, sed *solo* „ *consensu Partium*, & substantialibus ipsius actus concurrenti- „ bus, Contractus perficiatur „

E vaglia il vero, poniamo il caso, che un Negoziante presenti ad un Trattario una Cambiale, e che questo verbalmente risponda „ che sta bene, e l'accetta „ ma che per qualche combinazione non apponga l' accettazione in scrittu; pongasi pure che il Portatore assicurato da quest' accettazione se ne stia in buona fede senza cavare il Protesto, senza darne avviso al Remittente, e senza cercare se vi fosse alcuno, che la voglia accettare per onore di firma, e pongasi finalmente che pendente una simile accettazione, e prima che scada il termine destinato al pagamento, giunga la notizia del fallimento del Traente, dimodochè il Trattario, profittando della combinazione di non avere apposta in scritto la sua accettazione, recusasse di sodisfarla alla scadenza. Io sono di parere in un caso simile, che, potendo il Portatore giustificare la data verbale accettazione, dovesse il Trattario condannarsi al pagamento della Lettera. Di questo medesimo sentimento sono pure il *Franchio*, il quale nel *lib* 1. *sect* 3 *tit.* 3 *Instit. Iur. Camb* § 9. così conclude „ ivi „ Nonnullis in locis peragitur tacite (ac- „ ceptatio) regulariter vero tantum expresse. *quo fine promissio* „ *verbis ore prolatis facta sufficere potest ad promittentem obli-* „ *gandum* „ *e lo Straccha de Adiouth. Forens investigand sect.* 1. *numb.* 7. *Phoensen. des Loix & Coutumes du Change chap.* 10 § 9 „ ivi „ Celui, qui se charge, & qui promet de paro-

„ le d'accépter une Lettre de Change, s'oblige à l'effectuer: „ *nota* „ Mais parce qu'on peut nier facilement une acceptation faite de bouche, & qu'il est mauvaise de la prouver, il „ est ordonné dans presque toutes les Places de Négoce, aussi- „ bien qu'a Amsterdam, de faire toutes les acéptations par „ écrit „ e finalmente lo *Strych. disput.* 18 *cap* 3 § 21. *num.* 83. *del tom* 7.

E tanto è vero questo mio sentimento, che in *Francia*, prima che emanasse il Regolamento della Piazza del Cambio di Lione del 2 Giugno 1667, confermato coll' Ordinanza di Luigi XIV del 1673; le accettazioni si facevano verbalmente, 22 ed erano efficacissime, conforme si rileva dalla stessa proibizione di farle in tal forma, indicata nell' Articolo 2 titol. 5 di detta Ordinanza, e come ne fa pienissima fede il *Savary* nel suo *Dizionario universale di Commercio alla parola Acceptation, vers.* „ ivi „ Autre fois les Lettres payables dans le „ temps des Foires de la Ville de Lyon, que l'on appelle „ payemens, ne s' acéptoient par écrit. Celui, sur qui elles étoient tirées, disoit verbalement *Vû sans accépter* „ *pour répondre au temps*, & le Porteur en faisoit mention sur „ son bilan, mais à cause des contestations, qui arrivoient sur „ ces sortes d'acéptations verbales, par la mauvaise foi des acépteurs, il fut inseré un Article dans le Reglement de la Place du Change de la Ville de Lyon, qui fut fait le 2. Juin „ 1667 „ & dans le *Parfait Négotiant livr* 3. *chap* 5 *vers. La quatrieme sorte* „ ivi „ Lorsque la bonne foi regnoit parmi les Négociants, les Lettres payables en payement à Lyon „ ne l'acéptoient jamais par écrit. Celui, sur qui elles étoient „ tirées, disoit seulement verbalement Vû sans accépter pour „ répondre *au temps*, ou bien *accépté pour répondre au temps*, „ & le Porteur en faisoit mention sur son bilan. „

Si pone in essere in terzo luogo l'accettazione *tacitamente*, vale a dire col prendere, e ritenere in mano la Cambiale per un tempo capace a indurre la presunta accettazione, conforme 23 nota lo *Scaccia loc cit.* § 335 „ ivi „ Tertio, quando fit *tacite* per receptionem, & retentionem Literarum „ *Marquard. de Iure Mercator. lib 3. cap* 9 *num* 60 *Heinecc. Elem Iur. Camb cap* 4 § 26 „ ivi „ Quæritur, an acceptatio etiam tacite fieri possit, quin & facta esse presumatur? Hoc merito „ adstruendum eo casu, si quis Literas Cambiales aliquandiu „ secum retineat, nec quidquam adversus illas moneat. Qui „ enim hoc modo tacet, is consentire in acceptationem vide-

„ tor „ *Strykius disput.* 18 *cap* 3 § 21. *num* 84. *tom* 7. „ ivi „ Acceptatæ Literæ dicuntur, tacita earum receptione, „ atque retentione „ e più sotto ai *numeri* 86 *e* 87. „ ivi „ „ Unde qui tacite acceptat, retinetque ejusmodi Literas, nec „ isdem contradicit cum potest, habetur pro consentiente, & „ approbante, præsumiturque, ex hoc solo facto, omnia in eis „ contenta ratificasse, suoque juri renunciasse, argum. a *L Si filius famil.* 16 *ff de Senatus Consulto Macedonian.* Qui enim „ expresse non reprobat, probare videtur „ *Burcatt. vol.* 1. *cons.* 39 *num* 1. *Stypmannus Jus Maritimum cap.* 8. *num.* 86. „ ivi „ Vel 3 tacita receptione, aut retentione Literarum „ *Du Puy cap* 10 § 7, ove riporta una sentenza confermata per un' arresto, per la quale fu giudicato, che la retenzione della Lettera di Cambio produceva tacitamente un' accettazione, ed era a questa equivalente, per il qual motivo quello, sopra cui era stata tratta la Lettera, fu condannato a pagare, e la stessa sentenza è riportata dal *Savary nel Dizionario universale di Commercio au mot Accepter une Lettre de Change* § *Si celui &c. Brillon. Dictionnaire des Arrets ou Jurisprudence universelle des Parlemens de France tom.* 4. *au mot Lettre de Change* § 9. *vers.* „ ivi „ Le Marchand, au quel est présentée une Lettre „ de Change, s'il ne fait point de réponse, est présumé l'avoir „ acceptée, & n'y ayant point à l'instant contredit, il demeure tellement obligé, qu'il peut être contraint au payement de „ la somme par emprisonnement de sa personne. „ *Brichel Bibliotheque du Droit Francois au mot Marchand.*

Abbiamo rilevato di sopra al num. 7, che in Livorno, appena ricevuta una Cambiale, il Portatore la manda al Banco del Trattario, a cui rilascia per qualche spazio di tempo la Lettera, acciò possa confrontarla con quella d'avviso, prenderne[24] nota, e risolversi all' accettazione. Ditemo di più, che, prima che venga il tempo di partecipare al Remittente l' accettazione o il rifiuto, cioè a dire, prima che scada il giorno, in cui ricorre la partenza della Posta per la Piazza, ove abita il Remittente, suole il Portatore esser cauto di mandare a ripetendere la Cambiale, e o la riceve accettata, o, se viene recusata, ne fa subito cavare il Protesto.

In queste circostanze, senza fermarmi a criticare l' uso di rilasciar liberamente in mano ai Trattarj le Cambiali, il che è pericoloso, e può essere fatale ai Portatori, come prima di me hanno saviamente avvertito il *Savary d. Dictionnaire, au mot*[25] *accepter une Lettre de Change* § „ ivi „ Il est de l'usage de

„ laissér les Lettres de Change chez ceux, sur qui elles sont „ tirées pour les accépter, soit lorsqu'ils ne se rencontrent pas „ chez eux, soit parce qu'ils le requirent ainsi, pour avoir le „ tems de voir leurs Lettres d'avis, pour se déterminer sur ce „ qu'ils ont a faire, ou pour en prendre des notes. *Cet usage*, „ quoiqu'établi parmi les Marchands & Négocians, ne laisse pas „ d'être très dangereux, particuliérement lorsque les Lettres re- „ stent trop long tems chez les personnes, qui les doivent ac- „ cépter. Il en est même souvent arrivé des inconvenients de „ conséquence „ e il *Du Puy cap* 10 § 5 *Per un'abuso &c.* mi sia lecito soltanto di rilevare, che stante il suddetto uso di Livorno può accadere uno dei due seguenti casi.

O il Portatore, dopo aver presentata e lasciata la Cambiale al Banco del Trattario, trascura di andarla, o mandarla a prendere, prima che cada la partenza della Posta per la Piazza, ove abita il suo Remittente, e in tal caso questa negligenza del Portatore, o malizioso, o casuale che sia, deve essere a tutto suo danno, giacchè deve imputare a se stesso, se non è andato a riprendere la Cambiale, e così a sentire dal Trattario o l' accettazione, o respettivamente il rifiuto onde, se da questa negligenza ne derivasse qualche pregiudizio alla Lettera, deve questo porsi sopra il Portatore, come tutte del danno *ad Text in L. unica Cod. de Sentent. Turre de Cambiis disput.* 1 *quest.* 80 *num.* 11 *Rocco de Liter. Camb notab.* 64 *num* 173 *Ansald. de Commerc disc* 39 *num.* 22 *Rot. Rom decis.* 221 *num.* 20 *part.* 16 *recent. & Rota nostra nella decis* 13 *del tom.* 3 *del Tesoro Ombrosiano num.* 28 *e nella decis.* 28 *num.* 28 *del tomo* 8 *di detto Tesoro*, conforme nel caso preciso di questa fattispecie stabilisce il *Phoonsen chap* 10 § „ ivi „ quand par négligence on a dessein on a laissé une Lettre de „ Change chez celui, sur qui elle est tirée, jusqu'à son échéance, ou jusqu'à ce qu'il se soit repandû quelque méchant bruit du Tireur, sans qu'il ait promis de l'accépter, celui, „ sur qui elle est tirée, doit là rendre incessamment au Porteur, en lui déclarant qu'il ne veut pas l'accépter, sans attendre que le Porteur la vienne réprendre, quoique quand „ bien il la garderoit sans se déclarer, cela ne lui pourroit porter aucun préjudice; parceque le devoir du Porteur est de „ procurer l'acceptation de la Lettre de Change, ou de la faire protestér le plutot qu'il est possible, & que celui, sur qui „ elle est tirée n'est obligé qu'apres qu'il l'a accéptée. „

O viceversa la retenzione della Cambiale presso il Tratta-

rio è derivata da sua colpa, o malizia, dimodochè per un' effetto di buona fede, e non già per sua negligenza il Portatore 46
non ha potuta recuperare la Lettera accettata, nè ha avuto motivo di protestarla, per essere stato sedotto dalla malizia, o dalla lusinga del Trattario, in tal caso è fuori di dubbio, che la ritenzione deve produrre l'effetto della tacita *accettazione*, mediante l'*azione del dolo*, di cui il Testo nella *L. Cum proponas 3. Cod de Dolo malo nella L. Hoc edicto 1. ff. eodem* „ ivi „ „ Quæ dolo malo facta esse dicentur, si de his rebus alia actio „ non erit, & justa causa esse videbitur, judicium dabo „ conforme fu deciso nel caso riportato dal *Du Puy cap. 10 in fin.* e poi dal *Savary Dictionnaire universel de Commerce au mot Accépter une Lettre de Change* § „ ivi „ Si celui, chez qui „ une Lettre de Change à été laissée pour accépter, la vouloit „ retenir sous quelque prétexte que ce fût la difficulté, qu'il „ seroit de la rendre, vaudroit *acceptation*, & il seroit obligé „ d'en payer le contenu: ce qui a été jugé par sentence confirmée par arrêt rapporté par Du Puy &c. „ e conforme avvere il *Potthier Traité du Change chap. 3 § 46* „ ivi „ L' „ Ordinance (di Francia del 1673.) ayant voulû que l'accépration fût faite par écrit, c'est une conséquence, que nous „ ne devons pas admettre dans notre Jurisprudence d'acceptation tacite, resultante de ce que celui sur qui la Lettre est „ tirée, l'auroit reçue du Porteur, & l'auroit long-temps retenue, sans néanmoins écrire au bis aucune accéptation *Néanmoins s'il paroissoit du dol de la part de celui, sur qui la Lettre est tirée, qui auroit exprès amusé long temps le Porteur, sur le faux prétexte qu'il a hésité la Lettre, à fin de l'empêcher de se pourvoir contre le Tireur pour se faire par lui donner caution faute d'acéptation, & que pendant ce tems le Tireur eût faite banqueroute, celui, sur qui la Lettre est tirée, qui a amusé le Porteur, est tenû de l'acquitter, comme s'il l'eut acceptée.* mais cette obligation ne nait „ pas d'une accéptation n'y en ayant pas eu, mais de son dol „ C'est ainsi qu'on doit entendre l'arrêt rapporté par *La Serre chap. 10* „

Su questo fondimento, e per provvedere appunto a quelle frodi, a cui può essere esposta la buona fede dei Negozianti Banchieri, *l' Ordinanza d' Amburgo sopra le Lettere di Cambio* riportata dal *Phouten* in piè del suo libro *Lex Lex & Coutûmes du Change*, al § 6 prescrive, che un Trattario, a cui sia 47
presentata una Cambiale, per l' accettazione, che ritenga la

medesima durante lo spazio di tre giorni di borsa senza volerla rendere al Portatore, debba riguardarsi quella Lettera come perfettamente accettata, e colui, che l' avrà ritenuta per detto tempo senza renderla, e senza spiegarsi, sia obbligato a pagarla al Portatore al tempo della scadenza „ ivi „ Si quelq'un, a qui „ une Lettre de Change est présentée pour l'accepter, garde la „ Lettre trois jours de bourse, sans vouloir la rendre au Porteur, „ elle sera tenue pour suffisamment acceptée; & celui, qui l'a „ ainsi gardée sans la rendre, & sans s'expliquer, sera obligé „ de la payer à l'échéance „

La seconda forma di accettazione si è quella *condizionata*: quella cioè, mediante la quale un Trattario accetta la Cambiale tratta sopra di lui dal Traente, ma con qualche condizione, che ne alteri la sostanza, come, per esempio, se si voglia accettare per una porzione della somma tratta, e non per l' intiera, se voglia accettarsi per pagarsi ad una scadenza diversa da quella prescritta nella Cambiale, se voglia accettarsi per pagarsi a se stesso, o con altre simili condizioni *Phoensen chap* 10. § 28 *la Forte quatrieme circostance des acceptations* § 2 *Ricard des Changes chap des acceptations des Lettres de Change* § *La seconde espece d'acceptation fol. mihi* 132 „ ivi „ La seconde espece d'acceptation est pour payer la Lettre de Change „ avec quelche restriction, soit pour le temps, soit pour la somme „ pour la qualité de la monnoye, ou même pour ne payer qu'en „ vertu de l' ordre & de l'avis „ *Girardeu, la Banque rendue facile*, & precisement *dans le Recueil en forme de Dictionaire*, che precede la detta Opera alla parola *Acceptation* § 3 „ ivi „ „ L'acceptation *conditionnelle* est celle, que le Banquier, sur le „ quel la Lettre est tirée, offre de faire l' en changeant l'échéance 2 ou en ne voulant accépter que pour une somme moindre, que celle portée par la Lettre „ 28

E facile a comprendersi, che mediante una simile accettazione il Trattario non contrae altra obbligazione, che quella, che si assume, giacchè, essendo un atto volontario, come si è concluso di sopra al num 2 del presente Articolo, non può egli restare obbligato al di là della sua promessa, che deve strettamente intendersi, come quella, che è *stricti Juris*, secondo i Testi nella *Leg Si ita stipulatus* § *Crisogonus ff. de verbor. obligat. Leg Emptor* § *fin. ff de pactis Leg Non omnis ff. Si certum petat Leg Si de certa Cod. de transact. Mantica de tacit & ambig. lib* 13 *tit* 21 *num* 14. *Rot. Rom dec.* 145 *n.* 24. *par.* 8. *rec. & dec.* 436 *par.* 9 *tom.* 2 *recent.* e come nel- 29

Digitized by Google

la subjetta materia avverte opportunamente il *Phoonsen chap* 10. §. 28. „ ivi „ Comme il est au choix de celui, sur qui une „ Lettre de Change est tirée, de l'accépter, ou de ne le pas „ faire, il depend aussi de lui de l' accépter volontairement, *ou* „ *sous protest*, *& simplement*, *ou sous quelques conditions & restrictions*. „

La terza forma di accettezione si è quella *sotto protesto*, o sia colla Clausula S P, la quale si eseguisce dal Trattario coll' apporre in piè della Lettera le seguenti parole cioè *accettata sotto protesto*, o sivvero colle semplici lettere iniziali S P. *de la Porte loc cit* § 3 *de l'acceptation sous protest* in fine „ ivi „ Aprés quoi il mette son acceptation en cette forme (accépté S P), & il signe „ *Giradeau loc. cit.* § 8 *n* 3 30

Succede una tal forma d' accettazione, allora quando una Lettera è tratta per conto non del Traente ma di un Terzo, da cui non abbia il Trattario ricevuti i fondi, o avviso necessario, 31 ma che speri di riceverli prima della scadenza In questo caso se il Trattario è talmente persuaso dell' idoneità del Traente, dimodochè voglia correre la di lui fede, e non quella della persona, pel conto della quale è fatta la Tratta, accetta *sotto protesto*, come insegnano *Ricard Traité général de Commerce à l' article du Change*, *chap. des acceptations des Lettres de Change vers* „ ivi „ La troisieme acceptation est lorsqu'une Lettre „ de Change est tirée pour le compte de quelqu'un, dont on „ n'a pas reçû la provision, & que néanmoins il y a esperance „ de la recevoir En ce cas, celui, sur qui elle est tirée, qui „ se tient assuré de la solvabilité du Tireur, accépte *librement* „ *ou sous protest* „ *Giraudeau loc cit* „ ivi „ L'acceptation „ *sous protest* est celle, qu'offre de faire un Banquier, lorsque „ quelque Négociant tire sur lui pour le compte d'un de ses „ Correspondants, & que le Banquier, sur le quel la Lettre est „ tirée, ne trouve pas à propos de l'accépter pour le compte „ du Correspondant, pour le compte du quel est tirée „ *de la Porte loc cit* § 3 „ ivi „ Quand quelqu'un, sur qui on a tiré, ne veut pas accépter la Lettre pour compte de celui, qui lui est specifié par le Tireur, soit parcequ'il n'en a pas encore reçu d'ordre, ou parcequ'il ne veut pas accepter pour lui, s'il estime le Tireur solvable, il peut accépter la Lettre sous protest, pour son honneur, ou pour son compte, ce „ qu'on appelle aussi pour l'honneur de la Lettre „ *Phoonsen chap* 12 § 1 „ ivi „ Lorsque celui, sur qui une Lettre de „ Change est tirée, fait difficulté de l' accépter pour le compte

„ de celui, que le Tireur lui écrit l' avoir tirée, ou parce qu'il „ ignore pour compte de qui elle est tirée, s'il connoit le Ti- „ reur pour bon & suffisant, il peut accépter la Lettre *sous pro-* „ *test* pour l'honneur du Tireur, ou pour l'honneur de la Le- „ tre & cela s'entend être provisionnellement pour le compte „ du Tireur „

Quest' accettazione sotto protesto sostanzialmente è una di quelle, che diconsi *per onor di firma*, e, per conseguenza, della quarta specie, di cui parleremo in appresso; ma siccome quelli
32 Autori, che più diffusamente, e con il sistema della pratica alla mano hanno trattato questa materia, ne hanno formata una categoria separata, e applicando la medesima unicamente al caso, di cui si è parlato al num 28., così io pure, seguendo una simil traccia, ne ho formato una specie separata, e distinta dalla seguente.

La quarta specie d' accettazione è quella, che dicesi *per onor di firma*, la quale succede allorchè, recusandosi dal Trattario l' accettazione, viene questa fatta da altra persona, o per
33 conto del Traente, o di alcuno dei Giratarj onde si definisce un' atto, mediante il quale alcuno s' obbliga di estinguere una Cambiale per onore di alcuno, che sia, o possa essere responsabile del contenuto della medesima, che non sia accettata dal Trattario. Così la definisce il *Franck. Instit. Jur. Camb. lib.* 1 *sect.* 4. *tit.* 3 §. 3 „ ivi „ Hoc adimplementum Literarum „ Cambialium honoris caussa, est actus, quo persona habilis „ Literas Cambiales ab eo, in quem conceptæ sunt, non libere „ adimpletas, ad honorem cuidam earum Debitori, vel Mandan- „ ti testandum, acceptat, vel solvit „

Degli effetti, che derivano da questa quarta specie di ac-
34 cettazione, e del diritto di prelazione per adempire a quest' atto, ne parleremo in appresso all' Art XXII e seguenti.

Quello però, che non lasceremo di avvertire in questo luogo, si è, che anche questa forma *d' accettazione* succede *sotto protesto*, o sia colla *clausula S P.*, che vale a dire con protesto di accettazione per conto di quello, di cui si onora la firma, e di rivalersene contro chiunque sia obbligato a favore del
35 Portatore. *Du Puy chap.* 9 § 6. *de la Porte loc. cit.* § 3 *Des acceptations sous protest, ou pour l'honneur du Tireur, ou de quelques Endosseurs vers.* 1 *Phoonsen chap.* 12 § 6 *Stryck. d. disp.* 18 *cap.* 4 § 72 *tom.* 7; in conseguenza di che si verifichi sempreppiù, che questa *quarta specie di accettazione* è sostanzialmente la stessa, che *la terza specie*, conforme ho avvertito sopra al num. 32.

ARTICOLO QUARTO.

SOMMARIO.

1 *Non è lecito al Possessore della Lettera il recusare che il Trattario l' accetti colla clausola sotto protesto.*
2 *Ragione di questa regola.*

Volendosi dal Trattario accettare una Cambiale con la clausula S. P., vale a dire sotto protesto, non potrà ciò recusarsi dal Possessore della Lettera. 1

ANNOTAZIONI.

Abbiamo indicato ai nn. 29 e 30 delle Annotazioni al precedente Articolo III di questa seconda Parte la definizione dell' accettazione *sotto protesta*, o sia S. P., e le circostanze, per cui si suol questa fare.

Passeremo ora a dire, che il Portatore di una Cambiale per regola generale non può recusare una simile accettazione. *Phoensen chap.* 12 § 6 „ ivi „ Le Porteur d'une Lettre de Change „ est obligé de souffrir que celui, sur qui elle est tirée, ou tout „ autre que lui, l'accépte. S. P. *Franck. lib.* 1 *sect.* 4. *tit.* 3 „ ivi „ Hieri potest a quocumque, cui Literæ Cambiales, quarum acceptatio & solutio injuncta est, alias valide adimplere „ permittitur „ *Du Puy' cap.* 9 § 9 „ ivi „ Poichè nel Commercio vi è una massima, che quello sul quale è tratta una „ Lettera di Cambio, può senza attendere l' ordine datogli per „ la Lettera di avviso, pagarla sotto protesto, e tenere il Tratente obbligato „ *Scaccia* § 2 *Gloss.* 5. *n.* 3 e 8 *Ansaldo de commerc. disc.* 79 *num.* 3 *Stryck. d. disp.* 18 *tom.* 7 *cap.* 4 § 19 *num.* 77 *& Casaregi de commerc. disc.* 67. *n.* 2 *& Rota Genuæ dec.* 23 *in rubra* „ ivi „ Recipiens Literas Cambii, & „ mandatum de solvendo, potest, non observato ordine, subvere summam honore Literarum *super protexta, & retinere* „ *obligatum Scribentem, a quo exigere potest, nulla facta notitia de ordine non acceptato* „ *&* § 17.

La ragione di ciò si è, perchè in primo luogo chi ha il mandato a pagare dal Mandante, ha sempre il diritto di eseguirlo con quelle clausule, che son più utili per il di lui interes- 2

se, e, purchè accetti e paghi, il che forma l' oggetto principale del mandato, non è al Trattario tolta la libertà di eseguire il mandato piuttosto per un titolo, che per un altro, e secondariamente perchè, essendo sempre cosa utile per tutti gl' Interessati nella Cambiale l' accettazione e pagamento della medesima, fa sempre il Trattario un atto utile ai medesimi coll' accettare la Lettera, il di cui ritorno senza il dovuto onore, oltre i danni e pregiudizj reali, che apporta il Traente e Giranti, ridonda sempre in detrimento della reputazione del primo: conforme avverte lo *Struckio tom 2 disp. 18 cap. 4 num 77.* „ ivi „ Num vero & ille, cui Tracta directa, eadem ratione, „ tamquam tertius pro honore Literarum, super proresto accepiendo Literas, Præsentanti solvere, sibique obligatum reddere possit Transeuntem, a Doctoribus ambigitur? Nos affirmativam sustinemus opinionem ex hoc fundamento, tum „ quoniam ex eo, quod non acceptat Literas ad se directas, ei „ facultas non admittur, quominus *tamquam tertius pro Scribente* satisfacere queat Præsentanti, cur non vicissim, illum liberando, sibi contra eumdem actionem acquirat? tum quod „ vigore *Leg. 39 ff. de negot. gest.* conditio Trassantis in hoc „ meliot reddatur *Marquardus &c.* quippe dum ita solvit, supponit imperfectionem Cambii, & Collybistrum a debito, & „ interesse alias sarisfaciendo liberavit: quin cum, non facta „ solutione, Literæ protestate cum maxime ejus virupento & „ detrimento essent remisse, hoc tamen una cum ejus existimatione, quæ maxime periclitabatur, præservavit „ ed in terzo luogo perchè, siccome può accadere, che dal di dell' accettazione a quello della scadenza per il pagamento cessino quelle ragioni, per cui il Trattario non erede di accettare la Tratta per conto di quello, di cui è fatta la medesima, come sarebbe se in questo tempo gli sopraggiungessero i fondi per esrinsoere la Tratta, o sivvero nel corso di detto tempo cessassero quei sospetti, per cui non credeva in principio di doversi impegnare a cottere la di lui fede, così quest' accettazione deve riceversi, e ad onorare in tal forma la Lettera deve il Trattario esser preferito, perchè la Lettera rimane così nell' implicito stato di perfetta esecuzione, la quale, benchè coll' accettazione sotto protesto, può però essere data dal Trattario, il quale è in libertà alla scadenza di pagar la Lettera liberamente, ed a forma *dell' avviso*.

Digitized by Google

ARTICOLO QUINTO.

SOMMARIO.

1 *Quando però fosse vietato al Portatore una simile accettazione è autorizzato a recasarla, ed a procedere come nel caso del totale rifiuto.*
2. *Autorità che provano questa regola.*
3 *Fondamento sopra cui è stabilita.*

SE però al Portatore della Lettera fosse stato espressamente vietato dal Traente, o dal suo Remittente di ricevere una simile accettazione, sarà egli in tal caso autorizzato a recusarla, e potrà, e dovrà cavare il Protesto di non accettazione, come nel caso del totale rifiuto. 1

ANNOTAZIONI.

QUest' eccezione alla regola, di cui nel precedente Articolo IV., è stabilita nel Commercio, e fra i Dottori, che trattano questa materia, fra i quali il *Phoonsen chap* 12 § 6 „ ivi „ „ Mais si le Tireur avoit espressement ordonné au Porteur de „ ne pas souffrir, que sa Lettre fût acceptée S. P., le Porteur „ seroit tenu de suivre ses ordres, e de protester, si celui, sur „ qui la Lettre est tirée, ne vouloit pas l' accépter volontaire- „ ment „ *de la Porte la Science des Négocians, quatrieme circonstance* § 3. *remarques num* 4. „ ivi „ Le Porteur d'une „ Lettre ne peut réfuser l'acceptation sous protest sans ordre positif du Tireur. 2

Il fondamento, su cui è stabilita una simil regola, è facile a comprendersi, se si rifletta, che il Portatore di una Cambiale è il Mandatario, o sia il Procuratore del Traente, o di altro Interessato nella Lettera; conforme si è fissato al num 4. delle Annotazioni all' Articolo I. della Parte II.; in conseguenza di che, il Portatore predetto è nel preciso dovere di eseguire i confini del mandato colla più scrupolosa esattezza, per non rendersi debitore delle conseguenze dannose, che ne derivassero, e per non essere esposto ad essere perseguitato con l' azione *Mandati directa*, conforme, seguendo i Testi nella *Leg. Diligenter ff. Mandati, vel contra, in Leg. Preterea* 3

& in Leg Si quis pro eo ff eodem, insegnano *Mant. consult* 187. *n.* 9 *e* 200 *num* 41 *& seqq Casaregi de Commerc. disc.* 119. *num* 4 *Rota nostra apud Urceolum dec.* 6. *num* 8 *Rota Roman. decis* 535 *par.* 19 *tom.* 2 *recent. & Rota Januen. decis* 64 *num* 17 *e* 18 *& dec.* 9 *num* 13 *e* 14, ove si fissa, che non può il Mandatario nè aggiungere, nè scemar cosa alcuna intorno al mandato a lui conferito, specialmente negli affari mercantili, conforme riporta *la Rota nostra apud Casaregium de Commercio sub disc.* 119. *in una Liburnen. Mandati del* 15. *Aprile* 1719 *num.* 5.

ARTICOLO SESTO.

SOMMARIO.

1. *L' accettazione sotto protesto somministra all' Accettante le ragioni per il suo rimborso contro il Traente.*
2. *E questo è l' effetto, che produce una tale accettazione.*
3. *Per regola generale gl' Indossanti non sarebbero tenuti a favore di chi paga sotto protesto, a favore del Trattario.*
4. *Modo con cui chi paga S. P. assicura il regresso anche contro i Giratarj.*
5. *Chi pratica questo sistema subentra in tutte le ragioni del Portatore.*
6. *Questo diritto si conserva a favore del Trattario, ancorchè questi serva al terzo per di cui conto è fatta la Tratta di averla accettata per il suo interesse.*

MEdiante l' accettazione sotto protesto, l' Accettante viene ad acquistare le ragioni per la sua reintegrazione contro il Traente, e Giratarj, nel caso, che dal Banchiere, per conto di 1 *cui è fatta la Tratta, non venisse egli opportunamente rimborsato.*

ANNOTAZIONI.

DOpo aver fissato, e spiegato in che consiste l' accettazione sotto protesto, ed a qual' oggetto si faccia, al n. 36 dell'Artic. III. Parte II., ne segue per legittima conseguenza, che l' effetto di una simile accettazione sia quello di tenere obbligato il Traente in proprio alla refusione del pagamento della Cambiale, allorchè 2 il Trattario accettante non ricevesse i fondi occorrenti per l' adem-

pimento di quella Tratta dalla persona, per conto di cui è quella stata fatta. *Phoenseu chap* 12 § 5 *in fine*, *Franck lib* 1. *sect* 4 *tit* 4 § 7 *Heimec Elem Jur Camb cap* 6 § 9 *& Casaregi de Comm. disc* 57 *num* 2 *Scaccia de Comm & Camb* § 2 *Glossa* 5 *num* 358 *Ansaldo de Comm disc* 79 *num* 3 „ ivi „ Potissimum itaque fundamentum Defensorum Hebrei constituebator super ea propositione, quod solvens, seu acceptans „ Cambii Literas *sopra protesto*, *per ordine di Lettera*, *o di girata*, nihil aliud agere intellexerit, nisi retinere, seu habere „ obligatum ipsum Scribentem, vel Giratarium, in cuius honorem „ solvisse censetur, prout de recepta Mercatorum consuetudine „ testantur &c „ *Rota Ianuen. dec.* 6 *num.* 7 *&* 8 *& Rota Romana cor. Ottobono dec.* 118 *num.* 7. 8 *&* 9 *& dec.* 1 *num.* 3 *apud Oleam de Cession Jur & in recent. dec* 26 *num.* 2. *part.* 5. *& dec.* 295 *num* 1 *&* 2. *part* 15

L' accettar dunque *sotto protesto*, e così per l' onor della firma del Traente, non porterebbe per regola l' aver obbligati i Giratarj, e gl' Indossanti, giacchè questi contro di quello, e non 3
quello contro di questi averebbe azione in caso di non adempimento della Lettera, *Phoensen chap* 13 § 24 *&* 25 *la Porte la Science des Négocians*, *quatrieme circonstance* § 3 *R narquei num* 12 „ ivi „ Celui, qui accépte une Lettre S P pour „ l'honneur du Tireur, n'acquiert point d'action contre les Endosseurs, car il ne s'engage que pour le Tireur, le libere des „ actions que les Endosseurs, et le Donneur de valeur avoient „ contre lui. Ainsi il n'est pas toûjours vrai, que celui, qui „ acquitte une Lettre sous protêst, demeure subrogé en tous les „ droits du Porteor, *e l' Article* 3 *du Titre* 5 *de l' Edit de* „ 1673., qui le porte ainsi, ne peut avoir lieu, que quand on „ paye pour l' honneur du dernier Endosseur; car l'action du „ récours ne commence que par celui, poor qui on paye, et „ s'étend sor tous ses obligés C'est pourquoi, s'il y avoit trois „ Endosseurs, et qu'on payât pour l'honneur du second, l'action „ commenceroit contre celui-ci, (parceque l'on paye pour lui) „ et s'étendroit sur tous ses obligés, qui sont les Endosseurs „ précedens, le Donneur de valeur, et le Tireur, mais on n'en „ auroit point contre le troisieme Endosseur „

Affine dunque di assicurare quest' azione contro tutti gli Indossanti, e di succedere così effettivamente in tutte le ragioni del Portatore, suole il Trattario, che accetta sotto protesto, dichiarare nell' Istrumento del Protesto, che paga con animo di rivalersi contro tutti gli obbligati, e di voler così succedere in tut- 4

te le ragioni del Portatore: Nel qual caso non vi è dubbio, che una simile dichiarazione produca il salutare effetto desiderato; giacchè in simili termini le dichiarazioni del Trattario accettante corrispondono a una positiva cessione di ragioni. Imperocchè, intervenendo 1. la convenzione di subentrare nelle ragioni del Portatore, la quale resulta dall' atto del Protesto d' accettazione S. P., ove il Trattario, che accetta per onor di firma, si dichiara di volersi rivalere contro il Traente, Giranti, ed obbligati a forma di ragione, che è lo stesso, che pattuire il subingresso: 2 l' effettivo pagamento al Portatore della Lettera, e così la sicura erogazione del denaro nel dimettere quel tal debito, a cui erano obbligati il Traente, e gl' Indossanti, e 3 finalmente costando senza questione, e nella forma la più sicura, dell' *effettiva erogazione del denaro* a tal' uso, conforme manifestamente apparisce dall' atto del Protesto di pagamento, ove il Trattario paga la Lettera al Portatore alla presenza del Notaro, e dei Testimoni, è fuori di dubbio, che coll' intervento di questi tre requisiti *ministerio iuris* trapassano le ragioni del Portatore nella persona, che estingue la Cambiale, senza il bisogno, che succeda alcuna formale cessione per la parte del Portatore: Conforme, seguendo la Teorica della famigerata *Leg Aristo ff quæ res pignor. dat. oblig non possint*, fermano ad una voce *Bartolo*, *Baldo*, *Angelo*, *Salceto*, e il *Fulgosio*, oltre molti altri DD riportati dallo *Schettino de Jure offerendi Creditor. part.* 2 *cap* 1. *sect.* 6 *num* 9 § *Quibus omnibus &c.*, e più sotto „ ivi „ Sa„ ris igitur est huiusmodi pactum de succedendo in locum prio„ ris Creditoris fuisse initum cum ipso Debitore absque consen„ su prioris Creditoris, quia hoc fit *lege permittente*, quæ fin„ git id velle primum Creditorem, quando ei solvitur, & tamen, „ quando id nollet, invitus pati cogeretur. Et vigore talium con„ ventionum Extraneus iste, cuius pœcunia primus Creditor di„ missus est, succedit in loco primi Creditoris in omnia iura il„ lius, & actiones personales, & hypothecarias, in omnibus, & „ per omnia, æque ac si haberet actionem cessam ab ipso Cre„ ditore, quia *ministerio legis transfunduntur*, quæ potentior est „ nomine, qui potuisser illas per cessionem transferre. Ita iura „ aperta &c „ *V. Olea de Cessione Jurium quæst* 1. *num* 17 *& Rota Romana in Mantissa ad Card. De Luca dec* 4 *num* 9. *coram Molines dec* 122. *num* 9 *& in recent. dec* 294 *num.* 11. *part* 17.

Con questo sistema, che si pratica regolatmente in Livorno, è fuori di dubbio, che chi paga una Lettera S. P. per onor

della firma del Traente, subentra in tutte le ragioni del Portatore, come se pagasse per l' onore della firma dall' ultimo Girarario A differenza, che accettando solamente S P, senza procedere all' atto del Protesto, non averebbe egli altro regresso, che contro il Traente, per le ragioni rilevate di sopra al n. 4, *Ansald. de Commerc. disc.* 69. *num.* 9, „ tvi „ Quinimo in ea„ dem protestatione vel solutione reservantur iura contra quem„ cunique obligatum precedenter ratione ipsius Cambii, seu Li„ terarum, ut plene Articulo discusso, tradit *Torre de Cambiis* „ *d. disput.* 2 *quest.* 13 *ex num.* 37 *usque ad fin*, ubi quod „ qui solvit, habet *Actionem Negotiorum gestorum* contra omnes „ obligatos, etiamsi illorum contemplatione non solverit. „ 5

Nè questo diritto, che mediante il Protesto viene ad acquisirare il Trattario, resta in alcuna forma pregiudicato dalla circostanza, che potesse concorrervi, di avere il Trattario, dopo una simile accettazione sotto protesto, scritto alla persona, per di cui conto il Traente ha tratta la Lettera, di averla accettata per adempirla per conto suo. Per la ragione, che essendo la Tratta per conto di detta terza persona, essa è quella, che è principalmente obbligata alla soddisfazione della Tratta medesima, non solo per l' azione *Mandati contraria*, che acquista il Traente contro di lui per il rimborso, a forma del Testo espresso nella *Leg. Si non remunerandi gratia* 12 § *Si mihi mandaveris ff Mandati*, *vel contra*, *Gelin de Procurat part.* 1 *cap.* 2. *num.* 9, e che trapassa nel Trattario, che per lui adempisce il Mandato, quanto per *l' azione Negotiorum gestorum directa*, che gli compete, perchè adempisce una sua obbligazione senza averne il Mandato, di cui il *Testo in* §. 1 *Instit. tit. de oblig. que ex quasi Contractu nascunt.*, *e tutte le Leggi in ff. & Cod. de negot. gestis*, Ottotomo *lib.* 4. *tit.* 6 *Instit. de action.* §. *De actione Negotiorum gestorum num.* 1., e in termini terminanti *Torre de Cambiis disput.* 2 *quest.* 13 *dal num.* 4 *al* 67 *e la Rota Romana nella dec.* 295 *num.* 12 *part.* 15 *recent.* Onde, per avere scritto alla persona, per conto di cui è fatta la Tratta, di volerla adempire per il di lui interesse, non può intendersi renunziato al riservo fatto di agire contro il Traente, e Giranti, mentre si verifica sempre, che la Lettera, come è tratta per conto di detta persona, così è anche estinta per conto suo, poichè, restando inonorata, anderebbero a posarsi sopra di lui tutti i danni del ritorno *Casaregi de Commerc. disc.* 57 *num.* 4 „ tvi „ Hoc etiam procedere favore acceptantis Literas cum „ clausula S P, ut nempe, si quis acceptaverit Tractant sibi 6

„ ab aliquo factam de ordine, & computo Tertii cum clausula „ prædicta, scilicet *sopra protesto*, licet postea scripserit Tertio „ Tractam prædictam pro eiusdem Tertii computo se adimplerurum, non censetur se voluisse præiudicare in regressu, qui de „ iure ei competebat adversus immediatum Trahentem, ob acceptationem eius Literarum factam *sopra protesto* „ *& Rota Romana dec.* 295 *part.* 15 *num.* 13 *recent.*

ARTICOLO SETTIMO.

SOMMARIO.

1. *L' accettazione sotto protesto obbligo l' Accettante come se l' accettazione fosse semplice, e pura.*
2. *Ragione di questa regola.*

1 *L'Accettazione* sotto protesto, *o sia colla clausula S P obbliga l' Accettante a pagare la Lettera alla scadenza ugualmente, che se l' accettazione fosse stata fatta, e semplice, e pura.*

ANNOTAZIONI.

Siccome l' efferto di detta *clausula S P* altro non è, che quello d' intendere di volere obbligato il Traente al rimborso della somma da pagarsi in forza della sua Tratta, nel caso, che ciò non segua per la parte della persona, per cui è fatta la Tratta, 2 come abbiamo rilevato al n. 30 dell' Articolo III di questa Seconda Parte, così una simile accettazione obbliga liberamente il Trattario a pagare la Lettera alla scadenza al Portatore nella stessa forma, che se l' avesse accettata liberamente. Giacchè, o il pagarla per conto di una, o per conto di altra persona non è una circostanza, che importi condizione, nè che alteri quell' obbligazione, che il Trattario si assume a favore del Portatore, come notano *Franck, Instit. Jur. Comb. lib. 1. sect. 4. tit. 3 §.* 15 „ ivi „ Ipsum adimplementum honorarium Creditoribus ea„ dem ratione præstari debet, qua liberum „ *Phoonsen chop* 12 § 5 „ ivi „ Une acceptation S P oblige absolûment l'Accepteur „ de payer, car il n'importe en rien au Porteur, pour compte „ de qui l' Accepteur accepte la Lettre, veu qu'il conserve „ toûjours son droit sur le Tireur et sur les Endosseurs jusqu'au

„ payement effectif de la Lettre „ *de la Porte la Science des Négocians, quatrieme circonstance* §. 3 *Remarques num.* 10 *Ricard Traité Général de Commerce, à l'Article de Change chap. des Acceptations des Lettres de Change vers. la Troisieme &c.* „ ivi „ En ce cas celui, sur qui elle est tirée, qui se tient assuré de la solvabilité du Tireur, accepte librement, *ou sous protest*, c'est-à-dire, que de quelle maniere, que ce soit, il payera la Lettre de Change, mais il se reserve de déclarer à l'échéance, si ce sera librement, *ou sous protest pour l'honneur du Tireur* „ *Heinecc. Elem. Jur. Camb. cap.* 6 § 9 *Rota Romana cor. Ottobono dec.* 118 *num.* 7 „ ivi „ Nec retrahit quod „ acceptatio facta a Coccapanio non fuerit simplex, sed, ut dicitur, *sopra protesto*, quoniam talis protestatio non minuit „ obligationem solvendi personæ, ad cuius favorem Literæ scriptæ fuerunt, sed solummodo declaratur animus ipsius Acceptantis intendentis quidem solvere, sed animo se relevandi contra Scribentem, & repetendi ab illo, non autem acceptandi Debitorem sibi assignatum pro regressu, iuxta receptam „ Mercatorum consuetudinem, de qua eadem *Rota Ianuen. dec.* „ 6. *num.* 6 *&* 8 *Grattan discept.* 388 *num.* 6 *Scaccia de Cambiis* § 2 *Glossa* 5 *num.* 358 ac late firmatum *in d.* „ 22 „ *Aprilis* 1643 *in* § *Quia illa verba, &* 15 *Aprilis* 1644 *in* „ § *Bernardus enim coram R. P. D. meo Melino, &* 13 *Aprilis* 1646 *in* § *Non obstat coram R. P. D. meo Ghisleria* „

ARTICOLO OTTAVO.

SOMMARIO.

1 *Se il Trattario recusa l' accettazione il Portatore deve subito stipulare l' atto del Protesto, e deve rimetterlo al suo Remittente, altrimenti è tenuto ai danni.*
2 *Definizione del Protesto.*
3 *Effetti, che produce, cioè*
4 *Quello di conservare illesi i dritti del regresso.*
5 *E quello di giustificare le diligenze del Portatore.*
6 *Non può esser supplito da qualunque altro atto.*
7 *In specie quando è recusata l' accettazione liberamente.*
8. *Ancorchè il rifiuto sia temporaneo.*
9 *O segua l' accettazione sotto protesto.*

10. *O quando il Trattario chiede tempo a risolversi.*
11. *O che l' accettazione sia condizionata.*
12. *Nel qual caso si riceve, ma sotto protesto.*
13 *Così si stila in Livorno.*
14 *Risoluzione di un caso in termini occorso in Livorno.*
15 *E stile di detta Piazza.*
16. *Per evitare ogni sconcerto di non accettazione sogliono i Traenti in piè della Lettera apporre il nome di un Banchiere loro confidente a cui deva ricorrersi in tal caso.*
17. *Deve procedersi al Protesto in caso, che il Trattario sia fuori del Paese.*
18 *Ma prima devono ricercarsi i Parenti, e Commessi.*
19. *E generalmente tutte le volte, che l' accettazione non è libera.*
20. *Siccome qualunque Persona in qualità di adietto può procurare l' accettazione di una Lettera, così può, e deve interporre l' atto del Protesto.*
21 *Per la ragione, che chi è incaricato di fare accettare la Cambiale deve con tutte le diligenze eseguire l' accettata commissione.*
22 *Il protesto è la sola prova della diligenza del Portatore.*
23 *Tempo in cui devono levarsi i Protesti.*
24 *Per regola generale più presto, che si può.*
25 *Per le Cambiali pagabili in Fiera i costumi son diversi.*
26 *E si devono osservare gli Statuti municipali.*
27 *Usi di Lione per i Protesti delle Cambiali in Fiera.*
28 *In Francia il Protesto si leva coll' atto della presentazione.*
29 *Uso di diversi Paesi.* e num. 30. e seqq.

NEL caso, che il Trattario recusasse l' accettazione, deve subito il Portatore stipulare l' atto del Protesto, in cui deve egli protestarsi contro il Trattario per la denegata accettazione, e deve dichiararsi di volersi rivalere contro chi, e come di ragione, dell' importare della Cambiale, Cambi, Ricambi, spese, e danni, secondo l' uso della Piazza, o Piazze, ove convenisse di rivalersi, e deve quello rimettere immediatamente al suo Remittente. Alla pena di soffrire i danni tutti, che dalla sua negligenza potessero derivare.

ANNOTAZIONI.

IL *Protesto* è un' atto, mediante il quale il Portatore di una Cambiale, che non riceve il debito compimento, sia nell' accet-

tazione, quanto nel pagamento, dichiara nella più solenne forma di volersi risevvate tutte quelle ragioni, che se gli possono competere, contro il Traente, Trattario, ed altri obbligati per la refezione di tutti quei danni, che derivano per causa della denegazione dell' accettazione, o del pigamento. *Franck Institt. Jur Camb lib* 1. *sect* 4 *tit* 1 § 3 „ ivi „ *Protestationem* de- „ finto actum, quo, deficiente adimplemento Literarum Cam- „ bialium, earum Possessor advetsos Trassatum, ac cœtetos obli- „ gatos iura quævis competentia solen.niter ac tempestive reser- „ vat, ad damna quæris, ope instrumenti ea de re confiejendi, „ vitanda „ *Savary Dictionnaire universal de Commerce, au mot Protest* „ ivi „ Acte de sommation, que le Porteur d'une Let- „ tre de Change est obligé de faire dans une certain tems à ce- „ lui, sur qui elle est tirée, lorsqu'il fait résus de l'accépter, ou „ de la payer. Cer acte est nommé *Protest*, parcequ'il contient „ des protestations de répétee toutes pertes, dépenses, dommages, „ et interets: même de prendre de l'argent à change, et de ren- „ voyer la Lettre au Tirent „ *Ricard loc cit des protest, et des jours de faveur* § 1. 2

Due sono gli effetti, che produce l' atto del Protesto. Il primo si è quello di conservare illesi i diritti di regresso a favore di chi è il Proprietario di una Cambiale contro il Traente, ed altri di ragione obbligati per la restituzione del Cimbio, interessi, danni, e spese, secondo ciò, che, seguendo il Testo nella *Leg Non solum* 8 § 6 *ff de operis novi nunciatione*, comunemente insegnano il *Franck Institt Jur Camb lib* 1. *sect* 4 *tit* 1 § 14 „ ivi „ Reservantur vero iura competentia quæ- „ cunique non modo ratione sortis, sed & impensarum, damno- „ rum, eiusque quod interest, quoad Cambium, & Recambium „ per loca debita „ *Heinecc. Elem. Jur Camb cap* 14 § 28. „ ivi „ Non mirum sane est tam frequentem in hac negotiatio- „ ne esse Protestationem, *quippe quæ conservare dicitur jus Pro- „ testantis* „ *ed al* § 32 „ ivi „ Cum ergo, uti paullo ante „ diximus, rite factæ Protestationis is effectus sit, ut jus Prote- „ stantis conservet „ *Strick disput.* 18 *tom* 7 *cap* 14 § 70 „ ivi „ Quando itaque Litteræ Cambiales non acceptantur, tum „ ex defectu acceptationis illico datur locus Protestationi, quæ „ in Cambio est animi declaratio juris conservandi, damnique „ repellendi causa facta ad hunc effectum, ut ille, cui vi Lite- „ rarum præstanda erat solutio, ac non subsecuta, contra debi- „ torem suum actionem salvam retineat, possitque procedere „ executive, *Marta &c* indeque, mediante hoc utilissimo re- 3 4

„ medio, exactio nostra, quæ alias violaretur, sarta tectaque con-
„ servatur „

Il secondo effetto del Protesto si è quello di giustificare, che il Portatore ha effettivamente fatte, ed eseguite quelle diligenze, di cui la qualità di Procuratore del Traente, e Remittente lo rendono debitore per l' effetto di procurare la più sollecita accettazione della Cambiale ad esso per ral' uopo rimessa: Prova, che in questa materia non può altrimenti farsi, che mediante il solo atto del Protesto, *Manstas consult.* 128 *num* 8 *Du Puy cap.* 14. *num* 21 *Scaccia* §. 7. *Glossa* 2. *num.* 3 *in fine*, *Casaregi Cambista Instruito cap.* 6 § 20 *e* 21 „ ivi „ Essendo ora dunque il Presentatore tenuto a fare le sudderte diligenze, non basta, che egli ponga solamente la pura notizia „ della denegata accettazione, e pagamento, ma si richiede, che „ egli mostri ancora l'adempimento di tali diligenze, *per le quali fra i Mercanti supplissono, e servono solamente i suddetti* „ *Protesti*, *Pereyra &c. Anzi fra i Mercanti, secondo il loro* „ *universale stile, la prova di tali diligenze si dee mostrare* „ *solo per mezzo dei suddetti Protesti*, *Du Puy &c.* „ i quali non „ pur debbono servire per indennizzare il Presentatore della Lettera, ma gli altri ancora, ai quali si devono mandare, perchè „ eglino coi medesimi Protesti facciano costare di tali diligenze, affine di potere agire per la loro sicurezza, o rilievo, contro gli altri obbligati a loro favore, e perciò anche per questo reflesso sono in oggi necessari, perchè senza tali Protesti „ non sarebbero sentiti, nè potrebbero dagli altri avere il loro „ rilievo „ *Savary Dictionnaire universel de Commerce*, *au mot Protest* § *Suivant &c* „ ivi „ Cet acte de protest ne peut être „ suplie par aucun autre acte public, soit demande, sommation, „ ou assignation Il faut absolûment pour avoir son récours contre le Tireur, ou Endosseur, protester au refus d'acceptation, „ ou de payément. „

In fatti in tutto il Regno di Francia si osserva tal regola, 6 non già per consuetudine, ma perchè è litteralmente prescritta dall' *Ordinanza di Luigi XIV. del Marzo* 1673 al § 20 „ ivi „ Le Protest ne pourra être supplie par aucun autre acte. „

Quest' atto si fa dal Portatore tutte le volte, che viene recusata l' accettazione, o il pagamento della Cambiale, e in tutti e due i casi, e tanto se l' accettazione è recusata liberamente, quanto se è recusata con qualche condizione, che alteri la sostanza della Tratta, e tanto ancora se il pagamento sia negato totalmente, in parte, o differito. *Franck. Instit. Jur. Camb*

loc cit § 4. „ ivi „ Interponitur ob defectum acceptationis, „ vel solutionis, vel utriusque nec interest sive adimplementum „ penitus denegetur, sive ultra justum tempus procrastinetur „

E singolarmente, specificando le occasioni di cavare il Protesto, diremo:

Primo, che il *Protesto* deve farsi allorchè *il Trattario*, a cui viene presentata la Lettera, recusa di accettarla: *Pheonsen chap* 10 § 29 *cap* 11 § 1. „ ivi „ Lorsque celui sur qui „ une Lettre est tirée, réfuse absolûment de l' accépter, celui, „ qui en est le Porteur, doit la faire incessament protester „ faute d' accéptation „ *Franck loc cit* § 2 „ ivi „ Quoties „ Literæ Cambiales debita acceptatione, vel solutione destituun- „ tur, adeo opus est Protestatione „ *Heineco Elem. Jur. Camb. cap.* 6 §. 4 *Ricard loc cit. des Acceptations* § *fin* „ ivi „ „ Et en cas d' irresolution de ne la pas accépter, il faut incon- „ tinent la faire protester „ *Savary Dictionaire, au mot* Protest *vers. Le Protest faute d' accéptation &c Strick disp* 18 *cap* 4 § 21. *num* 84 *tom* 7 „ ivi „ Hinc valide necessarium est, „ Literarum Cambialium Protestationem tempestive interponere, „ sive Cambium spectet ad Præsentantem, sive ad alium quem- „ cumque „

Secondo. Ancorchè il rifiuto sia temporario, vale a dire per mancanza di Lettera d' avviso, o di fondi, che si aspetti- no prima della scadenza: *Strick loc. cit cap* 3 § 22 *n* 89 8 „ ivi „ Similiter suspenditur plenissima acceptatio Literarum „ tamdiu, donec provisio acceptanti reciproce satisfactionis ad- „ veniat, quod Mercatores ita asserunt &c. Et tunc Præsentians „ tandiu, donec provisio adfuerit, expectare tenetur, aut libe- „ rum ipsi erit interea temporis protestari „ *Ricard loc cit. Des avis & des reponses &c* § 1 *& penult. Savary Dictionnaire, au mot Protest vers.* „ ivi „ Le Protest faute d' accéptation se „ fait dans le temps, que les Lettres sont presentées par les Por- „ teurs à ceux, sur qui elles sont tirées au cas qu'ils fassent „ réfus de les *accépter*, soit *pour le tems*, ou pour le sommes „ y mentionuées, ou qu'ils alléguent le défaut de provision, ou „ d'avis,

Terzo. Ancorchè il Trattario le accetti per onor di firma del Traente, o d' altro, ma *sotto protesto*, o colla clausula S P *Du Puy chap* 9 § 5 *e 6 de la Porte loc cit.* § 3 „ ivi 9 „ Ces acéptations (sotto protesto) se font aprés le protêst, „ au quel il fait résponse, qu'il ne peut accépter la Lettre pure- „ ment, & simplement, mais qu'il l' accépte sous protêst, pour

„ l' honneur du Tireur „ *Giraudeau loc. cit. au mot Acceptation vers. l'acceptation sous protest &c Phoonsen chap.* 12. §. 2. „ ivi „ Quoique ce ne soit pas la coutûme de faire dresser „ un Protest dans les formes, pour une Lettre, qu'on accepte „ sous protest faute d'avis, mais que suivant l'usage on met „ seulement dans l'acceptation, qu'elle se fait S. P., il est pour „ tant plus sûr, & l' Accepteur fait beaucoup mieux de la faire protester dans les formes, ou de la faire mêtre chez le Notaire, s'il n'est pas entierement persuadé de la bonté, ou de „ la souffisance du Tireur „

Quarto. Quando il Trattario è titubante nell' accettazione, e ricercato tace, o chiede tempo a determinarsi fino all' arrivo del primo Corriere *Franck Instt. Jur. Camb lib. 1 sect. 4. tit. 2.* §. 2. „ ivi „ Aut si Trassatus ad acceptandum invitatus tacet, „ vel verbis quidem se solutorum promittat, sed acceptationem „ Cambio subscribere recuset *Phoonsen chap.* 11. § 2. „ ivi „ „ Lorsque celui, sur qui une Lettre de Change est tirée, ne „ veut pas déclarer s'il a dessein de l'accepter, ou non, quand „ on la lui présente, mais qu'il promet de se declarer dans quelques jours, ou à l'arrivée du prochain Courier, le Porteur peut bien à sa demande, & sans préjudice déférer à protester jusqu' „ a ce temps là, mais il n'est pourtant aucunement obligé de „ le faire, *& quelque excuse ou raison, que veuille alleguer „ celui, sur qui la Lettre est tirée, le Porteur a droit de le „ faire protester, & il doit le faire* „ questo è appunto il caso, in cui si usa in Livorno di fare apporre al Notaro *il vidit* alla Cambiale, in conformità di quanto abbiamo avvertito di sopra al num. 7, affinchè il Protesto si abbia per stipolato in quel giorno, benchè poi si effettui al giorno della partenza della Posta per la Piazza, ove abita il Remittente, al di lui del qual tempo non è permesso di differire la formalità dell' atto del Protesto, secondo ciò, che abbiamo avvertito al num. 5 del precedente Articolo III.

Quinto Deve altresì curarsi il Protesto ogni qual volta il Trattario vuole accettare la Cambiale con qualche condizione, come sarebbe rapporto al tempo della scadenza, relativamente alla quantità della Tratta, rapporto alla qualità della moneta, rapporto alla persona, a cui pagarsi alla scadenza, o finalmente con altre condizioni, che alterino la sostanza della Lettera *de la Porte l. c. § 2. de l'acceptation conditionnelle &c* „ ivi „ Quand „ celui, sur qui une Lettre est tirée, ne la veut accépter qu'a „ un plus long terme, pour une moindre somme, ou à un au-

„ tre prix, que la Lettre ne porte; le Porteur est en droit de „ la faire protester „ *Giraudeau loc cit au mot Acceptation, Observation 2 Phoonsen chap.* 10 § 29 „ivi„ Le Porteur d'une „ Lettre de Change, qui est intelligent, ne permettra jamais, que „ celui, sur qui elle est tirée, l' accépte sous quelque condi- „ tion, qui en prolonge le payément, ou qui le mette de quel- „ che maniere en doute, ni qui altere tant soit peu le sens de „ la Lettre de Change, à moins qu'il n'en ait un ordre ex- „ prés du Tireur, ou de l'Endosseur, faute de quoi, il du- „ it protester tout, comme si l'acceptation en étoit absolû- „ ment réfusée, car si un Porteur se laisse dupper par une ac- „ ceptation conditionnelle, elle est à ses risques „ *& chap.* 11. § 9 „ ivi „ Un Porteur peut faire protester une Lettre de „ Change, que l'on a accéptée sous quelche clause, ou condi- „ tion, qui n'étoit point mentionnée dans la Lettre, ou lorsque „ l' Accépreur l'a accèptée sans se signer, il peut, dis je, en „ ces deux cas la faire protester de la même maniere, que si „ l'acceptation en avoit été absolument réfusé „ *Emerc Elem. Jur. Cambial cap* 4 § 25 „ ivi „ Probe etiam attendendum „ est, an acceptatio fiat pure, an vero *addita clausula, vel „ conditione*. Illo casu *Protestatio quidem interponenda est*, sed „ conditio tamen illa nunc pro non adjecta habetur, nisi Præ- „ sentans in illam disserte consenserit „ *Franck Inst Jur Camb. „ lib* 1. *sect* 4 *tit* 2 § 3 „ ivi „ Aur si acceptatio non exa- „ mussim contenris Literarum Cambialium respondeat; nisi re- „ servato habeatur pro non adiecta, aut Presentans consentiat „ in reservatione moræ per tempus judiciarium receptarem „ *Ricard loc cit. cap. des Acceptations &c* § *La seconde espéce d' Acceptations &c. vers. Il y a encore une restriction &c e Savary Dictionnaire, au mot Protest loco citato*.

Dopo però che il Portatore ha stipulato l' atto del Prote- 13
stro per non ricevere l' accettazione condizionata, la regola generale sarebbe che ricevesse una simile accettazione sotto protesto, e senza pregiudizio, per l' effetto di regolarsi poi secondo le circostanze al tempo del pagamento e ciò per la ragione che si fi sempre una cosa più utile al Traente, e agl' Interessati nella Cambiale col ricevere un' accettazione, che abbia qualche punto di vista *?* e qualche riscontro di effettuarsi, sia per il tempo, sia per la somma, di quello che non lo sia il recusarla intieramente, seguendo in ciò le regole, colle quali si procede nel mandato, le quali insegnano di fare le cose più utili a favore del Mandante, e di esser debitore il Mandatario dell-

conseguenze della sua negligenza, allorchè da queste ne derivi qualcuna, conforme, seguendo i Testi nella *Leg* 22 § 2 e nella *Leg* 44 *ff mandati*, fermano *Salgad labyrinth creditor. par* 3 *cap* 8 *num* 7 *Rota Lucens cor Bellutio post Sammin controv.* 33 *num* 160 *la Rota nostra nel Tesoro Ombrosiano dec.* 26 *num* 46 *tom* 5 *Franck Instit Jur. Camb lib* 1 *sect.* 1 *tit* 4 § 22 *Phoonsen chap* 17 *n* 20 „ ivi „ Lorsque l'Accépteur est dans l'impuissance, ou qu'il n'est pas en volonté „ de payer l'entiere somme, que porte la Lettre de Change, & „ qu'il répond quand on protest contre lui, qu'il est prêt d'en „ payer une partie, laissant à la liberté du Porteur de protester „ pour le restant, *le Porteur doit accépter l'offre, & il feroit* „ *mal de la réfuser* „

Di questo medesimo sentimento si furono anche i Negozianti Banchieri di Livorno, che ne fecero una solenne dichia-
12 razione all' occasione di una causa, che si agitò avanti il Tribunale di Livorno fra il Sig Pietro Giacomo Jaume da una parte, e il Sig Abram Soria dall' altra, in atti di numero 370 del 1778.

In detta Causa, scrivendo io per il Sig Jaume, pretesi di sostenere, che un certo Sig Carlo Mattei di Malta avesse mancato alle regole, e al suo dovere, perchè essendogli stata rimessa dal Sig Soria per il canale del Sig Martines di Palermo una Cambiale tratta dai Sigg Fratelli Camusat di Troyes sopra il Sig Giovacchino Arena di Malta, e ceduta in Livorno a detto Sig Soria dal Sig Jaume uno degl' Indossatarj, avesse egli recusato di accettare quel denaro, che il Trattario Sig Arena voleva dare per saldo di quella Tratta, il quale non corrispondeva alla calcolazione fatta in Livorno, e a forma della quale il Mattei portatore aveva effettivamente il Mandato ad esigere.

Quanto trovavo giusto, che l' Arena avesse recusato di pagare la Cambiale a norma della calcolazione fatta in Livorno, ove veramente era stata formata erroneamente, altrettanto trovavo mal fatto per la parte del Portatore di non prendere dall' Arena ciò, che voleva dare per saldo, purchè avesse facoltà di protestarsi per il resto, e in conseguenza credevo, che il Portatore Mattei dovesse dichiararsi l' Autore dei danni cagionati alla Lettera col ritorno della medesima, per quella somma cioè, che gli era stata offerta dal Trattarto Arena, conforme costava dall' atto del Protesto

In questa fattispecie la regola, e le ragioni, il parere dei Ne-

gozianti di Livorno, e l' oracolo stesso del dottissimo Giudice combinavano a favorire il mio sentimento, ma non avendo il fatto corrisposto alla regola, non potè il Sig. Jaume ottenere ciò, che domandava, essendo stato provato per la parte del Soria, che il Mattei suo mandatario non potè ricevere quel quantitativo, che offeriva l' Arena trattario, perchè questo nell' atto del pagamento voleva che gli venisse consegnata la Cambiale quietanzata, il che non poteva ragionevolmente farsi dal Mattei, per non rendersi debitore, al cospetto del Mandante, della differenza, che correva fra l' una, e l' altra calcolazione. 14

Sesto. Si deve protestare dal Portatore nel caso di assenza del Trattario, e che non si trovi chi lo rappresenti, per non essere abitante nella Piazza, ove è destinato il pagamento. *Pbonsen chap.* 11. § 13 *e chap.* 17 § 15. *Franck lib.* 1. *sect.* 4. *tit.* 1. § 12 „ ivi „ Adversus ignorum sufficit prorestationem „ fieri absolute, maxime in ædibus postarum publicis „ 15

In Livorno in caso simile si pratica, che il Notaro si trasferisce alle Stanze dei Cassieri, ove nei giorni di pagamento, e di Posta si radunano i Negozianti, e i Cassieri, e quivi ricerca più di un Negoziante per sapere se v' è alcuno, che rappresenti il Trattario, o abbia ordine dal medesimo d' accettare, o voglia per il medesimo accettare; e non trovandolo, allora in detto luogo delle pubbliche Stanze dei Cassieri stipula egli il contratto del Protesto.

Siccome però in simili casi di Tratte fatte sopra persona, che non abita nella Piazza, ove deve pagarsi la Lettera, può esser facile il riscontro, che manchi chi l' accetti per una di quelle tante combinazioni, che si possono opporre a far correre tutto in regola, così sogliono i Traenti apporre in piè della Lettera il nome di un Banchiere di loro confidenza, a cui indicano di doversi aver ricorso in caso di mancanza d' accettazione. Il che suol' eseguirsi nella seguente maniera, cioè Sotto l' indirizzo del Trattario, che è in piè della Lettera, suole scriversi dal Traente „ *al bisogno al Sig. N. N.* „ In questo caso il Portatore, non trovando il Trattario, o non volendo da questi accettarsi liberamente, e puramente la Cambiale, deve presentare la Lettera al detto Mercante destinato per ricorso, e volendo accettare, ricevere la sua accettazione, previo l' atto del Protesto per la defitienza del Trattario, e non volendo nemmeno questo accettare, devesi nell' atto del Protesto indicare la richiesta fatta al Mercante indicato per il ricorso, e la risposta ricevutane. *Girardeu loc. cit. au mot Acceptation in fine* „ Il est d'usage que, lorsque 16

„ les Banquiers, et Négocians tirent, ou qu'ils cedent des Let-
„ tres de Change, dont ils doivent de l'acceptation &c., ils met-
„ tent au dessous de l'adresse de celui, sur qui la Lettre est ti-
„ rée, *au besoin s'adresser a Messieurs Robert du Four Mallet, et Compagnie . . ou autre Banquier* C'est-à-dire, que si
„ lorsque le Porteur d'une telle Lettre la présente à celui, qui
„ la doit payer, celui réfuse de l'accéprer, le Porteur peut s'adresser
„ a la personne indiquée, qui l'accéptera et la payera en son
„ temps. En ce cas, on la presente a la personne indiquée, qui
„ prie le Porteur de la faire protester, et lui dit qu'il intervien-
„ dra dans le Protest, alors la personne indiquée accépte la Let-
„ tre S. P. pour l'honneur d'un tel. „

Settimo. Deve procedersi all' atto del Protesto, allorchè il Trattario fosse fuori di paese, e non si trovasse chi avesse le-
17 gittima facoltà di accettare per lui. E ciò si fa dopo aver ricer-
cato di lui nella casa di sua solita abitazione. *Phoensen chap* 11 §. 12 „ ivi „ Lors que celui, sur qui une Lettre de Change
„ est tirée, est hors de Ville, et qu'il n'a laissé ni ordre, ni
„ procuration à personne d'accéprer les Lettres de Change, qu'on
„ tirera sur lui, le Porteur de la Lettre n'est pas obligé d'attend-
„ dre qu'il soit de rétour, et il doit faire protester dans la mai-
„ son, ou dans le dernier domicile de celui, sur qui la Lettre
„ est tirée „ *Franck Instit Jur Camb lib* 1 *sect* 4 *tit* 1 §. 11 „ ivi „ Trassato absente, Protestario fit adversus eius Pro-
„ curatorem, vel, nullo relicto, adversus præsentes in illius do-
„ mo, vel postremo diversorio, aut coram Magistratu. „

In questo caso il Portatore, ed il Notaro, prima di procedere all' atto del Protesto, deve usare la diligenza di ricercare
18 a le persone di relazione del Trattario, come sono i Commessi
del Banco, la Moglie, il Padre, il Figlio, il Fratello, o altro
della di lui Casa, per vedere se vi fosse alcuno, che volesse accettarla, o per esserne legittimamente autorizzato, o per onore del Trattario medesimo, e la risposta, che si ricavi in conseguenza di simili diligenze, deve essere inserita nel Protesto. Bene inteso, che essendovi persona legittimamente autorizzata ad accettare, non ha luogo il Protesto. *Phoensen chap* 11 § 11 „ ivi „ Lorsque le Notaire ne trouve pas personne, sur qui la
„ Lettre de Change est tirée, dans la maison, ou a son domi-
„ cile, il en démande l'acceptation à la Femme, au Pere, à la
„ Mere, à la Soeur, au Frere, ou à quelqun de la maison de
„ celui, sur qui elle est tirée, et dresse le Protest sur la répon-
„ se, qu'on lui donne; et si la maison est vuide, il fait le Pro-
„ test en présence de quelques voisins. „

Ottavo. Finalmente deve procedersi al Protesto tutte le volte, che non possa aversi un'accettazione pura, semplice, e libera per assicurare il pagamento nel tempo, e nella somma indicata nella Lettera, o che questa non possa ottenersi tanto presto, quanto sia necessario per aver tempo di render conto della diligenza, o richiesta fatta per ottenere l' accettazione predetta al Rimettente della Cambiale, colla partenza della prima Posta per la Piazza della di lui abitazione *Franch Instit. Iur. Camb lib* 1 *sect* 4 *tit* 2 § 1. „ ivi „ Itaque interponenda „ est Protestatio quoties defectus quicumque circa acceptationem „ animadvertitur „ 19

Nella forma poi, che qualunque persona, ancorchè non Giratario, nè interessato nella Lettera, ma rivestito della semplice qualità di adietto a procurare l' accettazione, ha diritto di presentarsi a ricercarla, *Phoonsen chap* 10 *num* 2 „ ivi „ Non „ seulement le Donneur, ou le Porteur, ou le Propriétaire d'une „ Lettre de Change est en droit d'en exiger l'acceptation, mais „ aussi qui que ce soit, à qui elle est confiée „ *de la Porte* § 3 *de l'Acceptation sous protest &c Remarque* 1 *Franck Instit Iur Camb lib* 1 *sect* 3 *tit* 1 § 3 *e* 4 „ ivi „ Præsentationem ergo peragere tenetur is, qui Literas Cambiales sibi „ missas retinuit, sive hoc officium ipsi demandatum fuerit, sive minus, *etiamsi simplicis Mandatarii vice fungatur* „ *e* § 4 „ ivi „ Nec ad id opus habet indossamento, aliave ad „ exigendam solutionem legitimatione, ut nequidem oblatio, „ ad habilitatem tempore solutionis docendam, requiratur „ e conforme abbiamo avvertito al num. 14. e 15 dell' *Articolo I.* della presente *Parte II*, così qualunque Portatore di Lettera ancorchè adietto, e non interessato nella medesima, può, e deve interporre l' atto di Protesto conforme convengono di unanime consenso *Franck lib* 1 *sect* 4 *tit* 1 § 6 „ ivi „ „ Suscipitur a Possessore Literarum Cambialium, sive earum „ dominus sit, quamvis titulo lucrativo, sive Mandatarius, Mercator, sive alius, sive merus Presentans, sive simul Transsatus „ *& lib* 1 *sect* 4 *tit* 2 § 4 „ ivi „ Protestationem „ hanc rite interponit Literarum Cambialium quicumque, etiamsi nulla ejus in instrumento mentio fit „ *Phoonsen chap* 11 § 3 „ ivi „ Comme qui que soit peut être le Porteur d'une „ Lettre de Change, & la présenter pour la faire accépter, de „ même aussi le Protest faute d'accépration se peut faire au „ nom de qui que ce soit, qui la présente, quoique il ne soit „ fait aucune mention de lui dans la Lettre, ni dans les en- 20

„ dossements „ *& chap.* 13. § 1. *Stryck disput.* 18. *cap.* 4. § 21. *num* 84. *tom.* 7. *& Samuel Richard. chap. des Protets & des jours de faveur vers.* „ ivi „ Comme l'acceptation d'une „ Lettre de Change peut être faite par qui que ce soit, elle „ peut aussi être protestée faute d'acceptation sous le nom du „ Porteur, encore qu'il ne soit point mentionné ni dans la Let„ tre, ni dans l'endossément. „

La ragione poi di ciò si è, perchè, siccome chi è incari-
21 cato di far' accettare una Cambiale è procuratore del Traente a quell' atto, così deve fare tutte le possibili diligenze per eseguire l' accettata commissione, affine di non essere responsabile dei danni, che derivar potessero dalla sua negligenza nell' esecuzione del mandato, secondo il Testo espresso nella *Leg.* 22. § 2. *ff Mandati, vel contra* „ ivi „ Qui mandatum suscepit, „ si potest, id explebit. Deserere promissum officium non de„ bet: alioquin quanti Mandatoris intersit damnabitur „ e secon„ do quello, che nelle circostanze del caso hanno scritto *Mans. consult.* 127 *num.* 17. 18 *& seqq. Urceol. consult* 2 *num.* 25. *Du Puy chap.* 7. *e* 14. *Turre de Cambiis disput.* 2 *quest.* 10. *num.* 29. *e* 30. *Casareg. il Cambista Instruito cap.* 6. § 18 *& de Commerc. discor.* 52 *num.* 11. *e* 12 *De Luca ad Franchium dec.* 203 *num* 7. *Fontanel. dec* 125 *num* 6 *e* 7.

De siccome il Protesto è l'unica prova ricevuta nella Giu-
22 risprudenza Cambiaria delle diligenze adempite per la parte del Commesso a procurare l' accettazione, o il pagamento di una Cambiale, conforme abbiamo provato di sopra al num 5, così i Protesti devono, e possono levarsi, e farsi notarialmente levare da qualsivoglia persona, che sia anche materialmente Possessore di una Cambiale.

La quesrione, che si è fatta da alcuni, è sul *tempo*, in cui il Portatore di una Lettera deve protestarsi, nel caso di denegata accettazione. Il motivo di qualche discrepanza di sentimenti deriva dai diversi usi e consuetudini delle diverse Piazze, ove si cambia.

La regola generale si è, che in tutte quelle Piazze, ove non è Fiera, e ove i pagamenti scadono a misura del periodo
23 indicato nella Tratta, il Protesto deve cavarsi più sollecitamente che sia possibile, a segno di poter rendere avvisato il Remittente, colla partenza del primo Corriere, della denegata accettazione, e delle condizioni, o forme, con cui è seguita, *Mans. consult* 127 §§ 6 7 8 *Franck Instit Iur Camb lib.* 1. *sect* 4. *tit.* 2. §. 6. „ ivi „ Quoad Cambia extra Nundinas

„ solvenda, Protestatio matoranda antequam abeat Posta, quæ „ illa attulit „ *Phoenus. chap* 11 § 2. *Casaregi Cambista Instruc-te cap* 6 § 14 *e* 26 *& de Commercia disc* 54 §§ 15 21. *& seqq Savary Dictionnaire au mot Protest § Le Protest faute d' acéptation &c.* „ ivi „ Le Protest faute d'acéptation se fait „ dans le tems, que les Lettres sont présentées par les Porteurs „ a ceux, sur qoi elles sont titées, au cas qu'ils fassent réfus de „ les accepter „ *Ricard chap de Protest &c.* § „ ivi „ Le Por-„ teur d'une Lettre de Change ne doit point différer à faire „ son Protest, quand le Négociant, sur qui la Lettre est tirée, „ réfuse de l'accépter sur ce qui dit qu'il n'a point reçû des „ Lettres d'avis, ou bien qu'il n'a point de provision en main: „ car les diligences doivent être observées à la rigueur, & l'on „ n'en veut pas courir de risque „

Relativamente però alle Cambiali pagabili nelle Fiere di-versi sono i costumi, secondo le diverse Piazze, e perciò in tali casi la regola generale non ha più loogo, ma conviene onfor-marsi alle respettive costumanze dei luoghi in conformità di quanto saviamente e'insegnano *Franck lib* 1. *sect* 4. *in* 2. § 6. *in fine Casaregi Cambista Instruito cap* 5 § 27. „ ivi „ In „ quelle Piazze poi però, ove sono gli Statuti particolari, si „ dovranno attendere le loro disposizioni „ *& de Commercio disc* 54. §. 51 „ivi„ Quæ omnia hucusque dicta circa Protesta „ ob Literas non acceptatas, vel non solutas, limitanda veniunt „ in casu, quo Lex aliqua Municipalis, vel Scatutom, contra-„ rium disponeret, præfigendo nempe tempora, quibus debeant „ illa emanari, prout Statutum nostrum Genuen *de Cambiis*, ubi „ conceduntur triginta dies numerandi a die solutionis faciendæ „ ad protestanduni de Literis non acceptatis, vel non solutis „ *Du Puy cap* 14 § 6 *vers Si riconosce &c* essendo regola di ragione, che, circa la forma, il modo, e il tempo di levare i Protesti, devono onninamente osservarsi gli Statuti Municipali di quella Piazza, ove cade, ed è da farsi il pagamento della Cambiale. *Mans consult* 127 *num* 13. 14 *Sammmat controv* 182. *num* 5. 6 *Marescott variar resolut lib* 2 *cap* 11 *num* 8. *Scaccia de Commerc* § 2 *Gloss* 5 *num* 318 *e* 319 *Du Puy cap* 14. § 2 *Casareg de Commerc. Instr cap* 5. § 27 „ ivi „ Si debbono, intorno alla forma e tempo di tali Protesti, at-„ tendere gli Statuti di quei luoghi, dove si debbono pagare „ Lettere „ *& de Commercio d disc* 54 § 52 „ ivi „ Cum „ indubitati juris sit, quod, circa Prntesta elevanda, servanda „ omnino sunt in modo, forma, & tempore, Statuta loci, ubi „ literarum solutio facienda est. „

In fatti per le Fiere di *Lione* nei primi sei giorni del mesi di Fiera devono farsi le accettazioni delle Cambiali, e spirato
27 l' ultimo di essi, deve cavarsi il Protesto, secondo ciò, che prescrive il regolamento per detta Piazza del 7. Luglio 1667. al § 1 confermato dal § 7 del tit 5 *dell' Ordinanza del Commercio* di Luigi XIV. del Marzo 1673.

E' però da osservarsi, che per le Tratte, che non sono fatte per pigarsi in Fiera, ma nel testo dell' Anno, anche in Lione rapporto al tempo delle Accettazioni, e Protesto, deve osservarsi ciò, che si pratica nel resto del Regno di Francia, come nota l' Autore *de l' Instruction des Negocians tirée des Ordonnances, Edits, Déclarations &c Seconde Partie des Acceptations* § 6. „ ivi „ Mais à Pégard des Lettres de Change ti-„ rées sur *Lyon* à jour fixe, usance, & à tant de jours de voe „ l'acceptation doit s'en faire comme dans les autres Villes du „ Royaume La loi est générale „ e *chap* 6 § 8.

In tutta la *Francia* poi la regola generale si è quella di
28 protestare nell' atto medesimo, che si fa la presentazione della Lettera, e in cui o non è accettata, o lo è con una qualche limitazione. Così ci riferisce l'Autore della suddetta *Instruction au Négocians &c part* 2 *chap* 6 *des Protest* § 2 „ ivi „ „ Le Protest faute d'acceptation doit se faire à la présentation „ de la Lettre de Change, quand celui, sur qui elle est tirée, „ réfuse de l'accépter purement, & simplement. „

L' *Ordinanza di Roterdam* del 9 Ottobre 1660 al § 3 pre-
29 scrive, che li Protesti di mancanza d' accettazione, o di pagamento, dovranno esser fatti secondo le Leggi e Costumi delle Piazze, sopra le quali saranno state fatte le Tratte „ ivi „ Que „ dès ormais toutes les Lettres de Change tirées de cette Vil-„ le seront protestées faute d'acceptation, ou de payement, sui-„ vant les Loix & Coutûmes des Places, sur les quelles elles „ auront été tirés „

In *Anversa* il Portatore di una Cambiale ha tre giorni di tempo a cavare il Protesto di dencgata accettazione, conforme
30 porta l' Ordinanza di quella Piazza intitolata *Droit & Coutûmes du Change à Anvers* § 8, riportata dal *Phoonsen* in piè della più volte citata sua Opera „ ivi „ Item si celui, à qui une „ Lettre de Change est adressée, réfuse de l'accépter, celui, „ qui en est le Creditent, est obligé de la faire protester d'abord „ ou dans trois jours après „

In *Amburgo* si osserva la stessa regola, che in *Anversa*, colla differenza però, che, per quanto il Portatore abbia la fa-

coltà di differire tre giorni a levare il Protesto di non accettazione, è però obbligato a renderne conto per il primo Corriere 31
al Remittente: così porta al § 2 e 3 *dell' Ordinanza di detta Città di Amburgo sui Cambj, e sulle Lettere di Cambio*, riportata dal *Phoonsen* „ ivi „ Si celui, sur qui une Lettre de Change est tirée d'un Pays étranger, réfuse de l'accépter: le Porteur peut la faire protester d'abord. Mais si pour faire plaisir „ à celui, qui réfuse de l'accéprer, il veut attendre trois jours „ il peut le faire sans préjudice, *& en donner cependant avis „ dans la Place, dans la quelle la valeur en a été payée* „ *&* §. 3 „ ivi „ Si dans ces trois jours celui, sur qui la Lettre de „ Change est tirée, ne veut pas l'accépter, le Porteur la fera „ protester, & envoyera le Proest, gardant la Lettre jusqu'à „ l'échéance, poor voir encore si celui, sur qui elle est tirée, „ la veur payer „

A *Francfort* per le Lettere, che si traggono sopra la Fiera, che si fa in quella Piazza, il tempo delle accettazioni comincia il primo Lunedì della Fiera, e finisce il Martedì a 9 32
ore della seguente settimana, che è quella dei pagamenti. Spirata la settimana, e non fatta l' accettazione, o presa farsi condizionatamente, il Portatore deve subito protestare. Se però nel corso di detta prima settimana, che si nomina delle accettazioni, il Portatore riceverà la risposta negativa dal Trattario, è in facoltà del Portatore medesimo di levar subito il Protesto, e così anche prima che sia terminata la settimana delle accettazioni. Così prescrive *l'Ordinanza di quel Senato del* 18. *Settembre* 1667 *al* § 8 „ ivi „ Le tems des acéptations des „ Lettres de Change tirées sur les Foires commencera le prémier Lundi de la Foire, & finira le Mardi à neof heures du „ matin de la sémaine snivante, qui est celle du payement. „ Après ce tems les Porteurs ne seront nullement obligez de se „ laisser amuser, ni d'attendre la volonté de ceux, sor les quelles les Lettres sont tirées, mais ils les feront proreste r, ou du „ moins noter faote d'acéptation. Cependant si ceux, sur qui „ les Lettres de Change sont tirées, réfusent de les accépter, „ il sera permis aux Porteurs de les faire protester dès la prémiere semaine, s'ils le trouveot à propos „ e così riporta *il Phoonsen chap* 32 § 24

In *Augusta* il Portatore è obbligato a presentare la Cambiale il giorno, che gli perviene, o al più il giorno seguente, e di cavarne immediatamente il Proresto in caso di denegata 33
accettazione, fuori che per quelle Lettere, che venissero tratte

da *Venezia*, in conformità del § 2. *dell' Ordinanza del Cambio di quel Senato*, riportata dal *Phoenssen* „ivi„ Prémiérment, pour „ ce qui regarde les acéptarions, ceux, sur qui les Lettres de „ Change seront tirées, ou leurs Commis, seront obligés jen „ les acéprant de le faire par écrir. mettant leur seing au bas „ & la datte du jour de leur aecéptation. Cependant les Por- „ teurs auront la liberté des les faire accépter le jour même de „ leur arrivée, ou le landémain (excepté les Lettres de Change „ tirées de Venise, pour les quelles le quatrieme article ordon- „ ne autrement), & celui, sur qui la Lettre de Change sera „ tirée, sera obligé de se declarer dans ce tems, faute de quoi „ le Porteur la fera protester, & envoyera le Protest par le pré- „ miere Ordinaire. „

A *Breslau* l' ordinanza del Cambio del 28 Novembre 1672. al § 9 prescrive, che quando le Tratte sono fatte fuori del 34 tempo di Fiera, devono subito, e precisamente nel giorno, che arrivano, o al più il dì seguente, essere presentate al Trattario per l' accettazione, e, venendo questa recusata, o offerta con condizione, deve subito stipularsi l' atto del Protesto. Rimane però in facoltà del Portatore di accordare al Trattario una dilazione fino all' arrivo del susseguente Corriere a ricevere una decisiva risposta, purchè però faccia apporre la *vista* nella Lettera il giorno della presentazione „ ivi „ Toutes des Lettres de „ Change, qui seront tirées sur cette Ville, seront présentées „ a ceux, sur qui elles seront tirées, le jour même, ou le len- „ demain de leur arrivée. Que s'ils réfusent de les accépter, les „ Porteurs les pourront faire protester incontinent. Cependant „ si à la requisition de ceux, sur qui elles sont tirées, ils veu- „ lent attendre une plus particuliere resolution, jusqu'a l'arrivée „ de la Poste suivante de la Place, d'où les Lettres leur ont „ été envoyées, ils pourront le faire sans prejudice, leur étant „ permis cependant, s'ils le trouvent à propos, de faire noter „ ces Lettres. „

Per quelle Lettere poi tratte sopra la detta Piazza di *Breslau* per pagarsi nell' occasione di una delle quattro Fiere, che ivi si fanno, l' accettazione deve farsi dal primo fino al sesto 35 giorno della Fiera, spirato il quale, i Portatori devono protestare, come preserive la suddetta divisata *Ordinanza* § 4. „ ivi „ „ Les Lettres de Change, qui seront tirées sur quelqu'une des „ quatre Foires annuelles de cette Ville, ne s'accépteront que „ dépuys le premier jour jusqu'au sixieme jour suivant de l'entrée „ de la Foire. Si l'acéptation ne se fait pas dans ce tems là,

„ les Porteurs auront droit de protester en se reglant sur ce qui „ sera ordonné ci après à l'égard des Protests. „

In *Danzica* l'accettazione deve farsi subito che la Lettera 36
è presentata, e il Portatore è obbligato a presentarla al Trattario appena che li perviene, e in caso di rifiuto deve cavarne il Protesto, e rimetterlo per il primo Corriere al Remittente. E' in facoltà del Portatore o cavare il Protesto lo stesso giorno, in cui presenta la Lettera, che non viene accettata, o differirlo per qualche giorno, purchè però sia levato prima della partenza della prima Posta, ove abita il Remittente. Tale è la disposizione del Pubblico Senato di quella Republica, espressa nel §. 9 *dell' Ordinanza per il Cambio degli* 8 *Marzo* 1701 „ ivi „ Mais lorsque celui, sur qui l'on a faite la Traite, se „ trouve surchargé de faire l'acceptation sur l'heure, soit pour „ n'avoir point eu d'avis, ou pour d'autres raisons, & qui il „ prie le Porteur d'attendre à faire son Protest jusqu'au prochaine „ Ordinaire, avec promesse qu'il fera la declaration dans ce „ tems là s'il veut accépter la Lettre, ou la laisser renvoyer „ avec Protest, il est au choix du Porteur d'attendre jusques „ là, sans que cela lui fasse préjudice; mais la chose lui est „ libre, & il n'y est nullement obligé. *Cependant, si l'acceptation ne se fait pas avant le départ de la premiere Poste, il „ est obligé de faire son Protest, & de l'envoyer par ce premier Ordinaire. Autrement, pour prévenir tout inconvenient, „ il sera tenû de payer celui, qui lui a envoié la Lettre.* „

In *Prussia*, e nell' *Elettorato* di *Brandemburgo*, in forza 37
di un' Ordinanza di quell' Elettore del 17 Settembre 1684, è prescritto lo stesso di quello, che si è riferito al precedente §. 36 osservarsi a *Danzica* Così in fatti si ordina al § 5 di detta Ordinanza „ ivi „ Le Porteur d'une Lettre de Change „ doit la présenter dès qu'il l'aura reçû, pour la faire accépter „ & si celui, sur qui la Traite est faite, en fait réfus absolûment, le Porteur est obligé de la faire protester, & d'en envoyer le Protest par la prémiere Poste au Donneur „ ed al § 6. „ ivi „ Si celui, sur qui la Traite est faite, fait difficulté „ d'accépter, & qu'il requiere le Porteur d'attendre à faire son „ Protest jusqu'à la premiere Poste suivante, dans le quel tems „ il offre de déclarer s'il veut accéprer la Lettre, ou la laisser „ protester, il est libre au Porteur d'attendre jusques là sans se „ faire préiudice, mais il n'y est point obligé. Mais, si l'acceptation ne se fait pas avant la prémiere Poste suivante, il „ est obligé de psotester, & d'envoyer le Protest par le prémier Ordinaire „

In *Danimarca* l' Editto Regio del 31 Marzo 1688 del *lib.* 5. *cap.* 14. relativo alle *Ordinanze del Cambio* comanda al § 38 to, che un Trattario deve dichiararsi nel corso di 24 ore se voglia, o non voglia accettare una Lettera di Cambio tratta sopra di lui „ ivi „ Celui, sur qui on tire, est obligé de declarer „ dans vingt-quatre heures s'il veut acrépter, ou non „ ed al § 13. comanda, che dietro un tale rifiuto deve il Portatore nel corso di altre 24. ore protestare la Lettera, e trasmettere l' atto del Protesto per il primo Ordinario al Remittente „ ivi „ Si „ quelqu'un réfuse d'accépter une Lettre de Change, le Porteur „ la fera protester dans le 24. heures après le réfus &c. et ce- „ lui, qui fait protester, sera tenu d'envoyer le Protest au Ti- „ reur, avec une des Lettres de Change, s'il y en e eu deux, „ par la prémiere Poste qui partira, après que l'acte du Protest „ lui aura été delivré. Et en cas, que l'acte ne fût pas assez „ rot prêt, il doit écrire par avance au Tireur, que la Lettre n'a „ pas été acrépté. „

A *Bologna*, nello Stato Ecclesiastico, non vi è alcuna Legge particolare rapporto alla forma delle acerrazioni, e dei Protesti, onde si osserva la regola generale di procurarsi la medesi- 39 ma dal Portatore colla possibile sollecitudine, di cavarsi subito il Protesto in caso di rifiuto, e di spedirsi questo per il primo Corriere al Remittente, in conformità di quanto si rileva dagli *Articoli, e Ordinanze per il Cambio nella Città di Bologna al* § *L' Acéptation &c. riportati dal Phoonsen*

A *Bolzano* le accettazioni per le Cambiali delle quattro Fiere annuali si devono fare dall' ottavo giorno inclusive fino all' 40 ultimo della Fiera, che è il decimo quinto, e spirato un tal periodo, e non seguita l' accettazione, il Portatore ne leva il Protesto, come viene prescritto ai §§ 4. e 5. degli *Ordini, Regolamenti, e Articoli stabiliti dai Magistrati, e Comunità dei Mercanti &c. del* 15 *Settembre* 1635 „ ivi „ Les *accéptations* se- „ ront faites sur les Lettres de Change mêmes, *en commençant* „ *le huitieme jour après la Foire commencée, et en continuant* „ *jusques à ce que le compte en soit fait* „ Et ceux, qui demeu- „ rent en doute sur l'accéptation, auront le temps de tout le „ jour du compte pour déclarer s'ils veulent accepter volontaire- „ ment, ou sous protest, ou n'accépter point; en sorte que ce „ jour-là étant fini, le Créancier non seulement puisse avoir con- „ noissance de la suite, que l'affaire pourra avoir, mais que s'il „ ne lui est point répondu, il puisse encore faire registrer son „ Protest. „

A *Leipzig*, o sia *Lipsia* nell' occasione delle tre Fiere, e sul Mercato di S. Pietro, e di S. Paolo di *Naumbourg* deve il Portatore domandare le accettazioni dal primo al secondo giorno della Fiera, ma se quelli, su i quali sono fatte le Tratte, 41
non vogliono accettarle subito, hanno essi dalla Legge il tempo di dichiararsi sino alla settimana dei pagamenti, la quale seguira appena terminata la Fiera, che dura otto giorni. Se però il Portatore riceve subito la risposta, può subito protestarsi, allorchè questa non contenga una pura, e semplice accettazione, ma non è obbligato ad una simile formalità. Il Protesto però deve essere levato prima, che parta il Convojo di *Nuremberg*, che per regola parte da *Lipsia* la sera del giorno dei Proiesti alle ore dieci. E mancando il Portatore di spedire in tal riscontro il Protesto, perde egli il diritto di regresso contro il Traente, e suoi Giratarj, conforme riporta il *Phoonsen ckap.* 33 § 4 „ ivi „ „ On demande l'acéptation des Lettres de Change dès le pré„ mier, ou le second jour de la Foire, mais si ceux, sur lesquel„ les elles sont tirées, veulent, ils ne sont obligez de les accé„ pter que dans la semaine du payement „ *E al* § 6 „ ivi „ „ Il est permis au Porteur de la Lettre de Change de la faire „ proiester, d'abord qu'on lui réfuse de l'accépter, mais il n'y „ est pas obligé. Que s'il l'a faite protester, il ne peut la ren„ voyer que la Foire ne soit entiérement finie, parce qu'il pour„ roit s'offrir quelqu'un pour la payer „ *al* § 7 „ ivi „ Ce, que „ l'on appelle *le Convoi* de *Nuremberg*, doit partir de *Leipzig* à „ to. heures du soir du jour des Protestations ce qui donne à „ connoitre qu'on a droit de protester jusqu'a cette heure là, et „ non plus longs temps. „ E finalmente *al* § 8 „ ivi „ Si le „ Porteur d'une Lettre de Change n'a pas faite proiester dans „ ce tems-là, il perd son droit sur le Tireur „

Nelle Fiere di *Novi*, *Piacenza*, *e Besanzone* le accettazioni devono farsi nel corso di 24 ore dal momento, che il Portatore presenta le Cambiali, le quali non possono presentarsi, se 42
non che nelli tempi delle accettazioni, prescritti dal § 1. dei Capitoli, ed Ordini delle Fiere &c. riportati dal *Torre dopo il suo Trattato de' Cambj*; e spirato il detto termine, deve il Portatore protestarsi secondo l' uso, come apparisce dal § 5 di detti Ordini.

A *Genova* il Portatore deve subito presentare la Cambiale al Trattario per l' accettazione, e venendogli recusata, o data 43
con condizione, deve cavarne il Protesto nel corso di trenta giorni. Così dispone lo Statuto di *Genova lib.* 4 *cap* 15 „ ivi „

„ Si Cambium aliquod esset solvendum, et non acceptaretur, „ vel non solveretur, tenetur Creditor, seu ille, cui Cambium „ solvendum esset, protestari infra triginta dies a die solutionis „ faciendæ, alias remanebat obligatus pro ipso Cambio „ di cui fanno fede *Mantuas consult.* 127 *num.* 14. *Du Puy chap.* 14. §. 20. *Torre de Cambiis disput.* 2. *quæst* 10. § 29 *& Scaccia de Commercio & Camb.* § 2. *Glossa* 5. *num* 318.

A *Roma* non vi è alcuna Legge Municipale su questa materia, e lo stile dei Negozianti si è di non cavare Protesto alcuno nel caso, che venga ad un Portatore di Cambiale ricusata l'accettazione. Perciò, che riferiscono *Mant. d consult.* 127 *num.* 44 14 „ ivi „ In Urbe adest stylus non protestandi Literas, & ubi „ nullum adest Statutum, servatur Jus Comune, ex quo non „ tenetur protestari „ *Rocco centur.* 1. *respons.* 8. *num* 3 „ivi „ „ In Urbe nullum adest Statutum, ut Creditor Literarum Cam„ bii teneatur facere Protestum infra tempus præfissum &c Imo „ in Urbe adest stylus Mercatorum contrarius, ut non teneantur Literas protestare, sed tantum eas remittere Scribenti, „ quando Acceptans noluit, vel non potuit solvere. Et de hoc „ fuit producta fides Mercatorum tam *Rome* degentium, quam „ *Neapoli* „ *Du Puy chap.* 14. § 21., ove condanna una simile consuetudine come contraria alla ragione, ed all' uso universale delle Piazze di Commercio. *Casaregi de Commerc. disc.* 54. *num.* 11., ove si unisce al sentimento del *Du Puy*, *& Rota Romana dec.* 213. §. 12. *e* 13. *part.* 16. *recent.*

A *Napoli* la Regia *Pragmatica* non ha prescritto alcuna cosa sul tempo, in cui debba rimettersi il Protesto al Remittente; ma il costume di quella Piazza si è, che si rimetta colla prima 45 Posta: Conforme ce ne assicura il *Rocco respons. legal. in notab. de Literis Cambii nota* 50. § 110. „ ivi „ Protestum infra quod „ tempus teneatur Creditor mittere Scribenti, hoc non statuit „ Regia Pragmatica. Practicatur tamen in hoc Regno, ut teneatur mittere in prima hebdomada, in qua est solitus scribere, „ & mittere Literas illi Scribenti. „

A *Firenze* è costume di quella Piazza, che le presentazioni, ed accettazioni delle Cambiali si fanno solamente nel giorno di Sabato, sia qualsivoglia quello, in cui arrivi la Lettera; 46 e se in detto giorno di Sabato il Trattario non l' accetta liberamente, il Portatore è obbligato a cavarne subito il Protesto, ed a rimetterlo al suo Remittente colla Posta di quella sera, o con quella del susseguente Martedì, quando in questa, e non in quella cada la partenza delle Lettere per la Piazza, ove abi-

ta il Remittente, conforme abbiamo dal *Mansio consultat* 127. *tom* 1 *num* 15 „ ivi „ Prout etiam Florentiæ adest dispositio, „ quod Literæ Cambii die Sabbathi acceptentur, sequenti vero „ Sabbatho solvantur. „

In *Livorno* non vi è alcuna disposizione, che prescriva il tempo, in cui deva presentarsi, e respettivamente levarsi il Protesto di una Lettera di Cambio non accettata liberamente, ma la consuetudine della Piazza si è, che appena giunta una Lettera si presenta subito dal Portatore al Trattario per l' accettazione, e non riportandosi questa *puramente*, *e semplicemente*, se ne leva dal medesimo il Protesto in quello stesso giorno, come abbiamo avvertito al num. 6 delle *Annotazioni* al precedente *Articolo III* di questa *Seconda Parte*, e solo si differisce qualche volta la formale stipulazione dell' atto per qualche giorno, previa però l' apposizione della vista del Notaro nella Cambiale, nel caso indicato al num 7 delle *Annotazioni* all' *Articolo III* di questa *Seconda Parte*. Ma questa dilazione però non eccede il giorno, in cui cade la partenza della Posta per la Piazza del Remittente, a cui deve il Portatore rimettere al più presto, e così per la prima Posta il Protesto della recusata accettazione, come fu deciso dalla *Rota nostra nella Florentina Literarum Cambii del* 13 *Settembre* 1743 *avanti la bon. mem. del fu Sig. Auditor Giuseppe Bizzarrini, la* 28 *del tom* 8 *del Tesoro Ombrosiano num.* 26

ARTICOLO NONO.

SOMMARIO

1. *Come deva contenersi il Notaro nel fare i Protesti.*
2. *I Protesti sogliono generalmente farsi per pubblico Istrumento.*
3. *E alla presenza di due Testimoni.*
4. *In alcuni Paesi vi sono i Notari apposta.*
5. *Uso di Venezia nel fare i Protesti.*
6. *Uso simile in Danimarca.*
7. *Uso di Livorno.*
8. *Ragioni per le quali si preferisce l' Istrumento notariale.*
9. *Modo di fare il Protesto.*
10. *Ragioni del rifiuto si trascrivono nell' Istrumento del Protesto.*
11. *E si trascrive pure la Cambiale di parola in parola.*

12. *Obbligo del Notaro nella formazione del Protesto.*
13. *Formula del Protesto.*
14. *Come deva esprimersi quando succede sopra Persona, che non abiti nel Luogo dove si fa*
15. *E come deva contenersi nel caso di accettazione per onor di firma.*

NELL' Istrumento di Protesto deve il Notaro riportare di parola in parola tutta la Lettera, con le gire, e con qualunque 1 *indicazione, che vi sia notata, e deve inoltre indicare espressamente la risposta, che avrà ricevuta dal Trattario per scusa della denegata accettazione,*

ANNOTAZIONI.

E' Una consuetudine universale, che i *Protesti* di non accettazione, o di non pagamento si levano per mezzo di pubblico Istrumento rogato per mano di pubblico Notaro, colla sola differenza, che in alcune Piazze vi sono alcuni Notari privativamente destinati a simili atti, onde in tal caso ad essi unicamen- 2 te conviene ricorrere, ed in altre qualunque Notaro può rogarsi di un' atto simile: *Franck Instit. Jur. Cambial. lib* 1 *sect* 4. *tit* 1. § 15 „ ivi „ Adhibetur Notarius legitimatus, juratus, „ & ad hunc actum legitimus requisitus quicumque. Nisi ubi „ peculiares Notarii ad causas Mercatorias constituti cœteros „ excludunt, aut ipsi, aut per substitutum „ *Phoonsen les Loix et Coutûmes du Change chap.* 11. § 4. „ ivi „ Le Protest se „ fait ordinairement par un Notaire public. „ *Heinec. cap.* 4 § 34.

Deve quest' atto stipularsi alla presenza di due Testimoni 3 abili, e pregati: *Franck loc cit.* § 16. „ ivi „ Is ergo coram „ duobus Testibus legitimis ac rogatis, licet non a Principali, „ sed a se ipso, protestatur nomine Possessoris Cambii, nisi hic „ ipse hoc munus, præsente Notario, ac Testibus, obire malit„ *Heinec. loc cit.* „ ivi „ Fiunt Protestationes non quidem ad acta, „ (quamvis, si talis interponatur, illa procul dubio itidem rata esser, teste *Zipfel. de Camb sect 6. pag.* 185) sed adhibitis Notario, & duobus Testibus „ *Phoonsen loc cit.* „ ivi „ En „ présence de deux Temoins dignes de foi „

A *Bologna*, per esempio, i Protesti si rogano privatamente da uno dei Notari della Giurisdizione Consolare, conforme 4 appariſce dai §§. 10. *e* 17. *delle Ordinanze del Cambio per quella Piazza.*

A *Franckfort* vi è pure un Notaro espressamente destinato a simili incumbenze, secondo i §§ 2 e 9. *dell' Ordinanze del Cambio di quel Senato del* 18 *Settembre* 1667.

Per le Fiere dello Stato di Genova il ricevere gli atti del Protesto è una privativa giurisdizione del Cancelliere, e Notaro delle Fiere. Tale essendo la Legge Patria stabilita da un Decreto del Serenissimo Collegio di quella Repubblica del 20 Febbraio 1597.

In Venezia si fanno i Protesti avanti uno dei Fanti, o sia Donzelli del Magistrato di Commercio di quella Repubblica, e questi hanno in questa parte tutta la fede pubblica. In detto Ufizio però si tiene un registro di questi Protesti, ove dai Fanti sono riportati, e trascritti *per extensum* uno dopo l' altro, essendo a tutti permesso il vederli in qualunque tempo. *Franck loc. cit.* § 17 „ ivi „ Potest tamen abesse Notarius, si Protestatio alio modo legitimo peragatur, quod Venetiis coram Famulo Collegii Commercionum contingit, ubi vero coram Magistratu fieri posse traditur „ *Phoenix cbap* 11 § 4 „ ivi „ Dans les Foires, ou Marchez, il n'y a qu'un seul, ou fort peu de Notaires autorisez pour faire tous le Protests des Lettres de Change, que le Notaire doit coucher dans un seul registre, et délivrer en suite au Chancelier, ou aux Conseillers de la Foire. A *Venise* tous les Protests se font par les *Fanti*, ou les Clercs dú Colle du Commerce, et ils les couchent tous en suite l'un de l'autre dans un registre, que chaque Marchand peut voir quand il veut. „ 5

In tutte quelle Piazze, ove non sono ordini particolari, qualunque Notaro è abile a ricevere l' atto di un Protesto. Così in fatti si pratica in *Francia* per disposizione particolare dell' *Editto di Commercio del* 1673 *tit* 5 § 8 *Du Puy cap.* 14 § 3.

In *Danimarca*, in *Prussia*, a *Anversa*, in *Augusta*, e in *Danzica* segue lo stesso, conforme rilevasi dalle respettive *Ordinanze* del Cambio per dette Piazze, più volte sopra citate. 6

A *Livorno* non vi è alcuna Legge Municipale, che prescriva la formula del Protesto, nè la maniera di formarlo, di modo che è stato rilasciato alla libertà dei Negozianti il servirsi o di un atto Notariale, o di farne un atto per mezzo del Tribunale, o finalmente di farlo per Scrittura privata firmata dal Portatore protestante, e dai Testimoni. 7

La maggiore spesa, e la maggior difficoltà nell' esecuzione, ha fatto forse preferire l' atto Notariale a quello, che potrebbe 8

farsi per mezzo del Tribunale, e i pregiudizj, e risici, che possono incontrarsi a farlo per Scritura privata nel caso di perdita di Lettere, hanno forse dato causa ai Negozianti Banchieri di non prevalersi di questo sistema.

In *Livorno* dunque l' uso stabilito e costante si è, che i Protesti si fanno per mezzo di un Istrumento pubblico, che si roga da un Notaro alla presenza di due Testimoni, il quale registra quest' atto al suo Protocollo in compagnia di tutti gli altri Istrumenti, dei quali si roga, ponendoli tutti uno dopo l' altro per ordine di tempo. Una simile consuetudine è pure coerente alla regola generale, secondo ciò, che insegna *Franck loc cit* §. 22 „ ivi „ Hæc ex Protocollo trascribuntur in Instru„ mentum publicum, observatis solemnitatibus ad Instrumenta „ Notariorum requisitis, nisi qua insdem aliquid detrahi, vel „ addi, motibus invaloit. „

Allorchè un Possessore di una Cambiale l' ha presentata al Trattario, e che da questi gli è stata recusata l' accettazione, man9 da, o porta egli la Cambiale predetta ad un Notaro, e fa istanza al medesimo di fare sopra di quella il solito atto di Protesto per la denegata accettazione.

Dietro una simile istanza si trasferisce il Notaro al Banco del Trattario, gli domanda se accetta la Cambiale, che gli rende ostensibile, e, ricevendo risposta negativa, passa a domandare le ragioni del rifiuto, sentite le quali, alla presenza di due Testimoni si protesta in nome del Portatore di tutti i danni spese, pregiudizj, che di ragione, contro di chi, e come di ragione.

Il Notaro predetto è poi obbligato di descrivere nell' atto del Protesto le ragioni del rifiuto, perchè questo è lo stile di Livorno uniforme alla regola generale, di cui ci assicurino *Pho*10*nsen chap* 11 § 5 „ ivi „ Lorsque le Notaire rencontre celui, sur „ qui la Lettre de Change est tirée, & qu'il réfuse de l'accé„ pter, la corûme est qu'il alégue les raisons, qo'il a de faire „ ce réfus, *& le Notaire est obligé de les mêtrer tutes dans „ l'acte de Protest* „ *ed il Franck lib* 1 *sect* 4 *tit* 1 § 21.

Come pure è obbligato il Notaro a trascrivere nell' atto del Protesto la Cambiale in questione, parola per parola, con 11 tutte le Gire, e con qualunque altra indicazione, che possa esservi, tanto per i ricorsi, quanto, per qualsivoglia altro oggetto significante. Questa consuetudine della Piazza di *Livorno* è conforme alla regola generale, di cui il *Phoonsen chap* 11 § 16. „ ivi „ Il faut que la Lettre de Change soit inserée tout de long &

„ mot à mot dans le Protest, avec l' adresse, & les endossé-
„ mens, s'il y en a, & qu'il y soit dit que c'est la compie de
„ l'original, ou de la Lettre de Change, qui a été présentée pour
„ accépter, & qu'on en a réfuse l'accéptation pour telle, ou
„ telle raison „ *Franck. loc. cit.* § 21. „ ivi „ Inserendum vero
„ est apographum Cambialium Literarum integrarum, eum in-
„ dossamentis, addendaque Trassati responsio, cum omnibus
„ conditionibus, & ratione denegati adimplementi, ejusque futu-
„ ra transcriptione, vel mora frivola commemoranda „

S' intenderà quindi con facilità l' obbligazione, in cui è un Notaro, appena che abbia eseguito l' atto formale del Protesto, di che nel num. 9. di ridurne l' atto predetto in scrittura formale, a fine di riportarci la presentazione della Cambiale, la denegata accettazione, le ragioni per ciò addotte, ed il contenuto preciso della Cambiale, oltre le proteste di riservi di ragioni, contro chi, e come di ragione *Franck loc. cit* § 20 „ ivi „ Protestatio rite peracta a Notario in scripturam redigi- „ tur, non modo probationis gratia, sed quia hæc solemnitas „ pto forma requiritur „ *Heinecc. Elem Jur. Camb. cap.* 4. §. 34. *in fine* 12

La reduzione predetta si fa in Livorno nei termini seguenti, i quali combinano con quelli, che si usano in Francia, per testimonianza del *Du Puy cap.* 14. § 3 13

„ Al Nome di Dio Amen. Gli Anni del Nostro Signor Gesù
„ Cristo mille settecento ottantaquattro, ed il dì quatto del me-
„ se di Febbraio Sedendo Pio VI Sommo Pontefice Romano
„ e regnando S A R il Serenissimo Arciduca Pietro Leopol-
„ do primo, Gran-Duca Nono di Toscana. Fatto in Livorno, e
„ nel Banco dell' infrascritto Sig Protestato. Ivi presenti, e
„ Testimoni li Sig Cajo, e Semptonio, ambi di Livorno

„ Io Notaro infrascritto ad istanza del Sig Mevio Pubblico
„ Negoziante Banchiere in questa Piazza di Livorno presentai al
„ Sig Tizio Negoziante Banchiere della medesima Piazza l'appiè
„ notata Lettera di Cambio, e ricercatolo dell' accettazione,
„ dopo di averla letta, e considerata, mi rispose non accettarla
„ per le ragioni, che scrivè al Traente, e stante detta denega-
„ zione d' accettazione, ad istanza che sopra, mi protestai con-
„ tro detto Sig Tizio, Traente, Giranti, ed altri di ragione
„ obbligati, di ogni Spesa, Danno, Interesse, Cambio, Ricam-
„ bio, Provvisione &c secondo l' uso delle Piazze, ove biso-
„ gnasse valersi del presente atto, a senso, e benefizio di chi
„ attiene &c. in ogni &c protest. &c „ Segue il tenore della

detta di Cambio „ Parigi 12 Gennajo 1784 Per pezze mille „ da 8 reali A uso pagherete per questa prima di Cambio all' „ ordine S P. delli Sigg Marco, e Antonio di Giovanni di „ Genova pezze mille da 8 reali valuta cambiata coi medesimi, „ che passerete secondo l' avviso di Filippo di Stefano, al Sig. „ Tizio di Livorno „ Ed a tergo segue l' appresso Gira, cioè: „ E per me pagate all' ordine S P del Sig. Mevio di Livor- „ no. Genova 31. Gennajo 1784. Marco, e Antonio di Gio- „ vanni „ Et ita rogans &c. „

Se poi la Tratta fosse fatta, come spesso succede, sopra Persona, che non abiti in Livorno, allora l' atto del Protesto
14 si dice fatto *in Piazza*, e si stipula *alle pubbliche Stanze dei Cassieri*, ove il Notaro si trasferisce a ricercare quei Negozianti, che ivi si adunano, per ritrovare se fra essi ve ne fosse alcuno che dal Trattario fosse stato legittimamente incaricato di accettare per esso la Cambiale in questione, conforme abbiamo rilevato ai num 14 e 15 del precedente Articolo, ed in caso tale il Notato pone nell' Istrumento, che quell' atto resta stipulato alle *pubbliche Stanze dei Cassieri*, e dichiara in principio dell' atto di *aver ricercato più, e diversi Negozianti, per sapere se ve ne fosse alcuno incaricato di accettare per il Trattario, e che, non avendo trovato alcuno, che abbia tal commissione*, si protesta perciò ad istanza del Portatore contro chi di ragione dei danni, interessi &c.

E se finalmente vi è qualcheduno (come ordinariamente succede) che accettar voglia la Lettera per onore della firma di
15 qualcuno degli Interessati nella medesima, ancorchè fosse il Trattario medesimo, che accettasse *sotto protesto*, e per onor della firma del Traente, dopo avere recusato d' accettare la Tratta per conto della Persona, per cui vien fatta, o ancorchè fosse il Portatore medesimo, che accettasse pure per onor della firma di alcuno degli interessati predetti, in tal caso, dopo stipulato il Protesto secondo la formula sopra descritta al n 13. aggiunge il Notaro quanto appresso cioè „ Ed incontinenti co- „ stituto personalmente avanti di me Notato infrascritto, e Te- „ stimoni suddetti il Sig. N. N., il medesimo disse volere ac- „ cettare, conforme accettò, ed accetta la detta Lettera di Cam- „ bio S. P., e per onore della firma del Sig. N. N., con „ animo di rivalersi contro chi di ragione, non tanto della va- „ luta di detta Cambiale, che dei Cambj, Ricambj, Provvisio- „ ni, Danni, e Spese, per ovunque, e da chiunque &c. „

ARTICOLO DECIMO.

SOMMARIO.

1. *Ciò che deve fare il Portatore quando sia denegata l' accettazione della Lettera*
2 *Deve subito prendere dal Notaro una copia dell' atta del Protesto.*
3 *Il Protesto deve subito spedirsi dal Portatore al Remittente.*
4 *Ragioni di questa regola*
5 *Quali derivano dai doveri di un Mandatario.*
6. *Ad oggetto che il Remittente possa cautelarsi contra il Traente.*
7 *La qual cautela si accorda ancorchè il Traente sia dei Negozianti più facoltosi.*
8 *Uso intorno a ciò di diverse Piazze.*
9 *Il difetto del Protesto impedisce la cautela.*
10 *Eccezione della regola*
11. *Se il Portatore non trasmette un tal Protesto al Remittente perde il regresso contro di esso, e suoi Autori, e n. 16.*
12 *Questa regola corrisponde a molti particolari Statuti.*
13 *In tal caso è inutile la questione sopra la mora, e negligenza del Portatore.*
14. *Distinzione che si fa intorno a ciò dai Dottori*
15 *Assurdo che deriva dall' erroneità di questa distinzione.*
17 *Questa regola combina con quanto si osserva rispetto a quelli che agiscono gli affari altrui.*
18 *Quali son tenuti anche della colpa levissima.*
19 *E son responsabili anche della diligenza.*
20 *Di questo parere sono il Donello, e il Duareno.*
21. *Chi si assume il peso di eseguire una commissione mercantile deve eseguirla secondo la consuetudine dei Mercanti.*
22. *Quali son diligentissimi nel procurare l' accettazione delle Cambiali.*
23. *La qual consuetudine non è nè capricciosa, nè irragionevole, atteso l' esser facilmente lo stato dei Mercanti soggetto a cambiamento.*
24 *Essendo il pericolo sempre imminente non deve concedersi la minima dilazione.*
25 *Se il Portatore non è che un semplice Commesso, il danno*

della ritardata accettazione deve posarsi sopra il Remittente.

26 *Quando la negligenza del Portatore nel cavare il Protesto non porta alcun danno, e se il danno sarebbe successo non-estante, il Portatore non è tenuto alla refezione.*

27 *In Livorno, fatto il Protesto si spedisce al Remittente, e si trattiene la Cambiale.*

28. *Ragione di questo costume.*

29. *Il Trattario ha il Diritto di pagare alla scadenza quella Lettera che non ha accettata, prelativamente ad ogn' altro.*

30. *E questo deriva dal Mandato che egli ha dal Traente, di estinguere la Cambiale.*

31 *Nè gli può esser d' ostacolo la denegata accettazione.*

32 *Questo costume si uniforma alla disposizione di diverse Piazze mercantili che si enunciano.*

33 *L' Ordinanza di Brandemburgo provvede anche al caso, in cui nell' atto della denegata accettazione sia intervenuta anche quella di un Terzo per onore di firma.*

34 *I danni cagionati dalla recusata accettazione sono a carico di chi gli ha causati, e così ancor del Traente quando il Trattario abbia giusto motivo di non accettar la Lettera.*

35 *E viceversa quando il rifiuto sia capriccioso per parte del Trattario.*

36 *In giorno di Festa non si possono levare i Protesti, quali si differiscono al giorno susseguente.*

NOn venendo la Cambiale accettata liberamente, e puramente talchè il Portatore sia obbligato di cavarne il Protesto, deve egli per la prima Posta dopo il giorno della denegata accet-
1 tazione rimettere alla Persona, che gli averà trasmessa detta Cambiale, una copia autentica dell' atto del Protesto; ma deve ritenersi la Cambiale per l' effetto di presentarla nuovamente al Trattario alla scadenza, potendo accadere che allora voglia egli pagarla, nonostante la denegata accettazione. Mancando poi il Portatore al peso, che ha, di questa sollecita trasmissione di Protesto al suo Remittente, si costituisce debitore di tutti quei danni e pregiudizj, che potessero accadere alla Lettera in conseguenza della sua negligenza.

ANNOTAZIONI.

FAtto che sia il Protesto di non accettazione, e ridotto in pubblico Istromento nella forma sopra descritta al precedente Articolo, deve il Portatore della Lettera esser cauto di ritirarne subito una copia autentica dal Notaro Questa regola 2
di pratica nella Piazza di Livorno è considerata per generale da quei Dottori, che trattano *ex professo* la materia cambiaria, fra i quali il *Franck loc cit* § 23 „ ivi „ Instrumentum hoc Pos„ sessor Literarum Cambialium a Notario redemptum sibi tra„ di curet, ac justo tempore Auctori suo transmittat, „

Ricevuto che abbia un tal documento il Portatore, deve egli trasmetterlo subito al suo Remittente, a fine di renderlo certiorato del rifiuto fatto dal Trattario alla Lettera da quello trasmessagli conforme per regola generale c' insegnano *Franck* 3
Institt Jur. Cambial. lib 1 *sect.* 4 *tit* 6 § 2 „ ivi „ Indoles „ negotii requirit, ut hæc Protestatio quovis casu per primum quemcumque Nuncium transmittatur „ *Phoonsen chap.* 13 § 5 „ ivi „ Celui, qui a fait protester une Lettre de Chan„ ge faute d'acceptation, soit qu'il en soit le Proprietaire mê„ me, ou le Porteur simplement, il est obligé d'en donner *avis* „ *par la prémiere Poste* à celui, qui la lui a envoyée pour la „ faire accépter, *& de lui envoyer le Protest* „ *Einecc Elem. Jur. Camb. cap.* 4. § 31. „ ivi „ Extra Nundinas quoque in „ Protestationibus interponendis summum in mora periculum „ est: *Præsentata* enim Literæ Cambiales saltem sex horis ante cursum publicum acceptandæ, vel, si id non fiat, Protes„ tatio interponenda, *eoque ultro domum Trassantis remitten„ da est.* „ *Du Puy chap* 14 § 22 *De la Porte la Banque rendûe facile, quatrieme circostance, devoirs des Porteurs des Lettres de Change en cas de Protest faute d'acceptation num* 1. „ „ ivi „ Le Porteur d'une Lettre protestée faute d'accéptation, „ en doit avertir *incessament son Remittant, & lui envoyer la* „ *Lettre de Change avec le Protest, ou le Protest seul.* „ *Stryck disput* 18 *tom* 7. *cap* 4. *n* 90 *Casaregi Cambista Instructo cap* 6 § 26. „ ivi „ Questi protesti si debbono *de Jure* levare, e mandare subito in quei medesimi tempi respettivamente, che le Lettere si devono accettare, o pagare, e non „ furono accettate, nè pagate „ *& de Commercio disc* 54 *num* 15 18 *e* 31., *e la Rota nostra nella Florentina Literarum Cambii del* 13 *Settembre* 1743 *avanti la buon. mem del fu Sig. Aud. Giuseppe Bizzarrini, la* 28 *del tom* 8. *del Tesoro*

Ombrosiano num 26 „ ivi „ La prima si è, che il Presentatore „ della Lettera, che non è stata accettata, o pagata, non sola- „ mente ha l' obbligo di levare il Protesto, ma di più deve „ levarlo senza alcun' indugio, *e subito lo deve intimare, e tra-* „ *smettere al suo Debitore*, e l' istesso obbligo corre rispetto a „ chi l' ha ricevuto, e che se ne vuol rivalere sopra un altro „ obbligato „

Niente a senso mio di più giusto può immaginarsi, quanto il precetto di protestare la Lettera appena seguita la presen-
4 tazione, in caso di rifiuto, e di dovere inviare al Remittente l' atto del Protesto col primo Corriere.

Conciosiacosachè è regola di ragione, che, allora quando alcuno assume un' incumbenza, deva la medesima adempire colla più possibile sollecitudine: e trovando impedimenti all' ese-
5 cuzione, deve, subito che può, e così per il primo Corriere, render conto delle sue diligenze al Mandante, o sia al suo Committente, acciò il medesimo provveder possa al suo interesse per altro verso. Preciso in questo proposito si è il Testo nel *Gius Comune*, dietro la risposta del Giureconsulto *Cajo*, emanizzata nel Corpo Civile sotto la *Leg. Si quis alicui* 27 § 3 *ff Mandati, vel contra* „ ivi „ Qui suscepit Mandatum, si po- „ test id explere, deserere promissum officium non debet, alio- „ quin quanti Mandatoris intersit damnabitur. Si vero intelligat „ explere se id officium non posse, id ipsum, *cum primum po-* „ *terit, debet Mandatori renunciare*, ut is, si velit, alterius „ opera utatur „ ove il *Brunemanno* § 1 „ ivi „ Qui manda- „ tum suscepit, tenetur id implere, si potest, si non possit, „ renunciare quamprimum potest, ut Principalis per alium ex „ pediat „ e nella precisa materia, di cui si tratta, il *Casaregi de Commerc. disc.* 54 *num* 31 „ ivi „ Quinimo, si ille nulla- „ tenus possit omnia explere, tenetur, sub onere solvendi de „ proprio, *statim nunciare Mandanti ejus impotentiam, vel im-* „ *pedimentum, ut, si velit, alterius opera utatur* „

E ciò per la ragione, che il Mandante, o sia Remittente, subito che riceve l' avviso della denegata accettazione, può cau-
6 telare il suo interesse, o coll' obbligare il Datore alla restituzione del Cambio, o a prestare un' idonea cauzione, *Casaregi Cambista Instruito cap* 6 §§ 20 *e* 21 „ ivi „ Essendo ora „ dunque il Presentatore tenuto a fare le suddette diligenze, non „ basta che egli porga solamente la prima notizia della denega- „ ta accettazione, e pagamento, ma si richiede che egli mostri „ ancora l' adempimento di tali diligenze, per le quali fra i

„ Mercanti suppliscono e servono solamente i suddetti Protesti, „ *Pereyra &c.*, anzi fra i Mercanti, secondo il loro universale „ stile, la prova di tali diligenze si dee mostrare solo per mez„ zo dei suddetti Protesti, *Du Puy &c.*, i quali non pur deb„ bono servire per indennizzar il Presentatore della Lettera, ma „ gli altri ancora, ai quali si devono mandare, perchè eglino „ coi medesimi Protesti facciano costare di tali diligenze, affine „ di potere agire per la loro sicurezza, o rilievo, contro gli al„ tri obbligati a loro favore, e perciò anche per questo reflet„ so sono in oggi necessarj, poichè senza tali Protesti non sa„ rebbero sentiti, nè potrebbero dagli altri avere il loro rilievo„ *& de Commerc. disc.* 54. § 43 „ ivi „ Advertendum quoque „ duximus, quod sæpe sæpius interest ipsi Remittenti habere „ Protesta tam acceptationis non secutæ, quam solutionis non „ factæ, pro periculo decoctionis, vel mutationis status con„ tingibilis in Trahente, cum quibus quidem protestis potest „ ipsi sibi consulere, & in tuto se ponere. „ *Stryckius disput.* 8 *cap.* 4 § 86. *tom.* 7.

In fatti, subito che il Prenditore di una Cambiale, ticeve dal suo Mandatario il Protesto di non accettazione, ha egli il diritto di farsi cautelare per il caso divenuto probabile del non pagamento della Lettera alla scadenza, secondo ciò, che senza contraditrore, e seguendo i Testi nella *Leg. In omnibus bona fidei Judicijs* 41 *ff de Judicijs &c.*, e *nella Leg. Si ab Arbitro* 10 *in fin. ff Qui satisdare cogantur &c* c' insegnano *Franck. lib.* 1 *sect.* 4. *tit.* 7. § 2 „ ivi „ At quamprimum advenit Pro„ testationis Instrumentum, is, qui Literas Cambiales dedit, „ sufficientem securitatem præstare tenetur de summa, quam Cam„ bio sine solutione reverso, debiturus est, & § 3 „ ivi „ Ita„ que aut cavet per Fidejussores idoneos arbitrio Judicis, aut „ dat pignora sufficientia, aut pecuniam ex Cambio debitam de„ ponit cum Racambio, & expensis „ *Du Puy cap* 7. §. 7. „ ivi „ Tutto quello, che si può esigere da un Trasente sopra „ protesto per mancanza d' accettazione di una Lettera di Cam„ bio della qualità sopra detta, non è altro, che farsi dar si„ curtà, che ella sarà pagata nel debito tempo, come anco pe„ gno, ipoteca, o cauzione solvente: ed in caso di negativa si „ potrebbe costringere a rendere la valuta, perchè il Protesto „ per mancanza di accettazione produce una giusta presunzio„ ne, che la Lettera non sarà pagata alla scadenza, ed il Tra„ sente non può distruggere tal presunzione, se non che con„ dare idonea sicurtà per il pagamento „ *Phoonsen chap.* 13. §.

7. „ ivi „ Le Tireur, ni l'Endosseur d'une Lettre de Change „ protestée faute d'acceptation, ne sont obligez en rien sur le „ simple avis, qu'on leur en donne, mais si tôt qu'on leur pré„ sente le Protest soit avec, ou sans la Lettre ils sont obligez „ de donner au Porteur une assurance suffisante, que la somme „ portée par la Lettre de Change sera payée a l'échéance dans „ la Place, où elle étoit payable, ou de lui rembourser la va„ leur avec l'augmentation du techange, & des dépens „ *Casaregi il Cambista Instruto cap.* 6. § 28. „ ivi „ L' effetto del „ Protesto per mancanza di accettazione della Lettera è diverso „ da quello del denegato pagamento, perchè il primo Protesto „ serve solamente affinchè il Datore delle Lettere, o il Remit„ tente, o altro Interessato, possa in tempo farsi assicurare il „ suo credito „ e *de Commerc. d disc.* 54 *num* 43 „ ivi „ „ Nam cum Protesto acceptationis Literarum non secutæ po„ test statim agere contra Scribentem, ut sibi interim cautio„ nem idoneam præstet de solvendo adveniente tempore solutio„ nis „ *& Rota nostra in una Florentina Literarum Cambii* 13. *Septembris* 1743 *cor. bon. mem. Dom. mei Aud. Josephi Buzzarini* § 12 *la* 28 *del tom.* 8 *del Tesoro Ombrosiano*.

Lo che è tanto sicuro, e di regola in pratica, che si domanda, e si ricorda una simile cautela, ancorchè il Traente,
7 o altro Datore della Lettera sia dei Negozianti più facolrosi, come avverte il *Franck lib.* 1. *sect.* 4. *tit.* 7. § 10. „ ivi „ Prestatio „ hæc securitatis, quæmadmodum Legibus Cambialibus distincte „ injungitur, ita & inter Camsores usu recepta est, nec solet „ etiam a debitore locuplete denegari.

E vaglia il vero, è così generale questa obbligazione di doversi cautelare il Prenditore di una Cambiale dal Datore, nel
8 caso di ritorno del Protesto di non accettazione, che a *Roterdam*, se il Datore non dà subito una simile cautela, può essere catturato all' istanza del Prenditore, secondo ciò, che prescrive l' *Articolo* 5 *dell' Ordinanza sul diritto del Cambio del* 9 *Ottobre* 1660, che lo stesso è prescritto *in Anversa* in conformità del § 2. *dei diritti, e costumi del Cambio* di quella Piazza, riportati dal *Phoonsen* dopo il suo trattato *les Loix & Coutûmes du Change*, che lo stesso si osserva in *Amburgo* in forza dell' *Articolo* 7 *dell' Ordinanza* di quella Repubblica su i Cambj, e sulle Lettere di *Cambio*, riportati pure dal *Phoonsen*, che l' istessa disposizione è prescritta in ottavo luogo dall' *Ordinanza del Cambio di Augusta*, riportata dal *Phoonsen*, che in *Breslau* si osserva lo stesso costume in virtù dei §§ 10. e

13. dell' *Ordinanza del Cambio* per quella Piazza del 28 Novembre 1672, che lo stesso è ordinato dal § 8. dell' Ordinanza per il *Cambio* della Città di *Danzica* degli 8. Marzo 1701; e finalmente, per non far qui una lunga istoria di una simile costumanza, la medesima disposizione è prescritta nel § 28 dell' *Ordinanza delle Lettere di Cambio dell' Elettore di Brandemburgo del* 1684. fatta per regola delle Piazze di Prussia.

Al contrario, se l' Portatore non rimettesse il Protesto di non accettazione, mancherebbe al suo Remittente l' Istromento necessario per ottenere la suddivisata cautela a lui competente, e, se intanto venisse a maneare il Traente, o altro Girataria 9
suo Autore, verrebbe a mancargli fra mano quella cautela, che averebbe potuta ottenere, se il Protesto fosse giunto in tempo opportuno, *Casaregi de Commerc d. disc.* 54. *num.* 47. „ ivi „ „ Neque sufficeret in isto casu, quod de non acceptatione, „ vel solutione non secuta certiorem redditerit Mandantem „ suum principalem; quia, absque Protestis, iste non valebit „ statim suum Debitorem constringere ad prædictam respective „ cautionem, vel solutionem, dandam, vel faciendam „ *Stryk. loc. cit.* § 86. „ ivi „ Quia, si Protestatio fieret, & Debitor „ hac de re certior redderetur, ille, non præstita solutione, e „ rito obligaretur tum ad Cambium, tum ad illius interesse; cum tamen non certioratus excusetur a culpa, & ab omni pe„ crastinatione „ per la ragione, che oramai è universalmente ricevuto in tutte le Piazze di Commercio, che l' atto del Protesto è privativamente quel solo Istrumento capace a giustificare le diligenze del Portatore nel procurare l' accettazione e il pagamento delle Cambiali, secondo ciò, che c' insegnano il *Mausso consultat.* 127. *num* 8. *il Casaregi nel Cambista Instruct. cap* 6 § 20. *il Du Puy cap* 14. *num.* 21. *Phoonsen cap.* 13. § 7. *Franck lib* 1 *sect* 4. *tit.* 1 § 2. „ ivi „ Quoties Li„ tere Cambiales debita acceptatione, vel solutione destituun„ tur, adeo opus est Protestatione, ut eam nullo alio actu sup„ plere liceat regulariter „ *Pereyra Decisiones Lusitan* 126. *De Luc. ad Franchiam dec.* 303 *num.* 7. *& Fontanel. decis.* 125. *num.* 3.

Vediamo in fatti, che in *Francia* l' Articolo 10. del tit. 5. dell' *Editto di Commercio di Luigi XIV.* del Marzo 1673. così preserive „ Le Protest ne pourra être supplée par aucun autre „ acte „, e che tutte le altre Piazze di Commercio hanno implicitamente prescritto lo stesso, subito che non accordano al Portatore il regresso contro il Remittente, Girauti, e Traente,

se non ha usata la diligenza del Protesto, conforme meglio vedremo in appresso.

Restano però da questa regola eccettuate quelle Cambiali, le quali dovessero pagarsi in una Piazza, ove non fosse di stile il levare il Protesto, conforme, per modo di esempio, succede a *Roma*, nel qual caso la Lettera d' avviso del Portatore deve equivalere alla trasmissione del Protesto; e perciò un Portatore di quella Piazza è obbligato a dare avviso al suo Remittente della denegata accettazione per la prima Posta, nella stessa forma che quello di un' altra Piazza sarebbe obbligato a rimettere il Protesto conforme nota il *Casaregi nel d. disc.* 54. § 11 „ ivi „ Quia, licet non soleant ipsi (Mercatores Romani) elevare Protesta, attamen non sunt liberi ab onere „ legali statim certiorandi Remittentem de non acceptatione, vel „ non solutione Literarum, ut iste deinde certiorem reddat Scribentem „ *& Rota Romana dec.* 213 *num.* 10 *part.* 16 *rec.*

Deriva quindi dalle suddivisate premesse, che, se un Portatore trascura di cavare, e trasmettere al Remittente in tempo debito il *Protesto* della denegata accettazione, perde egli il diritto di regresso contro il Remittente, o suoi Autori nel caso che sia Possessore della Lettera con titolo oneroso, o è respettivamente debitore di tutti i danni e pregiudizj arrecati alla Lettera, qualora non sia che on semplice *Adhesto*, o sia Procuratore a procurare l' accettazione. Questo è ciò, che, segnendo il Testo espresso nella *L. Si quis alicui* § *Qui suscipit ff. Mandati*, *vel contra* „ ivi „ Quod si, cum possit renunciare, cessaverit quanti Man„ datoris interit tenebitur „ e nella *L. Qui natura* 20 § *Non tantum nella L. Si quis aliena* 24 *e nella L. Qui sine* 40 *ff. de Negot. gest.*, fermano di comune consenso *Franck lib.* 1 *sect.* 4 *tit.* 1 § 24. „ ivi „ Quod si Possessor Literarum Cambia„ lium quidquam ex his omittat, illæ ipsius periculo sunt, nisi „ probet legitimum impedimentum „ *&* § 25 „ ivi „ Itique „ dominus Cambii negligens amittit regressum, sive Protestationem omittat, sive suum Auctorem de edimplemento deficiente non reddat certiorem, sive Protestationis Instrumentum haud trasmittat „ ed al *detto lib.* 1 *sect.* 4. *tit.* 5 § 7 „ ivi „ Quod si quid ex iis, quæ diximus (circa l' obbligazione del „ Portatore di trasmettere il Protesto al suo Remittente) neligatur, Literæ Cambiales sunt periculo negligentis, sive Presentans fuerit, sive alios ex illis Auctoribus, nisi probare possit legitimum impedimentum „ *Heineccio Elem. Iur. Cambial.*

cap. 4 § 22 „ ivi „ Cum ergo, uti paulo ante diximus, ritæ „ factæ Protestationis id effectus sit, ut jus Protestantis conser„ vare, consequens est, ut, ea facta, Præsentans adversus Tras„ santem, vel Indossantem salvum habeat regressum ratione sor„ tis, usurarum, damnorum, & impensarum. *Ea vero neglecta*, „ *vel plane omissa, regressus iste omnino cesset* „ *Phoonsen chap* 17 § 12 *e* 13 *Scaccia de Commercio & Cambio* § 2. *Glossa* 5 *num* 318 319 *e* 320 *Turre de Cambus disput.* 2. *quæst* 10 *num* 30 *Strickius d disput* 18 *num.* 78 „ ivi „ „ Reliquum præterea est, ut ipsam adhuc formam Protestatio„ nis percurramus, quæ consistit in eo, ut debito tempore a „ Præsentante interponatur, præsertim si Statuto, vel stilo mer„ cantili certum tempus Protestationi Literarum Cambii sit præfi„ nitum. *Hac enim omissa, tollitur obligatio Mandantis, nullo „ adversus eum relicto regressu* „ *ed al uum* 84 § 21 „ ivi „ Hinc valde necessarium erit, Literarum Cambii non acceptatarum Protestationem *tempestive* interponere, sive Cambium „ spectet ad Presentantem, sive ad alium quemcunque, etenim „ si Cambium spectet ad alium, tum is, qui Mandatum de „ exigendo suscepit, & tamen protestari neglexit, obligatur ei, „ cujus est Cambium, de lucro, & omni futuro interesse, *Lau„ terbach &c*, sin vero ad ipsum Præsentantem, tum ille ob „ omissam Protestationem amittat Cambium, ejusque lucrum, „ & interesse futurum, id est omnia ea, quæ occasione Cam„ bii contingunt, vel contingerunt, videlicet Provisiones, Pro„ xeneticum, Recambium &c. item pecuniam pro Literis sol„ vendis, quæ omnia alias consequi potuisset „ *Rocco Respons.* 5 § 3 *& Resp.* 8 *num.* 1. *& Notab.* 76 *num.* 204 *Casaregi de Commercio disc.* 54. *num.* 9 *e* 10 „ ivi „ Major tamen difficultas adesse videtur supra alia inspectione rangente Protestationum materiam, quæ vulgo appellantur Protesta, supra „ qua, ut breviori via me expediam, communior veriorque est „ Doctorum sententia, quod Remittens, vel ejus Corresponsalis „ & Mandatarius repræsentans illius personam, de jure teneatur „ Protestum tam de acceptatione, quam solutione Literarum „ non secuta Literasque cum ipso Protesto ad Creditorem Cam„ bii remittere, qui de his omnibus certiorem reddere debet Scri„ bentem, ut iste non minus suæ indemnitati, quam existima„ tioni opportune consulat *alias Creditor Literarum vel ex pro„ prio, vel facto & negligentia* sui Corresponsalis tenebitur de „ omni damno, quod per decoctionem, aut status mutationem, „ sive deteriorationem solvere debentis contingere poterit ipsi

„ Literatum Datori „ *e nel Cambista Instructa cap* 6. § 14 „ ivi „ E primieramente si deve sapere, che la più comune, e „ più vera opinione dei Dottori vuole, che il Presentatore del- „ le Lettera, o sia egli l' immediato Creditore del Cambio, o „ sia Procuratore, o Adietto al pagamento, o sivvero Cessio- „ nario, o Giratario, sia tenuto non solo a randere notificato „ lo Scrivente o il Remittente, tanto della denegata accetta- „ zione della Lettera, e del denegato pagamento, quanto an- „ cora a fare il solito Protesto, ed inviarlo al detto Scivente, „ o al detto Creditore, acciochè questi lo possa fare avere allo „ Scivente, ed ambedue possino provvedere in rampo al loro „ interesse, ed agire per il loro rilievo: altrimenti, se in ciò „ mancasse il detto Presentante, sarà per questa soa negligenza „ o mora, tenoto a subire tutto il danno, che per la deterio- „ razione, o decozione susseguente di colui, al quale sarebbe „ spettato il debito, ed obbligo di pagare la Lettera, o com- „ pire al rilievo, fosse occorso al Remittente, o al Traente, e „ per conseguenza verrebbe a perdere tutto il Ricambio, o sia „ la valuta delle Lettere „ e con questa teorla si giudica nel Tribunale di Livorno, conforme fu giudicato nella *Liburnen. Literaram Cambj del* 27. *Marzo* 1752 fra Cottù e Damiani, di cui esiste la detta *decisione* della buona memoria del fu *Sig. Auditore Donato Redi* e antecedentemente era così pure stato deciso dalla *Rota Fiorentina nella Florent Literarum Cambj del* 13 *Settembre* 1743 *avanti la buona memoria del fu Sig Auditore Giuseppe Bizzarrini la* 28 *del tomo* 8 *del Tesaro Ombrosiana num.* 26. „ ivi „ E ciò è tanto veto, che, in caso di ne- „ gligenza nel levare il Protesto, o nel trasmetterlo, ogni dan- „ no e pregiudizio, che avvenire potesse, va a carico e danno „ di colui, che è stato in tal guisa negligente. „

A questa regola generale corrispondono eziandio molti particolari Statuti delle Città Mercantili, come per esempio in *Amburgo* il Gius Municipale toglie al Portatore, negligente nel levare e trasmettere i Protesti, ogni diritto di regresso contro il suo Remittente, come può vedersi ai §§ 3, e 4 *dell' Ordinanza sopra i Cambj, e Lettere di Cambio di quella Repubblica.* 12

Lo stesso è prescritto nella Piazza di *Breslau* in vittù del § 6 dell' *Ordinanza del Cambio* di quella Città del 28 Novembre 1672.

In *Danzica* si osserva la stessa regola in forza dell' Articolo 7 dell' *Ordinanza per il Cambio* di quella Piazza del dì 8. Marzo 1701.

La stessa Legge è prescritta dall' *Elettore di Brandemburgo* per le Piazze della *Prussia* nella sua *Ordinanza per le Lettere di Cambio* pubblicata nel 1684 al § 5.

In *Danimarca* è comandata la medesima disposizione dal § 14. *de l' Ordinance touchant le Change en Danemarck, extrait des Loix & Coutûmes de Danemarck, tiré du Livre 5 chap 14, qui contient ce qui a été ordonné le 31 de Mars l' An* 1688.

Posta questa regola come universalmente abbracciata, diventa inutilissima a voler dire la questione, che si è fatta da alcuni Dottori sulla gravità della mora e negligenza del Portatore, per l' effetto di renderlo debitore dei danni. 13

E' verissimo, che alcuni Dottori hanno a quest' effetto immaginata una distinzione, che suppongono corrispondente al 14
stretto rigor di ragione; cioè a dire, che, se il Presentante ha usata una lunga mora, e grave negligenza nel levare e trasmettere il Protesto, ogni qualunque danno, che potesse succedere per la decozione del Trattario, o altro Debitore, debba cadere sopra di esso, e non già sopra il Datore della Lettera, Giranti, o Remittente: a differenza che, se la mora è breve, e tenue la negligenza, sono eglino di parere, che questa non possa mai esser nociva al Portatore predetto. Di quest' opinione sono il *Mansio Consultat.* 127. *num* 29 *e* 30 *Episc. Rocca disput. Jur. cap* 93. *num* 24. *e* 25. *e Rocco de Liter. Camb. Notab.* 51. *n.* 142. *in fine & respons* 8. *num. final. tom.* 1.

L' erroneità di questa distinzione stabilita sopra certi principj non applicabili al caso del Portatore: e che si rilevano dalla citata *Disput.* 93 *num.* 24. *e* 25 *del Vescovo Rocco*, pos- 15
ta all' altro assurdo, in cui si cade nel voler determinare quando la mora e negligenza possa dirsi atta a trasferire l' obbligazione di rifondere i danni nel Portatore, e quando no: imperocchè il *Mansio d consultat.* 127. *num* 29 *e* 30 è di parere che vi voglia un termine di venti giorni: il Parlamento di Parigi accorda dieci giorni di tempo a levare i Protesti, dopo dei quali condanna il Portatore alla refezione dei danni, come riporta il *Du Puy cap* 6. § 21, e la *Rota Romana* giunse al segno di credere, che ventisette giorni non fossero una dilazione tale da costituire in colpa il Portatore *Rot. Rom dec* 213. *num.* 6. *part.* 16 *recent. & cor. Buratto dec* 486. *n.* 6.

Con buona pace di queste autorità, niente vi è di più assurdo, che l' ammettere nel Commercio una simile teoria, conciosiacosachè in primo luogo, come abbiamo avvertito di sopra al num. 5 di questo stesso *Articolo*, il Gius Comune pre-

16 scrive, che una commissione deve eseguirsi subito che si può, e in caso d' inadempimento per difetto di qualche ostacolo, deve il Mandatario renderne inteso il Mandante, altrimenti resta obbligato alla refezione dei danni, che potessero derivare dalla sua negligenza, conforme abbiamo dal riportato Testo nella *L. Si quis alicui* 27. *ff. Mandati, vel contra*, seguitata comunemente nel Foro.

Con questa regola di ragione combinano maravigliosamente anche quelle, che si osservano relativamente a quelli, che agiscono gli affari altrui, che diconsi legalmente *negotiorum gestori*,
17 e delle quali parlano i *Testi nella L. Qui natura* 20 § *Non tantum* nella *L. Si quis aliena* 24 *e nella L. Qui sine* 40. *ff. de Negot. gest. L. Si mater Cod. de Usuris, e Giustiniano nel* § 2 *Instit. tit. Quibus modis re contrah. obligat.* §. *At is, qui utendum* „ ivi „ At is, qui utendum accepit, sane quidem exactam diligentiam custodiendæ rei præstare jubetur: nec sufficit ei tantam diligentiam adhibuisse, quantam suis rebus adhibere solitus, si modo alius diligentior poterat eam rem custodire „ *&* § 1 *Institut. tit. de Obligationib. quæ quasi ex contract. nascunt.* parlando l' *Imperatore* di quelli, che trattano gli affari altrui, così comanda „ ivi „ Et contra iste quoque tenetur, ut administrationis reddat rationem; nec sufficit talem diligentiam adhibere, qualem suis rebus adhibere solet, si modo alius diligentior eo commodius administraturus esset negotia. „

Dietro queste disposizioni è in fatti una regola del Gius Comune, che chi agisce gli affari altrui sia tenuto anche della
18 colpa levissima, giacchè, oltre le suddette disposizioni Giustinianee, vedesi ciò stabilito anche nella Giurisprudenza Romana anteriore alla pubblicazione del Codice.

Ulpiano in fatti nella *L. Contractus* 24 *ff. de Regulis Iur.* dopo avere descritti i varj Contratti, nei quali ha luogo il do-
19 lo, e la colpa lata, e lieve, passa a enunciare quello dei Negozj altrui, *negotia gesta*, ed in questi soggiunge, che debbasi essere responsabile anche della diligenza „ ivi „ Contractus quidam dolum malum domtaxat recipiunt: quidam & dolum, & culpam. Dolum tantum depositum, & precarium. *Dolum, & culpam Mandatum*, commodatum, venditum, pignori acceptum, locatum, item dotis datio, tutelæ, *negotia gesta*. *In his quidem &* DILIGENTIAM, „ lo che non è referibile, che alla *colpa levissima*, giacchè del *dolo*, e della *colpa leve* aveva quel Giureconsulto antecedentemente parlato, onde sarebbe sta-

ta inutile quell' enfatica aggiunta, se non avesse inteso parlare della *levissima*. Così in fatti interpetra questa Legge l' eruditissimo *Voet. in Pandect. lib* 3 *tit.* 5 *de Negotiis gestis* §. 4. „ ivi „ *Culpam* quod attinet, *levissimam* per eum regulariter „ præstandam esse, tum evidentes juris phrasiologiæ, tum ana„ logia dictat. Sic enim in *L. Si mater* 34. *Cod. de Usuris* di„ citur *omnem* debere *diligentiam* præstare: & in *L. Contractus* „ *quidam* 24. *ff. de Regulis Iuris*, cum enarrasset *Ulpianus* Con„ tractus varios, in quibus præstanda erat, præter dolum, la„ tamque culpam, etiam levis, velut emptionem, pignus, tu„ telam, & alia, subjungit tandem *negotia gesta*, additque ver„ ba hæc emphatica, *in his quidem* (his scilicet postremo loco „ positis *negotiis gestis*,) *& diligentiam*. Per quam *diligen„ tiam* non aliud designare potuit, quam *culpæ levissimæ* absen„ tiam, eum de lata ac levi jam ante egisset, „ ed in prova della giustizia di questo suo sentimento riporta il *Voet* un' altra Legge del medesimo *Ulpiano*, ove in termini non equivoci si vede fatto uso della parola *diligentia* per denotare la colpa levissima, qual' è *la L. Si ut certo* 5 §. *Nunc videndum* 2. *ff. Commodati* „ *Voet. loc. cit.* „ ivi „ Ac, ne quis dubitet, idem „ ille *Ulpianus* eodem utitur loquendi modo circa Commoda„ tum, in quo *levissimam* prestati culpam inter omnes constat. „ Sic enim in *L. Si ut certo* 5 §. *Nunc videndum* 2. *ff. Com„ modati* „ Sed ubi utriusque utilitas versatur, ut in empto &c. „ & dolus, & culpa præstatur. Commodatum autem plerumque „ solam utilitatem continet ejus, cui commodatur, & ideo ve„ rior est *quinti Mutii* sententia existimantis & culpam præ„ standam esse, & diligentiam „.

Una simile interpretazione è pure stata data dal *Donello ad Leg. Mater* 24. *tit.* 32. *lib.* 4 *Cod de Usuris volume* 8. *a* 20 454. dell' edizione di Lucca, ove al §. 2 fissa, che chi agisce gli altrui negozi è tenuto anche della colpa levissima „ ivi „ Hoc idem, quia, qui negotia aliena gerit, omnem *diligentiam & omnem culpam* in iis negotiis administrandis præstare debet „ rueglio spiegandosi al successivo §. 4. „ ivi „ Illud notandum „ est, quod dicitur hoc loco, non tantum negotiorum Gestorem „ præstare debere culpam latam, sed etiam levem, & præterea „ *diligentiam*, ot expressum est in *L. Contractus ff de Regul „ Iur*, quibus verbis hoc significatur, negotiorum Gestorem in „ negotiis gerendis debere omnia facere, quæ pro suo captu & „ diligentia consuera potest, nam, si hoc non facit, culpa eius „ lata est, *L. quod Nerva ff Depositi*. Hanc dicimus eum præ-

„ stare debere. Hoc amplius, etiamsi quid pro captu suo fa-
„ ciat, *sed in quo ledit negotia, hac quoque præstare debet*,
„ idque est, quod significatur, cum dicitur eum præstare debe-
„ re levem culpam. Intelligimus enim hoc verbo debere eum
„ præstare factum suum, seu culpam, quæ fit in faciendo, quam-
„ vis potet se in eo bene facere, argument. in *L. Et quidquid*
„ 21. *ff Pro socio*. Hoc amplius dicimus, *etiamsi aliquid neglexerit*,
„ dum metuit negotia attingere propter imperitiam suam, aut
„ dum propter impeririam suam amittit, quod ex ea re contin-
„ git. Idque est, quod significatur, eum dicimus, eum præsta-
„ re debere culpam, & *diligentiam*. Nam *diligentiam qui præ-*
„ *stare debet*, hunc dicimus teneri, *si diligentiam non adhibuit*
„ *id est teneri negligentiæ suæ nomine*. „

Hanno poi ugualmente creduto, che il *negotiorum gestore* sia tenuto della colpa *levissima* il *Durano in tit.* 5 *lib.* 3 *ff. de Negotiis gestis cap* 3 §. 4 *l'Hubero Prælect. Jur. Civil lib. 3 tit.* 28 *de Obligat*, *quæ quasi ex contractu nascuntur* § 2 ivi „ Directa (actio) datur Domino contra Gestorem, ut
„ reddat rationem administrationis suæ. *gesturum*, *non gesturum*
„ *male gesturum L.* 2. *& L.* 11. *ff de Negotiis gestis*, ut resti-
„ tuat quidquid habet *tenetur autem de levissima culpa*, § 1.
„ *ut fine &c.* „ *Cristiano Thomasio nelle sue note ad singulos Instit. & Pandect. titul* e precisamente al *tit. ff. de Negotiis gestis* § 2.

O si riguardi dunque il Portatore di una Cambiale come un *negotiorum gestore*, e deve esser tenuto della colpa *levissima*, secondo ciò, che abbiamo fin quì stabilito: o si riguardi come un Procuratore, o Commesso del Traente, o di altro interessato nella Cambiale, ed è ugualmente tenuto della colpa levissima in forza della *L. A Procuratore* 13 *e della L In re mandata* 21. *Cod. Mandati*, secondo ciò, che abbiamo dimostrato e provato di sopra all' *Articolo* 19. num. 2. della *Prima Parte*.

Anzi il *Voet* si serve appunto della comparazione del Mandatario per confermare ciò, che stabilisce rapporto al *negotiorum gestore*, non sapendo trovare una ragione di differenza, per cui il *Mandatario*, o sia *Procuratore*, debba esser tenuto della colpa *levissima*, e non già il *negotiorum Gestore*: e perciò, nella maniera che il Gius Comune ha senza dubbio stabiliti i più rigorosi confini al primo nell' osservanza delle sue incumbenze, così crede che debbano intendersi stabiliti i medesimi termini per il secondo. *Voet in Pand. lib.* 3 *tit.* 4. *de Negot. gestis*

§ 4. *vers. Et sane &c* „ ivi „ Et sane, si Mandatarius de *culpa levissima* conveniri possit *L. A Procuratore* 13 *L. In re* „ *mandata* 21 *Cod. Mandati*, rationem nnn video, cur non & „ ille, qui sponte sese administrationi alienorum negotiorum ingessit, de *levissima* deberet *culpa* respondere: præsertim cum „ aliunde constet, illos, qui ex natura Contractus tantum de „ lata, vel levi culpa tenerentur, tamen, si se sponte obtulerint, „ ad levissimam obstringi, „

Oltre di che, quando alcuno si assume il peso di eseguire una commissione mercantile, deve sempre intendersi, che egli se l' assuma per eseguirla secondo la consuetudine de' Mercanti, 21
la quale serve di regola all' interpretazione del Mandato, o del dovere, che si assume on *negotiorum gestore*, perciò, che c'insegnano *Iason. in L Certi conditio § Si nummos ff. Si certum petatur Paris consil* 156 *num.* 12 *lib* 4. *Spada consil.* 162. *num.* 6 *lib* 3 *Capyc. Latro Consult.* 21 *per tot* con altri riportati dalla *Rueta di Genova de Mercatura dec* 114 *num.* 14 *& Casaregi de Commerc. disc.* 14. *num* 32 „ ivi „ Addito etiam „ quod Mandatum recipit semper interpretationem a consuetu „ more Mercatorum. „

Or siccome i Mercanti sogliono essere diligentissimi nel procurare l' accettazione, o pagamento delle Cambiali, nè sogliono frapporre la più piccola inutile dilazione, così i loro man- 22
dati, o sia le loro commissioni relative alle accettazioni, o pagamenti delle Cambiali, devono sempre intendersi date per eseguirsi colla più possibile sollecitudine: poichè ciò che è di stile, e di consuetudine nel Commercio, deve sempre da tutti rigorosamente osservarsi, *Rocco de Liter. Camb. Notab* 64. *num.* 175 *Rota Genuæ decis.* 91 *num.* 5, *& Casaregi de Commercio disc* 54. *num* 33. „ ivi „ Idcirco cum Mercatores ubique so- „ leant esse diligentissimi in curanda acceptatione, vel solutio- „ ne Literarum, nullamque quoad eas inutilem temporis interca- „ pedinem intermittant, ita debet semper intepretari eorum „ Mandatum ad curandam acceptationem, vel solutionem Lite- „ rarum, ut statim illud exequi debeat per Creditorem: id enim, „ quod communiter est de stylo, & consuetdine Commercii, sem- „ per ab omnibus servati debet. „

Nè capricciosa, o irragionevole deve considerarsi una simile consuetudine, giacchè è fondata sul giustissimo principio, che siccome nel Commercio è sempre imminente un gravissimo 23
danno, perchè con troppa facilità è soggetta a cambiamento la sorte dei Negozianti, uno dei quali oggi è solvente e ricco, e

domani è decotto, per ciò che osservano *Constant. ad Statut. Urb. annot.* 26. *num* 184 *Mansius consult* 104. *num* 24 *& seqq. Stracca de mercatura sit. Mandats num.* 51, e nella precisa opportunità del caso, di cui si tratta, il *Casaregi nel detto disc.* 54. *num* 28. *& nel Cambista Instruito cap.* 6. § 38 *a* 39 „ ivi „ Ho primieramente fermato, che i Protesti si devono levare, e mandar subito che si può &c, particolarmente „ perchè i Negozj dei Mercanti sono assai pericolosi, mentre „ stanno sempre a rischio di fallire, e secondo la frase dei Dottori *hodie sunt solvendo, cras non* „ *& Rota nostra nella citata Liburnea Literarum Cambii del* 27. *Marzo* 1752. *avanti il fu Sig. Aud. Redi al* § *Idque apprime* „ ivi „ Idque apprime „ convenit stylo Mercatorum, inter quos eo magis hæc opinio „ servanda, quo facilios, & brevios mutatur illorum conditio, „ & hodie divites, & solendo sunt, cras decocti „ quindi è, che in proporzione della circostanza del caso si rende maggiormente necessaria una esattissima diligenza, *Gregorio Lopez in Gloss.* 3. *lib.* 1. *tit.* 24. *par.* 2. *vers. Tambien, Jo. de Helvia in Labyrinth. Commerc. Naval. lib.* 3. *cap.* 4. *n.* 28 *& seqq. De Luca de Cambiis disc.* 26 *num* 12 *& Casaregi d. disc.* 55 *n.* 35 „ ivi „ Sed cum in materia Commercii, & præsertim Cambiorum, ubi, ut experientia docet, adeo magnum superimminet periculum, exigitur omnis possibilis, imo exactissima diligentia „ e nel *Cambista Instruito cap.* 6 § 40 *e* 41 „ ivi „ Onde siccome dov' è maggiore ed imminente il pericolo si „ dee procedere con maggior cautela, e diligenza più esatta, „ *Cepparell resolut.* 47 *num.* 11, così nei negozi dei Mercanti, e particolarmente nelle materie delle Lettere di Cambio, si deve adoperare tutta la possibile diligenza „

Ne segue da ciò, che, siccome per regola generale, quando *periculum est in mora*, non deve concedersi la più piccola dilazione, *Mans. consult.* 104. *n.* 24 *cum seqq., Gaspar Manzius in suis specialibus* ad verbum *periculum in mora Gaill. osserv.* 102 *& Casaregi de Commerc. d. disc.* 54. *num.* 35 „ ivi „ Et regulariter, ubi periculum est in mora, nulla dilatio est „ concedenda „ e nel *Cambista Instruito cap.* 6 § 42 „ ivi „ „ E regolarmente, dove il pericolo può esser sempre imminente, non si deve concedere alcuna dilazione „, così rapporto alle diligenze, che deve fare un Portatore di una Cambiale nell' occasione tanto dell' accettazione, che del pagamento, ogni mora può esser fatale, e deve perciò ascriversi a colpa del Portatore qualunque sua più piccola negligenza, è tenuto perciò alla re-

fezione di quei danni, ai quali la medesima può aver dato causa, conforme concludono *Salgado Labyrinth Creditor par 3. cap. 11 num. 39 vers. Deinde quia, Casaregi de Commerc. d disc. 54 num. 36* „ ivi „ Et ubi adest, vel facile evenire po„ test periculum, adscribitur culpæ illius, qui illud non præve„ nit, & antea perspexit „ *e il fu Sig. Aud. Redi nell' allegata Liburnen. Literarum Cambii del 27. Marzo 1752. § Neque propitiis* „ ivi „ Neque propitiis autibus audire potuimus distin„ ctionem in proposito adductam inter magnam, ac parvam mo„ ram, seu negligentiam in exigendo, quæ favore Hæredum Re„ boredorum obiiciebatur, in primis etenim, quidquid sit dicen„ dum in alterius generis Cessionibus Jurium, in quibus præci„ pue affertur ea distinctio a Nostratibus ad concedendum Ces„ sionario regressum contra Cedentem, ubi illius mora in exi„ gendo parva fuerit, in hoc, de quo nos agebamus, Contra„ ctu Literarum Cambii ea penitus extranea visa est, cum pe„ culiaris in isto vigeat ratio favore Commercii, *ob quam nulla „ prorsus moræ, aut negligentiæ species tolerotur in Præsenta„ tore, & propterea ad ipsam omne semper spectat damnum ex „ ea, quamvis parva, & brevi mora in exigendo proveniens, „ & ad hunc effectum satis est, quod exigere neglexerit statim „ ac potuit* „

Dandosi poi il caso, che un tal Portatore non fosse che un „ semplice Commesso, e Procuratore del Remittente a procu„ rare l' accettazione; in tal caso tutti i danni derivati dalla ne„ gligenza anderebbero per regola a posarsi sopra il Remittente[25] come padrone del Cambio, o sia della Lettera, come avverte il *Franck Instit. Jur. Camb. lib. 1 sect. 4 tit. 1 § 25* „ ivi „ „ Itaque Dominus Cambii negligens, amittit regressum, sive „ Protestationem omittat, sive suum Auctorem de adimplemen„ to deficiente non reddat certiorem, sive Protestationis Instru„ mentum haud trasmittat „ seguendo quella regola di ragione che c' insegna, che il fatto del Procuratore, si considera come fatto del Mandante, secondo i Testi nella *Leg. Ex facto 30. ff. de negot. gest. Leg. Si servus servum § Si Fornacarias ff. Ad Legem Aquiliam Leg. Neminem Cod. de Decurionib. lib. 10. Brunemann in d. Leg. Ex facto ff. de negot. gest. num. 1. Gratian. discept. 395 num. 7 & seqq. Staiban. resolut. 34. per tot Rot. Roman. dec. 73 num. 11 & seqq. par. 15. recent. & Rota nostra in d. Liburnen. Literarum Cambii cor. Redi §. Actio equidem &c.* „ ivi „ Actio equidem D. Marchionis Cotrù contra „ D. Damianum legitima agnoscebatur, cum iste illius Procu-

„ ratoris, seu Mandatarii figuram gesserit, dum prefatas Literas „ ab eo sibi trasmissas recepit, negociatus est, Januamque dire- „ xit Hæredibus Roboredorum: tenebatur igitur erga D. Cottù „ Mandantem de eadem culpa, & negligentia de qua inferius „ redarguentur dicti Hæredes, veluti si ipsemet eam commi- „ sisset. „

In caso tale però compete al Remittente l' azione *Mandati directa* contro il Portatore, *Text in Leg Cum per Procuratorem Cod. Mandati, vel contra, ove il Brunemanno num* 1. *Casaregi de Commercio disc.* 54. *num* 64. e nei precisi termini del caso, di cui si tratta, *Franck loc cit.* § 25 *in fin* „ ivi „ Mandatarius vero ex sua negligentia tenetur Mandanti „ *& Rota nostra nella citata Eburnen. Literaram Cambii del* 27. *Marzo* 1752. *cor. Redi* §. *Regressum &c.* „ ivi „ Regressum „ vero eidem concedere haud dubitavimus contra Roboredorum „ hæredes pro obtinenda ab istis omnimoda relevatione indemni- „ tatis *tam quia* expresse illam ei promiserunt &c, *tum quia* „ *amne damnum, quod Damianus passus est causa predicta* „ *condemnationis favore Marchionis Cotiù*, non aliunde provenit, „ quam ex negligentia ipsorum Hæredum: quamobrem omnis „ æqui bonique ratio postulabat, ut ab iis potissimum sarcire- „ tur, *Puffendorf de Offic. hom. & civis lib.* 1 *cap* 6 § 4 *&c.* „ essendo regola di ragione, che la negligenza, o il mal fatto di uno non debba pregiudicare ad un altro, per il Testo nella *L. Electio* 26 § *fin. ff de Noxalib. action. & ibi Glossa in verbo Noceat, cum aliis Contestibus ibidem, cap Damnum de regul. jur in* 6 *Leg Quod quis culpa ff eodem Raffael de Turri de Cambiis disput.* 3. *qu* 11 *num* 17 *& Casaregi de Commerc. disc.* 54 *num.* 63 „ ivi „ Et ratio est, quia nemo debet dam- „ num sentire ex negligentia ab altero commissa in iis, quæ „ jure, vel de consuetudine facienda erant, sine qua negligentia „ damnum non erat obventurum ed *al num* 66 „ ivi „ Cum „ unius negligentia, vel factum indebitum, alteri nocere non „ debeat. „

Qualora poi la negligenza del Portatore nel presentare la Lettera, o nel cavare il Protesto non porta alcun danno, o che quel danno, che arriva alla Lettera, sarebbe derivato nonostante, e independentemente dalla detta negligenza; in tal caso il Portatore non è tenuto alla refezione di detto danno, come quello, che non è originato dal fatto suo *Text. in Leg. fin* §. *Si ea conditione ff. ad Leg. Rhodiam de Iactu Leg.* 2 §. *penult. ff. ad Tertyllianum, Capyc. Latro consult.* 37. *n.* 26. *e* 27. *Alto-*

grad jun contrav 2 n 19. e 20. Surdas dec 87 num 9 e 10. Casaregi Cambista Instruita cap 6 § 44 45 46 47 & 48. & de Commerc. disc 54. num. 38 40. 42 e 49 „ ivi „ Proterea pro regula tradimus, quod, ubi in facto apparerer nihil „ omnino fuisse profutura prædicta Protesta, vel ob decoctionem Scribentis, vel solvere debenus Literas, tunc omissio, „ vel negligentia in illis elevandis, vel trasmittendis, nullatenus „ nocebit quando enim diligentiæ prodesse non possunt, imone „ valent omitti per eum, qui illas facere tenebatur. „

Dopo aver fin quì parlato delle obbligazioni principali del Portatore, tanto nel presentare, che nel protestare una Cambiale per difetto di accettazione, non deve lasciarsi sotto silenzio, 27 che lo stile di Livorno si è, che il Portatore di una Cambiale, a cui venga denegata l' accettazione, dopo aver trasmesso il Protesto al suo Remittente, si rirenga la Cambiale originale nelle mani, *Casarega Cambista Instruito cap 5 num. 25 & de Commerc. disc. 54 n 12* „ivi„ Et quamvis nonnulli ex prædictis „ Doctoribus tradiderunt, Literas prædictas una cum Protestis „ esse remittendas ad Datorem Literarum; id tamen rationi non „ est consonum, quia Literæ Cambiales debent remanere penes „ ipsum Creditorem Cambii „ *& Rota nostra nella Florentina Literarum Cambii del 13 Sett 1743 cor. Bizzarrini, la 28 del tam 8 del Tesara Ombrasiana num* ta e per regola generale lo fissa il *Franck. Instit Jur. Camb. lib 1 sect 4 tit 6 § 5.* „ ivi „ Ipsas Literas Cambiales convenientissimum est in loco „ destinatæ solutionis detineri donec earum dies venerit: Idque „ aliis Legibus præcipitur, aliis permittitur. „

Questa consuetudine è fondata sulla ragione del diritto, che ha il Trattario, di pagare alla scadenza anche quella Lettera, 28 che non ha accettata, prelativamente a qualunque altro, purchè nel tempo stesso rimborsi il Presentante della spesa del Protesto fatto nell' atto della denegata accettazione, secondo, ciò che 29 per regola generale insegnano *Heinecc Elem Jur Camb cap 4 § 30* „ ivi „ Quid, si Mercator detractans initio acceptationem, veniente tamen die nihilominus solutionem præstet? Respondeo: Tunc Exactor illam recipere non tenetur, nisi Trassatus simul restituat impensas in Protestatione factas „ *Phoonsen chap 17 § 9* „ ivi „ Le Porteur d'une Lettre de Change „ protestée faute d'acceptation, qui n'a pas été acceptée S. P., „ par personne peut en démander le payément à l'échéance à „ celui sur qu'elle est tirée, & s'il réfuse de la payer, il doit „ faire protester faute de payément, dès le prémier jour de la-

„ vour, & la renvoyer avec le Protest „ *Strick. disp. 18 tom 7 cap. 4. §. 90.* „ ivi „ Antequam vero hoc fiat, Præsentans „ Literas quidem primo advenienti Postarum die eum Protesto „ remittere valet: *nihilominus tamen easdem adhuc penes se ad* „ *terminum usque solutionis retinet, ut, si interea Acceptans* „ *adhuc dum solvere velit, refusis tamen expensis in Protes-* „ *tum, literas missas &c. erogatis audiatur.* „

Questo diritto di preferenza a favore del Trattario, deriva
30 dal mandato, che egli ha dal Traente, a pagare, ed estinguere quella tal Cambiale: e siccome questo Mandato non deve perfezionarsi, se non che alla scadenza della Lettera; così il Trattario ha tempo fino a quell' epoca ad eseguire la sua commissione.

Senza che all' esercizio di una tal facoltà possa essere di ostacolo la denegata accettazione nell' atto che li viene presen-
31 tata la Lettera, per la ragione che, essendo il Mandato *in diem*, è sempre in stato d' implicita accettazione, e può sempre eseguirlo, a meno che prima della scadenza non fosse stato dal Traente revocato il Mandato.

A questa regola generale si uniformano poi le municipali
32 disposizioni di alcune delle principali Piazze mercantili di Europa.

Tale è in fatti quella di *Amburgo* prescritta dal §. 3 dell' *Ordinanza su i Cambj, e Lettere di Cambio*, stabilita dal Senato di quella Città, e riportata dal *Phoonsen* „ ivi „ Si dans „ ces trois jours celui, sur qui la Lettre de Change est tirée, „ ne veut pas l'accépter, le Porteur la fera protester, & envo- „ yera la Protest, *gardant la Lettre jusqu'à l'échéance, pour* „ *voir encore si celui, sur qui elle est tirée, la veut payer.* „ *Que s'il veut le faire, le Porteur en recevra le montant* „ *avec le fraix du Protest.* „

Si legge prescritto lo stesso in *Augusta dal §. 1. de l'Ordonnance du Change du sage & honorable Conseil de la Ville d' Augsbourgh, riportato dopo il Phoonsen les Loix, & Coutûmes du Change.*

La medesima disposizione è stabilita per la Piazza di *Danzica* dai §§. 9. e 12 dell' *Ordinanza per il Cambio di detta Città del dì 8. Marzo 1701.*

L' Ordinanza per le Lettere di Cambio degli Stati Elettorali di Brandemburgo del 1684. al §. 10 dispone lo stesso „ ivi „ Lorsque par réfus faut l'acéptation une Lettre de Chan- „ ge est Protestée, le Porteur est bien obligé d'envoyer le Pro-

» ter par le prémiere Ordinaire, *mais il peut retenir par devers* 33
» *lui la Lettre jusqu'au jour de l'échéance. Si donc il n'y a*
» *point eu de Tiers qui soit intervenu, & que celui, sur qui*
» *la Traite est faite, offre de payer, le Porteur est obligé de*
» *recévoir le payément avec restitution des frais du Protest,*
» *& des Ports de Lettres.* »

Quest' *Ordinanza* però provvede anche al caso, in cui nell' atto della denegata accettazione sia intervenuta quella di un Terzo per onore della firma del Traente, o di alcun' altro interessato nella Lettera, e per quanto preseriva, che in un caso simile chi ha accettato per onor di firma meriti preferenza nell' atto del pagamento sopra il Trattario, che dopo aver negato, offre di estinguere la Tratta; vuole ciò nonostante al § 9 che qualora il Trattario paghi le spese del Protesto, e un quarto per cento di provvisione per la farta accettazione, debba egli essere preferito al pagamento della Cambiale.

A *Breslau* finalmente si osserva la medesima consuetudine, in virtù del § 10 *dell' Ordinanza del Cambio del* 28 *Novembre* 1672 » ivi » Lorsqu'une Lettre de Change aura été protesté faute d'acceptation, le Porteur en pourra d'abord envoyer le Protest, & garder la Lettre, si celui, sur qui elle est tirée, fait esperer, qu'il pourra l'accépter, *s'il l'accépte, le* » *Porteur sera obligé d'en* recevoir le payément à l'échéance » avec les débours, qu'il aura faits pour le Protest. »

I danni, che derivano per la denegata accettazione, quali sono quelli del Protesto, e quelli ancora della provvisione a chi avesse accettato per onor di firma, a cui in parte è dovuta dal momento che entra in accettazione, secondo ciò, che proveremo in appresso nelle *Annotazioni* all' Art XXXII di questa *Seconda Parte*, devono pagarsi da chi paga la Lettera, come abbiamo sopra fissato.

Se però il Trarrario averà avuto giusto motivo di non ac- 34
cettare, come, per esempio, se gli fosse mancata la Lettera di avviso, o i fondi necessarj, in tal caso i danni predetti dovranno essere a carico del Traente come autore dei medesimi, secondo i principj di ragione, dei quali il *Puffendorff de Officio Homin. & Civis lib* 1. *cap* 6 § 4 *e di cui i Testi nella L. Sancimus Cod de Pœn L. Videamus* § *Final & L Qui damnum ff. Locati, Paulut dissert* 88 *num* 8 *Thomat. dec.* 47. *num.* 2 *Rota Rom dec* 221 *num* 20 *part.* 16 *recent & Rota nostra nella citata Florentina Literarum Cambii del* 13 *Settembre* 1743 *coram Bizzarrini, la* 28 *del tom.* 8. *del Tesoro Ombrosiano num.* 30.

E viceversa per lo stesso principio, se il rifiuto fosse stato capriccioso, non originato da legittima causa, ma solo dalla colpa del Trattario, in tal caso i danni, che dal medesimo ne fossero derivati, devono tutti porsi sopra di lui, che n' è stato l' autore.

In ultimo luogo non lasceremo di quì avvertire, che i Protesti non possono levarsi in giorno di Festa d' intiero precetto, perchè in essi è proibito a qualunque Notaro il rogarsi di alcun' atto pubblico, alla riserva che dei Testamenti, ed in tal caso si usa in Livorno di differire la stipulazione dell' atto al dì susseguente, coerentemente alla disposizione di ragion comune, di cui il Testo *in Cap. final. de Feriis & Leg. 2 & ult. Cod. de Feriis*, e di cui, parlando delle Leggi Municipali Toscane, il *Montelatici Jurisprudentiæ Civilis Elementa ad Formularii Florentini ornatum tom. 2. tit. 22. § An Notarius possit in die feriato Instrumenta conficere, & incidenter de Feriis vers. Contentiosa*, e nei precisi termini del caso lo stabilisce *l' Einecio* per regola generale *Elem. Jur. Camb cap. 4. § 39.* » ivi » Si in diem feriatum incidat terminus solutionis, nec » Acceptans invitus solvere teneatur, nec Presentans solutionem » urgere, *vel Protestationem interponere potest, sed expectandus est dies sequens non feriatus.* »

ARTICOLO UNDECIMO.

SOMMARIO.

1. *Il Trattario che ha accettata una Cambiale deve irremissibilmente pagarla alla scadenza.*
2. *Esso si equipara al Mandatario, e perciò è in libertà di accettare o recusare una Tratta.*
3. *Differenza che passa tra il Mandatario, e il Trattario.*
4. *Ragione di una tal differenza.*
5. *Quale è necessaria per benefizio del Commercio.*
6. *Chi accetta una Lettera è obbligato a pagarla.*

1 *IL Trattario, che ha accettata una Cambiale, è sempre, ed assolutamente debitore dell' importare della medesima, che deve alla scadenza irremissibilmente pagare al Portatore legittimamente autorizzato.*

ANNOTAZIONI.

ABbiamo detto e provato al num. 2 e seg. delle *Annotazioni* all' *Articolo III* della presente *Parte II*, che è in libertà di un Trattario l' accettare, o il recusare il pagamento di una Cambiale, seguendo in ciò le regole di ragion comune relative al Mandato, al Mandante, e al Mandatario, a cui si è equiparato in questa parte un Trattario. 2

Passeremo ora a dire, che fra il Mandatario, e il Trattario vi è una differenza, la quale consiste in questo, cioè, che il primo, allorchè accetta un' incumbenza, e quella eseguisce *Procuratorio nomine*, non obbliga mai in ciò la sua persona, ma quella del Mandante; laddove un Trattario, subito che accetta una Cambiale, si costituisce debitore in proprio dell' esecuzione dell' ordine, e in conseguenza del pagamento della Tratta. 3

Una tal differenza nasce veramente dalla diversa maniera di eseguire il Mandato, imperciocchè un Mandatario per qualunque altro negozio civile è solito sempre di protestare, che adempisce l' atto come Procuratore, e senza pregiudizio della propria persona dimodochè, se un Mandatario, che ricevesse un' ordine di pagare ad un Terzo una somma, accettasse liberamente il Mandato senza fare alcuna dichiarazione di voler ciò adempire unicamente come Procuratore del Mandante, e coi di lui denari, si renderebbe debitore in proprio dell' esecuzione del Mandato, come se ne rende il Trattario, il quale colla libera accettazione viene a contrarre col Padrone della Cambiale *l' obbligazione de constituta pecunia*, conforme abbiamo e fissato, e provato al n. 18. delle *Annotazioni* all' *Articolo III* della *Prima Parte*. 4

Il benefizio del Commercio non permette quei comodi, riservi, e dichiarazioni, che possono farsi nelle altre contrattazioni; e perciò fu ed è necessario un semplice sistema, che assicurasse la pronta esazione di quelle somme, che si traggono acciò un Negoziante, che per gl' impegni del suo Commercio fa capitale di simili assegnamenti, non si trovasse disappuntato dalla mancanza del pagamento nel punto di farne uso, col vedersi trasgredito, ed ineseguito il Mandato sotto alcuno di quei tanti compensi dilatori, che può addurre un Mandatario, che accetta l' incumbenza di fare un pagamento colla semplice qualità di rappresentante del Traente. 5

Per questa ragione è stata introdotta la consuetudine, che un Trattario debba o accettare, o recusare: mentre, venendo

recusata l' accettazione, in quello spazio di tempo, che percorre dal di del rifiuto a quello della scadenza, ha comodo bastante il Possessore della Lettera di provvedere altrimenti ai suoi impegni, e di fare le sue premure per recuperare il danaro dato per l'acquisto di quella tal Lettera.

Accettata però, che alcuno abbia una Lettera, contrae, come si è detto, l' obbligazione *de constituta pecunia*, e deve irremissibilmente pagare l' importare della Lettera alla scadenza, senza che possa disimpegnarsene per alcun motivo; giacchè *accettare* vuol dire obbligarsi a pagare, secondo le regole Mercantili ricevute nel Foro, e di cui ci rendono sicura testimonianza *Franck Instit Jur Camb. lib 1 sect 3 tit 3.* § 1. „ ivi „ Est vero acceptatio Literarum Cambialium generatim promissio Presentatori illarum facta de solutione pecuniæ illis contentæ præstanda, *promissorem obligans* „ ed al § 6. „ ivi „ Acceptatio libera, est promissio ejus, in quam Literæ Cambiales conceptæ sunt, earum Præsentatori, absque conditione alius satisfactionis, ac Trassans obtulit, facta, de solutione pecuniæ contentæ præstanda, promissorem obligans „ ed al §. 17. „ ivi „ Effectus acceptationis est obligare Acceptantem efficacissime, atque irrevocabiliter, tamquam debitorem principalem, tam Possessori, quam reliquis, quorum interest, maxime post extraditionem „ *Heineec. Elem. Jur. Camb cap* 3 § 12. „ ivi „ Ex quo sequitur, ut tertius, cui solutio injungitur, Cambium acceptare invitus non teneatur: „ *ut, semel acceptato Cambio, obstrictus sit ad solutionem* „ & *cap.* 4 § 36 „ ivi „ Ea facta (acceptatione) Acceptans absscisse tenetur ad solutionem præstandam. Quod adeo verum est, ut recedere, voluntatemque mutare non possit, si vel maxime Trassans interim Foro cesserit „ *Stryckius disput.* 18 *tam 7. cap* 4. § 4 „ Acceptans constituitur debitor ejus, ad cujus Mandatum easdem acceptavit, neque prius liberatur nisi actuali facta solutione „ *Pbosnsen chap.* 10 § 7 „ ivi „ Accépter une Lettre de Change, c'est s'obliger de la payer. „ Celui, qui accépte une Lettre de Change, la doit payer „ *Du Puy cap* 2. § 2 „ ivi „ La regola generale si è, che quello, che ha accettato, non possa ritrattarsi, nè esimersi da pagare: poteva egli non impegnarsi, ma, essendo impegnato colla sua accettazione, ha corso la fede del Traente, la di cui condizione doveva esserli nota „ *Scaccia de Commercio & Camb.* § 2 *Gloss.* 5 *num* 327 „ ivi § Quæro 11., an is, qui „ acceptavit solvere Literas Cambii, possit pœnitere, & recusa-

6

„ re earum solutionem, præsertim si, post transmissas ad se Li-
„ teras, is qui Literas fecit, decoxerit? Respondeo quod, ac-
„ ceptantes Literis, non potest illarum solutionem recusare, quam-
„ vis decoxerit „ *& § 2 Glos. 7. num. 10. Ansaldo de Commer. disc. 2. num. 4 & disc. 4 num 3.* „ ivi „ Qui hu-
„ jusmodi Literas acceptando, nulla sese valent exceptione tue-
„ ri, sed compelluntur solvere, ac si per solemnem stipulatio-
„ nem sese soluturos prefixo tempore promisissent, & obligas-
„ sent „ *Turre de Cambio disput. 1. quæst 17 num. 43.* „ ivi
„ Reliquum est, ut concludamus, dictum subscribentem (*cioè*
„ *l' accettante*) valide ac legitime obligari, tamquam expromis-
„ sorem, eum hujusmodi obligatio sit conformis menti & inten-
„ tioni contrahentium, & dispositio juris ei assistat ad omnes
„ illos effectus, quos universalis praxis Mercatorum ei tribuit.
„ Quæ ea est, ut, nullo alio requisito, nullaque admissa excep-
„ tione, taliter subscribens, in omnibus & per omnia, ac si es-
„ set principalis debitor, teneatur ad solutionem dicti Cambij „
Casaregi de Commerc. disc. 53. num. 6. e 7. „ ivi „ Inde sit,
„ quod Acceptans, uti debitor ex constituta pecunia, solutio-
„ nem Literarum evitare non possit, etiamsi debitum ad alios,
„ & non ad ipsum spectaret „ *per Text. expressum in L. Eum qui Ephesi 5 § Quod exigimus Cod de Constit. pecun. Stypman. Jus Maritimum cap 8. num. 82 fol mihi 96.* „ ivi „ Ut
„ si Sempronius acceptavit Literas, nec contradixit, cogatur
„ solvere, quia semel eas adprobavit *L. 9. ff de Negot. gest.*
„ & agnovissa se debitorem censetur ejus summæ, quæ Literis
„ continetur „ *de Franchis Decis. Neapolit. 303 num. 2 e 3. Rota Rom cor. Dunozett Jun. dec 940 num 1. decis. 134. n. 4. part 4. tom. 1 & decis 345 num 1 part 5 tom 1 rec cent. ed in una Romana Literarum Cambii 4. Aprilis 1718. cor. Royault de Gamaches riportata dopo il Cambista Instruito del Casaregi decis 1 num 2. e 3.* „ ivi „ Justitia namque dicti
„ Mandati, quæ sola impugnabatur, evidens & aperta redditur
„ ex eo, quod Blanchinius acceptando hujusmodi Literas, ra-
„ tione publici Commercii paratam habentes executionem, *Bal-*
„ *dus &c.*, perinde est, ac si per solemnem stipulationem sese
„ obligasset, ideoque, posthabitis exceptionibus quibuscumque
„ altiorem indaginem requirentibus, ad illarum solutionem com-
„ pellendus est „ *& coram Ottobono dec. 118 num. 10.* „ ivi „
„ Neque potest allegare, quod Betti tunc non essent Creditо-
„ res eorum de Nicolinis, ideoque censeri debeant tamquam
„ simpliciter Adjecti solutioni. Quia, omisso quod contrarium

„ constat ex iisdem Literis Cambii, in quibus dicitur *per valu-*
„ *ta contanti*, visum fuit cessare omnem difficultatem post fa-
„ ctam a Cecconpanio acceptationem; nam illius vigore Berti
„ effecti fuerunt principales creditores Acceptantis ex ejusdem
„ propria obligatione, & contra eum acquisiverunt actionem in-
„ revocabilem „ *& Rota nostra coram Monacho dec. Florent.*
70 *num.* 1 *e nella Florentina Literarum Cambii del* 28 *Set-*
tembre 1750 *coram Monterdi la* 32 *del tomo* 8 *del Tesoro*
Ombrosiano num. 2

ARTICOLO DUODECIMO.

SOMMARIO

1. *Contro l' Accettante che non paga alla scadenza una Cambiale compete la via esecutiva nella forma la più privilegiata.*
2. *Ragione di questa regola.*
3. *L' esecuzione parata si accorda per regola generale per il pagamento delle Cambiali accettate.*
4. *Si esamina se questo diritto sia de iure communi.*
5. *Ragioni per la negativa.*
6. *Ragioni per l' affermativa.*
7. *E' questa una regola generale per consuetudine universale.*
8. *In Toscana dipende da Legge municipale.*
9. *E ciò singolarmente in Livorno.*
10. *L' istessa procede a Roma, ed in altre Piazze e num.* 11. *e seqq.*
17. *Non vi è errore che liberi dalla fatta accettazione.*
18. *Non servendo allegare il difetto della sperata rimessa.*
19. *Nè il dolo del Traente.*
20. *Limita però se il dolo fosse stato commesso dal Portatore.*
21. *Il dolo non deve essere a profitto di chi la commette.*
22. *Nè per esimersi dal pagamento è allegabile la decozione del Traente dopo la seguita accettazione.*
23. *Nè la latente decozione del Traente al tempo dell' accettazione.*
24. *Alcuni hanno opinato diversamente.*
25. *Ragioni contro una tale opinione.*
26. *In Toscana la latente decozione non scusa l' accettante.*

27 *Perchè son troppo equivoci gli indizi dai quali può temersi una decozione*

28 *La Rota Romana ammette per legittima scusa la latente decozione, e in quali circostanze.*

29 *Non può mai formarsi una giusta epoca a tale effetto.*

30 *In Toscana sono nulli gli atti fatti dieci giorni avanti il fallimento.*

31. *Supponendo che tali atti sian fatti per defraudare i Creditori.*

32. *Le operazioni di un Negoziante benchè prossimo a mancare, purchè fatte a buona fede hanno la loro validità.*

33. *I segni e gli indizi per presumere una latitante decozione sono molto fallaci.*

34. *Il dolo del Portatore può solo scusare l' Accettante.*

35 *L' azione del dolo può esercitarsi dai Creditori di un Traente decotto per obbligare l' Accettante a porre nel Patrimonio del Fallito l' importar della Lettera, o per avocarla da chi l' avesse esatta.*

36. *A tenore del Gius comune son nulli tutti gli atti fatti in frode dei Creditori.*

37. *L' Accettante che sa lo stato del Traente nell' atto che accetta non è liberato per il precedente di lui fallimento.*

Mancandosi di pagare alla scadenza una Cambiale accettata, compete al Possessore contro l' Accettante la via esecutiva; avendo la Cambiale accettata l' esecuzione parata nella forma la più privilegiata. 1

ANNOTAZIONI.

IL beneficio, che esige il Commercio, merita veramente che le Cambiali accettate siano così sacrosante, che non debba esservi scusa per ritardarne il pagamento: poichè, se quei comodi e favori, che le Leggi Civili accordano comunemente ai debitori per differire la soddisfazione dei loro debiti, dovessero aver luogo anche a favore di chi accetta le Cambiali; resterebbe sconvolto tutto l' ordine del Commercio, ed i Negozianti non potrebbero mai far capitale dei loro assegnamenti laddove col rigore dell' esecuzione parata ricevono i Creditori la soddisfazione dei Creditori cambiali con quella medesima buona fede, con cui li hanno formati conforme il *Constantin. ad Statut. Urbis* avverte all' *Annotazione* 10. §. 39 „ ivi „ Præcipue 2

„ dum talis consuetudo est rationabilis, & concernit nedum privatam, sed publicam utilitatem, cum per talem viam executivam, tanta celeritate attributam hujusmodi Schedulis, Commercium publicum in Platea augeatur, & mali Debitores, quibus Curia Romana plena exteris non eger, semper subterfugia, & cavillosas moras nectentes, tali forma executiva ac celeri adstricti, ad bonam frugem, ac datam fidem servandam reducuntur, & pecunia illa, bona fide credita, & fere loco depositi tradita, eadem bona fide illico restituatur „ e lo *Stryckio disp* 18 *del tom* 7 *cap* 5 § 18 *num*. 55 „ivi„ Etenim „ Cambii negotium, considerato suo initio, introductum videtur „ pro Mercatoribus, qui peregrinantes, & in locis alienis negotia „ sua expedientes, maxima paterentur damna, nisi Cambia haberent *paratissimam executionem*. „

È quindi una regola universale stabilita in tutte le Piazze di Commercio, che, non pagandosi alla scadenza una Cambiale accettata, si accorda al Possessore l' esecuzione parata contro l' Accettante senza ammettere a suo favore nè scuse, nè dilazioni di qualsivoglia sorte, e natura. *Bald. cons* 394 *n* 4. *lib* 5 *Grattan. discept forens cap* 569 *num* 23 *Franck Instit. Jur. Camb lib* 2 *sect* 7 *tit* 3 § 3 7. *e* 8 *Scaccia de Commerc & Camb* § 7 *Gloss* 5 *num*. 4. *Turre de Camb. disput* 2 *qu* 16 *num* 16 *e* 21. *Carleval de judic par* 2 *tit*. 3 *disput* 6 *num*. 22. *& seqq Calvin. de equitate cap* 180 *n*. 12. *Ansald. de Commercio disc* 3 *num* 3 „ ivi „ Locus est relaxationi mandati, quin constat de clara, & incontroverribili „ acceptatione Literarum Cambii, *quo casu de tottus Orbis consuetudine omni, & quacumque exceptione postposita, celerem* „ *intrare viam executivam* plena sunt volumina *Scribentium*, „ & omnium *Antesignanus* notavit *Bartolus in Leg. si Titius* „ *vers. Et sic Lex ff. de constitut pecun &c &c* „ *De Luca de Cambits, & de Judic. disc* 42 *num* 27 *& disc* 37 *n*. 63 *& de Cambits disc* 22 *num*. 2 „ ivi „ Et quatenus pertinet „ ad primam, dicebam non esse dubitandum de regula super „ competentia viæ executivæ, quæ est magis communis, & *ubique recepta DD. opinione*, non solum contra Mandatarium „ acceptantem, sed etiam contra Scribentem, in casu regressus „ ob illarum non implementum, cum de communi omnium Europæ Tribunalium consuetudine, ratione Commercii, id receptum sit, ex deductis per *Gratianum &c* „ *Stryck. disput*. 18 *cap* 5 § 18 *num* 55 *tom* 7 „ ivi „ Condemnato itaque „ per Sententiam ad solvendum reo *in continenti via executiva*

„ contra eumdem proceditur, itaut jam nulla amplius exceptio-
„ ne executio impediri possit & hoc exinde, quia Schedulæ
„ Collybistrice habentur, facta scilicet recognitione, pro lustru-
„ mentis quarantigiatis, adeout, exclusa omni appellatione, tam
„ quoad effectum suspensivum, quam devolutivum, Regiam ma-
„ num, idest celerrimam atque compissimam habeant execu-
„ tionem.

Si è fatta dai Dottori la questione se de *Jure Comuni* com-
peta alle Cambiali l' esecuzione, e così se questo rigoroso di-
ritto provenga dal Gius Romano, e secondo il solito, diviso è 4
stato il parere dei Giureconsulti, avendo alcuni opinato per l'
affermativa, quali sono quelli riportati dal *Genua de Scriptura*
privata lib. 3 qu. 7. num. 8. e dal *Gaito de credito cap. 2.*
tit. 7 num. 2478. 2479 e 2480., ed altri all' opposto per la ne-
gativa, ai quali si unisce il predetto *Genua loc. cit. num* 9. e
14 *Gait. de credito loc. cit. n.* 2481.

E' fuori di dobbio, che espressamente non è ciò prescritto
in alcuna delle tante Leggi del Corpo Civile nè poteva esserci,
subitochè, come abbiamo osservato latamente al § 15 e se- 5
guenti delle *Annotazioni* all' *Artic. V.* della *Prima Parte*, la
Mercatura non formò mai l' oggetto delle pubbliche cure pres-
so gli antichi Romani, e perchè di quel tempo non era noto,
nè introdotto l' uso delle Cambiali, come abbiamo detto nella
Prefazione, onde era impossibile, che si potesse pensare ad ac-
cordare dei privilegj a quelli atti, che non erano cogniti.

Quei Giureconsulti, che troppo attaccati al Gius Roma-
no hanno preteso di trovare in esso una così estesa legislazione 6
atta a somministrare i Canoni per qualunque caso, anche di
atti non cogniti al tempo dei Legislatori, sono andati a investi-
gare quei titoli, che la natura dell' atto portava seco, e a que-
sti applicando certe regole generali, hanno per induzione credu-
to di ritrovare nel Gius dei Romani tali fondamenti da potere
indurre il privilegio dell' esecuzione parata: conforme può riscontrarsi
nella questione, che ne fa il *Genua loc. cit. dal num.* 1.
al 7. *inclusive*.

Subito però, che è cosa certissima, che questo privilegio 7
è stato universalmente, e da tutte le più culte Nazioni rice-
vuto, perchè trovato necessario, non che utilissimo al Commer-
cio, *Gait. de credito, loc cit. num.* 2483 *Casareg. de Commerc.*
disc 152 *num* 1 *e* 2. *Ansald. de Commerc. disc.* 3. *num.* 3.
De Luca de Cambiis disc. 22. § 2. *Genua de script privat. lib.*
3 *qu.* 6 § 15. *Rota Florent. cor. Casareg. in una Literarum*

Cambii 2. *Junii* 1722 §. 15. *la terza dopo il Cambista Instruito, & Rota Roman. cor. Seraphino dec.* 262. *num.* 2 *riportata sotto num.* 21 *post Turre de Cambiis & in adnotat ad decis.* 282. *par.* 9 *tom.* 1. *rec. nam.* 40 ; è fuori di dubbio, che questu è divenuto un Canone di Giurisprudenza universale, e tale può impunemente chiamarsi, perchè, nelle Cause Mercantili specialmente, gli usi, e le consuetudini ricevute con sicurezza, devono preferirsi nell' osservanza anche alle regole del Gius Comune, se alcune ve ne fossero in quella materia, *Corneus cons.* 319 *num.* 12 *tom.* 3. *Heineec. Elem. Jur. Camb cap* 1. § 14. *Genua loc. cit.* §. 16. *Rota Jameus dec* 7 *n* 11.

In *Toscana* le Lettere di Cambio accettate hanno l' esecuzione parata in conseguenza della disposizione dello *Statuto di Mercanzia lib.* 2. *rubr.* 8. §. 2. „ ivi „ E le Lettere di Cam-
8 „ bio, quando sono state accettate, e non pagate, e passato il „ termine di quelle, habbiano l' esecuzione di fatto contro l' „ Accettante. „ E più fortemente fu stabilito dalla *Riforma del Decem.* 1613 *vers. Deliberamus &c.* „ ivi „ L' Esecuzione delle „ Lettere di Cambio, quali saranno per l' avvenire accettate da „ chi ne avesse l' autorità tanto in Firenze, quanto in qualsivoglia „ parte del Mondo, ed ancora le Lettere di Cambio, che saran- „ no in qualsivoglia e modo, e luogo protestate, d' appartenenza „ in tutto e per tutto ai Signori sei Consiglieri di questa Città, „ che per gli tempi saranno &c : *nè possa giovare, e giovi al* „ *Debitore qualsivoglia deposito con condizione*, e per evitare „ qualunque esecuzione, ma solo li sia lecito depositare liberamente „ per liberarsi dall' esecuzione. „ E perciò si vede osservata costantemente questa regola nei nostri Tribunali, conforme apparisce dalla *Liburnen. Literarum Cambii* 3 *Maij* 1665 *cor. And. Bartholomæi Cordella n.* 1 *la* 15 *del tom.* 4 *del Tesoro Ombrosano, dalla Florentina Literarum Cambii* 30. *Decembris* 1736 *cor. And. Philippo Rota n.* 1 *la* 18 *del tom* 9 *del d. Tesoro*, e in termini più precisi *la Florentina Literarum Cambii* 30 *Sept.* 1779. §. *Portando &c. e seguenti, av. l' Illustrissimo Sig. Gio. Batt. Goulard Auditore della Camera del Commercio di Firenze, e la Rota Fiorentina nella confermatoria di detta Causa avanti l' Illustrissima Sig. Auditor Giuseppe Vernaccini del* 13 *Sett.* 1780. §. *E per vera dire* „ ivi „ E per vero dire è principio „ incontrastabile, che per il pagamento delle Lettere di Cam- „ bio, tanto contro il Trattario nel caso che le abbia accetta- „ te, quanto la Scrivente o Girante, nel caso che ritornino „ non adempite, ha luogo la via esecutiva; e ciò, non solo se-

„ condo la general consuetudine di tutte le Piazze Mercantili, „ di cui, oltre gli allegati nella precedente *Decisione* § *Por-* „ *tando &c* attestano ancora l' *Ansoldo de Commercio disc.* „ 77. *n.* 7. *Rota Bononien. apud Urceol. de transact. qu.* 40. *n.* „ 24. *Rota Romana in recentior. dec.* 334. *n.* 1. e 2. *por.* 5. *tom.* „ 1., ma più precisamente in forza delle Leggi particolari, con „ le quali si procede nei nostri Tribunali, essendo sopra di ciò „ letterale la disposizione dello *Statuto di Mercanzia lib.* 2. *ru-* „ *bric.* 8. e quella della *Riforma dell' anno* 1613, l' una e l' „ altra estesamente riportata in detta antecedente *Decisione* § *A* „ *rendere vieppiù valido &c.* „

Alle due suddivisate generali Ordinanze emanate per regola dei casi, che accader possono in Toscana, sono state unite a benefizio della Piazza di Livorno altre più particolari disposizioni in questa materia, tale essendo la Lettera del Segretario di Stato Francesco Panciatichi, scritta di ordine espresso del Serenissimo Gran Duca al Governatore di Livorno sotto dì 4. Marzo 1681. „ ivi „ Nel testo le Polizze di Cambio in tutte „ le Piazze hanno l' esecuzione parata, nè si possono in verun „ conto ammettere contradizioni, nè intigi, e chi vorrà farli, „ converrà che paghi, e poi repeta, e si faccia sentire quanto gli „ piace „ di cui hanno fatto uso, e su di cui si fondarono nella contingenza di casi di tal natura *il Casareg. de Commerc. disc.* 143. *n.* 15. „ ivi „ Quod contra Literas Cambii nulla exceptio „ adduci valeat, nam, cum ipsæ privilegio executionis paratæ po- „ tiantur non solum de consuetudine generali omnium Platea- „ rum, sed etiam ex Lege particulari Liburni, ut specialiter de „ ea constat ex Epistola scripta sub die 4 Martii 1681. Pisis „ de mandato S. R. Celsitudinis a D. Panciatticho a secretis „ ejusdem S. R. Celsitudinis, hujus tenoris &c., immediate ab- „ sque ulla contradictione solvi debent „, e la *Rota nostra nella Liburnen. Literarum Cambii del* 2. *Giugno* 1722. § 15. *la de-* *cis.* 3. *dopo il Cambista Instruito del Casaregi, e nella citata Florentina Literarum Cambii del* 30. *Settembre* 1779. *cor. Goulard.* § *Nè a ritardare &c.*

In *Roma* pure, non già in forza di alcuna municipale disposizione, ma per una consuetudine ricevuta, e che dal costante, e lungo uso ha acquistata forza di Legge, tanto per *le Cambiali accettate*, quanto per i Pagherò (Recapiti molto usitati in quella Piazza) si accorda *l' esecuzione parata*, a testimonianza *del Constantino ad Statut. Urbis adnotat.* 12. *cap.* 83. *tom.* 1. *num.* 36. e 37. *del Ridolphin. in Prax. Judic. par.* 1. *cap.* 1. § 70. e

della Rota Romana in dec 334 *num* 2 *& dec* 395 *num* 7. *par* 5 *tom* 1. *rec. & adnot. ad dec* 282 *par* 9 *tom* 1. *num* 39 *cor. Ottobono dec* 118 *num* 6 *cor. Crescentio dec* 325 *n.* 1 *tom* 3 *cor. Molines dec* 537 *n.* 1 *cor. Emerix dec* 664. *n* 1. *tom* 2. „ ivi „ Quod Literæ Cambii post acceptationem habent „ executionem paratam, & requirunt celerem expeditionem propter „ libertatem publici Commercii, ad tradita per *Gratianum &c.*; „ adeout a Sententiis pro illarum executione non soleat conce- „ di appellatio suspensiva, *Calvin de equitat. lib* 3 *cap* 280. *num.* 12. *& seqq & Constant. vot.* 402. *num* 15 *tom* 3

A *Napoli* hanno le Cambiali accettate l' esecuzione parata, in forza della *Pragmatica prima* § 5 *de Literis Cambii. &* 11 *Pragmat.* 3 §. 12, della di cui osservanza ci fanno fede *Gattus de Credito cap* 2 *tit.* 7 *num* 2485, *Francisc. Rocco de Literis Cambii Notab* 2 „ ivi „ Literæ Cambii ex Pragmaticarum „ sanctionibus in Regno nostro habent executionem paratam, „ quando sunt acceptatæ, *Pragmatica* 1. § 5 *de Literis Cambii*, non obstantibus quibuscumque exceptionibus, etiamsi op- „ ponatur valutam non fuisse solutam, *Pragm.* 3 § 12, & „ *Pragm.* 5 § 3 *eod. tit.*; & proinde expediuntur litteræ executoriales realiter, & personaliter absque exceptione personarum, „ *Pragm.* 3 § 9 *in fine eod. tit.* „ *il Card De Luca de Cambits disc* 22 *num* 3 *& Thoro Compend. Dec. Neapol ad verbum Litera Cambii fol mihi* 321

E che così disponga il *Rito* 18 *della gran Curia del Regno di Sicilia*, lo attestino *Genaa de Script privata lib* 3 *quæst.* 6 §. 17. „ ivi „ Observandum secundo per Ritum magnæ Curiæ Regni Siciliæ 18 hoc idem particulariter provisum esse. „ Sic enim eius verba sonant. Et quod pro Literis Cambii pos- „ sit executio procedere super quibuscumque bonis, etiam feu- „ dalibus, tanquam tacite obligatis „ *Mastrill. Dec. Sicil* 9 *& Monachus Dec. Florent* 76 *num* 7.

I Capitoli per il Cambio della Città di *Bologna* (riportati in parte dopo il *Phoensen les Loix & Coutûmes du Change*) *al cap. E quando le dette Lettere saranno state accettate &c*, 12 accordano l' esecuzione parata alle Cambiali, e così si osserva in quella Piazza, *Bertacchini Vota Rotæ Bononien.* 7 § 2 5 *&* 6. *& Scaccia de Commerc & Camb* § 7 *Glossa* 2 *num* 8 *& Glossa* 5 *num* 3 *& Da Pay cap* 17 § 1 *vers E' questo.*

Lo Statuto di *Genova al lib* 2 *cap* 4. dispone lo stesso, 13 e lo afferma *lo Scaccia*, *loco citato* §. 7 *Glossa* 1 *num* 1, ove riporta le precise parole dello Statuto medesimo, *&* §. 2 *Glos-*

sa 2. § 4. *e* 5. *e Du Puy cap* 17. § 1. *vers. E' questa*

A *Massa* è ordinato lo stesso dal § 46. *del Regolamento* 14
per le Cambiali di quel Ducato del 21. *Novembre* 1782. „ ivi „
„ Contro il Trattario, che manca di pagare una Cambiale ac-
„ cettata, competerà la via esecutiva, dovendo per un tal cre-
„ dito il Possessore di essa avere l' esecuzione parata contro il
„ Debitore „

In *Francia* si osserva parimente la stessa regola in conse- 15
guenza del *tit* 5 *artic* 1 *dell' Editto di Commercio* 1673, di
cui parla il *Du Puy cap* 18. § 1. „ ivi „ Le Lettere di Cam-
„ bio sono così privilegiate, che quantunque non siano, che
„ semplici scritture private, esse hanno con tutto ciò l' esecu-
„ zione parata, perchè, subito, che sono protestate per man-
„ canza di pagamento, i Presentanti possono *ipso facto* ottener
„ la licenza di sequestrare gli effetti di quei tali, che gli sono
„ obbligati, quali son quelli, di cui si è fatta menzione nel
„ Capitolo precedente. È questa è la precisa disposizione del
„ primo Articolo del titolo 5 dell' Editto di Commercio „

La medesima regola è prescritta a *Roterdam dai* §§ 4. *e* 6 16
dell' Ordinanza, e Regolamento per la Banca, e per il diritto
del Cambio di quella Città del 9 *Dicembre* 1660.

E poi così rigida l' osservanza dell' accettazione di una
Cambiale, e così forte l' obbligazione di pagare una Lettera ac-
cettata, che non vi è errore alcuno, che servir possa di scusa 17
a sottrarre l' Accettante dal peso di dare esecuzione all' impe-
gno contratto, mediante l' opportuno paganiento dell' importare
della Lettera. *Franck Iustit Jur. Camb lib* 1. *sect*, 3 *tit* 3 §
18 „ ivi „ Nec liberat error in acceptando commissus „ *Koenings.*
ad Ordin Camb Lips § 13 *num* 9 *& de Present Lit Camb*
cap 4. § 56 *pag* 108.

Nè il difetto della sperata rimessa prima della scadenza; 18
Franck loc. cit „ ivi „ Aut defectus sperate provisionis „ *Du*
Puy cap 10 *num.* 1 *Pothier Traité du Contract du Change chap.*
4. *art* 6 § 3 *num* 118, dovendo imputare l' Accettante a sua
colpa se fu troppo credulo nel correre la fede del Traente,
Stryck disput 18 *cap* 4. § 2 *num.* 7. *tom* 2. *Casaregi disc.*
53 *num* 8 *de Commercio, & Du Puy detto cap* 10 *num* 2
& Rota nostra nella Florentina Literarum Cambii del 30 *Di-*
cembre 1736 *cor. Audit. Phil. Rota, la* 18 *del tom* 9 *del Te-*
soro Ombrosiano § 5. „ ivi „ Et signanter solutionem evitare
„ nequeat sub prætextu, quod debitum ad alios, non autem ad
„ ipsum spectet, vel quod prætium Literarum sibi remissum non
„ fuerit „

Nè il dolo del Traente, da cui abbia avuta origine l' accettazione, purchè in questo non abbia concorso il Possessore
19 della Lettera con mala fede *Franck Instit Jur Cambial loc cit* „ ivi „ Aut dolus Trassantis, per quem acceptatio elicita fuit, „ *absque fraude Possessoris*. „

Se però il *dolo* derivasse da colpa, o mala fede del Possessore, il quale avesse fraudolentemente procurata l' accettazio-
20 ne di una Cambiale, in tal caso l' eccezione *doli mali*, competerebbe all' Accettante, ed attissima sarebbe a liberarlo dal peso di adempire alla sodisfazione di quella tal Lettera accettata in forza dell' inganno del Portatore, conforme, seguendo il *Testo nella Leg* 1 § 1 *ff de dolo malo*, e la Teorica di *Baldo in rubr. Cod. de constit pecunia num* 10 *vers. Item*, di cui a questo proposito ragiona il *Vescovo Rocca disp. jur. select cap* 92 *num* 21 fermano *Marquard de Mercat. lib* 3 *cap* 11. *num* 43 *il Casaregi nel Cambista Instruito cap* 5 § 39 „ ivi „ Ed
„ è di tal potenza l' eccezione del dolo, che ella ha luogo „ eziandio indubitatamente contro le Lettere di Cambio, benchè „ abbiano esse l' esecuzione prontissima, e parata contro del „ Debitore „ *il Pothier du Contrat du Change chap* 4 *art* 6. § 3 *num* 118 „ ivi „ Néanmoin si celui, sur qui la Lettre „ est tirée et à qui les fonds n'ont pas été remis pour l'acquitter, „ avoit été engagé a l'accépter par le *dol* du Porteur, ou du „ Propriétaire de la Lettre, il seroit restituable contre son ac-„ céptation et son engagement „ ove enuncia specificamente diversi casi, nei quali può aver luogo l' eccezione del dolo, *Da Puy cap* 10 *num* 3 *e seqq*, e lo fissò *la Rota Fiorentina in una Literarum Cambii* 5 *Junii* 1722 *coram Casaregi* riportata la terza dopo il *Cambista Instruito*. E ciò per la ragione, che
21 la fraude, ed il dolo non devono essere di profitto a chi lo commette, ma deve ritorcersi sempre contro di lui, secondo ciò, che avverte l' *Hering. de Fideiussor cap* 20. § 15 *dal num* 19 *fino al* 21, e conforme stabilì la *Rota nostra in detta Decisione coram Casaregi dopo il Cambista Instruito la* 3 *num* 5 *e num* 8 „ ivi „ E ciò non per altra ragione, se non perchè la frode, e il dolo non deve mai giovare a chi l'ha commesso in altrui danno, e pregiudizio, ma deve sempre contro „ di lui rivoltarsi, ed a lui solamente nuocere, secondo le note regole di ragione „

Nè altresì può giovare all' Accettante, per esimersi dal pagamento della Cambiala accettata la mutazione di staro del Traente, nè inclusive la di lui decozione formale seguita, e re-

sa nota prima della scadenza della Lettera, per la ragione, che, 22
subitochè l' Accettante ha perfezionato il Contratto, e stabilita validamente la sua obbligazione, gli Atti posterioti non possono essere atti ad alterarne la perfezione, e validità precedentemente stabilita. Conforme, seguendo il *Testo nella Leg* 5 *Cod. de Act. & Obligat*, *e nella Leg* 33 *de Regulis Juris in* 6 „ ivi „ „ Quod semel placuit, amplius displiceete non potest „ la Teorica del *Salceto in Leg. final ff. ad Senatus Consultum Macedonianum*, e la distinzione *di Fab. de Anna cons* 82 *num.* 21. *e* 22, insegnano comunemente *Franck Instit. Jur. Camb libr.* 2. *sect.* 5. *tit.* 5. § 3. *e* 4 *Rocco respons.* 12 *num.* 5 „ ivi „ „ Quoad aliam oppositionem, quod scilicet Setibens erat decoctus post acceptationem, pendente tempote usus, ut ipsemet „ Marzella fatetur, fuit replicatum Conclusionem esse hodie indubitatam, quod, decocto Scribente post acceptationem, pendente termino ad solvendum, Acceptans teneatur tanquam fidejussor Setibentis „ *Strick d. disput* 18 *cap.* 4 § 8 *n.* 36 *e* 37 „ ivi „ Multo minus liberabitur Acceptans, si, Literis jam acceptatis, Trassans nummulariam rumpat negotiationem, ille postmodum, hoc comperto, Præsentanti solvere renuat, sed omnino, non obstante hac inspectat decoctione Campsoris, ad solvendum obligatur Eremo sibi imputate habet, quod non illico, re adhuc integra, contractæ suæ voluntatis testationem interposuerit, sicque jori suo tacite renunciasse, seque debitorem assignitæ pecuniæ constituisse censetur „ *Sorge Enunciat. Cas. Forens. tom* 8 *cap.* 16. *de Camb.* „ § 13 *vers. Longe tamen &c* „ ivi „ Primo enim casu, „ quando Campsor mandans, sive scribens Literas, tempore literum acceptationis idoneus existebat, acceptatio suum debet „ operari effectum, etiamsi postmodum Scribens conditionem „ mutaverit, antequam cederet, sive veniret dies solutionis, „ quippe Literas Cambii Acceptans, etiamsi non fit debitor Setibentis, uti illius fidejussor per acceptationis effectum, debitum „ solvere tenetur „ *Stypman Jus Maritim. cap* 8 *num.* 80. *Scaccia de Commerc. & Camb.* § 2. *Glossa* 5 *n.* 327 *e* 329 *Gattus de Credito cap.* 2. *tit.* 7. *num.* 2396 *Pothier Traité du Change chap.* 4 *art.* 6. § 3 *num.* 118 *Casaregi il Cambista Instruito cap.* 2 § 11 „ ivi „ Oppure la decozione è seguita dopo l' accettazione, e allora sarà senza dubbio tenuto l' Accettante al pagamento della Lettera „ *De Luca de Camb disc.* 20 *num.* 2. „ ivi „ Cum enim prima Tracta acceptata esset „ sub die 3 Martii, & sic per quatuor dies antequam sequere-

„ tur decoctio: ita dicta acceptatio secuta dicebatur in tempore „ habili, quando Mandatum per mortem civilem Mandantis „ non expiraverat, & consequenter decoctionis periculum erat „ Mandatarii, qui Literas acceptaverat „ *Ansald de Commerc. disc. 3 num. 4. Franch. dec. 303 num. 2 ove Carol. Ant. De Luca in observ. num. 1. Mastril dec. 221 num. 4. Capyc. Latr. Dec. magna Curiæ Neapol. 196 num. 24 e 25 Constant. vot. 402 num. 1. 2. Rot. Rom. cor. Coccino dec. 2326 tom. 5. n. 1.* „ ivi „ Ratio rasolutionis fuit, quia Rota solet distinguere duos „ casus. Primus, quando decoctio Scribentis succedit post ac- „ ceptationem, & tunc Mercator, qui acceptavit, non obstan- „ te dicta decoctione, solvere tenetur, „ *coram Royardt de Gamaches in una Romana Literarum Cambii del 4 Aprile 1718. riportata dal Casaregi dopo il suo Cambista Instruito dec. 1. e nel disc. 152 de Commercio num. 7.* „ ivi „ At cum eatumdem „ Literarum acceptatio legatur facta die 3 Mensis Augusti, „ Mazzolenus vero nonnisi die 8 ejusdem mensis decoxerit, „ aliter plene dicendum est, eo quod obligatio Acceptantis jam „ perfecta, & legitime contracta, dissolvi nequit ex subsequen- „ ti decoctione Scribentis principalis debitoris, „ ove ai successivi §§ 8 9 e 10. si rende la ragione di una tale dottrina, e nella confermatoria di detta *Decisione del 17. Giugno 1720. la 77. dopo il Casaregi nel Cambista Instruito num. 5. & in recentior. dec. 344. num. 2 e 3. part. 5. tom. 1. & dec. 219. num. 4. part. 15.* e finalmente la *Rota nostra nella Florentina Literarum Cambii del 28 Settembre 1750 cor. Montordi la 32. del t. 8. Tesoro Ombrosiano n. 2. § 8.* „ ivi „ La difficoltà con- „ sisteva nel tempo del fallimento, quale essendo seguito in dì „ 8 di Maggio, vale a dire otto giorni dopo l' accettazione „ della Lettera, il pericolo, e il danno della decozione, secon- „ do le regole di ragione comune, doveva cadere sopra chi in „ tempo abile si era obbligato a pagare „ e finalmente nella *Florentina Girate del 13. Febbrajo 1698. coram Bellutio Venturini, & de Marinis Rotæ Auditoribus num. 29. in lib. motiv. trium Jud. 136. fol. 191.* „ ivi „ Oppure precedè l' accettazione „ del Mandatario, benchè lo Scivente di poi fosse fallito, ed in „ tal caso l' Accettante deve pagare „

Non è pure sufficiente a liberare l' Accettante dall' obbligazione contratta di pagare la Lettera alla scadenza nemmeno 231a latitante decozione del Traente al tempo dell' accettazione.

Equiparandosi dai Dottori la morte civile alla naturale per l' effetto del Mandato, che fa il Traente al Trattario coll' or-

dine, che gli dà in una Cambiale, di pagare ad un terzo una 24
data somma *De Luca disc.* 20. *num.* 2 § *Super secundo &c. Gait de Credit. cap* 2 *tit.* 7. *num* 2397. *Ansald. de Commerc. disc* 4. *num.* 7. *& Rot. Rom. dec.* 219. *num.* 3 *part* 15 *& coram Seraphino dec* 794. *num.* 17, e passando a fissare che, nella maniera che per la morte naturale del Mandante viene *de Jure* revocato il Mandato *Text. in Leg. Inter causas* 26 *ff. Mandati & in Leg. Mandatum Cod. eod* deve perciò ugualmente per l'identità di ragione intendersi revocato il Mandato del Trente, secondo ciò, che opinano dietro il Testo nella *Leg. Mutius* §. *Finali e nella L. Titius ff de Procurat. il Sammiatat. consult.* 27. *num.* 11. *Straccha de Decoctor. p.* 3. *n.* 51. *Franc. Rocco Notab de Mandat.* 99. *num.* 239. *Rot. Rom. dec.* 345. *n.* 6. *part.* 5. *recent.*, sono scesi i Dottori dopo questi principj a far la questione se il prossimo staro di decozione, o sia la latente decozione dovesse equipararsi alla vera e manifestata decozione, per l'effetto di concludere, che l'accettazione fatta in tempo, che il Trente era sostanzialmente decotto, benchè non pubblicato il suo fallimento, non dovesse essere efficace ad obbligarlo al pagamento, come può vedersi presso *il Casaregi nel Cambista Instruito cap* 2 § 12. *e seqq.*, pretendendo alcuni, che la vera decozione, benchè non manifestata pubblicamente, dovesse servire a liberare l'Accettante dal pagamento della Lettera, tra i quali l'*Ansaldo disc.* 5 *num.* 12. *e* 20 *l'Epis. Rocca Dispat. Jur. Sel cap* 94. *num.* 19 *e* 20. *e la Rot. Rom. cor. Buratto dec.* 9 *num.* 23. *& dec* 10 *num.* 1. *coram Coccino dec.* 2326 *coram Dunozett. dec.* 940. *num.* 9. *& in recent. dec.* 219. *part.* 15

Comecchè per altro a giustificare la latente decozione, il 25
di cui peso sperterebbe all'Accettante, è necessario il porre in essere da quali atti debba desumersi, e dentro a qual tempo possa ciò supporsi, sono state quindi varie e difformi le opinioni dei Dottori, non essendosi mai potuti conciliare fra loro su queste regole, le quali servir dovevano di base a stabilire la validità, o invalidità dell'accettazione; conforme può latamente vedersi presso il *Casaregi* nel *Cambista Instruito cap* 2 §. 16, e seguenti fino al 27 *inclusive*.

In *Toscana* però è ormai stabilita la massima, che la la- 26
tente decozione, e qualunque atto capace di dare indizio del cattivo staro d'un Trente, che preceda all'accettazione, non sia abile a rendere la medesima inefficace conforme fu magistralmente fissato nella *Florentina Literarum Cambii del* 28 *Set-*

tembre 1752 *coram Montordi* riportata in ordine la 32 *nel t.* 8 *del Tesoro Ombrosiano*, ma che il formale, e pubblico fallimento sia unicamente capace a portare all' Accettante un simile benefizio, come proveremo nel susseguente Articolo XIII.

E vaglia il vero, frequenti e continue sono le occasioni, in cui un Negoziante resta pregiudicato nel credito per qualche notoria sventura, che gli accade, o per qualche strettezza, 27 in cui si ritrovi per soverchia dose d' impegni combinati con altrettanta quantità d' incaglio nelle sue riscossioni, senza che si verifichi la sua decozione, in conseguenza di che, troppo fallace e pericolosa cosa sarebbe al Commercio l' autorizzare semili discrediti, da cui gli Accettanti prenderebbero sempre occasione di recusare il pagamento delle Cambiali in pregiudizio del Commercio, come, esaminando questo dubbio, riferre saviamente de more il *Cardinal De Luca de Cambiis disc* 25 *n* 8 „ ivi „ In hoc autem, mihi scribenti pro Silurio actore, ad „ solam etiam veritatem reflectenti, videbatur, quod circa ea, quæ „ Juris theoricam generalem pereutiunt, forte præcessum esset „ cum aliquo equivoco, quodque dicta propositio, ita simpliciter „ sumpta, esset periculosa, publicoque Commercio, atque Ne„ gotiantium bonæ fidei nimis præjudicialis, siquidem in Urbe, „ omnibusque Orbis Civitatibus, & Emporiis quotidie practica„ mus, Mercatores ac Negociatores non semper eumdem unifor„ mem statum habere, sed quandoque majoris, & quandoque „ minoris extimationis, atque plerosque pecunias sub Cambiis, „ vel ad interesse præter solitum accipere, vel Tractas non ita „ punctualiter implere, ac aliquando pari Protestationes, quæ „ majoris extimationis aliquam diminutionem inducere solent, „ adeoque per aliquos melius informatos eis non credatur cum „ ea facilitate, vel in illis magnis summis, ut prius credi sole„ bat, adhuc tamen in generali opinione, atque in Foro Mer„ catorum retinent eumdem statum, atque pro idoneis & pro„ bis Negotiatoribus reputantur, cum, exceptis quibusdam omni„ no accidentalibus ac inopinatis casibus raro contingibilibus, „ decoctiones non sequantur in istanti, sed longas habeant præ„ parationes, unde propterea theorica communi consensu etiam „ tenentium magis benignam opinionem supra in secundo casu „ constituta nunquam verificabilis esset, nam, quandocumque „ post Acceptationem, sed ante implementum, Scribentis decoctio, vel aliqua deteriorationis suspicio oriretur, semper Man„ datarius recusare posset solutionem, sive accipere hunc præ„ textum pro Literarum prompto implemento differendo contra

„ omnem Negotiationis, ac publici Commercii rationem, atque „ cum evidenti ejusdem Commercii, ac publicæ fidei præjudi- „ cio „, e conforme lo stesso *Casaregi*, che in qualche modo pare che equipari una certa latente decozione al positivo fallimento, avverte opportunamente nel *Cambista Instructo cap* 2 §. 37 *e* 38 „ ivi „ Intorno però a questi segni devo avvertire, „ che non bastano solamente le Lettere protestate, nè solamen- „ te qualche licenza, o mandato di sospetto di fuga, che si „ fosse da alcuno ottenuto contro del Debitore, nè tampoco il „ salvo condotto, che avesse il medesimo Debitore per suo ri- „ guardo impetrato, per ciascuna delle quali cause, o altra si- „ mile avesse patita apprezzo la Piazza qualche diminuzione del „ primiero suo credito il che, siccome può procedere dalla „ strettezza, o mancanza del pronto contante, senza cui non „ può il Mercante in quel tempo riparare all' urgenza de' suoi „ Creditori, ma non già dall' impotenza, che egli veramente „ abbia di sodisfarli con altri suoi beni, non è atto perciò a „ farlo giudicare in stato di prossima decozione: e di fatto si „ vede, che simili accidenti succedono, e possono succedere an- „ che alli ricchi di mercanzie, o beni, per la scarsezza, come „ si diceva, del pronto contante, in cui alcune volte possono „ trovarsi „ e su questo medesimo fondamento la stessa *Ruota Romana*, che ammette la latente decozione per legittima scusa a favore dell' Accettante per liberarlo dal peso di pagare la Cambiale accettata, vuole che sia una deteriorazione tale di sta- to, che abbia tolta al Traente qualunque fede fra gli altri Mer- 28 canti, e che equivalga in sostanza ad una formale decozione, conforme fu deciso nella citata *Romana Literarum Cambii del 4. Aprile* 1718 *coram Revault de Gamaches* riportata dal *Casa- regi nel disc.* 152 *de Commercio num* 14 „ ivi „ Hinc non „ alia latens decoctio, & deterioratio Datoris Literarum admit- „ tatur ad effectum liberandi Acceptantem ab obligatione re in- „ tegra suscepta, nisi illa, quæ eidem Datori omnem ademerit „ fidem in Foro aliorum Mercatorum, & formali decoctioni „ æquipolleat, ne alias sub isto prætextu lædatur publica Ne- „ gotiatio, & Commercium „ e il *Costantino nel suo Voto* 402 *del tomo* 3 *dal* § 7 *all'* 11 *inclusive*, in conseguenza di che è massima stabilita, che, fintanto che un Negoziante ha credito in Piazza, benchè non pienissimo, e che continua le sue ope- razioni Mercantili, non può considerarsi decotto, ancorchè so- stanzialmente sia non solvendo: perchè il credito si reputa più del denaro, come magistralmente conclude il *Casaregi nel Cam-*

bista Instruto cap. 2 § 46 e seguenti sino in fine, e come fissò la *Rota Romana nel Casaregi de Commerc. disc.* 152 *num.* 23 e nella confermatoria *n.* 7.

L' istesso deve dirsi del tempo, in cui possa supporsi la latente decozione di uno, che fallisce. Imperocchè molte volte in sostanza un Negoziante ha più debiti, che crediti, e non ostante per molti mesi, e per molti anni si sostiene felicemente
29 nel Commercio, mediante il semplice credito, mercè l' ignoranza, in cui è il Pubblico, del vero stato del di lui patrimonio. Onde, se per desumere l' epoca della sua decozione dovesse aversi riguardo a quel tal tempo, in cui effettivamente i debiti superavano i crediti, ne seguirebbe la dolorosa conseguenza, che tanti contratti stipulati, e passati a buona fede dovessero reputarsi nulli il che sconvolgerebbe tutto l' ordine del Commercio, annichilerebbe la buona fede, e produrrebbe una feconda sorgente di liti, come seguita ad avvertire il *De Luca d. disc.* 25 *num.* 11. „ ivi „ Hoc autem si admitteremus in hac materia Literarum Cambii, esset involvere totum Mundum, atque publicum Commercium omnino tollere, vel impedire, quo nil „ absurdius, dum iuxta *dec.* 9. *Buratti* tempus 14. dierum reputatur passim sufficiens, & ramen data acceptatione tempus „ usus est talis, & pluries minor, & sic numquam daretur casus, quod Acceptans esset obligatus „, e dopo di lui *il Casaregi nel Cambista Instruto d. cap.* 2 § 29 *vers. Ed in vero &c.* „ ivi „ Ed in vero cosa più ragionevole, e più pregiudiciale al pubblico Commercio, ed alla buona fede, che debbe essere l' anima, ed il buon regolamento del medesimo, non si „ potrebbe giammai trovare, se dato oggi il fallimento di un „ Mercante, che ha vissuto sempre con buon credito appresso „ a tutta la Piazza sino al giorno della sua disgrazia, si volesse ammettere per le prove positive, che si potessero fare del „ suo pessimo stato, in cui si ritrovava egli per verità un' anno, o maggior tempo anche prima, si dovesse, dico, ammettere, che egli fosse fin d' allora in stato di prossima decozione. E pure, quando si dovesse state alla mera verità del fatto, bisognerebbe concederlo „

E' verissimo, che molti Statuti particolari delle Città hanno determinata una precisa epoca, da cui debba presumersi decotto il Mercante, benchè di decozione latente, conforme in Toscana dallo *Statuto di Mercanzia lib.* 3. *rubr.* 2 *dei Cessanti* §.
3094. è stabilita dieci giorni avanti la pubblicazione del fallimento, ma è altrettanto vero, che simili disposizioni sono unicamen-

te dirette a evitare le frodi, che in danno dei Creditori possono farsi dai Mercanti prossimi al fallimento, come in fatti il precedente § 93 del detto *Statuto di Mercanzia* chiaramente lo denota, e come spiegò la *Ruota nostra* all' opportunità del caso nella *Florentina Literarum Cambii del* 28 *Settembre* 1750 *cor. Montordi, la* 32 *del tom.* 8 *del Tesoro Ombrosiano n* 12 „ ivi „ Altro fine pertanto non ebbero gli Statuenti nel dichiarare „ nulli alcuni Contratti fatti dai Mercanti prossimi al fallimento, che di ovviare alle frodi, solite da loro in tal tempo commettersi, o a proprio vantaggio, o di parenti, o di amici, „ come notano lo *Stracca de Mercatura tit de Decoctor. part* „ 3 *num.* 26 *& seqq*, *Casaregi de Comm disc* 75 *num.* 15 „ e litteralmente dichiarò il nostro Statuto „ ivi „ *Siccome chi si* „ *ritrae al fallimento sà prima di ogni altro il suo disordine,* „ *e mala volontà, e spesso avviene, che per comodo suo, o per* „ *salvare amici, e parenti, o chi bene gli torna, si trovano fa-* „ *ti da lui pagamenti, consegne, voltamenti di scritture, asse-* „ *gnazioni di robe, di scritture, di denari, di crediti, e di al-* „ *tre facoltà &c., ed è convenente toghere la via a chi avven-* „ *sente, che in tal modo si proceda; perciò ordiniamo, che le* „ *cose, che sopra, o alcuna di esse non si ammettino, nè abbia-* „ *no luogo, se non si mostreranno fatte per dieci giorni avanti* „ *al fallimento* „ Presumendo pertanto tali atti fraudolenti, e collusivi, come dimostrano le sopra riferite parole „ *ed è con-* „ *viente togliere la via a chi accasenta, che in tal modo si* „ *proceda* „; dichiara perciò nulli i medesimi, come fatti per defraudare i Creditori, coerentemente alla disposizione di ragione, secondo la quale restano annullati gli atti fatti dal Debitore[31] in fraude dei suoi Creditori, qualora chi seco contratta partecipe sia della frode, *Leg* 1. *in princip Leg* 6 § *Sciendum vers. hoc edictum ff quæ in fraud Creditor.*, ed in termini dello Statuto di Mercanzia la *Rota Florentina in Liburnen Prælationis* 17 *Augusti* 1741 § *Poichè siccome &c avanti il Sig Auditor Finetti*, e come parlando generalmente degli altri Statuti municipali in questa materia disponenti, riflette ancora il *Card De Luca nel cit. disc* 25 *num* 9 *e* 10 § 27. In fatti in prova di ciò lo *Statuto* medesimo *della Mercanzia di Firenze* al successivo § 97 eccettua dalla generale disposizione del precedente §. 94 „ ivi „ Le vendite, compre, baratti, o altre alienazioni, che „ di giorno in giorno senza fraude secondo il solito del loro „ vendere, *e secondo il loro uso, e stile Mercantile saranno sta-* „ *te fatte da quel tale, che apparirà di poi fallito &c.* „ il

32 che denota, che le operazioni di un Negoziante, benchè prossimo a mancare, purchè fatte a buona fede, e senza frode, hanno la loro pienissima validità.

O si considerino dunque i segni, e gl' indizi atti a far dubitare di una mutazione di stato, noi abbiamo fatto vedere, che sono sempre troppo fallaci per poterli creder capaci a indurre
33 la presunzione di una latitante decozione. O si considera la vera decozione, ma occulta, e questa pure non può giovare all' Accettante. O finalmente si considera il tempo prossimo fra l' accettazione, e il fallimento pubblicato, e nemmeno questo può esser capace a salvare l' Accettante dal dovere di adempire l' impegno contratto colla sua accettazione. Giacchè, come ha il Traente goduta buona reputazione fino al giorno, che non si è scoperto fallito, deve sempre prendersi l' epoca dal giorno della pubblicazione del fallimento all' effetto, di cui si tratta, poichè in tal caso la decozione è derivata da qualche sventura inopinata, e improvvisa, o è un' effetto delle precedenti sventure restate occulte al Pubblico. E tanto nell' uno, che nell' altro caso, è fuori di dubbio, che l' accettazione è irrevocabile, conforme fermano *De Luca disc.* 25 *num.* 6 *Rota Romana presso il Casaregi cit. disc.* 152 *num.* 15 16 17 18 *&* 22 „ ivi „ Quo„ niam, si ex illis idem Mazzolenus exclusus non fuit e publi„ co Foro, & certo Mercatorum; imo vero ab ipso Millesio, & „ ab aliis comoniter pro idoneo habebatur, ut ostendunt recen„ sita facta verbis potentiora; non est profecto cur Jure deco„ cti, aut proxime decocturi censendus foret. Ut tradit *Card.* „ *De Luca de Camb disc* 25 *num* 8, ea valida ratione, quod „ Mercatores non semper retinent eumdem uniformem statum, „ ittaut si aliqua illis accidant, ex quibus per alios melius infor„ matos conici, aut suspicari queat futura decoctio, vice autem „ versa in generali opinione bonum nomen retineant, in hoc „ conflictu ratio publici Commercii non patitur, quod iidem di„ cantur civiliter mortui „ *il Casaregi nel Cambista Instruito d. cap.* 2. § 40. „ ivi „ Per lo contratto, se al tempo del Con„ tratto, o delle Lettere Cambiali non aveva dati bastanti segni „ della sua futura decozione, ma continuava a comparire alla Piaz„ za, e far negozi, coprendo destramente fino a quel tempo, „ che potegli riuscire, il suo cattivo stato col farsi comunemen„ te credere ai Mercanti diverso da quello, che veramente egli „ era, in questo caso pare del tutto ragionevole, che si deb„ bano sostenere, ed esser validi quei Cambi, Contratti, o Ne„ gozi, che da lui sono stati fatti nel tempo, che era comune-

„ mente tenuto in buon credito, e che ciascuno probabilmente
„ averebbe con esso lui contrattato, come puntualmente nel ca-
„ so nostro così ragionano *Ansald. disc* 4. *num.* 17. *& disc.* 5 *num.* 12.

L' unico caso pertanto, in cui l' Accettante potesse esi-
mersi dall' accettazione nel caso di un fallimento manifestato 34
posteriormente al tempo della seguita accettazione, quello sa-
rebbe, in cui vi concorresse il *dolo* del Portatore, conforme si
è già avvertito al num 20 del presente Articolo.

Il *dolo*, che commettesse un Traente nel fare una Tratta
a favore di un Terzo in pregiudizio degli altri suoi Creditori,
e per defraudare la massa di una porzione de' suoi capitali per
beneficare in particolare alcuno dei suoi Creditori, al di cui 35
ordine facesse la Tratta, potrebbe somministrare un' azione ai
Creditori, predetti per obbligare l' Accettante a pagare ad essi
anzichè al Possessore della Lettera, l' importare della Cambiale
accettata, ed anche per avocare dalle mani del Portatore della
medesima l' importare di essa, che ne avesse esatto, e costrin-
gerlo a porre quella tal somma in patrimonio del Decotto per
distribuirsi a contributo; ma non può giovare all' Accettante,
che, anche nel caso di un dolo commesso dal Traente, deve
sempre sodisfare l' obbligazione contratta colla sua accettazione,
o segua ciò a favore del Portatore della Lettera, o della massa
dei Creditori del Traente decotto.

In fatti è litterale la disposizione del Gius Comune nella 36
Leg 1 *in princ ff. Quæ in fraud. Creditor. facta sunt ut resti-*
tuantur, ove si dichiarano nulli tutti gli atti fatti in frode e
pregiudizio dei Creditori, e più singoli sono i Testi nella *Leg.*
Qui autem 6 § *Sciendum* nella *L. ait Prætor* § 1. *e nella L.*
Omnes Debitores §. 1. *ff eodem*, coi quali una tal nullità di at-
ti fraudolenti viene accordata anche a danno di quel Creditore,
che, conscio e partecipe dell' atto fraudolente, fosse con esso
stato beneficato. *Bruneman in d. Leg Ait Prætor* 10 *ff Quæ*
in fraudem &c. num. 4. *e la d. Florentina Literarum Cambii*
del 28 *Settembre* 1750. *cor. Montordi la* 32 *del tom* 8. *del Te-*
soro Ombrosiano num. 13., ma nessuna di queste Leggi soccor-
re quella sola persona, che resta ingannata da una falsa opinio-
ne, che ha del Traente, di cui corre la fede allorchè accetta
una Cambiale tratta da esso, dovendo imputare a sua colpa se
non fu bene informato dello stato di quello, di cui non dove-
va ignorare la condizione, *Text. in Leg. Qui cum alio* 20 *ff*
de regul jur. „ ivi „ Qui cum alio contrahit, vel est, vel esse

„ debet non ignarus conditionis ejus „ dove a questo proposito il *Gaito de credito cap.* 2 *tit.* 7 *n.* 2402.

Evvi finalmente un ultimo caso, di cui si sostiene l' accettazione a favore del Portatore di una Cambiale, e questo si è quando l' Accettante procede a fare la sua accettazione con
37 piena cognizione dello stato del Traente dimodochè la pubblicazione del di lui fallimento precedente all' accettazione non libera in tal caso l' Accettante dal dovere di estinguere la Tratta fatta sopra di lui: per la ragione che presumono i Dottori, che abbia l' Accettante voluto tenunziate al diritto, che gli competeva di non accettare, e costituisci debitore per il Traente a favore del Possessore della Lettera, conforme fermano argomentando il *De Luca de Cambiis disc* 20 *num.* 2 § *Super secunda* „ ivi „ Aut de tempore acceptationis casus decoctionis „ Acceptanti verisimiliter cognitus esse poterat, & tunc sibi imputandum est, ita ut, dicto casu non ostante, ad solutionem „ Literarum Cambii, quas acceptavit, teneatur „ *& disc.* 25 *num.* 15 *Rocco resp* 10 *num* 24. *Gaet de cred cap* 2 *tit.* 7. *num.* 2401 „ ivi „ Et sic, qui ejus Literas acceptavit, non ex„ cusatur nam, ut sciebat decoctionem, & tunc dicitur voluisse, & potuit, quod voluit, ex vulgatis regulis „ *Constant ad Stat Urb adnotat* 26 *art* 3 *num* 136. „ ivi „ Secus si, il„ lam (decoctionem) sciens, adhuc Literas acceptasset, nam „ tunc tenetur illas solvere „ *Merlin Pignattel contur.* 2. *allegat cap* 11. *num* 17 *Casareg Cambista Instr cap.* 2 *n.* 10 „ ivi „ Ma quando si fosse nel caso, che l' Accettante avesse „ avuta tal notizia, o l' avesse potuta avere, senza che egli al„ legar possa alcuna giusta, e probabile causa, della sua igno„ ranza; allora sarà senza dubbio tenuto al pagamento della „ Lettera da lui accettata, poichè deve solo a se imputare il „ danno procedente dalla sua accettazione, se egli, non ostan„ te la scienza da lui avuta del fallimento del Datore della „ Lettera, l' ha voluta accettare „ *& Rota Romana dec* 345 *num.* 3 *per* 5 *recentior & Rota nostra nella Fiorentina Girate del* 13 *Febbraio* 1698 *coram Bellutio, Venturini, & De Martinis Rotæ Auditor in fib motivor trium Judic* 136 *fol* 191 *imm.* 30. „ ivi „ Se poi, fatta una diligente ricerca, „ potè sapere il detto caso di fallimento, perchè abitavano nel„ la stessa Casa, ed erano dell' istessa Nazione, e cose simili, „ come appunto nel caso nostro, ed allora è onninamente tenu„ to a pagare „ *e il Magistrato Consolare di Pisa nella Liburnen. Pecuniaria del* 6 *Settembre* 1783 *avanti l' Illustriss Sig*

Digitized by Google

Audit Giuseppe Franceschi uno dei Consoli del Mare § 48. „ ivi „ La qual Fidejussione (dell' Accettante) non resta risoluta, benchè segua il fallimento dello Scrivente, potendosi „ uno obbligare validamente anche per altri, con tutto che abbia la scienza che non fosse in grado di pagare, e che gli „ fosse noto il suo prossimo fallimento, senza che, accadendo „ di fatto il medesimo, abbia luogo di potersene dismpegnare, „ perchè tale fu la di lui volontà. „

ARTICOLO DECIMOTERZO.

SOMMARIO.

1. *Se il Fallimento del Traente è pubblico prima dell' accettazione della Lettera benchè ignota all' Accettante, la di lui accettazione non si sostiene.*
2. *Autorità che stabiliscono questa regola*
3. *E ciò perchè la Tratta si considera un mancato, o una fidejussione, e si reputi l' Accettante un Mandatario*
5. *Talchè colla decozione del Traente deve intendersi revocato il Mandato*
6. *O Si consideri un Mallevadore, dovendo intendersi stipulata l' accettazione nel supposto che il Traente sta nello stato in cui era quando trasse.*
7. *Mentre essendo diversamente deve supporsi la mancanza del suo consenso*
8. *In Inghilterra, e in Olanda peraltro chi accetta paga, e non vi è scusa alcuna.*
9. *Se il Trattario ha fondi del Traente per supplire alla Lettera non vi è scusa che lo esima dal dovere di pagare*
10. *Autorità che accordano a favore dell' Accettante una prelazione su i fondi addetti all' adempimento della Lettera ad esso ceduta.*
11. *In Toscana ciò procede per Legge municipale.*
12. *E perciò tutti gli assegni che può aver ricevuti, a aver per via devono considerarsi prelativamente obbligati a favore del Possessore della Lettera.*
13. *Così fu deciso dal Consolato di Mare di Pisa*
14. *Purchè per altro l' assegno sia fatto a buona fede, e senza dola.*

15 *Si consigliano gli Accettanti debitori del Traente in caso di fallimento di depositare l' importare della Lettera.*

DAlla regola generale di dovere, chi accetta irremissibilmente pagare l' importare della Lettera da esso accettata, si eccettua in primo luogo il caso in cui si verifichi il fallimento del
1 *Traente pubblicato prima dell' accettazione della Lettera, senza notizia dell' Accettante. da cui ciò provandosi, s' intende nulla, e come se fatta non fosse la di lui accettazione.*

ANNOTAZIONI.

2 E' Ormai una regola universalmente ricevuta, che allora quando la pubblicazione del Fallimento del Traente precede il giorno dell' accettazione, senza che l' Accettante possa averne avuta notizia allorche' appose in piè della Lettera la sua firma, non sia l' Accettante tenuto a pagare l' importare della medesima al Portatore. Così seguendo *Fabio de Anna* anniegnano di questa distinzione fra il fallimento antecedente, e quello susseguente all' accettazione nel *cons.* 82, hanno ad una voce insegnato *Capyc. Latro cons.* 42 *num.* 10 *Mansius consult.* 126 *num* 14. 15 *e* 18 *Episc Rocc disput jur sel cap* 94 *num* 21 *Carleval de jud tom* 2 *tit* 3 *disp* 6 *num* 37 *Ansaldo de commerc disc* 5 *num* 3 4 *e* 5 *Stryck disput* 18. *cap* 4 *num.* 45 *e* 46 *tom* 7. *De Luc de camb. disc* 20 *num.* 2 § *Super secundo &c & disc* 25 *num* 4 „ ivi „ Primus est, ubi decoctio Mandantis, seu Scribentis supervenit re integra, ante „ scilicet Literarum acceptationem factam a Mandatario, qui „ in statu bonæ fidei eas postea acceptaverit, juste credens perseverantiam Mandantis in consueto bono statu, cujus mutationis ignorantia crassa, vel supina diei non valeat, & tunc „ in dictis locis, & Tribunalibus tecapta est opinio magis benigna excussus Acceptantem „ *Casaregi il Cambista Instructo cap.* 2 § 1 *Constantin ad Stat Urb adnotat.* 26 *art.* 3 *num.* 13 „ ivi „ Aut decoctio præcessit acceptationem Literarum „ Cambii, & tali casu superveniente scientia decoctionis post „ acceptationem, Acceptans non tenetur solvere summam contentam in Literis, licet acceptatis „ *Rocco respons.* 10 *num.* 12 „ ivi „ Quinta conclusio circa justitiam, quod acceptatio „ Literarum in casu nostro est nulla, & invalida, quia licet „ Acceptans remaneat obligatus ad solutionem, etiam Scribente „ decocto post acceptationem, ut decidit S. C., teste de *Fran-*

Digitized by Google

„ *chis dec.* 303 cum aliis, qui adduci possunt in hac materia, „ nihilominus, quando decoctio praecessit, & acceptatio subsequitur facta bona fide, quando Acceptantes ignorabant decoctionem, & verisimiliter ob distantiam loci non poterat de ea haberi scientia, ut in casu nostro, ubi decoctio fuit sub „ die 9 Sept Liburni, & acceptationes secutae Neapoli sub die „ 10 & 17 Septembris, ut supra, tunc non tenentur Acceptantes, ut probatur ex clarissimis mediis „ *De Franchis dec.* 103 *num* 6 „ ivi „ Alius casus est, quando Mandantis, seu „ Scribentis decoctio supervenit re integra, ante secutam acceptationem factam per Mandatarium; & tunc recepta est opinio „ magis benigna excusans Acceptantem „ *Rota Romana coram Coccino decis* 2326 *par* 5 *num* 2 „ ivi „ Secundus casus est, „ quando decoctio Scribentis praecessit acceptationem, & hoc „ casu Mercator acceptans non tenetur „ *& in recent. dec* 345 *num* 4 *par* 5 *tom* 1 „ ivi „ Verum quia in praesenti thema„ te decoctio Moroni scribentis Literas praecessit acceptationes „ eo tempore factas per Campsores, quo ignorabant, nec veri„ similiter decoctionem scire poterant, Domini censuerunt di„ ctos Baccellos Campsores per huiusmodi acceptationem non „ esse obligatos „ *Rota Genuae dec* 2 *num* 31, e così fu deciso magistralmente in una *Liburnen. Literarum Cambii del* 22. *Febbrajo* 1757 fra i Sigg. Santi Du Tremoul, e Figli da una, ed il Sig. Girolamo Belloni dall' altra dal Tribunale Consolare di Pisa a relazione dell' Illustrissimo Sig. Cav. Pio dal Borgo Assessore, come rilevasi dal Motivo in stampa del predetto dottissimo Sig. Assessore, che è magistrale in questa materia, *nella Florentina Girata del* 13 *Febbrajo* 1698 *cor. Bellutio, Venturini, & De Marinis Rotae Auditor. in lib. motiv. trium Jud.* 136 *fol.* 191 *sub num* 28 „ ivi „ Nulladimeno per una mi„ glior risposta deve distinguersi: imperciocchè, o quello, il „ quale scrisse la Lettera fallì avanti l' accettazione del Man„ dato, e allora il Mandatario può recusarne il pagamento. „

I fondamenti su cui è stata universalmente stabilita questa regola, sono perchè la Tratta, o sia la commissione, che colla Cambiale dà il Traente al Trattario di pagare la somma in essa contenuta al Portatore della Lettera, si considera un Mandato, o una Fidejussione. 3

Se l' Accettante si considera un Mandatario, siccome colla morte del Mandante viene a spirare il Mandato, e deve considerarsi revocato *ministerio Juris*, a forma del Testo espresso nella *L. Inter causas* 26. *ff. Mandati vel contra & in L. Man-* 4

datum Cod eodem, e siccome la decozione, o sia la morte civile di alcuno si equipara dai DD. alla naturale *Sammuniat controv. 27 num. 12 Episc Rocca disp jur Select cap 94 num. 24.* „ ivi „ Quælibet enim status mutatio sufficit pro legali revocatione Mandati „ *De Luca disc 20 num. 2. § Super secunda &c Gait de Credito cap 2 tit 7 num 2397 Ansald. de Commerc. disc. 4. num. 7 & Rota Rom coram Seraphino dec. 794 num. 17 & dec. 219. num 3. part. 15 recent. e il Magistrato Consolare di Pisa nella Liburnen Pecuniaria del 6 Settembre 1783 avanti l' Illustrissimo Sig. Auditor Giuseppe Francheschi, una dei Consoli al § 46* così colla decozione del Trahente, seguita *re integra*, prima cioè che il Mandatario procedesse all' accettazione del Mandato, deve per l' identità di ragione intendersi revocato il Mandato del Traente, e l' accettazione del Mandatario come nulla, conforme, dopo il Testo nella *L. Mutius § Finale e nella L. Titius ff. de Procuratorib*, hanno concordemente fissato *Sammuniati Consult. 27 num 11.* „ ivi „ Prædicta vero receptissima sententia fundatur tam in defectu Mandati, quod censeri debuit revocatum per mutationem status Mandantis &c & maxime per effectivam decoctionem sequitam, quæ cum morti naturali æquiparetur &c, importat ipso Jure Mandati resolutionem „ *& Consult 178 n 10 Manitius Consult 126. num 2. e 11 Casaregi il Cambista Instructo cap 2 num 2* „ ivi „ Primieramente perchè, per la mutazione dello stato nel Mandante, rimase subito *ipso iure* revocato il Mandato, e per conseguenza cade a terra anche „ l' accettazione dell' istesso Mandato seguita dopo la suddetta „ revocazione „ *Ansaldo de Commerc. disc 5 n 3 e 5* „ ivi „ Utraque ratione, seu parificatione inspecta, nulla censeri valet contracta obligatio per Acceptantem, quando Committentis solutionem de tempore acceptationis erat jam decoctus; „ nam Mandatum per mortem civilem Mandantis (qualis in jure existimatur decoctio) dicitur revocatum „ *Rocco Respons. 10 num 17*, „ ivi „ Quinto, quia Mandatum in Literis Cambii contentum per mortem, seu mutationem status Mandantis extinguitur *L. Si quis alicui &c*, & præcipue per decoctionem Mandatum dicitur revocatum „ *Stracca de Decoct part. 3. num. 50 Constans ad Statut. Urb. Adnotat 26 tit 3 num* 132 „ ivi „ Aut decoctio præcessit acceptationem Literarum Cambii; & tali casu, supetveniente sclentia decoctionis post acceptationem, Acceptans non tenetur solvere summam contentam in Literis, licet acceptatis, ob defectum consen-

„ sus in Recipiente, & Acceptante Literas, qui, si scivisset de-
„ cectionem Scribentis, illas non acceptasset, ex quo non po-
„ terat obtinere relevationem a Scribente decocto, & ex quo-
„ inter Scribentem Literas Cambii, & illas Acceptantem inter-
„ cedit Contractus Mandati, quod per decoctionem censetur re-
„ vocatum; cum Acceptans Literas dicator illis acceptare rebus
„ in eodem statu permanentibus, & conditionis deteriorationc
„ non mutatis, cum, mutato statu Scribentis per decoctionem,
„ resolvatur consensus Acceptantis praestitus sub conditione ta-
„ cita, quatenus res in eodem statu permaneret „ *Carolus Ant. De Luca ad Franch observ. ad dec* 303 *num* 6 „ ivi „ Alius
„ casus est, quando Mandantis, seu Scribentis decoctio super-
„ venit re integra, ante sequtam acceptationem factam per Man-
„ datarium, & tunc recepta est opinio magis benigna excusans
„ Acceptantem, & tunc verius est Acceptantem non dici fidejus-
„ sorem, vel expromissotem, sed potius Mandatarium, & acce-
„ ptasse eum propria obligatione non presupposito, quod adhuc
„ duraret Mandatum jam solutum per mortem civilem ex deco-
„ ctione resultantem „ *Rot Rom decis* 219 *num* 2. *part.* 15. *recent.* „ ivi „ Sed etiam ex defectu consensus Mandantis, qui
„ per mutationem status censetur Mandatum revocasse *L. Mu-*
„ *tuus &c* quemadmodum censetur revocatum per nimiam Man-
„ dantis, cui decoctio æquipatatur *dec* 345 *num* 7 *part.* 5 *tomo* 2 *recent* „ ivi „ Sicuti etiam censetur revocatum in casu
„ mortis Mandantis, cui decoctionem æquiparari dixerunt prædi-
„ cti Doctores &c „ *& in una Romana Restitutionis scutorum mille* 25 *Januarii* 1737 *coram de Vais apud Constantinum in Voto* 402 *num.* 17. „ ivi „ Perperam tamen, & per errorem,
„ quia Mandatum per mortem civilem, nempe decoctionem Spi-
„ nulæ (Trahentis) medio tempore sequutam, jam cessaverat „
e perciò fu condannato il Portatore della Cambiale a restituir
mille scudi, che aveva esatti per saldo della medesima, a quel'
Accettante che aveva pagata la detta Lettera da esso accettata
tre giorni dopo il pubblicato fallimento del Traente: e nella *Liburnen. Literarum Cambii fra Da Tremont, e Belloni del* 21. *Febbrajo* 1757. *avanti il Sig. Caval. Pio dal Borgo* § 56 *e* 57. „ ivi „ Nè manca di ciò la sua efficace ragione, cioè perchè
„ viene in detti casi a mancare il consenso tanto per la parte
„ del Mandante, o vogliamo dire del Traente, quanto per la
„ parte del Mandatario, o dir vogliamo dell' Accettante, men-
„ tre, essendo alcuno di questi fallito, vien reputato dalla Leg-
„ ge come civilmente morto, e perciò incapace di prestare il
„ consenso, „

O si considera l' Accettante come un fidejussore, o sia un' espromissore, e ciò non ostante deve la sua obbligazione farsi
6 dopo che era già pubblicata la decozione del Traente, benchè ad esso ignota, considerarsi come nulla ed inefficace per la ragione che questa s' intende sempre stipulata nella supposizione, che il Traente sia in quel tale stato, in cui si era allorchè trasse la Lettera, e in cui è supposto allorchè segue l' accettazione, e così colla condizione *rebus sic stantibus*: giacchè le Leggi Civili non presumono mai, che alcuno voglia assumersi un' obbligazione per un Terzo incapace a rilevarlo, e ad indennizzarlo; e perciò, subito che si scuopre la variazione delle circostanze, e la mutata condizione del Traente, viene a mancare il consenso nell' Accettante, senza del quale non sussiste la di lui obbligazione *de constituta pecunia*, conforme, seguendo i Testi nella *L. Cum quis, & L. Si cum Cornelius ff de Solution* argomentano savissimamente a questo proposito *Stracca de Decoctor. part. 3. n 50 Sammuiati controvers 27. n. 14* „ ivi „ Quam etiam ex „ defectu consensus in ipsis DD Benassai & Gimberini mandatariis, qui sese obligasse intelliguntur sub implicita conditione „ *rebus in eodem statu manentibus*, hoc est, si & quatenus per „ d. N. Trahentem facta non fuisset status mutatio, nec sequuta „ decoctio, sed in eo conditionis tenore extitisset, in quo communiter reputabatur de tempore Mandati apud Mercatorus, ad „ Textum &c., quæ conditio cum non fuerit verificata, imo „ defecerit de tempore acceptationis, utique DD. Benassai, & „ Gamberini non acceptasse eosdemet, & consequenter non tenebantur dictam Tractam adimplere „ *& controvers.* 178 *n.* 10. *Mans consult.* 126. *num.* 13 *& seqq. Casaregi il Cambista Instruito cap.* 2. *n* 2 *e* 3. „ ivi „ In secondo luogo, perchè „ l' accettazione delle Lettere s' intende sempre fatta col supposto, o con condizione, che le cose durino nel medesimo „ stato, in cui erano quando fu dal Datore delle Lettere dato „ l' ordine di pagare; e siccome al tempo della data Lettera lo „ Scrivente non era più nel medesimo stato d' idoneità al pagamento, come dall' Accettante da giuste cause d' ignoranza „ ingannato si supponeva, ma decotto, o fallito, cioè civilmente morto; così anche per difetto di consenso nell' Accettante „ cessa l' accettazione delle Lettere, e per questa stessa ragione „ cessa parimente l'altra obbligazione *de constituta pecunia* (che „ come abbiamo veduto nel mio *discorso* 53 *de Commercio tom.* „ 1. porta seco l'accettazione delle Lettere a favore di chi doveva risquotere). Così, rigettati i contrarj, afferma *Fabio de*

„ *Anna &c* „ *Scaccia de Commerc.* § 2 *quæst.* 11 *num* 339. *Ansaldo de Commerc. disc.* 5 *num* 3 4 *e* 5. *Rocco Resp* 10 *num* 14. 15 *e* 16 „ ivi „ secundo, quia omnis obligatio cen„ serur facta rebus in eadem statu permanentibus *L Eum, qui* 38 *ff de Solution*, itaut per mortem, vel per mutationem sta„ tus illius, a quo Acceptans erat relevandus, rerum status di„ caror muratus, unde merito cessat obligatio, ita *Roman &c* „ & in materia Literarum Cambii tradunt *Genua de Script. pri„ vat. lib.* 3 *de Liter. Camb num* 78 *Putens Dec* 123 *num.* „ 3 *Gatt. de Credito tit* 2 *cap* 7 *n* 2395 Tertio, quia con„ sensus est necessario requisitus ad constituendam obligationem „ sed in hoc casu deficit consensus Acceptantis ad se obligan„ dum pro eo, a quo non poterat relevari, ergo cessat obliga„ tio *Rota Genuen. dec* 52 *num* 2 *&c* Quarto, hæc relevatio „ indemnitatis est ex clausula (sine qua non) quæ expressa in „ contractu, si deficiet, annullat obligationem, prout expresse „ fuit in casu nostro (e ve l' intenderete con detto Farfix per „ detto rimborso) sub qua spe & conditione fuit sequuta ac„ ceptatio: ideo, cessante, deficit acceptatio vigore dictæ clau„ sulæ, sine qua Acceptans non se obligassat *Bart &c* „ *Rota Rom coram Coccino dec.* 2326 *num* 4 „ ivi „ Unde, secuta mu„ tatione status, resolvirut consensus Acceptantis, & non rene„ tur satisfacere promissioni „ *Dec* 345 *num* 10 *part* 5 *tom.* 1 *recent* „ ivi „ Unde, cum Scribens Literas ad Campsorem, „ qui sibi non est obligatus, eidem solutionem Cambii dem in„ det ea subintellecta conditione, ut deinde ab ipso Scribente „ relevetur indemnis, Campsor vero sub eodemmet pacto, tan„ quam conditione sine qua non, alienam in se susciptat obli„ gationem, sequitur, quod, deficiente ex parte Scribentis dicta „ conditione propter decoctionem, seu status mutationem, resol„ vatur paritet consensus ex parte ipsius Acceptantis, qui con„ siderarit personam Scribentis de tempore acceptationis esse in„ tegram: quo casu idem Acceptans non censetur adprobasse in „ Literis acceptatis contenta, & consequenter non teneturr satis„ facere promissioni, nisi rebus in eodem statu, in quo erant „ de tempore dati Mandati, permanentibus „ *& in Dec* 219. *num* 1. *part.* 15 *recentior* „ ivi „ Primus, ubi decoctio Scri„ bentis, seu mandantis Literas, contingit ante acceptationem, „ & tunc concordant Doctores omnes Mandatarium non teneri „ non solum ex defectu consensus ipsiusmet Mandatarii, qui non „ intelligitur se obbligasse, nisi rebus in eodem statu manentibus e il *Consolato del Mare di Pisa*, nella citata *Liburnen. Literar.*

Cambii fra Du Tremoul e Belloni del 21. *Febbr.* 1757. *avanti il Sig Assessore Cav Pio del Borgo* §. 57 „ ivi „ Ed ancora per-
„ chè, avendo il Mandatario accettato sulla fiducia e sul suppo-
„ sto, che le cose si mantenessero nello stato, in cui esisteva-
7 „ no quando ricevè il Mandato d' accettare, subito che si sco-
„ perse, che nell' atto dell' accettazione si erano queste cangia-
„ te, subito altresì venne a mancare il suo consenso, e per con-
„ segoenza a svanire la di lui obligazione. „

Vi sono però alcune Piazze, nelle quali stando attaccati alle strette regole di ragione, che chi contrae un' obbligazione deve adempirla, e che chi stà fideiossore per un' altro deve imputare a sua colpa se non è bene informato del vero stato del
8 Debitore principale, per cui si obbliga, dietro alle quali sono pure stati di un ugual sentimento *lo Stypmano de Jure Maritimo cap* 8 *num.* 80. *& seq. il Franck Justit. Jur. Camb lib* 1. *sect* 3 *tit* 2. § 6 „ ivi „ Eam vero (acceptationem) muta-
„ tio tempore inter promissionem, & Literarum presentationem
„ intermedio suborta non enervat „ *Scaccia de Camb* § 2 *Glossa* 5 *num* 327 *l' Amato*, ed altri riportati dal *De Luca de Cambiis disc.* 20. *num* 2 §. *Super secundo &c* hanno adottata la massima, che chiunque fa tanto di accettare deve irremissibilmente pagare la Tratta, senza, che possa scusarsene per qualsivoglia motivo, *etiam* di quello del fallimento del Traente antecedente all' accettazione. Si conta fra queste *Amsterdam*, per la quale ne abbiamo la testimonianza del *Phoonsen les Loix et Coutûmes du Change chap* 41 § 17 „ ivi „ Quand le Tireur
„ d'une Lettre de Change vient à manquer, celui, qui l'a acce-
„ ptée, n'est pas obligé de la payer d'abord, ni de donner au-
„ cune caution, ou assûtance pour le payément; car le Porteur
„ est obligé d'attendre qu'elle soit échûe, avant que de pouvoir
„ avoir aucun droit sur lui, et alors seulement il est obligé de
„ payer, soit qu'il ait reçû la provision du Tireur, ou non; „
e la Piazza di *Londra*, ove pure una volta accettata una Lettera, l' Accettante non ha più alcuna legittima scusa per esimersi dal sodisfare all' impegno contratto colla sua accettazione.

Se peraltro il Trattario fosse debitore del Traente, e fuori di dobbio, che nemmeno per l' accettazione seguita dopo la decozione del Traente può esimersi dall' adempire al suo impegno. Per la ragione, che tutti quei Dottori, che adottando la
9 regola più equitativa, hanno stabilito, che l' Accettante non sia obbligato a pagare una Cambiale accettata dopo la pubblicazione del fallimento, hanno appoggiato questo loro sentimento, con-

forme abbiamo rilevato di sopra ai num 3 e 4 di questo stesso Articolo, sul motivo di non doversi supporre, che uno volesse contrarre un' obbligazione, ed un impegno per un' persona, che non era in grado di reintegrarlo. Subito dunque, che il Trattario è debitore del Traente, non ha egli alcuna scusa, che possa esimerlo dal disporre dei di lui capitali a tenore degli ordini del Proprietario, ed all' opposto, subito, che questi sono stati addetti a benefizio del Prenditore della Lettera, ha questi acquistato un Gius di pegno su quei tali fondi, per cui non può più essere pregiudicato, tutte le volte, che l' atto della cessione di credito, o sia destinazione di capitali, che costituisce appunto il Gius di pegno, è stato fatto in tempo idoneo, vale a dire subito, che la Lettera è stata fatta, e consegnata in tempo, in cui il Traente era ancora *sui juris*, ed in buon credito, e perciò abilissimo a contrattare. Così fermano *Scoppa ad Merlin. Pignatelli cent 2 cap 11. num 14. Roxas consult 67 num. 27. e 29. Mans. consult 126 num 18 verse. teneri vult &c., Rocco cent. 2. respons. 12 num 5. e 6. Fabius de Anna allegat. cons. 62 num. 24 Constant. ad Statut Urbis adnot 26 art 3. num. 139* „ ivi „ Quando tamen Mercator, qui acceptavit Litetas, est debitor Scribentis, tenetur omnino solvere, non obstante decoctione Scribentis, cum cesset motivum, quod non possit se revalere contra Scribentem decoctum „ *Casaregi il Cambista Instruto cap 3 §. 20.* „ ivi „ Quarto caso. Tizio fa Tratta a Cajo suo debitore, il quale accetta la Lettera Cambiale pagabile a Sejo creditore di detto Tizio, ma poi si scorse, che al tempo dell' accettazione della Lettera fatta da Cajo era Tizio fallito, o in prossimo stato di fallire. Sopra questo caso si risponde essere obbligato Cajo a pagare a Sejo la Lettera da lui accettata: Poichè in riguardo all' Accettante, siccome egli è debitore dello Scrivente, e non ha perciò bisogno di rivalersi contro di lui, così la detta decozione non si deve avere in alcuna considerazione, pienamente lo *Scoppa &c.* Ed in riguardo a Sejo, a cui era fatta la rimessa, l' accettazione di Cajo è valida, attesa la buona fede di detto Sejo, e Cajo, li quali non sapevano al tempo dell' accettazione la decozione di Tizio „ *e l' Ansaldo de Commercio disc 5 n 26 e 27.*

E relativamente al Gius di pegno, che il Creditore di un Cambio, o sia il Possessore di una Cambiale acquista sopra i fondi, che possono essere in mano al Trattario, lo fermano il To *Phoonsen chap 41. num. 43 Franck. Institut. Iur. Camb lib 2. sect. 5. tit. 4. num 2* „ ivi „ Idque in primis in Cambus De-

„ bitoris comonis propriis, ac Tractis ab eo acceptatis, itemque
„ remissis eidem pro computo Remittentis obtinet „ *ed al* § 8.
„ ivi „ Itemque in iis, quas eidem ad Tractas inde solvendas,
„ vel exactionem mandatario nomine faciendam remisit, quas &
„ is, cuius computo remisse, indicare, & Trassans arresto affi-
„ cere potest. „

In *Toscana* poi la Legge Patria accorda il Gius di pegno a quel Creditore, che dal Debitore ricevè un assegno per cautela della sodisfazione del suo credito, o quest' assegno sia in
11 mercanzia, o in contanti, o in nomi di Debitori, o sia in possesso del Creditore, o in via al suo ordine, purchè l' atto d' assegnazione sia fatto due giorni avanti alla pubblicazione del fallimento. Tale è la disposizione dello *Statuto di Mercanzia di Firenze lib 3 rubr.* 2 §. 91. „ ivi „ Pertanto statuirono, ed
„ ordinarono, che chi al tempo del fallimento d' alcuna persona si trovasse avere *in suo potere, o d' altri al suo ordine, in qualunque luogo* mercanzie, o robe di qualsivoglia sorte, *o nomi di chi l' avrà a ricevere*, e tanto per conti propri del
„ Mandante, quanto per qualsivoglia conto a parte, *o che avrà ricevuto per sua sicurtà qualunque di tali cose*; se sarà vero,
„ e legittimo creditore d' alcun tale così di poi fallito, o per denari di chi l' avesse servito, preso per lui a Cambio, o datoli a Cambio, o accettato carichi per lui, o in qualsivoglia
„ modo, salvo, che per cose immobili, o dependenti da cose immobili, *sarà suo legittimo Creditore*, come si è detto, purchè tutto sia seguito per doe giorni, o più, avanti si scuopra il fallimento; *abbia per obbligato, et obbligate per la concorrente quantità di tal sua credito le mercanzie, o robe di che sopra, che alcun Creditore di tale Fallito, e n' abbia la ritenzione finchè venga pagato, e per tal suo credito per la concorrente quantità non sia tenuto contribuire, a in altro modo mescolarsi con gli altri Creditori.* „

Disponendo dunque il Patrio nostro Statuto, che debba accordarsi il Gius di pegno al Creditore, che per cautela del suo credito ha ricevuto qualche assegnazione, o in mercanzie, o in nomi di Debitori, ancorchè queste cose non siano al possesso, ma al suo ordine, ne segue per legittima conseguenza, che essendo il Possessore di una Cambiale creditore del Traente per
12 l' importare della medesima, ed essendogli per questo credito stato assegnato il nome del Trattario, tutto il debito perciò, che può avere il Trattario medesimo col Traente, e tutti gli assegni, che può avere ricevuti, o avere in via per servir di fonda

alla soddisfazione di quella tal Lettera, devono considerarsi prelativamente obbligati a favore del Possessore della medesima, *nè per la concorrente quantità esser tenuto quel capitale a concorrere al contributo, o a mescolarsi in altra maniera con gli altri Creditori del Traente fallito*.

Così in fatti interpretando la suddetta Dispnsizione municipale, decise, me scrivente, il Consolato del Mare di Pisa a relazione dell' Illustrissimo Sig Auditore Giuseppe Franceschi, uno dei Consoli predetti, in una Causa fra i Sigg. Anton Francesco, Salucci, e Figlio pubblici Negozianti nella Piazza di Livorno da una parte, ed i Sigg Enrico Holsta e Comp dall' altra parte come Procuratori dei Sigg Corrado Diederich, e M. F. Paulsen altri Negozianti d' Amburgo, conforme si legge nella dotta Decisione stampata in questa Causa, e intitolata *Liburnen Pecuniaria del 6. Settembre* 1783 avanti il detto Sig Console di Mare Auditore Giuseppe Franceschi al § 48 „ ivi „ Egli è proprio di questi contratti, che il Remittente acquista per mezzo delle Lettere di Cambio, in forza del precedente pagamento della loro valuta, e la susseguente accettazione del Trattario, il dominio del nome del Debitore per la quantità espressa nelle medesime, perchè l' accettazione, che si fa delle Lettere di Cambio, è una fideiussione dello Scrivente, ed ha per causa finale unicamente la maggior sicurezza del Creditore, così l' *Hering de fideiussori cap.* 10 *num.* 7. La qual fideiussione non resta risoluta, benchè segua il fallimento dello Scrivente, potendosi uno obbligare validamente anche per altri, con tutto, che abbia la scienza, che non fosse in grado di pagare, e che gli fosse noto il loro prossimo fallimento, e senza che accadendo di fatto il medesimo, abbia luogo di potersene disimpegnare, perchè tale fu la di lui volontà „ *e* § 49 „ ivi „ Questo ancora è un privilegio particolare tra i molti a favore delle Lettere di Cambio introdotti dalle Leggi, le quali hanno voluto per sino estendere l' interesse del Traente a qualunque credito possa avere col Trattario, per non rendere esposta la loro commerciabilità ad alcuna delle solite, e comuni eccezioni &c. „.

Questo benefizio però suppone la buona fede nei Contraenti, dimodochè, se per cagione d' esempio fosse la Lettera stata data in tempo prossimo alla decozione, e in cui si potesse verificare essersi il prenditore della Lettera con scienza del prossimo fallimento, e per liberarsi dal concorrere al contributo, fatta dare la medesima dal Traente per essere soddisfatto di un

13

14

suo precedente credito a danno degli altri Creditori; in tal caso è fuori di dubbio, che un tal benefizio non gli competerebbe, perchè gli altri Creditori potrebbero costringerlo a porre in massa quel capitale come fraudolentemente assegnato, mediante *l' azione del dolo malo*, di cui il *Testo nella Leg* 1 §. 1 *ff de dolo malo* „ ivi „ Quæ dolo malo facta esse dicantur, si de his „ rebus alia actio non erit, & iusta causa esse videbitur, iudi„ cium dabo „ e in conformità di quanto abbiamo detto, e provato al n. 20 *delle Annotazioni* al precedente *Articolo XII*

Giungendo quindi la notizia del fallimento del Traente prima della scadenza della Lettera, il Trattario, che sia debitore del Traente, e che abbia perciò i fondi in mano per supplire a quell' estinzione, non potendo sapere se il Portatore sia un mero Adietto del Traente a ricevere, o se, essendo anche Possessore con titolo oneroso, abbia fatto acquisto della Lettera a buona fede, e in tempo buono; opererà con prudenza, e farà cosa molto savia, se depositerà l' importare della Lettera alla scadenza, rilasciando alla decisione del Giudice competente il farlo pagare a chi sia di ragione, ponendo solo per condizione di recuperare la Lettera originale precedentemente da esso accettata con l' opportuna ricevuta di saldo.

ARTICOLO DECIMOQUARTO.

SOMMARIO.

1. *L' Accettante resta liberato dal peso di pagare la Cambiale se il Possessore è un semplice adietto, onde questa spettasse unicamente al Traente, e num 6.*
2. *Autorità che stabiliscono questa regola*
3. *E ciò perchè l' Adietto non acquista alcuna azione in proprio dall' accettazione della Cambiale che fa il Trattario.*
4. *Non avendo il Portatore maggiori ragioni del Traente non può costringerlo all' adempimento della contratta obbligazione*
5. *E perchè per la morte civile del Mandante resta revocato il mandato.*
7. *Se il Trattario è debitore del Traente deve depositare l' importare della Cambiale*
8. *Potendo a ciò esser costretto dal Portatore nella qualità di debitore del Traente.*

RESTA ancora disobbligato l' Accettante dal peso di pagare una Cambiale accettata, nel caso che il Possessore della medesima fusse un semplice Adietta al pagamento, onde la Lettera spettasse unicamente al Traente medesimo 1

ANNOTAZIONI.

UNa seconda limitazione alla regola rigorosa di dover pagare irremissibilmente la Cambiale accettata nasce a favore dell' Accettente dalla qualità della persona del Portatore, imperciocchè se questi non fosse che un semplice Adietto al pagamento, a ciò destinato dal Traente medesimo, di cui fosse unicamente Procuratore, senza avere alcun' interesse nel Cambio in tal caso il Trattario può impunemente recusargli il pagamento della Cambiale, restando dalla Legge liberato dalla contratta accettazione, conforme ad una voce stabiliscono *Mans consult.* 179. *num.* 27. 28 *e* 38. *Scaccia de commerc. & camb.* §. 2 *Glossa* 7. *num.* 39 *Ansaldo de commerc. disc.* 1. *n.* 10 *e* 13 *& disc.* 5. *num.* 29. *vers. Cumque Balbani &c.* „ ivi „ Cumque Balbani, & Contocii in substantia gerant figurim adjecti ex causa lucrativa, & in meram gratiam Scribentium, seu Mandantium, obstare eisdem debet exceptio decoctionis, quæ Mandantibus, casu quo agerent ad implementum Mandati, resistere „ *De Luc. de camb. in supplement. par.* 2. *disc.* 33 *num.* 2 *& seqq. Casaregi nel Cambista Instruito cap.* 3 *num.* 33 *& de commerc. disc.* 56 *num.* 61. e fu magistralmente deciso dalla *Rota nostra nella Florentina Literarum Cambii del* 30 *Decembre* 1736 *avanti la bon. mem. del fu Aud. Filippo Rota la* 18 *del tom.* 9 *del Tesoro Ombrosiano num.* 7 „ ivi „ E conversa „ autem inapplicabile fore casui, in quo Trahens, vel Scribens „ non est debitor ejus, cui exactionem Literarum committit, „ sed eo utitur tamquam organo Mandatario, seu Procuratore, „ ad illum actum exactionis explendæ ad commodum ipsius Mandantis, absque eo quod deputatus ad exigendum illum habeat interesse proprium in remissa, itaut figuram gerat non „ Procuratoris in rem suam, sed Procuratoris meri, ac simplicis, sive Adjecti exactioni. In hac enim hypothesi Trattarius, „ etiam posquam Literas acceptavit, ad retardandam illarum „ solutionem objicere valet illi Adjecto Literas Præsentanti omnes „ exceptiones, quibus repellere posset Scribentem, seu Trahentem. „ 2

La ragione di ciò si è, perche secondo le regole del Gius Comune l' Adietto a risquotere, o sia il Procuratore ad esigere
3 non acquista alcun' azione in proprio dall' accettazione della Cambiale, che fa il Trattario, *Text. in Leg fin. § Papillus ff. de verbor obligat.*, e perciò non può agire contro il Trattario accettante, *Text. in §. Plane, institut. tit de inutil. stipulat. in Leg. Sed etsi filio famil 7. § Si mihi ff. de constit pecun. Leg Quod stipulatus ff. de solut. L. Solvenda ff. de neg. gest.* in conformità dei quali sono entrati in questo sentimento lo *Scaccia* § 2 *Glossa* 7. *num* 39 „ ivi „ Tertius articulus est, an Debitor non solum recte solvat Adjecto, ut in præcedenti articulo, sed possit etiam contentioso judicio invitus ab eo cogi ad „ solvendum; & *concluda negative, quod Adjectus non potest „ agere, quia Adjecto nulla est acquisita obligatio &c.* Quare „ Adjectus non potest agere *Leg. &c.* Ratio huius conclusionis „ est, quia Adjecto nulla est acquisita obligatio, impossibile „ est, ut habeat actionem, quia generatum sine generante non „ datur „ *Mantius consult.* 179 *num.* 27 *Casoregi de commerc. disc.* 33 *num.* 1 *& num.* 12 „ ivi „ Et in terminis Literarum „ Cambii, in quibus, licet illæ acceptatæ fuerint a solvere debente, quæ acceptatio de stylo Mercatorum, ut infra notatum „ est, ultra acceptationem Mandati de solvendo favore Literas „ Præsentantis &c. attamen, si ille, cui Literæ solvi debent, „ non est creditor, non potest huiusmodi Mandatarius ab eo „ cogi ad solvendum, quia non obstante promissione, remansit „ sine actione „ *& disc* 56 § 61 *e* 62. *Ansald. de commerc. disc.* 72. *n.* 4. „ ivi „ Siquidem in primis non existimo, quod „ Pagabinus aliam figuram repræsentet, quam Adjecti solutioni „ Literarum, quas inscripserunt Carregæ: unde tantum abest, „ quod valeat extra causam Literarum Cambii molestare Mar„ num; ut neque, si acceptatio fuisset subsequta, posset aliud „ agere, quam solutionem recipere, citra facultatem judiciali„ ter agendi „ *Rota Bononien. cor. Barzio dec* 26 *n* 1 *e* 9.

Non avendo dunque il Portatore maggiori ragioni di quelle del Traente suo autore per potere agire contro l' Accettante,
4 ne segue che, non essendo questi debitor del Traente, non può il Portatore costringerlo all' adempimento della contratta obbligazione; perche, essendosi obbligato a favore di quello, da cui non può repetere la sua reintegrazione, vengono a confondersi le azioni, e a cessare qualunque titolo, per cui poter essere astretto dal Traente, e conseguentemente ancora dal Portatore, che lo rappresenta, conforme fermano *Mans. consult* 497. *n.* 16

vers. Prout etiam & num 17 § *Nam ex supra recensita il Casaregi disc.* 56 *num* 70 *e* 71 *e nel Cambista Instruito cap.* 3 § 33. „ ivi „ Nell' altro caso poi, cioè quando Sempronio „ non è creditore, ma semplice Adjetto, o Procuratore di Cajo, „ ha luogo allora l' objezione della suddetta correspettività, di- „ maniera chè non avendo il suo effetto la rimessa, deve altresì „ cessare l' accettazione della Tratta &c., perchè in tal caso la „ correspettività viene a partorire il suo effetto tra i medesimi „ Contraenti, mentre Sempronio, come Procuratore, o Adjet- „ to, rappresenta la persona dello stesso Cajo „ e così decise la *Rota Florentina presso il Monaco alla dec.* 70

In terzo luogo finalmente, siccome per la morte del Mandante resta revocato il Mandato, *Leg. Inter causas* 26 *ff. mandati, vel contra & Leg. Mandatum Cod eodem*, e siccome la decozione, o sia morte civile si equipara alla naturale, secondo ciò, che abbiamo provato al num 4. delle *Annotazioni* al precedente *Articolo XIII*, così per la decozione del Traente viene a cessare, ed a restar revocato il Mandato *ad exigendum* dato dal Traente medesimo al Portatore della Cambiale, *Sammuniati consult.* 27 *num* 11. *Ansald de commerc. disc.* 5. *n.* 26. „ ivi „ Mandatum vero procul dubio per subsecutam decoctionem „ ante effectivam solutionem, cum tunc adhuc dicatur res integra, censetur de jure expirasse, nam, etsi ex sensu aliquorum „ Mandatum post acceptationem reputetur irrevocabile, & res „ integra non dicatur quando secuta est acceptatio, attamen „ conclusio hæc procedit quando constat de debito Scribentis „ vel credito Adjecti, aut de debito ipsius Mandatarii. „ 5

Da queste premesse ne segue pertanto, che l' Adjetto al pagamento, o sia il Portatore di una Cambiale, che non abbia in quella interesse, non può costringere l' Accettante all' adempimento dell' obbligazione contratta con la precedente sua accettazione. 6

Se però il Trattario accettante fosse debitore del Traente, deve egli in tal caso depositare l' importare della Cambiale in luogo pubblico, per ivi stare a disposizione di chi di ragione. 7

Imperciocchè il Portatore come semplice procuratore del Traente non può a ciò costringere l' Accettante, stante la revocazione tacita del Mandato seguita *ministerio juris* per la decozione del fallito Traente, o sia Mandante; ma come rappresentante il Patrimonio del Traente, in forza del Mandato presunto dal precedente espresso, può benissimo costrigne il Trattario accettante, nella qualità di debitore del Traente, a depo- 8

sitare l' importare della Cambiale da esso accettata, per erogarsi a favore di chi di ragione. Mandato, che dalla fiducia del Traente ad esigere deve *de jure* presumersi anche a quest' effetto utile al di lui patrimonio, secondo ciò, che insegnano *Baldus in Leg Fastus in* 12. *col Cod de fruct. lit Alex in Leg Saepe n.* 24 *ff. de rejudicat. Rota Romana in S Marci Pensionis coram Saccato apud Marches de Commis par* 2. *fol.* 486. *num.* 7. *& in recent. dec.* 156. *num* 12 *par* 8.

ARTICOLO DECIMOQUINTO.

SOMMARIO.

1. *Il Traente anche dopo l' accettazione rimane sempre obbligato a favore del Prenditore della Lettera.*
2. *Autori, che hanno creduto il contrario.*
3. *Autori, che sostengono questa regola, che è seguitata dai Tribunali.*
4. *Questa regola è prevalsa presso i Negozianti, e nel Foro, perchè non essendo il Contratto di Cambio, che un' Obbligazione del Traente a favore del Prenditore della Lettera, nè riguardandosi l' accettazione per un nuovo Contratto, ne segue da ciò, che l' Obbligazione del Traente è sempre in vigore finchè non è seguito quel pagamento a cui si è obbligato.*
5. *Senza, che gli osti l' atto di fideiussione, che il Trattario viene a contrarre con l' accettazione.*
6. *Compete altresì l' esecuzione parata contro il Traente per il ritorno.*
7. *Anche per i danni, spese, e interessi.*
8. *E ciò deriva dall' azione præscriptis verbis.*
9. *Nè vi è bisogno di alcuna giuridica interpellazione.*
10. *In Livorno in specie per Legge municipale.*
11. *Il Portatore può in due maniere ripetere dal Traente, e Giranti la sua reintegrazione per i danni di una Lettera protestata.*
12. *La prima si è quando il Prenditore della Lettera si contenta di ripetere il danaro sborsato.*
13. *La seconda quando si fa col ricambio.*
14. *Come si liquidi il danno in questo caso.*

15. *Costumi in tali circostanze di diverse Piazze*
16. *Si esamina se il Trattario sia tenuto ai danni di diversi ricambj nel ritorno di una Cambiale.*
17. *E si stabilisce l' affermativa.*
18. *E ciò perchè chiunque si rivale direttamente contro il suo Autore usa del suo diritto.*
19. *Autorità, che convalidano questo sentimento.*
20. *Eccezioni, e repliche.*
21. *Quando viene per necessità il giro delle Cambiali per diverse Piazze, prima, che giunghino al Luogo dove deve farsene l' estinzione, non è impensato un tale accidente, nè può ascriversi al Prenditore della Lettera, ma è dipendente dalla natura dell' atto, che deve reputarsi come tacitamente stipulato.*
22. *E siccome non fa danno, se non che a quello, che fa ciò, che non ha diritto di fare, così non potrà dirsi, che il Prenditore della Lettera faccia alcun danno alla medesima col circolo, che gli si dà.*
23. *L' Autore dei danni cagionati a una Lettera protestata per difetto di pagamento è unicamente il Traente*
24. *Ed egli solo deve esserne responsabile.*
25. *Caso, che rende legittimo un duplicato ricambio.*
26. *Cioè quando manca la maniera di fare il ritorno direttamente.*
27. *Altro caso si è quando manca denaro per la Piazza ove dovrebbe prendersi la rivalsa*
28. *Altri casi nei quali i ricambj sono giustissimi.*
29. *Quando il Traente rimette la sua Tratta ad Amico in Piazza terza.*
30. *Quando per fondo di sua Tratta si rimette altra Lettera, che non è pagata.*
31. *Quando il Traente dà espressa facoltà al Prenditore di negoziare la Lettera.*
32. *In questo caso è incontrastabile il dovere del Traente di soddisfare i danni del ricambio.*
33. *Si confuta l' opinione del* Savary, *e del* Dupuy, *che tengono il contrario.*
34. *Il ricambio deve farsi direttamente sopra il Traente allorchè il Portatore è l' unico Contraente.*
35. *In tal caso il Portatore deve prendere la sua rivalsa contro il Traente ricambiando solamente per la Piazza della sua abitazione.*

36. *E allora ricorrono le regole di equità, che si allegano da quelli, che hanno illustrato l' Editto del Commercio di Francia.*

37 *E il Portatore avendo il comodo di fare il ricambio direttamente sopra la Piazza del Traente, non avrebbe una giusta ragione per trarre in una Piazza terza.*

ANcorchè il Trattario abbia accettata una Cambiale, il Traente rimane sempre obbligato a favore del Prenditore della Lettera, e de' successivi Giratarj fino all' effettiva estinzione
1 *della medesima.*

ANNOTAZIONI.

E' Stato preteso da alcuni, che dal momento, in cui il Trattario accetta una Cambiale, e che perciò si rende debitore di pagare la medesima alla scadenza, restasse liberato il Traente da ogni sua ulteriore obbligazione verso il Prenditore della Lettera, e dei successivi Giratarj, sul fondamento, che l' accettazione sria
2 in luogo di pagamento, e che mediante la Tratta accettata, siasi fatta una cessione, la quale importi una tacita innovazione, o sia una mutazione di nome di Debitore. Così pensarono *Petr. de' Ubaldis tract. de duob. fratrib. Carleval. de Judiciis tom. 2. tit. 3. disput. 6. num. 25. de Passerib. lib. 3. quaest. 4. num. 71. e 72. Marquard. de Jure Mercator. lib. 2. cap. 12. num. 74. & seqq. Stypmanno de Jure Maritimo part. 4. cap. 8. num. 89. e 90.* „ e come fanno osservare il *Du Puy cap. 11. num. 1. Scaccia de Commercio & Camb. § 2. Glossa 5. num. 244. e lo Stryck. d. disput. 18. cap. 4. tom. 7. num. 30. e 31.* „ ivi „ Progredimur ulterius contemplaturi quid iuris, si in loco solutionis „ Schedulæ Cambiariæ a Mandatario Trassantis quidem acceptatæ, sed antequam hæ exsolutæ, hic rationes conturbet, Foroque cedat, cuius tum erit periculum, utrum Scribentis, an Præsentantis? Posterioris, scilicet Præsentantis, esse periculum nonnulli volunt, quos inter *Thomas Carleval. &c.*, quia talis acceptatio habetur de stylo Mercatorum loco solutionis pœcuniæ, quoniam per acceptationem, seu quasi novationem, novus surrogatus sit Debitor, qui Cambium exsolvere teneatur, „ arg. *Leg. 26. § 2. ff. Mandati.* „

Quest' opinione però *recessit ab aula*, ed è rancidissima a segno di sapersi appena, che vi sia stato Dottore, che abbia potuto sostenerla, e la contraria, quella cioè, che accorda il re-
3 gresso al Possessore della Lettera contro il Traente in caso d'

inadempimento, come quello, che deve considerarsi sempre obbligato fino all' estinzione della Tratta, è quella tale opinione, che è unicamente conosciuta nel Foro, e fra i Mercanti, presso dei quali è un' assioma, non che una semplice regola, *Bald. cons.* 348 *vers. Considera interdum, & num.* 4. *vers. Finaliter dico*, *Spada consult.* 222. *lib.* 2 *num.* 1. *e* 3. *Mantua consult.* 19. *num.* 5 6 *e* 7. *Franck Instit. Jur. Camb. lib* 1 *sect.* 3 *tit.* 3 § 19 „ ivi „ Attamen, acceptatione facta, non liberatur Trassans, nec cæteri, qui ex Cambio tenentur, etiamsi Acceptans „ provisionem acceperit, aut Præsentans se pœcuniam inter acceptra relaturum scripserit „ *Heinecc. Elem. Jur. Camb. cap.* 4. § 37 „ ivi „ Neque tamen ideo, quia Trassatus Literas Cambiales acceptavit, Trassans illico liberatur, si sequuta non sit „ ipsa solutio. Hic, si Acceptans ante solutionem Foro cedat, „ Præsentans regressum habet adversus Trassantem; vel Indossantem „ *& cap.* 6 § 7. *Constantin. ad Statut. Urbis adnot.* 26. *artic.* 3 § 150 151. *e* 152 „ ivi „ Quia quandoque decoctio procedit in Mercatore, cui scribuntur Litteræ Cambii, hinc breviter notandum hic, quod Scribens tenetur restituere summam ab ipso receptam, pro qua dedit Literas Cambii, si Mercator, cui illæ directæ sunt, fiat decoctus ante illarum solutionem; cum Scribens nunquam liberetur, quousque Literæ „ non fuerint ab eo, cui directæ sunt, completæ per effectivam „ solutionem: *Baldus &c.* quod est communis opinio, & quod ita „ ex diuturna consuetudine servatur inter Mercatores *Rot &c.* „ *Pothier du Contract de Change chap.* 4 § 2 *num* 59 *e* 62. *Stryck. loco cit. cap.* 4. *num* 32 „ ivi „ Sed veriot, ac receptior est illorum sententia extimantium Scribentem non prius liberari, „ quam subsecuta actuali pœcuniæ numeratione „ *Rhoomen les Loix et Coutûmes du Change chap* 10 § 20 „ ivi „ Bien que „ celui, sur qui une Lettre de Change est tirée, l'ait acceptée, „ le Tireur demeure toûjours engagé et obligé „ *& chap.* 20. § 2. *Du Puy cap.* 11. §. 2 „ ivi „ Ma l' opinione contraria, che „ il Traente non è liberato per tale accettazione, e che egli resti obbligato fino all' attual pagamento, prevale all' altra, essendo stato così giudicato nei più celebri Tribunali „ *Scaccia de Commerc. & Camb.* § 2 *Glosia* 5 *num.* 322, ove attesta esser questa non solo una regola generale, ma altresì una consuetudine particolare della Piazza di Genova, *Torre de Cambiis disput.* 2 *quæst.* 13 *num.* 9. *& disput.* 3 *quest* 12 *num* 13 *An saldo de Commerc. dial.* 1. *num.* 8 *e* 9 *Casaregi il Cambista Instruito cap.* 3 *num* 54 „ ivi „ Ho fatto vedere, che lo Scri-

„ vente non è mai liberato dal debito, se non dopo, che l' Accettante abbia effettivamente pagato al Presentatore della Lettera la rimessa „ *& de Commerc. disc. 48 num. 1. & disc. 51. num 8 & disc. 58. num. 2 & disc. 190. num 16 17. e 18 Rota Genua dec. 2. num 9* „ ivi „ Tertio dicebant, quod „ cum appareret per Protestationem factam per illos Valentiæ „ dictæ Literæ Cambii, quod solutio non fuit facta, ipsi Barnabas, & Socii non erant liberati, licet remissam fecerint, quia „ ita demum sunt ab obligatione dissoluti, si Littera effectum habuerit „ *& dec. 8 num 17 e 18 Mastrillo Dec. Neap 221. num. 17. Rota Romana dec. 217 num 1. e 2. ove l' adden. num. 9. coram Gregorio XV. dec. 250. num. 1. coram Dunozett. sen. dec. 54. num. 1. coram Celso & dec 68 num. 50. coram Ansaldo* „ *ivi* „ Quin etiam in hoc casu, quia solent Literæ protestari, seu redire protestatæ, ubi non sequatur illarum solutio, & „ adimplementum, refundenda quoque sunt super bonis Scribentis, seu Datoris Literarum, damna, & interesse passum ab „ Adiecto, nam, ut examinat practicus & doctus *Torre de Camb. disput. 2 quæst. 13 num 9 & seq.*, quoties Literæ non implentur per solutionem eius, cui dirigebantur, ex tali defectu, „ seu cautenta perfectionis insurgit jus, & actio agendi pro eodem Cambio contra Datorem Literarum ad instar emptionis, „ in qua, re non tradita, datur actio ex empto „ *Caprar. dec. 65 num 3 & in recent dec 679 num 2 part 1. dec. 334. num 6 part 5 & dec 213 num 3 e 4. part 16 & Rota Florentina coram De Comitibus dec 41. num 17. e nella Florentina Literarum Cambii del 30 Decembre 1736. avanti il fu Sig. Auditor Filippo Rota riportata in ordine la 18 del tom 9 del Tesoro Ombrosiano num 38* „ *ivi* „ Unde ante sequutam effectivam solutionem Scribens, vel cedens regulariter non liberatur „ *nella Florentina Literar Cambii del 30 Settembre 1779 avanti l' Illustriss Sig. Auditor Gio Batista Gualard § Portando &c. e nella Confermatoria del dì 13 Settembre 1780. avanti il Primo Turno Rotale a relazione dell' Illustriss Sig. Auditor Giuseppe Vernaccini al § E per vero dire &c., nella Liburnen Assecurationis super Compensatione del Settembre 1766. avanti l' Illustrissimo, e Clarissimo Sig. Cavaliere Auditore, e dipoi degnissimo Senatore Alessandro Luci, la 41 del tom 4. del Tesoro Ombrosiano num 24., nella Liburnen Literarum Cambii del 28 Giugno 1686 num. 10 avanti la b. m. del fu Auditor Enea Cavalcanti in ib motiv antiq Indicis 119 fol 271., e riportata nel tom. 5 del Tesoro Ombrosiano in ordine la 18.*

La ragione, per cui questa seconda, anzi la prima opinione è prevalsa presso i Negozianti, e nel Foro, quella si è, perchè, non essendo il Contratto di Cambio, che un' obbligazione, che si assume il Traente a favore del Prenditore della Lettera, o sia del Dator del denaro, di fare al medesimo pagare in un dato luogo una certa determinata somma, nè riguardandosi perciò l' accettazione per un nuovo Contratto, ma semplicemente una parte, e conseguenza del primo Contratto fra il Traente, e il Prenditore della Lettera, e così il Trattario, che come un semplice Procuratore del Traente ad eseguire la convenzione consistente nel pagamento dell' importare della Lettera, ne segue da ciò, che l' obbligazione del Traente è sempre in vigore, e sussistente, finchè non è adempito quel pagamento, di cui si è egli assunto l' obbligazione. Perlochè la tradizione della Lettera si considera dai DD come fatta *pro solvendo*, *& non pro soluto*, conforme, esaminando questa Teoria, e seguendo il Testo espresso nella *Leg. Si Literarum 23 Cod de solution.*, hanno concordemente stabilito *Scaccia § 2 Glossa 5 n. 323* „ ivi „ „ Ratio meo iudicio, quare debitor Cambii, qui scripsit Literas, remaneat adhoc obligatus est, quia illa acceptatio non est novos contractus inter ipsum Acceptantem, & Creditorem, cui facienda est solutio, sed est pars contractus Literarum Cambii; neque Creditor acquiescit acceptationi, nisi quatenus sequator solutio *de' contanti* Unde cum Creditor non habeat fidem de prætio Literarum acceptatarum, non liberat suum Debitorem. Sicut enim is qui vendit, non habita fide de prætio, retinet dominium rei venditæ pœnes se *§ Venditæ Instit. de rerum divisione*, *Baldus in Leg. si donationis Cod. de contrab emption*; ita quoque Creditor, qui acceptanti Literas non habet fidem de solutione, non liberat suum Debitorem „ *Episc. Rocca disput jur select. cap. 93 num 21* „ ivi „ Inspecta enim „ receptissima sententia, Mercator scribens Literas nunquam liberatur, nisi Literis acceptatis & completis per actualem solutionem, cum censeantur susceptæ pro solvendo, non autem pro soluto, & quatenus solutio sequatur, & non alias, neque per dationem eorundem aliqua dicitur inducta novatio, aut delegatio „ *Du Puy cap. 11. § 3* „ ivi „ E' la ragione di quest' opinione si è, perchè l' accettazione non è nuovo contratto fra l' Accettante, ed il Presentante, al quale deve essere fatto il pagamento, ma è una parte del primo contratto della Lettera di Cambio, perchè il Presentante non riceve l' accettazione, se non che colla condizione, che ne debba seguì-

„ re il pagamento. Dal che ne segue, che il Presentante, non „ seguendo assolutamente la fede dell' accettazione della Lette„ ra, il Traente primo debitore non è altrimenti liberato „ *Stryck d disput.* 18 *cap* 4 *num* 34 „ ivi „ Proinde acceptatio facta „ non est novus contractus inter Acceptantem, & Creditorem, „ cui facienda est solutio, sed est pars contractus Literarum Cam„ bii celebrati inter istum, & Mandantem, nec Creditor acce„ ptationi acquiescit, nisi secuta realis satisfactione. Quin non „ pro solutis, sed pro solvendis, atque cum hac tacita conditio„ ne Præsentans videtur accepisse Literas, ut, nisi solvantur, Tra„ dens maneat adhuc dum obligatus „ *Constant. ad Stat Urb. adnot.* 26 *artic* 3 *num* 152 „ ivi „ Nec enim per solam da„ tionem Literarum inducitur aliqua delegatio ac novatio, nisi „ Literis acceptatis, & completis per effectivam solutionem „ *Casareg de Commerc disc.* 58 *num.* 4. „ ivi „ E la ragione è que„ sta, perchè tanto de Jure, che per stile universale de' Merca„ danti s' intende, che il Datore delle Lettere di Cambio, o „ il Girante sin da principio se ne facesse debitore a favore di „ chi le riceve, e così non rimanga mai liberato, se non quan„ do sono pagate, e compite „ *Rota Romana nella Romana Lite*„ *rarum Cambii del pr. Decembre* 1724 *coram Ratto apud Casa*„ *regi in disc.* 190. *de Commerc. num* 19 „ ivi „ Ex præsertim „ juridica, & fundamentali adstipulante ratione, quia hujusmodi „ Literæ, Girate, aliæque similes Schedulæ, quæ a Mercatori„ bus, recipiuntur, nunquam censentur datæ ac respective rece„ ptæ pro soluto, sed pro solvendo, in modum, ut si debitor „ Tractam non adimpleat, semper competat regressus adversus „ Trahentem, seu Scribentem „ *d. Rota Romana coram Buratto dec.* 486 *num* 2 *coram Celsi dec* 54 *num* 2 *coram Ludovisio dec.* 217 *num.* 1 *e* 3 *& in recent dec* 47 *num* 2. 3 *& seq & Rota nostra Florentina coram de Comit Dec Florent* 41 *tom* 1 *num* 18 *e* 19 „ ivi „ Siquidem ratio, propter quam deco„ ctio Debitoris cedit damno eius, qui scripsit Literas Cambii, „ ea est, quia hujusmodi Literæ, Giratæ, aliæque similes Sche„ dulæ, quæ a Creditore recipiuntur, non censentur datæ, & re„ spective receptæ pro soluto, sed pro solvendo. Adeout si de„ bitor Tractam non adimpleat, is, qui Schedulam recepit, re„ gressum habeat contra Tradentem. *Baldus &c.* Et ob id per „ acceptationem Literarum factam ab eo, cui directæ sunt, non „ inducitur libertatio Scribentis, nisi secuta solutione, & interim „ Acceptans pro fidejussore habetur „ E' quì il dottissimo *Au*„ *ditor Cenci* convalida questa proposizione con una numerosa se-

rie di autorità, e decisioni di diversi Tribunali, come di *Genova*, *Napoli*, *e Roma*; e finalmente nella *Florentina Literarum Cambii del* 30 *Decembre* 1736. *avanti la buona mem. dell' Auditor Filippo Rota*, *fo* 18. *del tomo* 9. *del Tesoro Ombrosiano n.* 37. „ ivi „ Et ratio est, quia in dubio nomen Debitoris, & „ signanter illud expressum in Literis Cambii, censetur a Creditore Literas recipiente acceptatum pro solvendo, & non „ pro soluto. „

Senza di che la qualità di fidejussore, che assume il Traente coll' accettazione, nè l' obbligazione *de constituta pecunia* che in quell' atto contrae a favore del Possessore della Lettera, possa giovare a sgravare il Traente dalla primitiva sua obbligazione; perchè, se si parla della qualità di fidejussore, è cosa indubitata, che l' accessione di un fidejussore non libera dall' obbligazione qualsisia Principale obbligato, secondo il Testo nella *L. Si Mandato* 14 *ff de Fidejus.* & *in Leg Reos principales* 23 *Cod. de Fidejussor. & Mandator*, seguendo i quali, hanno così fermato *Gabriel. consil.* 155 *num.* 5 *lib* 1. *Mans. consult.* 19. *num* 5 *Perron apud eumdem consult.* 666 *num.* 7 *Gail. de Credit cap* 2 *tit.* 7 *num* 2382 *Paschal de Virtb Patr Potestat. part.* 1. *cap* 8 *num.* 71 *Carleval de Judiciis tomo* 2. *lib* 1. *tit.* 3 *disp* 6 *num* 24., e nella subietta materia *Strick. d. disput* 18 *tomo* 7 *cap* 4. *num* 32 „ ivi „ Cum Acceptans „ per acceptationem reputetur fidejussor & si fidejussor promittat, & non Principalis, nullatenus libeatur Transcribens „ la *Rota nostra nella Florent. Literarum Cambii del* 30 *Dicembre* 1736 *avanti l' Audit. Rota la* 18 *del tomo* 9. *del Tesoro Ombrosiano num.* 33. *& seqq* „ ivi „ Quando quidem sive consideremus D Franciscum Carnesecchi post acceptatas Literas „ Cambii tamquam fidejussorem Domini Petri Pauli (Traente) „ ut censet *Ansald. de Commerc disc* 3. *num.* 13. sive tamquam „ reum constitutæ pecuniæ, *Rocca &c.*; utroque casu verum est „ quod per susceptam hanc obligationem a D Carnesecchi liberatus non fuit Dominus Petrus Paules scribens ab obligatione „ & debito erga D. Senatorem ejus Fratrem (prenditore della „ Cambiale), sed nihilominus remansit principalis debitor, ut „ de datione fidejussoris, quod non liberet Principalem, tradunt „ *Gabrielli &c* „ nè molto meno per le qualità dell' obbligazione, che si assume l' Accettante, *de constituta pecunia*, secondo il Testo espresso nella *Leg Ubi quis* 28 *ff de constitut. pec.* „ ivi „ Ubi quis pro alio constituit se solvturum, adhuc „ is, pro quo constituit, obligatus manet „ *Perron apud Man-*

5

sium d. consultat. 666 *num.* 7, *e l' allegata dec.* 18 *del tomo* 9 *del Tesoro Ombrosiano n.* 36

Quest' azione di regresso è poi così privilegiata a favore del Possessore della Lettera, che quelle medesime prerogative, che le Leggi hanno accordate al medesimo contro l' Accettante, le
6 hanno eziandio accordate contro il Traente nel caso di ritorno, *Gratian discept.* 569 *num.* 25 *Marquard de Iure Mercator lib.* 2 *cap* 13 *num* 60 *Scaccia de Commerc & Camb § 7 Glossa* 4 *num* 1 *De Luca de Cambiis disc.* 22 *num* 2 „ ivi „ Et „ quatenus pertinet ad primam, dicebam non esse dubitandum „ de regula super competentia viæ executivæ, quæ ex magis „ communi & ubique recepta Doctorum opinione, competit pro „ Literis Cambii, non solum contra Mandatarium acceptantem „ *sed etiam contra Scribentem in casu regressus ob illarum non* „ *implementum, cum de communi omnium Europæ Tribunalium* „ *consuetudine ratione Commercii id receptum sit* „ *Ansald de Commerc disc.* 77 *num* 7 „ ivi „ Quod autem competat adversus Antonium via executiva, manifestum est, cum ipse „ consignaverit Lauremio, & Nicolao quasdam Literas Cambii „ directas Ianuam, Marsilias, & Civitatem Gadicensem, unde „ eisdem Literis ibidem protestatis ab eis, quibus erant directæ „ ob carentiam crediti, seu effectuum ejusdem Antonii, initiare „ procul dubio viam executivam, quæ favore Commercii non „ minus pro Literis Cambii tribuitur contra Mandatarium Acceptantem, *quam contra Scribentem in casu non implementi, seu regressus, & protestationis, notorium est, & habetur dectum* „ *Rota Rom coram Otthobono dec* 118 *num* 5. *coram Bich dec* 481 *num.* 21 *coram Ludovis dec.* 217 *num* 2 *e* 3 *coram Caprara dec.* 65 *num.* 4. „ ivi „ Nec fuit suspicatum de competentia viæ executivæ, quia commissio Spinulæ, „ directa Fratribus del Rosso, *di farne accettazione, e pagamento a sua tempo*, cum expresso Mandato *di prenderne vostro rimborso da noi in Fiera prossima di Apparizione*, non secuta in Feriis reimbursatione promissa, imo redeuntibus absque „ effectu Literis, & cum protestu, intrat regressus adversus Scribentem ad formam Mandati de reimbursando a se ipso, cum „ refectione damnorum, & interesse, pro quibus competit via executiva „ *coram Ansaldo dec* 68 *num* 49 „ ivi „ In his „ namque terminis utique non video, quod Doctores de hac nummularia materia tractantes aliam impartiantur actionem ad commodum Adjecti, seu recipientis præfatas Literas, contra Scribentem, nisi viam, seu mandatum executivum giro restitutio-

„ ne prætii, pro qua idem Adjectus Literas a Scribente obtinue-
„ rat „ *Et Rota Florentina nella citata Liburnen. Assecuratio-
„ nis super compensatione del Settembre* 1766. *avanti il Clarissi-
„ mo Sig. Senatore Cavaliere Alessandro Luci, la* 41. *del tom.* 4.
„ *del Tesoro Ombrosiano num.* 24. „ ivi „ Quando essi avevano
„ la strada libera ed espedita di ottenere dai Velixander Traen-
„ ti la loro rilevazione per dette Cambiali protestate col privi-
„ legio ancora della strada esecutiva „ *nella citata Florentina
„ Literar. Cambii del* 30 *Settembre* 1779 *coram Goulard al* §. *Por-
„ tando &c.* „ ivi „ Portando un gran vantaggio al pubblico Com-
„ mercio il pronto pagamento delle Cambiali, è stata saviamen-
„ te per tutte le Piazze mercantili stabilita la consuetudine, che
„ abbiano queste l' esecuzione parata contro il Trattario, nel ca-
„ so che siano dal medesimo accettate, *o contro il Girante nel
„ caso del legittimo ritorno di esse* „ *e nella Confermatoria del*
13 *Settembre* 1780. *coram Vernaccini* § *E per vero dire &c.*
„ ivi „ E per vero dire è principio incontrovertibile, che per
„ il pagamento delle Cambiali, tanto contro il Trattario, nel
„ caso che le abbia accettate, *quanto contro la Scrivente*, n *Gi-
„ rante, nel caso che ritornino non adempite, ha luogo la via
„ esecutiva*, e ciò non solo secondo la generale consuetudine di
„ tutte le Piazze mercantili, di cui, oltre gli allegati nella pre-
„ cedente *Decisione* § *Portando &c.* attestano ancora *l' Ansal-
„ do de Commercio disc.* 77. *num.* 7. *Rota Benamen apud Urceu-
„ lam de Transact quæst.* 40. *num.* 24. *Rota Rom. in recentior.
„ dec.* 334. *num.* 1. *e* 2. *part.* 5 *tomo* 1, ma più precisamen-
„ te in forza delle Leggi particolari, con le quali si procede
„ nei nostri Tribunali, essendo sopra di ciò litterale la dispos-
„ zione dello *Statuto di Mercanzia lib.* 2 *rub.* 8, e quella del-
„ la riforma dell' anno 1613, l'una e l' altre espressamente ripor-
„ tate nell' antecedente decisione § A render vie più valida &c. „

Nè al Proprietario della Cambiale compete solo il regresso col benefizio della via esecutiva contro il Traente per il rimbor-
so del prezzo della Lettera ad esso da questi ceduta, come ab- 7
biamo sin quì provato, ma gli compete ancora il diritto di farsi unitamente reintegrare dei danni, che sono ed essi derivati dall' inadempimento della Lettera: quali sono le spese di Protesti, porti di Lettere, gl' interessi mercantili sopra la somma non pagata dal dì, in cui doveva seguire il pagamento, sino a quello, in cui effettivamente succeda, oppure i danni, che potessero esservi nel Cambio nell' occasione della rivalsa, che chi pagasse per onore di firma dovesse prendersi sopra il Possessore della

Cambiale, provvisioni &c, essendo in arbitrio dell' Attore o il prendere gl' interessi, o il farsi pagare i danni del ritorno, purchè sempre si verifichi la refezione del danno emergente, e del lucro cessante. *L' azione præscriptis verbis* dalle Leggi Romane stabilita a soccorso di quei contraenti, che ottengono la promessa
8 di un fatto, è quella, che somministra al Possessore di una Cambiale il diritto alla refezione dei danni, conforme, seguendo la risposta del Giureconsulto *Paolo*, stabilì la *Leg Naturalis* 5 *ff de Præscriptis verbis*, *& in factum actionibus* § 2. „ ivi „ In „ qua actione (che nasce appunto dal contratto di Cambio contro quello dei contraenti, che non adempisce la pattuita promessa) „ id veniet, non ut reddas quod acceperis, sed ut damne„ ris mihi quanti interest mea illud, de quo convenit accipere „ e perciò, seguendo questa Legge, e la *Leg Arbitraria* 2 *e la Leg Non ubique* 3 *ff De eo, quod certo loco dari oportet*, *ove il Voet num* 6, hanno stabilita questa regola nella subietta materia *il Franck Instit fur Camb lib* 1 *sect* 4 *tit* 11 § 6 „ ivi „ Regressus tendit ad restitutionem primi Cambii, cum „ usuris, omnique interesse, ex conventione, vel arbitrio iudi„ cis determinando, adeoque non modo damno emergente, sed „ & lucro cessante celerrime faciendam „ *Phoonsen chap* 20. § 2 „ ivi „ Le Tireur, ou l'Endosseur d'une Lettre de Chan„ ge révenue avec Protest faute de paiément, est obligé de don„ ner à celui, qui en a payé la valeur, ou au Porteur de la „ Lettre, une entiere & prompte satisfaction : *c'est à-dire* de lui „ rembourser le valeur avec l'augumentation de Rechange, des „ fraix du Protest, & de la commission, & cela aussi-tot que „ le dit Porteur lui présente la Lettre de Change avec le Pro„ test, pourvû toutefois que le Protest ait été fait dans le tems „ convénable dans la Place, ou la Lettre étoit payable „ *Pothier du Contract de Change chap* 4 § 2 *num* 62. „ ivi „ „ Le second chef d'obligation, que contracte par ce contract de „ Change le Tireur envers le Donneur de valeur, est l'obliga„ tion des dommages, & intérêts ou Donneur de valeur, & dé„ faut de payément de la Lettre à son échéance, ou de la re„ stitution de ce, qui a été donné par la Lettre au choix du „ Douneur de valeur „ *Du Puy cap* 3. § 35 „ ivi „ E ben„ chè la Lettera di Cambio non sia pagata, e che ella sia pro„ testata, il Contratto di Cambio è nonostante buono e valido, „ *perchè* quello, che ne ha data la valuta, ha un' azione per „ rilievo di tutti i suoi danni ed interessi di Cambio e Ricam„ bio, nel medesimo modo, che nella compra e vendita „ *Ca-*

shreg. de Commerc. disc. 59 *per tot*, *e singolarmente* §. 5. „ ivi „ Premesso ma tutto ciò, si deve certamente concludere, che „ li Sigg. Virtù &c. non possono in modo alcuno pretendere la „ rescissione del contratto di Cambio con repetere la medesima „ somma, o denaro pagato al Signor Morganti in Livorno per „ la valuta delle Lettere, ma sono obbligati a procedere per via „ di ritorno, il quale in sostanza non importa altro, che una „ vera e giusta misura introdotta generalmente dalli Mercanti „ per il refacimento di tutti i danni, spese, ed interessi al Re„ mittente, nel caso che non gli siano compite le Lettere di Cam„ bio „ *Turre de Cambiis disput. 2. quest 13 num.* 10 „ ivi „ Sane prætereundum non est, in proposito hujus elevationis „ Protextum, extra omnem quæstionem esse, per hunc actum „ protestationis oriri nedum actionem contra Datorem Literarum „ ad quantitatem, de qua in Literis Cambii, *sed etiam ad in„ stum interesse*, ob non factam solutionem in loco, ac tem„ pore destinato „ *&* § 12 *e* 13. *Rot. Rom. dec.* 68 *coram Au„ saldo num* 50 „ ivi „ Quin etiam in hoc casu, quia solet Li„ teræ protestari, seu reditæ protestatæ, ubi non sequatur illa„ rum solutio & adimplementum, refundenda quoque sunt super „ bonis Scribentis, seu Datoris Literarum, damna, & interesse „ passum ab Adjecto „ *& Rota Florentina nella Liburnen. Li„ terarum Cambii 3. Martii* 1665. *cor. bon. mem. Aud. Cordella* 15. *del Tomo* 4. *del Tesoro Ombrosano num.* 14. „ ivi „ Con„ demnavimus vero dictos Reos ad damna, & interesse, quia cum „ solutio dictarum Literarum esset destinata certa die, & loco, „ post moram debere totum id, quod Creditores interetur solu„ tionem fuisse factam suo loco & tempore, sive simus in Cre„ ditore stricti juris *Leg.* 2. § *Ult. ff. de eo, quod certo loco Leg. Si calendis ff. de Rejudic*, sive ex contractu bonæ fidei *Leg. Nummis ff. de ut Lit. juran. Leg.* 7. *ff. De eo quod certo lo„ co Leotard de Usuris quæst.* 83 *num.* 14 *circa med.* „

Senza che, per assicurare la refezione dei danni e degl' interessi, sia necessario alcun' atto giudiciario, o formale, di domanda, o sivvero d' interpellazione, o di costituzione in mora, perchè il solo Protesto solito e necessario fra i Mercanti è quello, che costituisce in mora il Debitore della Cambiale, sia qualsivoglia quello, che debba esserlo: perchè, secondo le regole del *Gius Comune* essendo il Protesto una dichiarazione di animo di volere acquistare, non che conservare i diritti, che possono competersi al solo oggetto di evitare i danni, deve perciò quest' atto riguardarsi come sufficiente a meritare la giusta refezione dei 9

danni, particolarmente fra i Negozianti, fra i quali si procede *de bono, & æquo, & sola facti veritate inspecta*, conforme dicono i Dottori, e conforme, dopo avere ottimamente esaminato un simile dubbio, decise la *Rota nostra Florentina* nella citata *Liburnen. Literarum Cambii coram Cordella del* 3 *Maggio* 1665 § 16. 17 *e* 18. „ ivi „ Nec poterat dici dicta damna, & „ interesse non fuisse petita, quia per Protestationem judicialiter factam de damnis, & interesse satis dicebantur petita, cum „ Protestatio sit animi nostri declaratio juris acquirendi, conservandi, vel damnum depellendi causa facta, *Cap Consult de Reg Jur Leg Si duo* §. *Cum Inquilinus &c*, quod fuit coram Judice protestatum de damnis, & interesse, declaravit „ Actor velle dicta damna, & interesse, quod potissimum sufficere debeat in Causis Mercatorum, in quibus proceditur, so„ la facti veritate inspecta, absque libello, & quoquomodo declarata appareat Actoris voluntas, & de bono & æquo *Menoch. de Arbitrar. quæst.* 51. *num.* 2 *Thesaur dec* 166 *num.* 7. *Franck dec* 303 *num* 3 *Rot Iannen dec* 23 *num* 15 *Rota Roman decis* 641. *in fine part* 1. *& decis.* 395 *num* 12. „ *part* 5 *recent* „

In *Livorno* poi, specialmente perchè è stato così precisamente disposto con ordine Sovrano nell' aggiunta fatta nel 6. Marzo 1682 al Capitolo 1 del 1674 „ ivi „ Al Capitolo primo delle Lettere di Cambio. E fatto il Protesto, ne corra l' „ interesse al Debitore di mezzo per cento il mese senza altra „ interpellazione, e senza alcun pregiudizio al Creditore, quale „ possa nonostante astringere il Debitore, come di ragione. „

Per bene intendere in qual forma possa, e debba contenersi un Possessore per ripetere i danni di una Cambiale, che non sia pagata alla scadenza, non sarà inopportuno l' avvertire quì, che in due maniere può farsi questa repetizione, e reintegrazione respettiva.

La prima può succedere allorchè il Remittente, o il Portante, non avendo altrimenti una precisa necessità di avere la somma cambiata nel luogo, ove doveva estinguersi la Cambiale, domanda al Traente, o Datore della Lettera la restituzione della somma pagatagli per l' acquisto della Cambiale. In questo caso il Portatore predetto, non solo ha diritto di repetere la stessa somma sborsata per l' acquisto della Lettera, ma di più le spese del Protesto, porti di Lettere, e l' interesse mercantile sopra dette somme. *Franck lib* 1 *sect* 4 *tit* 11 § 11. „ ivi „ Regressus tendit ad restitutionem primi Cambii cum

„ usuris, omnique interesse, ex conventione, vel arbitrio Judi-
„ cis determinando, adeoque non modo damno emergente, sed
„ & lucro cessante celerrime faciendam „ *Poitier du Contract. de Change chap 4 art 2 § 63 e 68 Du Puy cap. 15 § 3.*
„ ivi „ Il primo si è, che può aggiungere alla somma princi-
„ pale le spese del Protesto, fino a quello dell' attual pagamen-
„ to, perchè gl' interessi in materia di Lettere di Cambio sono
„ dovuti dal giorno del Protesto, ancorchè non ne abbia fatta
„ istanza in Giustizia. „

La seconda si è quando la Lettera ritorna col Ricambio del denaro, e questo succede, perchè il Possessore della Lettera per l' effetto di supplire all' impegno addossato in corrispettivi- 13
tà, o sivvero per riavere effettivamente quel denaro, che gli era stato prontesso colla tradizione della Lettera, prenda in quella Piazza, ove doveva ricevere il pagamento, una somma corrispondente a quella, che doveva ricevere; e per tal somma fa tratta sopra il suo Remittente. In questo caso il danno si riduce 1 al pagamento della somma, che secondo il Cambio corrente corrisponde all' importare di quella, che doveva esser pa- 14
gata dal Trattario, e per avere la quale è convenuto far tratta, e cedere la propria Lettera sopra il Remittente, 2 le spese del Protesto, 3 la provvistone dovuta al Portatore sopra la Tratta, chè fa, 4 la senseria, che paga al Sensale di Cambj, perchè gli trovi l' esito di quella Tratta. *Du Puy dict cap* 15 § 2.
„ ivi „ Il secondo rimedio si è, che il Presentante pigli del da-
„ naro a cambio, e che dia una Lettera di Cambio pagabile
„ nella medesima Città, ove quella protestata fu tratta, ed in
„ questa, che egli trae, vi comprenda primieramente la somma
„ principale della Lettera, della quale esso era il presentante,
„ secondariamente le spese del Protesto, in terzo luogo la prov-
„ vistone, quarto la senseria occorsa, e in quinto luogo il prez-
„ zo del nuovo Cambio. Per spiegazione delle quali cose sarà
„ bene il portare un esempio. § 6 Si supponga che la Lette-
„ ra di Cambio, protestata per mancanza di pagamento, fosse
„ di lire 4000 tratta di Lione, e pagabile in Parigi, che le
„ spese del Protesto siano una lira, e dieci soldi, che la provvi-
„ sione a un terzo per cento sia lire 13 6 8; che la senseria a
„ un ottavo per cento importi cinque lire; e che il prezzo del
„ nuovo Cambio, o sia Ricambio, a mezzo per cento per gli
„ pagamenti più prossimi, ascenda a sessanta lire, cinque soldi,
„ e dieci denari. Tutte queste somme unite insieme fanno lire
„ 4080. 2. 6, della qual somma fara una Lettera per il ritor-

„ do in quella protestata „, *Pothier du Contract. de Change chap.* 4. § 6. *n.* 64 „ ivi „ Celui qui a fourni la Lettre de Change „ doit quelque fois rembourser le Rechange à celui, a qui „ l'a fournie. Pour sçavoir ce que c'est que *ce Rechange*, il faut „ observer que celui à qui la Lettre a été fournie, peut en cas „ de réfus de payément de la Lettre après avoir fait son Pro- „ test, prendre d'un Banquier du lieu, où la Lettre étoit paya- „ ble, une somme d'argent pareille à celle portée par la Lettre, „ qui n'a pas été acquittée, & donner à ce Banquier, en échan- „ ge de l'argent qu'il reçoit de lui, une Lettre de Change de „ cette somme tirée a vue sur celui, qui lui avoit fourni la „ sienne, ou sur quelque autre personne, si pour avoir cet ar- „ gent en échange de cette Lettre il a payé a ce Banquier un „ droit de Change, parce que l' argent alors gagnoit sur les „ Lettres, ce droit de Change qu'il a payé a ce Banquier pour „ avoir l'argent, dont il avoit besoin, est ce qu'on appelle le „ *Rechange*, dont il doit être remboursé par celui, qui à four- „ ni la Lettre, dont on lui a refusé le payement „ *Phoonsen chap.* 20 § 2 „ ivi „ Le Tireur, ou l'Endosseur d'une Lettre „ de Cbange revenue avec Protest faute de payément, est obli- „ gè de donner à celui, qui lui en a payé la valeur, ou au „ Porteur de la Lettre, une entiere & pronte satisfaction: c'est- „ a-dire *de lui rembourser la valeur avec l'augementation du* „ *Rechange des frais du Protest, & de la commission* „ *Franck. institt. jur. Camb. lib.* 1. *sect.* 4. *tit* 11 § 12 „ ivi „ Ex quo „ sequitur, etiam Recambium solvendum esse, quoties propter „ Cambium non solutum reveta quacumque ratione initum fuit „ *&* § 15 „ ivi „ Expensæ, propter defectens adimplementum „ factæ, omni casu restituendæ sunt, veluti quæ in protestatio- „ nem, ac nuncios, aut necessarium iter erogantur „ *&* § 17. „ ivi „ Proxeneticum peti non potest, nisi Recambio facto, ex „ quo debetur semel, ac toties quoties Recambium per plura „ loca iteratum præstandum dixi. „

In *Francia* per Legge Sovrana si osservano regole totalmente uniformi a quelle stabilite di sopra, in conformità dei §§ 4 5 6 e 7. del Tit. 6 *dell' Ordinanza di Luigi XIV. del Marzo* 1673.

Lo stesso si osserva in *Augusta* in esecuzione del § 8 *dell' Ordinanza del Cambio di quella Piazza* „ ivi „ En hutte- „ me lieu, si une Lettre de Change tevient à Protest faute de „ payément, le Tireur seta obligè d'en restituer incontinent la „ valeur reçûe au Donneur, avec les frais, & le rechange,

„ comme il revient a dronure, de lui donner caution du mon-
„ rant le même jour, ou de prendre avec lui les mesures qu'ils
„ trouveront à propos ou le Porteur pourra s'en prendre au
„ Tireur & à l'Accépreur, & les traiter tous deux comme de-
„ biteurs jusqu'à ce qu'il soit remboursé de la valeur de la Let-
„ tre de Change par l' un, ou par l'autre „

Nella Piazza di *Breslavia* è pure accordato lo stesso diritto al Portatore, secondo il § 14. dell' *Ordinanza del Cambio* del 28 Novembre 1672 „ ivi „ Lorsque quelqu'un aura pris
„ de l' argent, & fourni une Lettre de Change, qui ayant été
„ envoyée à l'acceptation reviendra avec Protest, le Fournis-
„ seur sera obligé d'en rembourser incessamment le capital avec
„ les frais, dommages, & interets au Crediteur. „

Non diverso è il costume, che si pratica nella Piazza di *Danzica*, in conformità del § 28 dell' *Ordinanza del Cambio* per quella Città, fatta per pubblico Decreto del 8 Marzo 1701. „ ivi „ Lorsqu'une Lettre de Change, aprés l'avoir acceptée,
„ n'est pourtant pas payée au jour de l'échéance, & que le Pro-
„ test en a été deuement fait, le Porteur ou Créancier a son
„ recours en prémiere lieu contre le dernier Endosseur, de qu'il
„ à reçû la Lettre, & si cet Endosseur ne le satisfait pas, il
„ se pourvoira contre l'Endosseur, qui le precéde immediate-
„ ment en cas qu'il ait du credit, & soit en état de payer, & il
„ continoera à remonter de même, à moins de quelque nouvel
„ ordre venu exprès sur ce sujet, pour retourner jusqu'au Don-
„ neur de la Lettre, & exiger de lui le payément du capital,
„ le dédommagement & les intérêts, suivant le cours du Chan-
„ ge, au tems que la Lettre a été renvoyée, & en cas de réfus de
„ payément, procéder par execution contre lui, & ses cautions
„ bien-entendu que c'est aussi en lui trasportant le droit qui ré-
„ sulte contre l'Accepteur „

L' Ordinanza per le Lettere di Cambio, emanata nel 1684. dall' *Elettore di Brandemburgo* al § 28. e al § 29. prescrive il medesimi Regolamenti.

Il Codice Carolino intitolato *Loix & Constitutions de S. M. le Roi de Sardaigne publiées en* 1770. *liv* 2 *titre* 16 *chap* 3 §§. 23 24 *e* 25, così dispone „ ivi „ Après qu'on aura fait ses
„ diligences, si la Lettre de Change n'est pas payée, le Pro-
„ prietaire d'icelle pourra agir pour les dommages, rechanges,
„ dépens, & intérêts contre chacun des précédens Endosseurs,
„ ou en droiture contre celui, qui l'a tirée, & contre les autres
„ coobligés §. 24. Si le Proprietaire de la dite Lettre veut être

„ payé au même lieu, & en la même monnoye qu'on devoit „ lui faire son payément, outre la somme exprimée dans la „ Lettre l'intérêt lui sera encore dû dès le jour de l'acte de „ Protest fait a defaut du payément § 25 Le susdit Propriétaire pourra aussi, lorsqu'il n'y aura point eu de Rechange, „ répéter de chacun des surnommès la valeur par lui payée a „ son Auteur pour avoir la dite Lettre, & l' intérêt lui sera dû „ dès le temps de ce payément, outre les frais faits pour les „ Protêst, qu'on devra toûjours rembourser. „

Si leggono ordinate le stesse regole per osservarsi nelle Piazze della *Danimarca* nell' *Ordinanza relativa al Cambio*, compresa nelle *Leggi, e Costumi della Danimarca*, emanata nel 31. Marzo 1688. *lib.* 5 *cap* 14 § 22. „ ivi „ Lorsqu'une Lettre „ n'est pas accéptée, ou n'est pas payée au jour de l'échéance, „ elle devra ensuite être payée avec *l'agio*, & avec le Change, „ & le Rechange, & un pour cent par mois, & encore demi „ pour cent une fois payé, pour provision du Facteur, & les „ frais du Protest, & ports des Lettres : & les intérêts seront „ comptés du jour de l'échéance de la Lettre de Change „

Negli Articoli, e Ordinanze per il Cambio per la Città di *Bologna*, riportati dopo il *Pheonsen*, *les Loix, & Coutûmes du Change*, si legge prescritto quanto appresso, cioè „ ivi „ Et „ s'il arrivoit qu'aprés l' acceptation d' une Lettre il survint „ une faillite de la part de celui, qui la devoit payer, & qu'elle „ ne fut pas payée au tems de l'echéance, le Porteur fera son „ Protest, & celui qui a tiré ou endossé la Lettre, sera tenu „ de tembourser le Créancier tant de la somme capitale, que „ de tous le dépens, dommages, & intérêts. „

Nello stabilimento della regola, di cui si parla nel presente Articolo, si fa luogo ad una disputa subalterna, la quale si è, se il Traente sia obbligato a soffrire i danni di tutti i Ricambj, che si fanno nelle diverse Piazze dai respettivi Giratarj sopra i Giranti nel repetere i danni del ritorno della Lettera pro-16 testata per difetto di pagamento, cioè a dire Tizio di Londra portatore di una Cambiale ricevuta da Cajo di Augusta suo Remittente, e Girante, non ottenendo il pagamento alla scadenza dal Trattario, leva il solito Protesto, e poi trae sopra Cajo tanta somma, quanta corrisponde all' Importare del denaro, che doveva ricevere in conseguenza della prima Lettera, con più le spese del Protesto, della sua provvisione, per aver pagato a se stesso la Lettera per onor di firma del suo Remittente, la senseria della nuova Tratta, e i porti di Lettere, e fa una

tal Tratta al Cambio, che corre in Londra per Augusta Cajo di Augusta, che ha ricevuta quella Lettera da Sempronio di Vienna, fa il suo ritorno, con trarre sopra questi tanta somma, quanta corrisponda a quella, che ha pagata per la tratta di Tizio, e vi aggiunge tutte le spese, ebe deve fare per commettere questo nuovo Cambio, nel quale i danni vengono ad accrescersi. Sempronio, che ha ricevuta la Lettera da Mevio di Genova, fa lo stesso, e sopra di lui si rivale; e Mevio finalmente che ha avuta la Lettera da Giovanni di Livorno Traente, trae sopra questi l' importar del suo rimborso per tutti i danni sofferti in questo giro. „

Il dubbio dunque, che nasce, si è di vedere, se Tizio di Londra debba rivalersi sopra Cajo suo Remittente, o sivvero direttamente sopra Giovanni Traente, per scansare i danni, che dal giro dei diversi rimborsi viene a soffrire quest' ultimo.

Io sono di parere, che i danni di tutti questi Ricambi siano dal Traente dovuti, per la ragione, che il Portatore di una Cambiale avendo ricevuta la medesima dal precedente Indossante, riconosce quello per suo Autore, e lo stesso giro del Commercio esige, che a lui la rimandi, e che sopra di lui ricambj, 17
o sivvero faccia il ritorno del Cambio, *& sic de singulis*. Dimodochè il giro di questi Ricambj è una necessaria conseguenza del sistema Cambiario, e perciò il danno, che nel ritorno viene a soffrire la Lettera per i diversi Ricambj, che gli Indossatarj riportano sopra i respettivi Indossanti, e uno di quelli calcolabile da chi trae, ed uno di quelli, a cui si espone il Traente col dare una Lettera, che non sia adempita alla scadenza.

In fatti chiunque si rivale direttamente contro il suo Autore, fa ciò, che ha diritto di fare, usa del suo diritto, e perciò non può essere responsabile del danno del Ricambio e così 18
successivamente deve dirsi degli altri, conforme avverte opportunamente il *Du Puy cap.* 15 § 25 *vers. Ma quando* „ ivi „ „ Ma quando il Presentante fa il suo ricorso a diritura sopra „ il suo immediato Autore, si vale di quel diritto, che gli com„ pete, e così successivamente gli altri. „

Per queste ragioni pertanto il dottissimo *Franck Instit. Jur Cambial lib* 2. *sect* 2. *tit* 7, dopo avere stabilito al precedente n. 15 per regola generale, che il Ricambio debba farsi diret- 19
tamente sopra il Traente, pone per eccezione tutti quei casi, nei quali la Lettera ha dovuto necessariamente soffrire il giro di diversi Ricambj al §. 14. „ ivi „ Contra per plura etiam lo„ ca debetur Recambium, quoties per eadem necessario inveren-

„ dum fuit „, e fra questi al § 16 annovera appunto quello, di cui qui si tratta, quando, cioè la Cambiale ha sofferte diverse Gire, e conseguentemente ha dovuto passeggiare per diverse Piazze „ ivi „ Si Literæ Cambiales per plura loca ambu„ laverint, adeoque per eadem redeant. „

Senza, che a distruggere quest' opinione possa valutarsi efficace la ragione, che si adduce dal *Savary Parfait Négociant*
20 *tom. 1 livr. 3 chap. 11. §. La prémiere &c*, ove volendo provare la giustizia della Municipale Disposizione di *Francia*, contenuta nell' *Editto del Re Luigi XIV* più volte sopraccitato all' *artic. 5 tit. 6*, rileva, che siccome il Traente ha data al Prenditore la Lettera per la Piazza, ove deve essere estinta, non deve perciò essere obbligato ad altro danno, che a quello, che può nascere dal Ricambio da farsi dalla detta Piazza sopra quella di esso Traente. Giacchè il giro, che la Lettera ha fatto, prima di arrivare alla Piazza del suo destino, ed i respettivi indossamenti ricevuti non sono derivati dal dato, e fatto del Traente, ma bensì per comodo, e interesse del Prenditore, e dei successivi Indossanti.

Questa stessa ragione al medesimo oggetto d' illustrare la Patria disposizione viene rilevata dal *Du Puy al cap. 15 § 25.* ove richiama a soccorso le disposizioni di ragione contenute nella *Leg. 9 ff. de transact.* „ ivi „ Non attenditur id, de quo „ cogitatum non ducetur „; e nella *Leg. 198 ff. de reg. juris* „ ivi „ Factum cuique suum, non Adversario nocere debet. „

Subito, che peraltro la natura attuale del Commercio delle Cambiali porta per necessaria conseguenza il giro delle medesime per diverse Piazze, prima, che arrivino al luogo, ove
21 dovrebbe farsene l' estinzione, non può dirsi, nè che impensato sia un simile accidente, nè che il circolo medesimo sia un dato, e fatto del Prenditore della Lettera: ma bensì un' accidente dipendente dalla natura dell' atto, e da considerarsi perciò come tacitamente stipulato, in conformità della celebre risposta del Giureconsolto *Pomponio*, riportata nelle Pandette alla *Leg. cum quid 3 ff. de reb. creditis* „ ivi „ Nam in contrahendo „ quod agitur, pro cauto habendum est „ ove il *Brunemanno* § 5 *in fine* „ Deinde DD. inferunt regulam; quod eadem sit „ virtus taciti, & expressi. Tacitum autem est, quod ex natu„ ra rei tacite inest. „ Nel qual caso il danno, che da un' tal naturale principio deriva, dovrà essere a carico del primo Autore, qual' è il Traente. *Arg. a Leg. nihil dolo 172 § Cum principalis ff. de regul. jur.*

Oltredichè, siccome non può dirsi, che faccia danno, se non che quello, che fa ciò, che non ha diritto di fare, secondo la disposizione del Testo nella *Leg. nemo* 194. *ff. de regul. jur.* „ ivi „ Nemo damnum facit, nisi qui id facit, quod facere jus non habet „ E siccome chi usa del suo diritto non è Reo di dolo, nè di danno verso di alcuno, a forma dell' altro Canone di ragion comune, di cui la *Leg. nullas* 56 *ff. de reg. jur.* „ ivi „ Nullus videtur dolo facere, qui suo jure utitur „, così non potrà mai dirsi, nè che il Prenditore della Lettera, nè i successivi Giranti commettino alcun danno alla medesima col circolo, che gli danno, mediante i diversi indossi; perchè fanno ciò, che hanno diritto di fare, e precisamente si servono della Lettera a quell' uso, per cui è destinata. 22 23

L' istesso deve dirsi nell' occasione del ritorno, in cui ognuno per ordine retrogrado si rivale contro il respettivo Cedente, come suo Autore: Nel che fare esguisce ciò, che ha diritto di fare, come abbiamo precedentemente osservato al n. 16. del presente *Articolo*, e usando perciò di quel diritto, che se gli compete, non può considerarsi come Autore di alcuno, benchè minimo danno.

Se donque nessuno dei Giranti può caratterizzarsi per Autore del danno per il giro, che dà alla Lettera colla sua Cessione; e se nessuno dei Giratarj può essere addebitato dei danni dei Ricambj nel rivalersi, che ognuno fa contro il respettivo Autore, chi sarà dunque l' Autore dei danni, di cui vien caricata una Lettera protestata per difetto di pagamento? L' unico Autore di tutti questi danni si è il Traente, perchè egli non ha adempito all' impegno contratto col Prenditore della Lettera di fargli pagare l' importare della medesima nel luogo in essa indicato. Giacchè se una tale obbligazione fosse stata adempita, i danni dei Ricambi non avrebbero avuto luogo. 23

Se al Traente pertanto deve unicamente attribuirsi la colpa di questi danni, egli solo deve esserne il responsabile, a norma dei Testi espressi nella *Leg.* 5 § 3, *e nella Leg.* 10. *ff ad Leg. Aquiliam*, *nella Leg. videamus* § *final.*, *e nella Leg. qui damnum ff locati*, *nella Leg. sancimus Cod de pœnis*, *e nella Leg. unica Cod de sent.*, e delle Decisioni, che dietro a questo principio elementare sono emanate nel Tribunali della Toscana, fra le quali la *Fiorentina Litteraram Cambii del* 13 *Settembre* 1743. *avanti la bon. mem. del fu Sig. Auditor Giuseppe Bizzarrini*, *riportata in ordine la* 28 *del tom.* 8 *del Tesoro Ombrosiano num* 30. „ ivi „ E perciò essendo tutto questo danno segui- 24

„ to ai Sigg. Kraus, e Saudner per colpa del detto Sig. Amman
„ loro Procuratore, e Commesso, di esso unicamente devono
„ dolersi, che con l' irregolarità del suo operato ha dato cau-
„ sa a tale inconveniente, e loro medesimi debbono soffrire il
„ danno „ e nella *Florentina Nastrorum del* 31. *Maggio* 1685
coram Auditor Sebastiano Marmi la 13 *del tom.* 3 *del predet-*
to Tesoro num 28 „ ivi „ Obtrinissimam Juris regulam, quod
„ qui causam damni dat, damnum dedisse censetur, adeoni ad
„ emendationem teneatur. „

Altro caso vi è, in cui il Ricambio può impunemente pren-
dersi, anche sopra una Piazza diversa da quella del Traente, an-
corchè la Lettera non sia girata, che dal Prenditore della mede-
sima al Portatore nella Piazza, ove deve essere estinta.

Questo si è, quando fra la Piazza, ove la Cambiale dove-
va pagarsi, e quella, dove fu tratto, non vi è Cambio diret-
to. In tal caso è fuori di dubbio, che non può fare a meno il
Portatore, che di prendere il Ricambio sopra una Piazza terza,
e che il danno perciò, che deriva da questa necessità, deve tut-
to essere a carico del Traente, come dietro i medesimi princi-
pj da noi stabiliti per l' altro precedente caso insegna il *Franck*
Instit. Jur. Camb lib 2 *sect* 1 *tit* 7 §. 14. „ ivi „ Contra per
„ plura etiam loca deberet Recambium, quoties per eadem ne-
„ cessario ineundum fuit, adeoque ubi occasio defuit recta via
„ retrassandi „ *Du Puy cap* 15 §. 14. „ ivi „ L' altro caso,
„ nel quale si pratica pigliare il Ricambio per quella Piazza,
„ che il Presentante stima a proposito per una certa necessità,
„ si è allora, quando tra la Città, ove la Lettera di Cambio
„ era pagabile, e quella dove fu tratta, non vi è ordinario, e
„ regolato Commercio: Per esempio, se una Lettera fu tratta
„ da Parigi, pagabile in Bologna d' Italia, essendo certissimo,
„ che fra quelle Piazze non vi è Commercio ordinario, biso-
„ gna per necessità pigliare il Ricambio sopra un' altra Piazza,
„ la quale abbia Negozio ordinario, e corrente per quelle due
„ Piazze, come sarebbe Lione. Affinchè il Debitore del Cambio
„ possa fare il rimborso di questo Ricambio in questa Piazza di
„ mezzo, o che si faccia ritrarre un' altro Ricambio. In questo
„ caso sono la maggior parte delle Città d' Italia con Parigi,
„ e parimente Amburgo, Danzica, ed altre Piazze con quella di
„ Lione, e così di molte altre Piazze. „

Sarebbe pure della stessa natura il caso, in cui, ancorchè
fra la Piazza, in cui doveva pagarsi la Lettera, e quella d' on-
de è stata tratta, vi sia un Commercio ordinario, ciò nonostan-

te nel giorno, in cui doveva prendersi il Ricambio, o pochi giorni dopo, non vi fosse moneta per la Piazza del Traente Cioè a dire si dasse la combinazione, che non vi fosse alcun Negoziante, che avesse bisogno di rimettere nella Piazza, ove 27
abita il Traente, e che perciò il Portatore della Lettera restasse inabilitato a prendere la sua rivalsa direttamente sopra la Piazza del Traente, essendo questo un caso forzoso, come il precedente, a cui è ugualmente tenuto il Traente, come uno di quei danni contingibili, ai quali si è esposto coll' inadempimento della sua obbligazione *Franck loco citato* § 4 „ ivi „ „ Necessitas duas habet rationes. Aliquando enim extra ordinem „ occasio recta via Cambium ad eum locum, quo illo opus est „ ineundi, deficit „ & § 14. *Du Puy d cap.* 15. § 29. „ivi „ „ Per quel, che riguarda i Cambj, che si pigliano nel terzo caso per luoghi terzi, mentre si provi con attestati autentici dei „ Mezzani di Cambio, della Piazza dove la Lettera di Cambio „ fu protestata per difetto di pagamento, non essersi trovata „ moneta per la Piazza, dove fu tratto, nè il giorno del Protesto, nè per otto, o dieci giorni susseguenti, in questo caso „ il Ricambio preso per un luogo terzo, sarà della medesima „ natura di quello del secondo caso; e benchè questo fosse un „ accidente straordinario, il Traente non sarà ben fondato in „ pretendere di riconvenire il Presentante, perchè avendo il me„ desimo Traente mancato di provvedere al pagamento della „ sua Lettera, in modo, che non venisse protestata, esso perciò „ deve rispondere per tutti i casi fortuiti, che occorrono sopra „ il ritorno, ed il Ricambio, che ha cagionato la sua mancan„ za „ Dietro la di cui autorità è lecito l' inferire, che anche in *Francia*, malgrado la Municipale Disposizione, che proibisce il prendere i Ricambi, fuori che direttamente sulla Piazza del Traente, si ammettono però anche i Ricambj per le Piazze terze, quando la necessità esige simili giri.

Tre altri casi vi sono, nei quali il Traente è infallibilmente obbligato a sobire i diversi Ricambi, anche in *Francia*, dove la regola generale è in contrario. Sono questi riportati dal 28
Savary Parfait Négotiant part. 1. *lib* 3 *cap.* 11. *e dal Du Puy cap.* 15. § 17. *& seqq.*

Il primo si è, allorchè un Traente dopo aver fatta la sua Lettera sopra un suo Corrispondente, anzichè negoziare la 29
medesima nella Piazza della sua abitazione, la rimette all' ordine di altro Amico abitante in Piazza terza, il quale è perciò necessariamente costretto a girarla a persona, che abiti nella

Piazza del Traente, per l' effetto di presentarla, e riceverne il pagamento al debito tempo. Se questa Lettera è protestata per difetto di pagamento, è fuori di dubbio, che il Portatore si rivale sopra il Remittente, e questo poi contro il Traente, che gli l' ha rimessa: Onde i due Ricambj, originati dalla positiva disposizione del Traente, ritornano sopra di lui senza fallo, come notano il *Franck. loc citato* § 15 „ ivi „ Si is, qui regressum patitur, ipse in alium, quam destinatæ solutionis locum „ remiserit, & per eum Literæ Cambiales fuerint reversæ „ *Savary loc. cit.* § *Suivant la disposition &c. in fine fol. mihi* 268 „ ivi „ Néanmoins il y a des cas, où les Rechanges sont dûs „ plusieurs fois par les Tireurs „ e al successivo § *Le prémier est &c*, pone appunto il caso, di cui quì si tratta, e lo risolve contro il Traente, come avverte il *Du Puy d. cap.* 15 § 17. 18. *e* 31 *vers. Quanto ai Ricambj &c.*

Il secondo si è, quando il Traente per sodisfare la Lettera manda al Trattario un' altra Cambiale sopra Piazza terza, la 30 quale non essendo pagata nel luogo, ove è prescritto il pagamento, ritorna protestata col Ricambio del Portatore sopra il detto Trattario, il quale sofferendo questo Ricambio, ha diritto di rivaletsene con nuovo Ricambio sopra il Traente medesimo nella qualità di Autore di questi danni. *Savary loc. citat.* „ ivi „ „ Le second cas, où le Tireur est tenu de payer plusieurs Rechanges, est dans l'espece suivante, suppose que Pierre Banquier à Rion en Auvergne, tirât Lettre de 3000 live sur Paul „ de Paris, payable à Thomas, & que pour l'acquittement d' „ icelle il lui remît une Lettre de pareille somme sur Jacques „ d'Orleans, la quelle reviendroit à Prorêst, il est encore certain, que Pierre devroit deux Rechange, sçavoir celui d'Orleans à Paris, parce que, comme il a été dit ci devant, Paul „ avoit disposé la Lettre pour ce lieu, sous la bonne foi de „ Pierre, et il devroit encore le Rechange de Paris à Rion, parcequ'il n'avoit accépté, et payé à Thomas Porteur de la Lettre, que pour faire plaisir à Pierre, et faire honneur à la Lettre „ *Du Puy cap.* 15 § 19. *e* 20.

„ Il terzo caso proposto dal *Savary* (dice il *Du Puy loc.* „ *cit.* § 21.) è allorquando il Traente della Lettera di Cam„ bio dà facoltà, o al Remittente, o al Presentante di dispor„ ne per un' altra Piazza diversa da quella, dove ella è diret31 „ ta, o per tutti quei luoghi, che saranno stimati più a propo„ sito: Ed in questo caso, quando una simile Lettera ritorna „ protestata, tutti i Ricambj successivamente si possono fare,

„ secondo la facoltà concessa dal Traente, così disponendo l' Ar-
„ ticolo 6 del titolo 6 dell' Editto di Commercio „ *Savary loc. cit.* §. *Le troisieme cas &c. Franck lib. 2 tit. 1. tit. 7 § 17. in fine* „ ivi „ Quo tamen casu (*quando cioè la Lettera soffre* „ *diversi giri per diverse Piazze*) exceptio singulari jure ob-
„ tinet locis nonnullis, quorum pleraque ad jus commune rever-
„ tantur, quoties dicitur Cambium, aut pecuniæ certa, aut per quæ-
„ libet loca indefinite ambulare expresse permisit. „ In questo caso è incontrastabile il dovere del Traente di soffrire i danni del Ricambio, sì perchè il giro è un' effetto del Mandato, e permissione espressamente accordata, e perchè non potendo il ritorno seguire altrimenti, che per l' organo medesimo, per cui 33
la Lettera fece il giro di andata dalla Piazza del Traente a quella del Trattario, deve intendersi tacitamente convenuto, che in caso d' inadempimento della Lettera debba farsene il ritorno per mezzo dei diversi Ricambj, secondo ciò, che insegna il *Gottofredo nella Leg. 3 ff de reb. credit. liter.* „ ivi „ Hoc
„ est contrahimus quædam, & si non verbis nominatim expres-
„ sa, subintelliguntur tamen ex natura ipsius actus, quem agi-
„ mus, seu gerimus, ea pro cautis, & in expressis habenda sunt,
„ perinde prestantur ea, ac si cauta & expressa fuissent „, e conforme nella subietta materia argomenta il *Du Puy d cap* 15. § 27 *e* 28. „ ivi „ Si può parimente dire, che le Parti sono
„ tacitamente convenute, che i Ricambj si facciano in questa
„ maniera, essendo di natura del Contratto di Cambio, che in
„ difetto di pagamento della Lettera, il Presentante possa pi-
„ gliare il ritorno col Ricambio, per supplire a ciò, in cui do-
„ vevasi impiegare il pagamento della Lettera di Cambio, se
„ fosse stato effettuato. Ma essendo impossibile nei casi accen-
„ nati poter pigliare il ritorno col Ricambio addirittura per la
„ Piazza originaria della Lettera di Cambio, bisogna, che ciò
„ segua necessariamente per mezzo di luoghi terzi, e per con-
„ seguenza si deve comprendere questa necessità, come una con-
„ venzione sottintesa, e tacita delle Parti, la quale, a causa
„ dell' impossibilità di fare altrimenti, deve fare il medesimo ef-
„ fetto, che se fosse espressa, e conseguentemente i Ricambj
„ sono dovuti, come se fossero stati accordati. „

È degno poi di osservazione, che queste medesime riflessioni hanno luogo, e militano a favore della regola da noi stabilita al num. 20 contraria alla disposizione dell' *Editto di Francia*: onde sembra inconciliabile, che il *Savary*, e il *Du Puy*, che trovano giusto, che il Traente sia aggravato di tutti i Ri-

cambi, allorchè ha data facoltà espressa di negoziare la Lettera,
33 perchè convengono, che il ritorno non può altrimenti farsi, che mediante il giro dei Ricambj dai Giratari sopra i Giranti; voglino poi pretendere, che sia ingiusto questo aggravio, allorchè segue per una naturale conseguenza dell' atto medesimo; volendo in questo caso costringere il Portatore della Lettera a fare direttamente il Ricambio contro il Traente, che non è il suo Autore. Se si fossero quei dotrissimi Professori contentati di riportare la Patria Disposizione, non sarebbero, che lodabili, ma il pretendere che questa sia uniforme all' equità, e alla giustizia, pare a me che sia un assunto diametralmente opposto alle massime, che poi stabiliscono nei tre casi, che pongono per eccezioni alla regola.

L' unico caso pertanto, in cui possa aver luogo la massima stabilita per regola generale, che non possa cioè dal Portatore
34 farsi il Ricambio, che direttamente sopra il Traente, altro non è a senso mio, che quello, in cui la Lettera sia tratta all' ordine del Portatore medesimo, dimodochè questi riconosca direttamente per Autore il Traente medesimo per difetto d' indossi.

In questo solo caso convengo anche io, che quando vi sia un Commercio diretto fra la Piazza, ove doveva estinguersi la Cambiale, e quella, d' onde fu tratta, debba il Portatore, che
35 non ne riceve il pagamento dal Trattario, prendere la sua rivalsa contro il Traente, ricambiando solamente per la Piazza della di lui abitazione.

In questo caso ricorrono le regole di equità, che con massima troppo generica, ed indefinita si allegano da quelli, che il-
36 lustrano l' *Editto del Commercio di Francia*, cioè a dire, che ognuno è in debito di procurare di esser' utile, non che nocivo al suo prossimo conforme inerendo anche ai principali precetti della *Religione*, non che del *Gius di Natura*, lasciò scritto *Ulpiano nella Leg Si vinum* 1. § *Commodius*, in fine, ove la *Glossa* così esprime „ ivi „ Quilibet debet esse intentus, ut „ non noceat, sed prosit aliis „ e come nella subietta materia, benchè inopportunamente avverrà il *Du Puy d cap* 55 §§ 22. *e* 23 „ ivi „ Egli è un principio d' equità, che tutte le volte „ che il Presentante di una Lettera di Cambio protestata può „ pigliare il suo Ricambio in un modo, nel quale sia minor perdita per il Traente, che pigliandolo in un altro modo, il Traente non è obbligato a rimborsarlo del Cambio, se non che secondo quel modo, che porta il minor danno. Posto questo „ principio, egli è certo, che quando dal luogo, ove la Lettera „ di Cambio deve esser pagata a quello, ove fu tratta, vi è

„ Commercio ordinario, e regolato, come da Lione a Parigi, vi „ è sempre minor perdita per il Traente, se il Ricambio vien „ preso per Parigi, che se egli è preso per un' altra Piazza, co- „ me verbi grazia per Venezia, e per conseguenza il Traente „ di una Lettera di Cambio tratta di Parigi, pagabile, e prote- „ stata in Lione, non deve soffrire, se non il Ricambio di Lio- „ ne a Parigi, e sarebbe un' ingiustizia l' obbligarlo a rimborsa- „ re chi occorre in altra maniera „ e opportunamente poi lo sta- bili *il Franck. loc. cit.* § 13 „ ivi „ Itaque frustra est, qui plu- „ ra sibi resarciri postulat, etiamsi prætextu majoris utilitatis in- „ solitas ambages locorum intermediorum fuerit venatus. „

Al che può aggiungersi con tutta giustizia, che un Portatore di Lettera nella fattispecie, di cui si tratta, avendo il comodo di fare il Ricambio direttamente dalla sua Piazza sopra 37
quella del Traente, e dovendolo direttamente prendere sopra di lui, per non esserci di mezzo alcun Giratario, non avrebbe altra ragione per trarre in una Piazza terza, che quella di fare un guadagno, giacche come non si trattasse, che di rimborsarsi dei danni, potrebbe ottenerlo col Ricambio diretto. In questo ca- „ so ricorre contro un simile abuso, tanto la disposizione *Canonica*, che *Civile* a favore del Traente, leggendosi ordinato nelle *Decretali regol.* 47 „ ivi „ Locupletari non debet aliquis com „ alterius injuria, vel jactura „ e nel *Gius Civile* per il Testo nella *Leg. Iure Naturæ* 207 *ff. de Reg. Iur.* „ ivi „ Iure Natu- „ ræ æquum est neminem cum alterius detrimento, & jniuria „ fieri locupletiorem „

ARTICOLO DECIMOSESTO.

SOMMARIO.

1. *Se una Cambiale non è pagata alla scadenza, il Possessore ha il regresso oltre il Traente, contro tutti i Giranti.*
2. *Ragioni, ed Autorità che stabiliscono questa regola.*
3. *Unica eccezione che milita contro di essa.*
4. *Attesa la quale il Girante non sarebbe debitore di cosa alcuna*

Il Possessore di una Cambiale, in caso che alla scadenza non gli venga pagata dall' Accettante, ha non solo il regresso 1
contro il Traente, come si è veduto nell' Articolo precedente, ma anche contro tutti gl' Indossanti, o siano Giranti.

ANNOTAZIONI.

QUella ragione medesima, che si è tilevata nelle *Annotazioni* all' *Articolo* precedente, e singolarmente ai num. 4 e 5, e
2 per cui il Possessore di una Cambiale ha il regresso contro il Traente, in caso che la medesima non sia alla scadenza opportunamente pagata dall' Accettante, milita ancora contro gl' Indossanti, o sia Giratari: perchè ognuno di essi cede al successivo Indossatario la Lettera, nella stessa forma, che il Traente la cede al Dator del denaro, o sia al Prenditore della Lettera e perciò è stabilita la massima, conforme avverte il *Casaregi al cap. 4. del Cambista Instruito* § 50 „ che non vi è alcuna dif„ ferenza tra lo Scrivente, e il Girante, perchè in sostanza il „ Girante, in riguardo al suo Giratario, viene a fare la figura „ dello Scrivente, o dator della Lettera „ e in conformità di quanto abbiamo altrove fissato n. 12 delle *Annotazioni* all' *Articolo V* della *Parte Prima*, e perchè il Portatore della Lettera che l' abbia ricevuta con titolo oneroso dal Remittente, subentra nelle di lui ragioni contro il precedente Girante, e così gradatamente vengono a rionirsi in lui tutte le azioni, e ragioni dei Giranti per le Cessioni consecutivamente, una dopo l' altra fattane, dal primo al secondo, e dal secondo al terzo, *& sic de singulis. Franck Instit. Jur. Camb. lib. 1 sect. 2 tit. 5 num.* 29 „ ivi „ Hic vero (il Girante) ex suo indossamento tenetur, tanquam Debitor principalis, etiam ad bonitatem Literarum Cambialium præstrandum, donec iisdem plene satisfactum, „ eadem ratione, ac si Cambium scripsisset „ *& sect. 4 tit. 11.* § 1 „ ivi „ Quoties Litere Cambiales cum protestatione revertuntur, earum nomine locus est regressui adversus Auctores, „ qui est actus, quo Dominus Cambii cum legitima protestatione reversi a suo, ac singulis precedentibus auctoribus justo „ ordine sibi satisfieri postulat „ *ed al.* § 4 „ ivi „ Dator adversus eum, a quo Possessor Literarum Cambialium easdem „ accipit, omnesque Datores præcedentes, modo Cambio, ejusve cessioni subscripserint, sive transando, sive indossando, licet pro alterius computo temiserint „ *ed al.* § 6. „ ivi „ Tenentur vero singuli in solidum, donec omni ex parte satisfactum fuerit, nec divisionis beneficio fruuntur „ *Heinnec Elem. Jur. Camb cap.* 6 § 7 „ ivi „ Is, qui Cambium alicui incessit, ut valutam a Cessionario receperit, huic semper obligatus est, si non soluta sit pecunia, unde Indossatarius, vel Cessionarius actionem Cambialem instituit adversus Indossantem,

„ vel Cedentem, ad summam Cambialem eum expensis omnibus restituendam „ *Pheonsen cap* 20 *num.* 2 3 *& seqq. & cap* 41 *num* 44. *Du Puy cap* 16 § 1 2 3 *e* 4 „ IVI „ Il Presentante può sperimentare le sue ragioni per essere rimborsato, tanto della sorte principale, che dei danni, ed interessi liquidati, secondo che è stato spiegato nel Capitolo precedente, contro tutti i compresi nella Lettera di Cambio, o sia chi l' ha accettata, o chi l' ha girata, o chi ha dato la valuta, quando ha promesso per il pagamento, o chi l' ha tratta, o chi ha dato l' ordine di trarla, se ve n' è prova bastante. Tutti questi sono obbligati in solido, cioè a dire per tutto il debito, sì della sorte principale, che dei danni, interessi, e spese, senza che possin godere alcun benefizio di divisione, o d' ordine per l' anteriorità, dimodo che il detto Presentante può convenire chi più gli piace, e poi voltarsi contro gli altri, e parimente può convenirli tutti ad un tempo medesimo: può convenire l' Accettante in virtù della di lui accettazione, la quale è una formale stipulazione, per la quale si è obbligato a pagare, e tale è appunto la disposizione dell' *Articolo* 11. *del titolo* 5 *dell' Editto di Commercio*. Può convenire il Traente, il quale è obbligato in solido coll' Accettante, anco dopo l' accettazione, mentre detto Accettante non paghi, e per tal causa lasci protestare la Lettera: quello, che ha dato la valuta della Lettera di Cambio, e quelli, che pure hanno dato la valuta per le Girate sono tenuti come Remittenti, quando stanno del credere, essendo seguito per fatto loro, che la Lettera sia passata al Presentante, ed essi non possono essere disobbligati, se non allorchè la Lettera è attualmente pagata, e non essendo pagata sono tenuti come Mallevadori, e la ragione si è, perchè dando in loro proprio nome la valuta della Lettera, ne acquistano la proprietà, e quelli, a' quali vogliono che ella sia pagabile, non ne diventano Proprietarj, se non per mezzo loro, come è stato dichiarito nel cap. 8 „ *Pottier chap* 5. *Artic* 2 § 159 „ Lorsque la Lettre contient un, ou plusieurs Endossemens, il a, comme Cessionnaire des droits, & actions de celui, qui lui a fourni la Lettre, action contre chacun des précedens Endosseurs & contre le Tireur „ *Savary Parfait Négociant lib* 5 *cap* 6 § *Celui qui accepte &c & seqq Girardeau la Banque rendûe facile Maximes* 1 2 *e* 3 *fol mihi* 146 *e* 147 *Scaccia de Commerc. & Camb* § 2. *Glossa* 5 *num* 322 *Casaregi de Commerc. dise* 51 *num* 8 „ IVI „ Notandum tamen est, quod licet Girata in prædicto casu con-

„ rineat juxta distinctionem prædictum vel Cambii, vel vendi-
„ tionis contractum, nihilominus Giratarius in utraque distinctio-
„ nis parte habet regressum contra Girantem, vel Datorem Li-
„ terarum, ut sæpe alibi firmavimus, nam si girata Cambium
„ continebitur, jam palam est, quod giratis Literis, eisque non
„ adimpletis, iste regressus pateat. Sicuti enim debitor Cambii
„ nunquam liberatur, nisi Literis adimpletis, quæ pro illius exe-
„ cutione fuerunt consignatæ, ita pariter non liberatur Girans,
„ nisi eædem Literæ, per eum Giratæ, fuerint solutæ, quia si-
„ militer ad eumdem finem girantur, ut nempe adimpleator Cam-
„ bium inter Girantem, & Giratarium contractum, item quia
„ girata, quæ semper pro executione, vel in consequentiam di-
„ cti Cambii emanat, nunquam intelligitur facta pro soluto, sed
„ pro solvendo, per ea, quæ latè deduximus *in Matriteu Lite-*
„ *rarum Cambii, & alibi per me in presenti Tractatu de Com-*
„ *mercio, & per D. Ansaldi eodem tractatu disc.* 1 *num.* 22.
„ *cum seqq. Gebius consulitat* 13 *num* 2. *tom.* 2. *ubi etiam de*
„ *omnibus apocis* Si vero contingerer, quod girata venditionem
„ nominis debitoris præseferret, similiter habebit locum hujusmo-
„ di regressus, non ex ea tantum ratione, quam considerat *D.*
„ *mens Ansaldi dicto tract disc.* 1 *num* 21, quæ est tantum
„ adaptabilis omico casui, sed quia attento universali Mercato-
„ rum stylo admittente hujusmodi regressum *Franck Instit. Iur.*
„ *Camb. lib.* 1 *sect* 2 *tit* 5 *num* 29, intelligi debet tacito
„ quidem facto promissam fuisse per Girantem bonitatem, ac exi-
„ gibilitatem de facto nominis debitoris venditi per ea, quæ ple-
„ ne tradit in *Librum non Girate Cambii Maritimi*, quod equidem
„ pactum non repugnat contractui venditionis „ *la Rota di Ge-*
nova de Mercat. dec. 104 *num* 6. *e Rota nostra coram de Co-*
mitib. dec. Florent. 41 *num.* 18 *tom* 1, e finalmente la buona
memoria del fu Sig. Auditore Assunto Franceschini così decise
in una Causa fra i Sigg. Ambrogio Gaetano Bonaini e Compa-
gni da una, e i Creditori dei Sigg. Antonio Fabre, Padre, Fi-
glio e Compagni &c. di Lione, con Sentenza del 16 Giugno
1767. in atti di nom. 446 del 1767, e così finalmente fu sen-
tenziato dai Sigg. Avvocati Giuseppe Calsabigi, e Giovanni
Bracceni, Giudici Compromissari in ona Causa frail Sig. Simone
Bacci, come Stralciario della Ragione Francesco Laget, e Com-
pagni &c. da una parte, ed i Sigg. Francesco Hartman e Figli
dall'altra, con Lodo del 19 Decembre 1769. reperibile, e ne-
gli atti Compromissarj di quell'Anno, e negli atti Civili del
Tribunale del Auditor Vicario del Governo, segnati di num.
742 del 1767.

L' unica eccezione, a cui è soggetta la regola, di cui si tratta in questo Articolo, quella si è nel caso, che alcuno dei Giranti non avesse fatta la Cessione al suo Giratario respettivo con titolo oneroso, val' a dire l' avesse fatta senza riceverne il prezzo. 3

In questo caso quel tal Girante non sarebbe debitore di alcuna cosa, nè il Creditore della Lettera potrebbe agire contro di lui, per la buona ragione, che come si è detto di sopra, derivando al Portatore della Lettera le azioni contro tutti gl' Indossanti dalle respettive Cessioni, che in lui si riuniscono mediante i respettivi acquisti, che si fanno della Lettera dai Giratarj, siccome il Girante, di cui qui si tratta, non può dirsi che abbia mai fatta alcuna Cessione al suo Indossatario, poichè non avendo ricevuto prezzo, l' atto della Girata si riduce ad una semplice procura, così il Giratario in tal caso con la sola veste di Adietto al pagamento, o alla negoziazione della Lettera, non può trasmettere al suo respettivo Giratario quell' azione, e quel diritto, che ad esso non compete, secondo il triviale assioma di ragione di cui il Testo nella *L Nemo* 55 *ff. de reg jur.* „ ivi „ „ Nemo plus juris ad alium transferre potest, quam ipse habet „ e perchè ciò, che ad alcuno appartiene non può senza il fatto proprio trasferirsi in altri, secondo l' altro assioma nella *Leg Id quod nostrum* 11 *ff. de reg jur.* „ ivi „ Id quod nostrum est, „ sine facto nostro ad alium transferri non potest „ Così in fatti fermò nella subietta materia il *Franck inst jur. Camb lib* 1 *sect.* 4. *art.* 11. §. 2 ove parlando del regresso, che compete al Possessore di una Cambiala in caso di non seguito pagamento, così si esprime „ ivi „ Competit Domino Literarum Cambialium „ sive valutam solverit, sive conventum fuerit eam demum so- „ luto Cambio præstari *non Mandatario* „ *Casaregi il Cambista Instruito cap.* 3 *num.* 100. „ ivi „ Ho detto che il Pre- „ sentatore della Lettera di Cambio ha per obbligati il Traen- „ te, il Remittente, tutti gli Giranti, e l' Accettante, ma ciò „ si deve intendere nei suoi termini, cioè quando la Lettera del „ Traente, quanto le Girate sono state fatte fuori per valuta „ avuta, o all' ordine del Remittente, e dei Giratarj, e non „ quando il Traente ha data fuori la Lettera, pagabile sempli- „ cemente al Remittente, senza averne da lui ricevuta la va- „ luta; o li precedenti Giranti hanno fatte pure semplice- „ mente le Girate, pagabili ai loro respettivamente Giratarj, „ senza il rimborso della valuta, come per modo di esempio „ Tizio dà una Lettera sopra Tullio, pagabile a Pietro per va- 4

» luta cambiata, Pietro la gira a Sempronio per valuta intesa, » Sempronio la gira a Paolo per valuta intesa, Paolo la gira a » Cajo per valuta avuta, Cajo presenta la Lettera, e li viene » accettata da Tullio. In questo caso non resteranno obbligati a » Cajo ultimo Giratario, se non l' Accettante; perchè in virtù » della sua accettazione viene solamente obbligato al pagamento » della Lettera, che non può per qualunque eccezione liberarsene, » come ho fermato in questo Trattato, e in più discorsi del mio » Trattato *de Commercia*, a Paolo, il quale ha imborsato da » Cajo la valuta della girata. Per lo contrario Tizio Traente, » e gli altri, cioè Pietro, e Sempronio primi Giratarj non po- » tranno esscre obbligati al pagamento da detto Cajo presenta- » tore della detta Lettera, poichè nessuno di loro ha ricevuta » la valuta, e così se Cajo volesse agire contro di loro, gli » verrebbe giustamente impedito da ciascuno di loro con l' ec- » cezione della valuta non pagata; la quale eccezione, siccome » potevasi opporre tanto dal Traente, come dalli primi » Giratarj contro di Paolo, così ella si può certamente oppor- » re contro di Cajo successore singolare, o sia Cessionario im- » mediato di Paolo: nè punto giova a Cajo ultimo Giratario » l' aver pagata la valuta della Lettera, o girata a Paolo, per- » chè Paolo con cedere la Lettera, non può pregiudicare all' » eccezioni, che competono al Traente, e alli primi Giranti, cioè » all' eccezione della valuta non pagata, che ha Tizio contro di » Pietro, a Pietro contro Sempronio, a Sempronio contro Pao- » lo, il tutto come resta comprovato dalle ragioni da me ad- » dotte al disc. 48, e in sue addizioni, e in altri del mio Trat- » tato *de Commercia*, ed in altro luogo del presente Trattato &c. » Premesso tutto ciò, ne segue senza dubbio, che se Tullio » Accettante avessa fallito, dimodo che detto Cajo ultimo Gi- » ratario non avesse potuto trovare il suo pagamento dai di lui » beni, non potrebbe in modo alcuno molestare gli altri per le » ragioni di sopra addotte. »

ARTICOLO DECIMOSETTIMO.

SOMMARIO.

1. *Quando abbia luogo il regresso del Possessore contro il Traente.*
2. *Regola generale in contrario.*

3 *La quale milita quando il Procuratore manifesta il mandato.*
4 *Non lo manifestando rimane tenuto in proprio.*
5 *Senza pregiudizio del suo regresso contro il Mandante.*

Il regresso del Possessore della Lettera contra il Traente ha luogo non solo quando fa la Tratta per conto proprio, quanto ancora quando trae per conto di un terzo. 1

ANNOTAZIONI.

PER regola generale dovrebbe stabilirsi un Canone opposto; giacchè un Mandatario, che contrae *Procuratorio nomine*, non è tenuto ad alcuna obbligazione verso l' altro Contraente, il quale acquista soltanto *l' azione institoria* contro il Mandante secondo i Testi, e autorità riportate di sopra al n. 2. delle *Annotazioni* all' *Art.* 15 della *Parte Prima*. 2

Se nel tratre un Banchiere manifestasse al Prenditore della Lettera, che trae per conto terzo, e questa sua qualità restasse espressa nella Lettera, è fuori di dubbio, che un Traente di tal natura non resterebbe in alcuna forma obbligato della bontà della Lettera a favore del Prenditore; e che in tal caso avrebbe luogo la regola stabilita nel § precedente

Siccome però ordinariamente chi trae fa la Lettera in nome proprio, nè manifesta la sua qualità; così rimane egli obbligato a favore del Prenditore della Lettera, il quale la sua, e non la fede del Mandante viene a correre col prendere la sua Lettera; benchè implicitamente il Traente venga a stipulare per conto dell' Amico Mandante, *Text. in Leg. Eum qui Cod. Si cert. petat.*, *ove il Baldo*, *e il Brunemanno num* 4., *Bartol. in Leg. Qui aliena §. Si is, qui ff. de acquir. hæred.*, e tutti i DD. riportati ai num. 4 e 5 delle *Annotazioni* all' *Artic.* 15 della *Prima Parte*; e come nella subietta materia fermano il *Franck. lib. 2. sect. 1 tit. 1. §. 30* „ ivi „ Contra Procurator „ tenetur, quoties suo nomine cambiavit „ *Casareg. de commerc. disc.* 56 § 12. 13. a 14. *e nelle dec.* 5. dopo il di lui Trattato del *Cambista Instruito*. 3

Qualunque per altro sia la maniera di tratte, il Mandante, o sia la persona, per conto di cui è fatta la Tratta, è in dovere di rilevare il Traente suo Mandatario, a cui contro il Mandante predetto compete l' azione *Mandati contraria*, per essere reintegrato dei danni, che soffre nell' esecuzione del Mandato, secondo il Testo nella *Leg. Si vero non remunerandi* §.

Si mihi mandaveris, nella Leg. ex mandato, Leg. licet § Ea obligatio, e nella Leg. qui proprio § Item contra ff. mandati, e nella Leg. 1 *Cod. eod*, di cui il *Gelino de procurator. part* 5. *cap* 5 § 1. *e* § 4. *Scaccia de Commerc* § 2. *Gloss* 9 *num* 2. *Ansald. de Commerc. disc.* 30 *num* 32. *Casaregio de Commercio disc.* 56. §. 36 *e* 37 „ ivi „ E ben vero, che li Sigg. Guadagni saranno obbligati verso de' Sigg. Cambiagio, e Compagni „ a resarcir loro ogni spesa, danno, e interesse da loro patito „ nell' eseguire i loro ordini, ma non con altr' azione, se non „ con quella, che nasce propriamente dal Contratto di Mandato, che viene detta, *actio contraria Mandati*, per il *Testo* „ *nella Leg. &c.* „ con quel, che segue &c.; e nella subietta materia il *Franck. Instit. Jur. Camb lib* 2 *sect.* 1 *tit.* 1 § 13 „ ivi „ Vicissim Principalis cursu ordinario contentus esse debet, nisi alium præscripserit. Præterea periculum omne ferat, tam quoad Remissam, quam Tractam, sive sibi, sive tertio directam. „

ARTICOLO DECIMOTTAVO.

SOMMARIO

1. *Se si verifica, che la Tratta sia fatta per conto terzo, il regresso si estende anco contro la persona per conto di cui è fatta.*
2. *Distinzione di due diversi casi, che possono accadere.*
3. *Quando costa nella Lettera della vera qualità del Traente.*
4. *Ancorchè esso abbia usurpato il prezzo del Cambio, e non rimesso al Mandante.*
5. *Non costando dalla Lettera della Tratta fatta per conto del Terzo, può nonostante il Possessore agire contro il Mandante* ex iuribus *del Traente.*
6. *Quando però il Mandante avrà ricevuto dal Traente il prezzo della Lettera.*
7. *Niuno può trasferire in altri maggiori diritti di quelli che ha.*
8. *Nè il Possessore può esser di miglior condizione del suo Autore.*

1 *Verificandosi la Tratta come fatta per conto terzo, il regresso del Possessore della Lettera si estende ancora contro la Persona, per conto di cui è fatta la Tratta, quando però que-*

sta abbia eratto il prezzo del Cambio, e sia nominata nella Lettera come vero Traente.

ANNOTAZIONI.

PER ben intendere la regola, che si propone in quest' Articolo, è necessario il distinguere due casi, che possono darsi nell' occasione di fare le Tratte per conto di un Terzo. Il primo di questi si è, quando nella Lettera è nominata la Persona, per conto di cui si fa la Tratta, dimodochè nell' atto della formazione del Cambio costi senza dubbio, che chi trae non esercita, che le funzioni di semplice Commesso a tratte. Il secondo si è, quando nella Lettera non vi è alcuna espressione di ciò; dimodochè il Traente comparisce il vero Cambista, ma, che il Possessore della Lettera possa far costare l' interesse della Persona, per conto di cui la Lettera è stata tratta. 2

Il primo caso raramente suol' accadere; ma ciò nonostante, come contingibile, merita di esser preso in considerazione: E sopra di questo fatemo reflettere, che le regole di ragione insegnano, che quando alcuno contrae con altra Persona, o sia direttamente, o sia per mezzo di Procuratore, o commesso, viene ad essere ugualmente debitore dell' esito del Contratto in quella parte, che riguarda la sua obbligazione, nella stessa forma, che se avesse stipulato personalmente, a norma del *Testo nella Leg. si Pupilli 6. § Item si Procuratori ff. de negot. gest. ove il Brunemanno num. 2 nella Leg. idemque 10. § Item Papinianus ff. mandati, e nella Leg. si literas 7. Cod. eodem*, seguitato dal *Gelino de procurat. part. 5. cap. 1. num 15.*; onde in forza di questa regola compete sempre al Possessore della Cambiale l' azione contro la Persona, per conto di cui è fatta la Tratta, come quella, che è il vero Traente, e come quella, che è stata contemplata da chi ha presa la Lettera; come nota il *Gelino loc. cit.* „ ivi „ Contrahens cum Procuratore contemplatione Domini, cum solo Domino contrahere dicitur, & solum Dominum habet obligatum „ seguendo il *Bartolo in dict. Leg. Procurator, qui pro evictione, l' Angelo in d. Leg. si Pupilli §. 1. ff. de negot. gest. & Boerius dec. 273.*; e conforme nella subietta materia opportunamente conclude il *Du Puy cap. 16. §. 7. vers. Se nella Lettera &c.* „ ivi „ Se nella Lettera vi fosse detto „ *e mettete a conto di un tale* „ e che questi fosse quello, che ha dato l' ordine di trarla, se il Presentante avrà modo di provarlo, come si è detto, in caso, che la Lettera 3

„ venga protestata per difetto di pagamento, il medesimo Pre-
„ sentante può andare contro di lui, perchè, essendo egli stato
„ la causa, che la Lettera sia tratta, è perciò tenuto per la man-
„ canza del pagamento „ *Phoonsen chap. 23 num. 4.*

In questo caso il Mandante è tenuto a favore del Possessore della Lettera, ancorchè il Mandatario, che trae in sua vece, non gli avesse rimesso il prezzo della Lettera; poichè deve egli imputare a se stesso, se seelse un' infido Procuratore a esercitare quel suo affare, dovendo essere a sua notizia, che il fat-
4 to del Procuratore è fatto del Mandante, e che perciò il pagamento fatto al Traente commesso, o sia Mandatario, considerare si deve come se fatto fosse al Mandante medesimo. *Leg. Procurator in fine ff. de condit indeb. Surd cons. 4. num 10 & cons. 528 num 18 versic si igitur solverint, & num 29 Gratian. discept 304 num 1. Menoch cons 300. num. 30 Rota Romana dec. 487. num 2. part. 1 dec 386. num. 49. part 4. tom. 2.* „ ivi „ Cum factum Mandatarii propter, & vere sit factum „ Mandantis „ *dec. 285. num. 6. part 6 & dec 243 num 5. part. 9 tom. 1 rec. & Rota Januen. dec. 67. num. 2.*

Passando ora a parlare del secondo caso, quando cioè nella Lettera non apparisce la qualità del Traente, ma che può il Possessore della medesima giustificare essere stata tratta per conto terzo, in tal caso competerà sempre al Possessore predetto, o sia al Creditore del Cambio, l' azione contro la Persona, che
5 ha ordinata la Tratta, *ex juribus* del Traente Mandatario, a cui contro il Mandante compete l' azione *Mandati contraria*, in conformità dei Testi. e autorità riportate al num 5. delle *Annotazioni* al precedente *Articolo XVII.* di questa *Seconda Parte*, e secondo, che nelle circostanze del caso opportunamente conclude il *Du Puy cap. 16. n. 7. § Ma se nella Lettera &c.* „ ivi „ Ma se nella Lettera non n' è fatta menzione, benchè il Pre-
„ sentante avesse modo di provare l' ordine, non potrebbe con-
„ venire quel tale, per conto di cui la Lettera fosse stata trat-
„ ta, se non colle ragioni del Traente, al quale quello, per con-
„ to di cui è fatta la Lettera, è obbligato. „

Questa regola però ammette la sua eccezione, e quella si è, quando il Mandante, o sia la Persona, per conto di cui è fatta la Lettera, non fosse debitore del Traente, o sia del Mandatario, per non aver esso ricevuto da questi il prezzo del Cam-
6 bio dal medesimo fatto per di lui conto: Imperocchè in tal caso, siccome non competerebbe alcun regresso al Traente contro il Mandante, nè potrebbe contro di lui esercitare l' azione *Man-*

dati contraria; così il Possessore della Lettera mancherebbe di azione per agire contro il Mandante, o sia contro il Committente, per il triviale assioma del Gius comune, che niuno può trasferire ad altri maggiori diritti di quelli, che esso possiede, 7
secondo il Testo nella *Leg. nemo* 55 *ff. de regul. jur.* „ ivi „ „ nemo plus juris ad alium transferre potest, quam ipse habet „ da cui n' è derivato l' altro assioma, che il Successore non può essere di miglior condizione del suo Autore, a norma del Testo nella *Leg. in iis officiis* 136 §. 2. *ff. de regul. juris* „ ivi „ 8
„ non debeo melioris conditionis esse, quam Auctor meus, a „ quo jus in me transit. „

ARTICOLO DECIMONONO.

SOMMARIO.

1. *Chi trae per conto di un Terzo rimane obbligato a favore del Trattario.*
2. *Perchè non esercita se non le funzioni di Procuratore.*
3. *Onde il Contratto s' intende stipulato col Mandante.*
4. *Eccezione di questa regola.*

CHI trae per conto di un Terzo, non rimane in alcuna forma obbligato a favore del Trattario, che accetta. 1

ANNOTAZIONI.

COmecchè chi trae per conto di un Terzo, non esercita, che le funzioni di Procuratore, nè può esser tenuto ad alcuna cosa respettivamente all' altro Contraente informato della qualità, con cui contrae quel tale Commesso, *Text. in Leg. final. ff. de instit. act. Ripa in Leg. si se non obtulit num.* 11 *ff. de re iudic. Golia de Procurat. part.* 5 *cap.* 1 *num.* 7 „ ivi „ Secundus casus est, quando quis contrahit uti Procurator, DD omnes dicunt nullam oriri obligationem contra Procuratorem, qui ex „ contractu nil sibi quæsivit „ per quel motivo, che opportunamente rileva l' *Hubero in prælect. jur. civ. tom.* 1. *lib.* 4 *tit.* 7. §. 4 val' a dire, che il Contratto s' intende stipulato, non già col Procuratore, ma col Mandante, per comune volontà di tutte le Parti; così chi trae per conto di un Terzo d' intelligenza 3

del Trattario, non viene a contrarre alcuna obbligazione con questi, il quale, non la fede del Traente, ma del Mandante viene a seguire, allorchè accetta la Tratta per di lui conto, conforme nella fattispecie di questo caso fermano senza contradittore *Surd cons 99 num 23 Bursattus cons 39 num 5 & seq. Gratian disceps forens cap 853 num 62 Samminiat. controv 27 num 74 & 75 & controvers 179 num. 7 & 8 Rocco in notab de mandatis notab 7. num 14. De Luca de cambiis disc. 20 num 4. Gait. de credit cap 2 sis 7 num 2391 & seqq. Ansald de commerc. disc. 5 num 35* „ ivi „ Verum quia Tra-
„ cta secura est ad computum illorum de Paulinis, & Quarare-
„ siis. Solvens in hoc caso, non contra Scribentem immedia-
„ tum, qui merum organum, & instrumentum priorum Man-
„ dantium reputatur, sed contra eum, cuius commodo eadem
„ Tracta sonat, sese convertere tenetur „ *Scaccia de commercio & camb. § 2 Gloss 5 § 359 & seq Casaregi de commercio disc 57 num 1.* „ ivi „ De mea opinione in sensu veritatis re-
„ quisitus, censui non posse ab Jacobo Literarum, ab eo uti
„ supra acceptararum, solutionem evitari, eidemque minus com-
„ petere regressum contra Antonium trahentem, propter reinte-
„ grationem talis solutionis; nam ratio evidens est, quia a toto
„ Literarum contextu, & ab ipsa acceptatione aperte resultat,
„ quod ipse de ordine & computo Petri dictam Tractam acce-
„ ptavit, illiusque tantummodo fidem secutus „ *Poisbier chap. 4 art 3 § 105* „ ivi „ Le Tireur contracte envers celui, sur
„ qui la Lettre est tirée, les obligations que nous venons d'expo-
„ ser, lorsqu'il tire la Lettre de Change pour son compte par-
„ ticulier Il arrive souvent dans le Commerce, que le Tireur
„ tire la Lettre pour le compte d'un autre: par exemple, Jacques
„ d'Amsterdam, qui est débiteur envers moi d'une somme de
„ 3000 livres, m'écrit, pour s'en acquitter, de tirer cette som-
„ me pour son compte sur son Banquier de Paris, en conséquen-
„ ce je tire une Lettre de Change sur ce Banquier Si par la
„ Lettre je déclare à celui, sur qui elle est tirée, que c'est pour
„ le compte de Jacques, qu'elle est tirée, et que c'est par lui
„ qu'il en sera remboursé, je ne contracte par cette Lettre en-
„ vers le Banquier, qui l'accépte purement et simplement, au-
„ cune obligation de remettre les fonds au Banquier la Loi por-
„ tée par la Lettre de Change étant qu'elle est tirée pour le
„ compte de Jacques, et que c'est par Jacques qu'il en sera
„ remboursé Le Banquier en accéptant la Lettre purement, et
„ simplement suit la foi de Jacques, pour le compte du quel

„ elle est tirée, et il ne peut m'en démander les fonds sur le
„ pretexte qu'ils ne lui auroient pas été remis par Jacques, et
„ que Jacques auroit fait dépuis banque route. C'est la decision
„ de *Savary tom.* 2 *parer.* 12 „ e così fermò la *Rota nostra*
Fiorentina nella *Fiorentina Literarum Cambii del* 30 *Decembre*
1738 *avanti la bon. mem. del fu Sig. Auditor Filippo Rota n.*
19. *che è la* 18. *del tom* 9 *del Tesoro Ombrosiano.*

L' unico caso, in cui il Trattario potesse avere azione contro quello, che trae per conto terzo, sarebbe quando egli, diffidando della idoneità della persona, per conto di cui è fatta la Tratta, o che per altre ragioni non volendo accettare la medesima liberamente per l' intelligenza indicata dal Traente, accettasse la Lettera *sotto Protesto*. In questo caso il Traente rimane obbligato anche a favore del Trattario per le ragioni, e secondo le autorità riportate alle *Annotazioni* dell' *Art* 6 di questa *Seconda Parte*, a cui potrà aggiungersi quella del *Pothier chap.* 4 *art* 3 § 106 „ ivi „ *Quid*, si le Banquier ne voulant
„ pas avoir affaire à Jacques, pour le compte de qui la Lettre
„ est tirée, avoit réfusé d' accépter la Lettre aux conditions,
„ qui y étoient portées, & que néanmoins pour évitet au Ti-
„ reur un Protest, & les poursuites qui en sont la suite, il eût
„ accépté ou payé la Lettre, en déclarant & protestant par écrit
„ qu'il accépteit, ou qu'il la prayoit par honneur pour le Tireur
„ mais sans vouloir accépter Jacques pour débiteur, ni s'adres-
„ ser à d'autres qu'au Tireur pour en être remboursé, le Ban-
„ quier en ce cas qui auroit payé la Lettre sous cette Protesta-
„ tion, aura-t-il action contre le Tireur pour être remboursé?
„ Oui; il est vrai qu'il n'a pas l'action *Mandati contraria*, puis-
„ qu'il a refusé d'accépter le Mandat aux conditions, qui y etoi-
„ ient portées: mais on ne peut lui réfuser l'action *Negotiorum*
„ *gestorum contraria*, telle que l'auroit toute autre personne, qui
„ auroit acquitté la Lettere de Change par honneur pour le Ti-
„ reur, car en acquittant cette Lettre, il a utilement géré les
„ affaires du Tireur, il l'a libéré de la somme portée par la
„ Lettre, somme dont il étoit débiteur envers le Propriétaire de
„ la Lettre, & il lui a évité les frais d'un Protest, & des procé-
„ dures, qui en auroient été la suite. Il est vrai, que s'il eût
„ accépté la Lettre purement, & simplement, il n'eut pas été
„ recévable a se pourvoir contre le Tireur, & il eût dû être ren-
„ voyé à se pourvoir contre Jacques. La raison est que s'étant
„ soumis par son acéptation pure & simple de la Lettre, aux
„ conditions de la Lettre, il est obligé de satisfaire à ces con-

„ ditions, *mais lorsque par la Protestation qu'il a faite lors de* „ *son acceptation, il a declare qu'il n'entendoit point avoir affai-* „ *re à d'autres qu'au Tireur, le Tireur ne peut pas le renvoyer* „ *à se pourvoir contre Jacques* „ e il *Casaregi de Commercio disc.* 57. *num.* 2 „ ivi „ Ulterius talis intentio Jacobi probatur „ ex eo, quod ipse notam fecit in suo libro supradictæ Tractæ „ nec non ab acceptatione libere factæ Literarum sine ulla re- „ servatione, ex quo clare constat Jacobum acceptasse Literas, „ sive Tractas, juxta ordinem, & normam Literæ avisu ab An- „ tonio ipsi conscriptæ. *Etenim, si Jacobus sibi reservare re-* „ *gressum contra Trahentem volebat, tenebatur Literas acceptа-* „ *re cum clausula S. P., nempe sopra Protesto, de communi &* *consueto Mercatorum omnium stylo.*

ARTICOLO VENTESIMO.

SOMMARIO.

1. *Quando è recusata l' accettazione d' una Lettera compete al Prenditore che ne abbia pagata la valata al Traente il di- ritto di farsi cautelare.*
2. *Cautela che compete al Prenditore della Lettera, che non ab- bia pagato il Cambio.*
3. *L' istessa compete al Possessore della Lettera nel caso che il Trattario recusi l' accettazione.*
4. *Del rifiuto di accettazione deve costare mediante l' atto del Protesto.*
5. *In tal caso data la cautela il Traente non può esser tenuta ad altro.*
6. *E può invece della cautela surrogarsi una Cambiale equiva- valente.*
7. *Coll' aggiunta però delle spese di Protesto, porti di Lettere, e altro.*
8. *Dandosi cautela, e indicandosi nuova persona che estingua la Tratta, non è dovuto che il rimborso delle spese.*
9. *Il Contratto può sciogliersi colla restituzione della Lettera, e respettivamente del prezzo.*
10. *Queste cautele sono di stile, nè fanno torto, ai più ricchi Mercanti.*

VEnendo recusata l' accettazione di una Lettera, compete al Prenditore della medesima, che ne abbia pagata la valuta al Traente, il diritto di farsi cautelare dal medesimo, o dal suo Cedente, o sia Girante, per il caso fatto verisimile, che la Cambiale non sia opportunamente sodisfatta alla scadenza. 1

ANNOTAZIONI.

ABbiamo provato al num. 12. delle *Annotazioni* all' *Articolo* 10. della *Prima Parte*, che il sospetto fondato, che la Cambiale non venga estinta dal Trattario, somministra al Prenditore della Lettera un giusto titolo per recusare il pagamento del Cambio, e di depositare perciò il medesimo fino all' esito della Lettera. 2

Questa medesima cautela compete al Possessore della Lettera nel caso che il Trattario recusi l' accettazione, poichè in tal caso subentrando la verisimile presunzione, che la Tratta non sia pagata opportunamente alla scadenza, nasce all' opposto nel Possessore il diritto alla cautela del deposito dell' importare della Lettera, suoi danni, e spese, o sivvero a quello della fidejussione per dette somme, conforme, dietro le disposizioni del *Gius Romano nella Leg.* 41 *ff de Judiciis nella Leg.* 32 *ff de Reb Auth. Judic. poss. e nella Leg. Si ab Ath in fine ff. Qui satisdare cogant*, fermano di unanime consenso nella subjetta materia il *Franch. Instit. Jur. Camb. lib* 1. *sect.* 4. *tit.* 7. §§ 2. *e* 3 „ ivi „ At quamprimum advenit Protestationis Instrumentum „ is, qui Literas Cambiales dedit, sufficientem securitatem præ- „ stare tenetur de summa, quam Cambio sine solutione revertso „ debiturus est, itaque aut cavet per fidejussores idoneos arbitrio „ Judicis, aut dat pignora sufficientia, aut pecuniam ex Cam- „ bio debitam deponit cum tecambio, & expensis „ *Phoenisen. chap* 13 § 7 „ ivi „ Le Tireur, ni l'Endosseur d'une Lettre „ de Change protestée faute d'acceptation, ne sont obligez en „ rien, sur le simple avis, qu'on leur donne, mais sitot qu'on „ leur presente le Protest, soit avec, ou sans la Lettre, ils sont „ obligez de donner au Porteur une assûrance suffisante, que „ la somme portée par la Lettre de Change sera payée à l'éché- „ ance dans la Place, où elle étoit payable, ou de lui remboud- „ ser la valeur avec l'augumentation du rechange, & des dé- „ pens „ *Du Puy cap* 7. § 7 „ ivi „ Tutto quello, che si può esigere da un Traente sopra un Protesto per mancanza d'accettazione di una Lettera di Cambio della qualità sopradetta, „ non è altro, che farsi dare sicurtà, che ella sarà pagata nel 3

„ debito tempo, come anche e ipoteca, o cauzione solvente, ed „ in caso di negativa si potrebbe costringere a rendere la valuta „ perché il Protesto per mancanza d'accettazione produce una „ giusta presunzione, che la Lettera non sarà pagata alla sca„ denza, ed il Traente non può distruggere tal presunzione se „ non con dare idonea sicurezza per il pagamento „ *Savary le Parfait Négociant part. 1. lib. 3. cap. 6 addition vers. Il faut observer*, essendo così stato più volte giudicato nel Tribunale di Livorno, conforme abbiamo riportato ai num. 10. e 11. delle *Annotazioni* al detro *Art.* 10 della *Prima Parte*.

Per l' effetto però di ottenere dal Traente la sopra referita cautela, deve sicuramente costare della denegata accettazione: ed è oramai rieevoro presso i Mercanti, e ner Tribunali, che le 4 semplici Lettere non servono a porre in essere la certezza del predetto rifiuto di accettazione; ma è positivamente, e formalmente necessario l' atto del Protesto Così fissano *Franck loc. cit.* §. 1 „ ivi „ Si quis de acceptatione deficiente non nisi per „ Literas advisorias certior fuerit factus, non potest ex iis quid„ quam ab alio exigere „ *&* § 2 sopra riportato, e *Phoonsen cap.* 13 § 7 sopra riportato per extensum.

Giunto dunque il Protesto, il Traente viene costretto a dare al Possessore della Lettera quella cautela, di cui si è parlato nel precedente num. 3; ma data questa, non può egli esser costretto 5 a pagare la Lettera fino alla scadenza, nè a fare accettare la Tratta, nè a dare altra Lettera equivalente, conforme concludono *Franck loc. cit.* § 4 „ ivi „ Ejusmodi cautione præsita, „ interim satisfecisse officio creditur, nec ad solutionem efficien„ dam tenetur „ *Phoonsen d. chap.* 13. § 9 „ ivi „ Lorsqu'une „ Lettre de Change tirée à long terme a été protestée faute d' „ acceptation, & que le Tireur a donné au Donneur une assû„ rance, ou caution soffisante pour le pavément de sa Lettre „ à l' échéance, le Tireur n'est pas obligé de faire accepter sa „ Lettre par celui, sur qui il l'a tirée, ni par un autre, car l' „ assûrance, qu'il à donnée, doit être considerée comme une „ acceptation, & celui qui sert de caution, comme Accépteur „ de la Lettre „ *Du Puy detto cap.* 7 § 7.

In due altre maniere però può esser soddisfatto all' interesse del Possessore della Lettera, o con ricevere una nuova Cambiale di soddisfazione di detto Possessore pagabile alla medesima scadenza della prima, o con sciogliersi il contratto di Cambio già fatto, rendendosi dal Traente al Possessore il denaro ricevuto con più gl' interessi mercantili, e spese di Protesto, e porti di Lettere.

Se il tempo della scadenza della già data Lettera sia talmente lungo, che dia luogo dalla Piazza, ove fu fatta la Tratta, a poter trasmettere cola una nuova Cambiale all' ordine del Prenditore, pagabile all' epoca medesima, in cui cadeva la sodisfazione, e se il Traente si offre, in vece dalle soprascritte cautele, di consegnare al Possessore predetto una buona, e nuova Lettera Cambiale sopra altro Trattario, il di cui pagamento scada in quel medesimo tempo, non può dal Possessore recusarsi un simile compenso, quando però il credito del Traente non sia deteriorato dal momento, in cui diede la prima Lettera a quello, in cui offre la seconda. In questo caso però deve il Prenditore obbligarsi, anche con idonea cautela occorrendo, di restituire la prima Lettera; o sivvero, in difetto di ciò, deve il Traente inserire nella Lettera l' obbligazione al Trattario di recuperare la prima Lettera, e di non pagare se non che dopo avere la medesima ritirata. *Franck instit. jur. Camb. lib. 1 sect. 4 tit. 7 §. 5* „ ivi „ Quod si tempus id ferat, sufficit etiam „ aliud Cambium bonum dari, cui clausula de reddendo prio„ re inserenda, si Creditor de eodem restituendo cavere nolit „ *Phoonsen cbap. 13 §. 10.* „ ivi „ Un Tireur, ou un Endosseur „ donne assûrance ou caution, lorsqu'il donne au Donneur d' „ autres Lettres de Cange payables à son ordre, qui échéoient „ le même jour que les siennes, tirées ou endossées par quel„ qu'un, qui soit tenu pour bon & suffisant dans toute la Bour„ se, les quelles Lettres il endosse dûment à l' ordre du Don„ neur „ § 12. „ ivi „ Le Tireur, ou l' Endosseur d'une Let„ tre de Change protestée faute d'acceptation, se doit bien don„ ner de garde, de donner des autres Lettres qu'il donne po„ ur assûrance de la maniere susdite, qu'en retirant la sienne „ avec le Protest, à moins que le Porteur de la Lettre ne lui „ promet par ecrit de la lui rendre, & de lui en restituer la „ valeur, s'il arrive qu'elle soit payée „ & § 13 „ ivi „ Le „ Donneur n'est pas obligé, & même il ne fait pas bien de „ s'engager comme ci-dessus, parceque le Tireur est obligé de „ faire en sorte, que la Traite soit payée a l'échéance par ce„ lui, sur qui il a tiré, ou par un autre, & que les autres Let„ tres, qu'il donne en dernier lieu, ne sont que pour l'assûran„ ce & la garantie du Donneur, & que d'ailleurs l'endossément „ de ces dernières se peut faire avec cette clause: Payez en re„ tirant une telle Lettre de Change, qui a été protestée faute „ d' acceptation, & qui n'a pas été acceptée S. P. „

In questo caso però il Possessore deve esserta dal Traente

reintegrato ancora delle spese del Protesto, e dei porti di Lettere, o con averle brevi manu dal medesimo, o col farle comprendere nella nuova Cambiale in aumento dell' importare della prima non accettata, e, secondo il costume di alcune Piazze, deve inoltre il Traente pagare al Possessore la metà dell' ordinaria provvisione, per la pena, che si prende, d' inviare un' altra volta la Lettera per l' accettazione: *Phoonsen chap.* 13 § 11. „ ivi „ Un Donneur, qui reçoit une pareille assûrance, n' „ est pas obligé de prendre ces Lettres de Change, qu'elles ne „ soient augmentées des frais, qu'il a faits, du Protest, & du „ port des Lettres, & si non de l'entiere, du moins de la de- „ mi commission, pour la peine qu'il prend d'envoyer une se- „ conde fois les Lettres d'acceptation. „

7 Qualora però il Traente dia idonea cautela o con deposito, o con pegno, o con fidejussione per il puntual pagamento alla scadenza, e che s' incarichi di far ciò eseguire, se non dal Trattario, almeno da altro suo Commesso, in tal caso il Possessore della Lettera non ha altro diritto contro il Traente, che quello di farsi rimborsare le spese del Protesto, e quella dei porti di Lettera, come i soli danni derivati dal rifiuto di accettazione *Phoonsen d. chap.* 13 *&* d. §. 11. *in fine* „ ivi „ Mais si le Tireur lui indique quelqu'un pour payer ses Let- „ tres S. P. à l' échéance, & qu'il lui en donne une suffisante „ caution, il ne doit payer que le Protest, & les ports des „ Lettres. „

9 Piacendo poi ai Contraenti predetti, al Traente cioè, e al Possessore della Lettera, di rescindere il contratto, ed essendo d' accordo i medesimi, uno nel non fare altrimenti pagare la Lettera nel luogo, ove era destinato, e l' altro di non ricevere altrimenti quel tal denaro in detta Piazza, è lecita in tal caso una tale rescissione, la quale si fa mediante la restituzione della Lettera da una parte, e del denaro dall' altra, a cui devono sempre aggiungersi le spese del Protesto, e dei porti di Lettere, come danni della denegata accettazione: *Franck. d. lib.* 1. *sect.* 1. *tit.* 7. § 6. „ ivi „ Sin Datur Literarum Cambialium „ contractum rescindere, ac pecuniam numeratam Acceptori re- „ stituere malit, id quoque fieri potest, utroque consentiente. „

10 In ultimo luogo mi sia qui lecito di avvertire, che queste cautele in casi simili sono talmente autorizzate dalla Giustizia, dalle Leggi, e dall' uso, che non si arreca alcun torto a domandarle a chiunque, ne vi è opulentissimo Banchiere, che recusi, o che possa recusare di darle sotto pretesto di ricevere da

tal domanda un affronto conforme prima di me ha avvertito il più volte citato *Franck. loc cit* § 10 „ ivi „ Prestatio hæc „ securitatis, quemadmodum Legibus Cambialibus districte injun- „ gitur, ita & inter Campsores usu recepta est, nec solet etiam „ a Debitore locupleto denegari, „ e prima di lui lo aveva an- cora avvertito *Samuel Ricard Traité Géneral du Commerce livr. des Changes des principales Places de l'Europe, chap. des Pro- tests &c. §. Il faut observer in fine &c. fol. mihi* 134 *edition. de Paris de* 1723 „ ivi „ Mais s'il veut agir en ami, il peut „ se contenter de faire donner caution au Tireur, qu'en cas „ qu'à l'échéance de la Lettre, celui, sur qui elle est tirée, ne „ payat, de rendre, & restituer la somme mentionnée en la dite „ Lettre, avec les changes, rechanges, & frais du Protest, ce „ qui est l'usage, & la coûtume, *& ne reçois aucune difficulté* „ *parmi les Banquiers, & Negociants.* „

ARTICOLO VENTESIMOPRIMO

SOMMARIO.

1 *L' accettazione delle Cambiali deve farsi in giorno non Festivo, e il Trattario può impunemente negarne l' accettazio- ne, quolora gli siano presentate in uno di detti giorni.*
2 *Quali siano i giorni Festivi in Toscana.*
3 *Nei giorni d' intero precetto è proibito il fare alcun atto.*
4 *E ciò in forza del Gius Comune.*
5 *Che è abbracciato in Toscana, e in questa parte seguito.*
6 *Nei giorni di Festa con permissione di lavoro è lecito cava- re i Protesti.*

Giungendo in Livorno in giorno Festivo solenne le Cambiali per l' accettazione, la presentazione per essere accettate do- vrà farsi il giorno seguente, o il primo giorno non Festivo, combinandosi più giorni Festivi solenni insieme; perlochè se il Portatore, non ostante la Festa, presentasse una Cambiale al Trattario per accettarsi, potrà questi negarne impunemente l' accettazione. 1

ANNOTAZIONI.

I giorni di Festa sono in Toscana diminuiti dopo il provido Editto dell' Augustissimo Imperatore, e Gran-Duca Francesco II. di gloriosa memoria del 18 Sett. 1749 : mentre, conservato indistintamente a tutte le Feste stabilite dalla Chiesa Cattolica il precetto di sentir la Messa, fu alla maggior parte di esse abolito l' altro di non poter lavorare, mediante un precedente concordato col Romano Pontefice; e in conseguenza di ciò da quell' epoca in poi in Toscana le Feste si dividono in Feste d' intiero precetto, ed in Feste con permissione di lavoro.

Nei giorni di Festa d' intero precetto è proibito il fare qualunque contratto presso tutte le Nazioni; e perciò non è lecito al Portatore di una Cambiale di presentare in tal giorno la medesima al Trattario per l' accettazione, e, quando ciò si facesse, può il Trattario liberamente denegargli l' accettazione, giacchè in quel giorno non vi è Notaro, che possa togliersi del Protesto della denegata accettazione: essendo vietato ai Notari di fare alcun atto pubblico in simili giorni

Questa disposizione deriva dal *Codice Giustinianeo*, ove si legge riportata una Legge di Costantino, che è la *Leg. Omnes Judices 3. Cod. de Feriis*, la quale proibisce qualunque atto, e funzione nella Domenica „ ivi „ Omnes Judices, Urbisque „ Plebes, & cunctarum artium officia venerabili die Solis quie„ scant „ estesa, e confermata dalla successiva *Leg Omnes dies 7. Cod. eod.*, e più dettagliatamente poi si leggono le Cesaree disposizioni sopra questa materia nelli *Leg. Dies Festos 10. & ult. Cod. eod.* „ ivi „ Dies Festos Majestati Altissimæ dedicatos „ nullis volumus voluptatibus occupari, nec ullis exactionum ve„ xationibus profanari. Dominicum itaque diem semper hono„ rabilem decernimus, & venerandum, ut a cunctis executionibus excusetur: nulla quemque urgeat admonitio: nulla fidejussionis flagitetur exactio: taceat appiritio: advocatio delitescat: „ sit ille dies a cognitionibus alienus: Præconii horrida vox silescat: respirent a controversiis Litigantes: & habeant fœderis intervallum: ad sese simul veniant Adversarii non timentes: subeat animos vicaria pœnitudo: pacta conferant: transactiones „ loquantur: nec hujus tamen Religiosi diei otia relaxantes obscenis quemquam patiantur voluptatibus detineri „ *Ubaldini, Pratica dei Notai lib. 1. cap. 9. § 62* „ ivi „ Non può fargli „ in giorno di Festa, e nelle Domeniche, perchè per l' osservanza dei Contratti si deve mettere, e darsi il giuramento,

Digitized by Google

„ il quale non si può dare nelle Feste per il *Cap. de Feriis*; „ però non si ponno in tal tempo stipulare gl' Istrumenti „

Fra le altre parti del *Ius Romano*, ricevute e seguitate in Toscana, vi è anche questa, come quella, che è analoga alla Religione, che ivi si professa, conforme avverte il *Monelatici Iurisprudentiæ Civilis Elementa tom. 2 tit. 22 §. An Notarius possit in die Feriato Instrumenta conficere &c. versic. Contentto-se &c. fol mihi* 80 „ ivi „ Differunt tamen alii contractus a „ supradictis, qui regulariter fieri nequeunt in diebus Deo dica- „ tis, seu, ut ajunt, festivis, & sunt illi, qui continent in se „ aliquam negotiationem, ut contractus permutationis, emptio- „ nis & venditionis, locationis &c, qui intelliguntur nomine Mer- „ catus, nisi ex consuetudine, & justa causa fiant &c „ 5

Nei giorni poi di Festa con permissione di lavoro è lecito ai Notari il rogarsi di qualunque Istrumento, e in conseguenza, essendo considerati tali giorni della Legge Patria come giorni la- 6
vorativi, alla riserva del precetto di sentir la Messa, può quindi qualunque Portatore di Cambiale domandarne l' accettazione e venendogli recusata, farne cavare il Protesto da un Notaro, come in qualunque altro giorno lavorativo. Così in fatti si osserva coerentemente a quanto dispone il lodato Editto Cesareo del 18 Settembre 1749 al § 6 „ ivi „ E perchè i motivi, che „ hanno mosso il Santo Padre (Benedetto XIV di gloriosa ed „ eterna memoria) a diminuire il numero delle Feste, sono a „ Noi un' assoluta ragione per procurare di accreseere i giorni „ di lavoro, e per quella parte ancora, che totalmente dipende „ dalla nostra Sovrana autorità, comandiamo, che si tolgano „ tutte le Feste Civili, e rutte quelle introdotte dalla pia con- „ suetudine dei Popoli, non meno che tutte le Ferie; e che i „ nostri Tribunali si chiudano unicamente ne' soli giorni Festivi, „ e siano aperti ed esercitino tutta la loro ordinaria Giurisdizio- „ ne in tutti gli altri indistintamente, anco in quelli, che avan- „ ti il Breve (Pontificio) erano Feste di precetto, nonostante „ che per questi sussista l' obbligo di assistere al Santo Sacrifi- „ zio della Messa. „

****
******

ARTICOLO VENTESIMOSECONDO.

SOMMARIO.

1. *Per il rifiuto del Trattario si può accettare da altri la Lettera per onor di firma e il Portatore deve ricevere tale accettazione, facendo prima il Protesto.*
2. *Origine dell' accettazione per onor di firma.*
3. *A tale accettazione ha contribuito il benefizio della provvisione.*
4. *Per mezzo di essa il Trattario acquista un nuovo debitore.*
5. *Limitazione di questa regola.*
6. *La quale vien confutata.*
7. *Il Mandatario è tenuto a favore del Mandante non solo della colpa leve, ma anche della levissima.*
8. *Chi recusa l'accettazione di quello che s' incarica di pagar la Lettera per onor di firma arreca un pregiudizio al Traente.*
9. *Secondo l' uso di tutte le Piazze non può recusarsi la volontaria accettazione d' un Terzo.*
10. *Luoghi diversi dove è stabilito un tal' uso.*
11. *Il Portatore è sempre in tal caso obbligato a levare il Protesto.*
12. *Quale è necessario anche per l' interesse di chi accetta per onor di firma.*

VEnendo dal Trattario recusata l' accettazione di una Cambiale, e volendosi da alcuno accettare la Lettera per onor della firma di qualcuno dei compresi nella medesima, deve il Portatore ricevere una tale accettazione, levando prima il Protesto per il rifiuto del Trattario.

ANNOTAZIONI.

1 I Danni reali, che derivano a un Traente dal rifiuto, che fa il Trattario per l' accettazione di una Lettera, e i pregiudizj, che all' onorificenza del medesimo vengono arrecati da tal rifiuto, non potendo a tutti essere note le ragioni, per cui viene recusata l' accettazione, onde rimaner lecito alla malizia degli Uomini il pensare al peggio, ed attribuire il rifiuto alla poca fede

del Trattario verso il Traente, son stati i motivi, che hanno indotti i Negozianti ad assumere il peso di estinguere le Tratte dei loro Amici, che venivano rifiutate da qualche Trattario.

Nè il solo spirito di beneficare un' amico, e d' impedire al medesimo quel torto, che potrebbe derivargli dal rifiuto di una sua Tratta, è stato il motivo, che ha introdotto lo stile di accettare le Lettere *per onore di firma*, ma vi ha altresì infinitamente contribuito il lucro della *provvisione*, che acquista diritto a perepete sulla somma, che forma il soggetto della Cambiale, chi ne paga la valuta *per onor di firma*. 3

Allorquando pertanto un Trattario recusa l' accettazione di una Lettera tratta sopra di lui, è lecito a chiunque l' accettare la medesima per onore di firma, nè il Portatore può recusarla; sì perchè con tale accettazione acquista un nuovo debitore, e così rende cosa utile al Padrone del Cambio, e a tutti gl' interessati nel medesimo, sì perchè si fa cosa utile al Traente non tanto nell' interesse, quanto nel decoro: per le quali ragioni, se recusasse una simile offerta, potrebbe esser tenuto alla refezione dei danni, come autore di questi, da chiunque avesse interesse nella Lettera, *argum. a Leg. Si Tutor 15 ff. de Administrat. & pericul. Tutor.* Il dottissimo *Franck nel lib. 1. sect. 4. tit. 4 § 2* delle sue *Istituzioni Combiarie* stabilisce per regola, che sia in arbitrio del Possessore il ricevere, o recusare l' accettazione di un Terzo, che senza *Mandato* espresso voglia accettare il pagamento di quella tale Cambiale per conto di alcuno dei compresi nella medesima: e per limitazione alla regola conviene poi al successivo § 3, che non possa ciò recusarsi in quelle Piazze, ove l' uso ha stabilita l' obbligazione di ricevere simili accettazioni per *onore di firma* di alcuno „ ivi „ Nisi versemut „ in loco, quo peculiari jure introductum est, ut eum, qui ho„ noris gratia acceptationem offert, admitti oporteat „; ma con buona pace di questo dottissimo Autore io non so applaudire a questo suo sentimento, e sono di parere all' opposto, che per regola generale stabilire si debba, che il Possessore di una Cambiale debba, e sia obbligato ricevere l' accettazione di quello, che vuole apporvela per onor della firma di alcuno dei compresi nella medesima Lettera. 4 5 6

La ragione di questo mio sentimento è fondata sulla regola di ragione comune universalmente abbracciata, che un Mandatario, o sia Procuratore non solo è tenuto a favore del Mandato del dolo, e della colpa leve, ma anche della levissima, secondo le disposizioni del Testo nella *Leg. Contractus 24 ff. de Regul* 7

Inv., e che si dice anche *in dolo*, se non esige ciò, che potrebbe esigere, in conformità del Testo nella *Leg Dolus est* 44 *ff. Mandati*, *vel contra* „ ivi „ Dolos est, si quis nolit persequi, „ quod persequi potest, *aut si quis non exegerit*, *quod exigere* „ *potest* „ or siccome il recusare l' accettazione di uno, che s' incarica di pagare la Lettera per onor di firma, sarebbe un' arrecare un pregiudizio al Traente rappresentato dal Possessore del-
8 la Lettera; e siccome un tal rifiuto sarebbe lo stesso, che non voler' esigere ciò che si può esigere, giacchè l' accettazione è così sacrosanta, che equivale a un vero pagamento, così è fuori di dubbio, che un Possessore, o sia Portatore di una Cambiale, non può recusare l' accettazione di un Terzo per onor di firma senza rendersi responsabile del danno, che arreca con tal rifiuto agl' interessati nella Lettera stessa, e senza dare perciò un diritto ai medesimi di agire contro di esso coll' *azione Mandati directa*, per aver recusato di ricevere un' atto utile al comune interesse.

In fatti è universalmente ricevuta la massima in tutte le Piazze di Commercio di non potersi dal Portatore recusare la
9 volontaria accettazione di un Terzo per l' onore della firma di alcuno dei comptesi nella Lettera, nel caso di rifiuto per la parte del Trattario, conforme nota il *Phoonsen chap.* 12 § 6 „ivi „ Le Porteur d'une Lettre de Change *est obligé du souffrir* que „ celui, sur qui elle est tirée, ou tout autre que lui l'accépte „ S. P., lorsqu'il ne veut pas accepter lui même, car cela ne „ peut faire aucun tort au dit Porteur, ni aucun dommage, si „ l'Accépteur veut payer les frais du Protest „ a segno che in molte Piazze li stessi particulari regolamenti, o siano le Leggi Municipali, lo prescrivono espressamente

A *Livorno* non vi è alcuna Legge, che preserviva al Portatore una tale obbligazione, ma la consuetudine porta un tale si-
10 stema, nè si è mai dubitato, che il Portatore di una Cambiale non sia obbligato a ricevere l' accettazione per onor di firma anche da un Terzo, privo di mandato e d' interesse, quando il Ttattario recusa l' accettazione, e quando mancasse altra persona, che avesse mandato, o interesse, la quale in tal caso meriterebbe una preferenza, perciò, che si stabilirà nell' Articolo susseguente.

A *Genova* non può recusarsi un' accettazione di tal natura, perchè così dispone lo *Statuto* di quella Città *al lib.* 4. *cap* 14. *§. Si tratta &c.* come riporta lo stesso *Franck alla nota* (a) *al §.* 3 *tit.* 4. *lib.* 1. *sect.* 4

Per le Piazze del Dominio di S. M. il Re di Sardegna viene implicitamente ordinato lo stesso dal § 9 e seguenti del *cap.* 3. *tit.* 16 *lib.* 2. delle *Loix et Constitutions de Sa Majesté le Roi de Sardaigne*.

Il simile è prescritto dall' *Ordinanza del Cambio di Lipsia* §. 17. riportato *dal Franck, al a nota predetta*.

La Piazza d' *Anversa* osserva la medesima regola, perchè così è prescritto dall' *Art.* 5. *des Droits et Coûtumes du Change à Anverse* riportati dopo il *Phonseu les Loix et Coutûmes du Change* „ ivi „ Item, si l'on réfuse d'accepter une Lettre de „ Change, un Troisiéme peut l'accepter pour l'honneur de la „ Lettre, et la payer en se faisant donner un transporte de la „ pretention du Crédireur contre un Débiteur, pour s'en faire „ rembourser ou bien après avoir laissé protester la Lettre, il „ peut l'accépter et la payer, en la retirant avec le Protest, pour „ s'en faire rembourser. „

In *Amburgo* si osserva lo stesso in forza del § 9 *des Ordonnances de la Ville de Hambourg sur les Changes, et les Lettres de Change* „ ivi „ Lorsque celui, sur qui une Lettre de „ Change est tirée, ne veut pas l'accépter, un Troisiéme peut „ l'accépter pour l'honneur du Tireur, en prenant la Lettre lor- „ squ'il la paye, pour s'en faire rembourser, ou bien il laissera „ protester la Lettre, et après il l'accéptera sous protest, la paye- „ ra, et la retirera avée le Protest, pour s'en servir contre le „ Tireur. „

L' *Ordonnance du Change du sage et honorable Conseil de la Ville d'Augsbourg al* §. *En nouveau bau* stabilisce la medesima regola.

Nella Piazza di *Breslavia* è prescritto il medesimo uso *dal* §. 11. *des Ordonnances du Change du* 28 *Novembre* 1672 „ ivi „ „ Lorsque celui, sur qui une Lettre de Change aura été tirée, „ réfusera de l'accepter, un autre pourra l'accepter pour l'hon- „ neur de la Lettre. „

In *Danzica* all' opposto è rimesso all' arbitrio del Portatore della Lettera il ricevere, o recusare l' offerta di un Terzo, che dietro il rifiuto del Trattario venisse a presentarsi per accettare per onore della firma del Traente, o di alcuno degl' Indossanti. Perchè così litteralmente prescrive *l' Art.* 11 *de l'Ordonnance pour le Change de la Ville de Dantzig du* 8 *Mars* 1721. „ ivi „ Lorsqu'on présente une Lettre de Change à quel- „ qu'un, qui refuse de l'accepter, un Troisiéme peut l'accepter „ pour l'honneur du Tireur, ou de l'Endosseur, et ce Tiers ac-

„ ceptant est tenu de faire protester par devant un Notaire au „ nom du Porteur contre celui, sur qui la Traite est faite, de „ réfus qu'il a fait d'acceptér, et il est encore tenu de declarér „ en personne, qu'il accepte pour l' honneur du Tireur, ou de „ l'Endosseur, et de marquer, dans l'acte avec l'acceptation fai„ re en forme, le nom de Tireur, ou de l'Endosseur, pour „ l'honneur du quel il accepte. Et le Notaire doit pareillement „ pour faire honneur, ainsi qu'il a été dit à l'egard de l'Acce„ ptant, mettre dans le Protest, et delivrer au Porteur, lorsque, „ comme il a été dit ci-dessus, quelqu'un accepte une Lettre „ de Change avec declaration que c'est pour *l'honneur de la* „ *Lettre*, qu'en consequence d'une telle acceptation le dit Ac„ ceptant dévient débiteur pûr et simple, et est tenu de payer „ sans pouvoir se servir de l'exception qu'il n'a accepté que pour „ l'honneur. Il *demeure pourtant au choix du Porteur de rece*„ *voir, ou de réfuser une acceptation offerte par un Tiers, au* „ *regard du Tireur, ou de l' Endosseur, et le Notaire, lors* „ *qu'un Tiers vient à lui pour faire une telle acceptation, n'au*„ *ra pas le pouvoir de recevoir sa declaration sans la connois*„ *sance, et le consentement du Porteur, et qu'il signe l' acte.*„

Nelle Piazze di S M il Re di *Prussia*, per Legge Municipale si osserva la regola generale da noi proposta, non potendosi dal Portatore recusire un' accettazione per onor di firma, che venga offerta da un Terzo, che non abbia interesse nella Lettera, nel caso, che il Trattario non voglia quella accettare. Così prescrive il § 9 *de l'Ordonnance pour les Lettres de Change du* 1684.

L' *art.* 3 *del tit.* 5 dell' *Editto di Commercio di Francia* del *Marzo* 1673 importa implicitamente questa facoltà esercibile da chiunque, conforme nota il *Du Puy cap* 9 §. 9.

Quantunque però si trovi persona, che accetti per l' onor della firma di alcuno la Cambiale in questione, e che per tal mezzo se ne assicuri la sodisfazione alla scadenza, non per que- 11 sto il Portatore è meno obbligato a cavare il Protesto, e ciò per la ragione, che non accettandosi la Cambiale dal Trattario, è egli in dovere di giustificare le diligenze fatte per ottenere l'accettazione dal Trattario medesimo; e perchè nonostante l'accettazione di un Terzo, è però sempre vero, che questa non è seguita per parte del Trattario. Onde al Portatore incumbe il dovere di giustificare le diligenze fatte per dare esecuzione a quel Mandato, che aveva, secondo i principj, che abbiamo indicati nelle *Annotazioni* all' *Articolo VIII* della presente *Seconda Parte*.

E' anche necessario il Protesto per l' interesse di chi accetta per l' onor della firma di alcuno dei compresi nella Lettera, per la ragione, che nella stipulazione di quell' atto ha l' Accettante il comodo di fare le sue dichiarazioni non tanto per denotare la Persona, per la di cui firma egli accetta, quanto per l' animo di subentrare nelle ragioni totali del Portatore 12
della Lettera, e così per l' acquisto del suo regresso contro tutte quelle Persone, che sono in dovere di adempire la Lettera, o come Traenti, o come Indossanti: Conforme abbiamo opportunamente rilevato nelle *Annotazioni* all' *Articolo VI.* della presente *Seconda Parte*, e precisamente al n. 4, e conforme avverte dottamente al suo solito il *Franck. Instit. Jur. Camb. lib. 1. sect. 4. tit. 3. § 18.* „ ivi „ Precedere debet duplex Protestatio. Prima contra defectum adimplementi simplicis a Possessore Literatum Cambialium interponitur, eo fine, ut regressus Honorantis adversus Honoratum, & Trassantis atque Indossantium obligatio conservetur „ *&* § 20. „ ivi „ Sequitur altera Protestatio, qua Honorans quicumque eadem, quae acceptationi inserenda dixi, aut ipse, aut per Mandatarium specialem declarat „ e prima di lui lo fermarono il *Torre de Cambiis disput. 2. quest. 13. dal num. 37. fino al fine, Ansaldo de Commerc. & Mercat. disc. 79. num. 9. Phoonsen chap. 12. num. 11. e il Poithier Traité du Contract de Change chap. 14. artic. 5. pag. 114.* „ ivi „ Celui, qui acquitte une Lettre de Change „ pour l'honneur du Tireur, ou de quelqu'un des Endosseurs, „ doit, pour obliger envers lui *actione Negotiorum gestorum* celui, pour l'honneur de qui il l'acquitte, la laisser protester „ par le Porteur avant que de la payer, *Elem. Jur. Camb. Heinnec. chap. 6. §. 9. in not.* La raison est, que le Tireur et les Endosseurs ne devenant débiteurs de la Lettre, que par le Protest, qui est fait, il faut qu'il ait été fait, pour que celui, „ qui l'a payée puisse prétendre de l'avoir acquittés, et en avoir „ en consequence contre eux *l'action Negotiorum gestorum.* „

ARTICOLO VENTESIMOTERZO.

SOMMARIO.

1. *Essendovi più Concorrenti ad accettare le Cambiali per onor di firma deve preferirsi chi accetta per onor della firma di quello, che ha fatto la Tratta.*

2 *Chi libera più Persone colla sua accettazione merita preferenza.*

3 *E conseguentemente prima di tutti quello, che vuol pagare per onore della Persona per conto di cui è seguita la Tratta.*

GAreggiandosi ordinariamente fra i Negozianti la preferenza per accettare le Cambiali, che vengono protestate per difetto d' accettazione del Trattario, è quindi una regola, che ad accettare simili Cambiali per onor di firma *debba in primo luogo preferirsi chiunque accetta per onor della firma di quello,* 1 *per conto del quale è stata fatta la Tratta.*

ANNOTAZIONI.

DOpo aver fissato, che il Possessore di una Cambiale non può recusare l' offerta di chiunque voglia accettare per onor della firma di alcuno dei compresi nella Lettera, passeremo a rilevare, che la difficoltà può unicamente consistere nel caso del concorso di più Persone a volere intervenire coll' accettazione, locchè succede frequentemente, ed ha più volte formato il soggetto di molte dispute. Assiluppare pertanto i principj, che servono di base per lo scioglimento di tutti quei dubbj, che possono insorgere, è diretto il presente Articolo, e con esso queste Annotazioni.

La regola generale, nell' occasione di disputa sulla prelazione ad accettare una Cambiale *per onore di firma*, quella si è di dover date la preferenza a colui fra quei più, che si presentano per accettare, che colla sua onoranza viene a liberare un 2 maggior numero d' interessati, o sia d' obbligati alla sodisfazione di quella Lettera. Così infatti trattando questa materia magistralmente conclude il *Franck Instit. Jur. Camb. lib* 1 *sect* 4. *tit* 3 *de adimplemento honoris causa* § 6 „ ivi „ Quod si plures divetsorum nomine honoraturi concurrant, præfertur qui „ plures liberaturus est „

Di quì ne viene, che se qualcuno volesse accettare per onore della firma di quello, per conto di cui è fatta la Tratta, deve questi essere preferito a qualunque altro Concorrente. Per la ragione, che siccome dal Portatore della Lettera fino al Traente inclusive ognun degl' Interessati nella medesima ha azione 3 contro quello, per conto di cui è stata fatta la Tratta, come abbiamo dimostrato all' *Articolo XVIII* di questa *Seconda Parte*, e conseguentemente sopra di lui anderebbero a posarsi tutte

le azioni, e tutti i danni per i diversi ritorni; così colui, che accetta per l' onore della firma di tal Persona, merita la preferenza, come quello, che accetta per il principale obbligato, *Franck d § 6 lib. 1. sect. 4. tit 3 in adnot.* (a) *Du Puy cap. 9 num 15 §. Primieramente &c.*

ARTICOLO VENTESIMOQUARTO.

SOMMARIO

1. *Se non vi è chi accetti per onor della firma della Persona per conto di cui è fatta la Tratta è preferito nell' accettazione quello, che accetta per onor della firma del Traente.*
2. *Il Traente è obbligato al pagamento di una Cambiale, che ritorna in protesto prima di qualunque Giratario.*
3. *Quello, che si presenta ad accettare la Cambiale per onor della firma del Traente, merita di esser preferito.*
4. *Autorità, che stabilisce questa regola.*
5. *Quale è uniforme alla Legge del Re di Sardegna, e di Massa Ducale.*

Mancando chi accetti per onor della firma della Persona, per conto di cui è fatta la Tratta, o questa essendo la Persona medesima del Traente, è preferito nell' accettazione, e successivo pagamento chiunque accetta, e paga per onore della firma del Traente prefativamente a qualunque altro, che volesse pagare per la firma di alcuno dei Giratarj. 1

ANNOTAZIONI

Seguendo il principio stabilito nel n. 2. delle *Annotazioni* all' *Articolo* precedente *XXIII*, dopo la Persona, per conto della quale è stata fatta la Tratta, succede in ordine il Traente, il quale è obbligato al pagamento della Lettera prima di qualunque altro Giratario, conforme abbiamo provato all' *Articolo V.* di questa *Seconda Parte*. 2

Di qui ne segue, che, o essendo il Traente la vera Persona, per conto di cui si fa la Tratta, o non trovandosi chi accetti per onore della firma del Banchiere, per conto e interesse del quale è stata tratta la Lettera, chiunque si presenta ad ac- 3

cettare la Cambiale per onore della firma del Traente, merita la preferenza a qualunque altro, che volesse accettare per l' onore della firma di qualunque Giratario. Così dietro i principj di sopra stabiliti fermano il *Phoonsen chap.* 18 § 12 „ ivi „ Lorsque „ diverses personnes offrent de payér une Lettre de Change, qui „ a été protestée faute de payément, celui, qui offre de la payer „ pour l'honneur du Tireur, doit être préferé aux autres, „ *Du Puy chap.* 9 *num* 15 § *In quinto luogo &c.* „ ivi „ Quello, „ che vuole accettare sotto protesto per onor del Traente, deve „ essere preferito a quelli, che vogliono accettare per onore de' „ Giratarj. „ *Il Codice di Sardegna livr.* 2 *tit.* 16 *chap.* 3 §. 10 „ ivi „ S'il-y-à plusieurs personnes, qui veuillent payer quel- „ que Lettre de Change pour faire honneur au seing, on préfé- „ réra celle, qui veut payer pour faire honneur au Tireur, „ *ed il Regolamento per le Cambiali di Massa e Carrara del* 21 *Novembre* 1782 § 24 „ ivi „ Siccome ordinariamente le Cam- „ biali non sogliono restare inonorate, e per l' effetto di lucra- „ re la provvisione sul pagamento delle medesime suol gareggiar- „ si fra i Negozianti la preferenza, così si dichiara, che ad ac- „ cettare le Cambiali protestate per diferto d' accettazione del „ Trattario deve in primo luogo preferirsi chiunque accetta per „ onore della firma del Traente. „

4

ARTICOLO VENTESIMOQUINTO.

SOMMARIO.

1. *In mancanza di chi accetti per onor della firma di quello per conto di cui è fatta la Tratta, o del Traente, deve preferirsi chi lo facesse per quella del primo Giratario.*
2. *E ciò perchè è il primo obbligato dopo il Traente.*
3. *Autorità, che avvalorano questa regola.*
4. *Quale è uniforme alla Legge di Sardegna, e a quella di Massa.*

NON trovandosi chi accetti per onor della firma della Persona per conto di cui è fatta la Tratta, o sivvero del Traente, in tal caso merita la preferenza chiunque accetta per l' onor 1 *della firma del primo Giratario, e gradatamente poi dei successivi, colla prelazione sempre ai primi in firma.*

ANNOTAZIONI.

Comecchè, dopo il Traente, il primo obbligato a favore degli altri Interessati nella Lettera è il primo Giratario, come 2
quello, da cui hanno causa, e da cui riconoscono la cessione i successivi Giratarj fino al Portatore inclusive, come abbiamo dimostrato nelle *Annotazioni* all' *Articolo* 16 di questa *Seconda Parte*, così non trovandosi chi accetti per onor della firma della Persona, per conto di cui sia fatta la Tratta, o sia questa il Traente, o sia un' altra, diventa un atto di giustizia, che sia preferito all' accettazione chiunque vuol pagare per onor della firma del primo Giratario, come quello, che, in difetto del Traente, è il primo obbligato a favore degli altri Giratarj fino al Portatore inclusive; e perchè questa preferenza viene a portare il vantaggio di diminuire i danni del ritorno della Cambiale.

Così in fatti, seguendo la regola generale riportata all' *Articolo* 23 di questa *Seconda Parte*, stabiliscono *Phoonsen d. chap.* 18 § 12 „ ivi „ Et celui, qui offre de la payer pour
„ l'honneur d'un des prémiéres Endosseurs doit être préferé à 3
„ celui, qui n'offre de la payer, que pour un des derniers „ *Du Puy cap.* 9 *num* 15 § *E finalmente &c* „ ivi „ E finalmente quello, che vuole accettare sotto Protesto per onore „ di uno, che ha fatto la prima Girata, deve essere preferito „ a quello, che vuole accettare sotto Protesto per onor di quelli, che hanno fatte le altre Girate posteriori, e la ragione di „ ciò si è, che bisogna preferir quello, per mezzo del quale „ più si estingue l' obbligo „ *Codice Sardo d. livr.* 2 *tit.* 16 *chap.* 3 § 10 „ ivi „ On préféréra celle, qui veut payer po- 4
„ ur faire honneur au Tireur, & à son défaut on donnera la „ préférence è ceux, qui payeront pour faire honneur aux prémiers Endosseurs „ e *Regolamento per le Cambiali di Massa, e Carrara d.* § 24 „ ivi „ Deve in primo luogo preferirsi chiunque accetta per onor della firma del Traente, e poi gradatamente quelli, che accettassero per le firme dei respettivi Giratarj, preferendo sempre i primi agli ultimi. „

ARTICOLO VENTESIMOSESTO.

SOMMARIO.

1. *Se vi fossero più Persone che volessero accettare per onore della stessa firma, deve preferirsi il Procuratore della medesima.*
2. *E ciò perchè il Procuratore rappresenta la Persona del Mandante.*
3. *Questa regola è conforme alla Legge di Sardegna.*
4. *Quante siano le specie dei Mandati.*
5. *Quale sia il Mandato generale.*
6. *Mandato speciale quale sia.*
7. *La commissione di pagare una Tratta, che venga recusata dal Trattario in quante maniere si faccia.*
8. *Esempio nel Regolamento di Massa.*
9. *In concorso di più Mandatary per l' onoranza si osservano le regole stabilite negl' Articoli 23. e segg.*

Combinandosi più Persone a volere accettare per l' onore della stessa firma, dovrà preferirsi chiunque avesse il Mandato 1 *generale, o speciale dalla Persona, per conto di cui si voglia fare l' accettazione.*

ANNOTAZIONI.

DOpo avere stabilito negli Articoli precedenti quali siano le firme, che danno un titolo alla preferenza nel concorso di più 2 persone, che si presentino ad accettare una Cambiale protestata per difetto di accettazione; era quindi necessario il passare all' esame della preferenza da concedersi nel concorso di più persone, che vogliano accettare per l' onore della stessa firma.

Non vi è alcun dubbio, che la regola generale prescrive, che il Procuratore eletto con *Mandato* per l' esecuzione di un incombenza è preferito sempre a chi privo di *Mandato* volesse ultroneamente eseguire la medesima *tanquam Negotiorum gestor*, per la ragione, che il Procuratore rappresenta la persona del Mandante, *Text. in Leg. Ossa ff. de Religios. & Sumptib. funer. Corneus consil. 61. n. 7. Golin. de Procurator. cap. 1. par. 1. n. 4.* » *ivi* » Tradit per Procuratorem Domini personam repræsentari »

De Franchis dec 177 *num.* 5 *& Rota Romana dec* 165 *num.* 26 *par.* 7 *rec.* ed esercita formalmente, e per volontà del medesimo le di lui veci, ed adempisce perciò legalmente a tutte le di lui incumbenze, *Text in Leg. Certe* § 1 *ff. de Præcar*, *Baldus in Leg unica* § *Ne autem, column final. Cod de cadue. tolleud Borell. ad Bellug. in Spec. Princ. rubr.* 4 *num.* 7. *lit. D. Cornens loco cit.* § 7, *& Gothus loco cit.* § 3. „ ivi „ Cum enim Domini vices substineat, ipsius vice fungi„ tur: „ Onde siccome, se vi fosse personalmente il Traente, o altro Girante, che da se volesse accettare e pagare la Lettera per onore della propria firma, nessuno potrebbe con lui gareggiare, così non vi è persona, che possa escludere quello, che ha il Mandato dal Traente, o da quel tal Girante, di cui vuol' onorarsi la firma. E in secondo luogo poi, perchè l' azione *Negotiorum gestorum* dall' Editto Pretorio accordata nel *Gius Romano* a favore di chi ultroneamente s' incarica di eseguire le altrui incumbenze è totalmente sussidiaria, ed accordata unicamente per provvedere ai bisogni dell' Assente non rappresentato da alcuno, conforme insegna il Giureconsulto *Ulpiano* nella *Leg. Hoc Edictum* 1. *ff. de Negot. gestis*, e con lui il *Brunemanno in dict. Leg. num* 1. *e il Voet in lib.* 4. *tit.* 5. *Pandect. n* 1. *Scaccia de Cambiis* § 2. *Glossa* 5. *num.* 365 *& seqq.*, *& Turre de Cambiis disput.* 2. *qu.* 13 § 23 „ ivi „ Intrat etiam in hoc „ casu actio negotiorum gestorum, quæ semper & in omni ca„ su subintrat, ubi Mandatum deficit „ perlochè non ha, nè può questa aver luogo, subitochè non si verifica l' assenza di quello, di cui si vuole agire il negozio, stante la rappresentanza del Mandatario. Per tali ragioni pertanto hanno stabilita questa medesima regola il *Du Puy d cap.* 9 *num.* 15 § *Secondariamente &c* „ ivi „ Secondariamente, se alcuno ha ordine spe„ ciale dal Traente, quegli deve essere preferito agli altri „ *Franck institut. jur. Camb. lib.* 1. *sect.* 4 *tit.* 3 § 6 „ ivi „ „ Mandatarii præcedant Negotiorum gestores „ *Phocuteu chap.* 12 § 14. *& chap.* 18 § 6. *il Codice Sardo tom.* 2. *tit.* 16. *chap.* 3 § 12 „ ivi „ Si plusieurs personnes veulent acceptér, „ & payér pour faire honneur au Tireur, ou à un même En„ dosseur, on préférera celle, qui en aura l'ordre du Tireur, „ ou de l' Endosseur. „

In due maniere poi può darsi un *Mandato* nella materia, di cui si tratta, *generale* cioè, e *speciale*. Il Mandato *generale* suol darsi fra i Banchieri mediante un ordine dato o per Lettera, o altrimenti ad un Amico abitante in una tal Piazza, col

quale da altro Banchiere si prega quel tale Amico, che cap itando nella sua Piazza qualche Cambiale, in cui la di lui firma, ed onore potesse in qualche forma essere interessato, e che questa potesse essere in sofferenza per difetto di accettazione, si prega, dico, quel tale Amico a non permettere, che ciò succeda, e ad accettarla e pagarla per conto suo.

Il *Mandato spettale* poi quello si è quando un Banchiere, sapendo di avere la sua firma interessata in una tal Lettera, e remendo che questa non venga opportunamente accettata e pagata dal Trattario, commette ad un Amico abitante nella Piazza, ove dovrebbe pagarsi la Lettera, di onorarla, e pagarla per conto suo, nel caso che si verifichi il suo timore.

Questa commissione poi in due maniere può darsi, e si dà dai Banchieri ai Banchieri. La *prima* si dà, e si può dare per mezzo di qualche Lettera, e la *seconda*, che è la più usitata, si da coll' indicare in pie della Lettera Cambiale il nome del Mandatario, a cui debba ricorrersi in caso di non accettazione, o di non pagamento per la parte del Trattario. Questo *Mandato* suol darsi o dal Traente, o dagli Indossanti colla seguente clausula, che si pone in piè della Lettera, cioè: *al bisogno presso i Signori Caso e Compagni in Tizio*, „ conforme opportunamente avverte il *Girardeau dans sa Banque rendue facile &c. Recueil en forme de Dictionnaire au mot Acceptation, observation* 3 „ ivi „ Il est d'ùsage, que lorsque les Banquiers & Négo„ cians tirent, ou qu'ils cédent des Lettres de Change, dont „ ils doutent de l'acceptation &c., ils mettent au desseus de l' „ adresse de celui, sur qui la Lettre est tirée.

„ Au besoin s'idresser à Messieurs
„ Robert Doufour Maller & Com-
„ pagnie, ou autre Banquier,

„ c'est-à-dire, que si lorsque le Porteur d'une telle Lettre la pré„ sente à celui, qui la doit payer, celui cy refuse de l'acceptér „ le Porteur peut s' adresser à la personne indiquée, qui l' ac„ ceptéra & la payéra en son temps. En ce cas on la présente „ à la personne indiquée, qui prie le Porteur de la faire prote„ ster, & lui dit qu'il interviendra dans le Protest, alors la per„ sonne indiquée accepte la Lettre S. P. pour l'honneur d'un tel.

A questo sistema, e a questa regola appella appunto quanto preserive il *Regolamento di Massa e Carrara al* § 25 „ ivi „ Se però nella stessa Cambiale fosse dal Traente stata designata la persona, a cui ricorrere in caso di bisogno, in tal caso „ questa persona designata dovrà esser preferita nell' accettazione di quella tale Cambiale.

Accade molte volte, che più di un Giratario appone in piè della Cambiale il *ricorso* per il suo conto particolare, indica eziò il respettivo Amico, a cui ricorrere per fare onorare la Lettera, che è lo stesso che dire più d'uno dei Giratarj spiega e nomina nella Lettera il suo *Mandatario* per l'onoranza in caso d'inadempimento per la parte del Trattario, ed in tal caso la preferenza fra più concorrenti si accorda a misura delle regole stabilite nei precedenti Articoli XXIII. XXIV. e XXV. 9

ARTICOLO VENTESIMOSETTIMO.

SOMMARIO.

1. *Contendendosi fra il Trattario, e il Possessore per l'accettazione di una Cambiale, deve preferirsi il Possessore, e fra più Persone, si preferisce il primo che si presenta.*
2. *Quali siano i* Negotiorum gestores.
3. *Il Portatore della Lettera è preferito nell'accettazione.*
4. *Questa regola è conforme alle Leggi di diverse Piazze che si enumerano.*
5. *La ragione di questa regola di prelazione si è perchè il Trattario ha il titolo di pagare la Lettera, essendone incaricato dal Mandato del Traente.*
6. *Dopo il Portatore e il Trattario chi si presenta il primo è preferito nell'accettazione.*

IN difetto di persona, che abbia il Mandato, e gareggiandosi la preferenza per l'accettazione di una Cambiale fra il Trattario, e il Possessore della medesima, questo secondo è preferito al primo nell'onoranza della Lettera, dopo di lui spetta al Trattario questo diritto prelativamente a qualunque altro non interessato nella Lettera, e finalmente, concorrendo più persone non interessate, si preferisce quello, che si presenta il prima. 1

ANNOTAZIONI.

IN mancanza di quelli, che avessero *Mandato* dalla parte del Traente, o di alcun altro interessato nella Lettera, succedono quelli, che sogliono volontariamente incaricarsi dell'accettazione e pagamento della Lettera, i quali si chiamano legalmente *Nego-* 2

tiorum gestores, o sia Procuratori volontarj, secondo la definizione, che ne dà il *Testo nella Leg. Qui servum 41 ff de Negot. gestis, il Brunemanno in Leg. aut Prætor 3 ff. de Negotiis gestis § 15 e il Voet in lib. 4 tit. 5 Pandect. num. 1.* „ ivi „ Negotiorum gestor est, qui absentis vel ignorantis negotia sine „ Mandato gessit. „

Cadendo pertanto la gara della precedenza fra persone, che siano prive di Mandato, e che perciò volontariamente vogliono accettare una Cambiale *tanquam Negotiorum gestores*, in questa categoria di persone la precedenza è dovuta al Portatore della Cambiale, per la ragione che, avendo egli dal Traente il Mandato ad esigere, questo Mandato rimane connesso a quello di 3
procurare la puntuale sodisfazione della Lettera, onde la verisimile mente del Traente deve considerarsi quella, che il suo Procuratore ad esigere onori la di lui propria firma, piuttosto che quello, che ha già ricusato il Mandato di pagare, qual'è il Trattario, quando non accetta liberamente la Cambiale: conforme spiega dottamente lo *Strickio disput. 18 cap. 4 num 74 § 18. tomo 7.* „ ivi „ Quod si contingat, ut ille, cui dirigitur Tracta „ concurrat cum isto, cui dirigitur remissa, & uterque litiget se „ Tesseras Cambiales cum protestatione velle acceptare, cui nam „ horum præferentia erit assignanda? Respondeo: Mandantem, „ ex ipsius mente ac præsuntione, eum, cui directa *remissa*, in „ obveniente concursu præferri voluisse, utpote per quem ejus „ intentio plenius adimpleretur: cum hic non solum habeat Man- „ datum *exigendi connexum*, & inseparabile a Mandato *solvendi*, „ sed etiam est Adjectus obligationi acquirendæ ab eo, cui di- „ recta Tracta. Accedit quod palmaria Datoris Literarum sit „ voluntas, ut Literæ transmissæ persolvantur, quem effectum „ facilius nanciscetur, si ille, cui facta remissa, sibi ipsi satisfa- „ ctionem præstet, quam si alii stipuletur „ *Ussenbach de Protestat. in Camb. cap. 5. num 6. & seqq. Franck. Instit. Jur. Camb lib. 1. sect 4 tit. 3 § 6 in fine* „ ivi „ Ex æqualibus „ tertius Trassato, uterque Exactori cedit „ *Turre de Cambio disp. 2. quest 15. num 12. & seqq.* „ ivi „ Quod ipsum eo- „ sco verius, etiam de jure, duplici ratione. Primum, quia Man- „ datum ex illis contractibus est, qui bonæ fidei dicuntur, § *Actionum Instit. tit de Action.*; quod ex consequenti ex æquo „ & bono judicandum est, *Leg. cum servus extero juncta Leg. „ si vero non remunerandi, § Si mihi in fin. ff. Mandati*, ob- „ servandumque in eo, quod vel tacito intellectu actum fuit, „ *Leg. si creditor § Si inter maritum ff. Mandati*, & mens de-

„ bet verbis præferri *Leg. ultima § Ultimo ff Mandati, late Tiraquellus in Leg. si unquam, verbo Libertis num.* 48. *de revocat donation.* Mena autem, & intentio Datoris Literatum, „ & Mandatoris, ea est prima, & præcipua, ut debitum contractum ex illo Cambio, de quo in Literis solvatur, perficiaturque contractus, quem effectum, & quidem facilius consequitur, si ille, cui dirigitur *remissa* (quem habere Mandatum probavimus in proposita quæstione a præcedenti proxima, „ sibi ipsi solvat, quam si ab alio stipuletur, ut per se patet. „ Ergo ipse venit præferendus in executione Mandatorum, eorumdemque interpretatione, cum effectus præcipue spectandus „ sit *Leg. Mulier &c.* „ e al successivo §. 23 segue „ ivi „ Quinimmo, si rem altius inspiciamus & in suis principiis, hæc „ veritas clarior fit Mandata namque originem traxere ab amicitia, ut alias diximus, & Paulus testatur *Leg. 1. ff Mandat.* „ Igitur qui inter contendentes de acceptatione super protextu „ magis amicus præsumitur, is absque dubio præferendus est ex „ ipsa actus natura, de quo agitur. Talem autem esse illum, „ ad quem remissa dirigitur, non ambiges Lector, si considerabis majoris confidentiæ & amicitiæ argumentum esse in Mandante erga eum, cui facit remissam, quam erga eum, cui Tractum: si ponderabis creditri appellationem generalem esse, & creditorem ideo dici, quia credit, *Leg prima ff de rebus creditis*, unde, eum per destinationem remissæ regulariter Dator „ Literarum, vel quicumque, ad quem spectat remissa illa, ratione proprietatis, destinetur pariter creditor illius, qui eam „ exacturus est, merito ei credere dicitur quod majoris est argumentum amicitiæ, quam debere, quod contigit in Tracta. „ Et ex consequenti, cum is prælatus fuerit in amicitia, præferendus etiam in acceptatione Mandati. Accedat, quod de facto, & ut plurimum, nulla alia efficacior, nec verisimilior ratio considerari potest in Datore Literatum, cui elegerit, puta „ Titium, ad quem dirigeret Tractam, potius quam Cajum, ad „ quem direxit remissam, quæ utique per solum Cajum executioni mandari facilius posset, nisi vel quia, licet principaliter in intentione habuerit Cambii perfectionem, & solutionem obtinendam, secundatio tamen optabat, quod debitum resultans ex adimplemento prædicto imputaretur in causam per ipsum „ ordinatam in posteriori parte earumdem Literarum, seu in Literis advisii, seu spachiis. Vel quia dubitaverat ne ille, cui „ remissa dirigebatur, non vellet simul & tractam acceptare „ (ut patet rem attentius intenti), sed data contingentia casus,

„ qui in præsenti quæstione examinatur, nedum utraque cessat
„ ratio, cum & is, cui Litteræ diriguntur recusat acceptare di-
„ ctam posteriorem partem, & is, cui dirigitur remissa, nedum
„ sit paratus acceptare Tractam, sed de ea acceptanda conten-
„ dat, sed etiam militant in contrarium pro inclusione Can. Er-
„ go ipse erit præferendus, cum non sit novum etiam in Man-
„ datis interpretandis argumentum a contrario sensu concludere
„ *Bartolus* in *L. eum qui duobus §. Si filius familias num.* 1.
„ *ff. de Acquir. hæredit. Iason. in Leg.* 1. *num* 57 *ff. de Offic.*
„ *ejus &c.* Et certum regulariter in jure habeamus, nedum con-
„ ditionem Mandantis, etiam neglecta forma Mandati, meliorem
„ effici posse *§. Is, qui exequitur, in fine Instit. de Mand. L.*
„ *diligenter §. Ultimo Leg. Idemque §. Si mandavero ff. Manda-*
„ *ti*, sed etiam Mandatarium posse id facere, quod non est ex-
„ pressum, si major ratio reddi possit, dummodo conditio Man-
„ dantis deterior non fiat *Leg. si quis mihi bona §. Quod si man-*
„ *davit ff. de Acquir. hæred. & ibi Romanus in §. Quod si man-*
„ *davit num.* 2. *Castrens. in cons.* 4. *n.* 7. *lib.* 1. *& cons.* 240.
„ *in princ. lib.* 2. *Rain. consil.* 164. *n.* 8. *lib.* 3. „

„ Secunda & posterior ratio principalis, quæ hanc eamdem
„ conclusionem veriorem esse de jure merito suadere potest, il-
„ la est, quia ille, cui dirigitur remissa, nedum habet Manda-
„ tum exigendi connexum, & inseparabile a Mandato solvendi,
„ sed etiam est Adjectus stipulationi, id est obligationi acqui-
„ rendæ ab eo, cui Tracta dirigitur, ut probatum fuit supra hac
„ eadem disputatione, quæstione septima. Ergo ipso refragan-
„ te, & repugnante consensum accomodare acceptationi faciend-
„ æ per eum, cui Tracta dirigitur, non potest contingere talis
„ obligatio, *Leg.* 1. *& tot tit. ff. de Action. & Obligat. Institut. de Obligat. quæ ex consens.* Cum ad illam acquirendam
„ ipse sive a Datore Literarum, sive a stipulatore Cambii fue-
„ rit prefectus quod si verum est, prout de jure verissimum,
„ & in potestate sit ipsius, cui remissa dirigitur, excludere ac-
„ ceptationem super protextu faciendam per eum, cui Tracta di-
„ tigitur, in confesso est, ipsum ei in hujusmodi concursu præ-
„ ferendum. Et hanc rationem sensisse Statutum nostrum *Ja-*
„ *nuense* relatum supra in conclusione, patet consideranti, quod
„ denegat hanc prælationem ipsi, qui recipere debet Cambium
„ (qui ille ipse est, ad quem dirigitur remissa, pro cujus præ-
„ latione definivimus) postquam consensum præstiterit acce-
„ ptationi super protextu, factæ per eum, qui solvere debebat,
„ seu (quod idem est) per eum, cui dirigitur Tracta. Argu-

Digitized by Google

„ mentum efficacissimum ad demonstrandum quantæ efficaciæ
„ fuerit apud Statuentes nostros hujusmodi consensus præstitus,
„ vel denegatus, quod ipsum clarius aperit, dum ex solo dis-
„ sensu ejus, cui dirigitur remissa, circa acceptationem super
„ protextu desideratam, per eum, cui fit Tracta, intelligitur;
„ quod ipsemet dictam acceptationem fecerit, quam alteri dene-
„ gaverit. Nec ulla ratio est assignabilis, cur Statuentes tam vim
„ attribuerint circa premissa consensui ejus, cui est facienda so-
„ lutio, nisi ex tacito Mercatorum consenso subodorati essent, id
„ ipsum merito tribuendum esse illi, quem Partes, qui Cambium
„ contraxerunt de comuni consensu, adhiberent stipulationi, ac-
„ quirendæ ab eo, cui dirigitur Tracta, cui non incongrue di-
„ cere possumus mandatas esse partes materiæ, & obligationis
„ passivæ, formæ autem, & obligationes activæ ei, cui dirigitur
„ remissa, unde jure merito, dato consensu, hic illi absque ulla
„ difficultate est præferendus, eidemque indulgenda & conceden-
„ da sunt commoda provvisionum, & alia, quæ ex complemen-
„ to & solutione resultant adversus Datorem Literarum, & alios
„ quomodoliber obligatos, pro quibus pugnante dum de concur-
„ su prædicto quæstio incideret „ *Scaccia* § 2. *Gloss* 5 *n.* 389.
„ ivi „ Secundo competit illi, qui debet Cambium recipere. Ter-
„ tio vero loco competit illi, cui facta est Tracta „ *Du Puy d.*
„ *cap.* 9. *num.* 15 §. *In quarto luogo &c.* „ ivi „ In quarto luo-
„ go, se il medesimo (cioè il Trattario) non vuol' accettarla
„ se non sotto protesto per onore del Traente, e che il Presen-
„ tante voglia parimente accettarla sotto protesto per onor del
„ Traente, il Presentante è preferito, e dopo di lui quello, so-
„ pra il quale è tratta, e dopo qualsisia terza persona „ *Phoan-*
„ *sen Chap.* 18 § 6. „ ivi „ Le Porteur d'une Lettre de Chan-
„ ge, protestée faute de payément n'est pas obligé de soufrir
„ qu'un autre le paye S. P. pour l'honneur du Tireur, ou de
„ l'Endosseur, pour l'honneur de qui il voudroit lui même la
„ payer, si celui, qui offre de la payér, ne lui prouve que cet-
„ te Lettre lui est recommandée, ou en ce cas, si le payément
„ se fait pour l'honneur du Tireur, le Porteur est absolûment
„ obligé de le recevoir, comme aussi s'il se fait pour l'honneur
„ d'un Endosseur, à moins que le Porteur ne la veuille payer
„ lui même pour le même Endosseur, ou pour l'honneur du pré-
„ cedent Endosseur, & qu'il ne se desiste du droit, qu'il a sur
„ l'Endosseur, pour l'honneur de qui l'autre veut payér S. P. „

Questa regola è anche stabilita dal *Codice Sardo*, e si osser-
va perciò in tutte le Piazze dei Dominj di S. M. *il Re di Sar-*

degna, come rilevasi dal detto *Codice Iur. 2. tit. 16 chap. 3.*
4 § 12 „ ivi „ Si plusieurs personnes veulent accepter & payer „ pour faire honnenur au Tireur, ou à un même Endosseur, on „ préférera celle, qui en aura l'ordre du Tireur, ou de l'Endos- „ seur. *On donnera ensuite la préférence au Porteur de la Lettre.*

In *Augusta* è prescritta una uguale disposizione dall' *Ordinanza del Cambio di quella Piazza* riportata dopo il *Phoensen Loix, & Coûtumes de Change § En neuvieme lieu &c.* „ ivi „ „ En neuvieme lieu, le droit d'honorer une Lettre de Change pro- „ testée appartient plurot au Porteur, qu'à tout autre.... Et quand „ en pareil cas celui, sur qui la Lettre de Change a été tirée, „ viendroit offrir de l'honorer, celui, qui l'a acceptée, ne seroit „ pas obligé de le permettre, s'il ne vouloit. „

A *Genova* pure si osserva lo stesso in forza di quanto dispone lo *Statuto di quella Dominante lib 4 cap. 14. de compensat. § Si tratta*, riportato, ed illustrato dal *Torre de Cambiis disput 2 quest 15 n 11*

Lo stesso è prescritto dal *Regolamento di Massa, e Carrara al* § 26 „ ivi „ Combinandosi più Persone a voler' accettare „ re per l'onore della stessa firma, se la questione sarà fra il „ Trattario, e il Possessore della Cambiale, dovrà il secondo „ essere preferito al primo.

Dopo il Portatore della Cambiale il Trattario resta preferito a qualunque terza persona non interessata, che senza Mandato, *& tamquam negotiorum gestor* volesse accettare, e pagare la Cambiale per la medesima persona. Così in fatti fissano lo *Scaccia de Commercio & Cambio* § 2 *Glossa* 5 *num.* 389 „ ivi „ Secundo comperit illi, qui debet Cambium recipere. *Tertio vero loco competit illi, cui facta est Tratta* „ *Du Puy cap* 9 *n.* 15. § *In quinto luogo &c* „ ivi „ Se il Presentante voglia pa- „ rimente accettare sotto protesto per onor del Traente, il Pre- „ sentante è preferito. E dopo di lui quello, sopra del quale è „ fatta la Tratta „ *Franck Institut. Iur Camb lbr 1 sect 4. tit 3 § 6 in fine* „ ivi „ Ex æqualibus tertius Trassato, uter- „ que Exactori cedit „ *Stryck disput 18 cap 4. n 77 § 19 tom 7.*, e così fissò pure il *Regolamento di Massa, e Carrara al* § 26 „ ivi „ Successivamente il Trattario dovrà preferirsi a „ qualunque altro non interessato. „

La ragione di questa prelazione depende dal rirolo, che ha il Trattario di pagare la Lettera, essendo vetamente il primo in-
5 caricato di ciò dal Mandato del Traente, e per quanto recusi egli di accettare il Mandato nei termini portati dalla Cambiale,

ciò non ostante, trattandosi di Mandato divisibile, può il Trattario accettarne una parte, qual' è quella di pagare, e recusare l' altra, qual' è quella del conto, per cui gli viene ingiunto un simile pagamento: onde è innegabile, che una tale connessione di Mandati somministra un titolo al Trattario per essere preferito nell' accettazione della Lettera a qualunque altro estraneo, che voglia accettare per la stessa firma, conforme argomenta lo *Stryckio loc cit* § 19 *num* 77. *in fine* „ ivi „ Quando plura ad- „ sunt Mandata, & quidem divisibilia, uti hic, tunc alterum „ Mandatum potest acceptari, alterum vero negligi seu primus „ actus illius potest exequi, non attento secundo „ ove riporta il *Decius consil* 340

Dopo la prelazione accordata al Portatore di una Cambiale sopra qualunque altra persona, che s' incontri a volere onorare la Lettera per la medesima firma, e dopo quella accordata al Trattario posteriormente al Portatore, succede l' esame sulla disputa, che potesse farsi fra diverse persone totalmente estranee, per ottenere la preferenza nell' accettazione, di cui quì si tratta. 6

Fra le persone di questa categoria, in cui manca qualunque titolo di Mandato, o altro, che possa far loro meritare una preferenza, non può ricorrersi ad altra regola per determinare la prelazione, che quella della prevenzione determinata dall' assioma di ragione *prior in tempore potior in jure*, di cui i Testi nella *Leg. Qui baluum in priuc & Leg. Potior ff. qui potior. in pignor. habeant. Leg. Si fundum Cod eod. & cap. Qui prior* 54. *de regul. iur. in 6 Barbosa axiom.* 188 § 1., ancorchè questa prevenzione sia di ora, o di momento, come fermano *Decianus consil* 109 *num* 22 *lib* 2 *Tuschus lit. P concl.* 465 *num.* 4 *& Barbosa d. axiom.* 188. *num* 2

In fatti dietro questo principio di ragione è stato così determinato nella subietta materia dal *Franck instit. iur Camb lib* 1. *sect.* 4 *tit.* 3 § 11. „ ivi „ Quod si tamen inter plures „ æquales Trassatus tertio, aut Exactor utrique præferri cupiat; „ adimplere tenentur, antequam ab aliis fuerint preventi „ e così pure è stato ordinato da diversi *Regolamenti per gli Cambj* delle Piazze di diversi Stati, fra i quali *il Regolamento per gli Stati Austriaci all' Art* 28 quello di *Brunsvich all' Art* 19 *l' Ordinanza per i Cambj* della Piazza di *Lipsia al* § 17, e quello di *Massa, e Carrara al* § 26. „ ivi „ E finalmente con- „ correndo più persone non interessate, dovrà preferirsi quella „ che si presenterà la prima.

ARTICOLO VENTESIMOTTAVO.

SOMMARIO.

1. *Se si presentasse alcuno a pagare la Tratta per conto del Trassario questo è preferibile a qualunque altro.*
2. *Il Trattario è il primo Procuratore a pagare.*
3. *E perciò chi lo rappresenta merita preferenza.*
4. *Autorità, che favoriscono questa regola.*

SE in mancanza del Trattario assente dalla Piazza, ove la Tratta è diretta, e ove perciò deve farsene il pagamento, si 1 *presentasse alcuno a pagarla per conto del Trattario medesimo; questo è preferibile a qualunque altro, che volesse accettare per onor di firma.*

ANNOTAZIONI.

ESsendo il Trattario quello, che prelativamente ad ogni altro ha il *Mandato* a pagare, ne segue perciò, che nessuno può 2 essere a lui preferito nell' esecuzione dell' incombenza, che nella Lettera viene ad esso addossata dal Traente, che è il Mandante, secondo i principj di ragione stabiliti al num. 2 delle *Annotazioni* al precedente *Articolo* 26. di questa *Parte Seconda*.

Se questo Trattario pertanto, essendo assente dalla Piazza, ove deve pagarsi la Lettera, incarica qualche suo Amico di accettare, e pagare per lui, questo tale Procuratore del Trat- 3 tario deve essere preferito nell' accettazione, e pagamento, come quello, che rappresenta la vera persona destinata a pagare; tanto più che questo, accettando con una tal qualità accetta liberamente, e non sottopone la Lettera ad alcun danno, nè ad alcun pregiudizio di onorificenza.

Così in fatti stabiliscono senza contraddittore lo *Scaccia* §. 2. *Glossa* 5 *num.* 389. „ ivi „ Primo competit illi, qui vult 4 „ solvere libere, quisque ille sit „ *Struckius disput.* 18 *cap.* 4. §. 18. *num.* 75 *vers. Modo tamen &c tom.* 7. „ ivi „ Modo „ tamen facultas relinquatur in ejusmodi concursu ei, qui libe- „ re, & absque interposita protestatione, quicunque tandem fue- „ rit, solvere se se offert: huic namque omnino præ omnibus „ aliis, cum protestatione solvere cupientibus, prælatio est con-

„ cedendi „ *Phoonsen Loix & Coûtumes du Change chap.* 19. § 8 „ ivi „ Tout autre, que celui, sur qui une Lettre de „ Change est tirée, n'a aucun droit d'accepter une Lettre de „ Change, à moins que celui, sur qui elle est tirée, n'ait refu- „ sé de le faire, ou qu'étant absent il ait manqué de donner „ ordre a quelqu'un de l'accepter. „

ARTICOLO VENTESIMONONO

SOMMARIO.

1. *Chi accetta per onor di firma si costituisce debitore.*
2. *L' accettazione porta sempre l' obbligazione* de constituta pecunia
3. *L' accettare il Mandato è un atto volontario.*
4. *Ma dopo accettato l' esecuzione del medesimo è inevitabile, e necessaria.*
5. *Autorità che stabiliscono questa regola.*
6. *Quale si osserva in diverse Piazze che si enumerano.*

CHI accetta per onor di firma, si costituisce debitore della so-disfazione della Tratta, ugualmente che lo sarebbe il Tratta-rio accettante. 1

ANNOTAZIONI

MEdiante l' accettazione di una Cambiale, l' Accettante viene a contrarre l' obbligazione de *constituta pecunia*, di cui si è parlato al num. 20 delle *Annotazioni* dell' *Artic.* 3 della *Parte* 1., senza che far possa la minima differenza, che l' Accettante sia piuttosto il Trattario, che un Terzo, per la ragione, che milita la stessa regola per il *Negotiorum gestore*, che per il *Mandatario*, vale a dire che, per quanto sia un atto volontario tanto l' accettare il Mandato, quanto l' incarico di eseguire l' altrui incombenza senza averne alcun Mandato, a forma di quanto rapporto al mandatario fermano i Testi nella *L. Si mandavero* 22 § *final*, *e nella Leg Si quis alicui* 27 §. *Qui Mandatum ff Mandati*, e rapporto al secondo a forma della natura dell' atto medesimo dichiarato, e spiegato dalla *Leg Hoc Edictum* 1 *& Leg Si quis absentis* 2 *ff de Negotiis ge-*

4 *stis*, ciò non ostante, una volta accettata o l' una, o l' altra incumbenza, l' esecuzione della medesima non è altrimenti un atto volontario, ma inevitabile, e necessario, secondo il Testo espresso nella *Leg In commodat* 17. § *Sicut ff. commodati, vel contra* „ ivi „ Voluntatis est enim suscipere Mandatum, necessitatis est consumare „ *Brunemanno in dict Leg num* 10 e nella subjetta materia il *Torre de Cambiis disputat* 2 *quest* 13 § 21.

Seguendo pertanto questo infallibile principio di ragione, tutti i Dottori, che la materia Cambiaria trattarono, hanno per-
5 ciò stabilito per canone incontrastabile di questa legislazione, che sotto qualunque titolo si faccia l' accettazione, cioè a dire, o come Mandatario, o *tamquam Negotiorum gestor*, diventa sempre un obbligazione propria di quello, che accetta, perlochè non è più in grado di ritrattarsi, ma deve eseguirla opportunamente alla scadenza, potendoc esser costretto dal Possessore della Lettera in diferto d' inadempimento: *Franck institut. jur. Camb lib* 1. *sect* 4 *tit* 3 § 15. „ ivi „ Ipsum adimplementum honorarium Creditoribus ea ratione præstari debet, „ qua liberum „ *& loc cit tit* 4. § 9 „ ivi „ Denique Honorantem rigore Cambiali obstringit (acceptatio) etiamsi negle„ ctis solemnitatibus ad Honorarium ipsi obligandum necessariis „ præpostere facta fuerint „ *Heineccius elem jur Camb cap* 6 § 9 „ ivi „ Qui in honorem Trassantis Literas Cambiales ad se non „ directas acceptavit, perinde ac Trassatus tenetur „ *Phoonsen chap* 12 § 18 „ ivi „ Lorsque le Porteur d'une Lettre de „ Change, ou un autre, qu'il soit, a accepté une Lettre de „ Change S P, il se met absolûment à la place de celui, sur „ qui la Lettre est tirée, & il est obligé de la payer sans que „ rien l'en puisse garantir, & le Donneur, ou le Propriétaire „ de la Lettre de Change, a le même droit sur un tel Accepteur S P., qu'il auroit eu sur celui, sur qui la Lettre est „ tirée, s'il l' eut acceptée „

Questa medesima regola poi si osserva in Anversa per *Gius Municipale stabilito dal* § 5 *des Droit & Coûtumes du Change*
6 *à Anvers* riportati dal *Phoonsen* dopo il suo Trattato *les Loix & Coûtume du Change* „ ivi „ Le Troisieme (*che accetta per „ onor di firma*) est obligé en vertu de son acceptation de pa„ yer la somme contenue dans le Lettre de Change „

Lo stesso è praticato in *Amburgo* in forza del § 9 *de l'Ordonnance Du Change* di quella Piazza „ ivi „ Ce Troisiéme, qui „ accepte, est obligé de payer en vertù de son acceptation „

In *Augusta* parimente è ordinato il medesimo dall' *Ordinanza del Cambio* per quella Piazza al § *En neuvieme lieu &c.* „ ivi „ Et s'il se trouve quelqu'un, qui la veuille acceptér, l' „ Accepteur est obligé de la payér. „

Les Ordonnances du Change de la Ville de Breslau del 28 *Nov.* 1672 *al* § 11 prescrivono la medesima disposizione „ ivi „ Lorsque celui, sur qui une Lettre de Change aura été tirée, „ refusera de l'acceptér, un autre pourra l'acceptér pour l'hon- „ neur de la Lettre, & *l'Acceptéur n'est pas moins obligé au* „ *payément* d'une telle Lettre, que celui, qui en est le Porteur. „

Si osserva la stessa regola in *Danzica* in forza del § 11. *des Ordonnances pour le Change* fatte da quel Senato, e pubblicate li 8 Marzo 1701. „ ivi „ En consequence d'une telle „ acceptation le dit Acceptant devient debiteur pur & simple, „ & est tenû de payer sans pouvoir se servir de l'exception qu' „ il n'a accepté que pour l'honneur „

Nel *Brandemburghese*, *ed in Prussia* è prescritta la stessa regola *dal* § 9 *de l'Ordonnance pour les Lettres de Change* pubblicata l' anno 1684 „ ivi „ Si on fait refus d'acceptér, & „ qu'un Tiers offre de le faire pour l'honneur du Tireur, ou de „ l'Endosseur, ce Tiers, qui accepte sera obligé de declarer lui „ même en personne, par devant le Notaire, qui fait le Protest „ au nom du Porteur, qu'il accepte la Lettre pour l'honneur „ du Tireur, ou de l'Endosseur, & d'écrire son acceptation sur „ la Lettre, en y joignant le nom du Tireur, ou de l'Endos- „ seur, pour l'honneur de qui il accepte, *& par la il s'obligе* „ *à payér la Lettre, & les frais au jour de l'échéance* „

Nelli Stati di S. M. il Re di Sardegna è stato ordinato lo stesso dal *Codice Carolino lib.* 2 *tit.* 16 *chap.* 3 § 28 „ ivi „ Tous ceux, qui acceepteront dans nos Etats quelque Lettre de „ Change, seront tenus au payement d'icelle.

E finalmente nelle Piazze del *Ducato di Massa*, e *Carrara* è stata stabilita la medesima regola dal § 29 del *Regolamento per le Cambiali del* 1782 „ ivi „ La clausula S. P. che possa „ apporsi dall' Accettante, non dispiegna il medesimo dal pa- „ gare la Lettera alla scadenza, egualmente che se l' avesse ac- „ cettata liberamente „ e meglio al § 36 „ ivi „ Colui, che „ accetta una Cambiale per onor della firma del Traente, o di „ chiunque dei Giratarj, e sotto protesto, si costituisce debitore a „ tutti gli effetti del Possessore della medesima, ugualmente che „ se l' avesse accettata lo stesso Trattario.

ARTICOLO TRENTESIMO.

SOMMARIO.

1. *Quando sia luogo al regresso contro il Traente, Giranti, e Trattario a favore di chi paga una Cambiale per onor di firma.*
2. *Chi accetta S. P. per regola generale non avrebbe obbligato che il Traente.*
3. *Modo occorrente per conservare il regresso contro tutti gl' Interessati nella Lettera.*
4. *La stessa regola cammina nelle accettazioni per onor di firma.*
5. *Chi paga per onor di firma colle solite dichiarazioni nell' atto del Protesto ha l' azione contro tutti gl' Interessati nella Lettera.*
6. *Azione* Negotiorum gestorum *competente a chi per onor di firma accetta una Lettera.*
7. *Questa regola è approvata in alcune Piazze dagli Statuti Locali che si enunciano distintamente.*
8. *Azione di regresso anche per le spese, e provvisioni.*
9. *Definizione della provvisione.*
10. *Accordata ancora da diversi Regolamenti particolari.*
11. *Uso di Livorno sul quantitativo della provvisione.*

CHI paga una Cambiale per onor di firma, ma che nell' atto di accettarla, e pagarla dichiara di volere acquistare le ragioni della Lettera, e subentrare in quelle del Portatore, ha il 1 *regresso contro il Traente, Giranti, e Trattario, e contro chiunque altro obbligato a favore della Lettera, non tanto per il rimborso della somma pagata, quanto per il ricambio, spese, danni, e provvisioni.*

ANNOTAZIONI.

ABbiamo provato al num. 3 delle *Annotazioni* all' *Articolo* 6. 2 di questa *Seconda Parte*, che allorchè un Trattario accetta la Cambiale S. P., o sia sotto protesto, per regola generale non avrebbe altro obbligato a suo favore, che il Traente, per conto del quale verrebbe a fare la sua accettazione, ed al successi-

vo num. 4 di detto *Articolo* si è provato qual sia la maniera di assicurare il regresso contro tutti i compresi nella Lettera, e come tali obbligati solidamente all' estinzione della medesima. 3

Ciò, che ivi si è detto, milita anche per tutte le *accettazioni onorarie*, giacchè l' accettare S. P., che fa il Trattario nella fattispecie, di cui si parla in detto *Articolo* 6., altro non è, che un' accettazione della Lettera per onor della firma del Traente, come le *accettazioni onorarie* lo sono per la firma di alcuno degl' Interessari in detta Lettera. 4

Qualora dunque chi accetta per onor della firma di alcuno dei detti Interessati usi quella solita cautela, che ordinariamente suol' usarsi, di dichiararsi cioè nell' atto del Protesto di volere avere per obbligati tutti quelli, che legalmente siano tali a favore del Portatore, e della Lettera, *Ansaldo de Commercio, & Mercat disc* 79 *num* 9, non vi è alcun dubbio, che chi accetta, e paga in tal forma una Lettera, benchè dichiari di far ciò specialmente per onorare la firma di un solo dei detti Interessati, acquista però tutte le ragioni, che competevano al Portatore, mediante il subingresso legale, e volontario, di cui si è parlato al n. 4 delle *Annotazioni* all' *Articolo VI* di questa *Seconda Parte*. 5

L' azione, che compete a chi accetta una Cambiale per onor di firma, è quella *Negotiorum gestorum*, di cui parlano le *Leg. 1 e 2 ff de negot gestis*, e tutte le altre di questo medesimo titolo delle *Pandette*. Conforme, esaminando questa materia, hanno magistralmente stabilito *Heinecc. Elem. Jur. Camb. cap.* 3 § 19 *in fine* „ ivi „ Denique quoties quis acceptat Cambium in honorem Literarum, rories intercedit *Negotiorum gesto* „ *Pothier Traité du Change chap* 4 *artic.* 5 § 113 „ ivi „ Lorsque celui, sur qui la Lettre est tirée, refusant de „ l'accepter, ou de la payer après l'avoir acceptée, une autre „ personne l'accepte, ou l'acquitte pour faire honneur au Tireur, ou à quelqu'un des Endosseurs, ce n'est point un contract „ de Mandat, qui intervient entre cette personne, et le Tireur, „ ou l'Endosseur, à qui il a déclaré qu'il vouloit faire honneur, „ qui ne l'en avoit point chargé, et qui n'a aucun connoissance „ du service, que cette personne lui rend, mais c'est le quasi-contract, qu'on appelle en Droit *Negotiorum gestorum*, qui produit „ les obligations qui en naissent, le Tireur, ou l'Endosseur est „ donc obligé envers cette personne *actione contraria Negotiorum* „ *gestorum*, à lui remettre la somme, qu'elle a payée pour l'acquittement de la Lettre de Change „ e al successivo §. 114. 6

vers L'étranger &c „ ivi „ L'étranger, qui acquitte une Lettre „ protestée, n'a pas seulement cette action *Negotiorum gestorum* „ contre celui, pour l'honneur de qui il l'a acceptée, *l'Ordonnance* „ *de* 1673. *tit* 5 *art* 3 Le subroge en toutes celles, qui avoit „ le Proprietaire de la Lettre de Change, qu'il a payée, contre „ tous ceux, qui en sont tenûs Cet' Article porte *au moyen* „ *du payement il demeurera subrogé en tous les droits du Por-* „ *teur de la Lettre, quoi-qu'il n'en ait pas de transport, subro-* „ *gation, ni ordre* Il n'est donc pas besoin pour cela qu'en payant „ il en ait requis la subrogation „ *Du Puy cap* 9. §. 11. „ Quel- „ lo, che ha pagato una Lettera di Cambio sotto protesto, ha „ operato utilmente a favore di quelli, che sono obbligati per „ il Cambio: Egli ha non solamente azione contro quello, per „ onor del quale esso ha pagato, ma contro tutti quelli, che „ sono obbligati a quello, per onore del quale egli ha pagato, „ o sia per aver dato le valuta, o per aver girata la Lettera „ *Phoonsen chap* 12 §. 22. „ Celui, qui accepte une Lettre de „ Change S. P. pour l'honneur du Tireur, ou de quelqu'Endos- „ seur, soit qu'il le fasse à sa prière, ou non, a toûjours son „ droit sur celui, pour compte de qui il accepte, qui est obli- „ gé de lui rembourser tout ce, qu'il a payé pour lui „ *& chap* 18 § 5 „ ivi „ Celui, qui paye une Lettre de Change „ sous protest, succéde de lui même au droit, qu'en avoit le „ Porteur, quoique le Porteur ne lui ait donné aucun acte for- „ mel de transport, de subrogation, ou de cession „ *Ansalda de Commercio, & Mercat. disc* 79 *num* 8 9 10. *&* 11. *Tor-* „ *re de Cambiis disput* 2. *quest* 13 § 39 „ ivi „ Dicendum pri- „ mo per acceptationem Literarum Cambii factam super prote- „ xtu, & exinde solutionem (a quocunque tandem illo proces- „ serint) oriri ex natura actus, ad minimum, actionem Nego- „ tiorum gestorum non solum contra Datorem Literarum, sed „ alium, seu alios quoscis quomodolibet obligatos, seu ad quos „ spectat Cambium, seu Tracta, de qua in Literis, sive dicta „ spectatio sit ratione proprietatis, sive solius curæ, & solliciru- „ dinis „ e nei §§ successivi si prova magistralmente questa teoria sul fondamento delle più sicure regole di ragione, e si confutano tutti quelli, che possono avere abbracciata una contraria opinione; e finalmente lo *Stryckio d disput* 18 *cap* 4. § 28 *n* 108 „ ivi „ Unde vicissim Acceptanti adversus *Man-* „ *dantem actio Mandati contraria* ad recuperandam pœnuiam „ pro isto numeratam, item provisionem, cœteraque omnia, qu e „ ratione ipsius Mandati ab eo consequi debuisset: *Sin pro ho-*

„ *nare Literarum* acceptaverit, *negotiorum gestorum actio*, cum
„ melior ipsius conditio sit reddita, indulgetur. „

La giustizia di questa regola è tale, che le istesse Munici-
pali disposizioni non hanno lasciato di canonizzarla nei loro Co- 7
dici relativi al Gius Cambiario.

Si conta fra questi l' Editto del Commercio di *Francia* pubblicato da *Luigi XIV. nel Marzo del* 1673 *tit* 5 § 3 „ ivi „ „ En cas de Protest de la Lettre de Change, elle pourra être „ acquittée par toute autre, que celui, sur qui elle aura été ti- „ rée, et au moyén du payement il demeurera subrogé en tous „ les droits du Porteur de la Lettre, quoiqu'il n'en ait point „ de transport, ni subrogation, ni ordre „

Il Codice Carolino per gli Stati di S M. il Re di Sardegna ha stabilita questa regola *livr* 11 *tit* 16 *chap* 3 § 13 „ ivi „ „ Dans tous le cas, aux quels la Lettre de Change protestée „ sera payée pour faire honneur au seing, celui, qui en aura „ fait le payément, pourra agir immédiatement contre les per- „ sonnes, à l'honneur des quelles la Lettre a été acquittée, mais „ lorsque elle aura été payée indistinctement pour faire honneur „ à tous les coobligés au payément d' icelle, alors le Payeur „ sera subrogé aux droits de celui, à qui il a payé. „

L' Ordonnance du Change de la Ville de Breslau du 28 *No-*
vembre 1672 § 11 accorda lo stesso regresso nei seguenti ter-
mini, cioè „ ivi „ Et s'il la paye, il aura son recours sur le
„ Tireur pour tout le capital, les fraix, et la commission de la
„ dite Lettre. „

In *Danzica* questa regola è prescritta dall' *Ordinanza per il Cambio dell'* 8 *Marzo* 1701 § 13 „ ivi „ „ Mais comme la „ Tierce personne s'est obligé par l'acceptation précedente de „ payér la Lettre avec le frais au jour de l'échéance, il a aussi, „ aprés avoir fait le payément, le même droit et recours, qui „ compéte au Porteur, et peut exercér son recours sur le Ti- „ reur, ou sur celui, en consideration de qui il a fait honneur „ a la Lettre, tant pour le capital, que pour les fraix, et la „ provision „

Quest' azione di regresso esercibile da chi paga una Cam-
biale *per onor di firma* non si limita soltanto a ripetere la som- 8
ma pagata per l' estinzione della Lettera, ma si estende a favo-
re del rimborso di tutte le spese, e della provvisione, o sia ono-
ranza mercantile.

Le spese di Protesto, Porti, e Ricambio, come quelle, che sono una conseguenza del rifiuto del Trattario, seguitano la na-

tura del credito, e perciò, chi è debitore del Cambio, è anche debitore di queste spese, come un' accessorio di esso, in conformità delle teorie, ed autorità riportate al n 7. delle *Annotazioni* all' *Articolo XV.* di questa *Seconda Parte*.

La *provvisione* poi, o sia *commissione*, o altrimenti *onoranza mercantile*, è un' emolumento, che per consuetudine universale di tutte le Piazze mercantili è dovuta a ragione di mezzo
9 per cento sopra la somma, a cui ascende l'importare della Cambiale, che si accetta, e ciò in remunerazione del favore, che l' Onorante fa all' Onorato, del disborso, che il primo soffre in grazia del secondo, e finalmente del risico, in cui il primo pone il suo denaro. *Heinneccius Elem. Jur Camb cap* 6 §. 9. „ ivi „ Qui in honorem Transantis Literas Cambiales ad se non „ directas acceptavit, perinde ac ipse Transatus tenetur. *Sed & „ ipse, prestita solutione, persequutionem ex Cambiali jure habet adversus Transantem, ad recuperandam summam solutam „ cum* PROVISIONE *& impensis* „ *Pothier Traité du Change chap. 4. art* 5 § 110 „ ivi „ Nénmmoins il est d'usage, que par une „ convention particulière, le Tireur accorde à l'Acceptéur un „ certain salaire, ou récompense à raison de tant pour cent, „ on appelle cette récompense *une provision*, elle est très licite „ in *utroque Foro*, lorsque l'Acceptéur est un Banquier, pourvû qu'elle ne soit pas excessive c'est-à-dire, qu'elle n'excéde „ pas ce qu'il est d'usage d'accorder pour cela aux Banquiers. „ C'est un gain, et un profite légitime de son Commerce de „ Banque „ *Phoonsen les Loix et Coûtumes du Change chap* 18. § 20. „ ivi „ Quand quelqu'un paye une Lettre de Change S „ P pour l'honneur du Tireur, ou d'un Endosseur, sans avoir „ aucune provision de celui, pour compte de qui il la paye, „ la coûtume ordinaire est que celui, qui a payé, tire la somme qu'il a payée l'augmentant de la *Commission*, du Courtage, des frais du Protest, et du port de Lettres, et cela s'appelle se prevaloir par à point „ *Terre de Cambiis disput a. quæst* 1 *Prolegomena* § 57. *Scaccia* § 3 *Glossa* 3 *Du Puy cap.* 15 § 5 *&* 6.

Le Leggi particolari di diverse Piazze hanno ancora precisamente autorizzata la provvisione a favore di chi paga una Cambiale per onore di firma, fra le quali si conta quella di *Augu-*
10 *sta*, leggendosi ciò ordinato dal §. 9 di quell' *Ordinanza* per il Cambio, quella di *Breslavia*, la di cui *Ordinanza del Cambio* al § 11 accorda una simile *provvisione*, quella di *Danzica*, il di cui *Regolamento per il Cambio* al § 14 autorizza chi paga

per onore di firma a pretendere la *provvisione*; le Piazze del *Brondemburghese*, che, in forza del § 9. *dell' Ordinanza per le Lettere di Cambio* emanata da quell' Elettore, accordano il medesimo emolumento; e finalmente *il Regolamento di Mossa*, e *Corrara al* § 24 ha implicitamente autorizzato il medesimo.

In *Livorno* porta il costume di Piazza, che chi accetta e paga una Cambiale per onore della firma di una persona, che abiti in *Italia*, ha diritto di prendersi, e si accredita effettivamente di una provvisione sopra la somma, che paga in estinzione della Lettera, a ragguaglio di un terzo per cento: ma quando l' Onorato abita fuori d' Italia, la provvisione in tal caso si paga, ed è dovuta a ragione di mezzo per cento.

ARTICOLO TRENTESIMOPRIMO.

SOMMARIO.

1. *Se il Traente proibisce l' accettazione per onor di firma non sarà permessa ad alcuno l' accettarla.*
2. *L' accettazione si fa in due maniere.*
3. *Revocato il Mandato non può più eseguirsi.*
4. *Non si può agire contro la volontà del Principale.*
5. *L' azione* Negotiorum Gestorum *diretta accordata ai Principali contro l' Agente.*
6. *Chi eseguisce un atto contro la volontà del Principale è privato dell' azione* Negotiorum Gestorum.
7. *E specialmente nel pagamento delle Tratte per onor di firma.*

SE il Traente, o altro interessato nella Cambiale, di cui volesse onorarsi la firma, avesse espressamente vietata una simile accettazione, non potrà alcuno accettare per conto suo. 1

ANNOTAZIONI.

L' Accettazione di una Cambiale si fa da alcuno o in conseguenza di un *Mandato*, o per onore della firma di alcuno, *tanquam Negotiorum gestor* dal medesimo. 2

Subito dunque, che il Mandante revoca il Mandato *re integra*, val' a dire prima dell' accettazione, non è più lecita l' esc- 3

cuzione del Mandato medesimo, cessando in quel momento ogni precedente facoltà al Mandatario, giacchè la revoca è la prima delle diverse maniere, per cui cessa il Mandato, a forma del *Testo nella Leg. Si Mandantem ff. Mandati, vel contra, Golm. de Procurat. part 3 cap 5 § 48*

Volendosi poi accettare *tamquam Negotiorum gestor*, e così come Mandatario volontario, è pure impedito a chiunque l' 4 assumere una tal qualità, subito che si vuol' esegoire un' incumbenza, che si oppone alla volontà di quello, in grazia del quale si vorrebbe agire, non potendo dirsi agire utilmente, nè supplire alle veci del Principale, allorchè questo, se fosse presente, non eseguirebbe da se siesso un simile atto, e subito che colla sua opposizione viene egli a manifestare di non credere utile al suo interesse quella tale accettazione, e così, mancando il fine, che autorizza l' azione *Leg. 1 ff. de Negot. gest*, viene anchea cessare la facoltà di agire: per la ragione, che ciò, che è stato concesso, ed introdotto ad un certo fine, non deve mai operare l' effetto contrario *Text. in Leg. Legata inutiliter ff. de Admend Legat. Soccin. consil 38 col 2 vol 1. Menoch. cons 151 num 30 & consil 170 num 11, Barbosa axiom 99 num 4. & Rot. Rom. decis 140 num. 4. & decis 322 num. 3 part 4. tom 1 recent*

Oltredichè, siccome il *Negotiorum gestore* altro non è, che un Procuratore volontario, così le Leggi hanno accordato al Principale contro di lui l' azione *Negotiorum gestorum directa* 5 per farsi render conto di tutti i pregiudizj, che col fatto suo avesse arrecati al Principale medesimo *Text in Leg Actio 47. ff. de Negotiis gestis*, fra i quali il più significante sarebbe quello di aver pagato contro la di lui volontà.

E vaglia il vero di quì è derivato, che il *Negotiorum gestore*, eseguendo un' atto contro la volontà del Principale, e dalle Leggi positivamente privato dell' azione *Negotiorum gestorum* 6 *contraria* per la sua reintegrazione, secondo ciò, che positivamente dispose *Giustiniano* Imperatore nella *Leg. Si quis nolente ult. Cod. de Negotiis gest.*, ove il *Brunemanno num 1.* „ ivi „ „ Si quis, presente & prohibente Domino, negotia ejus gerat, „ quæritur an habeat actionem Negotiorum gestorum? Negator, „ si post prohibitionem gessit, & gestor contrariam voluntatem „ scivit „ e secondo i Testi nella *Leg. Si autem is 8 § Julianus ff. de Negot gestis*, ove il *Brunemanno num 9 Voet in Pandect lib 3 tit 5 §. 11.* „ ivi „ Cessat quoque (actio Ne- „ gotiorum gestorum contraria) si quis inviti & prohibentis ne-

„ goria gesserit, idque quantum ad erogata post prohibitionem „ factam „ *Rimmald. consil* 132 *num* 32 *& seqq*

A norma di questi elementari principj di ragione è stato poi così stabilito nella subjecta materia dallo *Scaccia* § 2 *Glos.* 5 *num* 390 „ ivi „ Declara quarto, ut nemo possit facere solu- „ tionem super protextu honore Literatum, quando aliquis Mer- „ cator habens ad hoc speciale Mandatum intimasset, & prote- „ status esset, ne quis Literas talis Tractæ solveret super pro- „ textu; nam Tertius potest solvere invito & ignorante Debi- „ tore, quando Debitor non est præsens, & non prohibet, sed „ si adsit, & prohibeat, male iste Tertius solvit, & ob id nul- „ la ei acquititur actio contra ipsum Debitorem „ dal *Du Puy chap.* 9. § 16 „ ivi „ Quantunque chi paga sotto protesto una „ Lettera di Cambio liberi quello, per onor di cui fa il paga- „ mento: e taluno pagando per un'altro libera un debitore an- „ co repugnante; contuttociò non si può pagare una Lettera di „ Cambio sotto protesto, quando quello, per onor di cui si vuol „ pagare, ha proibito fir ciò, e chi lo facesse, non acquiste- „ rebbe alcuna azione contro di lui „ finalmente dal *Phoonsen chap.* 12. § 6. 7

ARTICOLO TRENTESIMOSECONDO

SOMMARIO.

1. *Anche dopo l' accettazione per onor di firma il Trattario può adempire la Lettera, e con quali condizioni.*
2. *Ragione di questa regola.*
3. *Autorità che la convalidano.*
4. *Il Trattario è tenuto alla refezione delle spese, perchè chi è causa del danno deve soffrirlo.*
5. *Autorità che convalidano questa regola.*
6. *Il pagamento della metà della provvisione è stabilito dal Gius Cambiario.*
7. *Dallo stabilimento di diverse Piazze,* e num 8 e 9.
10. *Ragioni per le quali è dovuta la refezione delle spese.*
11. *E specialmente della metà della provvisione.*

SE, *dopo fatta l' accettazione per l' onor della firma di alcuno, il Trattario volesse adempire la Lettera, e pagarla alla sca-*

denza; non potrà essergli impedito, ma dovrà rifare le spese, e pagare la metà della provvisione a chi aveva precedentemente accettata quella Cambiale. 1

ANNOTAZIONI.

FInchè la Cambiale non è pagata, *res integra dicitur*, al dir dei Forensi, e perciò il Trattario è sempre a tempo a pentirsi, potendo quindi alla scadenza voler' eseguire il Mandato del Traente, e far perciò quel pagamento, che non aveva intenzione di fare allorcaè dal Portatore fu richiesto dell' accettazione. 2

Su questo fondamento pertanto è ricevuto per regola non controversa in tutte le Piazze di Commercio, che volendo il Trattario, che ha recusata l'accettazione di una Lettera, pagarla non ostante alla scadenza, non può ciò essergli denegato dal Portatore, ancorchè egli, o altra persona, fosse già entrato in accettazione della medesima Lettera per onor della firma di alcuno degl' Interessati nella medesima. Così in fatti *uno ore* concludono *Hemnecc. Element Iur. Camb. cap.* 4. §. 30. *Phoonsem. chap.* 12 § 16. „ ivi „ Lorsque une Lettre de Change a été „ protesié faute d'acceptation, & acceptée S. P. pour l'honneur „ du Tireor, ou d'on Endosseur, soit par le Porteur même, ou „ par un Troisiéme, & que celui, sur qui la Lettre est tirée, „ ayant refusé de l'accepter, a reçû depuis de nouveaux ordres, „ oo a resolu de l'accepter librement, celui, qui l'a accepté S. „ P., est obligé de soufrir qu'il l'accepte. „ 3

L'esercizio però di questo diritto non può altrimenti ottenersi dal Trattario, che mediante la refezione delle spese di Protesto, e porti di Lettere, fatte da chi aveva accettato per onor di firma: essendo regola di ragione, che chi è causa del danno debba soffrirlo, *Text in Leg unica, ove Rebuff in præfat num.* 3 *Cod de Sentent quæ pro eo &c., Mevius observat* 36 *num.* 62. *Turre de Cambiis disput* 1 *quæst* 30. *num* 11 *Rota Rom. dec* 221. *num.* 20 *part.* 16 *recent & Rota nostra nella Florentina Nastrorum del* 31 *Maggio* 1683 *coram Marini, la* 13 *del tomo* 3 *del Tesoro Ombrosiano sub num* 28. onde siccome l' accettazione onoratia ebbe luogo mediante il rifiuto del Trattario; così non vi è niente di più giusto, che egli ne risenta le conseguenze, quali sono la refezione delle spese. 4

Seguendo apponto questi principj, hanno stabilita una simile regola quelli Autori, che la materia del Cambio hanno magistralmente trattata, fra i quali *l' Hemneccio Elem. Iur. Camb* 5

Digitized by Google

cap. 4. § 30. „ ivi „ Quid si Mercator detrectans initio acce-
„ ptationem, veniente tamen die nihilominus solutionem præstet?
Respondeo, Tunc Exactor illam recipere non tenetur, *nisi Trac-*
„ *tatus simul restituat impensas in Protestatione factas* „ *Franc-*
kius Instit. Iur. Camb lib. 1. *sect* 4. *tit.* 3 § 28 „ ivi „ Ho-
„ noranti priori, quoties ipsi cedit, ad impensas restituendas „
Phoonsen d. chap. 12 § 16 *& chap.* 18 § 13.

Nè solamente la refezione delle spese è dovuta a chi ha ac-
cettato per onor di firma, ma deve altresì il Trattario, che vuol
pagare la Lettera, pagare all' Onorante la metà della provvisio- 6
ne, che avrebbe percetta, se avesse avuto effetto la sua accetta-
zione. Questo diritto, fondato reciprocamente sul merito dell' at-
to d' accettazione, e sull' impegno già contratto colla medesima
è canonizzato nel Gius Cambiario, come attestano il *Franck.*
loc. cit. „ ivi „ Honoranti priori, quoties ipsi cedit, ad expen-
„ sas restituendas, indemnitatem præstandam, ac *Salarium sol-*
„ *vendum* „ *Phoonsen d. chap.* 12 §. 16 „ ivi „ Mais aussi ce
„ dernier Accepteur (*qual' è il Trattario*) est obligé de lui
(*cioè a chi aveva accettato per onor di firma*) payer la provi-
„ sion, ou commission parceque par l'acceptation, qu'il avoit
„ faite S P., il a empêché que la Lettre ne soit retournée avec
„ protest sur le Tireur. „

Alcune Piazze perciò sono provviste di disposizioni parti-
colari, che stabiliscono una simile regola. Si conta fra queste
quella di *Danzica*, *al* § 12 *delle di cui Ordonnances pour le* 7
Change così prescrive „ ivi „ Lorsque après que l'acceptation pour
„ un Tiers a été faite & reçûe, & que celui, sur qui la Traite
„ est faite, vient vers le jour de l'échéance declarér qu'il veut
„ bien accepter la Lettre protestée, & en faire le payement, il
„ n'est pas besoin que le prémiére Acceptant se desiste, à moins
„ qu'il ne le fasse librement, & de sa bonne volonté, & qu'il
„ ne soit en même temps payé des frais, & d'un tiers par cent
„ de provision par celui, sur qui la Traite etoit faite. „

Lo stesso è prescritto dall' *Ordonnance pour les Lettres de*
Change du 1684. emanata dall' *Elettore di Brandemburgo* per le 8
Piazze dei suoi Stati, ove al § 9 così si legge „ ivi „ Si ce-
„ lui, sur qui la Lettre a été fait, vient puis aprés à declarér
„ qu'il est prêt d'accepter la Lettre de Change, & de la payer
„ le prémiér Acceptéur n'est point obligé de se desister, à mo-
„ ins qu'il ne le fasse volontairement, ou bien il faut *qu'il*
„ *soit remboursé des frais, & qu'il ait un quart pour cent de*
„ *provision* de celui, sur qui la Traite étoit fait. „

In *Livorno* però si procede per un'antica consuetudine con un sistema più mite: mentre, se, dopo seguita l' accettazione per onor di firma del Traente, o d' alcuno dei Giratarj, si presenta il Trattario, che voglia accettare, e pagare la Lettera, l' Accettante è obbligato a lasciare estinguere la Lettera dal Trattario, purchè però nell' atto del pagamento reintegri il primo Accettante delle spese fatte per il Protesto, e per i porti di Lettere, ma nulla si esige di provvisione per il semplice atto di accettare una Lettera per la firma di alcuno. 9

Per quante ricerche io abbia fatte non mi è riuscito di trovare alcun caso disputato giudicialmente su quest' Articolo Onde non sono in grado di asserire, nè molto meno di giustificare la mia asserzione con qualche Reiudicata, se in caso di pretensione dell' Accettante sia questa stata esaudita, o reietta dal Giudice. Mi è però stato asserito, ma senza citarmisi il caso espresso, che qualche volta l' Accettante abbia pretesa la provvisione, e senza farsene causa, gli possa essere stata accordata dal Trattario, il quale dopo aver negata l' accettazione, è comparso a volere accettare, e pagare 10

Dovendo dire il mio sentimento, io crederei, che se alcuno Accettante onorario promovesse la pretensione di avere, oltre la refezione delle spese, il lucro ancora della metà della provvisione, non potesse ciò essergli giustamente negato, non solo per le ragioni rilevate di sopra, quanto ancora perchè col semplice atto dell' accettazione onoraria l' Accettante ha acquistato un merito positivo al cospetto del Traente per il servizio resogli d' impedire, che la sua Lettera non ritornasse sopra di lui protestata in pregiudizio della sua estimazione, come pure in vista del risico, cui rimane esposto un' Accettante onorario, dal momento, che pone la sua accettazione in piè della Lettera. A similitudine ancora di ciò, che si pratica nei Contratti di Nolcggio, circa ai quali, se dopo la stipolazione del Contratto alcuna delle Parti si viene a pentire, o col non volere il Capitano fare altrimenti il viaggio promesso, o col non volere Cittadino spedire altrimenti le sue mercanzie al luogo destinato nella contrattazione, si paga il mezzo nolo da chi si pente all' altro Contraente, che si mantiene costante nel patto; e finalmente perchè, col negare all' Accettante il lucro della provvisione, si viene a favorire la malizia di un Trattario, il quale può prendersi in spasso di recusare l' accettazione in qualunque più piccolo dubbio, subito, che sa, che il suo rifiuto non è per costarli, che pochi soldi delle spese del Protesto: E mediante 11

una simile facilità possono arrecarsi dei danni positivi al Traente, e nell' interesse, e nell' estimazione.

ARTICOLO TRENTESIMOTERZO

SOMMARIO.

1 *Chi accetta una Cambiale per onor di firma è tenuto partecipar lo al Traente, e trasmetterli copia del Protesto.*
2 *Ragione di questa regola.*
3 *Autorità, che la convalidano.*
4 *Essa è uniforme alla Legge particolare di Genova, ed al Codice Sardo.*
5 *Pena della negligenza nell' eseguire questi doveri.*
6 *Questa regola è stabilita nel Piemonte per Legge Municipale.*

COlui, che accetta una Cambiale per l' onore della firma del Traente, o di alcuno dei Giratarj, alla partenza della Posta per la Piazza, ove abita quello, per onor di cui egli accetta, deve al medesimo partecipare l' onoranza da esso fatta, e trasmettergli una copia autentica del Protesto. 1

ANNOTAZIONI.

PER quelle medesime ragioni, per cui il Portatore di una Cambiale deve notificare al suo Remittente la denegata accettazione della Cambiale rimessagli, e ciò alla partenza del primo Corriere per la Piazza, ove abiti il Remittente predetto, delle quali si è diffusamente parlato nelle *Annotazioni* all' *Articolo VIII.* di questa *Seconda Parte*, per le medesime deve, chi accetta una Cambiale per l' onor della firma di alcuno, parteeipare subito a questi l' accettazione fatta per onore della di lui firma, e trasmetteegli annessa alla Lettera di partecipazione una copia autentica dell' atto del Protesto, onde, mediante quest' avviso, e questo documento, possa egli esser sollecito a farsi cautelare dal suo Autore. 2

Così infatti hanno comunemente opinato gli Autori del *Giur Cambiario*, e singolarmente il *Franck Instit Jur. Camb lib* 3
1. *sect* 4. *tit* 3 § 26. *Phoonsen chap* 7 § 15 „ ivi „ Celui, „ qui accepte une Lettre de Change *sous protest*, soit que ce

„ soit celui même, sur qui elle est tirée, ou un'autre, doit en „ donnér avis par la prémiére Poste à celui, pour l'honneur de „ qui il l'a acceptée S P., et lui envoyér en même temps l'acte „ du Protest. „ *& chap* 28 § 5. „ ivi „ Celui, sur qui une „ Lettre de Change est tirée, soit pour le compte du Tireur, „ ou pour le compte d'un Troisiéme et qui fait difficulté de „ l'acceptér librement, ou sous protest pour le compte de l'un, „ ou de l'autre, peut l'acceptér sous protest pour le compte et „ honneur des Endosseurs, s'il y en a qu'il connoisse assez suf- „ fisant. Mais il doit en donnar d'abord avis au Tireur, à celui, „ pour compte de qui la Lettre est tirée, *et à celui, pour l'hon- „ neur du quel il a acceptée la Lettre S P. au quel doit aussi „ envoyér copie du Protest, et de l'acceptation, qu'il a fait pour „ son honneur, à fin qu'il s'en puisse servir contre le Tireur, „ ou contre l' Endosseur, qui lui a fourni la Lettre de Chan- „ ge „ *Du Puy cap* 9 § 11. „ ivi „ Perchè quello, che ha pa- „ gato sotto protesto, è obbligato di farlo sapere speditamente „ a quello, per onor del quale egli ha fatto tal pagamento „ *Scaccia* § 2. *Glosa* 5. *num.* 388 *e la Rota di Genova dec* 23 *num.* 18. *&* 20

Uniforme pure a questa regola è la disposizione Municipa-
4 le della Piazza di *Genova*, il di cui *Statuto al lib.* 4. *cap.* 14. § *Preterea volens*, *&* § *Sed & si tale*, impone litteralmente questa obbligazione a chi accetta le Cambiali per onor di firma.

Lo stesso pure dispone implicitamente il *Codice Sardo al* § 27 *del lib.* 2 *tit.* 16 *cap* 3.

Mancando l' Accettante alla diligenza di partecipare per la prima Posta alla Persona, di cui ha agli onorata la firma, il ri-
5 fiuto del Trattario, e la di lui onoranza, come puremancando al dovere di trasmettergli una copia autentica del Protesto, se da questa negligenza ne derivasse alcun danno alla Persona onorata, dovrà questo soffirsi dall' Accettante, come autore del danno, conforme è stato opportunamente fissato allorchè si è parlato dei doveri del Portatore di una Cambiale, cioè all' *Articolo X* di questa *Seconda Parte al* n. 23 *& seqq*, giacchè i termini del caso contemplato in detto *Articolo X* si equiparano a quelli del presente, di cui si tratta, per la ragione, che un *Accettante onorario*, che s' incarica di agire l' altrui negozio, non può dirsi, che l' agisca utilmente, e resta perciò privato dell' *azione Negotiorum gestorum*, allorchè trascura di partecipare l' avvenimento occorso alla Cambiale, e di trasmettere il Protesto Colla quale notizia, e col quale recapito può unicamente

l' *Onorato* pensare alla sua indennità, conforme nella subietta materia riflette il *Du Pay d. cap.* 9. §. 11 „ ivi „ E la ragione „ ne si è, perchè quello, che fa i negozi altrui, deve farli più „ utilmente, che può. Or questo non sarebbe farli utilmente, „ quando differisse d' avvertirlo di ciò, che passa; perchè, se „ nella dilazione quello, contro il quale egli potrebbe valersi del „ regresso, venisse a fallire, resterebbe privo della facoltà di „ valersene „ *Scaccia* § 2 *Glossa* 5 *num.* 388 *e la Rota di Genova dec.* 23 *num.* 20 E in conformità finalmente di quanto per gli Stati del *Re di Sardegna prescrive il Codice Carolino al citato* § 27. *del lib.* 2 *tit.* 16. *cap.* 3 „ ivi „ Sous peine quant „ à ceux, qui par leur faute retarderont de faire cette notifica- „ tion, d'être tenûs en leur propre, et privé nom à tous les „ dommages, que ce retardement pourroit causér. „ 6

ARTICOLO TRENTESIMOQUARTO.

SOMMARIO.

1. *Nel caso, che al Trattario piacesse di accettare la Lettera dopo aver recusata l' accettazione, il Portatore non può essere astretto a liberare il precedente Onorante* c a 2 e 3.
4. *Ragione di questa regola.*
5. *Autorità, che la convalidano.*

SE dopo avere il Trattario recusata l' accettazione di una Cambiale, e dopo essere questa stata accettata da altri per onor di firma, piacesse al medesimo Trattario di accettarla, non potrà ciò essergli recusato. Ma il Portatore non è obbligato a liberare dall' accettazione il precedente Onorante, se non che dopo essere stato pagato, o dall' uno, o dall' altro. 1

ANNOTAZIONI.

AL precedente *Articolo XXXII* abbiamo dimostrato il diritto, che conserva il Trattario, di potere estinguere quella Cambiale, di cui avesse recusata l' accettazione, e abbiamo assegnata di una tal regola la conveniente ragione.

Se dunque nel momento di estinguersi quella tale Cambiale, si presenta il Trattario, e vuole egli pagarla, non vi è dub- 3

bio, che debba essere preferito a questo atto, in conformità delle ragioni addotte nel detto *Articolo XXXII*, salve le condizioni, di cui si è parlato nel susseguente *Articolo XXXIII*.

La questione può cadere, se prima, che venga il caso della scadenza della Lettera, si presentasse il Trattario a volere accettare, e pretendesse per conseguenza di essere preferito a qualsisia altra Persona, che già fosse intervenuta all' accettazione di quella Lettera per onore della firma del Traente, o di alcuno dei Giratarj.

Non vi è dubbio, che il Trattario ha diritto di essere ammesso ad una simile prelazione, e che la persona, che ha già accettato per onore di firma, debba cedergli la preferenza.

Quello però, che è ugualmente certo si è, che il Portatore della Lettera, il quale ha già acquistata coll' apposta accettazione di quello, che ha onorata la Lettera, la di lui obbligazione al pagamento della medesima, non può essere costretto a disobbligare quello, che l' ha accettata, e a cambiare forse un
3 buono in un cattivo debitore. Dimodochè in un caso tale è in facoltà del Possessore della Cambiale di assicurare il Trattario, che alla scadenza preferirà i suoi denari a quelli di chi ha accettato per onor di firma, e di denegare nel tempo stesso di scancellare la detta già fatta accettazione, o sivvero di cancellare la medesima, e sostituirci quella del Trattario, quando lo reputi ugualmente solido quanto il primo Accettante.

La ragione di questa regola si è, perchè dopo seguita l' accettazione è nato un Contratto fra l' Accettante, e il Portatore
4 della Lettera, mediante il quale, il primo si è fatto debitore del secondo del puntuale pagamento della Lettera, mediante l' obbligazione *de constituta pecunia*, che in se racchiude l' accettazione, conforme abbiamo stabilito all' *Articolo XXIX* di questa *Seconda Parte*. Perlochè, trattandosi di Contratto *ultro citroque obligatorio*, al dire dei Forensi, non è permesso ad alcuna delle Parti di recedere dalla contratta obbligazione, senza il consenso dell' altra, coerentemente al Cesareo Rescritto degli Imperatori *Diocleziano, e Massimiano* diretto ai *Consoli Camerino, e Marziano*, e riportato nella *Leg sicut* 5 *Cod. de action. & obligat.* „ IVI „ Sicut initio libera potestas unicuique est habendi, vel „ non habendi contractus, ita *renunciare semel constitutæ obliga-* „ *tioni*, adversario non consentiente, *nemo potest*. Quapropter „ intelligere debetis voluntarie obligationi semel vos nexos, ab „ hac, non consentiente altera Parte, cujus præcibus fecistis men- „ tionem, minime posse discedere „ seguendo il quale, sono ge-

neralmente di questa opinione, e i Dottori, e i Tribunali, fra i quali il *Brunemanno in d. Leg. sicut initio 5 Cod. de act. & obligat. num. 5 & 6*, a segno, che è divenuto un' assioma nella *Giurisprudenza*, come riporta il *Barbosa axioma 57 § 4* „ ivi „ „ Contractus sunt ab initio voluntatis, ex post facto necessitatis „ e conforme è stabilito in diverse Leggi del *Gius Romano*, ed in specie nella *Leg. non idcirco in fin. ff. de contrahenda emptione nella Leg. si mandavero § Sicut ff. mandati, nella Leg. cujus bonis in princ. ff. de Curat. Furiosi, nella Leg. de contractu Cod. de rescind. vendit., nella Leg. quamvis Cod. de transaction., nella Leg. eo quod Cod. si certum petat, e nella Leg. si quis argentum § fin. Cod. de donat.*

Dietro questo principio elementare di ragione hanno perciò abbracciata una simile regola il *Franck. Instit. Jur. Camb. lib. 1. sect. 4. tit. 3. cap. 28. Phoonsen chap. 12 § 16* „ ivi „ „ Lorsque une Lettre de Change a été protestée faute d'acceptation, et acceptée S. P. pour l'honneur du Tireur, ou d'un „ Endosseur, soit par le Porteur même, ou par un Troisieme, „ et que celui, sur qui elle est tirée, ayant refusé de l'accepter, „ a reçû depuis des nouveaux ordres, ou a resolu de l'accepter „ librement, celui, qui l'a acceptée S. P., est obligé de soufrir „ qu'il l'accepte, *sans que le Porteur de la Lettre l'affranchisse, ou le relève de l'acceptation, qu'il a fait S. P.* „ *& d. chap. § 17.* „ ivi „ Il est permis à qui veut d'accepter une Lettre de Change, qui a été protestée, et acceptée S. P. par le „ Porteur même, ou par un Troisiéme pour l'honneur du Tireur, ou d'un Endosseur, lorsque on veut l'accepter pour „ l'honneur d'un autre Endosseur, ou du Tireur même, et le „ prémier Accepteur est tenû de le soufrir, *quoiqu'il demeure „ pourtant obligé car il n'est pas permis au Porteur de rayer „ une acceptation faite S. P.* „ 5

ARTICOLO TRENTESIMOQUINTO

SOMMARIO.

1. *Chi ha notizia del fallimento del Traente non può accettare una Lettera in cui egli avesse interesse.*
2. *Per la ragione che essendo morto civilmente il Traente non può avere chi lo rappresenti.*

3 *E perchè tale accettazione favorirebbe il Portatore, e pregiudicherebbe ai Creditori del Fallito*, e num. 4.

5 *Dilemma che può stabilirsi in conseguenza di questo.*

Non è permesso l' accettare nè liberamente, nè per onore della firma di uno, di cui fosse noto il fallimento nell' atto di farsi l' accettazione di una Lettera, in cui egli avesse inte-
1 *resse.*

ANNOTAZIONI.

Allorchè è pubblicato il fallimento del Traente, o di alcuno dei Giratarj, non è più permesso ad alcuno l' accettare, nè il
2 pagare una Cambiale per onore della di lui firma, per la ragione, che essendo morto civilmente colui non può egli avere alcun procuratore, che lo rappresenti, nè può esservi alcuno, che possa farsi suo *Negotiorum gestore*, secondo il triviale assioma di ragione, che nessuno può trasferire ad altri maggior diritto di quello, che abbia egli stesso, di cui il Testo nella *L. Nemo 4 ff de regul. juris* „ ivi „ Nemo plus juris ad alium transfer„re potest, quam ipse habet. „ Or siccome questo tale Traente, o Giratario fallito, non potrebbe, dopo la manifestata sua decozione, estinguere alcuna Cambiale, così non vi può essere alcuno, che possa legittimamente rappresentarlo in una simile incumbenza.

In secondo luogo non è ciò permesso per l' altra ragione, che una tale onoranza sarebbe diretta a favorire il Portatore della Lettera, e forse in pregiudizio dei Creditori del Fallito: il
3 che de *jure* non è permesso, secondo il Testo espresso nella *Leg. Quis autem 6 § Sciendum est 7 ff Qua in fraud. credit. facta sunt, ut restituantur.*

Su questi fondamenti hanno così opinato lo *Scaccia § 2. Glossa 5. num. 391.* „ ivi „ Declara quinto, ut post habitam „ notitiam, seu publicam vocem, & famam, de decoctione Tra„hentis, nemo possit illam Tractam acceptare nec libere, nec „ sub protesto „ *Du Puy cap 9. num. 16 § ultimo* „ ivi „ „ Quando è pubblicato il fallimento del Traente, non è più
4 „ permesso accettare nè liberamente, nè sotto protesto alcuna „ delle sue Lettere; e neppure di accettarla sotto protesto per „ onor di quello, che ne ha data la valuta, o di quelli, che „ vi hanno fatte delle Girate dopo detta pubblicazione, perchè „ questo sarebbe un favorire il Presentante, e quelli, che gli fos„ sero obbligati, in fraude dei Creditori, i quali, seguendo ciò,

„ potrebbero far rivocare quanto fosse stato fatto in loro pre-
„ giudizio „ e ciò secondo l' *Editto Pretorio* accordato dal *Gius Civile* in sollievo dei Creditori, che potessero restare defraudati, a norma dell' allegato Testo nella *Leg. Qui autem 6. ff. Qua in fraudem creditor. facta sunt, ut restituantur*.

In conseguenza di che può stabilirsi il seguente dilemma, che chi accettasse, e pagasse una Lettera dopo la pubblicata notizia del fallimento del Traente, o lo fa coi denari, che possa avere in mano di pertinenza del Traente medesimo, o lo fa coi suoi propri. Se lo fa coi denari del Traente, viene a defraudare i Creditori, ai quali appartiene quel denaro, e a darlo ingiustamente ad un solo, qual' è il Portatore della Lettera, il quale riceverebbe l' intiero suo saldo, quando gli altri Creditori non sono per averlo; ed in un caso tale, essendo ciò proibito dalle regole di ragione, si esporrebbe al caso della refezione dei danni, o farebbe un tal pagamento coi suoi propri denari, e, facendolo senza Mandato di alcuno, perchè per la morte civile il Traente non può più deputare ad essere rappresentato nè espressamente, nè tacitamente, altro non farebbe chi pagasse una Lettera dopo la manifestata decozione del Traente, che subentrare nelle ragioni del Portatore della Lettera, ed esporsi così ad avere per il suo acquistato credito quel reparto, di cui fosse suscettibile il Patrimonio del fallito Traente a favore dei suoi Creditori. 5

ARTICOLO TRENTESIMOSESTO.

SOMMARIO.

1. *Se il Trattario fallisse prima di aver pagata la Cambiale accettata, chiunque può pagarla per onor di firma di alcuno degl' Interessati, e quali ragioni acquisti in tal caso.*
2. *L' Accettante è debitore della Lettera per l' obbligazione* de constituta pecunia.
3. *E perciò il Portatore acquista azione contro di lui se non paga alla scadenza.*
4. *E segue lo stesso di chi pagando per onor di firma subentra nelle ragioni del Portatore.*
5. *Autorità che convalidano questa regola.*

„ te, contro tutti i compresi nella Lettera di Cambio, o sia „ chi l' ha accettata, o chi l' ha girata, o chi ha data la va„ luta, quando ha promesso per il pagamento, o chi l' ha trat„ ta, o chi ha dato l' ordine di tratta, se ve n' è prova ba„ stante, tutti questi sono obbligati in solido, cioè a dire per „ tutto il debito sì della sorte principale, che dei danni, interessi, „ e spese „ e al § tt. „ ivi „ Se alcuno di quelli, che hanno „ fatte le Girate, o data la valuta per qualche Girata, pagasse al „ Presentante della Lettera di Cambio, protestata per diferto di „ pagamento, l' importare di essa, entrerebbe in tutte le ragio„ ni del medesimo Presentante, tanto contro il Traente, e l' „ Accettante, che contro quelli, che hanno fatte le Girate, o „ data la valuta per quelli anteriori alla sua, cioè contro tutti i „ suoi Autori, come si è specificato nel Capitolo 9. „ *Casaregi il Cambista Instruito cap.* 3 §. 96. 97 *e* 98. „ ivi „ Decimo ca„ so. Pietro, sopra di cui è stata fatta la Tratta, accetta una „ Lettera di Cambio; ma essa viene pagata da un altro sopra „ protesto per onore della medesima Lettera, oppure della Gi„ tata Fallisce poi il Datore della Lettera si cerca, se il Terzo, „ il quale l' ha pagata, abbia il suo regresso, o rivalenza contro „ di Pietro, che l' ha accettata. Si risponde affermativamente, „ perchè siccome tanto il Traente, quanto chi ha data la valu„ ta della Lettera, o sia il Remittente, quando fa la rimessa „ sopra di se, o sta del credere, come anche tutti li Giranti, „ e l' Accettante, sono obbligati *in solidum* alla sodisfazione, e „ compimento della Lettera, verso colui, che l' ha presentata, e „ fatta accettare, come pienamente prova il *Du Puy de Litt. „ Camb al cap* 16 *e nos al disc* 58 *tom* 1 *de Commercio*; „ così colui, che l' ha pagata sopra protesto, avendo fatto ne„ gozio utile per tutti li suddetti obbligati, acquista per conse„ guenza contro ciascuno di loro l' azione *Negotiorum gestorum*, „ conforme dimostrano dottamente *Monsignor Ansaldo de Com„ mercio al disc* 79 *num* 8 *& seqq. il Du Puy al cap* 16 „ *num* 11. *e al cap.* 9 *num* 11 *e* 12., e pienamente il *Torre „ de Cambiis disp.* 2 *qu.* 13 *dal n.* 24 *quasi fino alla fine.* „

si determinano le Persone, che hanno la firma del Negozio, così, quando una di quelle tali Persone, che per virtù della Scritta Sociale ha la firma del Negozio, ed è perciò autorizzata ad obbligare la Ragione Sociale, firma l' accettazione, non è necessario, che gli altri Socj la firmino giacchè, avendo quella tal Persona il Mandato legale dal corpo morale dei Socj, viene colla sua firma ad obbligar tutti i Socj, come se ciascuno di essi firmasse l' accettazione, secondo ciò, che insegnano *Bartol in Leg. Eamdem in princip. & fine ff. de Duobus Reis*, *Brunemau. in Leg. Æquum Prætori 1. ff. de Instit. Actione num. 1. & in Leg. Cuique 5 ff. eod. num. 4. Felicius de Societ. cap. 30 num. 15. Rot. Rom. dec. 151 num. 1. part. 10. recent. & dec. 73 n. 1. part. 15.* e magistralmente *la Rota di Genova decis. 13 n. 1.* „ ivi „ In primis, quoniam qui præponunt aliquem Institorem, e „ vel administratorem tabernæ, vel Negotiationi quæstuariæ, ex „ ejus facto obligantur in solidum „, mentre chi contrae con l' Institore, o sia con chi per volere dei Socj di un Negozio è autorizzato a contrattare, ha il benefizio dell' *azione Institoria* contro tutti gl' Interessati in quel tal Negozio, alla di cui amministrazione è quello stato prepusto, secondo i Testi espressi nella *Leg. 1. ff. & Cod de Instit. actione*, per la gran ragione, che quelli, che contraggono coll' Institore, seguono la fede di quelli, che lo hanno seelto, e che gli hanno dato il Mandato, onde considerar si devono le contrattazioni fatte con lui, come se fatte fossero coi Preponenti *Text. in Leg. Prætor § Sed si servus ff. de Edendo*, *& dicta Rota Genuæ dec. 14 num. 7. e* 8. „ ivi „ Ratio est manifesta, quoniam contrahentes cum hujusmodi Præposito sequuntur fidem illorum, qui præponuntur & perinde est, ac si cum ipsis contraxissent, *d. L. Prætor &c.* „ propterea dicebat *Baldus in Rubr. Cod de Exercit.* quod quando plures exercent negotiationem per unum Ministrum, quilibet tenetur in solidum a derivativa obligatione indivisibiliter „ formata in unius personam: nam radix unitiva, & in solidum „ obligationis derivatur ab ipso Ministro, *Castrens. &c.* Est & „ alia ratio, quoniam non convenit eum, qui cum uno contraxit, in plures distingui, *Leg. Ne in plures ff. de Exercit. „ act. &c.* „ 3 4

Si sovvertirebbe in fatti tutto il buon' ordine del Commercio, se nelle accettazioni delle Cambiali, o altri simili Contratti Mercantili dovesse intervenire la firma di ciascuno interessato di ogni respettiva casa di Negozio, e perciò è pratica costante in tutte le Piazze di Commercio, che per quanto possino esse- 5

re più, e diversi gl' Interessati in un Negozio, e ancorchè la Ragione canti nel nome di due, o tre persone, non sia mai necessaria la firma di tutti i nominati nella Ragione cantante, e molto meno di tutti gl' Interessati, per rendere obbligata l' intera Ragione, ma sia più che sufficiente la firma di uno di quelli, che per volontà, e convenzione de' Socj è preposto ad amministrare, e firmare.

Il secondo caso, che si prende in esame nel presente *Articolo*, e che è veramente rarissimo in pratica, quello si è, quando un Trasente volesse trarre una sola Lettera sopra due, tre, o più persone non legate fra loro con alcun vincolo di pubblica Società, ma per qualche combinazione debitori del medesimo di un' egual somma, forse per dipendenza di qualche affare comune, 6

Verificandosi questo caso non molto ovvio, deve il Trasente riportare da ciascuno dei Trattarj la respettiva accettazione, giacchè, non potendosi considerare un debito solidale, niuno di essi ha facoltà, o Mandato di obbligar l'altro. Così in fatti, esaminando e considerando l' avvenimento di un caso simile, stabilisce il *Phoonsen al cap.* 10 § 30 „ivi „ Une Lettre de Change, qui est tirée sur Jean, Pierre, Nicolas, doit être acceptée „ par tous trois, s'ils ne sont pas associez, car ils n'ont aucun „ pouvoir de s'engager l'un pour l'autre, & chacun d'eux ne „ doit accepter, que pour sa portion, car alors aucun ne s'oblige solidement, que pour la somme, & le Porteur est obligé „ de se contenter d'une pareille acceptation. „ 7

Quindi è che, se alcuno di detti Trattarj recusasse di accettare, deve il Portatore cavare il Protesto contro quello, che recusa l' accettazione, per la somma, a cui corrisponde la sua tangente, a meno che gli altri non accettassero liberamente per l' importare di tutta la Lettera. *Phoonsen loc. cit.* „ ivi „ Mais 8
„ il est obligé (il Portatore) de protester contre chacun d'eux „ en particulier, en cas qu'ils ne veullent pas acceptér entr'eux „ trois la somme entiere portée par la Lettre de Change, quand „ même deux d'entr'eux auroient accepté pour leur portion „

Così in fatti è stato solennemente prescritto nel *Regolamento per le Cambiali di Massa e Carrara, pubblicato nel* 21 *Novembre* 1782. al § 31 „ ivi „ Una Cambiale tratta sopra due, 9
„ tre, o più persone, deve essere singolarmente accettata da „ tutti quelli, sopra dei quali è tratta, a meno che non siano „ Socj di Negozio, nel qual caso potrà riceversi l'accettazione „ di quello, che ha il diritto della firma: ma non essendo Socj, e non avendo alcuno il diritto di obbligare un' altro, il

„ Portatore deve contentarsi dell' accettazione di ciascuno in par-
„ ticolare per la tangente, che gli spetta nella Tratta, e prote-
„ starsi solennemente contro ciascuno dei non accettanti, nella
„ stessa forma che farebbe, se fosse sopra di un solo, e questo
„ ne recusasse l' accettazione. „

ARTICOLO TRENTESIMOOTTAVO.

SOMMARIO.

1. *Come deva contenersi il Trattario nel caso che tian presentate da due diversi Portatori due Cambiali d' una simile somma.*
2. *Senza Lettera d' avviso non si deve accettare alcuna Cambiale.*
3. *Caso contemplato in quest' Articolo, della duplicità d' una Cambiale.*
4. *In tal caso il Trattario non deve accettarne alcuna.*
5. *Ragione di questa Regola.*
6. *Da due sorgenti può derivare il caso di cui si tratta.*
7. *Se deriva da frode di Terzi è un caso fortuito che porta i danni a carico del Padrone del Cambio.*
8. *Se il caso deriva da mancanza di Lettera di avviso il danno del rifiuto và a carico del Traente.*
9. *E ciò è coerente ol Regolamento per le Cambiali di Marsa.*
10. *Suggerimento prudenziale ai Banchieri.*

VEnendo contemporaneamente presentate da due diversi Portatori due Cambiali simili nella somma, e nel tenore, e non aven- 1
do avviso il Trattario, che della trasmissione di una sola, non dovrà egli accettarne veruna, ma dovrà interpellare il Traente per avere i necessarj schiarimenti, ed estinguere poi quella delle due, che verrà indicata dallo stesso Traente; o anche amendue, se fossero due diverse Tratte.

ANNOTAZIONI.

ABbiamo già fissato all' *Articolo XXI.* della *Prima Parte*, che senza la corrispondente Letteta d' avviso non è il Trattario ob- 2

bligato ad accettare una Cambiale, e che anzi accettandola potrebbe esporsi al pregiudizi di qualche falsità.

In quest' Articolo si forma la fattispecie di due Cambiali di ugual somma, di ugual data, di oguale scadenza, tratte dal medesimo Traente sopra lo stesso Trattario all' ordine del medesimo Prenditore, a segno che siano ambedue perfettamente compagne, nè diversifichino in alcuna benchè minima parte, e si suppone che venghino presentate contemporaneamente al Trattario, nel tempo che egli non abbia l' avviso, che di una sola.

3 In simile fattispecie il Trattario non è obbligato ad accettare alcuna di quelle due Lettere; e, facendolo, si esporrebbe al caso di soffrire il danno, che derivasse dall' essere falsificata

4 una di quelle due Lettere *Phoonsen chap.* 16 § 24 „ ivi „ Lorsqu'on présente à eeloi, sur qoi une Traite a été faite, „ deux prémieres, ou deux secondes Lettres de Change déja „ échues, ou prêtes à écheoir, d'une même somme, datées d' „ un même jour, payables a une même personne, ou ordre, & „ eo même temps, & que eeloi, à qui on les présente, a reçû „ avis du Tireur, qu'il n'a tiré qu' une fois sur lui, il doit „ bien prendre garde en payant, & n'en doit payer qu'une, en „ les retenant toutes deux, si elles se trouvent dans une meme „ main. Mais si l'une est endossée à l'ordre d'une personne, & „ l'autre à l'ordre d'une autre, il fait bien de les laisser protester „ toutes deux. Mais si pourtant il veut en payer une, il ne doit „ pas le faire, que le Porteur ne lui ait donné caution suffisante, qui s'oblige de lui rembourser la somme avec le rechange, frais, dommages, & interets, en cas qo il se trouve dans „ la suite, que cette Lettre a été payée mal à propos, & qu'elle „ avoit été endossée par erreur, ou par fraude „

La ragione di questa regola si è, perchè, non potendo il

5 Trattario sapere quale delle due Lettere sia quella, che debba pagarsi, non è egli in dovere su questo dubbio di accettarne veruna.

6 E voglia il vero, o l'accidente deriva perchè vi sia effettivamente la frode, per essere falsificata una di quelle due Lettere, oppure perchè, benchè vere e legittime ambedue, abbia il Traente mancato di dare avviso di questa duplicità di Tratte uniformi in tutto e per tutto.

7 Se il caso deriva dalla prima sorgente, non può mai redarguirsi il Trattario, che, per garantirsi da una frode, ha avuto la precauzione di non accettarne alcuna di due. nè può essere responsabile dei danni derivanti dal suo rifiuto, subito che egli non aveva altra maniera da salvarsi da un danno, onde, come

caso fortuito, deve risentirsene il danno dal Portatore possessore della Lettera, il quale non può avere azione contro il Trattario per la suddivisata ragione, nè molto meno contro il Traente, che ha dato un legittimo recapito, e non ha lasciato di darne avviso al Trattario, il quale averebbe puntualmente estinta la Lettera alla scadenza, se questo caso fortuito non l' avesse obbligato a sospendere l' accettazione, e il pagamento: essendo regola di ragione, che il caso fortuito succede sempre a pregiudizio del Principale *Text in Leg. Contractus in fin ff de Reg. Jur.* ove la *Glossa* stabilisce, che non è imputabile a un Terzo, se non vi interviene la colpa, o la mora, o se non è assunto per patto, come nota il *Dasyx Jur. Civ. Summa ad verbum casus num.* 6 *vers.* „ ivi „ Casus fortuitus non præstatur, „ nisi culpa præcessit, vel mora intercessit, aut pactum interve- „ nit „ *Alex. cons.* 57. *num* 3 *e* 4. *lib.* 1 *Turb. concins.* 428 *luera F. num.* 1, e conforme, nel caso di frode commessa senza scienza, nè consenso, nè colpa di chi pagò, fu fermato nella *Fiorentina Pecuniaria del* 29 *Settembre* 1750 *avanti l' Illustrissimo Sig. Auditore Cosimo Ulivelli la* 42 *del tomo* 2 *del Tesoro Ombrosiano num* 6 *e* 7. Or siccome il principale in questo caso è il Portatore della Lettera, a cui la medesima spetta, così ad esso ancora appartenere deve il caso fortuito, che accade, e dà luogo al rifiuto della Cambiale. Senza che possa portarsi a carico del Traente, o del Trattario, come quelli, che non sono rei nè di colpa, nè di mora, e come quelli, che non hanno per patto assunto un pericolo di tal natura.

Se poi l' accidente deriva, non perchè alcuna delle due Lettere sia falsificata, ma perchè il Traente abbia mancato di darne il dovuto avviso, sarà sempre giusto il contegno del Trattario, conforme abbiamo stabilito all' *Articolo XXI* della *Prima Parte*, e il Traente sarà il solo debitore dei danni del rifiuto, come quello, che per aver mancato di dirne avviso, è l' autore del rifiuto medesimo, secondo il triviale principio di ragione più volte da noi riportato, che chi è causa del danno, deve anche soffrirne le conseguenze. *Text in Leg. videamus* § *fin & Leg. qui damnum ff locati, in Leg. sancimus Cod de pœnis, Paulut dissert* 88 *num* 8 *Thomat. dec.* 47 *num* 2. *Rota Romana dec.* 221 *num* 20 *part.* 16 *rec. & Rota nostra nella Florentina Literarum Cambii del* 13 *Settembre* 1743 *avanti la b. m. del fu Auditor Giuseppe Bizzarrini, la* 38 *del tom.* 8 *del Tesoro Ombrosiano* § 30. 8

Dietro questi principj di ragione è stato disposto in conformità della regola stabilita nel presente *Articolo* dal più volte ci-

tato *Regolamento per le Cambiali di Massa e Carrara al* § 34.

9 „ ivi „ Venendo contemporaneamente presentate da due diversi „ Portatori due Cambiali simili nella somma, e nel tenore, e „ non avendo avviso, che della trasmissione di una sola, non „ dovrà il Trattario accettarne veruna, ma dovrà interpellare il „ Traente, per avere i necessari schiarimenti, ed estinguere poi „ quella delle due, che verrà indicata dallo stesso Traente. „

Di quì ne segue, che imprudente atto è sempre riguardato quello di un Traente, che facesse due diverse Lettere per la stessa somma, e dell' istesso tenore, e qualora dal Datore del 10 denaro venissero richieste due Cambiali simili, la prudenza mercantile esige, che piuttosto se ne dia una della somma, che il detto Prenditore desidera, e che si divida l' altra in due apparti di somme differenti, ma, che venghino fra ambedue a formare quella desiderata dal Prenditore predetto. Questo in fatti è l' avvertimento prudenziale, che a scanso d' inconvenienti suggerisce il *Phoonsen chap.* 5. § 18 „ ivi „ Un Tireur fait mal, „ lorsque pour une même somme il fait deux Lettres de Chan- „ ge d'une même teneur; mais lorsque le Donneur le desire „ ainsi, il peut en faire une de la somme, que le Donneur de- „ sire, et deviser l'autre en deux sommes differentes, qui revien- „ nent à celle, que le Donneur souhaite. „

ARTICOLO TRENTESIMONONO

SOMMARIO.

1. *Se il Trattario dopo avere accettata una Cambiale gliene venisse un' altra simile senza avere avviso, che di una sola, dovrà negare l' accettazione della seconda.*
2. *E ciò per la ragione della mancanza della Lettera d' avviso.*
3. *Questa regola è conforme alla disposizione del Regolamento per le Cambiali di Massa.*

QUalora il Trattario avesse accettata una Cambiale, e che quasi contemporaneamente gliene venisse presentata altra simile, senz' avere avviso, che di una sola, dovrà in tal caso negare alla seconda l' accettazione, e lasciarla protestare. 1

ANNOTAZIONI.

PER quel principio di *Gius Cambiario*, che si è stabilito all' *Articolo XXI.* della *Prima Parte*, non dovendosi accettare al-

cuna Cambiale, di cui non si abbia una corrispondente Lettera di avviso, non è quindi obbligato un Trattario ad accettare una Cambiale, di cui non ha il detto avviso, come nella fattispecie del caso, che nel presente Articolo si prende ad esaminare. Imperocchè, avendo già il Trattario accettata una Cambiale, di cui ha il corrispondente avviso, e venendogli presentata una seconda di ugual tenore, senza, che abbia avviso, che di una sola, viene perciò a mancargli l' avviso di questa seconda. *Pheonsen chap.* 10 § 34. „ ivi „ Celui, sur qui une Lettre de Change est tirée, doit agir prudemment en acceptant une Lettre „ de Change, s'il croit en avoir deja acceptés une de la même „ teneur, ou de la même somme, et ne point l'accepter, que „ sous un Protest dans les formes, que l'acceptation sera nulle, „ et invalida, s'il se trouve qu'il en ait deja accepté une autre „ de la même somme, et de la même partie. „ 2

E vero, che può darsi il caso, che la prima sia falsificata, e la seconda sia la vera, ma il Trattario avrà sempre usato prudentemente, nè sarà responsabile delle conseguenze di questa frode, per tutte quelle ragioni, che abbiamo latamente esposte nelle *Annotazioni* all' *Articolo precedente*.

Questa regola corrisponde precisamente alla disposizione Municipale di *Massa*, coerentemente al § 35 del *Regolamento delle Cambiali* per quella Piazza, più volte di noi citato „ ivi „ Qualora poi il Trattario avesse già accettata una di dette Cambiali simili, perchè non presentate contemporaneamente, e che non abbia avviso, che della trasmissione di una, dovrà in tal caso lasciar protestare la seconda. „ 3

ARTICOLO QUARANTESIMO.

SOMMARIO.

1. *Il Trattario, che ha posta la sua accettazione in più di una Cambiale, non deve pagare, se non gli sono restituite tutte.*
2. *E viceversa il Trattario non è obbligato a pagare la Tratta al Portatore, se questo non gli presenta un esemplare della Cambiale girata.*
3. *L' obbligazione di pagare una Lettera deriva dall' accettazione, e così mancando al Portatore l' esemplare accettato, manca il recapito.*
4. *Dalla Gira dipende il Mandato ad esigere.*

5 *Il Portatore può avere il diritto di domandare il deposito di una Cambiale accettata, ma non ad esso girata.*
6 *La negligenza in ciò del Portatore non è punibile.*
7 *Uso di Massa sopra tal particolare.*

Il Trattario, che ha posta la sua accettazione in piè di una Cambiale, non deve pagare il valore della medesima al Por-
1 *tatore di un' altro esemplare, sa cui sta fatta l' indosso a suo favore, se contemporaneamente non gli restituisce l' altro esemplare della stessa Lettera, ove esiste la di lui accettazione. Viceversa il Trattario medesimo non è obbligato a pagare la Tratta al Portatore della Cambiale accettata, se questa non è ad essa*
2 *girata, e se nel tempo stesso non gli presenta, e consegna ugualmente un' esemplare della stessa Cambiale girata a suo favore.*

ANNOTAZIONI.

Siccome l' obbligazione di pagare una Lettera deriva dall' atto dell' accettazione, che il Trattario appone in piè di uno de-
3 gli esemplari della Lettera, ne segue da ciò, che non presentandosi dal Portatore l' esemplare accettato, manca a questi il recapito, che costituisce il fondamento dell' azione Cambiaria; e perciò il Trattario non è obbligato a pagare l' importare della Lettera, se contemporaneamente non gli viene consegnato l' esemplare, che contiene l' accettazione. Si perchè il Trattario non deve pagare per restare esposto ad essere un' altra volta molestato da chi presentasse il prederto esemplare, sì perchè senza questo non può il Portatore ottenere alcun Mandato contro il Trattario. *Pboonsen chap* 16 §. 19 „ ivi „ Un Accepteur „ peut bien payer le montant d'une Lettre de Change à celui, „ à l'ordre de qui la Lettre non acceptée est endossée, quoique „ celle, qui est acceptée, ne soit pas endossée à l'ordre du même. Mais l'Accépteur doit retirer en même temps des mains „ de celui, à qui il paye la Lettre, qui est acceptée, aussi bien „ que celle, qui est endossée, à fin de voir si celle, qui est ac„ ceptée, n'est pas payable a une autre personne. „

All' opposto, se colui, che ha un esemplare della Cambiale accettata dal Trattario, non ha ugualmente il Mandato ad
4 esigere, quale può derivare dalla Gira a suo favore fatta in quello stesso, o in altro esemplare della Cambiale medesima, o sivvero da un ordine per Lettera del Prenditore della Cambiale, non può egli costringere il Trattario accettante a pagargli l' importare della Tratta, giacchè questi ha contratta la sua

obbligazione a favore del Prenditore della Lettera: onde o questi, o chi ha il suo Mandato, o chi è suo Cessionario, hanno unicamente il diritto di esigere: che però, se il Portatore non è rivestito della qualità di Cessionario, o di quella di Procuratore del Prenditore predetto, resta privo di azione a potere pretendere il pagamento, conforme dietro questi principj di ragione stabilisce *Pbonsen chap.* 16. § 28. „ ivi „ Un Accepteur „ n'est pas obligé de payer au Porteur la Lettre de Change, „ qu'il a acceptée, quoiqu'elle soit payable à ordre, si elle, ou „ une autre n'est pas dûement endossée au dit Porteur, qui ne „ peut pas non plus obliger l'Accepteur de lui payer la Lettre, „ s'il manque quelque chose d'essentiel à l'endossèment, sans „ lui donner caution suffisante des suites, qui pourroient arri- „ ver; & l'Accepteur peut consigner le payément, ou le faire „ écrire en Banque sur un compte de consignation, pour être „ fait à qui il appartiendra, sans que le Porteur ait rien à dire. „

Comecchè per altro il Portatore della Cambiale accettata, benchè manchi del Mandato espresso ad esigere, o del diritto di ottenere il pagamento come Giratario, ha però il Mandato tacito, e presuntivo a procurare l' estinzione della Lettera, che va unito a quello ricevuto di procurare l' accettazione, sono io quindi di parere, che un Portatore di questa specie abbia la facoltà di domandare, che gli sia fatto il pagamento della detta Lettera, dietro la di lui obbligazione cautelata di restituire l' importare della medesima, venendo presentato altro esemplare della stessa Lettera ad altri ceduto, e indossato; e, non volendosi ciò eseguire dal Trattario accettante, sono poi di parere, che il Portatore possa sicuramente obstringerlo alla scadenza della Lettera a depositare la somma in questione per stare a disposizione del legittimo padrone del Cambio. Così in fatti ha prima di me opinato il *Pbonsen chap.* 15. § 5. „ ivi „ Celui „ qui reçoit une Lettre de Change pour en procurer l' acceptation, avec ordre de la garder jusques à ce que celui, qui lui montrera la seconde, ou la troisiéme endossée, la lui demande, & si elle vient à écheoir sans que personne la lui „ air encore démandée, il doit en démander le payément à l' „ Accepteur, en lui offrant de lui donner caution, ou il doit „ lui faire intimer de consigner le montant de la Lettre pour „ être payé à qui il appartiendra; & si l'Accepteur refuse l'une „ & l'autre, le Porteur ne doit pas manquer de protester faute „ de payément, un pareil Protest étant valide contre le Tireur. „ 5

Qualora però un Portatore di questa categoria lasciasse di fare la suddivisata richiesta, e conservasse la Lettera già fatta 6

da esso accettare fino al momento, in cui gli venisse richiesta dal Portatore dell'esemplare, che contiene gl' indossi, non sarebbe mai responsabile di alcuna conseguenza, per la ragione che, essendo egli stato dal Remittente unicamente incaricato di procurare l' accettazione, e di conservare la Lettera accettata fino a che gli venga richiesta dal Portatore dell' esemplare, in cui sono stati fatti gl' indossi; subito che eseguisce rigorosamente il Mandato, non può mai esser perseguitato coll' azione *Mandati directa* e in caso tale tutta la colpa, e tutto il danno deve cadere sopra quello, che ha trascurato di rimettere in tempo, o di dare gli ordini necessarj perchè fosse rimessa in tempo alla Piazza, ove deve seguire il pagamento, la seconda, o terza di una Cambiale, che contenga le Gire, e che sia stata l' istrumento della negoziazione. Tale appunto è il sentimento del *Phoensen chap* 15 § 5 „ ivi „ Cependant, si celui, qui à „ procuré l'acceptation de la Lettre, ne la fait pas protester, il „ n'est responsable de rien; mais celui, qui lui a remis la Let„ tre, doit en souffrir la perte, ou le dommage, ayant négligé, „ ou manqué de donner les ordres néecssaires, pour que la Ler„ tre, on les Lettres endossées fussent assez à tems dans la Pla„ ce, où elle étoient payables. „

Così in fatti prescrive per le Piazze di *Massa*, e *Carrara* *il Regolamento per le Cambiali del* 1782 *alli* §§. 37 *e* 38 „ ivi „ Colui, che riceverà una Lettera di Cambio per farla accetta„ re, con ordine di conservarla finchè non gli venga richiesta „ dal Portatore di quella, che è stata negoziata, se dopo aver„ la fatta accettare non comparisse alcun Portatore di quella „ negoziata prima della scadenza, dovrà domandare il paga„ mento al Trattario in virtù della Cambiale accettata, ed esi„ stente in sue mani; o almeno richiederne il deposito; e, ve„ nendogli recusato, dovrà protestare solennemente il rifiuto del „ pagamento,

„ Siccome però un tal Portatore non ha che il semplice „ Mandato a procurare l' accettazione della Cambiale, e man„ ca di quello ad esigere, così in caso simile il Trattario dovrà „ esigere una cautela, o sia un' idonea obbligazione per il buon „ pagamento; e, in caso che gli venisse ciò recusato dal Pos„ sessore, avrà il diritto il Trattario di depositarne il valore per „ passarsi a chi di ragione. Il Possessore al contrario non potrà „ recusare una simile cautela, nè in subalterna condizione im„ pedirne il deposito. „

Fine della seconda Parte.

LEGGI E COSTUMI DEL CAMBIO

PARTE TERZA

Del Pagamento delle Cambiali.

ARTICOLO PRIMO.

SOMMARIO.

1 *Chi ha accettata una Cambiale deve pagarne il valore al Possessore il primo giorno dopo quello della scadenza.*
2 *Legge Municipale di Toscana.*
3 *E in specie di Livorno.*
4 *Ragione della regola.*
5 *Autorità, che la convalidano.*
6 *Usi di diverse Piazze, che si enunciano nei* num. segg.
15. *Qual sia il giorno della scadenza delle Cambiali.*

UN Trattario, che abbia accettata una Cambiale, deve pagarne il valore al Possessore indossatario il primo giorno dopo quello, in cui termina il periodo assegnato alla scadenza della medesima. 1

ANNOTAZIONI.

IN *Toscana* deriva questa regola dalla disposizione dello *Statuto della Mercanzia di Firenze lib.* 2. *rub.* 8. §. 2. 2

In *Livorno* è particolarmente ordinata dal §. 1. dei *Capitoli del* 1674. più volte allegati „ ivi „ Primo, che le Lettere di 3
„ Cambio accettate, devino essere effettivamente pagate subito
„ dopo scadute, „

Dopo aver noi stabilito in più luoghi di quest' Opera, e singolarmente al n. 20. delle *Annotazioni* all' *Articolo III.* della 4
Prima Parte, che coll' atto dell' accettazione viene il Trattario a contrarre l' obbligazione *de constituta pecunia* a favore del

Possessore della Lettera, ne segue per inevitabile corollario, che contratta una tale obbligazione, debba infallibilmente eseguirsi, per non esporsi ad essere perseguitato dall' azione *de constituta pœcunia*, che compete al Possessore della Lettera, a forma del *Testo* nella *Leg. Receptitia 2. Cod. de constituta pœcunia*, ove il *Brunemanno num 3 & Perez in lib. 4 Cod tit. 18 num 1.* „ ivi „ Non tantum hæres conveniri potest ex contractu, vel „ delicto defuncti, ut dictum est, sed & quilibet, qui ex solo „ consensu constituit se solututum suo, vel alterius nomine, „ tenetur cum ipse, tum eius hæres hac actione de constituta „ pœcunia, *Leg. 1. h. t.*, quam ex æquitate Prætor introduxit „ ad coercendam improbitatem eius, qui fidem falleret. „

Seguendo questi principj è stato così stabilito dal *Franck. Instit. Jur Camb lib 1. sect. 3 tit. 6 § 8. Heinecc Elem Jur. Camb cap 6 § 2. & § 5.* „ ivi „ *Trassati* obligatio ex acceptatione demum nascitur, & tunc ille convenīri potest tum a „ Presentante, tum ab Indossatario, quamvis, interposita protestatione, in ortosque sit arbitrio positum adversus Trassatum „ agere malit, an adversus Trassantem „ *Scaccia de Cambio § 2. Glossa 5 num 327. Du Puy cap 2. § 2.* „ ivi „ La regola „ generale si è, che quello, che ha accettato, non possa ritrattarsi, nè esimersi da pagare. Poteva egli non impegnarsi, se „ non aveva l' assegnamento; ma, essendosi impegnato colla sua „ accettazione ha corsa la fede del Traente &c „ *Casaregi il Cambista Instruito cap 3. § 78 De Luca de Cambiis in supplemento disc 33 Monsignor Ansaldi dis 2. num 35 & seq de Mercatura, Phoussen chap 10 § 20 chap 41. § 1. & § 29 Stryck disp 18 tom 7 cap. 4. § 105 Pothier chap 6 § 1 num 115 116. & 117* „ ivi „ Il appert par la définition, que „ nous avons donnée du Contract, qui intervient par l'acceptation entre l'Accepteur, et le Propriétaire de la Lettre, que „ l'obligation primitive, qui nait de ce Contract, est de payer „ la somme portée par la Lettre à son échéance. „

5

Coerenti pure a questa regola universale sono le disposizioni particolari delle Piazze di Europa, fra le quali quelle *degli Stati di S. M. il Re di Sardegna*, a forma del *Codice Carolino Invr. 2. tit. 16. chap. 3. § 1* „ ivi „ Quiconque fera, négociera, ou donnera cours sous son nom a des Lettres de Change, sera obligé de les faire payer en temps dû, de la manière, et au lieu portés par icelles, sous peine d'être tenu à tous „ les dommages, dépens, rechanges, et intérêts. „

6

Il Regolamento per le Cambiali di Massa, e Carrara al §

39 così dispone „ ivi „ Il primo giorno dopo quello, in cui
„ termina il periodo assegnato alla scadenza di una Cambiale, 7
„ dovrà il Trattario essere in obbligo di estinguere la medesima
„ con pagarne l' importata al Possessore, il quale avrà l' obbli-
„ go di domandarne il pagamento. „

L' Ordinanza della Città di Roterdam del 9 *Ottobre* 1660 8
al § 6 così prescrive „ ivi „ On pourra exiger des Accepteurs
„ par forme de courte Justice, le pavément des Lettres de Chan-
„ ge échenes, qu'ils auront acceptées dans cette Ville. „

Lo stesso prescrive il § 3 *des Droits et Coûtumes du Chan-*
ge d' Anversa, e il § 1. *delle Ordinanze di Amburgo* 9
prescrive lo stesso.

Les Ordonnances du Change de Franckfort del 18 *Settem-*
bre 1667 *al* § 12 hanno stabilito come appresso, cioè „ ivi „ 10
„ Les Lettres de Change à veue, où à deux, ou trois jours de
„ veue, ne sont pas du nombre de celles, qui ne doivent être
„ payées, que dans 15. jours comme ci-dessus, et l'Accepteur ne
„ pourra pas démander des jours de faveur pour les payer, mais
„ il sera obligé de les payer d'abord, des leur échéance, ou du
„ moins dans 24 heures après „

L' Ordinanza per i Cambj emanata dall' *Imperator Carlo*
VI. nel 10. *Settembre* 1715 per regola delle Piazze degli *Stati*
Austriaci all' *Articolo V.* così dispone „ ivi „ Le Lettere di Cam- 11
„ bio essere di tratta, cioè dal Trattente fatte sopra la terza per-
„ sona, e dalla medesima pagabili, siano per uno, o altro luo-
„ go, formate a vista, o a uso per certi giorni, e tempo, es-
„ sendo scorso il tempo denominato della scadenza, e passati
„ li soliti giorni di rispetto, dovrà quello, che ha accettata la
„ Cambiale (siasi la valuta sborsata, e la medesima ricevuta dal
„ Dante della Cambiale, o nò) essere obbligato al pagamento,
„ senza eccezione qual' esser si voglia, imitandosi così la rego-
„ la generale „ *Chi accetta paghi.* „

Lo stesso prescrive l' *Ordinanza per i Cambj* della Piazza
di *Augusta al* § *En cinquieme lieu &c* 12

Il §. 6 *des Ordonnances du Change di Breslavia del* 28
Novembre 1672. comanda, che si osservi un' uguale disposizio- 13
ne per quella Piazza.

L' Ordinanza per il Cambio di *Danzica del* 1698 *al* § 16
così dispone „ ivi „ Celui, qui accepte une Lettre de Change, 14
„ devient lui même débiteur, et soit que la valeur en soit payée,
„ ou non, il est obligé de la payer dans le tems marqué, sans
„ aucun delai en argent de la caisse. „

Il Regolamento del Cambio per le Piazze del *Brandemburghese del 17 Settembre* 1684. *al* § 7. così prescrive „ ivi „ Celui, qui accepte une Lettre de Change, demeure obligé également envers le Porteur, et envers le Tireur, de la payer au jour de l'échéance. „

Qual sia poi il giorno della scadenza delle Cambiali, siccome questo dipende da diverse circostanze, e dai diversi usi delle Piazze, sarà questo perciò il soggetto degli Articoli susseguenti.

ARTICOLO SECONDO.

SOMMARIO.

1. *In una Cambiale data, o vista a tanti giorni, quello della data, o dell' accettazione si computa nel calcolo dei giorni, l' ultimo dei quali è a benefizio del Trattario.*
2. *Uso di Livorno.*
3. *Autorità della regola per Livorno.*
4. *Esempio magistrale.*
5. *Come deciso dal Tribunale di Livorno.*
6. *Che è passato in cosa giudicata.*
7. *In Firenze si pratica diversamente, non contandosi il giorno della data.*
8. *La regola generale è contraria all' uso di Livorno.*
9. *E questa è secondo il Gius comune.*
10. *Che è seguitato dai Dottori, e dai Tribunali.*
11. *E singolarmente da quelli, che trattano del Gius cambiario.*
12. *I Regolamenti particolari sono uniformi alla detta regola.*
13. *Si notano le diverse Piazze ove è in uso.*
14. *In Livorno la regola è diversa quando le Tratte son fatte a tanti giorni dopo la data.*
15. *Pratica dei Mercanti di Livorno.*

1 QUando una *Cambiale è tratta a* tanti giorni data, o vista, *quello della data, o dell' accettazione si computa nella calcolazione dei giorni, cominciando il periodo per la scadenza a decorrere il giorno medesimo della data. L' ultimo giorno poi è tutto a benefizio del Trattario, o sia dell' Accettante, e il giorno immediatamente susseguente deve questi farne il pagamento senza lite, nè eccezione veruna.*

ANNOTAZIONI.

L' Uso stabilito in Livorno si è, che quando una Cambiale è tratta *a tanti giorni data*, il dì della data sia compreso nella calcolazione dei giorni, a cui è stabilito il periodo della Cambiale: come per esempio, una Lettera tratta sopra un Banchiere di Livorno il dì primo di Maggio *a dieci giorni data*, il periodo comincì a calcolarsi il medesimo dì primo, e termini il dì 10. dello stesso Mese, giacchè l' ultimo giorno è a benefizio dell' Accettante, il quale nel dì seguente deve pagare irremissibilmente. 2

Lo stesso si pratica per le Tratte *a tanti giorni vista*, nelle quali la calcolazione dei giorni si comincia a fare dal dì dell' accettazione, e godendosi l' ultimo giorno dall' Accettante, se ne fa poi l' estinzione nel giorno immediatamente seguente.

Nessuna Legge Municipale ha ciò prescritto in Livorno, ma solamente l' inveterato costume di Piazza è ormai divenuto una Legge, da cui senza una revoca d' Ordine Sovrano non è più permesso il recedere. 3

In fatti nell' anno 1765 si suscitò in *Livorno* una fierissima disputa fra il Sig. Gio Cambiaso di Domenico da una parte, ed i Sigg. Gio. Gio. Du Four, e Ragueneau Marchè e Compagni dall' altra. 4

I Sigg. F. Marchant e Figli di Parigi trassero due Cambiali sotto di primo Aprile 1765. sopra il detto Sig. Gio. Cambiaso di Domenico *a sessanta giorni data*. Nel dì 8. Maggio il Trattario accettò ambedue le dette Cambiali, delle quali alla scadenza una si ritrovò girata al Sig. Gio. Gio Du Four, e l' altra ai Sigg. Ragueneau Marchè e Compagni. Nel dì 31. Maggio i detti Possessori si presentarono al Sig. Cambiaso, a cui ne richiesero il Pagamento, e da esso ne riportarono la seguente risposta, cioè „ Non li paga, perchè non è scadura, giac„ chè, essendo del 1. Aprile a giorni sessanta data, scade do„ mani; e perciò si protesta della nullità dell' atto, come in„ tempestivo, e di ogni spesa, danno di ritorno, e di ogni al„ tra, e qualunque cosa lecita di protestarsi. „ In conseguenza di questa replica furono cauti i Possessori delle due Cambiali di levare il solito Proresto, e in tal' occasione i Sigg. Lazzero Damiani, e Lancellotti intervennero a onorar quelle Lettere, che furono da essi pagate, quella cioè del Sig. Du Four in virtù del ricorso al medesimo apposto da un Giratario, e la seconda per onore della firma di un' Indossante. Nel dì seguente il Sig

Gio Cambiaso di Domenico fece istanza di estinguere le dette Cambiali, ma le trovò pagate dalla casa Damiani, che nella stessa sera del 31. Maggio ne prese la sua rivalsa. onde il Sig. Cambiaso procedè a fare giudicialmente il deposito dell' importare di quelle due Lettere, e mosse causa negli atti di n. 541. del detto anno 1765 del Tribunale di Livorno, prerendendo che, attesa l' intempestività dei Protesti, fossero i Possessori di quelle Lettere condannati alla refezione dei danni di quelli atti, e dei ritorni, e singolarmente a quelli della vulnerata estimazione della firma del Traente. Dietro una simile istanza si accese una lite la più clamorosa, e la più impegnosa; e il Pubblico ricevè dalla dotta penna dei più abili Giureconsulti, che esercitavano l' Avvocatura in questa Piazza, diverse Allegazioni in stampa, ove la materia si trova esaminata dai suoi più elementari principj. I dottissimi Sigg. *Pietro*, *e Antonio Michon* Avvocati del Collegio dei Nobili di Firenze, e Giureconsulti di merito non ordinario, furono quelli, che scrissero a favore del Sig. Cambiaso sostenendo che il giorno della data era escluso dal periodo assegnato alla scadenza di quelle Lettere: e chiunque legga la loro Consultazione nella *Laburnea Literarum Cambii*, *quoad intempestivam protestationem solutionis*, che è veramente magistrale in questa materia, essendo ripiena dei più solidi fondamenti, e della più scelta erudizione, deve confessare, che secondo le regole di ragione il loro sentimento era il più plausibile, ed il più giusto. Doverono però essi ciò non ostante soccombere, e vedere assolti i Sigg. Possessori delle Cambiali dalle prerensioni del Sig. Cambiaso, per la ragione che al dotto Difensore di essi (il fu Sig. Avvocato Gaetano Martini di onorevole ricordanza nella nostra Curia Livornese) riuscì il giustificare, che l' uso della Piazza era diverso onde su questo fondamento il fu Sig. *Auditore Assunto Franceschini* sotto dì 30 Luglio 1765. pronunziò la sua finale Decisione, con cui dichiarò „ ivi „ Attese specialmente le giustificazioni, che in atti „ sopra l' uso di questa Piazza, doversi assolvere li Sigg. Gio „ Gio. Du Four, Ragueneau Marchà, e Compagni, e li Sigg. „ Lazzero Damiani, e Lancellotti dalle cose prerese contro li „ medesimi dal Sig. Gio Cambiaso di Domenico, poichè dichia- „ rò aver potuto li suddetti Sigg. Gio. Gio. Du Four, e Ra- „ gueneau Marchà, e Compagni lecitamente, e validamente le- „ vare i Protesti sotto dì 31 Maggio prossimo passato delle „ due Cambiali di Parigi tratte del primo Aprile *a sessanta* „ *giorni data*, di che nei presenti atti, ed aver potuto lecita-

» mente, e validamente li Sigg. Lazzero Dimiani, e Lancellotti pagare in detto giorno le Cambiali suddette per onore » delle respettive Gire, e prendere quel giorno medesimo le » loro rivalse: e conseguentemente condannò il detto Sig. Cambiaso a tutti i danni, che di ragione „

Dopo questa Sentenza non si è più disputato in Livorno, che il dì della data della Lettera debba imputarsi nel periodo destinato a fissare l' epoca del pagamento: e questa regola introdotta dall' uso è divenuta pacifica dopo la referita Decisione emanata con tanta discussione di causa. 6

In *Firenze* però l' uso è contrario, e nella detta calcolazione non si imputa il giorno della data. Così in fatti fu magistralmente deciso dal fu Sig. *Cancelliere Bartolommeo Archi nella Florentina Recursus del 30 Decembre 1738, fra il Sig. Antonio Mercantelli da una, ed il Sig. Francesco Perini dall' altra al § Per quello &c* „ ivi „ Per quello poi attiene alla » seconda inspezione concernente il merito, la ragione di decidere fu, perchè la Lettera di Cambio conteneva, che il Sig. » Mercantelli dovesse pagare *a otto giorni vista*, che vuol dire » passati gl' intieri giorni otto dopo l' accettazione, onde la » scadenza cadeva nel nono giorno, e non nella fine dall' ottavo, *ad Text. in Leg. Magna* to. *Cod. de contrab. & commit. stipulat. Hondedeas &c*: essendo regola volgatissima, che il » giorno del termine non si computi dentro il medesimo termine, *Duenas Reg.* 196 *e* 199 *&c*, massime nella nostra ipotesi, ove esiste la dizione A „ ibi „ *A otto giorni vista* „ » che denota, che il termine degli otto giorni a pagare debba » premettere passato il giorno della veduta della Lettera, o sia » accettazione. „ 7

Alle tante altre autorità di ragion comune, di risposte di Dottori, di usi di altre Piazze, allegavano, e reclamavano i Signori *Avvocati Michon* questa puntualissima *Decisione del Cancelliere Archi*: ma fu fatale alla loro causa l' uso provato contrario in Livorno; e perciò di nessuna efficacia a favore delle domande del Sig. Cambiaso porè essere quella Rejudicata.

Contraria poi all' uso di *Livorno* pare, a vero dire, che possa stabilirsi la regola generale, poichè il Gius Comune c' insegna, che il giorno *a quo* non si computa nella calcolazione dei termini *Leg. Vicesima* 1. *ff. Si quis cautionibus, judicio sistendi causa factis, non obtemperaverit*, ove la *Glossa ad dictum verbum Vicesima* „ ivi „ Fecit te ad jus vocari tu petis » spatium, quia a loco judicii longius abes: debet Judex dare 8 9

„ viginti milliaria pro singulis diebus: *nec computabitur dies*, „ *in quo fuit interposita stipulatio, nec dies, in quem sisten-* „ *dum erit* „ *Glossa in Leg. Scire* 15 §. *Multa, vers. intra quinquaginta ff. de excusat. tutor.* „ ivi „ Non tamen compu- „ tabitur *dies notificationis, nec dies recepta citationis* „ *Text. in cap.* 1 § *Si quis igitur, de exceptione in sexto* „ ivi „ Quam „ infra octo dierum spatium (*die, in quo proponitur, minime* „ *computato*) probare non valeat apertissimis documentis „ *cap.* 1. *de restit. spol.* „ ivi „ Infra quindecim dierum spatium (*post* „ *diem, in quo proponitur*) quod asserit comprobabit „ *Glossa in Can. Quisquis* 4. *qu.* 5 *ad verb. Ex ea* „ ivi „ Nota quod „ computandum est semper tempus a receptione Literarum „ *nec computabitur dies, in quo recepit Literas* „ *& in cap. Super eo* 12 *de appellat. ad verbum recepisse* „ ivi „ *Die rece-* „ *ptionis non numerata*: sic dies, in quo excomunicationis exce- „ ptio proponitur, quæ infra octo dies probari debet, *non com-* „ *putatur in illis octo diebus*. „

Dietro queste disposizioni di ragion comune non hanno dubitato di opinare ugualmente i Dottori, e di decidere in conformità i Tribunali. In fatti così opinò l' *Antonello de Tempore Legali lib.* 4 *cap.* 26 *num.* 4 *il Brunemanno nella d. Leg. vicena*
10 *millia* 1. *ff. si quis cautionibus &c.* „ ivi „ Collige, diem pro- „ missionis de sistendo, & diem, quo debet se sistere, non de- „ bere computari, unde probant diem factæ insinuationis non de- „ bere computari „ *Il Donello Coment. de Iur. Civil. lib.* 15 *cap.* 8, § 2 „ ivi „ Hoc amplius placuit, ne eo quidem die, „ in quem solutio dilata est, peti posse; ut, si promiseris Ca- „ lendis te daturum, petere tamen Calendis non possim, si pro- „ misseris te daturum proximis Nundinis, non possim petere, ni- „ si spatium omne Nundinarum præterierit „ E così decise la *Ruota Romana coram Molines dec.* 813 *num.* 21 *coram Priolo dec.* 319 *num.* 7 *e nella confermatoria la dec.* 403 *num.* 11 *e dec.* 588 *num.* 16 17 *e* 18 *part.* 18 *tom.* 2 *recent. nella decis.* 365 *num.* 2 *part.* 2 *recent.* „ ivi „ Secundo, quia septem te- „ stes ex illis iuraront in die, quo fuit facta citatio, quod fieri „ non potuit, *quia illa dies non computatur in termino* „ *e la Rota nostra Florentina coram Magonio dec.* 8 *num.* 6 *e* 7. „ ivi „ Pro quo in primis se offerebat vulgaris regula de die termini „ in termino non computanda *Leg.* 1. *ubi Jason post alios testatur de communi opinione col. penult. vers.* 2. *Modo ff. Si quis caut.*, qui cum Bartolo rationem reddit, quia intelligitur de die-

„ bus proxime venturis: & maxime si terminus regulerur a di-
„ ctionibus *A*, vel *Ab*, quorum virtus est excludere, & separa-
„ re, secundum *Castrense in d Leg* 1 *num* 1. *Alexand num.*
18. *cum concordantibus per Benv. Straccham in Tractat. de As-
securat. Gloss.* 12. *Tiraquell de Retract. Conjunctim.* §. 5. *Gloss.*
87. *num* 11 *& seqq. & num.* 52.

Quelli ancora, che il *Gius Cambiario* hanno trattato *ex pro-
fesso*, hanno stabilita la regola generale contraria all' uso di Li-
vorno, ed uniforme al *Gius Comune Franck. Instit. Jur. Camb.* 11
lib 1 *sect* 3 *tit* 4 § 13 „ ivi „ In hunc dies a quo non im-
„ putatur, sive Cambium in certum tempus visus, aut dati, si-
„ ve post visum, datumque conceptum sit „ *Phoenten chap* 14.
§ 5. „ ivi „ Le rems du payément d'une Lettre du Change,
„ payable à quelques jours de vûe, ou après l'avoir vûe, ou de
„ date, ou après la dite, commencee a *courir du lendemain du*
„ *jour de la présentation*, *ou de la date de la Lettre* „ ove ri-
porta, che ciò si osserva in *Amsterdam* in forza dell' *Ordinan-
za del 6 Febbraro* 1663, e vi aggiunge la seguente nota, cioè
„ ivi „ Par cette Ordonnance on a détourné les disputes, qui
„ arrivoient autrefois, pour savoir si une Lettre de Change,
„ qui étoit payable à tant après l'avoir vûe, ou après la date,
„ ne devoit pas échéoir un jour plus tard, qu'un autre, qui
„ étoit payable à tant de vûe, où de date, car par cette Ordon-
„ nance on voit, qu'a tant de vûe, ou apres l'avoir vûs, a tant
„ de date, ou après la date, n'est qu'une même rems", *e al
chap* 16 § 7. „ ivi „ Mais celles, qui sont payables a usance,
„ & à tant de date, ou de vûe, ne se payent ordinairement,
„ que le lendemain du jour de l'échéance „ *Savary Parfait Né-
gociant*, *livr* 3 *chap* 5 § 2 „ ivi „ Les rems, qui se donnent
„ par les Lettres de Change à ceux, sur qui elles son tirées,
„ sont quatre Le prémier est quant une Lettre est tirée *à tant
de jours de vûe*, c'est a dire a quatre, huit, dix, ou quinze
„ jours Le tems ne court, que du lendemain *du jour de la pré-
sentation de la Lettre*, *& qu'elle a été acceptée*; de sorte qu'
„ une Lettre de Change tirée à dix jours de vûe, qui seroit ac-
ceptée le derniere Avril, n'est exigible que l'onzième May.
„ La raison en est, *que le jour de la présentation*, qui est le
„ dernier Avril, *n'est point compté*, & l'on ne commence a com-
„ prer, que du prémier jour de May *Le dixième May*, *qu'
„ échéoit la Lettre*, *n'est point encore compté* La raison de cela
„ est, que *le dixieme ne finit qu'à minuit*, & par conseguent
„ l'on ne peut intenter aucune action contre l'Accepteur, que le

„ onzieme jour de May, qui commence dans le moment, que „ le dixiéme finit. Et en effet, si l'on commence à compter „ par le prémier May, & continuer jusqu'au dixiéme à minuit „ inclusivement, il ne se trouvera que dix jours francs, qui est „ le tems, que l'Accepteur a pour payer la Lettre „ e il seguente *cap. 6. nelle addizioni* „ ivi „ J'en ay touché quelque chose „ no Chapitre précedent, mais non pas à fond, parceque n'étoit „ pas le lieu. Je dis donc à l'égard de la prémiere proposition, „ qu'il est certain, qu'une Lettere citée *à dix jours de vûe*, ac„ ceptée le dernier Avril, on ne peut point la faire protester, „ ni intenter aucune action contre l'Accepteur, que l'onziéme „ May, pour deux raisons. La prémiere, parceque *le jour de „ l'acceptation*, qui est le dernier Avril, comme il a été dit ci„ devant, *ne se doit point compter*, & l'on doit seulement com„ mencer à compter les dix jours du tems, que l'Accepteur a pour „ payer le contenu en la Lettre sur lui tirée, du prémier May, qui est „ le lendemain de son acceptation. C'est un usage, qui a été „ toûjours pratiqué par les plus habiles gens du Commerce. La „ seconde, que la Lettre ne peut être protestée, comme il vient „ d'être dit, que le onziéme, parceque le jour, qu'elle échéoit, „ n'est point un jour de faveur, que donne le Porteur de la „ Lettre à celui, qui a accepté; la raison en est, comme il a „ été dit cidevant, *que le dixiéme ne finit, que à minuit*, & „ par consequent l'Accepteur a encore tout le jour jusqu'à minuit „ pour la payer, & le Porteur ne peut intenter aucune action „ à l'encontre de l'Accepteur, *que le onziéme May*, qui com„ mence dans le moment, que le dixiéme finit „ *Samuel Ricard Traité général du Commerce titr. des Lettres de Change, des leurs termes, des leurs tems & pag. mihi* 120 „ ivi „ Le se„ cond tems est, quand une Lettre de Change est tirée à tant „ de jours (ou de semaines) de vûe, comme à 8 à 10 ou à „ 15 jours. A l'égard des jours le tems *ne court, que du lende„ main du jour, que la Lettre a été presentée, & où elle est „ acceptée*, de sorte que une Lettre de Change citée à 8 à 10 „ ou à 15 jours de vûe, qui seroit acceptée, par exemple, le „ 10 Janvier, n'est exigible, que le 19 ac & 26 du même „ Mois, *le jour de l'acceptation n'y devant pas être compris, „ ni compté*, & l'on ne commence à compter, que du 11. Jan„ vier, les 18 20 e 25 Janvier, qu'échéoit la Lettre (ou les „ Lettres) parceque le jour naturel, ou civil, qui est mesuré „ par le tems, que le Soleil met à faire le tour de la terre, „ comprend *l'espace entier du jour, & de la nuit*, qui parmi

Digitized by Google

„ nous commence à minuit, comme chez les Egyptiens. Ainsi „ les jours doivent être francs, & c'est la raison, pour la quel- „ le l'on ne peut intenter aucune action contre l'Accepteur, que „ le 19 21. & 26 Janvier, qui commencent dans le moment, „ que le 18 20 & 25 finissent, qui sont 8 10 & 15 jours „ francs, qui est le tems, que l'Accépteur a pour payer la Let- „ tre„ ou les Lettres „ *Senebiér Traité des Changes num* 56. § 4 „ ivi „ A tant de jours, ou des semaines de date, com- „ me à 42 jours, ou six semaines de date, ce qui veut dire „ 42 jours dépois le jour de la date de la Lettre de Change, „ qui n'est point compris „ *Giraudeau la Banque rendûe facile chap.* 5 *pag.* 3. „ ivi „ Une Lettre, qui seroit tirée le prémier „ du Mais de Juillet *à un jour de date*, devoit être payée le „ 12 même Mois: parceque *le jour de la date*, c'est-à-dire le „ prémier Juillet, *ne se compte pas, que le lendemain, qui est* „ *le* 2 & que les dix jours de grace ne commencent, *que le* „ *trois*, & que il finissent le 12 „

Non mancano Piazze, che, seguendo la sopra illustrata regola generale, hanno l' uso e il precetto di non considerare, nè calcolare il giorno della data, o dell' accettazione di una Cambiale nel periodo assegnato alla scadenza della medesima 13

Tale è la Piazza di *Massa*, e quella di *Carrara*, a ciò costrette dal *Regolamento Patrio del* 21. *Novembre* 1782 *al* § 40 „ ivi „ Quando una Cambiale è tratta a tanti giorni data, il „ giorno della data non dovrà calcolarsi, ma il periodo per la 13 „ scadenza deve cominciare a correre dal giorno dopo la data: „ l' ultimo giorno poi deve essere tutto a benefizio del Trattario, o sia del debitore della Cambiale. Il giorno seguente poi „ deve farsene il pagamento senza lite, nè eccezione veruna. E „ al §. 41, „ ivi „ Essendo la Tratta a tanti giorni vista, il „ giorno dell' accettazione non deve calcolarsi, e in tutto il re- „ sto deve osservarsi la regola ordinata al § precedente.

Per le Piazze degli Stati Ereditari della Casa d' Austria il *Regolamento dell' Imperator Carlo VI del* 16. *Luglio* 1725 *al* §. 16 così prescrive „ ivi „ La quale scadenza non è contata dal „ giorno dell' accettazione, ma dal primo, che ne segue dopo „

A *Nuremberg* si osserva il medesimo uso, quello cioè di cominciare a contare il giorno dopo l' accettazione, conforme avverte il *Sennebiér Traité de Change num* 91. „ ivi „ A Nu- „ remberg l'ûsance est de 15 jours, *à compter le jour, qui suit* „ *celui de l'acceptation* pour le prémier, et le quinzieme pour „ le dernier, y compris les Dimanches, et jours de Fêtes, sui-

„ vant l'Ordonnance de la Banque de Noremberg, rapportée „ dans les Loix et Coûtumes du Change *ce qui fait* 14 jours „ de vûe „ e come osserva l' Autore *du Manuel des Négocians com. 2. verb. Nuremberg* „ ivi „ L'usance des lettres sur cette „ Ville est comptée de quatorze jours de vûe, compris les Fê„ tes, et les Dimanches. „

In *Francia* in forza della *Dichiarazione del Re del* 31. *Maggio* 1680 *artis.* 4. è ordinato, che i dieci giorni di favore accordati per il pagamento delle Cambiali non si comincino a contare, se non che dal giorno dopo quello della scadenza, che resta escluso da questo calcolo. Così riporta il *Phonsen dopo les Loix et Coûtumes de Change* nella nota *al* §. 4. *tit.* 5. *de l'Ordonnance de Louis XIV. sur le Commerce*, e così avverte *de Bourtarich Explication de l'Ordonnance art.* 6. *nn.* 46 § 1 „ ivi „ „ Et il en est de même d'une Lettre, qui, étant payable à dix „ jours de vûe, a été acceptée le dernier d'Avril le Protest en „ devroit être pareillement fait le vingtieme du Mois de May „ parceque *en ne comptant le prémier Avril*, qui est le jour de „ l'acceptation, *comme l'ûsage est de ne le point compter*, et ne „ comptant pas même non plus le 10. May, qui est le jour de „ l'échéance, le Protest fait le 20 May se trouvera fait le dixiéme jour *après celui de l'échéance* „

L' Ordinanza di Roterdam del 9. *Ottobre* 1660 *al* § 7 prescrive lo stesso „ ivi „ Toutes les Lettres de Change venant de „ déhors, pour être payées dans cette Ville, seront protestées „ faute de payément pour le plus tard dans le sixiéme jour „ d'après l'échéance y compris les Dimanches, et les jours de „ l'ête, *comptant le jour, qui suit celui de l'échéance*, pour le „ prémier. „

Lo stesso dispone *l'Ordonnance du Change de Francfort del* 18. *Settembre* 1667. *al* § 12. „ ivi „ Le tems ordinaire des „ Protests, hors du tems des Foires, des Lettres de Change à „ ûsance, qui doit être entendue de 15. jours après l'acceptation „ des Lettres, sera selon l'ûsage suivi depuis long-tems, de quatre jours de faveur, après leur échéance, pendant les quelles „ les Porteurs pourront attendre à protester faute de payement „ sans qu'ils en soufrent aucun préjudice. Cependant avec cette distinction, que les 15. jours *ne commenceront à courir, „ que du lendemain de la presentation, ou de l'acceptation de „ la Lettre*, „

La medesima disposizione prescrive *l'Ordonnance du Change de la Ville d'Augshourgh §. En troisiéme lieu &c.* „ ivi „ En

„ troisiéme lieu, à l'égard du terme des payéments, le sage et „ honorable Conseil s'entient à ce, qui a été ordonné, et de- „ creté le 16., et le 24. Juillet 1624., savoir, que l'ûsance sera „ comptée de 15 jours, par consequent la double ûsance de 30. „ jours, l'ûsance et demi de 23 jours, et la demi ûsance de 8. „ jours à *compter du lendemain du jour de l'acceptation* „ *ed al § En sixiéme lieu &c.* „ ivi „ En sixiéme lieu, si des Lettres „ de Change payables à un jour nommé, arrivent ici après le „ dit jour, ou dans les jours de faveur, l'on ne commencera „ pas à compter les cinq jours de faveur du jour de l'arrivée, „ ou de la présentation de la Lettre, *mais on les comptera du* „ *lendemain du jour nommé.* „

Il § 8 *de l'Ordonnance du Change de la Ville de Breslau* del 28. Novembre 1673 prescrive per il caso, di cui si tratta, il medesimo Regolamento, che si è riportato al n. antecedente per governo della Piazza *d' Augusta*.

Un uguale disposizione viene stabilita dall' *Ordonnance pour le Change de la Ville de Dantzig degli* 8. *Marzo* 1701 *al* § 19. „ ivi „ Le rems de l'échéance des Lettres à ûsance est le qua- „ torziéme jour après l'acceptation, *non compris le jour de l'ac-* „ *ceptation*, mais bien les Dimanches, et les Fêtes. Mais les „ Lettres à payer à certain jour precis se tiennent pour échéues „ le jour, qui précéde celui de l'échéance, les jours de faveur „ commençant en ce tems-là: *et si elles sont payables le jour* „ *de la date, ou après la date, le tems de l'échéance est com-* „ *pté du jour après la date.* „

Il Regolamento per le Lettere di Cambio dell' Elettore di Brandemburgo del 1684. *al* §. 18 così comanda „ ivi „ Les Let- „ tres de Change *à vûe*, ou à 2. 3 4 et 8 jours de vûe, doivent „ être payées *dans vingt-quatre heures après l'échéance*, faute „ de quoi on les fera protester. „

Dopo aver fin qui latamente parlato dei diversi usi sulla scadenza delle Cambiali, passeremo a dire, che in *Livorno* diversa è la regola da quella stabilita nel presente Articolo, allorchè la 14
Cambiale è tratta *a tanti giorni dopo la data*. Nel qual caso non si pone in dubbio, che il giorno della data resti escluso dalla contazione. In *Livorno* dunque si usa di fare una simile differenza, locchè non si pratica altrove, avendo fatto osservare, che nelle altre Piazze la particola *A*, e quella *dopo* si riguardano come sinonime, cioè a dire, che tanto se la Cambiale è tratta, per esempio, a dieci giorni data, quanto se è tratta a dieci giorni *dopo la data*, si considera dell' istesso periodo, e

nel medesimo giorno ne scade il pagamento. Come avverte il *Phoensen chap.* 14 § 5 *in fine* „ ivi „ On voit qu'à tant de „ vûe ou après l'avoir vûe, à tant de date ou après la date, „ n'est qu'un même tems. „

Della verità di questa differenza conosciuta in pratica nella Piazza di Livorno ne fecero solenne testimonianza i Sigg. Negozianti della medesima nell' occasione della Causa Cambiaso contro Du Four, e contro Raguenau Marchà, e Compagni riferita di sopra al n. 4 e seg. nel Processo della qual Causa segnato di num. 541 del 1765 è reperibile il documento, che stabilisce la detta pratica, della quale ambe le Parti convennero in quel giudizio.

ARTICOLO TERZO.

SOMMARIO

1. *La scadenza delle Cambiali deve regolarsi secondo l' uso, che fa la Piazza ove sia fatta la Tratta.*
2. *Scadenze delle Piazze principali d' Europa.*

1 *L'Essendo tratta da Piazza estera qualche Cambiale a uso sopra Livorno, la scadenza di una tal Lettera deve regolarsi secondo l' uso, che fa la Piazza, ove sia fatta la Tratta, con quella di Livorno. A forma della seguente distinzione* (1).

2 *Le Lettere tratte da Roma sopra Livorno si pagano, o a quindici giorni data, o a dieci giorni vista* (2).

(2) *Giraudeau la Banque rendue facile chap.* 19 *art* 4 *e* 230.

(2) La prima regola si era, che le Lettere tratte da Roma sopra Livorno si pagassero a 15 giorni data, come quelle di Sicilia, e di Malta, due Mesi dopo la data, ma l' irregolarità delle Poste, facendo qualche volta ritardare l' arrivo delle Lettere, portava la scadenza di giungere, e le Cambiali, e le Lettere d' avviso in un tempo talmente prossimo alla scadenza, che il Trattario non si trovasse preparato, e disposto coi fondi occorrenti per estinguere la Tratta. Di qui nacque l' usanza di stabilire un secondo uso per le pure a dieci giorni vista, e per le seconde a un mese vista. E' dunque in oggi in libertà del Trattante la scegliere una dei due usi. I Banchieri però più rispettabili in capitali, ed in credito, si prevalgono ordinariamente dell' antico uso, e lasciano a quelli, a cui piace far comodo, il profittare del nuovo uso introdotto espressamente a loro benefizio.

Quelle di Ancona, Pesaro, e Rimini a dieci giorni vista.

Quelle di Napoli, Venezia, Cremona, Piacenza, Bergamo, Brescia, Monteva, Reggio di Modena, Trieste venti giorni dopo la data.

Quelle di Firenze, e di tutta la Toscana, Bologna, Ferrara, Lucca a tre giorni vista.

Quelle di Turino, Nizza, Milano, Genova, e sue Riviere, Masso, e Corrara, e Sarzana a otto giorni vista.

Quelle di tutte le Piazze della Sardegna, a un Mese.

Quelle di Amsterdam, Amburgo, Anversa, Cadice, Colonia, Madrid, Roterdam due Mesi dopo la data.

Quelle di Londra, e Lisbona tre mesi dopo la data.

Quelle di Palermo, Messina, Reggio, di Calabria, e tutta la Sicilia un mese vista, o due dopo la data.

Quelle di Vienna, e di Augusta a trenta giorni vista, o sei settimane data.

Quelle di Parigi, Marsilia, Ginevra, e tutta la Francia, escluso Lione, un mese dopo la data.

Quelle di Taranto, Bari, Lecce, e Gallipoli a ventisette giorni vista.

Quelle di Lione, tre giorni dopo l' accettazione.

Quelle di Avignone, quarantacinque giorni dopo la data.

Quelle di Malta, un mese vista, o due dopo la data.

Quelle di Perugia, cinque giorni vista.

Quelle di Coira, e tutti i Cantoni delli Svizzeri a otto giorni vista.

Quelle di tutti li Scali di Levante, e Barberia, a trentuno giorni vista.

Per tutte quelle Piazze, che quì non sono notate, si prende l' uso dalle più vicine.

ARTICOLO QUARTO.

SOMMARIO.

1. *Le Tratte, che si fanno a uso sopra qualche Piazza estera hanno la scadenza che dà il Luogo dove son fatte colla Piazza dove si trae.*
2. *Si enumerano gli usi e le scadenze di tutte le Piazze di Europa.*

LE Tratte, che da Livorno si fanno a uso sopra qualche Piazza estera, hanno la loro scadenza secondo l' uso, che ha 1 *Livorno con la Piazza, su cui si trae, a forma della seguente distinzione.*

Le Lettere tratte da Livorno *sopra* Amsterdam *scadono su quella Piazza due mesi dopo la data, ma hanno sei giorni di* 2 *favore* (1).

Quelle sopra Amburgo *scadono due mesi dopo la data, ed hanno dodici giorni di favore, l' ultimo dei quali cadendo in Festa di precetto, si paga, e si protesta il giorno antecedente* (2).

Quelle sopra Augusta *scadono a quindici giorni vista, cioè quindici giorni dopo l' accettazione* (come si è notato al num. 13 delle Annotazioni all' Articolo II di questa Terza Parte), *ed hanno cinque giorni di favore. Le Cambiali a due, o più usi, a giorni vista, o data, si accettano quindici giorni prima della scadenza; ma quelle a uso si accettano alla presentazione. I pagamenti delle Lettere scadute si fanno in Augusta per compensazione in giorno di Martedì, ed il Mercoledì successivo si pagano i resti in contanti. Le Cambiali scadute in Martedì vanno compensate il medesimo giorno, o pagate il Mercoledì seguente: ma quelle, che scadono il Mercoledì, se ne trasporta la compensazione, o pagamento, al Martedì, o Mercoledì successivo* (3).

Quelle sopra Ancona *si pagano a quindici giorni vista, nel qual periodo è compreso quello dell' accettazione. I Christiani accettano il Sabato immediato all' arrivo del Corriere, che por-*

(1) *Phoonsen lex Loix & Coutumes du Change chap* 14 § 10. » ivi » L'usance de Venise, de Genes, de » *Livourne*, & de toute l'Italie, de » Cadix, de Madrid, &, de toute l' » Espagne, de Lisbone, de Port à » Port, & de tout le Portugal est » compée à *Amsterdam* de deux Mois » de date, c'est-à dire, qu'une Lettre » de Change tirée d'une de ces Places » y échéoit deux Mois après qu'elle » a été tirée » *& chap* 16. § 10. » ivi » A *Amsterdam* les Accepteurs » ont six jours de faveur, y compris » la Dimanches, & les Fêtes, & lors- » qu'ils payent les Lettres de Chan- » ge, qu'ils ont acceptées, le sixieme » jour après l'echéance, le payément » est tenu pour bon, & les Porteurs » n'ont rien à dire. Cependant ceux » qui payent si tard, ne s'acquierent » pas une bonne réputation. »

(2) *Phoonsen chap* 16 § 30. *vera Dans d'autres Places &c*

(3) Vedi *l'Ordonance du Change de la Ville d' Augsbourgh* (riportata dopo il Phoonsen les Loix & Coutumes de Change) *au* § *En troisiéme lieu &c. & au* § *En cinquiéme lieu &c. Girardeau le Banque rendu, facile chap* 10 *art* 4

ta la Cambiale, e pagano due Sabati dopo. Gli Ebrei accettano e pagano nei giorni di Venerdì.

Quelle sopra Bergamo *si pagano in quella Piazza venti giorni dopo la data* (4).

Quelle sopra Bologna *si pagano a otto giorni vista* (5).

Quelle sopra Cadice *scadono sessanta giorni dopo la data, e godono set giorni di favore. Le Cambiali, che non sono accettate, non godono dei giorni di favore, ma si protestano alla scadenza, come pure quelle a vista si pagano, o si protestano nell' atto della presentazione* (6).

Quelle sopra Firenze, *e sopra tutte le altre Città della* Toscana *si pagano a tre giorni vista, senza contare quello dell' accettazione.*

Quelle sopra Genova *scadono, e si pagano otto giorni dopo la presentazione, nonostante che la Legge accordi trenta giorni di favore, dei quali in atto pratico non si fa uso; mentre, non venendo una Lettera pagata alla scadenza, se ne cava subito il Protesto, e il Portatore prende la sua rivalsa col Corriere immediato* (7).

Quelle sopra Ginevra *scadono a trenta giorni di data; e*

(4) *Giraudeau loc cit chap* 29 *art.* 4. *num.* 1.

(5) *Giraudeau loc cit chap.* 30 *art* 5 „ ivi „ L'uso, ou ûsance des Lettres de Change sur *Boulogne* est „ comptée de huit jours après l'acceptation, non compris celui de l'acceptation, ni celui de l'échéance; en „ sorte que une Lettre à ûsance, que „ seroit acceptée, par exemple, le 3. „ d'un Mois, devroit etre payée le „ 12. du Mois, ou protestée le même „ jour, à moins que ce jour ne fût „ un jour de Fête. En ce cas, cette „ Lettre ne devroit etre payée, que „ le prémier jour ouvrier suivant, & „ à défaut de payément, protestée le „ même jour „ così dispone in fatti il *Regolamento del Cambio di Bologna al* § *Le Change se fera par scuds d'oro &c* riportato dopo il *Phoonsen les Loix & Coutumes du Change.*

(6) *Giraudeau loc cit chap.* 5. *Pour Cadix art.* 5 „ ivi „ L'ûsance „ des Lettres de Change de l'etranger „ sur *Cadix* est de 60 jours de la „ date des Lettres, & non de deux „ Mois, comme ils se reconnoient Les „ 60 jours se comptent du jour de „ la date jusqu'au soixantiéme jour „ Les jours de grace sont au nombre „ de six, qui commencent du lendemain de l'échéance, & finissent le sixiéme jour, au quel il faut renouveller, ou faire protester.

(7) *Giraudeau loc. cit chap.* 21 *art* 3 „ ivi „ A Livourne à uso de „ 8 jours de vûe „ *& art* 4. „ ivi „ Il a trent jours de faveur pour faire les diligences, sans que le Porteur soit responsable de rien, mais il est en droit de faire protester dès le prémier jour de la demande, tant pour l'acceptation, que pour le payement, & pour l'ordinaire les Négociants font protester pour défaut de payément dans la semaine, qui suit celle de l'échéance, & avant le départ du Courrier. „

godono cinque giorni di favore, nei quali non si comprendono le Domeniche, le quali non fanno giorno utile per il Possessore di una Cambiale (8).

Quelle sopra Lione scadono, e se ne fanno i pagamenti nella più vicina delle quattro Fiere, che si fanno annualmente in quella Piazza, e che sono quella d' Apparizione, o sia dei Re, nel mese di Marzo, quella di Pasqua nel mese di Giugno, quella di Agosto nel mese di Settembre, e quella dei Santi nel mese di Dicembre. Le accettazioni delle Tratte sopra Lione si danno solamente dopo l' apertura della Fiera, e dal primo giorno lavorativo di detti quattro mesi di Fiera fino al sesto inclusive. Dal dì 16 di ciascun di detti quattro mesi di Fiera fino alla fine del medesimo si fanno le compensazioni, o sia giro dei pagamenti, ed i resti in contanti si pagano nei primi tre giorni di Aprile per la Fiera d' Apparizione, in quelli di Luglio per la Fiera di Pasqua, in quelli di Ottobre per la Fiera di Agosto, e in quelli di Gennaro per la Fiera dei Santi In caso di rifiuto di accettazioni, i Portatori delle Cambiali non sono tenuti di protestare, e possono senza loro pregiudizio differire un tal' atto fino all' ultimo giorno del mese di Fiera, e con un solo atto protestare di non accettazione, e di non pagamento: a meno che tali Portatori non avessero ordine diverso, e preciso dai Remittenti, o Cedenti, nel qual caso devono protestare nell' atto del rifiuto d' accettazione. Le Cambiali poi accettate, se alla scadenza non sono pagate, se ne cava il Protesto il terzo giorno dei pagamenti in contanti, cioè a dire nel 3 Aprile, nel 3 Luglio, nel 3 Ottobre, e nel 3 Gennaro per l' ultima Fiera. Le cambiali, che non sono a uso, e che scadono nel corso delle Fiere, non si accettano, nè hanno alcun giorno di favore, ma si estinguono il giorno della scadenza, e, non pagandosi in quel giorno, il Portatore ne deve levare il Protesto nel dì seguente (9).

Quelle sopra Lisbona scadono tre mesi dopo la data, ed hanno il benefizio di sei giorni di favore Di questo però non godono quelle Lettere, che non fossero accettate, le quali si de-

(8) Giraudeau loc cit. chap 40. ort, 4 §. 3 „ ivi „ L'Article 6. du „ titre 18 des Lettres de Change dit. „ L'usance sera de trente jours dès „ la date des Lettres de Change tirées „ des Pays etrangers sur cette Ville „

(9) Du Puy delle Lettere di Cambio cap 14 §. 7, & Giraudeau loc cit des Payments de Lyon n. 140

vono pagare alla scadenza dell' uso, e non pagandosi, se ne cava subito il Protesto (10).

Quelle sopra Londra *scadono tre mesi dopo la data, e godono tre giorni di favore, l' ultimo dei quali cadendo in Festa, deve farsene il pagamento nel giorno antecedente, lo che non seguendo, se ne cava subito il Protesto in quel medesimo giorno. Le Cambiali però, che non fossero accettate, restano prive del benefizio dei giorni di favore, e vanno pagate, o in difetto protestate alla scadenza dell' uso. Quelle poi, che sono tratte a vista, o a tanti giorni vista, si pagano, o si protestano alla presentazione* (11)

Quelle sopra Lucca *si pagano tre giorni dopo l' accettazione.*

Quelle sopra Madrid *scadono sessanta giorni dopo la data e hanno quattordici giorni di favore. Tanto le Cambiali tratte a vista, quanto quelle a uso, ma non accettate, non godono di detto benefizio dovendosi le prime pagare nell' atto della presentazione, e le seconde alla scadenza dell' uso: lo che non facendosi, se ne cava tosto il Protesto* (12).

Quelle sopra Marsilia *scadono trenta giorni dopo la data, e godono dieci giorni di favore, del qual benefizio risentono ancora quelle Cambiali stipulate* per valuta in Mercanzie. *Le Lettere a vista dovrebbero esigersi, o protestarsi alla presentazione; ma si è introdotto l' uso, che non si protestano, se non che dieci giorni dopo. Se l' ultimo giorno di favore cade in giorno Festivo, il pagamento, o respettivamente il Protesto in caso di rifiuto, si anticipa nel giorno antecedente* (13)

Quelle sopra Messina *e* Palermo *si pagano ventidue giorni dopo l' accettazione.* (14).

(10) *Girardeau loc. cit. chap. 6. art. 5.* „ ivi „ On me marque de Livourne, que les usages des Lettres „ tirées de l'etranger y sont comptées, „ savoir &c de l'Italie du trois Mois „ de date „ *& item* 5 „ ivi „ On a „ à *Lisbonne* six jours de faveur pour „ les Lettres, qui sont acceptées. Celles, qui ne sont pas acceptées, ne „ jouissent d'aucun jour de faveur. „ Elles doivent être protestées le jour „ même de l'échéance. „

(11) *Girardeau chap. 3 art 2. n 3.*

(12) *Detto chap. 5 art. 4* „ivi„ Que l'usance tirée de Paris, de Londres, & de Genes (e di Livorna, „ che si regola come Genova) sur „ *Madrid* y en comptée de soixante „ jours de date „ *& art 6.* „ ivi „ Les Lettres tirées de Paris, d'Amsterdam, des Londres, & de Genes „ sur Madrid jouissent du quarante „ jours de grace, qui commencent „ le lendemain de l'échéance, faute „ de payément, elles doivent être protestées le quarantième jour de grace.

(13) *Detto n 154*

(14) *Detto chap 29 art 5.*

Quelle sopra Milano *si pagano quindici giorni dopo la vista, o sia dopo l' accettazione, e, se la scadenza si combina in un giorno Festivo, il pagamento, o respettivamente il Protesto si fa nel giorno seguente* (15).

Quelle sopra Napoli *si accettano, o si protestano il Sabato dopo l' arrivo del Corriere, e si pagano, o si protestano in caso di rifiuto tre Sabati dopo, che vale a dire trentatre giorni dopo la data* (16)

Quelle sopra Parigi *scadono trenta giorni dopo la data, ed hanno inoltre dieci giorni di favore, di cui però godono le Cambiali tratte a vista, le quali o si pagano, o si protestano nel corso di ventiquattro ore dal momento della presentazione. Cadendo l' ultimo giorno di favore in giorno Festivo, si pagano, o si protestano respettivamente nel giorno antecedente* (17)

Quelle sopra Roma *scadono ventun giorno vista, compresovi quello dell' accettazione, che si dà il Sabato dopo l' arrivo del Corriere, e si pagano in conseguenza tre Sabati dopo la presentazione. I Banchieri però hanno il costume di non aspettare a fare il pagamento nell' ultimo giorno, cioè nel Sabato, ma sogliono anticipare il pagamento al Martedì antecedente. Quelle*

(15) *Detto chap.* 31 *art* 5. „ ivi „ On y compte l'oro sçavoir &c. de „ *Livourne* de quinze jours après l'ac„ ceptation „ ed in fine di detto *art* 5 5 *observation* „ ivi „ Il n'y a point „ de jour de faveur à *Milan* Cepen„ dant, si lorsqu'on présente une Let„ tre à l'acceptation, le Négociant, „ sur qui elle est tirée, prie le Por„ teur d'attendre quelques jours, ce„ lui-ci peut les lui accorder, pourvû „ toute fois, qu'il présente la Lettre „ au Notaire de la Chambre des Mar„ chands, sur la quelle le Notaire met „ ces mots: *Vue un tel jour* Si ensuite „ cette Lettre est acceptée, en doit „ être du jour qu'elle a été présentée „ a defaut, elle doit être protestée du „ jour, que la Notaire y a mis la „ vûe. Il en est de même pour le pa„ yment. „

(16) *Giraudeau chap.* 26 *art* 5 „ ivi „ Les Lettres, qui échéoient le „ Lundi, le Mardi, le Mercredi, & „ jusqu'au Samedi, ne sont payées, „ que le dernier jour de la semaine, „ à moins qu'elles ne soient à vûe, „ ou a trois jours de grace à *Naples*, „ au dernier des quelles il faut pro„ tester. „

(17) *Detto chap.* 1 *pour la France art.* 6. „ ivi „ Les Lettres de Chan„ ge sur *Paris* ont dix jours de faveur „ ou de grace après l'échéance, exce„ pte celles, qui sont payables à vûe „ & à jour préfix Celles à vûe doi„ vent être payées à leur présentation, „ ou tout au plus tard 24. heures après. „ Celles à jour préfix doivent être ac„ ceptées & payées le jour préfix por„ té par la Lettre. A defaut de pa„ yément, les unes, & les autres doi„ vent être protestées „ & §. 3 „ ivi „ Par l'Article 5 du titre 5 de l'Or„ donnance de 1663 il est dit, que les „ ûsances pour les Lettres de Change „ seront de trente jours, non compris „ celui de la date L'ûsage est confor„ me à l'Ordonnance &c. „

Cambiali, che non si volessero accettare, si protestano di non pagamento nel secondo Sabato dopo la presentazione, in conseguenza di che, può concludersi, che l' uso di Roma *è di tre settimane vista per le Cambiali accettate, e di quindici giorni vista per le non accettate* (18).

Quelle sopra Torino *si pagano a quindici giorni vista; ma non facendosi il pagamento alla scadenza, il Possessore della Cambiale può differire fino a cinque giorni dopo a levare il Protesto, senza incorrere in verun pregiudizio* (19).

Quelle sopra Venezia *scadono a cinque giorni vista, compreso quello dell' accettazione, la quale si dà il Sabato dopo l' arrivo del Corriere, e godono poi di sei giorni di favore lavorativi, e siano utili, giacchè in questi non si computano nè le Feste, nè quei giorni, ne' quali è serrato il Banco-Giro. Tardando però il Corriere a giungere oltre il Sabato, le Cambiali devono presentarsi, e accettarsi senza dilazione, e, in caso di rifiuto, protestarsi subito. Quelle Cambiali, che scadono nel tempo delle Gran Serrate del Banco-Giro, si pagano alla riaperta, e godono inoltre anche esse il benefizio dei sei giorni di favore. Le Lettere a piacere, a giorno prefisso, e quelle finalmente stipulate* avanti la Serrata del Banco, ovvero il giorno della Serrata, *non godono dei sei giorni di grazia, ma si pagano, o si protestano alla scadenza. Quelle a vista godono pure dei sei giorni di favore, e quelle finalmente pagabili per* Cassa *hanno il benefizio di sei giorni correnti di favore, senza escludere le Feste, nè le Serrate del Banco. Il Banco poi sta serrato tutte le Feste, e tutti i Venerdì, ma qualora nel corso della Settimana vi è qualche Festa, in tal caso il Venerdì sta aperto. Quattro volte l' Anno poi vi sono quattro* Gran Serrate, *che sono dal*

(18) *Giraudeau loc. cit. chap* 28 *art* 4 § 2. „ ivi „ Les Lettres tirées „ sur *Rome* des Pays, qui ne sont pas „ sous la domination du Pape, & qui „ sont *a uso*, l' *uso* est de trois semaines après l'acceptation „ & à l'observation suivante „ ivi „ Quoique le „ Samedi soit le jour, que le payements se font; cependant il est d'usage parmi les Négocians de payer le „ Mardi, ou autre jour de la seconde, ou de la troisième semaine, sans „ attendre au Samedi. „

(19) *Les Loix & Constitutions de S. M. le Roi de Sardaigne publiées en* 1770, *livr.* 2 *titr.* 16 *chap* 3. § 2. „ ivi „ Le terme pour le payements des Lettres de Change payables à „ usance dans nos Etats, commence „ ra dès le jour, qu'on les présentera pour l'acceptation à celui, qui „ les doit payer, & il expirera dans „ le nombre des jours, qu'il faut comme „ mentionné pour l'envoi, & le retour „ des Lettres, & réponses par la voie „ ordinaire de la Poste, depuis le „ lieu, d'où les dites Lettres de Change „ ont été tirées, jusqu'à celui, où „ elles doivent être acquittées „ *Giraudeau loc. cit. chap* 36 *Art* 4

Sabato precedente alla Domenica delle Palme fino al primo Lunedì dopo l' ottava di Pasqua, dal 23 di Giugno fino al secondo Lunedì di Luglio, dal 23 di Settembre fino al secondo Lunedì di Ottobre, e dal 23 di Dicembre fino al secondo Lunedì di Gennajo (20).

Quelle sopra Vienna *scadono a quattordici giorni vista, e godono tre giorni di favore, contabili dal giorno dopo la scadenza dell' uso, e di cui godono ancora le Lettere pagabili a qualunque scadenza fino a otto giorni vista inclusive. Quelle però, che hanno minore scadenza di otto giorni vista, o che sono a vista, e pagabili per un giorno prefisso, non godono di alcun favore. Non venendo poi accettata una Cambiale, non gode questa di alcun giorno di favore, ma alla scadenza deve pagarsi, o protestarsi* (21).

(20) *Giraudeau loc. cit. chap.* 27 *art* 5 *observation* § 5 „ *ivi* „ Des „ Lettres tirées de *Florence & de Livourne* (l' uso est compte) de cinq „ jours après l' acceptation „ & in fine „ *Des jours de faveur* „ *ivi* „ Il y a six „ jours de faveur, ou de grace à „ *Venise*, qui doivent être de Banque ouverte, c'est-à-dire, qu'il n'y „ ait point de Fêtes dans ces six jours „ & s'il n'y en a point, le Vendredi „ n'est point compté dans ces six jours, „ parceque la Banque est fermée ce „ jour là pour faire les balances particulieres, il y a en outre les grandes fermatures pour faire la balance générale.

(21) Deriva quest' uso dagli Articoli 13 15 e 16 dell' Ordinanza per i Cambj dell' Imperator Carlo VI del 1717. „ *ivi* „ La Lettera Cambiale „ essendo formata a uso, a uso doppio, o mezzo uso, ovvero ad un „ certo tempo, e settimane, dopo la „ data, allora avranno luogo li suddetti tre giorni di rispetto, e si conta il mezzo uso a sette giorni, l' uso „ semplice a quattordici, un' uso è „ mezzo a ventuno, e per conseguenza l' uso doppio a ventotto giorni, „ con che però li giorni di rispetto „ cominciano dopo il giorno della scadenza, la quale scadenza non è contata dal giorno dell' accettazione, „ ma dal primo, che ne segue dopo „ *Giraudeau loc. cit. chap.* 32 *artic.* 5 „ *ivi* „ L'usance des Lettres sur *Vienne* „ est de quatorze jours, qui se comptent dès le jour de l'acceptation „ Toutes les Lettres de Change payables *à demi uso, a uso, a deux uso*, „ et à quelques semaines de date, ont „ trois jours de grace, qui commencent le jour après l'échéance. Les „ Lettres de Change payable à vûe, „ ou à peu de jours, et à un jour „ préfixe et fixe, ne jouissent point „ des trois jours de grace. Toutes les „ Lettres de Change doivent d'abord „ après le refus d'acceptation, ou manque de payément à l'échéance, et „ avant le troisiéme jour de faveur „ être protestées, conformément au „ *Reglément Autrichien publié en* 1717. „

ARTICOLO QUINTO

SOMMARIO.

1 *Se l' ultimo giorno del periodo d' una Cambiale cade in un giorno di pagamento, che dicesi di Stanze secondo l' uso di Livorno, si differisce l' estinzione della Lettera al prossimo giorno di Stanze.*
2. *A Livorno non vi è alcun giorno di favore.*
3. *I pagamenti si anticipano quando cadono in giorno di Stanze.*
4. *Volendosi però il pagamento nel giorno della scadenza benchè non giorno di Stanze, può pretendersi dal Possessore della Lettera.*
5 *Mentre il Possessore può obbligare l' Accettante a pagare alla scadenza.*

SE l' ultimo giorno del periodo di una Cambiale cade in un giorno di pagamento, che dicesi di Stanze, *dimodochè il dì seguente, in cui dovrebbe pagarsi la Lettera, non sia giorno* di Stanze, *in tal caso l' uso della Piazza di Livorno si è di differire l' estinzione di quella tale Cambiale al prossimo giorno* di Stanze. 1

ANNOTAZIONI.

IN *Livorno* per regola generale non vi è alcun giorno di favore, secondo ciò, che prescrive l' *Articolo I.* dei *Capitoli* del 26. *Marzo* 1674. Ma siccome l' uso di Piazza si è, che i pagamenti si facciano *alle Stanze dei Cassieri* nei tre giorni di Posta, quali sono il Lunedì, il Mercoledì, e il Venerdì, come si è avvertito al n. 7. delle *Annotazioni* all' *Articolo V.* della *Prima Parte*, così, se l' ultimo giorno del periodo di una Cambiale si combina nel Lunedì, talchè il pagamento ne scada nel Martedì, si fa per costume nel Mercoledì susseguente, come pure di quelle Lettere, che scadono il Giovedì, se ne fa il pagamento nel Venerdì, e di quelle, che scadono nel Sabato, se ne fa l' estinzione nel Lunedì successivo. Come nota il *Giraudeau loc. cit chap* 19 *art.* 5. § 2. „ ivi „ Il n'y a point de jours de faveur pour le payément des Lettres de Change. Elles se payent, suivant l'usage de la Place, le Lundi, le Mercredi, et 2

„ le Vendredi, c'est-à-dire celui de ces trois jours, qui est le „ plus près de leur échéance. „

Se però il Lunedì cadesse in giorno festivo d' intiero precerto, il pagamento si anticipa nel Sabato antecedente, come, se lo è il Mercoledì, si fanno i pagamenti nel Martedì, e lo 3 stesso si fa il Giovedì, essendo festa il Venerdì. Succede questo in forza del §. 1. *dei Capitoli del* 1674. più volte allegati, come si è notato al n. 8 delle *Annotazioni* all' *Articolo V.* della *Prima Parte*, e come ha altresì avvertito *M. Giraudeau loc. cit. d. chap.* 19. *art.* 5 *à l' observation* „ ivi „ S'il arrive qu'il „ soit Fête le Lundi, on acquitte le Samedi les Lettres, qui au- „ raient dû être payées le Lundi „ e perchè, quando accade una simile combinazione, i Cassieri si adunano alle *Stanze* nel giorno precedente a quello di Corriere, che cada in festa.

Malgrado peraltro il costume, o sia uso di Piazza riferito al n. 2, se il Possessore di una Cambiale volesse essere soddisfatto in quel giorno, in cui scade la Lettera, benchè non giorno di Corriere, nè *di Stanze*, non può l' Accettante recusarlo, 4 e deve pagare, giacchè il suddetto uso è stabilito per comodo comune, e non per essere pregiudiciale ad alcuno. Ordinariamente questo non è in pratica, ma, se un Possessore di Lettera per qualche ragione volesse a ciò coartare l' Accettante, ha diritto di farlo, e solamente resta a carico suo il far cercare, e pagare il pubblico Pesarore dell' Oro, per fare il peso di quell' Oro, con cui deve seguire l' estinzione della Cambiale, giacchè il Pesarore predetto, pagato a spesa comuni dal Corpo dei Negozianti, non ha altra obbligazione, che di trovarsi alle *Stanze dei Cassieri* nel tre giorni di Posta della settimana, e allora pesare a tutti l' Oro, con cui si fanno i pagamenti delle Cambiali in quei tali giorni, come abbiamo notato al n. 9 delle *Annotazioni* all' *Articolo V.* della *Prima Parte*.

In fatti, in conseguenza delle mie ricerche fatte su questo proposito, ho saputo, e mi sono stati notati alcuni casi, nei quali, o per pieca, o per diffidenza della solida accettazione, il Portatore ha obbligato l' Accettante ad estinguere una Cambia- 5 le nel giorno medesimo, in cui ne scadeva il pagamento, benchè non fosse un giorno *di Stanze*, strando rigorosamente attaccato alla disposizione del §. 1. *dei Capitoli del* 1674, che ordina in questa forma, cioè „ ivi „ Che le Lettere di Cambio ac- „ cettate, devino essere effettivamente pagate subito dopo sca- „ dute, o al più tardi, *se il Creditore se ne contenta*, nell' ul- „ timo giorno di lavoro avanti quello della spedizione per il

„ luogo, dove si deve avvisare l' imborso „ disposizione, che prescrive in Lettera il dovere all' Accettante di estinguere la Cambiale *subito dopo* scaduta, e rimette solo all' arbitrio del Possessore il differire l' esazione sino al prossimo giorno di spedizione: Onde, essendo questo un' atto facoltativo, secondo il senso delle parole, *se il Creditore se ne contenta*, non può, addursi, nè giovare all' Accettante: Non potendosi rendere necessario ciò, che è un' atto di mera volontà, secondo i principj di ragione, dei quali parlano la *Glossa*, e i *Dottori nella Leg. solent § fin ff. de Offic. Pro-Consul*, e *nella Leg. cum de in rem verso ff. de usuris*, *la Glossa in verb temporis in cap. cum Ecclesia Sutrina de causs. possess. & proprietat.*, e come riporta il *Barbosa axiomata juris* 12 § 12. „ ivi „ Actus meræ voluntatis excludit juris necessitatem „

ARTICOLO SESTO.

SOMMARIO.

1. *Se l' Accettante manca di sodisfare alla scadenza deve il Possessore cavarne il Protesto, ed ha il diritto di rivalsa, qualora la Lettera sia ceduta con titolo oneroso.*
2. *Ragioni di questa regola.*
3. *Autorità, che la stabiliscono.*
4. *L' Accettante è sempre obbligato nonostante l' omissione del Protesto.*
5. *Il Portatore è obbligato a rimettere il Protesto per la prima Posta al suo Remittente.*
6. *In Livorno è stabilito ciò per Legge municipale.*

Mancando l' Accettante di sodisfare la Cambiale alla scadenza, deve il Possessore della medesima cavarne subito il Protesto, e rimettere tanto questo, che la stessa Cambiale al suo Remittente: Contro del quale ha diritto di prendere la sua rivalsa per la prima Posta, qualora la Lettera sia stata rimessa, e ceduta con titolo oneroso. 1

ANNOTAZIONI.

PER quelle stesse ragioni, per le quali il Portatore di una Cambiale deve cavarne il Protesto allorchè li viene dal Tratta- 2

rio recusata l' accettazione, e che noi abbiamo latamente esposte negli *Articoli VIII. e IX.* della *Seconda Parte*, per le medesime è necessario cavare il Protesto di non pagamento, imperocchè, anche in questo caso, che è più significante di quello dell' accettazione, deve il Portatore giustificare le diligenze da esso fatte per esigere l' importare della Cambiale, e dare al suo Mandante, o sia Remittente, le armi opportune per ottenere il suo regresso da chi di ragione. Oggetti, che non possono ottenersi, se non che col solo organo dei Protesti, i quali oramai sono l' istromento privativamente atto a sgravare il Portatore dai doveri di Mandatario, e ad autorizzare i regressi contro i respettivi Autori del Cambio, come abbiamo fissato ai num 2. e 3 delle *Annotazioni* all' *Articolo VIII.* della *Seconda Parte*.

Dietro questi fondamenti di ragione hanno stabilita questa regola, come uno dei Canoni primordiali del *Gius Cambiario*, 3 quei Professori, che la medesima hanno trattata *ex professo*, fra i quali il *Franck Instit. Jur. Camb. lib.* 1. *sect.* 4 *tit.* 8 § 1 „ ivi „ Solutione Literarum Cambialium debito tempore haud „ praestita, opus est Protestatione ad conservandum regressum „ *Heinnecc. Elem. Jur. Camb cap.* 4. § 38 „ ivi „ Neque tamen „ salvus est Præsentanti ille regressus, nisi & hoc casu rite in„ terponatur Protestatio. Id, quod non solutis Cambiis Feria„ rum, fieri debet ipso solutionis die usque ad solis occasum, „ nisi hora specialis Legibus sit definita „ *Strycktus disput.* 18 *tom* 7 *cap.* 4. § 78 *& seq. &* §. 82. „ ivi „ Quando in Li„ teris expressum, ut, *a vista*, idest incontinenti, absque ulla „ procrastinatione fieret solutio, tunc, ea denegata, extemplo in„ terponenda est Protestatio. Sin vero in Literis certus solutio„ ni reperiatur præfixus dies, verbi gratia ad 2. 3. 4. vel 8 dies, „ tunc, iis præterlapsis, solutio intra spatium 24 horarum fa„ cienda, *aut protestandum*, ne forte per ulteriorem dilationem „ Procutans damnum incurrat „ *&* § 84 „ ivi „ Hinc valde „ necessarium est Literarum Cambialium non acceptatarum Pro„ testationem tempestive interponere, sive Cambium spectet ad „ Præsentantem, sive ad alium quemcumque „ *Scaccia de Commercio, & Cambio* § 2. *Glossa* 5 *num* 8 *Rocco resp.* 5 *num.* 7. *&* 8 *& resp.* 8 *n.* 1 *&* 2 *Phoonsen chap.* 16 § 4 „ ivi „ Avant qu'on puisse faire proteste une Lettre de Change faure de payément, on doit en demander le payement: ce, qui „ se fait par le Porteur même, par son Commis, ou par quel„ qu'autre en son nom, et si l'Accepteur ne paye pas, on fait „ protester solemnellement par un Notaire, ou autre personne

„ autorisée pour cela, en presence de deux témoins „ *&* § 5 „ ivi „ La démande du payément des Lettres de Change payables en Banque dans les Villes, où il y en a d'établies, se „ devroit faire tout au plus tard au dernier jour de faveur d'assez bonne heure, pour que l'Accepteur eut encore le tems de „ payer „ *Du Puy cap.* 14. § 2. „ ivi „ Per questo, in mancanza di pagamento alla scadenza delle Lettere, sono i Presentatori obbligati, per sostenere le loro ragioni, a fare i Protesti dentro il tempo prescritto dagli usi respettivi de' luoghi, „ ove le medesime Lettere sono pagabili „ *Poithier du Contract de Change chap.* 5 *sect.* 2 *num* 133. *versic. Soit &c* „ ivi „ Soit que la Lettre ait été acceptée, soit qu'elle ne l'ait pas „ été, soit qu'elle ait été déja protestée faute d'acceptation, soit „ qu'elle ne l'ait pas été, le Porteur de la Lettre doit, comme „ il a déja été dit *supra num.* 83, se présenter à l'échéance à „ celui, sur qui elle est tirée, pour en recevoir le payement: et „ en cas de réfus de payer, il doit faire constater ce réfus par „ un acte de Protest, et dénoncer ensuite, et poursuivre en garantie les Tireurs et Endosseurs dans les tems prescrits par „ l'Ordonnance de 1673 „ *il Casaregi nel Cambista Instruito cap* 6. § 14. „ ivi „ E primieramente si deve sapere, che la più „ comune, e più vera opinione dei Dottori vuole, che il Presentatore della Lettera, o sia egli l' immediato Creditore del „ Cambio, o sia Procuratore, o Adietto al pagamento, o sia vero Cessionario, o Giratario, sia tenuto non solo a rendere notificato lo Scrivente, o il Remittente tanto della denegata accettazione della Lettera, o del denegato pagamento, quanto „ ancora a fare il solito Protesto, ed inviarlo allo stesso Scrivente, o al detto Creditore, acciocchè questi lo possa fare avere allo Scrivente, ed ambedue possano provvedere in tempo al loro interesse, ed agire per il loro rilievo „ *e* § 20 *e* 21. „ ivi „ Essendo ora dunque il Presentatore tenuto a fare le „ soddette diligenze, non basta, che egli porga solamente la pura notizia della denegata accettazione, e pagamento, ma si „ richiéde, che egli mostri ancora l' adempimento di tali diligenze, per le quali fra i Mercanti suppliscono, e servono solamente i sudetti Protesti, *Pereira &c*, anzi fra i Mercanti, secondo il loro universale stile, la prova di tali diligenze si dee mostrare solo per mezzo de' sudetti Protesti, *Du Puy d cap.* 14 *num.* 22., i quali non pur debbono servire per indennizzare il Presentatore della Lettera, ma gli altri ancora, a' quali si devono mandare, perchè eglino co' medesimi Pro-

„ testi facciano costare di tali diligenze, affine di potere agire „ per la loro sicurezza, o rilievo, contro gli altri obbligati a „ loro favore; e perciò anche per questo reflesso sono in oggi „ necessari, poichè senza tali Protesti non sarebbero sentiti, nè „ potrebbero dagli altri avere il loro rilievo: *Not nel d. disc.* 54. „ *num.* 47 „ e così fu deciso nella *Libarnen Literarum Cambii* a' 27 *Martii* 1752 *avanti la bon. mem. del fu Sig. Auditor Donato Redi al* §. *Hanc autem negligentiam &c.*

L' oggetto dunque di conservare il regresso contro gli Autori del Cambio, è l' unico motivo, che induce la necessità di cavare il Protesto di non pagamento, poichè, se si trattasse di
4 dovere unicamente agire contro l' Accettante, sarebbe inutile un atto simile, per la ragione, che essendo egli obbligato a pagare la Cambiale in forza della sua accettazione, l' atto del Protesto non accresce forza alla di lui già contratta obbligazione, come insegnano il *Franck Instit. Jur. Camb lib.* 1 *sect.* 4. *in.* 8 §. 1. *in fine* „ ivi „ Licet Acceptans, etiam omissa Protestatione, „ teneatur „ & § 2 „ ivi „ Ex quo sequitur Cambia ab ipso „ Scriptore solvenda non indigere hac Protestatione, nisi quod „ regressum conservari debet, si alteri indossata fuerint „ *Phoonsen chap.* 10 § 20 „ ivi „ Bien que celui, sur qui une Lettre de „ Change est tirée, l'ait acceptée, le Tireur demeure toûjours „ engagé et obligé; mais l'Accepteur l'est, et le demeure abso- „ lûment jusqu'au payément effectif de la Lettre, sans qu'aucune „ revolorion de tems, ni aucune negligence de celui, qui en doit „ recevoir le payément, l'en puissent exempter, et en cela l'Ac- „ cepteur est plus étroitement obligé, que le Tireur: *car si la* „ *Lettre n'est pas payée dans les jours de faveur, et que le* „ *Porteur neglige de la faire protester faute de payément, il* „ *perd par sa negligence le droit, qu'il avoit sur le Tireur,* „ *mais non pas celui, qu'il avoit sur l'Acceptant* „ *Pothier du Contract de Change chap.* 5 *sect.* 2 *art.* 1. § 1 *num.* 136 *vers. C'est pourquoi &c*, e *Casaregi Cambista Instructo cap.* 6. §§. 50. 51. e 52.

Fatto il Protesto, deve il Possessore della Lettera rimettere al suo Remittente la Lettera originale, ed una copia autentica del Protesto, e in caso tale compete ad esso, purchè abbia ricevuta la Cambiale con titolo oneroso; il diritto di rivalersi
5 contro il suo Autore dell' importare della Lettera, spese di Protesto, del Ricambio, porti di lettere, senserie, provvisione, ed altro, conforme abbiamo fissato agli *Articoli XVI. XVII. e XVIII.* della *Seconda Parte*, e nelle *Annotazioni* su medesimi, e come

inoltre insegnano il *Franck. Instit. Juris Camb. lib.* 1 *sect* 4 *tit* 11 § 1 „ ivi „ Quoties Literæ Cambiales cum Protestatione „ revertuntur, earum nomine locus est regressui adversus Auctores: Qui est actus, quo Dominus Cambii, cum legitima Protestatione reversi, a suo, ne singulis precedentibus Auctoribus iusto ordine sibi satisfieri postulat „ *Phonsen chap.* 19 § 3. „ ivi „ La coûtume est, que le Porteur d'une Lettre de Change protestée faute de payément, la renvoye, et a son recours sur celui, qui la lui a remise, soit qu'il en soit le prémier Donneur, ou un Endosseur; mais en cas, que cela soit tombé dans des mechants affaires, ou qu'il se soit absenté, le Porteur peut s'adresser à un Endosseur précedent, ou au Tireur même, pour être remboorsé du Rechange, et le contraindre de le payer „ *&* § 4 „ ivi „ Le Porteur d'une Lettre de Change protestée faute de payément qui en exige la restitution de celui, avec qu'il l'a negociée, ou de celui, qui la lui a remise, n'est pas obligé d'en prendre le payément par transport sur un Endosseur précedent, ni sur le Tireur, mais il a droit de s'en prendre, et de s'en tenir à son homme, qui est obligé de la rembouser, et celui-ci a le même droit sur le sien, et ainsi de suite jusqu'au Tireur, ou a l'Accepteur „ *&* § 6. *&* § 7. *Casaregi nel Cambista Instruto cap.* 5 §§ 26. *&* 27 „ ivi „ Questi Protesti si devono *de jure* levare, e mandare subito in quei medesimi tempi respettivamente, che le Lettere si doveano accettare, o pagare, e non furono accettare, nè pagare, per le ragioni dette di sopra nel caso della presentazione, e come ho fermato nel mio *disc* 54. *tom.* 2 „ *de Commercio*, e puntualmente il *Lupo cap. navigants de usuris* § 2. *num.* 62. *vers. verum si decoqueret, Scaccia de Commercio* § 2. *Glossa* 5 *num* 236 *e* 326. *Mans consult* 127 *num.* 28 In quelle Piazze però, ove sono gli Statuti particolari, si doveranno attendere le loro disposizioni, come ho altresì pienamente mostrato nel detto mio *disc* 54. *num* 51 *e* 52, nel qual luogo si è stabilito, che si debbono, intorno alla forma, e tempo di tali Protesti, attendere gli Statuti di quei luoghi, dove si debbono pagare le Lettere, *Du Puy de art. Liter. Camb cap.* 7. *num* 3 *&* *cap* 74. *num.* 2. „

In *Livorno* poi una simile regola è particolarmente preseritta dal § 1 *des Capitoli del* 1674 „ ivi „ Primo Che le Lette- 6
„ re di Cambio accettate, devino essere effettivamente pagate „ subito dopo scadute, o al più tardi, se il Creditore se ne „ contenta, nell' ultimo giorno di lavoro avanti quello della spe-

„ dizione per il luogo, ove si deve avvisare l' imborso: In di„ fetto sia tenuto il Creditore consegnarle l' istessa sera il No„ taro, e farne fare il Protesto, *per aver comodo di agginstar*„ *si nel giorno delle spedizioni delle partite protestate* „ il che significa per l' oggetto di prendere per la prima Posta la sua rivalsa contro il Remittente, secondo l' interpretazione data a questa Legge Municipale dall' uso di *Livorno*, di cui fecero amplissima testimonianza i Negozianti di questa Piazza nell' allegata Causa fra il Sig. Gio. Cambruso di Domenico, e i Sigg. Gio. Gio Du Four, e Ragueneau Marchà, e Compagni in atti di n. 541 del 1765

ARTICOLO SETTIMO.

SOMMARIO.

1 *Lo compensazione col Possessore della Lettera è l' unica eccezione, che si ammetta in Giudizio a favor del Trattario.*
2 *Questa regola deriva in Livorno dal Ius municipale.*
3 *Ed è secondo l' uso di detta Piazza.*

NON *si ammette in Giudizio altro rimedio contro il dovere di pagare una Cambiale scaduta, che quello della compensa*1 *zione col Possessore della Lettera, mediante altro credito ugualmente liquido, e certo.*

ANNOTAZIONI.

IN *Toscana*, e conseguentemente anche in *Livorno*, deriva que2 sta regola dalla disposizione dello *Statuto di Mercanzia lib.* 2. *rubr.* 8 „ ivi „ E le Lettere di Cambio, quando sono state ac„ cettate, e non pagate, e passato il termine di quelle, abbiano „ l' esecuzione *de facto* contro l' Accettante „ *e al* §. 3 „ ivi „ „ E nell' esecuzione delle cose soprascritte, o alcuna di quelle, „ non possa opporsi, se non di fine, *compensazione*, o pagamen„ to „ in conformità della quale, fu così deciso dal fu *Auditor Giuseppe Casaregi nella Liburnen. Literarum Cambii del* 2 *Giugno* 1722 §. 15 *e seq. riportata la dec.* 111 *dopo il di lui Trattato* „ *il Cambista Instituto*.

Lo stile in fatti, che si pratica in *Livorno* nei pagamenti delle Cambiali, quello si è, che i Cassieri adunati alle loro *Stanze*, ove seguono i pagamenti predetti, si fanno fra loro dei reciproci assegni di crediti di Cambiali, o altri crediti, che si compensano nell' atto, mediante il passaggio delle respettive ricevute, e con un brevissimo conteggio, che si fa fra loro *in arena*, come abbiamo altrove avvertito, e singolarmente al n. 7. delle *Annotazioni* all' *Articolo* V. della *Prima Parte*. 3

La ragione di questa regola si è da noi ampiamente discussa, e provata negli *Articoli XI. e XII.*, e loro *Annotazioni* della *Seconda Parte*.

ARTICOLO OTTAVO.

SOMMARIO.

1. *Il deposito non impedisce al Possessore della Lettera l' azione di farsela pagare dall' Accettante*
2. *Non vi è rimedio che liberi l' Accettante dal pagare.*
3. *Ragioni di questa regola.*
4. *Il deposito condizionato non fa pagamento.*
5. *E perciò se non è deposito libero non sottrae l' Accettante dalla sua obbligazione.*
6. *Avendo giuste ragioni di depositare conviene farsi autorizzare a ciò dal Sovrano.*
7. *Dopo il deposito, il Giudizio deve esser sommario sulle pretensioni dell' Accettante.*

QUalunque deposito d' importare di Cambiale, fatto dall' Accettante per esimersi dal pagamento, non impedisce l' azione, che ha il Possessore della Lettera per farsela pagare, a meno che non sia autorizzato dal Sovrano Comando. 1

ANNOTAZIONI.

POsta l' obbligazione sacrosanta nell' Accettante di pagare l' importare della Cambiale accettata alla scadenza, ne segue per legittima conseguenza, che non debba esservi alcun rimedio legale capace a sottrarlo da questo imprescindibile dovere 2

In fatti, se sacrosanta non fosse una simile obbligazione,

e che un Accettante aver potesse qualche rimedio da procrastri-
3 nare l' esecuzione di un tal pagamento, resterebbe sconvolto il
2 buon' ordine del Commercio, ed esposto il credito dei Negozianti a soffrire dei notabili detrimenti, se non potessero far capitale sicuro, e invariabile dell' importare delle Cambiali accettate, al momento delle loro scadenze, poichè un tal disappunto potrebbe facilmente esporli al caso di non poter supplire ai propri impegni, e maneare anche di credito, malgrado la forza, ed i capitali occorrenti, e proporzionati a far fronte a detti impegni.

Da questo principio deriva quell' estremo rigore, con cui in tutte le Piazze di Comoercio vien garantita l' esigenza delle Cambiali, e di cui si è latamente parlato agli *Articoli* 12 *e* 13 della *Seconda Parte*, e nelle loro respettive *Annotazioni*.

Qualunque deposito pertanto, che non sia libero, ma condizionato, non equivale al pagamento, *Bartol in Leg. Item* §.
4 *Qui paratus ff. quib. modis pignus, vel hypoth. tollat. Alexand. cons.* 75 *num.* 8. *lib.* 7 *Cravett cons.* 166. *in principio Tusch. littera D concl* 201 *per tot Sabelli summa ad verb Depositum num.* 14. *Rot. Rom. cor Cavalerio dec.* 156 *num* 3 *& in rec dec* 158 *num* 3 *par.* 3 „ ivi „ Quia deponere non est solve-„ re &c. Denique fuit dictum, depositum non suffragari, quia „ non fuit liberum, sed ea lege, quod solveretur coi de jure quod „ erat per indirectum subvertere partem Sententiæ &c., *quando autem depositum non est liberum, tunc nullius est momenti* „ *& decis.* 158 *num.* 8 *& dec* 234 *num.* 18 *e* 13 *par* 8 *& decis* 462 *num.* 7. *e* 10 *par* 9 *tom* 2 E perciò dietro questo
5 principio, se il deposito non è libero, non sottrae l' Accettante dall' azione del Possessore della Lettera, e conseguentemente dall' esecuzione parata alla medesima competente.

Qualora però l' Accettante avesse ragioni particolari contro il Traente, o contro alcun altro degli Interessati nella Cambiale,
6 da esperimentare per l' effetto di assicurare il suo credito contro l' importare della medesima; in tal caso ricorre egli al Trono Sovrano, e implora la grazia di poter depositare, la quale ordinariamente si accorda dalla *Reale Consulta* di Firenze, che è il *Tribunale di Grazia, e di Giustizia* del Gran Duoeato come notò *l' Auditor Conti tom* 2 *dec. tit.* 5 *de Signatura Libellorum supplicum gratiæ, & justitiæ, ejusque Constitutis* § 91
7 92 93 e 94. Ottenuta tal grazia, l' Accettante deposita l' importare della Cambiale, notifica il deposito al Possessore della medesima, e successivamente introduce il suo Giudizio sulle di lui pretensioni. Giudizio, che è, e deve esser sommario, e brevis-

simo, per corrispondere alla natura del deposito, che, come importare di una Cambiale, deve al più presto esser liberato a favore o dell' uno, o dell' altro dei Litiganti.

ARTICOLO NONO.

SOMMARIO.

1 *Se si prova il fallimento del Traente il deposito di una Cambiale impedisce l' esecuzione parata.*
2 *Il fallimento del Traente precedente all' accettazione rende invalida la medesima.*
3. *Diritto che ne deriva a favore dell' Accettante.*
4. *Ragione di ciò.*
5 *Necessità della Grazia Sovrana per il deposito anche in questo caso.*
6 *Esempio singolare.*

IL deposito dell' importare di una Cambiale impedisce l' esecuzione parata, quando contestualmente al medesimo si provi il fallimento del Traente, onde rimanga il dubbio, e l' esame da farsi, se questo abbia preceduto l' accettazione, o avvenuto sia posteriore alla medesima. 1

ANNOTAZIONI.

Si è fissato all' *Artic.* 13 della *Seconda Parte*, e nelle sue *Annotazioni*, che generalmente parlando è una regola del Gius Cambiario (num. 2 delle *Annotazioni* al detto *Artic.* 13), e specialmente in Livorno, che, allorquando la pubblicazione del Fallimento del Traente precede l' accettazione della sua Tratta, resti questa invalida, ed inefficace. 2

Ginnegando pertanto nella Piazza, ove deve pagarsi la Lettera, la notizia del fallimento del Traente, prima che l' importare di essa sia stato pagato o l' Accettante ha documenti sicuri da provare un tal fallimento, ed in caso tale deve adire il Giudice, provare gli estremi occorrenti, a farsi assolvere dal pagamento: o le prove del fallimento non sono sicurissime, ma si riducono a pubblica voce, ed in tal caso il deposito sottrae l' Accettante dalle persecuzioni del Possessore, nonostantechè sia 3

condizionato, per stare a disposizione di chi di ragione (n 14. delle *Annotazioni* al detto *Artic* 13 della *Seconda Parte*.)

La ragione di questo caso si è, perchè, nascendo un giusto motivo di dubitare, se l' accettazione sia valida, o invalida, deve quindi sospendersi la tradizione dell' importare della
4 Lettera alle mani del di lui Possessore, potendo con ciò arrecarsi pregiudizio all' Accettante, se egli avesse acceduto ad un simile impegno senza fondi del Traente, e a semplice titolo di buona fede, o sivvero alla massa del Creditori del Traente, ai quali, e non già al Possessore della Lettera spetterebbe quel capitale, stante l' invalidità dell' accettazione, da cui non può egli altrimenti ricevere alcun titolo per essere preferito sopra quei fondi. Oltre di che, potendo anche darsi, che il Portatore non sia, che un semplice adietto a procurare il pagamento della Lettera, se ciò fosse vero, ne seguirebbe che, pagandosi ad esso l' importare della medesima, si defrauderebbero i Creditori del Traente di un capitale ad essi spettante, per farlo passare nelle mani dello stesso Traente, in frode della giustizia, e dei suoi Creditori.

Tutte queste diverse azioni, e ragioni, che possono aver luogo, verificandosi la voce del fallimento del Traente, rendono più che giusto il deposito, ma anche in questo caso, a me-
5 no che non sia sicura, e provabile in istanti la seguita decozione del Traente, deve in Livorno ricorrersi alla Reale Consulta per essere autorizzati a tal' atto essendo massima costante nel Tribunale di Livorno, che qualunque deposito condizionato non esima l' Accettante dall' esecuzione parata, che il Portatore può esercitare contro di lui, e di non essere perciò il Giudice autorizzato a trattenere il corso delle Cambiali per qualunque siasi ragione, che possa assistere l' Accettante.

E' così radicata una simile massima nel Tribunale di Livorno, che malgrado la circostanza di derivare l' eccezione, che si adduce per non pagare, dal venire stesso della Lettera,
6 si accorda non ostante l' esecuzione. Ritornata in fatti in protesto una Cambiale ceduta dal Sig. Pietro Giacomo Jaume pubblico Negoziante Banchiere della Piazza di Livorno, al fu Sig. Abram Soria, anche esso pubblico Negoziante Banchiere in detta Piazza, per la ragione che, essendo stata equivocata la calcolazione, il Trattario non volle nè accettarla, nè pagarla per quell' intiera somma, che era espressa nella girata del Sig. Jaume (come abbiamo referito ai nn. 13. e seqq delle *Annotazioni* all' *Artic*. 8. della *Seconda Parte*) il Sig. Jaume recusava per

tal ragione di pagare l' intero importare del ritorno, giacchè imputava a colpa del Portatore (della di cui mancanza doveva essere responsabile il Sig. Abramo Soria di lui Autore) il non aver voluto ricevere dal Trattario quella somma, che egli voleva, e che era la massima parte dell' importare della Lettera, come il tutto costava dall' atto medesimo del Proresto, che si esibiva dal Sig. Soria Attore per la reperizione del ritorno della Cambiale in questione. Tutto ciò non ostante, *l' Illustriss. Sig. Auditore Giuseppe Francesco Pierallini, in quel tempo Auditor Vicario di Livorno*, accordò al Sig. Soria contro il Sig. Jaume la domandata esecuzione, come apparisce dai già allegati Atti *di num.* 370. *del* 1778 *del detto Tribunale di Livorno.*

ARTICOLO DECIMO.

SOMMARIO.

1. *Il fallimento del Possessore della Lettera obbliga l' Accettante al deposito.*
2. *E ciò invece di farne al medesimo il pagamento.*
3. *Autorità a favore di questa regola.*
4. *Quale è uniforme alle disposizioni degli Stati di Sardegna, Piemonte, e Massa.*

Il fallimento del Possessore della Lettera obbliga l' Accettante a depositare l' importare della medesima al momento della scadenza, acciò dal Giudice, che soprintende al Patrimonio del Fallito, ne sia disposto a favore di chi di ragione. 1

ANNOTAZIONI.

Al num. 10. delle *Annotazioni* all' *Articolo X.* della *Prima Parte* si è stabilito per regola, che, se dopo avere un Traente consegnata la Lettera al Prenditore, e prima di ricevere da questi il dovuto Cambio, o sia il prezzo convenuto per la detta Cambiale, venisse a fallire il Traente medesimo; non deve altrimenti pagarli il detto Cambio, ma deve quello depositare a favore di chi di ragione nel Tribunale competente del fallimento. Per l' istessa ragione, seguendo la stessa sventura al Possessore della Lettera, o sia al Padrone del Cambio, non deve il 2

Trattario pagare altrimenti a lui la Cambiale, ma quella deve depositare.

La ragione di questa regola si è, perchè, siccome al momento della scadenza della Lettera il Possessore della medesima non è più *sui juris*, essendo morto civilmente, così non è egli altrimenti persona legittima ad esigere quel capitale, o questo spetti al suo Patrimonio, o sivvero al Remittente, come, seguendo i Testi nella *Leg. Item si unus ff. de Receptis Arbitris &c* „ ivi „ Item si unus ex Litigatoribus bonis suis cedat, *Iulianus* „ *lib.* 4 *Digestorum* scribit non esse cogendum Arbitrum sen„ tentiam dicere; *cum neque agere, neque convenire possit* „ ove il *Voet num* 20. § *Eademque &c.* „ ivi „ Eademque ser„ vantur, si alteruter Compromittentium bonis cesserit, atque „ ita in locum ejus subintrarint Creditores, cum ipse Compro„ mittens post cessionem nec agere possit, nec conveniri, *Leg.* „ *Item &c.* imo pro mortuo habentur argum. §. *Antep. & pe*„ *nult. Instit. de Societate*, ut proinde per heredes defuncti, aut „ cedentis Creditores, renovatio Compromissi facienda sit „ e nella *Leg. Qui bonis ff. de Cessione bonorum* fermò lo *Stracca de Decoctor. Pars Tertia num.* 14. „ ivi „ Non ignoro Decoctorem, „ qui bonis cesserit, nec agere, nec conveniri posse „ lo ha più volte deciso la *Rota Romana*, e singolarmente nella *dec.* 226 *n.* 11 *part* 4 *divers coram Seraphina dec* 794 *num* 17 „ ivi „ „ Tamen, quia Foro cesserat, agebatur tunc principaliter de „ præjudicio Creditorum, ipse vero habebatur tamquam si in bu„ manis esse desisset propter decoctionem „ *& in Adnotat. ad dec.* 9 *part.* 3. *rec. num.* 154 „ ivi „ Videmus etiam Jura adeo „ in miserabili statu habere decoctos, ut ipsis mortuis equipa„ rent „ e conforme in Toscana prescrive lo *Statuto di Mercanzia di Firenze*, *lib* 2. *rubr* 2. *dei Cessanti, e Fuggitivi*, e più specialmente la *Legge* contro i Falliti del 20 *Aprile* 1582, e fu deciso nella *Florentina Pecuniaria* 17. *Mai* 1746 *cor Aud Joanne Mevli la* 24 *del tomo* 9 *del Tesoro Ombrosiano sotto n.* 30 „ ivi „ Questi atti del Padre, presi in forza di una cessio„ ne fatta a' Sigg. Compagni e Libri, sarebbero stati inattendi„ bili, come fatti da un debitore in stato d' insolvenza, refu„ giato, e sotto il concorso, quale siccome perde l'amministra„ zione del suo Patrimonio, nè può più validamente disporre „ in pregiudizio de' suoi Creditori, così non può volontariamen„ te, e spontaneamente cedere, anzi nemmen confessare, come „ promiscuamente della cessione, e della confessione scrissero „ *Negnerul. allegat.* 16 *num.* 10 *Cyrtac. controv* 546 *num* 99.

„ *Costa de Ratione Ratæ quæst* 70 *num* 6 *Olea de Cession.*
„ *Iur lib* 2 *quæst* 1 *in exord* §. *Si igitur dubitari, in fine,*
„ *de Franchis dec* 55. *num* 2. *Angel de Confessis lib* 1 *quæst.*
„ 8 *limit.* 6 *num* 44 *& seqq*, *e più latamente lib* 2 *quæst.*
75 *num.* 14. *& seqq Salgada Labyrinth Creditor part.* 1. *cap.*
„ 14. *n* 20 *e* 21. „

Nelle circostanze poi del caso lo stabilirono magistralmente il *Franch Instit Jur Camb. lib* 2 *sect* 5 *tit.* 2. §. 4. „ ivi „ Viceversa concursus exigit nomina Debitori obærato debita „ e il *Du Puy cap* 13 § 6 „ ivi „ Sopra si è posto come regola generale, che per esigere il pagamento della Lettera di Cambio è necessario, che questa sia pagabile o per il tenore di essa, o per l' Ordine, o sia Girata, o per la cessione, ovvero „ per la Procura di quello, al quale è pagabile ma quella regola patisce un' eccezione, cioè, quando quello, a cui la Lettera è pagabile, è fallito. I Deputati de' suoi Creditori, o „ quello, per conto del quale è stata rimessa, possono per autorità del Giudice ottenere facoltà di esigerla. „ 3

Gli Statuti Municipali di alcune Piazze Mercantili hanno anche prescritta una simile regola particolarmente. Si contano fra queste le Piazze negli Stati di S. M. il Re di Sardegna, per le quali è particolarmente ordinata una simile regola, *livr.* 2. *titr.* 16 *chap* 3 § 31 „ ivi „ Si le Porteur de la Lettre de Change est notoirement failli, celui, qui la doit payer, en étant „ informé suspendra le payément, quoiqu'il eût déja accepté la „ Lettre, il sera cependant tenu de déposer la somme si on le „ requiest, pour être ensuite déliorée à qui de droit. „ 4

Lo stesso prescrive *il Regolamento per le Cambiali di Massa e Carrara al* § 52. „ ivi „ Altro titolo per non pagare una „ Cambiale accettata può essere il fallimento del Possessore della „ medesima, seguito nel tempo intermedio tra l' accettazione, e „ la scadenza nel qual caso dovrà il Trattario depositare la valuta della Lettera nel Tribunale, che soprintenderà al fallimento, perchè ne disponga come di ragione. „

ARTICOLO DECIMOPRIMO.

SOMMARIO.

1. *Ancorchè una Cambiale non sia stata accettata il Portatore nel giorno della scadenza deve richiederne nuovamente il*

pagamento al Trattario, e come deve contenersi se nuovamente lo recusa.

2 *Il Trattario alla scadenza ha diritto di pagare nonostante la recusata accettazione*

3. *E da ciò nasce l'obbligazione di cui si parla in questa regola*

4. *La quale ha luogo ancorchè sia stata accettata per onore di firma.*

5. *Prova la refezione delle spese.*

6 *E continuandosi il rifiuto di pagamento deve levarsi il Protesto*

7 *Il che è coerente all'uso di Livorno*

IL giorno, in cui scade il pagamento di una Cambiale, ancorchè questa non sia stata accettata, deve il Portatore presentarsi nuovamente al Trattario per richiedergliene il pagamento, 1 quale ottenendo, deve ancora farsi rimborsare delle spese del Protesto per la denegata accettazione. Venendogli poi recusato anche il pagamento, deve il Portatore cavar nuovo Protesto di questo secondo rifiuto, e trasmettere al suo Remittente per il primo Corriere d'atto di detto Protesto unitamente alla Lettera originale.

ANNOTAZIONI.

SI è provato all'*Articolo XXXII.* della *Seconda Parte*, e nelle *Annotazioni* al medesimo, che il Trattario è in diritto di pagare la Lettera alla scadenza, malgrado l'avere egli recusata l'ac- 2 cettazione della medesima, allorchè gli fu presentata per accettarla.

Posto questo diritto nel Trattario, diventa un'obbligazione del Portatore il presentare nuovamente, al primo alla scadenza 3 quella medesima Lettera, di cui n'è stata recusta l'accettazione, allinchè, se gli piace, possa egli pagarla. Così in fatti argomentano *Peithner chap.* 5. § 5 *num.* 138. *vers. Le Porteur &c. Phoensen chap.* 17 § 9. „ ivi „ Le Porteur d'une Lettre de „ Change protestée faute d'acceptation, qui n'a pas été acceptée, „ S P par personne peut en demander le payement à l'échéan- „ ce à celui, sur qui elle est tirée; & s'il refuse de le payer, „ il doit la faire protester faute de payement dès le premier jour „ de faveur, & la renvoyer avec le Protest „ *Franck Instit Jur. Camb lib.* 1. *sect.* 4. *tit.* 8 § 3. „ ivi „ Quoad Cambia vero, „ quorum nomine ob deficientem acceptationem interposita fuit „ Protestatio, eadem iteranda est, quoties Literæ Cambiales ad „ terminum usque retentæ fuerunt. „

Questa regola ha luogo non solamente nel caso, che la Lettera sia stata protestata di non accettazione senza l' intervento di alcuna onoranza, ma anche nel caso, che un Terzo nell' atto del Protesto di non accettazione fosse intervenuto ad onorare la Lettera, e ad accettarla per onore di alcuno degl' Interessati nella medesima, come abbiamo provato al suddetto *Art XXXII.* della *Seconda Parte* e sue *Annotazioni*. 4

Volendo il Trattario adempire la commissione del Traente, e pagare alla scadenza quella tal Lettera, di cui aveva negata l' accettazione, deve reintegrare il Portatore, o chi avesse accettato per onor di firma, delle spese del Protesto, porti di Lettere, ed altro, conforme abbiamo stabilito al num. 4. *e seqq.* delle *Annotazioni* al detto *Articolo XXXII.* della *Seconda Parte*. 5

Qualora poi, malgrado la nuova richiesta del Portatore, continuasse il Trattario nella resoluzione di non pagare, e ne dasse perciò la negativa, deve in tal caso il Portatore reiterare il Protesto, indicandosi in esso l'istanza fatta per ottenere il pagamento, e il rifiuto del medesimo, e deve inoltre il Portatore spedire al suo Remittente l' atto medesimo in forma autentica unitamente alla Cambiale medesima: *Franck Instit Iur Camb lib. 1. sect. 4. tit 8 § 3. Heinnec. Element. Iur Cambial. cap. 4. § 38.* 6

In *Livorno* non vi è Legge, che prescriva alcuna particolare disposizione su questo soggetto; ma l' uso inveterato della Piazza si è, che una Cambiale, a cui dal Trattario è stata recusata l' accettazione, o sia stata successivamente accettata per onor di firma da chiunque, o sia rimasta inonorata, si presenta sempre alla scadenza dal Portatore al Trattario per richiedergliene il pagamento, e dopo di ciò, se egli la paga, deve rifare le spese del Proresto, ed altro, all' Accettante onorario (se la Lettera ha ricevuto quest' onore), conforme abbiamo fissato all' *Articolo XXXII*, e sue *Annotazioni* della *II. Parte* e al contrario, persistendo nella negativa, il Portatore in tal caso ne cava il Protesto, e', non avendo ricevuta alcuna onoranza, trasmette al suo Remittente la stessa Cambiale coll' atto del Proresto, e prende sul medesimo la sua rivalsa nella forma da noi accennata al num 9. *e seguenti* delle *Annotazioni all' Articolo XXX* della *Seconda Parte*, ma, se per buona sorte si paga da alcun' altro per onor di firma, in tal caso il Portatore consegna alla Persona, che paga, la Cambiale quietanzata, ed a lui rilascia l' incumbenza di rimettere il Protesto, e la Lettera al suo Onorato, e di prendere sopra di esso la sua rivalsa. 7

ARTICOLO DECIMOSECONDO.

SOMMARIO.

1. *Accordando il Portatore d' una Cambiale alcuna dilazione al pagamento, si carica dei pregiudizj che ne possan derivare.*
2. *E ciò oltre l' altre ragioni stabilite nell' Articolo* 1. *della Seconda Parte, perchè un Negoziante può ad ogni momento divenire insolvente.*
3. *A termini del Gius Comune l' incuria in risquotere si reputa per un atto doloso.*
4. *E perciò è stabilita questa regola come uno dei Canoni della Giurisprudenza Cambiaria.*
5. *Il Portatore d' una Cambiale negligente nell' esigere perde quel diritto di regresso che le Leggi gli accordano contro gli Autori della Lettera.*
6. *Questa regola generale è prescritta anche dagli Statuti delle Piazze Mercantili che si descrivono particolarmente.*

1 *IL Portatore di una Cambiale non può concedere all' Accettante alcun momento di dilazione al pagamento della Lettera, senza caricarsi dei pregiudizj, che ne possono derivare.*

ANNOTAZIONI.

LE ragioni allegate al num. 6 e segg. delle *Annotazioni* all' *Articolo I* della *Seconda Parte* militano ancora per stabilire la
2 presente regola, a cui si può aggiungere che, siccome da un momento all' altro può un Negoziante dall' esser buono passare ad essere decotto e insolvente, come avvertono *Rocco de Decoct. Mercator. Notab.* 40. *num.* 119. *De Luca ad Gratian. cap.* 391. *num.* 19. e *il Casaregi de Commercio disc.* 54. *num.* 28. „ ivi „ „ Item quia Mercatorum negotia sunt magis periculosa, quia „ Mercatores sunt semper in proximo periculo decoquendi, & „ *hodie sunt solvendo? cras vero non* „ così dove è maggiore il pericolo, ivi più cautamente conviene agire, come notano *Cepparello resolut.* 47. *num.* 11. *Bonsini in Consil. post Maur. de Fidejussor. part.* 2. *sect.* 10. *cap.* 23. *num.* 26. *vers. Quia similes Mercatores, Peri in suo Negotiante cap.* 11. § *Sia diligente part.* 1. & *Casaregi loc. cit.* „ ivi „ Et ubi majus est perico-

„ lum, ibi cautius agendum „ lo che ha tanto più luogo, e deve ossesvarsi nella materia Cambiaria, perciò, che insegnano *Decius cons.* 17 *num.* 2 *e* 3 *Bonsius loco cit.* §. 26 *e* 27. *e Casaregi loc. cit.* § 29. „ ivi „ Et hæc est ratio, propter quam „ In Commercio exigitur longe major diligentia, præsertim in „ materia Cambiorum, quam in cæteris aliis rebus & negotiis. „

In fatti anche a norma del *Gius Comune* si considera per un atto doloso quello di non esigere ciò, che è permesso di risquotere *Text. in Leg. Dolus* 44. *ff. Mandati, vel contra* „ ivi „ Do- 3
„ lus est, si quis nolit persequi quod persequi potest, aut si „ quis non exegerit quod exigere potest „ perlochè la deteriorazione dei nomi dei Debitori accaduta in tempo, in cui poteva essere già seguito il ritiro del credito, cede a danno di quello, che si era incaricato della esazione, e che poi fosse da lui trascorata, secondo il Testo espresso nella *Leg. Imperatores* 10. *ff. de Administr. rerum ad Civitates pertinentium* „ ivi „ Item rescripserunt, nominum, quæ deteriora facta sunt tempore curationis, periculum ad ipsum pertinere „ ove il *Voet* § 2 *Et si Curator &c.*, e nella *Leg. Periculum* 35 *ff. Si certum petatur &c.*

Seguendo pertanto tali elementari principj, hanno perciò stabilita questa regola, come uno dei Canoni della Giurisprudenza Cambiaria, il *Franck. institut. jur. Camb. lib.* 1. *sect.* 4
3. *tit.* 6 § 11. „ ivi „ Ultra dies honorarios dilationem concedere non licet „ e nella *sect.* 4. *tit.* 1. *del d. lib.* 1 § 25 „ ivi „ Itaque Dominus Cambii negligens amittit regressum, sive Protestationem omittat, sive suum Auctorem de adimplemento „ deficiente non reddat certiorem, sive Protestationis Instrumentum haud transmittat. Mandatarius vero ex sua negligentia „ tenetur Mandanti „ *il Phoonsen chap.* 15 § 2. „ ivi „ Le „ Porteur d' une Lettre de Change est obligé d' en demander „ le payément à l'échéance, & il ne doit, ni ne peut accordér „ aucun délai à l'Accepteur, ou Debiteur „ & § 3 „ ivi „ Celui, qui se charge de retirer le payément d'une Lettre de „ Change, soit il Marchand, Caissier, ou de quelqu'autre profession, & qui negligé de la faire au jour de l' échéance, ou „ dans les jours de faveur, & qui ne la fait pas protester dans „ le tems qu'il faut, est obligé de payer la perte, & le dommage, qui en peut arriver „ e al *Cap.* 17. § 3 „ ivi „ Dans „ presque toutes les Places, où l' on négocie en Change, il y „ a des Réglements & des Ordonnances fait pour limiter le tems, „ au quel le Porteur d'une Lettre de Change doit faire prote

„ ster faute de payément, pour ne perdre pas son droit sur le „ Tireur, & sur les Endosseurs „ *Du Puy cap.* 14 § 1 „ ivi „ I Presentanti delle Lettere di Cambio non possono differire „ di esigere il pagamento, senza esporsi ai rischi, che gli Ac„ cettanti divangano impotenti a pagare, e di non essere ascol„ tati in causa di ricorso contro quelli, che sono obbligati per „ il Cambio, perchè la trascuraggine in domandare il pagamen„ to è un dolo, per cagione del quale sono tenuti a risponde„ re per tutti gli accidenti, che possono seguire „ *Scaccia de Comm. & Cambio* § 2 *Gloss.* 5 *qu.* 10. *num.* 325 *Gattus de credito cap.* 11. *tit.* 7. § 2415 *Heineccius elem. jur. Camb. cap.* 6 § 8 „ ivi „ Præsentans cambiali actione propria non tene„ tur, attamen, si sit Remittentis Mandatarius, & in offerendo, „ exigendoque Cambio negligentius sese gesserit, a Remittente „ recte convenitur actione Mandati ad damnum omne, culpa „ sua datum, resarciendum „ *Ponthier chap.* 5 *sect.* 1 § 6 *n.* 156 *a* 157 *il Casaregi nel Cambista Instruito cap.* 6 § 26 *a segg. e nel disc.* 190 *de commercio* § 15 e fu finalmente deciso dalla *b. m. del fu Sig. Aud. Donato Reds* nella più volte allegata *Liburnen Literarum Cambii* 27 *Martii* 1752 § *Hac actio &c. versic. Cumque culpa &c. &* § *Hanc autem negligentiam &c. vers. Id quod non levem &c* „ ivi „ Inest quippe „ de jure obligatio Possessori Literarum Cambii, statim vel ci„ tius quam fieri possit, instandi pro illarum exactione, ne„ gligentiamque suam in exigendo toties ostendit, quoties labi „ sinit tempus solutioni præfissum, *Constant. ad Stat. Urb &c.* „ quo fit, ut, si mora debitoris in solvendo, ejusdemque Pos„ sessoris in exigendo pendente, illius decoctio supervenit, Au„ ctor omnino libereturur, totumque periculum, & damnum ad eum „ spectet, qui Mandatum susceperat ad exigendum, quive dila„ tionem concessit ad solvendum, ut passim observat *Mans. &c.* e prima di lui era stato deciso dall' *Auditor Conti*, come rile„ vasi dalla *Decis. Florentina* 41. *tom.* 1. § 24. 25 *a* 26. *e al* 27 conclude „ ivi „ Periculum enim nominis, etiam dati pro „ solvendo, vergere debet in damnum ejus, cujus culpa deterius „ factum est „ e la *Rota Romana cor Ratta nella Romana Literarum Cambii del* 5 *Decembre* 1724. *riportata dal Casaregi nel dis.* 190 *de commercio num.* 19 *e* 20. *& Fontanell decis.* 124. *num.* 18 *& seqq*

Concludendo pertanto si stabilisce, che se un Portatore di Cambiale negligente nell' esigere, o nel cavare il Protesto, o nel rimetterlo al suo Autore, è il Padrone del Cambio, perde

egli per *la sua* negligenza quel diritto di regresso, che le Leggi gli accordano contro gli Autori della Lettera; e, se non è che un semplice Procuratore del Remittente, si costituisce egli debitore di tutti i danni, e pregiudizi arrecati alla Lettera con la sua negligenza, potendo esser perseguitato dal Remittente predetto coll' azione *Mandati*, conforme conclude il *Franck instit. jur. Camb. lib. 1. sect. 4 tit. 1 § 25* riportato di sopra al n. 4. di queste medesime *Annotazioni*. 5

Questa regola generale è anche prescritta dagli Statuti particolari delle Piazze Mercantili. In fatti, che così si usi nella Piazza di *Roma*, ce lo attesta il *Constantino ad Stat. Urb. adnot. 26 §. 162 e il Card. De Luc. de Cambiis disc 21 n. 4.* 6

Che lo stesso debba osservarsi nel Regno di Napoli lo prescrive la *Prag 6. § 4 de Literis Cambii*, la quale impone al Portatore il peso di cavare il Protesto di non pagamento nel corso di quattro giorni dopo quello, in cui si matura la scadenza della Lettera: lo che non facendosi, resta privo del regresso contro il suo Remittente, secondo ciò, che riporta *Carlo De Luca ad de Franchis in observat. ad dec. 103. n. 8.* „ ivi „ Aliter est de jure Regni, quia maturato usu, Creditor post „ quatuor dies tenetur facere Protestum, ex *Pragm 6 § 4. de* „ *Liter. Camb.*, alias non potest habere regressum contra Scri„ bentem. „

La medesima regola è stabilita per uso delle Piazze negli Stati di dominio di S. M. il *Re di Sardegna*, secondo ciò, che prescrive il *Codice Carolino liv. 11 tit. 16. chap. 3 § 22.* „ ivi „ Si le Porteur d'une Lettre ne fait pas ses diligences pour en „ exiger le payément au terme contenu en icelle, ou fixé par „ l'usage de la Place, où elle est payable; la somme destinée „ pour la payer demeurera entierement à son péril & risque, &. „ il n'aura plus de droit contre aucun de ses Auteurs, mais „ seulement contre le Tireur, au cas que celui-ci ne prouve „ pas d'avoir fourni le fond pour acquitter la dite Lettre. „

Il *Regolamento per le Cambiali di Massa, e Carrara del 1782. al* § 55 comanda la medesima disposizione „ ivi „ Mancando „ il Portatore ad alcuna delle suddette diligenze, deve egli es„ ser tenuto alla soddisfazione di tutti i danni, che possono „ derivare dalla sua negligenza, a favore di chi restasse della „ medesima danificato. „

L' uso di *Genova* è uniforme in genere (benchè differisca in specie rapporto al numero dei giorni di favore) alla regola, che in quest' *Articolo* si stabilisce, a forma dello *Statuto Civile*

di quella Città lib. 4 cap. 1. de Camb, conforme riporta il *Turre de Cambiis disput 11 qu 10 §§ 29 e 30.*

Che tale sia la Disposizione Municipale di *Amsterdam* lo attesta il *Pheonsen chap 17 § 2* „ ivi „ Le Porteur d'une Lettre de Change n'a aucun droit sur le Tireur, ni sur l'Endosseurs, lorsqu'il ne peut pas prouver, qu'il a demandè le payément de la Lettre dans le rems, qu'il falloit, & que le Protest a été fait avant, que les jours de faveur fussent expirèz „

Si osservano le medesime regole anche nella Piazza di *Anversa*, a forma di quanto dispone l' *Ordinanza* di quella *Città ai §§ 9 10 e 11*

Il *Regolamento di Carlo VI del 16 Luglio 1725 al § 14.* dispone „ ivi „ Perciò tutte le simili Lettere di Cambio non pagate dovranno nel suddetto tempo (cioè dopo scorsi i giorni di favore) essere protestate; ma se in questo tempo la Protesta non si facesse fra 24 ore seguenti, allora il Proprietario della Lettera non potrà prendere il suo regresso ad altro, se non se al solo Accettante „

Prescrive questa medesima regola *il § 4. dell' Ordinanza dei Cambi per la Piazza di Amburgo* „ ivi „ Lorsqu'une Lettre de Change sera échéue, le Porteur fera son possible pour en être payé au plutot, ne negligeant rien pour cela. Que si l' Accepteur ne prve pas promtement, le Porteur sera obligé de proteste faire de payément dans le rems de douze jours sans prejudice, pourvû que pendant ce tems il fasse son devoir pour être payé, & qu'il ne fais aucun accord avec l'Accepteur. Mais, s'il ne proteste qu'aprés le douze jurs, il perd son droit sur le Tireur, & n'en a plus que sur l'Accepteur, à moins que le douziéme jour ne se rencontre un Dimanche ou un jour de Fête, aux quels jours il n'est pas permis de protester „

L' *Ordinanza del Cambio della Città di Breslavia del 28 Novembre 1672 al § 6* così dispone „ ivi „ Les Accepteurs des Lettres de Change payables à usance, ou à autre terme, en tout autre rems, qu'en tems de Foire, auront six jours de faveur pour payer après l'échéance de sorte qu'une Lettre de Change étant échéue, le Porteur fera tout son possible pour en recevoir le payément, et si l'Accepteur le remet de jour en jour jusqu'au dernier jour de faveur sans le payer, le Porteur sera obligé de protester ce jour là, et il aura tout le jour depuis le matin jusqu'au coucher du Soleil, pour le fai-

„ re, sans de causes aucun préjudice. Mais s'il neglige de pro-
„ testet dans ce jour, il perdra son droit sur celui, qui a four-
„ ni la Lettre, et ne pourra s'en prendre qu'à l'Accepteur. „

Lo stesso dispone *si Regolamento della Piazza de' Cambi di Lione del 7 Luglio* 1667 *al* § 9.

L' Ordinanza di Commercio di Luigi XIV del Marzo 1673. *al* §. 15 comanda la stessa regola „ ivi „ Après les delais ci-des-
„ sus les Porteurs des Lettres seront non recevables dans leur
„ action en garantie, et tout autre demande contre les Tireurs
„ et Endosseurs „ *e l' Autore des Instructions aux Négocians*, illostrando questa disposizione *partie* 2 *chap* 6 §. *Le Protest*, così conclude „ ivi „ Le Protêst faute de payément des Lettres
„ de Change à jour fixe, ou à usances, acceptées, ou non ac-
„ ceptées, doivent être faits le dixiéme jour de grace, sans quoi
„ les Lettres demeurent aux risques du Porteur „ *e al cap* 12. §. *Si le Porteur* „ ivi „ Si le Porteur d'une Lettre de Change
„ n'avoit pas faite ses diligences dans le tems prescrit par l'Edit
„ du Commerce, il ne peut avoir de recours pour la garantie
„ contre le Tireur, ni contre les Endosseurs. „

Per la Piazza di *Danzica* è prescritta la stessa regola dall' *Ordinanza per il Cambio del* 8 *Marzo* 1701. *al* § 2. „ ivi „ Et
„ si après le rems du payément l'Acceptant vient à faire failli-
„ te, celui, qui ne l'a pas faite payer à l'échéance, lorsqu'il
„ étoit encore en état, doit porter la perte étant déchéu de tout
„ droit contre le Tireur „ *e al* § 21 „ ivi „ Si tous les jours
„ de faveur sont échéus, le payément se dois faire dans les 24.
„ heures suivantes: mais, si le Porteur, ou celui, qui envoye la
„ Lettre, peut être convaincu de quelque faute et *delais*, au
„ sujet de la perte, que pourroit causer la retention de la Let-
„ tre, il en doit répondre, et le Tireur ne sera tenû de rien „

Nell' *Ordinanza relativa al Cambio di Danimarca*, cavata dal *lib* 5 *cap.* 14 *des Loix et Coûtumes de Danemarck del* 31. *Marzo* 1688 *si legge al* §. 14 comandata questa medesima regola „ ivi „ Si celui, qui doit récevoir le payement d'une Let-
„ tre de Change, ose de negligence en pareille occasion, c'est
„ à lui même, qu'il doit reprochet la perte, qu'il en pourra ré-
„ cevoir. „

******
*****

ARTICOLO DECIMOTERZO.

SOMMARIO.

1. *Il Padrone di una Lettera non pagata alla scadenza ha il regresso per l' importare di essa, e per le spese, contro tutti quelli, che hanno avuto parte nella medesima, e con quale azione*
2. *Ogni Girante è obbligato a favore del suo Giratario*, & sic de singulis.
3. *L' obbligazione del Traente, Giratari &c. è solidale*
4. *Il Possessore di una Cambiale entra nel concorso di tutti gli Obbligati se tutti fossero falliti*
5. *Senza obbligazione di seguire in ciò alcun ordine determinato.*
6. *Obbligazione di ciascuno.*
7. *Si esamina la questione se il Possessore di una Cambiale possa concorrere contro tutti gli Obbligati, nel caso, che siano tutti falliti.*
8. *Modo, che si usa in Francia per concorrere ai reparti degli Obbligati falliti*
9. *Che è eguale a quello stabilita per regola generale da alcuni Dottori*
10. *Cautela del Possessore di una Cambiale per assicurarsi il reparto del Patrimonio di tutti gli Obbligati.*
11. *Si esamina la questione se al Possessore d' una Cambiale competa il diritto di concorrere al reparto su i Patrimonj di tutti gli Obbligati dopo averne ottenuto il prima.*
12. *E si risolve per l' affermativa* e num. segg

NON essendo la Lettera pagata alla scadenza dal Trattario, *il Padrone della medesima ha diritto di regresso per l' importare della medesima, spese, Riambio, e provvisioni contro l' Accettante, il Traente, Indossanti, e contro la Persona, per*
1 *conto di cui fosse fatta la Tratta, ed ha diritto di agire solidalmente contro i medesimi, come pure di concorrere per l' intiero credito nel reparto di tutti gli Obbligati, nel caso, che tutti venissero a fallire*

ANNOTAZIONI

L' Occasione ci ha più volte portati alla necessità di parlare delle azioni di regresso competenti al Proprietario di una Cambiale, nel caso, che dal Trattario non venga opportunamente pagata alla scadenza.

Si è in fatti fissato al n. 2 delle *Annotazioni* all' *Articolo XVI* della *Prima Parte*, che i Giranti sono obbligati a favore dei loro Giratarj, o Cessionarj, nella stessa forma, che il Traente lo è a favore del Prenditore, o sia del primo Cessionario, e 2
dietro questa regola si è quindi stabilito all' *Articolo XV* della *Seconda Parte*, e sue *Annotazioni*, che non venendo pagata alla scadenza una Cambiale dal Trattario, ancorchè precedentemente accettata, rimane sempre il Traente obbligato a favore del Padrone del Cambio fino all' effettiva estinzione della medesima, e al successivo *Articolo XVI* di detta *Parte Seconda*, e sue *Annotazioni* si è concluso altresì, che anche tutti i Giratarj unitamente al Traente sono obbligati a favore del Possessore della Cambiale, purchè la possegga con titolo oneroso Ed essendo egli un mero Adietto al Pagamento, una tale azione compete in tal caso a chi sia il vero Padrone di quella Lettera.

Posti questi elementari principj, passeremo a stabilire, che l' obbligazione dell' Accettante, del Traente, degl' Indossanti, e della Persona, per cui è fatta la Tratta, mentre questa sia diversa da quella del Traente, e solidale a favore del Padrone 3
del Cambio, il quale, per la puntuale sodisfazione della Lettera, spese, Ricambj, provvisioni, e interessi, ha solidalmente a suo favore obbligati tutti i sopradescritti Interessati nella Cambiale, conforme, seguendo i Testi nella *Leg si literarum Cod. de solution. & liberat.*, e nella *Leg si Carnelius ff eadem*, fermano concordemente *Franck Instit. Jur. Cambial. lib. 1. sect. 4. stt.* 11 § 1. „ ivi „ Quoties Litteræ Cambiales cum Protestatio„ ne revertuntor, earum nomine locus est regressui adversus Au„ ctores Qui est actus, quo Dominus Cambii, cum legitima „ Protestatione reversi, a suo, ac singulis præcedentibus Auctoribus iusto ordine sibi satisfieri postulat „ e § 4 „ ivi „ Datur { regressus } adversus eum, a quo Possessor Litterarum „ Cambialium easdem accepit, omnesque Datores præcedenter, „ modo Cambio, eiusve cessioni subscripserint, sive trassando, „ sive indorsando, licet pro alterius computo remiserint „ & § 6 „ ivi „ Tenentur vero singuli *in solidum*, donec omni ex „ parte satisfactum fuerit, nec divisionis beneficio fruuntur „ il

Du Puy cap 16 § 1 „ ivi „ Il Presentante può esperimentare „ le sue ragioni per essere rimborsato tanto della sorte princi- „ pale, che dei danni, ed interessi liquidati, secondo, che è „ stato spiegato nel Capitolo precedente, contro tutti i compe- „ si nella Lettera di Cambio, o sia chi l' ha accettata, o chi „ l' ha girata, o chi ha data la valuta, quando ha promesso pur „ il pagamento, o chi l' ha tratta, o chi ha dato l' ordine di „ trarla, se ve n' è prova bastante, *tutti questi sono obbligati „ in solido*, cioè a dire, per tutto il debito sì della sorte prin- „ cipale, che dei danni, interessi, e spese, senza, che possa go- „ dere alcun benefizio di divisione, o d' ordine per l' anteriori „ tà. Dimodochè il detto Presentante può convenire chi più gli „ piace, e poi voltarsi contro gli altri, e parimente può conve- „ nirli tutti ad un tempo medesimo „ *Casaregi il Cambista Instruito cap.* 3. § 97. „ ivi „ Si risponde affermativamente, per- „ chè, siccome tanto il Traente, quanto chi ha data la valuta „ della Lettera, o sia il Remittente, quando fa la rimessa so- „ pra di se, o stà del credere, come anche tutti li Giranti, e „ l' Accettante *sono obbligati in solidum* alla sodisfazione, e com- „ pimento della Lettera verso cadun, che l' ha presentata, e fatta „ accettare „ *Manuel des Negotiants au mot Lettres de Change, maxime* 44 „ ivi „ Le Porteur peut répérer son rembour- „ sement de la Lettre de Change acceptée, et protestée faute „ de payément, contre l'Accepteur, l'Endosseur, et le Tireur, „ même les Ordonnateurs de la rtter, dont il a preuve, les quels „ sont tous *solidairement* obligés „ *Savary Parfait Negociant livr.* 3 *chap* 6 § *L'action, que le Porteur &c fol. mihi* 177. „ ivi „ L'action, que le Porteur des Lettres de Change a in- „ tentée contre l'Accepteur pour en tirer payément, ne peut „ prejudicer en rien aux autres actions, qu'il a conservées au „ moyen du Protest, qu'il a fait à l'encontre de Tireur, et des „ Donneurs d'ordre, les quels il peut poursuivre tous ensemble, „ et separément pour la restitution des deniers, marchandises, „ et autres effets, qu'il a donnez pour le valeur de la Lettre, „ ensemble pour les Changes et Rechanges, dommages et interêts, „ si aucun y a, de quoi il sera purgé en son lieu, une action „ n'empêchant point l'autre „ *Giraudeau la Banque tenue facile fol mihi* 146 *e* 147. *maxime* 1. „ ivi „ Que le Porteur „ d'une Lettre de Change acceptée et protestée faute de payé- „ ment peut repéter son remboursement contre l'Accepteur, „ l'Endosseur, et le Tireur „ *Posthiér du Change chap* 5. *art* 2 *num.* 160 *de la Porte de la Science des Négociants &c. sect.*

11 *circumstance* 8 §. 1 *fol. mihi* 409 „ ivi „ Le Propriétaire, „ ou le Porteur d'une Lettre protestée faute de payément, peut „ sur son remboursément du principal, dommage, interêst, et „ frais, exercer les droits contre chacun de ceux, qui sont in- „ téressés dans la Letire par leur signature, qui sont l'Acceptеur, „ tous les Endosseurs, et le Tireur, et encore contre le Don- „ neur de valeur, s'il est demeuté garant, et contre celui, pour „ compte de qui la Lettre est tirée, lorsqu'il en a la preuve: „ *car ils y sont tous obligés solidairement* Et après avoir agi „ contre un de tous ceuxey-des-sosspécifiés, il peut retourner „ contre tel qu'il veut des autres il peut ainsi (s'il le juge à „ propos) procéder contre tous à la fois, et en même tems „ *la Rota di Genova dec.* tt § 41.

Posta per certa, e non controversa nel Foro Mercantile la proposizione suddivisata, sono i Dottori passati in appresso ad esaminare tutti quei diritti, che in forza della suddetta *solidità* 4 competere possono al *Proprietario d' una Cambiale*, nel caso, che tutti quelli, che sono a di lui favore obbligati, venisseto a fallire prima della dovuta soddisfazione del di lei importare, ed in tale ipotesi si conviene da tutti con uguale uniformità di sentimenti, che il Possessore di detta Lettera abbia infallibilmente il diritto di concorrere a tutti i reparti, che si fanno da tutti i Patrimonj de' suoi obbligati Decotti, *Franck Instit. Jur. Camb. lib* 2 *sect.* 5 *tit* 6 § 2 „ ivi „ Non tenetur Creditor unum „ Coneursum, reliquis dimissis, eligere, sed potest jus suum in „ Concursibus omnium, qui ipsi ex eodem Cambio debent, per- „ sequi „ *Phoonsen chap* 41 §§ 44 *e* 45, *Casaregi Cambista Instructo cap* 3 §. 102. „ ivi „ E' neeessario però l' avvertire, „ che nel caso, ove tutti, cioè tanto il Traente, quanto il Remit- „ tente, o Giranti, fosseto *in solidum* obbligati verso il Presen- „ tante della Lettera, e tutti avessero fallito, il Presentatore „ può entrare, ed essere ammesso in tutti gli accordi, e com- „ posizioni, che ciascuno di loro facesse respettivamente con li „ suoi' Creditori „ *l' Auteur de Manuel des Négociants au mot Lettre de Change*, *maxime* 46 „ ivi „ En cas de faillire des „ tous les obligés à la Lettre de Change acceptée et protestée „ faure de payément, comme le Porteur a une action solidaire „ contra tuus, il a droit d'entrer dans chaque direction et con- „ tribution, sans pouvoir être obligé d'en choisir, ou optér un, „ et abbandonner les autres „ *de la Porte loco citato*, *Giraudeau loco citato*, *maxime troisiéme* „ ivi „ Qu'en cas de faillire de „ tous les obligés à la Lettre de Change acceptée, et protestée

„ faute de payément, comme le Porteur a une *action solidaire* „ contre tous, il a droit d'entrer dans chaque traité, sans pou- „ voir être obligé d'en opter un, et d'abandonner les autres „ *Du Puy cap.* 16 *in fine, maxim.* 3 „ ivi „ In caso di falli- „ mento di tutti gli Obbligati alla Lettera di Cambio accetta- „ ta, e protestata per difetto di pagamento, comecchè il Pre- „ sentante ha l'azione in solido contro tutti, ha ancora dirit- „ to di entrare in ciascheduno degli accordi, e distribuzioni sen- „ za potere essere astretto ad eleggerne uno, ed abbandonate gli „ altri „ *& Savary Parfait Négociant livr.* 3 *chap.* 6 § *L'action, que le Porteur &c.*, e che in conseguenza di ciò non è il Por- tatore costretto a seguire alcun determinato ordine nell' eserci- zio della sua azione, ma, che anzi al contratio è egli in facol- 5 tà di dirigersi, e concorrere a quel reparto, che più gli piace, senza, che una tal preferenza gli arrechi il minimo pregiudizio rappotto a quelle ragioni, che gli competono contro tutti gli altri Patrimonj a suo favore obbligati Conforme, seguendo i principj stabiliti dal Gius Comune nella *Leg. si alienam* 19 *nella Leg. sententia bonorum* 20. *nella Leg. reus principaliter, & nella Leg. generaliter* 28 *Cod de fideiussorib. & mandator.* fer- mano concordemente il *Franck dict. lib.* 2 *sect.* 5 *tit.* 6 § 3 „ ivi „ Nec interest, utrum ab uno Concursu incipiat, & ab „ hoc demum ad reliquos pergat, an in omnibus eodem tempo- „ re actionem instituat „ *Du Puy loc cit. maxima* 3 *Savary Parfait Négociant loc. citat Neodstad Dec. Supr. Hollandiæ* 12. *num.* 1 § *Licet fol* 149 *vers. Licet enim &c. & Rot. Januen. dec* 2 *num* 41

Un' altro effetto della *solidità* sopriddetta quello si è, che gli Obbligati all' estinzione di una Cambiale tali sieno indipen- dentemente l' uno dall' altro a favore del Creditore per la tota- 6 lità dell' importate della Lettera e sino alla totale sodisfazione della medesima conforme, dopo i Testi nelle *LL.* 1 *e* 2. *Cod. de Dunb Rets stipul*, fermano senza contradizione il *Bruneman- no in dette Leggi Aym Consil* 77 *num* 3 *vers. Hoc itaque, Jason Cons* 58 *num.* 4 *lib* 3 *Rot. Rom dec* 112 *n.* 6 *part.* 1 *divers nella Roman. Restitutionis in integrum* 18. *Maii* 1611. *coram Card. Lancellotto, nella decis.* 80. *num.* 7. *part.* 12 *rec. a il Costantino Vot. dec* 36 *tom* 1. *num* 13 „ ivi „ Cum at- „ tenta tali obligatione (solidali) quilibet ex obligatis indepen- „ denter unos ab alio respectu Creditoris Cambii *sit debitor* „ *totius* „

La questione più importante, e più ardua, che possa essersi fatta nella materia Cambiaria, quella si è, se il Possessore di una Cambiale, di cui siano fallit il Traente, il Trattario, e i Giratarj, possa concorrere ai reparti di tutti questi Obbligati per l' intiero importare del Cambio, e ricevere da tutti i patrimonj il reparto sulla totalità del suo credito, o sivvero gradatamente in proporzione delle somme, di cui respettivamente rimanesse creditore, a misura dei pagamenti, che ricevesse a conto, dal patrimonio di alcuno degli Obbligati 7

In *Francia* per quanto si accordi il diritto di concorrere per l' intiero credito a tutti i patrimonj degli Obbligati alla sodisfazione della Lettera, in conformità del §. 12 *del tit 5 dell' Editto di Commercio del Marzo 1673* è stato ciò nonostante introdotto e giudicato in quei Tribunali, che, subito che il Possessore di una Cambiale ha ricevuto un reparto sulla totalità del credito del patrimonio di uno degli Obbligati, non possa concorrere a ricevere il reparto sopra il patrimonio di altro Obbligato, sennonchè per quella somma, di cui resta allo scoperto, cioè a dire, sopra quel quantitativo, di cui, previa la deduzione della somma ricevuta in reparto, rimane egli creditore per dipendenza di quella Cambiale. Così in fatti, trattando amplissimamente la materia, stabilisce e conclude il *Du Puy al cap.* 16. § 12. *la Porte dans la Science des Négocians Observations générales en forme de maximes sur les Lettres de Change* § 34. *fol. mihi* 419 „ ivi „ Le Porteur d'une Lettre protestée faute „ de payement, étant entré dans une contribution, n'entre dans „ les autres, que pour ce qui est dû de reste „ *Manuel des Négocians au mot Lettre de Change, Maxime* 49. „ ivi „ Le Porteur d'une Lettre de Change acceptée & protestée faute de „ payément, qui est entré dans quelque contribution, ne peut „ entrer dans les suivantes, que successivement pour ce qui lui „ est dû en reste „ *Giraudeau la Banque rendue facile, question décidée, Maxime* 6. *e fol mihi* 147, ove si pone ancora un calcolo dimostrativo, che spiega la maniera di concorrere ai diversi reparti, e quella di ottenere i medesimi sopra i patrimonj dei diversi Obbligati. 8

Quest' opinione è stata anche ricevuta, abbracciata, e insegnata come regola generale del Gius Cambiario dal *Franck Instit Jur. Camb lib* 2 *sect.* 3. *tit* 6 § 4. „ ivi „ Priore casu „ ex primo Concursu integrum debitum petitur, ex altero non- „ nisi residuum, quod Creditor ex priore forte propter inopiam „ Debitoris, consequi non potuit „ *Phomsen chap* 41 § 47. 9

„ ivi „ Le Porteur d'une Lettre de Change entre en concurrence avec les autres Créanciers de celui, au quel il s'adresse le prémier, pour l'entiére somme, ou le montant de la Lettre de Change, & la répartition, qu'il reçoit, est en déduction de la somme, qui lui est due, aprés quoi il entre en concurrence avec les autres Créanciers de celui, au quel il s'adresse ensuite pour le restant de la somme „ *& Pothier chap.* 5. *art.* 2. § 160. ivi „ Le Propriétaire de la Lettre de Change peut, si bon lui semble, intenter en même tems toutes ses actions contre les différens Débiteurs, qui en sont tenus: l'action, qu'il a intentée contre l'un d'eux, ne l'exclut pas d'intenter celles, qu'il a contre les autres, mais comme ces differens Débiteurs envers lui de la même chose, le payément, qui lui est fait par l'un d'eux, libre d'autant envers lui les autrés. De la il suit que si tous ceux, qui sont débiteurs de la Lettre de Change, tant l'Accepteur, que le Tireur, & les Endosseurs avoient fait banque route, le Propriétaire de la Lettre, qui est créancier de chacun d'eux du total, peut se faire colloquer dans la distribution des biens de chacun d'eux, comme créancier du total, mais aussitot que par la distribution, qui aura été la prémiere terminée, il aura été payé d'une partie de sa créance, puta, du quart, il ne pourra plus rester dans les distributions des autres Débiteurs, qui restent à faire, que pour le surplùs de ce, qui lui est dû.

All' effetto però di porere ottenere il benefizio di concorrere a tutti i reparti sopra i patrimonj delle diverse persone obbligate alla sodisfazione della stessa Cambiale, è necessario che il Possessore della medesima, allorchè riceve il primo, e poi i successivi reparti, si dichiari nell' atto di riceverli di volersi riservare tutte e singole le sue ragioni contro gli altri obbligati; per la ragione che, il debito di uno essendo quello di tutti, ricevendo il Possessore della Lettera il saldo della medesima da uno dei Debitori, verrebbe a liberar tutti gli altri, non usando una simile cautela, come opportunamente avvertono il *Franck. Instit. Jur. Camb. d. lib. 2. sect. 5. tit 6 § 7* „ivi „ Ejus igitur est nec plus cedere, nec plus, apocha data, acceptum confiteri, quam reapse solutum, nec actionem cedere adversus Concursum, ex quo ratam totius summæ accepit „ *Phoonsen d chap. 41 § 48. e 49. Du Puy cap. 16 § ra. vers. Alla quarta propositione &c., e vers* „ ivi „ Gl' inconvenienti, resultanti dal fatto figurato per esempio, non possono produrre una conseguenza generale, perchè da una parte tali inconvenienti non possono esser commessi, se non nella soscrizione dei Contrat-

„ ti d' accordo, e questo non è il caso, del quale si tratta. „ Per altra parte questi inconvenienti sono puramente accidentali, e per fatto delle Parti, che possono facilmente evitarli, „ e disimpegnarsene, e parimente il male, che possono produrre non è senza rimedio, pretendendo il Giratario, che la soscrizione, che il Presentante fa al suo accordo sia una cessione della Lettera di Cambio. Per levare l' occasione a questi inconvenienti, non deve far' altro, che farsela consegnare, „ e cancellare il suo ordine, o sia girata. Nel qual caso il Presentante, non avendo più alcun titolo, non potrebbe più convenire nè l' Accettante, nè il Traente. Il Presentante della „ Lettera di Cambio per altra parte, pretendendo che la sua „ soscrizione al Contratto d' accordo del Giratario non l' impedisca di convenire il Traente, e l' Accettante, deve fare „ un' espressa dichiarazione in quel primo accordo, che colla sottoscrizione non intende pregiudicare alle sue ragioni „

Dopo aver osservato, che una delle regole del *Gius Cambiario* quella si è di aver *solidalmente* obbligati a favore del Possessore della Cambiale il Traente, il Trattario, gl' Indossanti, e quello, per conto di cui potesse essere fatta la Tratta, e che in forza di quest' azione può il Possessore agire contro ciascuno degli obbligati per l' importare dell' intiera Cambiale, essendo ognuno di essi debitore dell' intero independentemente l' uno dall' altro, conforme, parlando degli effetti della *solidità*, concludono il *Donello ad tit. 40 lib. 8. Cod. de Duob. Reis &c. cap. 6 tom. 10 editionis Lucensis fol. 1269 num. 1* „ ivi „ „ Duorum Reorum promittendi hæc item summa obligatio est, „ quæ iisdem illis locis describitur, idest *L. 2. ff. eod. & § Penult. Institut. tit. eod.*, ut singuli solidum debeant. Cujus jutis „ vis est hæc: quod singuli solidum debent, facit ut possit peti ab alterutro solidum „ *Mantica de Tacit. & Ambig. lib. 15 tit. 4. per tot.*, oltre gli altri riportati di sopra al num. 3. Passeremo a referire, qualmente i suddivisati principj hanno qualche volta dato motivo ai Giureconsulti di sostenere, che possa al Possessore di una Cambiale competer sempre il diritto di concorrere al reparto sui Patrimonj di tutti gli obbligati Falliti, anche dopo aver' ottenuto il primo reparto, e conseguentemente anche nel tempo, in cui non sussiste altrimenti la totalità del credito, trovando eglino una contradizione nei due principj da noi riportati, tra quello cioè di poter concorrere a tutti i reparti per l' intiero in principio, e l' altro di non poterci concorrere che per il resto del credito, appena ottenuto il pagamento di una porzione di esso.

Facile per altro è lo scioglimento di questo dubbio, imperocchè quanto è vero, che l' effetto della *solidità* è quello di aver tutti gli Obbligati per debitori dell' intiera somma, e quanto è altresì verissimo, che dietro questo principio compete al Possessore di una Cambiale non pagata il diritto di presentarsi al concorso, che possa farsi sul patrimonio di ciascuno degli Obbligati, per ottenere il reparto della totalità del credito, è però ugualmente vero, che questo diritto, e quest' azione sussiste, e si mantiene, finchè il Possessore predetto è veramente creditore dell' importare dell' intiera Cambiale: ed in tal caso l' effetto di questo benefizio si è, che dal primo dei suoi Debitori, che distribuisca in reparto il suo patrimonio (sia questi qualunque fra i diversi a suo favore obbligati) può il Possessore della Cambiale ottenere, e farsi pagare il corrispondente reparto sulla totalità del suo credito. Ma dal momento, che questo credito è diminuito, e non è più in quella somma, che era in origine, con quale azione può mai il Possessore domandare l' intiero credito, che più non sussiste? E' un principio elementare del Gius Comune, che qualunque sodisfazione venga fatta da alcuno dei Debitori, diminuisce sempre la sorte principale del debito a benefizio comune dei Debitori, o sia dei *Correi debendi* secondo il *Testo nella Leg Cum quidam ultima Cod. de duobus reis stipulandi, & promittendi*, ove il *Brunemanno* § 7. „ ivi „ Et receptum est alias in materia Correorum, ut tale factum, quod ipsum concernit obligationem, „ Correo prosit, & noceat, *Leg 18 ff hoc tit. &c*, quorum „ ratio est, quia una est omnium obligatio, quando unus non „ debet, nec alter debet „ *& Text in Leg Duobus Reis* 28. *ff de jurejurando* „ Lo che posto, ne segue che, pagato un „ quantitativo da alcuno dei Debitori, tutti gli altri devono risentir benefizio di un tal pagamento, e ferma stante l' obbligazione *solidale*, deve questa ridursi a quel tutto, a cui viene ridotto il debito dopo il primo pagamento „

12 In fatti, se diversa fosse l' intelligenza, ed esercizio di queste azioni, e che, non ostanti i reparti ottenuti, potesse il Possessore di una Cambiale esigere da tutti i patrimonj dei suoi 13 Debitori il reparto sull' intiero importare della Cambiale, ne seguirebbe l' assurdo, che facilmente il Possessore predetto fosse nel caso di esigere una maggior somma di quella, a cui ascendesse il suo credito. S' immagini, che tre siano gli Obbligati, tutti falliti, e che tutti e tre nell' accomodarsi coi respettivi Creditori diano un reparto di quaranta per cento. E' certo in

quest' ipotesi, che se al Possessore di cui si tratta, fosse lecito il concorrere per l' intiero credito in tutti i Concorsi, e in tutti i reparti, verrebbe egli ad avere un cento venti per cento e così venti per cento di più del suo avere: il che repugna tanto alla giustizia, e al buon senso, quanto è certo *in jure* non esser lecito ad alcuno il migliorare le proprie condizioni coll' altrui danno, secondo il triviale assioma, di cui il *Text in cap.* 48 *de regul jur in* 6 „ ivi „ Locupletari non deber aliquis „ cum alterius injoria, vel jactura „ *& in Leg Jure naturæ* 207 *ff de regul tur* „ ivi „ Iure naturæ æquum est, neminem „ cum alterius detrimento, & injuria fieri locupletiorem „ *& Leg Nam hoc natura &c.* 14 *ff de condit indebiti* „ ivi „ „ Nam hoc natura æquum est, neminem eum alterius detrimen- „ to fieri locupletiorem. „

Senza che giovi la replica, che dall' ultimo patrimonio, che dia reparto, non possa percipere il Possessore, che quel solo quantitativo, che potessa corrispondere a dargli il vero, e giusto suo saldo; e che, qualora l' ultimo reparto fosse tale, 14
che, calcolate le precedenti riscossioni fatte dal Possessore superasse il resto del suo credito, debba ogni di più che potesse ottenersi dall' ultimo reparto andare a benefizio dell' ultimo in ordine fra gli altri Obbligati alla sodisfazione della Lettera.

Inpercioeche questa replica non sodisfà legalmente, perchè non corrisponde alle regole di ragione: mentre, o il Possessore ha azione di concorrere pat l' intiera somma sopra tutti i parti 15
moni, anche dopo la seguita diminuzione del debito, e di ricevere il suo reparto a ragguaglio del debito totale della Lettera, e in tal caso dovrà quel tal patrimonio pagargli il reparto al divisato ragguaglio: o non ha azione di ottenere il reparto in forma tale; e in questo caso dovrà verificarsi la regola stabilita di sopra, che non possa, cioè, concorrere ai sucessivi reparti, che per il resto del suo credito, allorchè il concorso, e il reparto hanno luogo dopo avere il Possessore ricevuta già una somma a conto del suo credito dal patrimonio di alcuno degli Obbligati.

Ritenuta dunque una simile intelligenza, non solo una tal regola non si oppone alle altre primordiali, ma anzi è analoga alle medesime: e ciò posto, si spiega ancora mirabilmente l' effica- 16
cia del diritto competente al Possessore, non solo di concorrere per l' intiero credito a tutti i reparti dei patrimonj dei suoi Obbligati (come abbiamo spiegato al num 12.); ma quello ancora di potere dall' azione intentata contro il patrimonio di uno

saltare all' esercizio della medesima contro quello di un altro, e poi ritornare al medesimo, e rivolgere in fine la medesima a proprio talento contro ciascuno, e contro tutti i patrimonj degli Obbligati: giacchè questi privilegj ed azioni, deve intendersi che abbiano luogo per la totalità del credito, finchè questa non è diminuita mediante il pagamento di qualche somma, fatto da alcuno dei Debitori nel qual caso, siccome il totale si sostanzia in una somma inferiore alla prima originaria, così le azioni, che dopo alcun pagamento si vogliono intentare, hanno luogo soltanto per quel totale, a cui riducesi il credito nell' atto di esercitare l' azione.

ARTICOLO DECIMOQUARTO.

SOMMARIO.

1 *Dal momento della scadenza fino a quello del pagamento compete al Creditore del Cambio l' interesse mercantile*
2 *Ragioni di questa regola*
3 *Che stabilita per uso in Livorno.*
4 *E ricevuta per regola generale.*
5 *Con tal sistema universale combinano i Regolamenti particolari delle Piazze di Commercio, che si descrivono particolarmente.*
6 *Prendendosi subito la rivalsa non hanno luogo gl' interessi, ma la provvisione.*
7 *Mentre gl' interessi son dovuti a chi sta in disborso.*
8 *Onde dall' uso universale di prender la rivalsa in molti Paesi non si parla d' interessi.*

DAl momento, in cui scade il pagamento di una Cambiale, fino a quello, in cui non sia effettivamente seguito, compete al Creditore del Cambio l' interesse mercantile del mezzo per cento il mese sopra l' importare della Cambiale, ministerio juris *e senza bisogno di alcuna interpellazione.*

ANNOTAZIONI.

PER quei principj di ragione, che si sono riportati nelle *Annotazioni* all' *Articolo* 12 della *Prima Parte*, per cui è stato

stabilito, che al Prenditore di una Cambiale dal giorno in cui deve pagarne il prezzo al Traente, fino a quello, in cui non 2
paghi effettivamente questo suo debito, corrono i frutti mercantili, e recompensativi a favore del Traente medesimo, per quelle medesime regole, e ragioni devono correre i medesimi frutti o siano interessi, a favore del Possessore della Cambiale dal giorno, in cui ne scadeva l' estinzione, fin a quello, in cui se ne faccia l' effettivo pagamento.

In *Livorna* poi questa regola generale è particolarmente prescritta, e gl' interessi sono stabiliti a ragguaglio di mezzo per cento il mese, in forza *dei Capitoli del* 1674. e singolar- 3
mente *della seconda aggiunta ai medesimi fatta nel* 1682 *al* § 1. „ ivi „ Al Capitolo primo delle Lettere di Cambio E fatto „ il Protesto, ne corra l' interesse al Debitore di mezzo per „ cento il mese, senza altra interpellazione, e senza alcun pre- „ giudizio al Creditore, quale possa nonostante astringere il De- „ bitore, come di ragione

In fatti per regola generale sono ammessi gl' interessi a titolo di lucro cessante, e danno emergente, e lo hanno fissato i Dottori, che trattano il *Gius Cambiario*, fra i quali il *Franck.* 4
instit jur. camb. lib 1 *sect.* 4. *tit.* 11. §. 11. „ ivi „ Regressus „ tendit ad restitutionem primi Cambii cum usuris, omnique „ interesse, ex conventione, vel arbitrio Judicis determinando, „ adeoque non modo damno emergente, sed & lucro cessante „ celerrime faciendam „ *Potbier chap.* 4. §. 11. *num.* 62 *e* 63 *Du Puy cap.* 15 § 3 „ Ivi „ Il primo si è, che può aggian- „ gere alla somma principale le spese del Protesto, e gl' inte- „ ressi dal giorno del medesimo Protesto fino a quello dell' ac- „ tual pagamento. „

Con questo sistema universale combinano i *Regolamenti particolari* delle Piazze di Commercio. In fatti in *Francia* so- 5
no gl' interessi accordati al Possessore *ministerio juris* dal giorno del Protesto, senza bisogno di alcuna formale interpellazione, in forza dell' Articolo 7 *del titolo* 6 *dell' Editto di Commercio del Marzo* 1673 „ ivi „ L'interêt du Principal, & du Change „ sera dû du jour du Protest, encore qu'il n'ait pas été deman- „ dé en Justice „ come nota il *Du Puy chap.* 15 § 4.

Negli Stati di S. M. il Re di Sardegna è prescritta la stessa Regola in forza dei §§. 23 24. *e* 25 *del lib.* 3 *cap.* 3 *tit.* 16. *del Codice Carolino*

Lo stesso è ordinato dall' *Ordinanza del Cambio di Breslavia del* 28 *Novembre* 1622 *al* § 14 „ivi„ Lorsque quelqu'un

„ aura pris de l'Argent, & fourni une Lettre de Cange, qui „ ayant été envoyé à l'acceptation, reviéndra avec Protest, la „ Fournisseur sera obligé d'en rembourser incessament le capital „ avec les fruix, dommages, & interêts au Crediteur ,

Il *Regolamento per le Cambiali di Massa, e Carrara del* 1782 *al* § 56 comanda la stessa regola „ ivi „ Dal momento „ in cui scade il pagamento della Cambiale, fino a quello, in „ cui non sia effettivamente seguito, oltre il prezzo della mede- „ sima, sarà il Debitore tenuto a pagare al Creditore l' interes- „ se mercantile del mezzo per cento il mese *ministerio juris*, e „ senza bisogno d' interpellazione.

L' *Ordinanza del Cambio dell' Imperatore Carlo VI del* 1725 *per uso delle Piazze degli Stati Austriaci ai* §§ 24. *e* 25 accorda l' interesse a ragguaglio di mezzo per cento il me- se sopra l' importare di una Cambiale non pagata dal dì del Protesto a quello dell' effettivo pagamento, a favore del Posses- sore, che resti in disborso.

Siccome però la maggior parte delle volte suole in casi si- mili il Possessore rivalersi a Posta corrente sopra il suo Au- 6 tore, così in tal caso, non avendo luogo alcun disborso, non hanno luogo nemmeno gl' interessi. In questo caso però, for- mandosi il Ricambio, si prende dal Possessore una provvisione per il pagamento fatto a se stesso dell' importare della Cambia- le, come abbiamo notato al num 9. delle *Annotazioni* all' *Ar- ticolo* 30 della *Parte Seconda*,

In caso tale gl' interessi sopra l' importare del Ricambio saranno dovuti a quello degli Interessati, che stia in disborso 7 prima di averne la dovuta reintegrazione del suo Autore.

Dall' uso quasi universale di prender subito la rivalsa, de- riva che in molti Regolamenti particolari per il Cambio d'alcune 8 Piazze non si parla degli interessi, ma si autorizza il Portatore a prendere la sua rivalsa sopra il suo Autore per l' importare della Lettera, provvisione, spese di Protesto, porti di Lettere, senseria per il nuovo Ricambio, e finalmente per la differenza, o sia danno, che potesse esservi nel Cambio, per l' effetto di prendere la rivalsa di tutte quelle somme messe assieme,

ARTICOLO DECIMOQUINTO.

SOMMARIO.

1. *Il Portatore di una Cambiale non è tenuto a coartare giuridicamente quell' Accettante che recusa di pagarla.*
2. *Autorità che stabiliscono questa regola.*
3. *Quale è uniforme alle disposizioni particolari delle Piazze.*
4. *È singolarmente a quella degli Stati del Re di Sardegna.*
5. *Altre Piazze nelle quali si prescrive l' istesso Regolamento, che si enunciano.*
6. *Ragioni della regola.*

Il Portatore di una Cambiale, o sia Padrone del Cambio, o sia Procuratore semplice del Remittente, non è tenuto a coartare giuridicamente quell' Accettante, che recusa di pagare una Cambiale accettata, ma, dopo aver fatta protestare la Lettera per il non seguito pagamento, e dopo che averà rimessa col primo Corriere al suo Remittente la Lettera medesima coll' atto autentico del Protesto, ha egli adempito a tutti i doveri, che gli corrono. 1

ANNOTAZIONI.

È Una massima stabilita fra i Negozianti, che per quanto l' avere il possesso di una Cambiale accettata, e a suo favore girata, somministri al Possessore l' azione di coartare l' Accettante coi più violenti rimedj di ragione alla soddisfazione della Lettera, danni, spese, e interesse; ciò nonostante sia sempre 2 un' atto facoltativo del Possessore predetto tanto di servirsi di una tal facoltà, quanto di non prevalersene, ma appena fatto il Protesto, di prenderne la sua rivalsa sopra quella persona, da cui gli è stata rimessa la Lettera. Infatti è questa massima ricevuta ancora presso gli Autori del Gius Cambiario, fra i quali possono qui annoverarsi il *Franch. Instit. Jur. Camb. lib.* 1. *sect.* 4 *tit.* 12. § 2 „ ivi „ Singulis igitur (cioè al Possesso- „ re, al Remittente, e al Traente) competit electio, utrum ab „ Acceptante suum consequi malint, an ad eos, per quos Cam- „ bium ad ipsos pervenit, reverti „ *il Du Puy cap.* 16. §. 1. riportato *per extensum* al n. 3 delle *Annotazioni* al precedente

Articolo XIII di questa *Terza Parte*, *Phoonsen chap* 19. § 3 „ ivi „ La coûtume est, que le Porteur d'une Lettre de Chan„ ge protestée faute de payement, la renvoye, et a son recours „ sur celui, qui la lui a remise, soit qu'il en soit le prémier „ Donneur, ou un Endosseur; mais en cas que celui-la soit tom„ bé dans des mechants affaires, ou qu'il se soit absenté, le „ Porteur peut s'adresser à un Endosseur précedent, ou au Ti„ reur même, pour être remboursé du Rechange, et le contra„ indre de le payer „ ed al successivo § 4 „ ivi „ Le Porteur „ d'une Lettre de Change protestée faute de payément, qui en „ exige la restitution de celui, avec qui il l'a negociée, ou de „ celui, qui la lui a remise, n'est pas obligé d'en prendre le „ payément par transport sur un Endosseur précedent, ni sur „ le Tireur, mais il a droit de s'en prendre et de s'en tenir à „ son homme, qui est obligé de le rembourser, et celui-cy a le „ même droit sur le sien, et ainsi de suite jusq'au Tireur, ou a „ l'Accepteur „

Questa massima generale è al solito stabilita ancora dai Regolamenti particolari, che per l' uso del Commercio Cambiario
3 sono stabiliti dai Principi nelle loro Piazze di Commercio.

Infatti il *Codice Carolino livr.* 2. *tit.* 16 *chap* 3 § 25 non
4 impone altra obbligazione ai Portatori delle Cambiali, che dovrebbero pagarsi nelle Piazze situate negli Stati di S. M. il Re di Sardegna, che quella di domandare all' Accettante il pagamento alla scadenza della Lettera, e in caso di rifiuto, di cavarne il Protesto. Lochè fatto, gli accorda la facoltà indistinta di agire per il pagamento del suo Credito Cambiario di sotte, interessi, spese &c contro chiunque degli Obbligati, sia il Traente, sia alcuno dei Giranti, o sia l' Accettante „ ivi „ Après „ qu'on aura fait ses diligences, si la Lettre de Change n'est „ pas payée, le Propriétaire d'icelle pourra agir pour les dom„ mages, Rechanges, dépens, et interêts contre chacun des pré„ cédents Endosseurs, ou en droiture contre celui, qui l'a tirée, „ et contre les autres coobligés „

Lo stesso implicitamente prescrive per Livorno, e così in
5 fatti si osserva in pratica, il §. 1. *dei Capitoli del* 1674.

Il *Regolamento per le Cambiali di Massa e Carrara* da me distesо sulle regole, che si osservano in pratica nella Piazza di Livorno, ai §§ 60 *e* 61 ha litteralmente prescritto questo medesimo Canone „ ivi „ Il Portatore, o sia il Possessore di una „ Cambiale accettata, non deve di ragione esser tenuto a cost„ tare giuridicamente quel Trattario, che recusa di pagare la

„ medesima, ma dopo aver fatto protestare la Lettera per il „ non seguito pagamento, e dopo che averà rimandata al suo „ Remittente per il primo Corriere la stessa Cambiale con la „ copia autentica dell' Istrumento di Protesto, averà adempito „ al suo dovere. In conseguenza di ciò sarà un' atto facoltati„ vo del Portatore l' agire contro il Trattario con tutti i rime„ dj di ragione per costringerlo al pagamento della medesima. „

La stessa disposizione è implicitamente stabilita *dall' Editto di Commercio di Francia del* 1673., perciò, che notano il *Pothier chap. 5. sect 2. art. 1. §. 4. n. 148 e seq.*, e il *Du Puy cap. 16 §. 1 e seq.*

Nella stessa forma dispone l' *Ordinanza d' Anversa al §. 4.* riportata dopo il *Phoonsen*, „ ivi „ Item si le Crediteur n'ayant „ pas reçu le payément de l'Accepteur à l'échéance, après avoir „ eu son recours sur celui, qui a fait la Lettre, ou qui en a „ reçû la valeur, n'en reçoit pas le remboursement, il peut re„ venir sur l'Accepteur, et l'obliger à la payer avec le domma„ ge, depens, et interêts, pourvû qu'il ait en main la Lettre „ acceptée avec le Protest, ou des preuves suffisantes qu'il n'a „ pas reçu la somme portée, de celui qui a envoyée la Lettre, „ ou de celui, qui en avoit reçu la valeur. „

Lo stesso prescrive *l' Ordinanza sulle Lettere di Cambio* della Città *d' Amburgo ai §§ 3 e 4.*

L' *Ordinanza del Cambio* per la Piazza *d' Augusta* al § 8. così prescrive „ ivi „ En huitiéme lieu, si une Lettre de Chan„ ge revient à protest faute de payément, le Tireur sera obligé „ d'en restituer incontinent la valeur reçue au Donneur, avec „ les frais, et le Rechange, comme il revient à droiture, de lui „ donner caution dû montant le même jour, ou de prendre „ avec lui les mesures, qu'ils trouveront à propos; ou le Por„ teur pourra s'en prendre au Tireur, et à l'Accepteur, et les „ traiter tous deux comme debiteurs, jusqu'à ce qu'il soit rem„ boursé de la valeur de la Lettre de Change par l'un, ou par „ l'autre. „

L' *Ordinanza del Cambio* per la Piazza di *Danzica* degli 8. *Marzo* 1701, dopo avere al §. 28. dichiarati quali sono i diritti di regresso, che competono al Portatore di una Cambiale in differto di pagamento alla scadenza, al successivo § 29 così dispone „ ivi „ Mais, si quelqu'un vouloit d'abord proceder con„ tre celui, qui a accepté, et qui ne paye point, il lui est li„ bre, et cependant tous les autres Interessez, aussibien le Ti„ reur, et le Donneur, que chacun des Endosseurs, démeurent

„ obligez jusqu'à l'entier payément. Il démeure pourtant dans „ la liberté du Créancier de laisser l'Accepteur en arriére, et „ d'attaquer le dernier Endosseur, et de retourner ensuite à l'Ac- „ cepteur, et de se servir des changements, qui sont permis en „ pareil cas, jusqu'à ce, qu'il ait entiérement satisfait tant pour „ le capital, que pour les depens, dommages, et interêts „

La ragione di questa regola si è, perchè, o si considera il Porratore come un Procuratore del Remittente; e siccome la sua ommissione non si estende per regola mercantile, che a do- 6 mandare, e ricevere il pagamento della Lettera alla scadenza, o in questa intelligenza procedono i Negozianti alla tacita accettazione di un tal Mandato, così, senza una nuova, ed espressa commissione di agire giuridicamente per ottenere il pagamento, non può un Possessore di Cambiale considerarsi obbligato a fare simili atti, e anche, perchè possa darsegli debito di non eseguito *Mandato*, dopo averlo ricevuto, deve intervenire la di lui accettazione, o tacita, o espressa, secondo le volgari regole di ragione, di cui i Testi nella *Leg. dummodo* 2. *ff. de Procurat.*, *e nella Leg. si mandavero* 20. § *Sicut autem ff. mandati, vel contra* seguitati dalla *Rota Romana nella dec.* 371. §§. 5. 6. e 7. *pert.* 17. *recent.*, e come si è da noi avvertito nel n. 2. delle *Annotazioni* all' *Articolo III.* della *Seconda Parte*: O si considera come un Creditore dell' importare della Cambiale, e siccome nell' *Articolo XIII.* della presente *Terza Parte*, e sue *Annotazioni* abbiamo fissato, che il Possessore ha solidalmente per obbligati l' Accettante, il Tracnte, e i Giranti, e che può agire per la sua sodisfazione comulativamente contro tutti, e separatamente contro di uno a scelta, e poi contro l' altro, senza obbligazione di conservare alcun' ordine nell' esercizio delle sue azioni, ne segue quindi da ciò, che egli, dopo fatto il Protesto, può impunemente abbandonare la persecuzione dell' Accettante, e dirigere le sue azioni contro il Remittente, senza essere responsabile di alcuna conseguenza per non avere ulteriormente agito contro l' Accettante in questione.

ARTICOLO DECIMOSESTO.

SOMMARIO.

1. *Per i pogamenti delle Cambiali accettate si osservano le prelazioni stabilite nella seconda Parte agli Articoli* 23 *e segg.*

2 *Fatta l' accettazione l' Accettante ha il diritto di pagare.*
3 *Ma se prima del pagamento si presentasse alcuno interessato per pagare per onor di firma, deve esser preferito, come è stabilito nell' Articolo 23 della seconda Parte.*

PEr i pagamenti delle Cambiali accettate per onor di firma si osservano quelle prelazioni e regole, che sono state stabilite negli Articoli 23 24. 25 26 27 28. 29. e 30 *della* Parte Seconda, *e loro respettive* Annotazioni. 1

ANNOTAZIONI.

TUtte le dispute si fanno nel caso dell' accettazione, ma, questa fatta, ha l' Accettante il diritto di pagare. Ma, se prima del pagamento si presentasse alcuno a voler pagare per onor della 2
firma di alcuno degl' Interessati, che meritasse la preferenza, rifatte le spese del Proresto, e di porti di lettere, se ve ne sono, è egli ammesso alla preferenza, conforme abbiamo esaminato e 3
fissato all' *Articolo XXIII* e seguenti della *Seconda Parte*, e nelle loro respettive *Annotazioni*.

ARTICOLO DECIMOSETTIMO.

SOMMARIO.

1. *La Cambiale originale dovrà restare presso di chi ha il maggiore interesse nella medesima, tanto nel caso di pagamento parziale, che di mancanza di pagamento d' alcuno dei Trattari* e num 3
2 *Ragione di questa regola*
4. *Modo di cautelare quello, che rimane escluso dal possesso della Lettera.*

TAuto nel caso del pagamento parziale di una Cambiale tratta sopra di un solo Trattario, quanto in quello di mancanza di pagamento di alcuno dei Trattarj, nel caso che la Lettera sia tratta sopra più persone, la Cambiale originale dovrà restare presso di quella persona, che avrà il maggiore interesse nella medesima, presso cioè il Portatore, se la Lettera è pagata per meno della metà, e respettivamente presso quel, che ne pa- 1

gasse una porzione superiore alla metà, o sia eccedente la parte, che rimane non pagata.

ANNOTAZIONI

E Regola di ragione, che nelle cose comuni quello, che ha
2 diritto per la maggior porzione, ha anche maggior facoltà sulla cosa medesima, conforme, seguendo il Testo nella *Leg Sanctimus § Ne autem Cod. de Donationibus* „ ivi „ Ne autem communione indocta Donatori, & ei, qui liberalitatem suscepit, „ aliqua oriatur contentio, *electionem damus ei, qui amplioremm summem in re donata habuerit* „ fermano i DD, fra i quali *il Brunemanno in d. Leg § 2. num 21*, e opportunamente *la Leg In reficiendo 41. ff de Damno infecto.*

Sopra questo fondamento argomentando ne segue, che siccome la Cambiale è individua, nè può restare parte in mano del Portatore, che vi ha un diritto per la porzione, che non è stata pagata, e parte presso il Trattario, o altro, che ne abbia
3 pagata una porzione; quindi è che, dandosi il caso, in cui una Cambiale sia parzialmente e non in tutto pagata, deve la Lettera originale restare presso quella delle due persone, che abbia in essa il maggiore interesse, cioè a dire, che, se il pagamento fatto dal Trattario supera la metà della Lettera, deve questa in tal caso restare presso il Trattarto, che paga: e, se all' opposto il pagamento è inferiore all' importare della metà della Lettera, deve questa in tal caso rimanere presso e nelle mani del Portatore.

E' però vero in un caso tale, che la Cambiale deve secondo le solite regole essere trascritta di parola in parola nell' Istrumento di Protesto, e oltre di ciò deve il Notaro dichiarare nell' atto predetto la quantità del denaro pagato in conto della Lettera, e da chi; deve dichiarare il Protesto, che si fa dal Portatore per la mancanza del resto dell' importare della Cambiale: e finalmente indicare presso quale persona è rimasta la Lettera originale colla ricevuta in piè di essa della corrispondente quantità pagatane. Quello pertanto, che rimane escluso dal possesso della Lettera, prendendo una copia autentica del Protesto, se è il Trattario, ha un documento, che gli da qualunque regresso, e lo sgrava di qualunque azione per qualsisia caso, di cui possa respettivamente trovarsi, tanto più che la ricevuta del Portatore in piè della Lettera stessa rende manifesto il suo pagamento, nè può agirsi contro di esso con quel recapito, perchè

il medesimo contiene e la sua accettazione parziale, e la corrispondente ricevuta di pagamento, e se è il Portatore, avendo il Protesto concepito nei termini sopra descritti, ha un recapito abilissimo a dargli il diritto della rivalsa per quel resto, di cui non è stato pagato dal Trattario, somministrando quel pubblico atto la prova sufficiente a giustificare il quantitativo ricevuto, quello, di cui è rimasto allo scoperto, e il motivo, per cui la Cambiale originale sia rimasta presso l' Accettante, che ne ha pagata una porzione superiore a quella, che rimane a pagarsi.

ARTICOLO DECIMOOTTAVO.

SOMMARIO.

1. *Qualunque Trattario può pagare una Tratta prima della scadenza*
2. *Ragioni di questa regola*
3. *La Girata all' ordine S. P. contiene un Mandato irrevocabile.*
4. *Si esamina la questione, se l' Accettante possa costringere il Portatore a ricevere l' importare della Cambiale, prima della scadenza.*
5. *Caso in cui può aver luogo questa disputa*
6. *Cosa sia di ragione se pagandosi anticipatamente fallisse il Portatore prima della scadenza della Cambiale*
7. *E' valido il pagamento se è fatto con buona fede.*
8. *Chi tratta col decotto, a prossimo alla decozione, e non è consapevole del suo cattivo stato, si reputa come se trattasse con Persona idonea.*
9. *Il pagamento è invalido se è fatto con mala fede*
10. *Cosa sia di ragione, se il Portatore non fosse che un Procuratore del Padrone della Lettera.*
11. *E' valido il pagamento anche in questo caso, purchè sia fatto con buona fede.*

QUalunque Trattario, a Accettante, può liberamente pagare una Tratta prima della scadenza al Possessore della medesima, purchè questi convenga di ricevere il denaro anticipatamente, e purchè questo pagamento si faccia dall' Accettante con buona fede.

ANNOTAZIONI.

E' Fuori di dubbio, che, se la Cambiale è all' ordine S P. del Portatore, come ordinariamente succede, può l' Accettante pagarne impunemente l' importare al medesimo Portatore anche prima della scadenza per la ragione che, o la dilazione si considera in grazia del Debitore, del Trattario cioè, che deve pagare la Cambiale, e in questo caso è fuor di questione, che egli possa pagare anticipatamente, renunziando così a quel benefizio che gli competeva, e a cui è a ciascuno lecito di renunziare, secondo il Testo espresso nella *Leg. si quis in conscribendo 29 Cod. de Pactis* „ ivi „ Cum alia sit regula juris antiqui, omnes „ licentiam habere iis, quæ pro se introducta sunt, renunciare „ *in cap. Si de terra in fine in Decret. de Privileg.* „ ivi „ Cum „ liberum sit unicuique suo juri renunciare „ e come nella subjetta materia conclude il *Casaregi nel Cambista Instruito cap.* 115 § 17. „ ivi „ Ogni volta che Tizio (*Trattario*) vuol pa- „ gare anticipatamente il Giratario vero creditore, lo può fare „ senza alcun dubbio, poichè, o dicasi, che la dilazione al pa- „ gamento sia in grazia, o favore del Debitore, o di chi deve „ pagare la Lettera, e in questo caso lo può fare, perchè è sem- „ pre in di lui libero arbitrio il poter renunziare alla sudderta „ dilazione „ oppure questa dilazione si considera come un be- nefizio comune tanto al Trattario debitore, quanto al Portatore creditore, e anche in questo caso, concorrendo nell' istesso sentimento la volontà di ambedue, può impunemente dal Trattario anticiparsi il pagamento prima della scadenza al Possessore, di cui concorra la volontà, ancorchè significata taciturnamente col ricevere l' importare della Lettera, conforme seguendo i Testi nella *Leg. Qui Romæ 122. nella Leg. Stipulatio ista §. Inter certum ff. de Verbor. obligat. nella Leg. Quod certa die ff. de Solut.*, stabili il *Casaregi loco citato* § 72 „ ivi „ Oppure dicasi, che ella sia „ in grazia del Creditore, o del Creditore e Debitore insieme, „ e in questi casi lo può similmente fare, quando vi concorre „ la volontà del Creditore o espressa, o tacita, con ricevere „ senza contradizione il pagamento „ e con lui l' *Ansalda de Commercio disc.* 79 *n.* 15

2

Senza che osti ad una simile regola l' obiezione, che si facesse sulla revocabilità del Mandato, che dal Traente potesse farsi al Mandatario portatore, imperciocchè, quando la Lettera

3

è girata colla clausola *all' ordine*, e che il Traente ha preso la valuta della sua Tratta, il Mandato è irrevocabile, come die-

to il sentimento di *Alex. in Leg. Qui usumfructum num.* 8 *ff. de Verb. significat.* fermano in termini terminanti l' *Ansaldo de Commercio disc.* 2 *num.* 9 *il Franck Instit. Jur. Camb lib.* 1. *sect.* 2 *tit.* 5 § 23 „ ivi „ Aliquando (indossamentum) præ„ bet titulum habilem Literas Cambiales alienandi, qui plerum„ que est emptio, & venditio illarum „ il che importa appunto l' „ irrevocabilità del Mandato, e al successivo § 24 soggiunge!, gl' indizj dell' irrevocabilità essere o quello dell' indosso fatto all' ordine del Giratario, o la confessione del Girante di aver fatta la Girata per valuta ricevuta „ ivi „ Id vero actum esse „ exinde apparet, si vel indossamentum ad ordinem directum, „ vel confessio valutæ acceptæ eidem inserta fuerit „, *Casaregis de Commercio disc.* 48 *num.* 36 *e disc.* 52. *num* 3 *& seqq. Scaccia de Commercio* §. 3 *Glossa* 5 *quæst.* 18 *num.* 447. *& seqq. Turre de Cambiis disput* 2 *quæst* 23 *num.* 63, *De Luca de Cambiis disc.* 2 *num.* 5 *& seqq.*, *& Rota Rom. dec.* 679. *num* 4. *part.* 1. *recent. & coram Rambaldo dec.* 56 *n.* 5

La questione, che si è fatta, e che può farsi, quella si è, se, non volendo il Possessore ricevere anticipatamente alla scadenza l' importare della Cambiale, possa egli essere coartato dalla volontà del Trattario Accettante, sopra di che è regola nella materia delle Lettere di Cambio, che il Portatore di una Cambiale accettata non possa esser coattato a ricevere il pagamento prima della scadenza: regola, che ha il suo fondamento di ragione dedotto dalla *Leg. Qui Romæ* 122 *ff. de verbor. obligat.*, ove il *Bartolo* nella *Somma* di detta Legge „ ivi „ Si tempus „ adjicitur gratia Creditoris, vel utriusque, non potest solvi an„ te tempus „ e il *Gottofredo in d. Lege* „ ivi „ Hujusmodi „ oblatio Debitori non prodest, offert enim incongruo loco, & „ tempore „ il *Fabro in Cod. lib.* 8. *tit.* 30 *def.* 14 „ ivi „ „ quod in diem debetur, non semper ante diem solvi potest, „ licet dici soleat, plus præstare Debitorem, quam debeat, cum „ solutum repræsentat. Quid enim, si dies adjecta sit in favorem „ Creditoris, non Debitoris, sive ex testamento, sive ex con„ tractu, aut qua alia justa causa debeatur? Utique dies expe„ ctanda est, ne quicquid de Creditoris jura minuatur „ *Du Puy cap.* 12 § 5. „ ivi „ Per risolvere la controversia, e conciliar „ queste Leggi, che pajono contrarie, convien seguitare il sen„ timento di *Bartolo* sopra la citata *Legge* 122, e del Presiden„ te *Fabro* nel suo *Codice lib.* 8 *tit.* 3 *defin.* 14. i quali dico„ no, che, se il tempo è stato accordato in favore del Credi„ tore, o di ambedue, non può il Debitore pagare avanti il

„ tempo della scadenza, ma bisogna aspettarlo, per non pre-
„ giudicare in conto alcuno alle ragioni del Creditore „ e al
„ seguente § 6. „ ivi „ Applicando questa massima alla mate-
„ ria delle Lettere di Cambio, il contratto delle quali essendo
„ per utilità reciproca di ambedue i Contraenti (come si è di-
„ mostrato nel Capitolo 5) tutte le condizioni del tempo e del
„ luogo sono in favore dell' uno e dell' altro, e così il Presen-
„ tante, che è nelle ragioni di quello, che ne ha data la valu-
„ ta (come si è stabilito nel Capitolo 8) non può essere astret-
„ to a ricevere avanti il tempo dichiarato nella Lettera „ *Franck Instit. Iur. Camb. lib. 1 sect. 3 tit. 6 § 4* „ ivi „ Hae (so-
„ lutio) Possessori Literarum Cambialium ante terminum invi-
„ to obtrudi nequit, ac multo minus interesurium eo nomine
„ deduci „ *Kochmek ad Ordin. Camb Lipsiæ 14 adnot 6*

Difficile però è il caso, in cui possa cadere una simile questione, poichè difficilmente viene in capo ad un Accettante di voler pagare immaturamente, e molto più raramente potrebbe
5 accadere, che una simile offerta venisse recusata dal Portatore. Il caso, a senso mio, in cui poresse aver luogo una simile disputa, quello sarebbe, se, pendente il termine fra l'accettazione e la scadenza, si palesasse qualche alterazione di moneta, che poresse fare immaginare all' Accettante di prevenire il pagamento, affine di farlo in un tempo più utile al suo interesse, e perciò si comprende facilmente, che, siccome quest' anticipazione ridonderebbe in danno del Possessore, così non può esser lecito all' Accettante il fare un' atto dannoso al Portatore, a di cui favore, ugualmente che a quello del Trattario, è assegnata la scadenza prefissa nella Cambiale.

Altra più ovvia, e più giusta questione potrebbe farsi, nel caso che, essendo d' accordo il Possessore della Lettera, e
9 l' Accettante, il primo a ricevere, e il secondo a pagare l' importare della Tratta prima della scadenza, accadesse poi nel tempo di mezzo fra il pagamento fattone, e la scadenza, il fallimemento del Possessore predetto nel qual caso i Creditori di quest' ultimo si pretendessero pregiudicarli dal fatto del Trattario per la sopra descritta anticipata estinzione della Cambiale.

La resoluzione del dubbio, che in questo caso può nascere
7 sulla validità, o invalidità di un tal pagamento, dipende dalla buona, o mala fede, con cui il Trattario possa essere proceduto a fare il pagamento suddetto. Imperciocchè, se egli ha pagato ignorando lo stato del Possessore della Lettera, e godendo questo una buona reputazione in Piazza dimodochè non possa

redarguirsi di alcuna mala fede, in tal caso è fuori di dubbio, che un tal pagamento è fatto bene, è validissimo, nè può impugnarsi dai Creditori del Fallito, conforme, dopo aver magistralmente discusso questo Articolo conclude il *Casaregi nel Cambista Instruito cap* 3. § 95 „ ivi „ Mi ciò si deve intendere, quando il pagamento anticipato fosse stato fatto dal „ Trattario con scienza dell' imminente variazione delle monete, o del fallimento, o altro danno, che doveva succedere al „ Creditore, e così con dolo, e frode del suddetto Trattario, „ come si scorge dalla lettura dei suddetti Autori, e non già „ nel caso dell' anticipato pagamento fatto ignorantemente, e „ con buona fede del Debitore, o sia Accettante „ e come precedentemente aveva lo stesso *Casaregi* stabilito per regola generale nello stesso Trattato del *Cambista Instruito cap* 1 § 3. „ ivi „ Ciò però s' intende, quando chi contratta col Decotto, 8
„ o prossimo alla decozione, era consapevole del di lui cattivo „ stato altrimenti, senza il concorso di tale scienza, tutti gli „ atti, o contratti si terranno talmente validi, come se fossero „ stati fatti con una persona idonea „ e in conformità finalmente di quanto fermano il *Mans. consult.* 179 *num.* 41 *Gobio consult* 87 *num* 62 e 63 *Gratian cap* 391 *num* 22 *& seqq. ed ivi il De Luca num* 19 *Tondut resolut civil pur* 1 *cap* 72 *num* 16 *Merlin de pignor lib* 4 *qu* 135 *num* 8 *De Hevia de commercio lib* 2 *cap* 26 *num* 46 *Urceol de transact qu* 34. *n* 4 *& seqq. Constant ad Stat. Urb adnot.* 26. *art* 2 *Rocco de decoctor. notab* 40 *num* 115 *& notab* 48. §§ 146 147 e 148 *ed il Senato Mantovano presso il Palma allegat* 74. *num* 50 *& seqq.*

Se poi all' opposto avesse il Trattario estinta la Cambiale prima della scadenza con mala fede, vale a dire, o per favorire il Possessore, il di cui prossimo stato di decozione gli fosse 9
noto, o per lucrare sulla a lui nota variazione di monete, in tal caso è fuori di dubbio, che nullo, ed invalido diventa quel pagamento in pregiudizio dei Terzi, che potessero avervi interesse, in conformità di quanto fermano di unanime consenso il *Constant. ad Statut Urb adnot* 26 *artic* 1. *num* 1 *& seqq. e art* 2 *num* 56 57 *e* 58 *e. nn* 89 95 *e* 96 *lo Scaccia de commerc. & camb* § 2 *Gloss* 5 *num* 445 *il Casareg de commerc disc* 75 § 1 2 3 4 *e nel Cambista Instruito cap* 1 § 2 „ ivi „ Passa per proposizione indubitata fra i Dottori, che „ il Decorto, o Fallito, o il prossimo al fallimento, non può „ regolarmente fare alcun atto, alienazione, confessione, transa-

„ zione, pagamento, o qualunque altro contratto, o distratto, „ che sia in pregiudizio dei suoi Creditori, e, facendoli, rimangono come nulli, ed invalidi, poichè si presumono fatti con „ dolo, e frode dei suoi medesimi Creditori „ e più precisamente nella fattispecie, di cui si tratta, al *cap* 3 §§ 92 93 *e* 94 „ ivi „ Debbo quì solamente avvertire, che anche in „ questi casi della dilazione posta a favore solamente del Debitore se al tempo dell'anticipato pagamento, che vuol fare il Debitore, averà il Creditore cominciato ad avere qualche interesse „ nella suddetta dilazione, come, per modo di esempio, ne „ fosse imminente l' Editto, e la mutazione delle monete, o del „ loro valore; oppure, se il Procuratore, o Presentatore, a cui „ si doveva pagare, fosse divenuto decotto, o non solvendo, o „ in stato di prossima decozione, o si fosse dato altro simile caso, che il pagamento anticipato fosse di pregiudizio, „ e danno al Creditore, non si può dal Debitore pagare anticipatamente „

La maggior disputa potrebbe aver luogo nel caso, che il Possessore non avesse alcuno interesse nella Cambiale, ma fosse un semplice Adietto al Pagamento della medesima, o sia un mero Procuratore del vero Padrone della Cambiale, dimodochè l' anticipata sodisfazione della Tratta divenisse dannosa al Girante proprietario, mediante il successivo fallimento del Portatore, che accader potesse nel tempo di mezzo fra l' anticipato pagamento, e il momento della vera scadenza della Cambiale.

Anche in un caso simile, purchè il pagamento venga fatto dall' Accettante con buona fede, e senza alcuna precedente notizia dello stato vacillante del Portatore, è un tal pagamento fatto validamente, nè può impugnarsi dal Padrone del Cambio Mandante, per la ragione che, ricevendo il Portatore l' importare della Lettera come Procuratore del Girante, il dominio del detto denaro vien subito a trapassare nel Mandante medesimo, secondo il Testo nella *Leg. Si Procurator ff. de acquirendo rerum dominio*, e come decisero la *Rota di Genova nella decis.* 127 *num.* 8. *e la Rota Romana nella dec.* 374 § 40 „ ivi „ „ Nec obstat Luraghi decoctio sequuta post huiusmodi solutionem quoniam cum receperit expresse istas pecunias tanquam „ Procurator Cardinalis, illico acquisitum fuit dominium pecuniarum eidem Cardinali construenti „ e l' Accettante, che paga a persona così legittima, viene immediatamente liberato da ogni sua obbligazione, ancorchè poscia venga a fallire il Procuratore, che ricevè il denaro, conforme nella sobietta materia

hanno stabilito, argumentando sulle disposizioni del Gius Comune nella *Leg Si quis Patrem e nella Leg penult. ff ad Senatus Consultum Macedonianum, e nella Leg. Titius fin. ff de fideiussor. lo Stracca de decoct. par* 3. § 32 *in fine* „ ivi „ Ubi „ vero per ignorantiam solverit, vel contraxerit, & ignorantia „ est probabilis, & liberatur Debitor solvens, & Dominus con„ stituens obligetur „ *La Rota Roman nella citata dec.* 374 § 41 *e* 42 „ ivi „ Et Solvens liberatus remansit, *quamvis ipse* „ *Procurator postea deconerit*: *Stracca &c.* „ ubi, quod solvens „ Procuratori decocto liberatur, dum solvens ejus decoctionem „ ignorabat: imputet enim sibi Constituens, qui non idoneum „ Procuratorem elegit, non enim Debitori, qui bona fide sol„ vit *Leg Cum mandato ff de minoribus &c.* „ e finalmente il *Casaregi nel Cambista Instruito al cap* 3. § 79, dopo essersi formato il quesito, che ora si esamina, così lo risolve al §. 90. „ ivi „ Venendo ora alla decisione del nostro caso, debbo con„ chiudere, che, se apparisse in fatto per qualche particolare „ circostanza, che la dilazione al pagamento della Lettera Cam„ biale sia stata volsata dal Creditore a suo favore, o sia per „ suo comodo, e profitto, allora non si potrebbe sostenere per „ valido il pagamento fatto anticipatamente dal Debitore al Pre„ sentatore della Lettera, ma in tutti gli altri casi, nei quali „ regolarmente la dilazione al pagamento delle Lettere è posta „ a favore del Debitore, cioè per il di lui comodo a preparare „ il denaro, come osservano lo *Scaccia de Commercio* § 5. *Gloss.* „ 1. *num* 1. appresso il fine, *il Du Puy de Liter. Cambii cap* „ 4. §. 26. *e l' Ansald. de commerc. disc* 3 § 10. *e* 11. come „ così ancora nel dubbio si deve presumere, come ho detto di „ sopra, in tutti gli altri casi, dico, il pagamento, quantun„ que fatto anticipatamente dal Trattario al Proeuratore, o sia „ al Presentante della Lettera Cambiale, è de jure validissimo, „ di maniera che il caso della diminuzione delle monete, o del„ la decozione del Procuratore, dipoi seguito, deve andare a „ danno del Creditore, per le ragioni, ed autorità riportate di „ sopra. „

ARTICOLO DECIMONONO.

SOMMARIO.

1. *Per il pagamento d' una Cambiale non compete al Possessore alcuna ipoteca.*
2. *Questa si contrae o col fatto dell' Uomo, o per volontà della Legge.*
3. *Nelle Cambiali il Traente non costituisce alcuna ipoteca.*
4. *Nè vi è alcuna Legge generale che la costituisca.*
5. *E nemmeno è stabilita per comune, e tacito consenso delle Nazioni.*
6. *E perciò l' ipoteca per regola generale è negata alle Cambiali.*
7. *E solamente è accordata in alcune Piazze per disposizioni particolari.*
8. *Si descrivono alcune Piazze nelle quali è accordata l' ipoteca alle Cambiali.*
9. *In Toscana non è accordata l' ipoteca generale.*
10. *L' ipotea speciale, o sia gius di pegno accordato a favore delle Cambiali sopra gli assegni destinati al rimborso delle Tratte.*
11. *E perciò tali assegni, o fondi destinati dal Traente restano con gius di pegno prelativamente obbligati.*
12. *Esempj del Tribunale di Livorno.*
13. *Questo diritto d' ipoteca speciale è ricevuto per regola generale.*
14. *Si enunciano le Piazze Mercantili dove è stabilito un tal' uso.*

PER la sodisfazione di una Cambiale non compete al Possessore alcun' ipoteca contra gli obbligati al pagamento della 1 medesima.

ANNOTAZIONI.

IN due maniere si contrae l' ipoteca su i Beni di un Debitore a favore di un Creditore. La prima col mezzo dell' espressa, e determinata volontà del Debitore, lochè si fa mediante certe particolari espressioni, che si appongono nei Contratti. La se- 2 conda in forza della disposizione di una Legge, che supplisca al fatto dell' Uomo, e perciò regolarmente si divide *l' ipoteca in*

tacita, ed in espressa: La prima formandosi *ex Lege*, la seconda colle parole dell' Uomo, conforme rilevasi da tutto il *tit.* 2 *del lib.* 20 *delle Pandette*, *in quibus causis pignus, vel hypotheca tacite contrahatur*, e come insegnano il *Voet in d. lib. ff* § 8 *& seq. ed il Perez in d. lib & tit. pandect.* §. 1. „ ivi „ Pignus „ vel hypotheca, aut expresse, aut tacite contrahitur. *Expres-*„*se* dictis verbis, dicitutque manifestaria hypotheca, *Leg.* 9. „ *huius tituli*; *tacite*, quæ non espressa Partium conventione „ constituitur, sed colligitur, vel a *Lege* inducitur tacite, ob „ singularem favorem, seu privilegium, vel personam Credito-„ rum, vel ipsam crediti causam spectans. „

Stabilito questo canone di *Gius Comune*, passeremo a osservare, che il tenore delle Cambiali non porta alcuna costituzione d' ipoteca, non leggendosi in esse, secondo la formula comune, alcuna di quelle parole, che sarebbero atte a spiegare la volontà del Traente di voler costituire un' ipoteca su i propri Beni a favore del Prenditore della Cambiale per sicurezza del puntual pagamento della medesima.

Esclusa la prima forma *d' ipoteca*, non può dunque esservene altra, che quella, che derivasse da qualche disposizione di ragione, o aia da qualche Legge.

Non vi è alcuna Legge, che generalmente disponga la costituzione dell' ipoteca a favore dei Possessori delle Cambiali. 4
Nel *Gius Comune* non se ne osserva, nè può esservene alcuna, per quella ragione, che abbiamo rilevata nella *Prefazione*. Cioè a dire, perchè al tempo dei *Romani* era incognito l' uso delle Cambiali; onde non è possibile fra le innumerabili loro Leggi il ritrovarne alcuna, che accordi un tal privilegio alle Lettere di Cambio.

L' universale consenso delle Nazioni averebbe potuto supplire a questo difetto, ma neppure per questo verso possiamo dire, che le Cambiali abbiano ottenuto un tal benefizio. Poichè 5
nella massima parte delle Piazze Commercianti non vi è alcuna particolare disposizione su questo proposito.

Infatti gli Scrittori del Gius Cambiario hanno per massima generale stabilito, che non competa alle Cambiali alcun' ipoteca su i Beni di quelli, che sono obbligati a favore del Possessore 6
per il puntuale pagamento di alcuna di esse. *Franck. Instit. Jur. Camb. lib* 2. *sect.* 2 *tit.* 1. § 3 „ ivi „ Hypothecæ ius com-„ petit Creditori cambiali, quoties clausula hypotheccaria Literis „ Cambialibus inserta est „, il che non è in uso in alcuna Piazza d' Europa, *Hennecc. Elem. Jur. Camb. cap* 6. § 44. „ ivi „

„ Itaque regulariter Creditor cambialis chirographarius accenseri, „ nec ullo prælationis iure gaudet „ *Sabelli in Summa §. Litera* 17. *num* 5 „ ivi „ Literæ Cambii de iure non habent hypothecam, secus autem de consuetudine diversorum locorum „ *Genua de scriptura privata lib.* 3 *quæst* 2 § 1. & 2. „ ivi „ Altera succedit hic dubitatio, & est, an pro Literis Cambii competat regulariter privilegium hypothecæ. Cui quidem difficultati satisfaciendo, rem de Jure Communi pro negativa esse definitam concludito Sic in terminis docuit *Petrus Surdus cons. suo* 499 *num.* 2. *in quarto Sequitur est etiam Joannes Baptista Cavatius in suo Tractatu de Cambiis pag. mihi* 235. *cap. de actione, quæ datur occasione Literarum Cambii*, ubi subdit Non reperi iure cautum, quod detur. Et hinc est quod subscribens se huiusmodi Literis, vel Schedulæ, quæ Banchariis appellant, in qua fit per Debitorem promissio de solvendo sub obligatione generali bonorum, non ideo minus se obligat, nec ullo modo contrahitur pro dicto debito hypotheca, nisi id in subscriptione expressum sit. Sic præcise *Bursatus* post *Straccha* ibi relatum *cons.* 103 *num* 23. „

Vi sono però alcune Piazze, nelle quali per *Gius municipale* è attribuito alle Lettere di Cambio il benefizio dell' ipoteca
7 *ministerio Iuris*, come nota il *Genua de scriptura privata lib.* 3 *quæst* 2 § 6. „ ivi „ Dixi autem (rem pro negativa definitam, Jure Communi inspecto), quoniam ex consuetudinibus & sanctionibus particularium locorum secus definitum est. „

Nell' *Austria* le Cambiali godono il benefizio dell' ipote-
8 ca, e i Creditori per dipendenza di Cambiali sono preferiti ai Chirografarj, come riporta l' *Ennecio d. cap.* 4 §. 44. „ ivi „ Attamen in *Austria &c.* proxime ab hypothecariis collocantur in classe quarta, omnibusque Chirographariis præferuntur „ ed in conformità di quanto dispone l' *artic* 47 *dell' Ordinanza per i Cambj emanata nel* 10 *Settembre* 1717. *dell' Imperator Carlo VI* „ ivi „ Il Jus Cambiale privilegiato secondo l'uso consueto d' altri Paesi, portando seco, che per maggiormente promuovere il Negozio Cambiale tanto vantaggioso al Pubblico, le Lettere di Cambio avessero la preferenza alle Scritte ordinarie, ai Chirografi, ed altre obbligazioni personali non privilegiate; onde rimane tutto ciò in ogni cosa, e talmente confermato, che nei Concorsi dei Creditori, nelle Gride, e simili occorrenze, nelle quali entra la questione della priorità, le Lettere Cambiali ordinariamente stilizzate debbano subito dopo le pretensioni privilegiate, e reali, o altri titoli provvi-

„ sti di attuale ipoteca, essere poste in una classe separata in-
„ nanzi alle Scritte personali ordinarie, ed altre obbligazioni non
„ privilegiate, e che per conseguenza alle Lettere di Cambio
„ sia concesso il diritto di preferenza avanti il Chirografi, ed
„ altri debiti correnti, dovendo ciò in ogni, e ciascuna occa-
„ sione essere particolarmente osservato dai nostri Uffizi, Tribu-
„ nali, Libri de' Fondi, ed altre Istanze da noi stabilite, come
„ pure dovranno le Lettere di Cambio, fatte dovetosamente,
„ avere ancora la preferenza a tutte le Scritte obbligatorie da
„ contrarsi in questo nostro Dominio *Austriaco* sotto l' *Enza*,
„ le quali conenessero una semplice ipoteca convenzionale. Poi-
„ chè sulli ipoteche convenzionali senza intbizione giudiciale,
„ esecuzione, o nota presso del Maresciallato, o de' Libri de'
„ Fondi, non portano in questo Paese seco alcun diritto reale,
„ ma, se la somma tutta non arrivasse a quanto importano tut-
„ te le Lettere Cambiali poste insieme in una classe, allora do-
„ vrà ciascuno essere pagato a rata porzione della sua Cimbiale. „

In *Milano* porta la Legge partia, che godino le Cambiali il benefizio dell' ipoteca, perciò, che attestano il *De Passeribus de scriptura privata* tit 3 *de Liter Camb quest* 2 *num* 7. *l' Henneee d. cap* 6 § 46 „ ivi „ Alicubi tamen, veluti *Mediolani*, Literarum Cambialium Possessoribus tacita hypotheca „ tributur „ *il Franck. Instit. Jur. Camb. lib* 2 *sect.* 2 *tit* 1. § 5 *in adnot. e il Genua de scriptura privata lib* 3 *quest* 2 § 7 „ ivi „ Ex novis enim Constitutionibus *Mediolani* (ut ab „ his exordiar), de quibus sub titulo *de Officio Abb in* § *Eo* „ *amplius lib.* 5 concessa est procul dubio hypotheca pro Lite- „ tis ipsius Cambii veri, & realis „

Lo Statuto di *Avignone* accorda l' ipoteca alle Cambiali, desumibile dal giorno della recognizione, perciò, che appatisce al *lib* 2 tit *de Literis Cambii*, a testimonianza *del Genua loco cit.* § 8 „ ivi „ Per Statutum *Avenionense* sub titulo *de Lite-* „ *ris Cambii lib* 2 expresse cautum est, ut a die recognitionis „ dumtaxat Literæ ipsæ Cambii habeant hypotheeam, quæ cum „ sit introducta a Lege sine facto hominis, *tacita* voeatur *ad not.* „ *per Glost in* §. *Item Servius in verb pignoris*, *& ibi late* „ *Jason instit de action.* „ *Girolama de Laurentiis Dec. Avenionen.* 146. *n.* 1. *e* 4 *e il Franck loc cit in adnot ad* § 5.

In *Francia* godono il benefizio dell' ipoteca quelle sole Cambiali, che siano firmate dal pubblico Sensale, o sivvero in quelle, che non abbiano un tal requisito, dal giorno del Protesto, o da quello della recognizione del Debitore, in conformità di

quanto dispongono gli *Artic.* 92 e 93 *dell' Ordinanza del* 1539 e della testimonianza del *Franck loc cit* § 5 „ ivi „ Vicissim „ iure singulari Cambia alicubi gaudent hypotheca tacita, quam „ *Gallis* solis ipsis, quæ a Proxeneta subscripta sunt, a die exa„ ctionis, cæteris a tempore recognitionis a Reo factæ largiun„ tur „ *Savary le Parfait Négociant part.* 1. *livr* 3 *cap.* 7. *Heinnecc d cap* 6 § 46 „ ivi „ Id, quod & in *Gallia* obti„ net, quoties eiusmodi Literis subscripserit Proxeneta „ *e il Du Puy cap.* 17. § 4 „ ivi „ Perchè in *Francia* le Lettere di Cam„ bio, come tutte le altre Scritture private, non danno l' ipo„ teca, se non dal giorno della recognizione, o della negazione „ fatta in Giudizio „ e § 5 „ ivi „ E' perchè la sottoscrizio„ ne del Traente, e quella dell' Accettante, siccome quelle dei „ Giratarj sono differenti, l' ipoteca non può aver luogo contro „ l' Accettante, e contro i Giratarj dal giorno della recognizio„ ne, o negazione del Traente, ma solamente contro ciascheduno dal giorno della recognizione di essi respettivamente „

L' Ordinanza per le Lettere di Cambio dell' Elettore di Brandemburgo del 17. *Settembre* 1684 *al* § 33. così dispone „ ivi „ Un Tireur, un Accepteur, ou un Endosseur, venant a „ faire faillite, ses Créanciers pour Lettres de Change auront la „ préférence sur les autres, soit qu'il s'agisse d'effets en marchan„ dises, ou en dettes actives, ou obligations, mais non pas sur „ les hypotheques speciales et enrégistrées, ni sur le déniers de „ gens privilegiez, et des Mineurs „

Simile è l' uso di *Danzica*, come nota *l' Heinnecio d cap* 6 § 44, e come apparisce dall' *art* 33 *dell' Ordinanza per il Cambio di quella Città* „ ivi „ En cas de faillite publique, et „ de Concours, qui s'en ensuive, les Lettres de Change seront „ bien préferées à l'égard des autres biens, dettes passives, et „ obligations, mais elles ne le seront nullement aux hypothé„ ques judiciaires et speciales, ni aux droits des privilégiez, et „ Mineurs „

Nella *Svezia*, e nel *Ducato di Brunswick* i Creditori Cambiarj hanno nei Giudizj di fallimenti la loro collocazione dopo i Creditori con ipoteca speciale, e giudiciaria, e prima di quelli, che hanno ipoteca generale, come riporta *l' Heinnecio d cap* 6 § 46 „ ivi „ Quin & in *Svecia*, & Ducatu *Brunsvicensi* Cre„ ditores Cambiales proxime post hypothecas speciales, iudicia„ les, & ante generales collocantur. Vide *Ord Camb. Suec art* „ 26 *& Wolfenbut. art.* 55 „

In *Toscana*, e in conseguenza in *Livorno*, le Cambiali non hanno alcun' ipoteca. E quando l' avessero, satebbe totalmente inefficace nel caso di fallimento, per la ragione, che lo *Statuto di Firenze alla rubr. 10 del lib. 3* conquassa le ipoteche di tutti i Creditori, e tutti i privilegi personali, e reali, e misti, volendosi, che tutti vadano alla pari *per æs, & libram*, eccettuandosi soltanto i crediti dotali, e quelli per causa di tutela, come riporta la più volte citata *Florentina Pignoris del 10 Marzo 1746 avanti la bon. mem. del fu Sig. Auditor Assunto Franceschini § 2 la 25 del tom. 9. del Tesoro Ombrosiano* 9

Lo *Statuto della Mercanzia di Firenze*, emanato posteriormente allo *Statuto della Città al lib. 3 rubr. 2. de' Cessanti, e Fuggitivi &c § Ancora considerato &c.* accorda un gius di pegno sopra quelle mercanzie, crediti, denari, nomi di Debitori, o altri fondi, che si trovano nelle mani di un Negoziante, o in quelle di terze persone al suo ordine, o in via al di lui ordine, di un Negoziante, dico, che sia creditore, o abbia assunti impegni per conto del Proprietario di dette mercanzie, crediti &c., e purchè questi assegni di cose mobili sieno passati nelle mani del Creditore due giorni prima del fallimento del Debitore proprietario di essi, preservò i medesimi dalla conquassazione dell' ipoteca, e dal dovere di esser portati nella massa patrimoniale del Fallito, volendo, che un tal Creditore „ ivi „ abbia prima obbligato, e ipotecato per la concorrente quantità „ di tal suo credito le mercanzie, o robe, di che sopra, che „ alcon' altro Creditore di tal Fallito, e ne abbi la ritenzione, „ finchè venga pagato, e per tal suo credito per la concorrente „ quantità non sia tenuto a contribuire, concorrere, o in alcun „ modo mescolarsi con gli altri Creditori, ma si possi in sù „ quella, o quelli, valere per via di vendita „ conforme nota l' allegata *dec. 25 del tom. 9 del Tesoro Ombrosiano avanti il fu Sig. Auditor Franceschini § 13* 10

Di quì è che, se alcun' Banchiere fa una Tratta sopra un suo Corrispondente, che gli sia debitore di qualche somma, o sivvero trae sopra di lui in correspettività di mercanzie, che questi abbia in sue mani, o in altre al suo ordine di pertinenza del Traente, o finalmente si faccia la Tratta in correspettività di altri fondi esistenti o presso il Trattatio, o in altre mani per passarsi a lui, affine di servire di assegnamento per l' estinzione della Tratta; quesri tali crediti, mercanzie, assegnamenti, o qualonque si siano fondi destinati dal Traente alla sodisfazione della Cambiale, restano con gius di pegno convenzionale prelativa- 11

mente obligata a favore del Possessore della Lettera, avendo la predetta disposizione dello *Statuto di Mercanzia* tolta di mezzo a favore di simili pignotatarj, e in benefizio del Commercio, quella conquassazione d' ipoteche, e di privilegio, che derivava dal precedente *patrio Statuto*, come avverrì il *fu Sig. Auditore Franceschini nella citata decis.* 25 *del tomo* 9. *del Tesoro Ombrosiano ai* §§. 12 *e* 13.

Ovvie sono nel Tribunale di *Livorno* le Decisioni, che verificandosi un caso simile, concedono al Possessore delle Cam-
12biali la prelazione su gli assegnamenti destinati dal Traente a servir di fondo per la sodisfazione delle medesime, non ostante il fallimento del Traente medesimo. Ne citeremo due sole per brevità, quali sono quella *dell' Illustrissimo Sig. Auditor Giuseppe Francesco Pierallini* nelle Cause insorte nel Tribunale di Livorno nell' occasione del fallimento dei Signori Francesco Harriman e Figli, nelle quali fu accordato ad alcuni Creditori di Tratte fatte sopra certe mercanzie il privilegio della prelazione sopra il netto ricavato delle medesime, come apparisce dalla *Sentenza del* 17 *Febbraio* 1769 *in Atti di num* 742 *del* 1767 e l' altra dell' *Illustrissimo Sig Avvocato Giuseppe Calzabigi, e del fu Sig. Avvocato Gaetano Martini*, Giudici Compromissari fra i Deputati della mancata Ragione dei Signori Fratelli Pini da una parte, ed alcuni Creditori della medesima, nella qual Causa con Sentenza del 24 Settembre 1774. fu accordata la prelazione medesima ad alcuni Possessori di Cambiali tratte sopra alcune mercanzie, esentando così il netto ricavato delle medesime dal dover far parte della Massa del patrimonio di quella mancata Ragione.

Questo medesimo diritto di prelazione, o sia di gius di pegno convenzionale, per cui i Possessori di Cambiali possono esercitare la loro azione sopra i fondi addetti alla sodisfazione di
13quelle tali Tratte, senza essere obbligati a concorrere con gli altri Creditori, è anche ricevuta per massima generale nel *Gius Cambiario*, come ce ne assicurano *Ludovic. Introduct ad process. Camb. cap.* 16. § 2. *Heinnec. Elem. Jur Camb. cap.* 6. § 47. „ ivi „ Pignore tamen jure fruuntur, qui Literas Cambiales, „ valura nondum soluta, dederunt. nec non qui pecuniam sub „ spe accipiendi Literas Cambiales solverunt: eæ enim Literæ, „ hique nummi adhuc extantes, extra Concursum jure domini „ recte vindicantur „ *Franck Instit. Jur. Camb. lib.* 2. *sect.* 2. *tit* 2 §. 1. „ ivi „ Si Debitor cambialis pignus tradiderit, du- „ bium non est, quin Creditori omnis illa securitas competat, „ quam Jure Communi Creditori pignorato acquiri alibi doce-

„ tur „ & § 3 „ ivi „ Nec alias Creditoribus pignus ultra re-
„ siduum arresto affiecre, ejusve restitutionem urgere ibidem li-
„ cet, antequam Possessori de sorte, usuris, atque impensis om-
„ nibus plenissime fuerit satisfactum „ *Phoonsen chap* 28 § 16
„ ivi „ Lorsque l'on tire sur un Commissionnaire, ou Facteur, sur
„ des effets, ou sur les marchandises, qu'il a entre ses mains,
„ ou qu'on lui envoye à sa disposition, il est préferé pour les
„ débours, qu'il a faits sur ces effets, au cas que celui, qui les
„ envoye, ou le Principal ait le pouvoir de les engager „

L' *Ordinanza del Cambio Di Francfort sul Meno del* 18 *Settembre* 1667 *al* § 20 prescrive particolarmente questa medesima disposizione „ ivi „ Celui, qui aura reçu des marchandises „ en commission pour vendre pour compte d'autrui, & qui aura accepté, ou payé des Lettres de Change, que le Maître des „ marchandises aura tirées sur lui, ne sera pas obligé de débourser le montant des dites marchandises, mais il aura le pouvoir, soit en cas de faillite, ou d'arrêt, de se payer de son „ avance, & s'il lui reste quelque chose après cela, il sera obligé de le débourser à qui il appartiendra „ 14

In *Sassenia* in forza dell' *Ordinanza*, *e Decisione Elettorale del 4 Settembre* 1669, riportata dopo il *Phoonsen les Loix & Coûtumes de Change*, è ordinato un' eguale regolamento „ ivi „ En troisiéme lieu, nous voulons, qu'à l'égard des marchandises en commission, l'on en use suivant la coûtume, & „ l'usage établi dans toutes les autres Villes de Commerce, aussi bien qu'à *Leipzig*, savoir, que ceux, qui auront reçu des „ marchandises pour vendre pour compte d'autrui, & qui auront „ accepté, ou payé des Lettres de Change pour le compte de „ ceux, aux quels les marchandises appartiennent, se pourront „ rembourser des leurs débours sur la valeur, ou le montant de „ ces marchandises, quelque arrêt, ou empêchément, qu'on puisse faire, & ne seront obligez de rembourser que la somme, „ qu'il leur restera en main après qu'ils se seront payez eux-mêmes de leur avance. „

Lo stesso prescrive l' *Ordinanza del Cambio di Breslavia del* 28 *Novembre* 1672 *al* § 22

L' *Ordinanza per il Cambio* della Città di *Danzica del* 8 *Marzo* 1701 *ai* §§ 33 *e* 34 comanda la medesima regola

Finalmente il *Regolamento per le Cambiali di Massa e Carrara del* 21 *Novembre* 1782 *ai* §§ 69 *e* 70 così prescrive „ ivi „ Tutte le Lettere tratte sopra persona debitrice del Traente „ avranno, e devono avere per ipotecato con gius di pegno il

» debito del Trattario a favore del Possessore, etiam nel caso
» di fallimento del Traente, purchè però la Tratta sia fatta a
» buona fede, in tempo non sospetto, e non in frode dei Cre-
» ditori. L' istesso privilegio di prelazione privilegiata ed immu-
» ne da ogni Concorso, etiam nel caso del fallimento del Traen-
» te, dovranno avere le Cambiali tratte sopra noli, provvisioni,
» crediti, nomi di Debitori, mercanzie caricate, consegnate, o
» spedite, o molto più sopra quelle esistenti in mano del Pos-
» sessore, o Accettante di una Cambiale, purchè però tali cre-
» diti siano stati assegnati, e aggregati alla sodisfazione della
» Tratta con legittimo recapito di qualsivoglia natura e catat-
» tere, anche per via di Lettere, e purchè, relativamente alle
» mercanzie, si trovino queste a mano, o in potere di chi è
» Creditore per dependenza della Cambiale, o anche in cammi-
» no al di lui ordine. Il tutto però essendo fatto in tempo non
» sospetto, e non in frode dei Creditori. »

ARTICOLO VENTESIMO.

SOMMARIO.

1. *Perdendosi una Cambiale, il Possessore si rende debitore di tutti i danni, ma può obbligare l' Accettante a pagarla, ed in qual forma.*
2. *Tempi diversi nei quali può smarrirsi o perdersi una Cambiale.*
3. *Compensi nel primo caso.*
4. *E specialmente se sia rivestita del carattere di sola.*
5. *Ragione della differenza dei compensi saddetti quando vi sia la seconda.*
6. *I danni dello smarrimento vanno a carico di chi dà causa alla perdita.*
7. *Compensi nel secondo caso.*
8. *Compensi nel terzo caso.*
9. *In caso di disputa per questi oggetti il Giudizio della Causa diventa ordinario.*
10. *Circostanze che lo fanno diventare esecutivo, e sommario.*
11. *A questo regola corrisponde la Legge municipale di alcune Piazze quali si descrivono.*

12 *In questo caso è necessaria la promessa di rilevazione del Portatore a favore del Traente.*

PErdendosi una Cambiale, chi ne aveva il possesso si rende debitore di tutti i danni, pregiudizj, e spese. Se questa perdita poi succeda dopo che la Cambiale predetta sia munita dell' accettazione, il Portatore della medesima potrà nonostante obbligare l' Accettante a pagarla alla scadenza, purchè possa altronde legittimare la sua persona, e giustificare di esser' egli quello destinato ad esigerla, e purchè garantisca efficacemente l' Accettante dal rischio di essere molestato per un nuovo pagamento, nel caso che gli venisse in appresso presentato l' altro esemplare smarrito, e in piè di cui era stata fatta l' accettazione. 1

ANNOTAZIONI.

A Quattro diverse epoche può seguire, che si perda una Cambiale. La *prima*, appena acquistata dal Prenditore, e prima che sia pervenuta alle mani della persona, che deve procurarne l'accettazione. La *seconda*, prima che ne sia seguita l'accettazione. La *terza*, dopo seguita l' accettazione, e prima della scadenza. La *quarta* finalmente, dopo la scadenza, e denegato pagamento. 2

Perdendosi la Cambiale alla *prima* epoca, è molto facile il rimedio, perchè, o la Cambiale già in primo luogo consegnata era concepita coi termini di *prima*, e in tal caso il Traente è obbligato a somministrare al Prenditore un nuovo esemplare della medesima con la dichiarazione di essere la *seconda*, come avverte opportunamente il *Phonsen chap.* 40 § 1 „ ivi „ „ On fait ordinairement une prémiére, & une seconde Lettre „ de Change pour une même partie, que l'on a négociée, à fin „ que, si on vient à en perdre une, l'autre puisse servir pour „ se faire payer „ *&* § 4 „ ivi „ Un Tireur, qui a deja four- „ ni des Lettres de Change pour une partie, doit bien prendre, „ garde, si on vient lui en demander encore d'autres, & ne „ les faire que de la même teneur que de celles, qui a déja sour- „ nies, seulement avec cette seule distinction de troisiéme, qua- „ trieme &c. „ *Franck Instit. Iur. Camb. lib* 2 *sect* 3 *tit* 4. § 5 „ ivi „ Cambio igitur ante trasmissionem perdito, Tras- „ sato novum dare tenetur „ *& Stryck de Liter Cambiat acceptat. cap.* 4. *num.* 24. *e* 25 „ ivi „ Unde hodie cum expres- „ sione, ac mentione *secundæ* concipiuntur, & plerumque adjici „ solet Mandato solutionis conditio, si priores Schedulæ, quæ 3

„ *prima*, aut *secunda* nomine indigitantur, nondum fuerint ex-
„ solute „ o sivvero la Lettera in primo luogo consegnata por-
tava l' espressione di *prima*, e *sola*, e in tal caso, se il Pren-
ditore ne vuol' avere un secondo esemplare conceputo negli stes-
si termini deve garantire efficacemente il Traente, che, benchè
4 abbia consegnati, o sia per consegnare due esemplari, il paga-
mento sarà un solo, e promettere così, che, seguendo un doppio
pagamento, sarà egli responsibile di tutti i danni e pregiudizj.
Così c' insegnano il *Franck. loco citato* § 6. „ ivi „ Modo amit-
„ tens vicissim caveat, nommos a quoquam neque adhuc exa-
„ ctos esse, neque in posterum secunda vice exactom iri, quoties
„ de Literis Cambialibus *solis* quæritur „ e gli altri Autori da
esso citati nelle note al detto § 6

La ragione della differenza, per cui nel primo caso il Pren-
ditore non è obbligato a dare alcuna cautela al Traente, lo che
deve fare nel secondo caso, si è, perchè, quando il Traente
5 ha data una Cambiale come *prima*, se ne dì un' altra simile
colla qualità di *seconda*, e colla solita espressione, che suol' ap-
porsi, di dovere, cioè, il Trattario pagare in forza di questa
seconda l' importate della Cambiale, *la prima non essendo*, una
tal condizione libera il Traente da ogni pericolo imperciocchè,
o *la prima* è stata presentata, e pagata, e la clausula apposta
nella *seconda* non permette, che questa sia pagata, o la *prima*
non è presentata, ed avendo luogo in tal caso la *seconda*, di-
venta inefficace la prima.

Laddove nel secondo caso, trattandosi di Cambiale qualifi-
cata per *sola*, tenendosi la stessa Lettera nei medesimi ter-
mini, può il Trattario riguardarle imponemente per due diverse
6 Traite, e restate ingannato da un falso Portatore della prima
perlochè, a scanso del pregiudizio, che può per tal ragione sof-
frire il Traente, si rende giustissimo, che il Prenditore cauteli
il medesimo da questo risico, a cui avendo dato causa la di lui
negligenza, egli solo deve esserne il responsabile, e correr solo
i risici, che dal supposto smarrimento potessero derivare, con-
forme seguendo la regola generale di ragione, di cui i Testi
nella *Leg. unica Cod. de Sententiis, quæ pro eo &c.*, *e nella*
Leg Nihil interest ff. ad Leg Corneliam de Sicariis, & in cap.
fin de injuriis, fisso *la Rota Fiorentina nella decis.* 5 *num* 4
del tomo 3. *del Tesoro Ombrosiano*, *e nella dec.* 13. *num* 28
di detto tomo 3., e nella subjetta materia il *Franck loc citat*
§ 13 „ ivi „ Damnum vero ex amissione Literarum Cambia-
„ lium ortum referunt ad amittentem, ejusque adeo periculo

„ esse volunt decoctionem Trassati inter eas moras subsequutam.

In due maniere può accadere, che si perda una Cambiale alla *seconda* epoca, di cui si è parlato di sopra al num. 2. La *prima* può seguire per difetto di Posta, nel passaggio, cioè, dalla Piazza del Remittente a quella del Portatore. La *seconda* poi per colpa del Portatore, prima di averne ottenuta l' accettazione. In ambedue questi casi convien ricorrere ai medesimi compensi, di cui si è parlato nel primo caso al num. 3 dovendo il Portatore procurare di avere un nuovo esemplare della Cambiale, affine di eseguire la commissione di procurarne l' accettazione dal Trattario. Se la Lettera si è persa nel corso di Posta, il risico e il danno devono essere a carico del Prenditore della medesima, a risico del quale sta la Cambiale dal momento, che gli viene consegnata, fino a quello, che non arriva nelle mani del Portatore. Se poi lo smarrimento accada dopo esser già pervenuta al Portatore, e così per sua colpa, e negligenza, deve egli essere il debitore dei danni, come l' autore dei medesimi, per quei principj, che si sono stabiliti di sopra al num. 6. in fine. 7

Se poi la Cambiale venisse a perdersi dopo essere in piè di essa stata apposta l' accettazione dal Trattario, o da qualunque altro per onor di firma, non per questo l' Accettante può esimersi dal sodisfare a quel pagamento, a cui si è impegnato coll' accettazione. Due però sono gli estremi, che deve il Portatore concludentemente provare, volendo costringere l' Accettante al pagamento. Il primo di essere egli la persona legittima ad esigere. Il secondo, che il Trattario, o altri abbi effettivamente accettata la Cambiale in questione. Si pone in essere il primo estremo, mediante il possesso di un altro esemplare della Cambiale, o mediante la Lettera di trasmissione, o in altra equivalente forma, che giustifichi concludentemente di essere egli stato il Possessore con Gira a suo favore di quella tal Lettera, che si è smarrita. Il secondo estremo si pone in essere o colla confessione dell' Accettante, o con altra giustificazione equivalente. Posti questi estremi, non ostante la deficienza della Lettera, in cui era stata apposta l' accettazione, deve l' Accettante pagarne l' importare al legittimo Portatore, purchè però da questi gli venga data idonea garanzia di liberarlo da ogni spesa, danno, e molestia, che potesse essergli inferita da chi si ficesse possessore della Cambiale smarrita: conformi insegnano il *Franck loc citat.* § 8. „ ivi, Perdito Cam- „ bio acceptato, Acceptans solvere tenetur, maxime præsenti- 8

„ bus secundis Literis, isque casus singulis Indossantibus suo „ ordine significari debet „ ed al § 9 „ ivi „ Vicissim vero „ Exactor cautionem præstare Acceptanti jubetur de indemnitate „ expensis, ac futuris evictionibus quorumcumque „ *Phoonsen chap.* 40 § 11 „ ivi „ Lorsqu'un Porteur a égaré une Lettre „ de Change acceptée, payable à ordre, & qu'il a la seconde „ en main non acceptée, mais endossée jusqu'à lui dans toutes „ les formes, l' Accepteur est obligé de la lui payer sous pro- „ messe qu'il lui rendra celle, qui est acceptée, en cas qu'il „ la trouve, ou que ne la trouvant pas, il le garantira de tou- „ tes poursuites „ e il *Pothier chap.* 5. *sect.* 1 § 131

E però vero in questo caso, che mancando la Cambiale originale, ove esiste l' accettazione, e facendosi dall' Accettante difficoltà di pagare bonariamente mediante la sopra espressa cautela della garanzia, per i danni, e pregiudizj, il Portatore non può agire contro l' Accettante con quel rigore, e con quei benefizj, che a favore delle Cambiali sono dalle Leggi accordati, ma deve instruire un Giudizio ordinario, e in esso porre in essere gli estremi indicati nel precedente num. 8, come opportunamente avverte il *Phoonsen d chap.* 40 § 14 „ Ivi „ Lorsque l'on a perdu une Lettre de Change acceptée, on ne „ peut pas agir contre l' Accepteur, ni contre le Tireur, selon „ la rigueur du droit du Change, mais on procede contre eux, „ comme pour d'autres affaires. „

Provati però i suddivisati due estremi nelle forme di ragione, sono io di parere, che il Giudizio diventi subito esecutivo, e sommario, all' effetto di coartare l' Accettante al pagamento, giacchè, subito che non si pone più in dubbio, che il Reo convenuto abbia accettata la Cambiale in questione, e che l' Attore abbia l' azione per esigere il pagamento, deve l' affare considerarsi per intiero, e nella stessa forma che se agli occhi del Giudice venisse presentata la Cambiale accettata, onde nella maniera che all' esibizione di essa dovrebbe accordarsi l' esecuzione parata a favore del Portatore contro l' Accettante, così, giustificati gli estremi sopra esposti, deve accordarsi il medesimo benefizio per ottenere la domandata sodisfazione, concorrendo tanto nell' una, che nell' altra fattispecie le identiche ragioni per non procrastinare il pagamento dovuto al Portatore: imperocchè, non essendo la Cambiale una formula sacramentale, può benissimo il Credito Cambiario giustificarsi con altre prove, e fatto ciò, deve quel Credito godere i benefizj, che accorda la Legge ad esso, e non già al naturale recapito della Lettera.

A questa regola generale corrisponde la Legge Municipale di alcune Piazze. Infatti in *Francia* in forza di un *Regolamento del* 30 *Agosto* 1714. il Portatore ha diritto di obbligare il Traente a dargli un nuovo esemplare della Lettera persa, facendone l' istanza gradatamente per mezzo del respettivo Girante fino al Prenditore, come riporta il *Potbiér chap* 5 *sect* 1 § 130 „ivi „ „ Si le Porteur de la Lettre de Change l'a égarée, il doit s'en „ faire donner un second exemplaire par le Tireur. Lorsqu'il ne „ tient pas immédiatement du Tireur la Lettre de Change, et „ que la Lettre contient plusieurs Endossements, il doit, pour „ avoir ce second exemplaire, s'adresser au dernier Endosseur, „ qui lui en a passé l'ordre, et le dernier Endosseur doit sur la „ requisition, qui lui en est faite par écrit par le Porteur de la „ Lettre, lui prêter ses bons offices auprès du précedent En- „ dosseur, et ainsi d'Endosseur en Endosseur jusqu'au Tireur, „ pour avoir un second exemplaire. C'est la disposition du Ré- „ glément du 30 Août 1714. „ tutte le spese poi, e pregiudizj, che derivano in conseguenza di questa perdita, devono soffrirsi da quel Portatore, che ha perdura la Lettera; *Potbiér loco citato* „ ivi „ Tous les frais, et faux frais, comme ports de „ Lettres &c, qui seront faits pour cela, doivent être portés „ et tembourséś par le Porteur, qui a égaré la Lettre „ Se poi qualcuno degl' Indossanti, o il Traente recusassero, il primo di prestare i loro ufficj per ottenete dal Traente un nuovo esemplare della Lettera, e il secondo di dare il nuovo richiesto recapito, si tenderebbero responsabili dei danni, e spese, che potessero accadere dal dì del rifiuto in poi *Potbiér loco citato* „ ivi „ „ Néanmoins si le dernier Endosseur, ou, en remontant, quel- „ qu'un des précédens avoit été, après une requisition par écrit, „ réfusant, ou en démeure de prêter au Porteur ses bons offi- „ ces, et son nom pour avoir un second exemplaire de la Let- „ tre de Change, celui, qui aura été réfusant, ou en démeure, „ sera tenu de tous les frais, et dépens même des faux frais faits „ par toutes les Parties depuis son réfus. C'est aussi la disposi- „ tion du Réglement de 1714. ci-dessus cité. Le Tireur requis „ de donner une second exemplaire de la Lettre de Change, „ dont le prémier exemplaire a été égaré, est tenu, à peine des „ dommages, et interêts du Propriétaire, de le donner. „

Il *Regolamento per le Cambiali d' Amburgo al* § 32, oltre il preservere, che l' Accettante sia obbligato a pagare una Tratta, di cui siasi perduto l' esemplare munito dell' accettazione, previa la cauzione del Portatore di garantirlo da ogni pregiudi-

zio, che potesse accadergli per un simile pagamento, impone altresì al Portatore l'obbligazione di far venire in un dato termine un Chirografo del Tracante, e degl' Indossanti, che approvino il pagamento, nonostante la deficienza della Cambiale Conforme riporta il *Franck lib 2 sect 3 tit 4 § 9* „ ivi „ Praeterea quaqua Hamburgi de Apoeha, qua Trassans, & Indossatores Cambium extinguant, intra certum tempus tradenda „

L' Ordonnance pour le Change de la Ville de Danzica del 8 Marzo 1701. al § 37 così dispone „ ivi „ Quand on a perdu une Lettre de Change, et que le Débiteur reconnoit la „ dette, le Créancier peut *agir* contre lui selon les Loix et Coûtumes du Change: mais celui, qui doit recevoir l'Argent, est „ obligé, pour obtenir son payément, de donner bonne et suffisante caution, qui demeure garant avec lui d'indemniser le „ Débiteur, en cas qu'il soit inquiété par qui que ce soit, tant „ à l'egard du capital, que des frais „

Le *Ordinazioni per i Cambj dell' Imperator Carlo VI* per l' uso delle Piazze degli Stati Ereditarj della Casa d' Austria *al § 32* così dispongono „ ivi „ In caso si perdesse una Cambiale già accettata, e che il Debitore pure confessa il debito, è „ il medesimo, secondo le Leggi Cambiali, tenuto al pagamento, ma non altrimenti, se non con sufficiente sicurtà, che per „ qualsivoglia ricerca in avvenire, per qualunque danno, o spese, e con chi ciò sia, egli rimanga sciolto, e libero. Dovendo però darne subito avviso di un Girante all' altro „

L' ultimo caso finalmente può esser quello, che dopo essere stato alla scadenza recusato il pagamento di una Cambiale accettata, o non accettata, e dopo esserne stato cavato l' opportuno Protesto, si perda la Cambiale, o per negligenza del Portatore, o per qualche sventura di Posta. In questo caso, siccome vi resta l' atto pubblico del Protesto, che giustifica la denegata sodisfazione, le diligenze fatte dal Portatore per ottenerla, e le dichiarazioni di animo avanzate da esso di voler conservare illesi i suoi diritti, così il solo atto del Protesto è più, che sufficiente a meritargli il diritto di farsi reintegrare dal Tracente, come fissa il *Franck loco citato § 12* „ ivi „ Denique, perdito Cambio cum protestatione reverso, satisfacere tenetur Trassans, & quisquis post protestationem tenetur. Modo pariter cautio, quoties illa opus est, praestetur „ *Phoensen chap 40. § 18* „ ivi „ Lorsque le Porteur d'une Lettre de Change acceptée, protestée faute de payément, perd, ou égare la Lettre, „ le Tireur n'est pas obligé d'en payer le Rechange au Don-

„ neur, ou à celui, qui en étoit le Porteur, qu'il ne lui donne „ une suffisante caution et assûrance de garantie de toutes les „ poursuites, qu'on pourroit faire tant contre lui, que contre „ celui, sur qui la Lettre étoit tirée, à l'égard, de la Lettre „ perdue, et qu'il ne lui promette de lui restituer le Rechange „ avec tous les fraix, en cas que dans la suite il se trouve que „ la Lettre, qu'on a dit être perdue, a été payée par quelqu'un „ sous protest „ e conforme fu in *Toscana* magistralmente deciso nella *Florentina Literarum Cambii del* 13 *Settembre* 1743. *avanti la bon mem. del fu Sig Auditor Giuseppe Bizzarrini, la* 28 *del tom.* 3. *del Tesor. Ombros. sotto num.* 37. „ ivi „ Sussiste adunque, nonostante le proposte eccezioni, la più vera, „ e la più comune pratica dei Mercanti, che attribuisce al solo „ Protesto la forza, ed efficacia di esigere il credito del ritorno: „ E benchè non si neghi, che talvolta si pratichi la contemporanea trasmissione della Cambiale, come si vede aver fatto i „ Sigg Sardi, e Compagni rispetto ai Sigg Kraus, e Sadner; „ nondimeno basta all' effetto, di cui si tratta, che anche il solo Protesto disgiunto dalla Cambiale possa obbligare al pagamento, che così credino, e pratichino universalmente la maggior parte dei Mercanti più accreditati, e che così in conseguenza giustamente abbia potuto credere, e praticare il Sig. „ Sassi, che ricevendo direttamente dal Mantovani suo immediato Giratario il Protesto di non pagamento, giustamente lo stimò vero, e legittimo Credirore del ritorno, e giustamente „ pagando, sodisfece ad ogni sua obbligazione. „

Convengo però ancor' io col *Franck.*, e col *Phoonsen*, che anche in questo caso sia necessaria l' obbligazione del Portatore di rilevare indenne il Traente da ogni pregiudizio, a cui potrebbe essere esposto per la deficienza delle Cambiali Per la ragione che è verissimo, che il Proresto giustifica il rifiuto del pagamento dato alla scadenza dal Trattario, ma è altrettanto vero, che egli anche dopo il Protesto potrebbe aver pagata la Lettera, ed essersela fatta consegnare, con restare così inutile l'atto del Protesto. A evitar dunque la frode, che potrebbe commettersi in questo caso a danno del Traente, e Indossanti, si rende necessaria la garanzia, che viene giustamente creduta opportuna dai due Autori sopra divisati. 12

AGGIUNTE
FATTE DALL' AUTORE
DOPO LA PUBBLICAZIONE DELLA PRIMA EDIZIONE DI QUESTA OPERA.

ARTICOLO VENTESIMOPRIMO

Sul modo di eseguire l' Esecuzioni reali, e personali contro i Debitori per dipendenza di Lettere di Cambio.

SOMMARIO.

1. *Il pagamento del prezzo delle Cambiali deve essere esattamente adempito dentro il termine stabilito nelle respettive Piazze.*
2. *In difetto il Creditore può procedere contro il Debitore all' esecuzione senza alcuna intimazione precedente.*
3. *Secondo lo stile di Livorno il Giudice del Tribunale rende inteso il Debitore dell' esecuzione che gli sovrasta, e trattiene il Mandato per mezza giornata.*
4. *Se gli Esecutori non trovano effetti, onde eseguire realmente contro il Debitore, devono procedere all' esecuzione personale.*
5. *Un solo Mandato contiene due precetti cioè di gravare la roba, e di catturare il Debitore.*
6. *Devono gl' Esecutori tentare la pignorazione avanti di procedere all' esecuzione personale.*
7. *L' interesse del pubblico Commercio esige, che il prezzo delle Cambiali sia esattamente pagato, e perciò si procede con tutto il rigore contro chi non lo effettua.*
8. *Pregiudizi, che possono derivare dal non puntuale pagamento del prezzo delle Cambiali.*
9. *Per evitare i quali, i crediti dipendenti da prezzo di Cambiali non richiedono la forma giudiziaria dell' altre Cause esecutive.*

10 *Nelle girate, siccome si viene a rinnovare il Controtto di Cambio, così militano l' istesse regole contro il Giratario stabilite contro il Prenditore della Lettera.*

11. *Contro chi ha accettata una Cambiale, e non pagata in scadenza si procede con l' istesso rigore conforme si è detto altrove.*

12. *Si propone il dubbio se in mancanza di mobili, onde fare l' esecuzione si devono gravare gl' effetti di stabile del Debitore avanti di procedere contro la persona del medesimo.*

13. *E si risolve, che in mancanza di gioje, argenti, o altre cose atte a ridursi facilmente in effettivo contante, in forma d' ottenere l' intera sodisfazione si deve procedere contra la persona del Debitore.*

14. *E ciò perchè l' esecuzione contro il Debitore Cambiario deve rilasciarsi nella maniera più atta a rendere sollecitamente sodisfatto il Creditore.*

15. *Il che non potrebbe succedere se dovesse prima eseguire i Beni stabili.*

16 *Un tal rigore giudiciario rende più cauti quelli, che devono accettare le Cambiali nell' impegnarsi in simili Contratti.*

NELL' Articolo VI della Parte I si è stabilito e provato, che il pagamento del prezzo delle Lettere di Cambio è così sacrosanto, che spirati quei termini di comporto, che sogliono accordarsi ai Prenditori di Cambiali secondo l' uso delle respettive Piazze di Commercio, compete al Creditore il diritto della via esecutiva contro il Debitore acquirente, perchè un tal credito gode del benefizio dell' esecuzione parata, senza l' obbligo di fare alcuna precedente intimazione al medesimo. 1 2

Si è ivi anche asserito al n 5., che nella Piazza di Livorno, una di quelle, che può dare regola a molte altre, lo stile della Carta autorizzato dalle Ordinanze Sovrane si è, che dietro il ricorso del Creditore, che si nota da un Attuario in un Libro destinato a tal' uopo, fa il Giudice sapere *immediatamente* al Debitore Cambiario l' esecuzione, che gli sovrasta, e dopo il corso di una mezza giornata, se non ha pagato, viene consegnato al Capo degli Esecutori il Mandato esecutivo, il quale contiene l' ordine di gravare il Debitore del Cambio sopra tanta roba, che equivalga al debito, ed alle spese, e qualora non trovi capitali, o mobili, su cui far cadere l' esecuzione, devono quelli Esecutori, a norma di quel Mandato, procedere alla personale cattura del Debitore 3 4

E così rigorosa la forma di questa esecuzione, che un' atto solo contiene due precetti, quello cioè di gravare nella roba, e quello di estruire il Debitore, con l' inteligenza di conservare l' ordine di tentare la pignorazione prima di procedere all' arresto personale. Talmentechè non potendo aver luogo la prima parte del curiale precetto, devono gli Esecutori immediatamente procedere all' esecuzione del secondo, senza fare alcun rapporto nel tempo di mezzo.

Nè diversamente può farsi in affare di tal natura: Conciosiacosachè esige l' oggetto, e l' interesse del pubblico Commercio, che il pagamento di una Cambiale sia esattamente eseguito nel termine prescritto dalla regola della Piazza, senza di che infiniti sarebbero i danni, che derivare potrebbero in pregiudizio dei Negozianti, e del Commercio. Un Mercante, che dà la sua Lettera per esigere quel denaro, che forma il soggetto della medesima procede ordinariamente a simile operazione perchè a lui fa comodo quel denaro per supplire ad altri impegni, nei quali il vortice del Commercio lo ha involto. Se il Prenditore della Lettera dopo averne fatto l' acquisto potesse differire l' adempimento della contratta obbligazione, e dar luogo a quel lungo periodo di causa, che in tutti gli altri casi è necessario di fare per costringere un Debitore alla sodisfazione di ciò, che deve, il Negoziante, che ha data la Lettera, e con essa ha ceduto il suo credito sopra il Tratrrio suo debitore, resterebbe privo di quel capitale, che averebbe con altri potuto negoziare a vantaggio della sua Cassa, e resterebbe defraudato di quel denaro, che sulla buona fede mercantile ha egli contato di avere in quel tale preciso giorno. Questi disappunti, che negli altri Uomini della società non portano conseguenze irreparabili, le portano però fra i Negozianti, i quali se dopo aver contratto l' impegno di fare un pagamento ad una tal' epoca trascurano di farlo, perdono il credito, il quale è uno dei maggiori capitali di una Casa di Negozio, dal che ne potrebbe seguire, che il Ditore di una Lettera per non avere potuto esigere il Cambio, o sia prezzo di essa Lettera al debito tempo, rimanesse disappuntato a segno di non poter sodisfare a qualche suo impegno, e venisse a perdere il credito, ed anche a fallire, malgrado l' essere fornito di capitali sufficienti a sodisfare le obbligazioni da lui contratte.

Per evitare simili inconvenienti è massima universalmente ricevuta, ed un canone della Giurisprudenza mercantile, che que sia specie di crediti sia privilegiatissima, al dire dell' *Heineccio*

Item Jur Camb cap 5 §. 3. *in fine*, e di tutti gli altri Dottori riportati al n. 2. e 3 dell' Articolo XII. Parte II. di questo Trattato, ed in modo tale da non ammettere quella forma giudiciaria, che ha luogo nelle cause esecutive per l' esazione di crediti di qualunque altra indole.

Ciò, che si è detto relativamente al prezzo di una Cambiale ceduta dal Traente nella sua origine, milita, ed ha luogo egualmente in tutti i casi delle girate, giacchè ogni volta, che da un Possessore si gira una Lettera a favore di altra persona, si viene a rinnovare il Contratto di Cambio, ed hanno perciò luogo le stesse regole a favore del Girante, contro il Giratario, che si sono stabilite a favore del Traente contro il Prenditore della Lettera. 10

Lo stesso finalmente milita, e deve aver luogo nel caso d' inadempimento alla sodisfazione di una Cambiale da chi l' ha accettata, conforme si è da sopra avvertito, e provato nell' Articolo XII della Parte II. 11

Mentre era sotto il torchio questa seconda Edizione è nata disputa, o almeno si è dubitato nel Tribunale di alcuna delle nostre Piazze d' Italia se dopo essersi dagli Esecutori referito di non trovarsi mobili capaci a sodisfare il credito di un Possessore di una Cambiale debba procedersi al gravame reale sopra qualche effetto di suolo, che avesse il Debitore, prima di procedere alla sua personale cattura. 12

Consultato io su questo dubbio ho creduto di dovere rispondere, che a norma dei principj stabiliti in questo mio Trattato, e dallo stile delle principali Piazze di Europa, deve il Giudice, a cui è fatta istanza per ottenere l' esecuzione contro il suo Debitore per dependenza di un Cambiale, rilasciare il Mandato esecutivo contro il medesimo con l' avvertenza al Capo degli Esecutori di tentare prima la reale sopra denari, gioje, argenti, o altre preziose suppellettili atte a ridursi facilmente, ed in breve tempo in effettivo contante, e non trovando nella Casa, o Case, Negozio, o Negozi di quel tal Debitore simili effetti onde gravare in tanta quantità da potere ottenere l' intera sodisfazione del credito, e delle spese della giudiciaria esecuzione, debba subito procedere alla personale cattura del Debitore, senza dar luogo ad alcun gravame reale sopra quei Beni di suolo, che aver potesse il Debitore Cambiario. 13

Il motivo di questa mia opinione è fondato sugli allegati principj del Gius Cambiario, e sulle massime ricevute nella mercantile Giurisprudenza, quali insegnano, che l' esecuzione

parata competente contro il Debitore Cambiario debba dai Giu-
14dici, e Tribunali accordarsi nella maniera la più spedita, e ca-
pace a rendere sodisfatto al più presto il Creditore, per quei giu-
sti riflessi riepilogati di sopra in questo Articolo al n. 7. e seg.

E vaglia il vero, se l' esecuzione dovesse farsi nel modo,
che si proponeva per dubbio, chiunque abbia lume di ragione
15potrà comprendere, che il Creditore resterebbe per molto tem-
po defraudato della sua sodisfazione, perchè il giudizio, che oc-
corre fare per l' esecussione reale dei Beni stabili esige un tal
periodo di tempo, che è inconciliabile con quella sollecita ese-
cuzione, a cui un Banchiere ha diritto, e che deve avere per
non esporre il Commercio alle più funeste conseguenze.

E' vero, che la persona del Debitore portata in prigione,
non corrisponde precisamente al denaro, che aspetta al Credito-
re Cambiario: Ma è anche vero, che questo eccessivo rigore
16giudiciario nella subietta materia mette in tale reflessione quelli,
che devono accettare le Cambiali, e quelli, che ne fanno l' ac-
quisto per non impegnarsi facilmente in simili Contratti, senza
sapere ove formare i fondi per pagare il Cambio di una Lette-
ra presa, o estinguerne altra accettata, per non esporsi al peri-
colo della perdita della libertà.

ARTICOLO VENTESIMOSECONDO.

Dell' esecuzione personale contro i Debitori settuagenary.

SOMMARIO.

1. *L' esecuzione personale contro i Debitori ha origine dalle Leggi delle XII. Tavole.*
2. *A tenore di dette Leggi doveva precedere un termine di 30 giorni.*
3. *Barbaro trattamento a cui in vigore d' altra di dette Leggi soggiaceva il Debitore.*
4. *Anche appresso gli Ateniesi vi era l' uso d' incatenare il Debitore.*
5. *Si crede che questa Legge venisse dai Greci antoriori a Solone.*
6. *Maniera più barbara contro i Debitori a tenore delle Leggi Romane.*

7 *Il Gravina però ha creduto che il Creditore avesse soltanto il diritto di vendere la Persona del suo Debitore a un Estero.*

8. *Appresso i Romani l' essere insolvente era considerato un delitto punibile.*

9 *I Greci pure l' annoveravano fra i delitti.*

10. *Chi si ritrovava di debito senza il modo di soddisfarlo era punibile anco appresso i Persiani.*

11. *Legge crudelissima dei Romani secondo la quale avevano facoltà i Creditori di mettere in pezzi il Corpo del Debitore e dividersele.*

12 *Apologia di questa Legge fatta da Cecilio Giureconsulto.*

13. *Vi sono stati dei moderni Giureconsulti, che ingegnosamente interpretando le parole del Testo credono che secondo queste Leggi il Creditore potesse solo vendere all' Incanto il Debitore.*

14. *L' eccessivo rigore delle Leggi contro i Debitori diede luogo in Roma a diverse revoluzioni.*

15 *L' azione personale fu per tal Causa abolita in Roma, e ristretta all' obbligazione dei Beni.*

16 *In appresso la condizione dei Debitori divenne sempre migliore, essendogli stata accordata la Cessione dei Beni.*

17. *Ma non fu interamente tolto al Creditore il diritto dell' esecuzione personale.*

18 *L' Autore dell' incendio, benchè casuale è tenuto alla refezione del danno, e se è insolvente si fa luogo a una pena afflittiva in ordine alla* Leg. qui ædes.

19 *In vigore della* Leg. quoties, *se un Reo condannato in pena pecuniaria era insolvente si faceva luogo alla pena afflittiva* e num 20

21 *Da queste Leggi ne è venuta la regola che chi non ha da pagare supplisca con la persona* „ Quis non habet in ære luet in corpore „

22 *In tutti gli Statuti specialmente d' Italia è ammessa l' esecuzione personale contro il Debitore.*

23 *Ed è stata estesa tal' azione fino all' effetto d' assicurare il Giudizio.*

24. *Anco il sospetto di fuga obbliga i Tribunali ad assicurarsi della persona del Reo.*

25 *Si annoverano diversi Statuti d' Italia in prova del suddetto sistema.*

26 *L' Attore può agire contro il suo Avversario in qualunque luogo lo ritrovi.*

27. *Fra tutte le Leggi Romane non se ne trova alcuna che sottragga i settuagenari dall' esecuzione personale.*

28. *Lo spirito di compassione indusse i Giureconsulti a emancipare i vecchi dal rigore di queste Leggi.*

29. *L' Ancarano è il primo che abbia formata questa opinione.*

30 *Ed è stata universalmente adottata in tutti i Tribunali d' Italia.*

31. *Questo privilegio altresì non si estende ai debiti contratti dopo il settuagesimo Anno* & num. 32.

33 *Il settuagenario in qualunque forma obbligato al pagamento d' una Cambiale può esser carcerato ad ogni istanza del Possessore d' una Cambiale.*

34. *Il ritenere in carcere il Debitore impotente non produce alcun profitto al Creditore.*

35 *La carcerazione del Debitor Cambiario è altresì necessaria nella Mercatura, senza eccettuare il settuagenario.*

36. *Ragioni per procedere personalmente contro il settuagenario per causa di Cambiali accettate* & num. segg.

45 *In tutti gl' Autori del Gius Cambiario non vi è alcuno che abbia parlato di questo privilegio.*

46 *Da ciò si rileva che nelle Piazze Commerciauti non è ammesso.*

47 *Come non si ammette nemmeno in Toscana dove in vigore dell' Editto Leopoldino si conserva il rigoroso rimedio dell' esecuzione personale, indistintamente contro tutti i Debitori di Cambiali.*

FIno dalla promulgazione delle Leggi delle XII. Tavole riconosce la sua Epoca il diritto, che ha un Creditore d' impadronirsi della persona del suo Debitore, qualora nel termine dalle Leggi prescritto, e dal Giudice assegnatogli non adempisca all' obbligazione contratta verso di quello.

1

Infatti in vigore della Legge XXIII. delle XII. Tavole era prescritto, che allorquando alcuno fosse stato condannato a pagare un suo debito, dovesse il Creditore accordare un termine di trenta giorni al suo Debitore per sodisfare la contratta obbligazione, spirato il quale fosse lecito al Creditore d' impadronirsi della persona del Debitore, e di condurlo violentemente al cospetto del Giudice. I termini di questa Legge, per quanto

2

riporta *Aulo Gellio lib* 20 *cap* 1, sono i seguenti, cioè „ Æris „ confessi rebus que jure judicatis. triginta. dies. justi sunto. „ post deinde manus injectio esto in. jus. ducito. „ E questi sono poi dal *Gottofredo* parafrasati nel modo, che segue „ ivi „ Si debitom quis confessus fuerit, vel condemnatus quis jure „ fuerit, judicia ei menstruæ triginta dierom ad debitum exsol- „ vendum dantor. si intra dies triginta illos debitor non satisfa- „ ciat, tum Creditori capere eum, sive præhendere, atque in „ jos dicere, jus esto „ ed ugualmente interpretati dal *Gravina de origine Jur. Civil de Jure Natur. gent. ex* 11. *Tabul. cap.* 72 *vers. lapsis &c.*

La successiva Legge XXIV. delle citate XII Tavole prescriveva, che se il Debitore recusasse di pagare il suo debito, e che alcuno non si presentasse per garantirlo, il Creditore avesse diritto di condurre il Debitore in sua Casa, di legarlo per il collo, e di porli i ferri ai piedi, purchè la catena non eccedesse il peso di quindici libbre, con facoltà al Creditore di metterghela di un peso più leggiero Così si esprime la Legge predetta, secondo ciò che ci viene riportato da *Aulo Gellio nel citato lib.* 20. *cap* 1. „ ivi „ Ni, Iodicarum. facit. aut. qui „ pseudo. eo. in. jure. vim. dicit secum. ducito. vincito. „ aut. nervo. aut compedibus 15. pondo. ne. minore. „ aut. si voler. majore. vincito „ e il *Gottofredo* cet' ha poi riportata così „ ivi „ Si & tum judicatum non solvat, „ neque interea quisquam eum in jure defendat, proque eo in- „ terveniat, in privatum carcerem, seu vinculo adducere Credi- „ tori jus esto, eumque, vel nervo, vel compedibus vincere: „ Sic tamen ut vincula non sint graviora quam 15 pondo; le- „ viora enim adhibere pro arbitrio jus esto „ seguitato in questa interpretazione dal *Gravina loco citato*. 3

Non era nuovo nel Mondo il barbaro costume d' incatenare i Debitori. Lo avevano prima dei Romani conosciuto gli Ateniesi, per quanto ci viene riferito da *Plutarco in Solon &* 4 *Libel. de Vit. usurar de Samuel Petit* nella sua *Raccolta delle Leggi Attiche pag* 412; e dal *Gravina* nel luogo sopracitato. Ma sappiamo altresì, che questa Legge fu da *Solone* abolita secondo ciò che rapporta l' eruditissimo *Terrasson Histoir. de la Jurisprudence Romaine Part. II. paragr. V. après la Loi XXIV. vers. cette coutume pag. mihi* 115.

Conviene dire, che i Decemviri avessero appresa questa parte di Legislazione dalle Leggi Greche anteriori a *Solone*, ma qualunque ne fosse l' origine egli è certo, che nemmeno presso 5

i Romani fu lungamente in osservanza una simile Legge, essendo successivamente stata permutata nella pena della *Coercizione*, la quale altro non era, che il diritto accordato ai Creditori di imprigionare nelle proprie Case i loro Debitori, e di ridurli così in una specie di schiavitù *Terrasson loc. cit. Vertot. Hist. des Revolutions de la République Romaine livr.* 1. §. *L'avidité vers. lex Lex de ce temps là &c. Gravina loc cit.* § *Me tamen vers. ac si Creditor pag. mihi* 246

Nè qui finiva l'orrore delle Romane Sanzioni contro i Debitori; Imperciocchè se alcuno di essi dopo la Sentenza, che lo condannava a pagare, non transigeva col di lui Creditore, poteva
6 questi ritenerlo in schiavitù per lo spazio di sessanta giorni, e se in quest'intervallo di tempo non trovava il modo di sodisfare il suo debito, era il Creditore in facoltà di farlo comparire agli occhi del Popolo in tre giorni di Mercato, facendo con publico bandimento render nota la somma, di cui era egli Creditore, e di cui si riguardava il medesimo come defraudato dal Debitore „ Ni . cum eo „ (sono le parole della Legge riportate da *Aulo Gellio* nel luogo sopracitato) „ *pacit* . sexaginta . „ dies . endo . vinculis . teneto . inter . ibi . trinis . nundi- „ nis . continuis in . Comitium . procitato . æris . quæ æsti- „ mitam . judicati prædicato „ parole che dal *Gottofredo* vengono tradotte nel seguente modo, cioè „ ivi „ Paciscendi interea „ addicto cum Creditore jus esto . Si non pactus fuerit, sexa- „ ginta diebus Creditori addictum in vinculis habere jus esto. „ Intra eos dies tribus nundinis continuis ad Prætorem in Comi- „ tium prodocitor, quanteque pecuniæ judicatus esset, prædica- „ tor „ Il *Gravina* poi descrive questa disposizione nel seguente modo, e nel luogo sopracitato „ ivi „ ac si Creditor esset „ inexorabilis, post triginta dies ducere debitorem poterat ad „ Prætorem ac deinde per trinundinum, sive ternis diebus nundi- „ nalibus, quibus majori Populus frequentia negotiorum causa „ ex agris in Urbem concedebat, eum producebat in publicum „ aut palam in Foro, proclamandum curabat, quanti esset dam- „ natus, ut emptorem inveniret, *Terrasson. Histoir de la Jurisp. Rom Part.* II. § 5 *Leg.* 26 *dans la note*, ma se nel corso di quei termini non si fosse trovata persona così compassionevole, che pagar volesse ciò, che doveva quel misero Debitore posto alla publica esposizione, dopo quel terzo giorno di Mercato, in cui per la terza volta era egli esposto e publicato, la di lui vita restava in potere del Creditore, ed era questi in diritto di sottoporlo alle pene le più crudeli, ed ai più barbari

Digitized by Google

castighi. Così almeno hanno interpretato, e creduto diversi Autori, fra i quali *Terrasson loc citat* „ Mais si le Débiteur n' „ étoit réclamé par personne, qui offrit de le liberér, après „ le troisiéme & derniér jour de Marché, sa vie étoit en puis„ sance de son Créancier, & celui ciavoit droit de lui faire su„ bir les peines cruelles, dont je ferais le détail sur la loi „ suivante „

Il *Gravina* però è stato di un diverso sentimento, ed ha ritenuto, che non già pene, e castighi personali fosse lecito al Creditore di portare sopra il suo Debitore, ma che il diritto di quello si limitasse soltanto a disporre della persona di questo per venderlo ad un Estero, e trasportarlo a tal' uopo di là dal Tevere, conforme egli si esprime nel citato *cap.* 72. § *Metamen vers. si vero* „ ibi „ Si vero nemo Civium emeret, „ tum „ licebat debitorem vendere Peregrino, eumque ob id trans „ Tyberim ducere „ 7

Checchè sia di questa diversità di opinioni, certo si è peraltro, che presso quei primi Romani il non essere in grado di sodisfare un Creditore era considerato on delitto, ed il defraudare il medesimo di ciò, che gli era dovuto, uno dei delitti più oltraggianti la civil Società, ed accordata perciò ai Creditori contro dei Debitori non solo l'azione *civile*, ma la *generale* eziandio. 8

I Romani infitti non solo, ma i Greci ancora annoverano fra i delitti il defraudare un Cittadino della sodisfazione del suo credito, conforme opportunamente rilevano *Appiano lib.* 1. *de bellis Civilibus pag.* 645, ed il *Brissonio de Regno Persarum lib.* 2 § 94. 9

I Persiani medesimi dopo la menzogna collocavano in primo luogo la mancanza di colui, che si caricasse ralmente di debiti a non aver quindi il modo di sodisfarli. Fede di ciò ci fanno *Erodoto nel lib.* 1. *cap.* 138. *Plutarco nel suo libro de vitando ere alieno pag.* 829. *Appiano lib* 1 *de bellis civilibus d. pag.* 645, *ed il Brissonio de Regno Persarum dict. lib.* 2 § 94. *pag mihi* 532; Talchè *Automedonte* nei suoi epigrammi stabilì il primo grado di felicità quello di non dovere ad alcuno la minima cosa 10

„ *Qui nulli debet, fortunatissimus ille est:* „
„ *Proximus huic cælebs: tertius orbus erit.* „

Seguitando poi l' Istoria delle pene imposte ai Debitori insolventi dalle Leggi delle XII. Tavole, rilevasi dalla Legge

XXVII, che se un Debitore fosse stato insolvente verso diversi Creditori, avevano questi la facoltà dopo la terza seguita esposizione al Mercato di mettere in pezzi il Corpo di quello, e
11 di dividersene impunemente le parti, o sivvero porevano volendo essere più indulgenti, vendere quel Debitore agli stranieri, che abitavano di là dal Tevere.

„ . . . . . *Quis talia fando* „
„ *Temperet e lacrimis* . . . . . „

Le parole di questa Legge a noi tramandate da *Cecilio in Aula Gellio lib.* 20. *cap.* 1., *da Quintiliana lib.* 3 *cap.* 6., *e da Tertulliana nel cap.* 4. *dell' apologetica* sono le seguenti, cioè „ Ar „ si plures . erunt rei . tertiis . nundinis . partes . secanto „ si plus . minusve . secuerint . se . fraude . esto . sin . volent . „ uls Tyberim . peregre . venumdato „ e queste sono da *Gotofredo* interpretate così „ ivi „ Ar si plures erunt Creditores, „ tertiis nundinis, idest 27 die, corpus Rei in partes secanto. „ Si plus minusve secuerint, sine fraude esto si malint, trans „ Tyberim eum peregre venumdato „ Così almeno è stata anticamente, e con costante tradizione fino a noi trasmessa la spiegazione di questa Legge dai primi Interpreti della medesima, e dagli stessi Istorici, fra i quali *Cecilio* e *Favorino in Aulo Gellio d. lib.* 20. *cap.* 1. *Quintiliano lib.* 3. *cap.* 6. *Terrasson. Histoir. de la Iurisprudence Romaine part* 2 § 5 *nella nota dopo la Legge XXVII*, ed il *Gravina loc. cit.* „ ivi „ Igitur Lege „ XII Tabul permittebatur creditoribus, debitoris corpore con„ ciso, membrum sibi virilim tollere „

Barbara a vero dire rassembrò, ed è sempre comparsa questa disposizione delle Leggi Romane, seppure è vero, che tale fosse lo spirito dei Decemviri, che la stabilirono, sopra di che
12 parleremo in appresso. Il Filosofo *Favorino* infatti in *Aula Gellio* riportato si scatena contro la barbarie, e crudeltà di questa Legge. Ma il Giureconsulto *Cecilio* gli ha replicato, che essa non era crudele, che in apparenza, lodando all' opposto la politica, e prudenza dei Legislatori, per la ragione, che questa apparente crudeltà della Legge quella si era appunto, che provvedeva alla conservazione, e sicurezza dei Beni dei Cittadini, i quali intimoriti dal supplizio prescritto da quella Legge vivevano colla dovuta economia, e si astenevano da quei passivi imprestiti usurarj così frequenti in quei tempi primieri della Romana Repubblica, i quali erano la vera ragione della rovina delle Famiglie. E vaglia il vero, riporta *Quintiliana* nel luogo

citato, che il timore del supplizio portato dalla Legge predetta stato era così efficace, che mai caso non era venuto, in cui quella disposizione fosse dovuta eseguirsi, per la solenne ragione, che procurava ognuno di evitare il caso di doverne soffrire il rigore, *Terrasson loc. cit Gravina d. cap 72 § Hic tamen &c*

Non è mio instituto di far qui la critica di questa Legge, nè di entrare nell' esame se per il meglio della Civil Società sia più utile lo stabilimento di Leggi le più severe contro quei Debitori, che si rendono insolventi: O se piuttosto sia migliore espediente il rilasciare alle indagini, ed alle cure di chi impresta l' essere cauto, e l' informarsi del vero stato di colui, con cui vuol contrattare; ed in conseguenza di ciò passerò a riferire, che il celeberrimo Giureconsulto *Van-Bynkershoeck nel lib. 1 Observationum Juris Romani cap.* 1 si è accinto a provare, che tutti gli Autori, i quali prima di lui hanno interpretata questa Legge XXVII. delle XII Tavole sono caduti in errore, 13
pretendendo, che altro quella non disponesse se non che di poter vendere il Debitore all' incanto, e dividersi il prezzo fra i Creditori, spiegando ciascuna delle parole del Testo con un ingegno, con una maestria, e con una erudizione non comune a tutti i Professori di Giurisprudenza, e rivindicando così dalla pubblica censura la giustizia, e l'equità dei Decemviri, i quali colla formazione delle Leggi delle XII. Tavole seppero conciliarsi tanta e sì universale reputazione, come quelle che sparsero i semi di quella posteriore, e più estesa Legislazione, che i Romani seppero compilare, e che fu, ed è ancora il modello, e la norma di agire, e di giudicare fra le più culte Nazioni di tutta l' Europa.

Quello, che vi è di certo si è, che questo eccessivo rigore delle primitive Leggi Romane contro dei Debitori diede re- 14
plicatamente luogo a delle rivoluzioni nella Romana Repubblica, essendosi il Popolo più di una volta assentato da Roma, e protestato nelle forme le più solenni, di non volere più farsi arrolare fra i Soldati per combattere in favore di una Patria, una sola porzione dei di cui Figli ritrovava tutti i benefizj possibili in tempo che l' altra destinata non era, che a soffrirne i pesi, i mali, e le più sventurate calamità.

Avvenne quindi da ciò, che per non vedere la rovina della Repubblica nell' anno 427 della fondazione di Roma, sotto il Consolato di *Cajo Petilio*, e di *Lucio Papirio* fu pubblicata una Legge chiamata *Petilia Papiria*, mediante la quale fu abrogata 15
la disposizione della Legge delle XII. Tavole contro dei Debitori, e proibito per l' avvenire di poterla eseguire, convertendo

il diritto di dividere il corpo del Debitore, in quello di dividere il prezzo dei Beni di lui dopo averli venduti all' incanto. *Terrasson d. part 2 paragr V dans la note au Loi XXVII des XII Tables vers. En effet.* Siccome però non si voleva dar luogo ai Debitori di dimenticare il rigore della Legge abolita, nè di perdere di vista le maniere crudeli, colle quali erano stati trattati prima della Legge *Petilia Papiria*, fu quindi giudicato a proposito di conservare almeno i termini delle passate rigorose disposizioni, e fu perciò dato il nome di *sectione* alla vendita dei Beni del Debitore dalla parola *secare* adoprata dalla riferita Legge delle XII Tavole per denotare l' operazione di dividere il corpo del Debitore, a cui autorizzati venivano i di lui Creditori. *Gravina loco citato* „ ibi „ Quæ tamen Lex abrogata deinde „ fuit: Ac pro *sectione* corporis subiecta *sectio* bonorum, mi„ stis in possessionem bonorum Rei Creditoribus ex Edicto Præ„ toris, ut iis venditis, pecuniam quisque suam servaret, re„ mansitque *sectionis* nomen a corpore translatum ad bona pro„ pter veneretionem vetustæ Legis, ut sententia illius in vo„ cabulo conservari videretur „ *Livius Histor Roman Decad I. lib* 8 *cap* 24. *Quintanadvegn. de iurisdiction lib* 1. *tit* 5 *par* 2 *num.* 35 *Cujac lib* 3. *observat* 39 *& parat Cod. qui bon. cod. poss. & Terrasson. loc cit in fine.*

Collo scorrere poscia degli anni si andarono a poco a poco rendendo sempreppiù migliori le condizioni dei Debitori, (1) 16 E finalmente la *Legge Giulia* accordò loro fra gli altri il benefizio della *cessione dei Beni*, mediante il quale colui, che non si trovasse nel caso di dare una piena soddisfazione ai suoi Creditori, ma che nel tempo stesso non potesse essere redarguito di malversazione, poteva liberarsene, e sottrarsi alla loro persecuzione, cedendo, ed abbandonando ai medesimi tutti i suoi beni, *Cujac observ* 3 *cap* 29 *Gravina loc cit Terrasson loc cit*, Ma essendo questo benefizio andato a poco a poco in dissuetudine, *Giustiniano* stimò sano consiglio di ristabilirlo, mediante la *Novella IV. cap.* 3, per cui è stato fino a noi tramandato L'Imperatore così si esprime in quella sua Sovrana Sanzione „ ivi „ Si enim non sit idoneus pecuniarum debitor

(1) Referisce *Tito Livio dec* 1, *cap* 22., che sotto il Tribunato di *L. Licinio*, e di *L. Sesto* fra le Leggi che furono promulgate in odio dei Patrizj quella ancora vi fu, che pagate le usure pattuite al Creditore, dovesse questi contentarsi di ricevere il capitale dentro un triennio in tre rate uguali.

„ nec ullus emptor sit: Nihil aliud facturus erat quam pro„ prius bonis cedere, & rursus res ad Creditorem merito ve„ nirent, aurum percipere non valentem. Quamobrem cum inju„ ria & affectu acerbo perduceret Creditorem & Debitorem; „ Hoc nos clementer simul, & legaliter decidentes, & infeli„ cib. Debitoribus auxiliamur, & acerbis Creditoribus non ap„ parebimus duri, causam eis deputantes, ad quam si perma„ nerent inobedientes, tamen modis omnibus adimerent „ ove il *Gottefredo* con quel che egli ha notato, ed avvertito nella *Leg ultima Cod de bon cedend.*

Per quanto però i sentimenti di umanità si fossero fatti sentire nell' animo dei Legislatori a favore dei Debitori imporenti a pagare: L' uso però ed il diritto di carcerare il Debitore non fu totalmente abolito, e varj sono i casi, nei quali in forza 17
della Romana Legislazione si è conservato il diritto nel Creditore di far porre nelle pubbliche carceri un Debitore insolvente.

Di questa natura è la disposizione della *L. qui ædes 9 ff de incendio, ruina, naufragio &c.*, ove in seguito delle pene imposte contro i dolosi incendiarj si passa a disporre, che se l' Autore dell' incendio in altrui detrimento non sarà reo di malizia, 18
ma di sola negligenza, deve egli reintegrare il danno cagionato al Proprietario della cosa, o edifizio incendiato, e non essendo solvente deve essere castigato con una pena afflittiva. Così infatti si esprime il Giureconsulto Cajo nella Legge predetta „ ivi „ Si vero casu, idest negligentia, aut noxam sarcire jubetur, „ aut si minus idoneus sit levius castigatur „ ove il *Brunemanno* § 4. così „ ivi „ Sed si per negligentiam exercitum incendium; „ & culposus ob inopiam non possit restituere damnum, potest „ corporaliter puniri „ *Berlicch par 5 conclus. 25. § 18 Carpzov in crimin qu. 39. num 28 & seqq.*

In tutti quei casi eziandio, nei quali le Leggi Romane, o l' autorità del Pretore condannava un Reo al pagamento di qualche pena pecuniaria, se il Reo non era solvente, doveva subire una straordinaria coercizione, subire cioè una pena corporale in 19
vece della pecuniaria. Così a vero dire prescrisse la *Leg quoties 1. § generaliter ff de pœnis* „ ibi „ Generaliter placet „ in Legibus publicorum judiciorum, vel privatorum delictorum, „ qui extra ordinem cognoscunt, Præfecti vel Præsides, ut eis, „ qui pœnam pecuniariam agentes eludunt, coercitionem extra„ ordinariam indicant „ *Vect in lib. 48 tit 19 de pœnis § 7.* „ ibi „ Quamvis autem ob inopiam multas remitti, obtinuerit, „ aliud tamen in pecuniariis pœnis placuit, interdumque Judi-

„ cibus, ut eis, qui pœnam pecuniariam agentes eludant, ex-
„ traordinariam „ inducant coercitionem, atque ita *qui non ha-*
„ *bet in ære luat in pelle* „

Era vietato dalle Leggi Romane il potere chiamare in giu-
dizio certe persone, come si legge nella *Leg. in suo vocare* 2.
20*ff de in jus vocando*, e fra queste era in special modo proibito
ai Liberti il chiamare in giudizio i loro Patroni. Colla *Leg Si*
sine venia 25 *ff de in jus vocando* venne imposta una pena
pecuniaria a quello dei Liberti, che senza la licenza prescritta
dall' Editto Pretorio avesse osato di chiamare in giudizio il pro-
prio Patrono; E se il Liberto fosse stato meno che idoneo al
pagamento di quella pena venne prescritto, che dovesse col
proprio corpo pagare la medesima, soffrendo con quello una
pena corrispondente all' altra, che non era abile a sodisfare,
conforme riporta *Modestino* nella *Leg. Si sine venia* sopracitata,
e conforme illustrando la precedente *Leg. In eum* dello stesso
titolo avvertì il *Brunemanno* § 2 „ ivi „ Si Libertus vocaverit
„ sine venia Patronum, & ob inopiam pœnam illam solvere
„ non possit, castigatur in corpore. „

Da tutte queste disposizioni, e specialmente da questa in
21ultimo luogo da me referita ebbe luogo la regola introdotta nel-
la Romana Legislazione, che chi non ha forze pecuniarie da
sodisfare ciò che deve, è costretto a supplire colla persona, di
cui deve perdere la libertà, come segue ad avvertire il lodato
Brunemann loc cit. § 3 „ ivi „ Unde nata regola, quando
„ quis non habet in ære, luat in corpore „ regola, che è fino
divenuta un assioma legale nell' universale giurisprudenza, per-
ciò che insegnano *Barbosa axioma* 37 § 2. *& axioma* 65 §.
2 *Soccin regul* 6 *& Card. Tusch tom* 2 *litera D post con-*
clus 53.

Stabilita questa regola nella Romana Legislazione, non an-
22dò guari che fu universalmente adottata, ed in tutti quei Pae-
si, specialmente della nostra Italia, nei quali si vollero compila-
ti municipali Statuti per regola, e norma di giudicare a tenore
delle respettive occorrenze, e consuetudini, di nulla più si oc-
cuparono tanto i Compilatori, quanto di fissare il modo, ed il
tempo di togliere ai Debitori incapaci di adempire alle contrat-
te obbligazioni quella libertà, che riconoscono dalla Natura, e
dal di lei Divino Autore.

Questa politica premura fu fino estesa al caso di assicurare
23il giudizio prima di sapersi se chi viene citato a pagare una
somma sia veramente debitore dell' Attore, che lo chiama in

giudizio, e ciò sotto lo specioso titolo di non rendere vana, e frustranea l' azione promossa, o sotto l' altro più singolare di radicare la giurisdizione in quel sito, ove accidentalmente sia per trovarsi quell' infelice mortale, contro di cui vuole agirsi.

Per il primo dei due sopradivisati oggetti il sospetto di fuga, a cui è autorizzato un Attore, quello si è, che impone ai Giudici, ed ai Tribunali il dovere di assicurarsi della persona di un Reo convenuto a pagare un supposto suo debito, leggerissime prove, o per dir meglio fumo di prova, servendo all' Attore per ottenere una simile esecuzione, conforme apparisce dalle disposizioni, che in questo proposito prescritte si leggono in quasi tutti gli Statuti municipali delle Città d' Italia. [24]

Fra i molti, che potrebbero annoverarsi, piacemi di qui referire in prova della sopraespressa asserzione, che tale è la disposizione della *Statuto di Roma* moderna, conforme rilevasi [25] dalle dotte illustrazioni, che a quello ne fa il *Costantino ad Statut. Urb. annot. 19 de mandato suspicionis fugæ*, Tale è quello dello *Statuto di Mercanzia di Firenze rubr. 3*, di cui la *Rota Fiorent. nel Tesoro Ombrosiano tom. 6. decis. 12. §§. 12. e 13.*, corrispondente ai sopradescritti è pure lo *Statuto di Siena par. 4 rubr. 81*; tale è quella dello *Statuto di Milano*, come può vedersi presso il *Carpan ad Statut. Mediolanen. cap. 167. §§. 11. e 12.*, uguale è quella del *Codice Estense di Modena lib. 1. tit. 10. § 2.*, uniforme quella dello *Statuto di Genova nel lib. 1. cap. 7. § Prior dicte Rotæ*, ove il *Bottino Collett. Pontif. & Cæsarei Jur. ad Statut. Civ. Serenissæ Reipubl. Januen.*, simile è pure quella dello *Statuto di Ferrara lib. 1. rubr. 23.*, ove il *Pigant § 2 & seqq.*; tale quello dello *Statuto di Perugia nel lib. 2. verb. suspectus*, ove il *Giliani § Forensis debitor*, uguale quella dello *Statuto di Massa Ducale lib. 2. rubr. 66.*, simile l' altra dello *Statuto di Carrara lib. 2. rubr. 30.* e finalmente non dissimili le disposizioni degli antichi *Statuti di Modena*, e di *Reggio di Lombardia*, il primo nel *lib. 2. rubr. 66.*, ed il secondo nel *lib. 2. rubr. 38.*

Quanto al secondo poi è triviale la regola, la quale forma un canone di universale giurisprudenza, quello cioè, che autorizza un Attore ad agire contro il suo Avversario in qualunque suo, e luogo lo ritrovi, sia, o non sia quello del suo ordinario [26] domicilio, a forma del Tesro singolare dell' *Authent. Qua in Provincia in Cod. ubi de criminibus agi oporset § Si ergo amba* „ ibi „ Si ergo ambo & Actor, & Reus sint in Provincia, il„ lic, omni privilegio cessante, res expediatur „

Per quanto però e nella Legislazione Romana, e negli Statuti di quasi tutti gli Stati, e Città delle più colte Nazioni
27 l'dottato, stabilito, ed esteso si trovi l' uso di porre in carcere un debitore condannato dal Giudice, o anche solamente prossimo ad esserlo. Altrettanto incognito era ai Romani il privilegio di sottrarre i Settuagenarj dal rigore della fin quì illustrata regola, nessuna Legge trovandosi in tutto il corpo delle Leggi Civile Romane, che agli Uomini giunti a simile età conceda l' eccettuazione dalla personale cattura in caso d' incapacità a sodisfare i debiti da loro contratti: conforme avverti prima di me il celeberrimo *Cardinale De Luca nel suo disc.* 122. *n.* 14. *de credita.*

Il solo spirito di commiserazione, e quella debolezza di mente, e di corpo, da cui sogliono essere affetti i vecchi, i quali
28 al dir di *Platone lib.* 1. *de Republica & lib.* 1. *de Legibus*, di *Plauto in mercatore*, di *Claudiano de victoria Stilichonis*, di *Accursio in Leg. Senectus verb. sola Cod. de donat.*, del *Nevizano de state ann. septuagesimus qu.* 11. §. 1. doppiamente fanciulli vengono considerati, e per cui dicesi volgarmente, che la sola vecchiezza è una malattia, e un morbo di per se stessa, secondo ciò che hanno lasciato scritto *Seneca epistol.* 109. *l' Abate in cap. quamvis n.* 2. *de sent. excomm. & cap. magna n.* 8. *de vot. & re, & cap.* 1. §. *Sin autem Epist. de Cler. egr. in* 6 *& in cap. quoniam freq.* §. 1. *ut lit. non contest. num.* 19, e per cui *Giovenale* nella *Satira X.* così cantò

„ *Preterea minimus gelido jam corpore tanguis*
„ *Febre caret sola, circumsilit agmine facto*
„ *Morborum omne genus, quorum si nomina queris*
„ *Promptius expediam, quot amaverit Hippia Mœchos.*

diedero luogo ai Giureconsulti d' introdurre la massima di emancipare questa categoria di persone dal rigore della Legge Comune sull' esempio di quei riguardi, che le stesse Leggi Romane vogliono avere per i Vecchi nelle materie criminali, la di cui giurisprudenza favorisce i medesimi, sottraendoli dal barbaro tormento della tortura *ad Text. in Leg.* 3 §. *Ignoscitur ff. ad Senatus Consult. Sillanum, Concil. verb. tortura resolut.* 1. §. 12. *& seqq.* e volendo che la loro custodia in carcere debba essere più mite, e meno dura di quella, che si usa cogl' altri Inquisiti, *Gloss. in Leg. Si ut certo* §. *Custodiam vers. commodatus ff. commodati, Peregrin. in prax. vic. par.* 4. *sect.* 8. *n.* 59.

Antesignano dal predetto privilegio si vuole universalmen-

te, che sia stato l' *Ancarano nel cons. 336. premisto num. 2*, 29
e perciò a questo Giureconsulto il merito di avere per il primo
stabilita questa opinione si attribuisce dal *Gratian. cap. 328.*
num 10 & cap. 805. num 1. dal Pascal. de patria potestate
part 2 cap. 9. num. 83. e dal Ridolphin. in praxi cap. 14. §.
646, opinione, che è poi stata seguitata dal maggior numero
dei Dottori.

Non è però questa restata priva di Contraditori, contan- 30
dosi fra questi l' *Andreol. controvers. 89 Gomez de infirm. re-*
signat. quæst 7 col 3. ad medium, & ibi Mandos. quæst. 4.
num. 5 in fine, Rebuff. in praxi cod. tit. glos. 2. § 13 Al-
ciat præsumpt. ultim. regul 5. Monet. de distribut. quotidian.
part 2 quæst 7 num 3, ma egli è fuori di dubbio, che per
regola generale è stata adottata quasi universalmente nei Tribu-
nali tutti della nostra Italia.

Questa regola, questo privilegio soffre però alcune limita- 31
zioni, fra le quali vi è quella quando il debito è contratto do-
po, che chi lo contrae ha compito il settuagesimo anno della
sua età, e che con giuramento viene da questo tale promessa
la sodisfazione di quel debito, conforme fissano concordemente
il *Carpan ad Statut. Mediolanen. cap 243. num 8.*, (quantun-
que lo Statuto di Milano sottragga espressamente in detta ru-
brica anche i sessigenari dal rischio di essere catturati per de-
bito) l' *Ancarano immore nella quæst 8 lib 2 num 9 il Gra-*
tian. discept 328 num 20 & seqq., ove sostiene essere questa
la più vera, e più comune opinione, *il Narbona de state verb.*
septuagenariis quæst 8 § 7. Pascal de patr. potest. part 2 d.
cap 9 num. 83. versic. verum non videtur, Manton de caus.
excent. lib 1. limit 13 num 15. Antonell. de temp. legal. cap.
14. § 5. Calvin. de æquitate cap 95 num 24. & seq. Maurus
Burgus de laudem. part. 3 inspect 36 num 37.

Fra i referiti Dottori molti ven' hanno, i quali sono d' av- 32
viso non essere necessario, che il debito contratto dopo compi-
to l' anno settuagesimo sia munito del giuramento, servendo lo-
ro, che si verifichi la formazione del debito in tempo, in cui
il Debitore sia già divenuto settuagenario, per ritenere, che non
sia immune dal dovere andare in carcere in caso d' inadempi-
mento dell' assunta obbligazione, fondando la loro opinione so-
pra la semplice tacita renunzia al privilegio, che presuntivamen-
te deducesi dalla sola formazione del debito.

Fissati questi principj, passerò a stabilire, che secondo il
mio sentimento un settuagenario, il quale abbia parte nell' ob- 33

bligazione di una Cambiale mediante l' essere egli, o Traente, o Giratario, o Accettante, non deve essere immune dalla carcerazione allorquando si rende moroso all' estinzione di una Cambiale alla scadenza, e qualora del di lui arresto venga fatta istanza dal Portatore, o sia dal Possessore della Cambiale da sodisfarsi.

A ribrezzo sono io disceso in una simile opinione, con-
34 ciosiacosachè in quanto a me per massima generale abolita vorrei la carcerazione dei Debitori, essendo io d' avviso, che maggiori siano i pregiudizi, che soffre la civil società, e quella parte di essa, che ha la fortuna di potere essere nel novero dei Creditori, dalla regola di sottoporre i Debitori alla carcere, di quelli, che non ne avverrebbero se di questo rimedio mancassero i Creditori. Non è questo il luogo di provare questo mio sentimento, conforme è stato fatto benchè troppo leggermente da altro Autore, ma non posso astenermi dal rendere in questo luogo la meritata lode all' Augustissimo Imperatore Leopoldo II il quale essendo Gran-Duca di Toscana aboli la regola di far carcerare i Debitori nel suo Editto del 15 Marzo 1782.

Malgrado però questo mio modo di pensare sono al con-
35 trario di ferma opinione, che la carcerazione del Debitore Cambiario sia necessaria nella Giurisprudenza mercantile, e che perciò nemmeno il settuagenario debba godere alcun privilegio allorchè è debitore di alcuno per dipendenza di una qualche Cambiale.

Due sono i principali motivi, che mi hanno determinato
36 ad abbracciare un simile sentimento. Uno dei quali riguarda l' interesse del Commercio, e dei Negozianti, e l' altro quello dello stesso Debitore, o per meglio dire di quei medesimi Settuagenari, che vogliono esercitarsi nella mercatura.

Cominciando dal primo dirò, che dovendo avere, ed aven-
37 do le Cambiali un circolo pronto, corrente, e frequentissimo, non è possibile, che chi prende una Lettera di Cambio possa essere informato se tutti, e ciascuno degli obbligati alla soddisfazione di quella, quali sono il Traente, i Giratari, e l' Accettante, siano di età minore a quelli di settant' anni per sapere se la contratta obbligazione possa riuscire efficace. Converrebbe, che ogni Cambiale fosse accompagnata dalle respettive fedi battesimali di ciascuno di quelli, che sono obbligati a favore della sodisfazione di essa, affinchè chi s' induce a far' acquisto di quella Lettera fosse tranquillo sull' esito della medesima. Ognuno vede a prima fronte di qual' intralcio sarebbe una si-

mile operazione più facile a pensarsi, che ad eseguirsi. Gli Ebrei inlatti, i quali sono al Commercio più di qualunque altra Nazione, e che non hanno il Battesimo, dovrebbero unire alle Cambiali, ove ponessero le loro firme, un respettivo attestato delle loro età, lochè sarebbe impossibile ad ottenersi per la repugnanza, che eglino hanno a pubblicare esattamente i loro anni, conforme è notorio a chiunque conosca i riti, e le costumanze di quella Nazione.

E' vero, che ogni Contraente è obbligato a sapere la condizione di colui, con cui s' induce a contrattare, secondo l'elementare principio, di cui nella *Leg qui cum alio* 20 *ff de regulis juris*, e appunto per ubbidire a questo precetto procurano 38
i Negozianti di essere informati del credito, e della reputazione di quelle Case di Negozio, con cui contrattano, e delle quali ricevono le Cambiali, soffrendo la disgustosa conseguenza di restar soccombenti in caso di fallimento di alcuna di esse. Ma è moralmente impossibile, che nel vortice del Commercio da Piazza a Piazza, fra le quali passa ordinariamente un' immensa distanza, possano i Negozianti essere informati dell' età di tutti quei loro Corrispondenti, coi quali commerciano.

Oltre di ciò merita di essere avvertito in prova della quasi impossibilità di sapere la vera condizione di età dei Negozianti che, 39
molte volte le Ditte, o sia le Case di Commercio portano il nome di una persona, che più non esiste da molto tempo, ed i Complimentari di quelle Case non sono cogniti per il nome particolare agli Esteri Corrispondenti, perlochè anche per tal circostanza si renderebbe se non impossibile, molto difficile almeno il poter domandare ed acquistare notizie sull' età delle persone, che effettivamente sono obbligate alla sodisfazione di una Cambiale, perchè non nominate fra le firme degli obbligati, ma comprese in questo numero sotto alcuna di quelle Ditte, che comparisce o Traente, o Girataria, o Accettante.

Se dunque volesse, o dovesse ammettersi in questa materia il privilegio del settuagenario, sarebbe lo stesso, che difficoltare 40
il giro delle Cambiali con immenso pregiudizio del Commercio, e delle Nazioni; Giacchè in un' affare di tanta entità non conviene prender norma dalle notizie, che un Mercante di Livorno può avere di quello di Firenze, uno di Modena di altro di Bologna, un Massese di altro di Carrara, uno di Genova di quello di Novi, uno di Milano di altro di Mantova, un Mercante di Reggio di altro di Piacenza, ed uno di Venezia di altro di Trieste, fra le quali respettive Piazze non è tale distan-

za, che non possa ciascuno acquistare facilmente le più minute notizie dei respettivi suoi Corrispondenti. Ma bensì di quel, che possa accadere, e delle notizie, che sia possibile di acquistare di Negozianti di Napoli, di Genova, di Livorno, di Ancona, di Marsilia, di Reggio dei loro Corrispondenti di Amburgo, di Amsterdam, di Madrid, di Vienna, di Londra, di Cadice, di Pietroburgo.

L' oggetto di conservare il Commercio, e di tenere ferma
41 e sacrosanta l' obbligazione delle Cambiali, e la spedita esecuzione dei precetti dei Tribunali per ottenerne il pronto pagamento, e tale a senso mio, che non può dar luogo ad alcuna equità, nè ad alcuna facilità, nemmeno a favore dei Settuagenari, i quali se non vogliono essere esposti al caso di essere carcerati, rinunzino all' aver parte nel Commercio, si ritirino dal Mondo lascino la cura dei loro affari alla Posterità, ed evitino di porre il loro nome in alcuna Cambiale. Ma se vogliono continuare il Commercio, e fare una Tratta, o girare una Cambiale ad essi ceduta, o accettarne alcun' altra Tratta sopra di essi, imputino a loro stessi se dovranno soffrire eziandio le conseguenze di tali loro operazioni, e delle obbligazioni, che vogliono contrarre.

La seconda ragione, per cui non saprei dipartirmi dall' ac-
42 cennato sentimento, quella si è, perchè è del più grande interesse dei Negozianti, di qualunque età e condizione si sieno, il conservare quel tal credito, e quella tale estimazione mercantile, all' ombra della quale le loro firme sono rispettate e valutate nelle Piazze, ove circolano quelle Cambiali, nelle quali sono eglino interessati. Infatti, se un Mercante non ha tanto credito da meritare, che sia presa una sua Cambiale, e che gliene venga pagato il Cambio o sia la valuta senz' aspettar l' Avviso dell' accettazione fattane dal Trattario, o il seguito pagamento di essi, un tale Negoziante si considera fallito, ed incapace a sostenere il peso e la circolazione del Commercio.

Ciò posto, mi sia lecito di far quì riflettere, che se un
43 Mercante settuagenario dovesse essere sottratto dal dovere di essere carcerato appena fosse prossimo a quell' età, o che vi fosse pervenuto, nella Piazza, ove egli esercitava il suo Commercio, non troverà più alcuno, che voglia seco lui contrattare se nonchè col denaro alla mano, nè chi voglia correre con lui il più piccolo rischio, e nessuno in conseguenza vorrà più prendere la sua lettera, il suo credito sarà perduto, e dovrà terminare il Commercio per necessità, quando gliene manchi la volontà.

Simili inconvenienti, i quali affliggono tanto il Commercio che i Negozianti, ugualmente uno che vuole diventare debitore, che altro che sia per essere Creditore, mi hanno determinato ad adottare il sovraespresso sentimento. 44

Malgrado le più accurate diligenze da me praticate, non ho finora saputo trovare alcun' Autore, che sia disceso all' esame di questo Articolo, di cui non trovai fatta parola nemmeno in tutti gli Autori del Gius Cambiario, che profondamente studiai allorchè fui per comporre questo mio Trattato negli anni 1783 e 1784., e perciò non mi venne allora in pensiero di farne parola in alcuno degli Articoli di quest' Opera. 45

Il silenzio degli Autori è forse un' effetto dello stile, o di qualche Legge municipale, in forza di cui nelle Piazze commercianti, non si accorda al sottogenario Accettante, o Traente, o Giratario quel benefizio, che i Forensi, ed i Tribunali gli hanno accordato equivalentemente per gli altri debiti. 46

In Livorno infatti non è ammesso un simile privilegio, come non è ammesso in alcun' altra Piazzia della Toscana, per un' antichissimo uso a favore dei Creditori per dependenza di Cambiali, E l' Editto Leopoldino del 15 Marzo 1782 che sottrae dalli Carcere ogni specie di Debitori, conserva però il rigoroso rimedio della cattura personale contro i Debitori per ragione di Lettere di Cambio, quinto ancora contro quelli, che sono tali per dependenza di qualunque altro affare relativo al Commercio, senza che l' età sottogenaria possa giovare ad alcuno di questi Debitori per esimersi dal rigor della Legge. 47

Fine della Terza, ed Ultima Parte.

INDICE

DELLE REGOLE PER I CAMBI

ED ALTRO CONTENUTO NEL PRESENTE TRATTATO.

ACCETTANTE

CHI accetta una Lettera è obbligato a pagarla *part* 2 *art* 11 *n.* 6

Contro l' Accettante, che non paga alla scadenza una Cambiale, compete la via esecutiva nella forma la più privilegiata *part* 2 *art* 12 *n.* 1.

Accettandosi la Cambiale, nonostante la mancanza dell' avviso si forma l' obbligazione di pagare *part* 1 *art* 21 *n* 13

E in tal caso l' Accettante si costituisce debitore delle di lei conseguenze *part* 1 *art* 21 *n* 14.

Fatta l' accettazione, l' Accettante ha il diritto di pagare *part* 3 *art* 16 *n* 2

Ma se prima del pagamento si presentasse alcuno interessato per pagare per onor di firma, deve esser preferito *part* 3 *art* 16 *n.* 3

Contro chi ha accettata una Cambiale, e non pagata in scadenza si procede con tutto il rigore *part* 3 *art* 21 *n* 11

Se l' Accettante manca di soddisfare alla scadenza deve il Possessore cavarne il Protesto, ed ha il diritto di rivalsa, qualora la Lettera sia ceduta con titolo oneroso *part* 3 *art* 6. *n* 1

L' Accettante è sempre obbligato nonostante l' omissione del Protesto. *part* 3 *art* 6 *n.* 4

L' Accettante resta liberato dal peso di pagare la Cambiale se il Possessore è un semplice adietto, onde questa spettasse unicamente al Traente *part.* 2 *art* 14 *n* 1. e 6

E ciò perchè l' adietto non acquista alcuna azione in proprio dall' accettazione della Cambiale, che fa il Trattario *part* 2. *art* 14. *n.* 3

Il deposito non impedisce al Possessore della Lettera l' azione di farsela pagare dall' Accettante *part* 3 *art* 8 *n* 1

Non vi è rimedio, che liberi l' Accettante dal pagare *part* 3 *art* 8 *n* 2

Il deposito condizionato non fa pagamento *part* 3 *art* 8 *n* 4.

E perciò se non è deposito libero non sottrae l' Accettante dalla sua obbligazione *part.* 3 *art* 8 *n* 5

Avendo giuste ragioni da depositare conviene farsi autorizzare a ciò dal Sovrano *part* 3 *art* 8 *n* 6

Dopo il deposito, il Giudizio deve essere sommario *part* 3 *art* 8 *n.* 7

Chi accetta per onor di firma si costituisce debitore *part* 2 *art* 20 *n* 1

L' accettazione porta sempre l' obbligazione de' *constituta pecunia* *part* 2 *art* 29 *n* 2.

L' accettare il Mandato è un atto volontario. *part* 2 *art* 20 *n.* 3

INDICE

DELLE REGOLE PER I CAMBI

ED ALTRO CONTENUTO NEL PRESENTE TRATTATO.

ACCETTANTE

CHI accetta una Lettera è obbligato a pagarla *part.* 2 *art.* 11 *n* 6

Contro l' Accettante, che non paga alla scadenza una Cambiale, compete la via esecutiva nella forma la più privilegiata *part* 2 *art* 19 *n.* 1

Accettando la Cambiale, nonostante la mancanza dell' avviso, si fonde l' obbligazione di pagare *part* 1 *art* 21 *n* 13

E in tal caso l' Accettante si costituisce debitore delle di lei conseguenze *part* 1 *art* 21 *n* 14.

Fatta l' accettazione, l' Accettante ha il diritto di pagare *part.* 3 *art* 16 *n.* 2

Ma se prima del pagamento si presentasse ultimo interessato perpagare per onor di firma deve esser preferito *part* 3 *art* 16 *n.* 3

Contro chi ha accettata una Cambiale, e non pagata in scadenza si procede con tutto il rigore *part* 3 *art* 21 *n* 11

Se l' Accettante manca di sodisfare alla scadenza deve il Possessore citarne il Protesto, ed ha il diritto di rivalsa, qualora la Lettera sia ceduta con titolo oneroso. *part.* 3 *art* 6. *n* 1

L' Accettante è sempre obbligato nonostante l' omissione del Protesto. *part.* 3 *art* 6 *n* 4

L' Accettante resta libertto dal peso di pagare la Cambiale s. il Possessore è un semplice adserto, onde questa spettasse unicamente all' Traente *part*, 2. *art* 14 *n.* 1 *e* 6

E ciò perchè l' adserto non acquista alcuna azione in proprio dall' accettazione della Cambiale, che fa l' altrui *part* 2 *art* 14. *n.* 3

Il deposito non impedisce al Possessore della Lettera l' azione di farsi la pagare dall' Accettante *part* 3 *art* 8 *n* 1

Non vi è rimedio, che liberi l' Accettante dal pagare *part.* 3 *art* 8 *n* 2

Il deposito condizionato non fa pagamento *part* 3 *art.* 8 *n* 4.

E perciò se non è deposito libero non soffre l' Accettante dalla sua obbligazione *part.* 3 *art* 8. *n* 5.

Avendo giuste ragioni di depositare conviene farsi autorizzare a ciò dal Sovrano *part* 3 *art* 8 *n* 6

Dopo il deposito, il Giudizio deve essere sommario *part* 3 *art* 8 *n.* 7.

Chi accetta per onor di firma si costituisce debitore *part* 2 *art* 30 *n* 1

L' accettazione porta sempre l' obbligazione di *conoscenza pecuniaria part.* 2 *art* 29 *n* 2.

L' accettare il Mandato è un atto volontario, *part.* 2 *art.* 82 *n.* 3

Ma dopo accettato, l' esecuzione del medesimo è inevitabile, e necessaria *part* 2, *art* 20 *n* 4

Chi accetta una Cambiale per onor di firma è tenuto parteciparlo al Traente, e trasmetterli copia del Proresto *part* 2 *art.* 33 *n* 1

Pena della negligenza nell' adempir questi doveri *part.* 2 *art* 33 *n* 2

Il dolo del Portatore può solo scusare l' Accettante *part* 2 *art* 12. *n* 34.

L' azione del dolo può esercitarsi dai Creditori di un Traente decotto per obbligare l' Accettante a parre nel Patrimonio del Fallito l' importare della Lettera, o per avocarla da chi l' avesse estatta, *part.* 2 *art* 12 *n* 35

L' Accettante, che si lo stato del Traente nell' atto, che accetta non è liberato per il procedente di lui fallimento *part.* 2, *art* 12, *n.* 37

Se il Trattario fallisse prima d' aver pagata la Cambiale accettata, chiunque può pagarla per onor di firma d' alcuno degl' Interessati, e quali ragioni acquisti in tal caso, *part* 2 *art* 36 *n.* 1

L' Accettante è debitore della Lettera per l' obbligazione *de constituta pecunia*, *part* 2 *art* 36, *n.* 2

Io Toscana la latente decorione non scusa l' Accettante dal pagamento d' una Cambiale *part* 2 *art.* 12 *n* 26.

Il fallimento del Possessore della Lettera obbliga l' Accettante al deposito *part.* 3 *art* 10, *n.* 1

E ciò in vece di farna al medesimo il pagamento *part* 3 *art.* 10 *n* 2

Si consigliano gli Accettanti debitori del Traente in caso di fallimento di depositare l'importare della Lettera *part* 2 *art* 14 *n.* 15

Vedi Accettazione, Lettera di Cambio, Trattario

ACCETTAZIONE

E' peso del Prenditore d' una Cambiale di rimestoria subito per la sollecita accettazione, e mancando di farla accettare nel tempo debito, è tenuto per qualunque pregiudizio, che da ciò ne derivasse *part.* 2, *art* 1, *n* 1 e 3

Dopò l' accettazione il Trattario è debitore dell' importare della Lettera *part* 2 *art.* 1 *n* 2

Il Prenditore della Lettera diviene Procuratore *ad exigendum* del Traente *part* 2 *art* 1 *n* 4.

Ed è perciò obbligato a procurare la più sollecita accettazione *part* 2. *art* 1 *n* 5

Modi diversi di porre in essere l' accettazione *part* 2. *art* 3 *n* 10

Accettazione pura, e libera qual sia *part* 2. *art* 3 *n* 11

Accettazione in scritto *part.* 2 *art.* 3, *n.* 14.

Qual sia l' accettazione verbale, *part.* 2, *art* 3, *n* 16

Qual sia l' accettazione tacita *part.* 2 *art* 3 *n.* 23 e 26.

Qual sia l' accettazione condizionata, *part.* 2. *art.* 3 *n* 28

Qual sia l' accettazione sotto protesto, *part* 2 *art* 3 *n* 30.

Qual sia l' accettazione per onor di firma *part* 2 *art.* 3, *n.* 33.

Il Trattario, che ha accettata una Cambiale deve irremissibilmente pagarla alla scadenza. *part* 2. *art* 12. 2. 1,

Esso si equipara al Mandatario, e perciò è in libertà di accettare, o recusare ona Tratta *part.* 2, *art* 11 *n* 9.

Non vi è errore, che liberi dalla fatta accettazione *part* 2, *art* 10 *n.* 17

Non servendo allegare il difetto della spezata rimessa *part* 2. *art* 12 *n.* 19

Nè il dolo del Traente, *part* 2. *art* 12. *n.* 19

Limita però se il dolo fosse stato commesso dal Portatore *part* 2. *art.* 12, *n.* 20

Il dolo non deve essere a profitto di chi lo commette *part* 2 *art* 12. *n.* 21.

Nè per esimersi dal pagamento è allegabile la decorione del Traente

dopo la seguita accettazione. *part* 2. *art.* 12. *n* 22.
Nè la fallita decozione del Traente al tempo dell' accettazione. *part.* 2 *art* 12. *n.* 23
L' accettazione porta sempre l' obbligazione *de constituta pecunia part* 2 *art* 29. *n.* 2
Dopo l' accettazione, il Trattario si costituisce debitore per il Contratto *de constituta pecunia. parte.* 1. *art* 3. *n.* 20
L' accettazione si fa, o in conseguenza d' un Mandato, o per onore della firma d' alcuno. *part.* 2. *art.* 31 *n* 2.
La ritenzione della Lettera fatta dal Trattario fa presumere la tacita accettazione. *part.* 1. *art* 3 *n.* 26.
Secondo l' uso d' Amburgo la Lettera ritenuta dal Trattario per tre giorni si presume come perfettamente accettata. *part* 1 *art* 3. *n.* 27.
Casi nei quali si fa uso dell' accettazione sotto protesto. *part.* 1. *art.* 3 e 31
Quale è uno di quelle, che dicesi per onore di firma *part.* 2 *art.* 3 *n* 32. *e* 33.
Effetti, che produce questa specie d' accettazione *part* 2 *art* 3 *n.* 34.
La quale succede sotto protesto, o sia colla clausula S P, e quali effetti produca questo Protesto *part* 2. *art* 3 *n.* 34
Mandato contenuto nella Cambiale. *part* 1. *art.* 3 *n.* 14
Terzo Contratto, che nasce dopo seguita l' accettazione *part* 1. *art* 3 *n* 15.
L' accettare un Mandato è un atto facultativo *part* 1. *art* 3 *n* 16
E perciò l' obbligazione del Trattario si sostanzia nella sua accettazione. *part* 1 *art* 3 *n* 17.
Limita se il Trattario è debitore del Traente *part* 1. *art* 3. *n.* 18.
Compete al Mandante contro il Mandatario l' azione *mandati directa part.* 2. *art* 2. *n* 4.
Fondamento di questa regola *part* 2 *art* 2. *n* 5
Eccezione di essa nelle Piazze, ove l' accettazione non viene *part* 2. *art* 2 *n* 6
Maggiore necessità di osservare la regola nella Lettera a vista *part* 2 *art* 2. *n.* 7.
L' accettazione sotto protesto obbliga l' Accettante come se l' accettazione fosse semplice, e pura *part* 2 *art* 7 *n* 1
E somministra all' Accettante le ragioni per il suo rimborso contro il Traente *part* 2. *art* 6. *n.* 1
Quando è recusata l' accettazione d' una Lettera compete al Premitore, che ne abbia pagata la valuta o il Traente, il diritto di farsi cautelare *part* 2. *art* 20 *n* 1.
Del rifiuto di accettazione deve constare mediante l' atto del Protesto. *part* 2. *art* 20. *n.* 4.
Per il rifiuto del Trattario si può accettare da altri la Lettera per onor di firma, e il Portatore deve ricevere tale accettazione, facendo prima il Protesto *part* 2. *art.* 22 *n.* 1.
Quando l' accettazione è recusata liberamente il Protesto non può esser supplito da qualunque altro atto *part* 2. *art* 8 *n* 6 *e* 7, o che l' accettazione segua tatto protesto o 9, o che sia condizionata *n.* 11.
Tutte le volte, che l' accettazione non è libera deve procedersi al Protesto *part* 2 *art* 8 *e* 19.
Contendendosi fra il Trattario, e il Possessore per l' accettazione di una Cambiale, deve preferirsi il Possessore, e fra più Persone, si preferisce il primo, che si presenta. *part* 2. *art* 27. *n.* 1.
Il Portatore della Lettera è preferito nell' accettazione. *part* 2. *art* 27 *n* 3.
Dopo il Portatore, e il Trattario chi si presenta il primo è preferito nell' accettazione. *part.* 2. *art.* 27 *n* 6
Il Traente anche dopo l' accettazione rimane sempre obbligato a fa-

vore del Prenditore della Lettera. *part* 2 *art* 15. *n* 1.
Leg. Cambiale sopra più Persone deve essere accettata da tutti, ma l' accettazione deve farsi da ciascuno nella sua tangente. *part.* 2. *art* 5 *n.* 1.
Caso di Tratta sopra più Persone non socie. *part.* 2 *art.* 37. *n* 6
Allora deve prendersi l' accettazione da ciascuno dei Trattari *part.* 2. *art* 37 *n* 7
Obbligo di cavare il Protesto contro chi di essi recusa di accettare *part.* 2 *art* 37 *n* 8.
Siccome qualunque Persona in qualità di aderito può procurare l' accettazione di una Lettera, così può, e deve interporre l' atto del Protesto. *part.* 2 *art* 8 *n* 20.
Per la ragione, che chi è incaricato di fare accettare la Cambiale deve con tutta la diligenza eseguire l' accettata commissione. *part* 2, *art*, 8 *n* 21.
Per evitare ogni sconcerto di non accettazione sogliono i Trattari in piè della Lettera apporre il nome di un Banchiere loro confidente a cui deva ricorrersi in tal caso *part* 2 *art*. 8. *n*. 16.
L' accettazione delle Cambiali deve farsi in giorno non Festivo, e il Trattario può impunemente negarne l' accettazione, qualora gli siano presentate in uno di detti giorni. *part* 2 *art* 21 *n* 1
Nel caso, che al Trattario piacesse di accettare la Lettera dopo avere recusata l' accettazione, il Portatore non può essere astretto a liberare il precedente Onorante *part* 2 *art* 34. *n.* 1. 2 e 3
Il Trattario alla scadenza ha diritto di pagare nonostante la recusata accettazione. *part.* 3 *art* 11 *n.* 2.
Il fallimento del Traente precedente all' accettazione rende invalida la medesima. *part* 3 *art* 9 *n* 2
Diritto che ne deriva a favore dell' Accettante. *part* 3 *art* 9 *n* 3.
Chi ha notizia del fallimento del Traente non può accettare una Lettera in cui egli avesse interesse. *part.* 2. *art.* 35 *n.* 1.
Se il fallimento del Traente è pubblico prima dell' accettazione della Lettera benchè ignoto all' Accettante, la di lui accettazione non si sostiene. *part* 2 *art.* 13 *n.* 1.
Il Trattario, che ha posta la sua accettazione in più d' una Cambiale non deve pagare, se non gli sono restituite tutte *part* 2 *art.* 40 *n* 1
L' obbligazione di pagare una Lettera deriva dall' accettazione, e mancando al Portatore l' esemplare accettato, manca il recapito *part* 2. *art.* 40. *n* 3.

ACCETTAZIONE PER ONOR DI FIRMA

Origine dell' accettazione per onor di firma *part* 2 *art* 22. *n.* 2.
A tale accettazione ha contribuito il benefizio della provvisione *part* 2 *art* 22. *n.* 3
Per mezzo di essa il Trattario acquista un nuovo debitore *part.* 2. *art* 22 *n* 4
Se il Traente prohibisce l' accettazione per onor di firma non sarà permesso ad alcuno l' accettarla *part.* 2 *art* 31 *n.* 1.
Essendovi più Concorrenti ad accettare le Cambiali per onor di firma, deve preferirsi chi accetta per onor della firma di quello, che ha fatta la Tratta *part* 2. *art* 23. *n* 1
Chi libera più Persone colla sua accettazione, merita preferenza *part* 2 *art* 23 *n.* 2.
E conseguentemente prima di tutti quello che vuol pagare per onore della Persona per conto di cui è seguita la Tratta *part.* 2. *artic* 23. *num* 3
Se vi fossero più Persone che volessero accettare per onore della stessa firma, deve preferirsi il Procuratore della medesima *part* 2. *artic.* 26 *num* 1.

E ciò perchè il Procuratore rappresenta la Persona del Mandante. *part* 2 *artic* 23 *num* 2.

Se non vi è chi accetti per onor della firma della Persona per conto di cui è fatta la Tratta è preferito nell' accettazione quello che accetta per onor della firma del Traente. *part.* 2 *artic* 24 *num* 1. 3.

La mancanza di chi accetti per onor della firma di quello per conto di cui è fatta la Tratta, o del Traente, deve preferirsi chi lo facesse per quella del primo Giratario. *part.* 2 *artic* 25 *num* 4.

Chi recusa l' accettazione di quello che s' incarica di pagar la Lettera per onor di firma arreca un pregiudizio al Traente. *part.* 2 *artic.* 22. *num.* 8.

Secondo l' uso di tutte le Piazze non può recusarsi la volontaria accettazione di un Terzo. *part* 2. *artic* 22. *num* 9

Anche dopo l' accettazione per onor di firma il Trattario può adempire la Lettera, e con quali condizioni. *part* 2 *artic.* 32. *num.* 1.

ACQUIRENTE.

Fatta la prova della cessione, o vendita della Cambiale si rilascia immediatamente il Mandato esecutivo contro l' Acquirente. *part* 1 *artic* 7 *num.* 1.

ASSEGNI

L' ipoteca speciale, o sia gius di pegno è accordato a favore delle Cambiali sopra gli assegni destinati al rimborso delle Tratte *part* 3 *artic* 19. *num.* 10.

E perciò tali assegni, o fondi destinati dal Traente restano con gius di pegno prelativamente obbligati. *part* 3 *artic* 19 *num* 11

Se il Trattario ha fondi del Traente per supplire alla Lettera non vi è scusa che lo esima dal dovere di pagare. *part* 2. *artic.* 13. *num* 9

E perciò tutti gli assegni che può aver ricevuti, o aver per via, devono considerarsi prelativamente obbligati a favore del Possessore della Lettera. *part* 2. *art* 13 *n.* 12.

Purchè peraltro l' assegno sia fatto a buona fede, e senza dolo. *part.* 2. *artic* 13 *num.* 14.

AVVISO.

Vede LETTERA DI AVVISO

AZIONE.

Azione che compete per ottenere il pagamento della Cambiale *part.* 1 *artic.* 5 *num.* 3

Che compete al Traente per il pagamento del Cambio contro il Prenditore della Lettera *part.* 1. *artic.* 5 *num* 2. 6.

Che compete per il pagamento della medesima nel caso di fallimento dell' Accettante, e di tutti gli altri Obbligati, e come possa esercitarsi contro i loro Patrimoni *part* 3. *artic.* 13 *per tutto.*

AZIONE REIVINDICATORIA.

Quando la Cambiale è ceduta con titolo oneroso non compete al primo Cedente la reivindicatoria a questo effetto *part.* 1 *art* 5 *n.* 12

Traente, e Girante a certi effetti si considerano lo stesso, *part.* 1 *artic* 5 *num* 13.

L' azione reivindicatoria sommamente privilegiata nel Gius Romano. *part* 1 *artic* 5 *num.* 14

Questa viene esclusa dal solo possesso unito all' acquisto con buona fede, e con titolo oneroso, secondo il gius di natura *part* 1 *artic.* 5 *num* 15

Il quale prevale al diritto civile nel gius mercantile *part* 1 *artic* 5 *num* 16

CAMBIALE.

Vedi LETTERA DI CAMBIO.

CAMBIO.

Natura del Contratto del Cambio. part 1 artic. 3 num 3.
Contratti che si contengono in una Lettera di Cambio part 1 art 5 num 4. Ragione di questo n 5.
Requisiti del Contratto di compra che si verificano nel Cambio part 1. artic 3 num 6.
Dottori, e Tribunali che abbracciaquesta regola part 1 art 3 n 7
Obietto contro di essa, e sua risposta part. 1. artic 3 num 8
Origine politica del cambio part 1, artic 1 num 7
Definizione metafisica, e politica del cambio part 1 artic 1 num 3
Contrattazioni antiche simili al contratto del cambio pref num 4.
Il contratto del cambio è una cessione di credito part 1 art 3 n 13
Il prezzo di una Cambiale si chiama cambio, secondo la definizione del Giur Cambiario part 1 art 5 n 2
L' essenza del cambio consiste nel trarre da Piazza a Piazza. part 1 artic 2 num 9
Il cambio varia ogni giorno di corriere, ed è maggiore, o minore a proporzione che è richiesta la Lettera part 1 artic 4 num 1
Cause che contribuiscono allo stabilimento più alto, e più basso del Cambio part 1 artic 4 num 3
La principale fra queste è la maggiore, o minor ricerca della Lettera part 1 artic 4. num 4
E possono ancora influirvi le circostanze del Traente part 1 artic 4 num 5 6
Siccome se si volesse una scadenza più breve di quello porta l' uso della Piazza part 1 artic 4 n 7
Ragione per cui il cambio alza, ed abbassa nelle Piazze pref n 9.
Credito di cambio per Lettera data come si provi part 1 artic 7 n. 2 e segg.
La dilazione al pagamento dei cambi non importa fede di prezzo part 1 artic 5 num 10.
E perciò ha luogo l' azione rivindicatoria part 1 artic 5 num 12
In Livorno si paga il valor della cambiale tre giorni dopo l' acquisto della Lettera part 1 artic 5 num 4 e 5 Perchè si faccia così, e num 6
Modo di fare i pagamenti dei cambi in Livorno part 1 artic 5 n 7
Giorni di festa non si paga, ma si anticipa il pagamento nel giorno antecedente part 1 artic 5 n 8
Pagamenti dei cambi si fanno in oro, part 1 artic 5 num 9.

CAUTELA

Cautela che compete quando è recusata l' accettazione di una Lettera al Prenditore che ne abbia pagata la valuta part 3 artic 13 num 4 e segg
Cautela che deve esigere chi, pagando una porzione di una cambiale non può ottenere la consegna della Lettera originale part 3 artic 17 n. 1 e segg

CEDENTE.

Fatta la prova del credito quali azioni competino a chi ha ceduto la Lettera part 1 artic 7 num 5
Quando il Prenditore della cambiale non soddisfà il prezzo dopo il comporto, compete al Cedente il diritto della via esecutiva, senza alcuna precedente intimazione. part 1 artic 6 num 1
Tale azione non si perde non ostante qualche agevolezza di dilazione, part 1 artic 6 num 4
Convenienze che si usa in Livorno prima di procedere all' esecuzione

part. 1. artic. 6. num. 5.

CESSIONE.

La Cessione delle Cambiali si reputa un contratto di compra, e vendita part. 1. artic. 3. num. 1.
Definizione di questo contratto. part. 1. artic. 3. num. 2.
Fatta la prova della cessione, o vendita della cambiale si rilascia immediatamente il mandato esecutivo contro l' Acquirente. part. 1. artic. 7. num. 1.

COLPA.

Colpa lata, leve, e levissima ha luogo nell' esecuzione dei mandati contenuti nella cambiale part. 2. artic. 10. num. 18. e segg.

COMMERCIO.

Commercio, sua definizione metafisica e politica par. 1. art. 1. n. 4.

COMMISSIONATO.

Chi ha commissione di prender lettera la deve prender da persona di credito part. 1. art. 17. num. 1. e 3.
E se ciò non fa è responsabile dell' esito della medesima par. 1. art. 19. n. 1.
Servendo che si regoli come se fosse proprio interesse n. 5.
Secondo l' uso della Piazza di Livorno il Commissionato è obbligato per il pagamento del prezzo della Lettera part. 1. art. 15. n. 1.
Questo stile è contratto alla regola di ragione part. 1. art. 15. n. 2.
Quando il Commissionato prende la Lettera al proprio ordine, e poi la gira è anch' esso obbligato a favore dei Giratari part. 1. art. 16. n. 1. e 3., ed ha il regresso contro il Mandante n. 4.
Limita quando il Commissionato si protestasse espressamente del contrario col Mezzano part. 1. art. 15. n. 6.
Ciò non ostante, l' altro Contraente può avere azione contro il Mandante part. 1. art. 15. n. 8.
Se il Commissionato dà debito al Mandante della provvisione dello star del credere sarà responsabile dell' idoneità del Traente, e del puntual pagamento della Lettera, part. 1. art. 18. n. 1.
Se il Commissionato manca di denunziare la sua qualità, si obbliga in proprio part. 1. art. 15. n. 4.

COMPENSAZIONE.

La Compensazione col Possessore della Lettera è l' unica eccezione, che si ammetta in Giudizio a favor del Trattario part. 3. art. 7. n. 1.
L' eccezione della Compensazione può ritardare il pagamento delle Cambiali part. 1. art. 8. n. 4.
Se il Creditore si oppone alla compensazione del credito dedotto dell' Acquirente, si ammette il deposito dell' importare della Cambiale, part. 1. art. 9. n. 1.
Si stabilisce nuovamente la regola, che nella valuta di una Cambiale può aver luogo la compensazione di un credito liquido, part. 1. art. 9. n. 2.
Il deposito è giusto quando nasce dubbio sulla legittimità della compensazione part. 1. art. 9. n. 3.
Necessità in caso simile di un Giudizio sommario part. 1. art. 9. n. 4.

CREDITO CAMBIARIO.

Modo di provare il Credito Cambiario part. 1. art. 7. n. 2.
La partita di libro è il più sicuro part. 1. art. 7. n. 3.
E può anche farsi tal prova con la fede del Mezzano part. 1. art. 7. n. 4.
Quali azioni competino dopo di ciò a chi ha cedato la Lettera part. 1. art. 7. n. 5.

Nei Contratti, che non altrepassano le pezze mille la partita dal Libro del Mezzano fa pienissima prova. *part* 1 *art* 7 *n* 6.

Per gli altri deve esistere un partito firmato dai Contraenti *part* 1 *art* 7 *n* 7.

Nei Cambi però si limita questa regola, e serve la partita del Mezzano. *part* 1 *art.* 7. *n* 8.

DANNI.

E' da ritira chiunque non adempisce al più presto la sua incombenza *part* 2 *art* 1 *n.* 6.

E precisamente in materia di cessione il danno è a carico di chi è in colpa *part* 2. *art.* 1. *n* 7.

Casi speciali nei quali la negligenza è dannosa a qualcuno, e specialmente nella ritardata spedizione della Lettera *part.* 2. *art* 1 *n* 8 e 9.

Chi dà causa al danno è tenuto indennizzare il danneggiato *part* 2. *art* 1 *n* 10.

I Danni cagionati dalla recusata accettazione sono a carico di chi gli ha causati, e così ancor del Traente quando il Trattario abbia giusto motivo di non accettar la Lettera *part* 2 *art* 10 *n* 34

E viceversa quando il rischio sia capriccioso per parte del Trattario. *part.* 2 *art* 10. *n.* 35

Il Trattario è tenuto ai Danni di diversi ricambi nel ritorno di una Cambiale *part* 2 *art* 15 *n* 16 e 17.

Il Portatore può in doppia maniera ripetere dal Traente, e Girante la sua reintegrazione per i danni di una Lettera protestata *part* 2 *art.* 15 *n* 11

La prima si è quando il Prenditore della Lettera si contenta di ripetere il denaro sborsato, *part* 2 *art.* 15 *n* 12.

La seconda quando si fa col ricambio *part* 2. *art* 15 *n.* 13

Come si liquidi il danno in questo caso. *part.* 2 *art.* 15 *n.* 14

Il Trattario è tenuto ai danni e diversi ricambi nel ritorno di una Cambiale *part* 2 *art.* 15 *n.* 16.

DATORE.

A favore del Datore della Lettera competono gli stessi privilegi tanto per il prezzo di una Cambiale, quanto per gl' interessi mercantili *part* 1 *art* 13 *n* 8

Quando il Mandatario ha in mano i fondi necessari per l' acquisto della Lettera, il Mandante non è tenuto a cosa alcuna *part* 1 *art* 15 *n* 2.

Rimedi che competono al Datore della Lettera in tal caso *part.* 1 *art.* 15 *n* 9.

Se la Lettera non è stata girata, compete al Datore la rivindicazione *part* 1 *art.* 15 *n.* 10

Se la Lettera è girata si distingue se sia con titolo oneroso, o come adiettore *part* 1 *art* 15 *n* 11.

Quando è fatta con titolo oneroso il Datore perde ogni azione contro la Lettera, e sino Possessori *part* 1 *art* 15 *n.* 12

Il Datore ha azione sui fondi destinati a pagare la Lettera da lui data *part* 1 *art.* 15 *n.* 13

Quando non siano passati nelle mani del Prenditore *part* 1 *art* 15 *n.* 14.

Il Mandante rimane obbligato a favore del Datore se non avesse ritirati i fondi al suo Commesso per l' acquisto della Lettera *part* 1 *art.* 15 *n* 15

DEBITORI.

Appresso i Romani l' essere insolvente era considerato un delitto punibile *part* 3 *art* 22 *n* 8.

I Greci pure l' annoveravano fra i delitti *part.* 3 *art* 22 *n.* 9.

Chi si caricava di debito senza il modo di sodisfarlo era punibile anco appresso i Persiani *part* 3 *art.* 22 *n.* 10.

Legge crudelissima dei Romani secondo la quale avevano facoltà i Creditori di mettere in pezzi il Corpo del Debitore e dividerseli part. 3. art. 22. n. 11.
Apologia di questa Legge fatta da Cecilio Giureconsulto part. 3. art. 22. n. 12.

DECOZIONE.

Chi tratta col decorto o prossimo alla decozione, e non è consapevole del suo cattivo stato si reputa come se trattasse con persona idonea part. 3. art. 18. n. 8.
Nè per esimersi dal pagamento d'una Cambiale è allegabile la decozione del Traente dopo la seguita accettazione part. 2. art. 12. n. 22.
Nè la latente decozione del Traente al tempo dell'accettazione part. 2. art. 12. n. 23.
In Toscana la latente decozione non scusa l'Accettante part. 2. art. 12. num. 26.
Perchè son troppo equivoci gli indizi dai quali può temersi una decozione part. 2. art. 12. n. 27.
La Rota Romana ammette per legittima scusa la latente decozione e in quali circostanze. part. 2. art. 12. n. 28.
Non può mai formarsi una giusta epoca a tale effetto, part. 2. art. 12. num. 29.
In Toscana sono nulli gli atti fatti dieci giorni avanti il fallimento, part. 2. art. 12. n. 30.
Supponendo che tali atti sian fatti per defraudare i Creditori part. 2. art. 12. n. 31.

DEPOSITO.

Se il Creditore si oppone alla compensazione del credito dedotto dall'Acquirente, si ammette il deposito dell'importare della Cambiale part. 1. art. 9. n. 1.
Si stabilisce nuovamente la regola, che nella valuta di una Cambiale può aver luogo la compensazione di un credito liquido part. 1. art. 9. n. 2.
Il deposito è giusto, quando nasce dubbio sulla legittimità della compensazione part. 1. art. 9. n. 3.
Se si prova il fallimento del Traente il deposito d'una Cambiale impedisce l'esecuzion parata part. 3. art. 9. n. 1.
Necessità della Grazia Sovrana per il deposito anche in questo caso part. 3. art. 9. n. 5.
Esempio singolare part. 3. art. 9. n. 6.
Si ammette ancora il deposito quando il Prenditore oppone l'eccezione di qualche risico per dependenza della Cambiale, part. 1. art. 10. n. 1.
Quando è dubbiosa la soddisfazione della Tratta deve tenersi fermo il deposito, all'opposto deve subito risolversi part. 1. art. 10. n. 6.
Uno dei casi è il fallimento del Trattario part. 1. art. 10. n. 7.
Nè serve che si destini altra persona ad onorare la Lettera, part. 1. art. 10. n. 8.
Decisione emanata in Livorno in un caso simile part. 1. art. 10. n. 9.
Altro accidente per non pagare, ma per depositare il Cambio è il fallimento pubblico del Traente, o la di lui deteriorata condizione part. 1. art. 10. n. 10.
Ragioni di una simil regola part. 1. art. 10. n. 11.
Il deposito non impedisce al Possessore della Lettera l'azione di farsela pagare dall'Accettante part. 3. art. 8. n. 1.
Il deposito condizionato non fa pagamento part. 3. art. 8. n. 4.
E perciò se non è deposito libero non sottrae l'Accettante dalla sua obbligazione. part. 3. art. 8. n. 5.
Avendo giuste ragioni di depositare conviene farsi autorizzare a ciò dal Sovrano part. 3. art. 8. n. 6.
Dopo il deposito, il Giudizio deve

esser sommario sulla pretensioni dell' Accettante *part* 3 *art* 8 *n.* 7.

DILIGENZE.

Chi si assume il peso di eseguire una commissione mercantile, deve eseguirla secondo la consuetudine dei Mercanti *part* 2 *art* 10 *n.* 21

I Mercanti son diligentissimi nel procurare l' accettazione della Cambiali *part* 2 *art* 10 *n* 22

La qual consuetudine non è nè capricciosa, nè irragionevole, mentre l' esser facilmente lontano dei Mercanti soggetto a cambiamento *part* 2 *art* 10 *n* 23

Essendo il pericolo sempre imminente non deve concedersi la minima dilazione *part* 2 *art* 10 *n* 24.

DOLO.

Il dolo del Portatore può solo scusare l' Accettante dal pagamento d' una Cambiale *part.* 2 *art.* 12 *n* 34.

L' azione del dolo può esercitarsi dai Creditori di un Trattra decotto per obbligare l' Accettante a porre nel Patrimonio del Fallito l'importar della Lettera, o per avocarla da chi l' avesse esatta *part* 2 *art* 12 *num.* 35

A tenore del Gius comune son nulli tutti gli atti fatti in frode dei Creditori *part* 2 *art* 12 *n* 36

Il dolo del Trattra non serve per liberarsi dal pagare una Cambiale accettata *part* 2 *art* 12 *n* 19

Limita però se il dolo fosse stato commesso dal Portatore *part* 2 *art.* 12 *n.* 20

Il dolo non deve essere a profitto di chi lo commette *part* 2 *art* 12 *num.* 21.

ECCEZIONI

Non si attendono l'eccezioni inette e dilatorie per ritardare il pagamento delle Cambiali *part* 3 *art* 8 *n* 1 2

Si ammettono però quelle che dependono da pagamento, e compensazione con altro credito liquido *part* 1 *art.* 8 *n* 4, e quelle che sono di facile discussione *n* 6

Tutte le eccezioni di facile discussione hanno luogo per impedire l' esecuzione parata dependente dall' azione del Cambio *part* 1 *art* 8 *n* 3

Quando il Prenditore di una Cambiale deve pagarne la valuta nel corso di tre giorni, non si ammetta a favor del Trattra l' eccezione della non numerata pecunia *part* 1 *art* 11 *n.* 1.

Come si ammettevan negli antichi tempi a forma dell' autorità del Baldo *part* 1 *art* 11 *n.* 2

Diversamente però fa stabilito in appresso *part* 1 *art.* 11 *n.* 3.

Anche gli Antichi rigettarono questa eccezione, allorchè dal ventre della Lettera costava del pagamento *part* 1 *art* 11 *n.* 4.

In Toscana quest' eccezione è rigettata dal Potrò Statuto *part.* 1 *art* 11 *n.* 5

Chi nel quale può aver luogo l' eccezione della non numerata pecunia *part* 1 *art.* 11 *n* 10

ESECUZIONE PARATA.

Compete al Trattra contro il Prenditore della Lettera per il pagamento del Cambio *part* 1 *art* 6 *n.* 1 e *segg*

E al Possessore d' una Cambiale contra chi l' ha accettata per il puntual pagamento alla scadenza *part* 2 *art* 12 *n* 1 e *segg*

ESECUZIONE PERSONALE

Come si facciano l' esecuzioni reali e personali contro i Debitori per dependenza di Cambiali *part* 3 *art* 21 *n* 1 e *segg*

L' Esecuzione personale contro i Debitori ha origine dalle Leggi delle XII. Tavole *part* 3 *art* 21 *n.* 1

Digitized by Google

Da queste Leggi ne è venuta la regola che chi non ha da pagare supplisca con la persona „ *pro eo non habet in ære luet in corpore part* 3 *art* 22 *n.* 21

In tutti gli Stati specialmente d'Italia è ammessa l' esecuzione personale contro il Debitore *part* 3 *art.* 22 *n.* 22.

Ed è stata estesa tal' azione fino all' effetto d' assicurare il Giudizio *part.* 3 *art* 22 *n.* 23

Anco il sospetto di fuga obbliga i Tribunali ad assicurarsi della persona del Reo *part*, 3 *art* 22 *n.* 24.

Si propone il dubbio se in mancanza di mobili, onde fare l' esecuzione, si devano gravare gl' effetti di stabili del Debitore avanti di procedere contro la persona del medesimo *part* 3 *art* 21 *n.* 12.

E si risolve, che in mancanza di giojo, argenti, e altre cose atte a ridursi facilmente in effettivo contante, in forma di ottenere l' intera sodisfazione, si deve procedere contro la persona del Debitore *part* 3 *art.* 21 *n.* 13

E ciò perchè l' esecuzione contro il Debitore Cambiario deve rilasciarsi nella maniera più atta a rendere sollecitamente sodisfatto il Creditore *part* 3 art. 21 *n.* 14.

Il che non potrebbe succedere se dovesse prima escoscere i beni stabili *part.* 3 *art.* 21 *n* 15

Un tal rigore giudiziario rende più cauti quelli, che devono accettare le Cambiali nell' impegnarsi in simili Contratti *part* 3 *art* 21 *n.* 16

FALLIMENTO.

Il fallimento del Possessore della Lettera obbliga l' Accettante al deposito *part* 3 *art.* 10 *n.* 1.

E ciò invece di farne il medesimo il pagamento *part.* 3 art. 10 *n.* 2.

Se si prova il fallimento del Traente il deposito di una Cambiale impedisce l' esecuzione parata *part.* 3 *art* 9 *n.* 1.

Il fallimento del Traente precedente all' accettazione, rende invalida la medesima *part* 3 *art* 9 *n.* 2

Se il Fallimento del Traente è pubblico prima dell' accettazione della Lettera, benchè ignoto all' Accettante, la di lui accettazione non si sostiene *part* 2 *art* 13 *n.* 1

L' Accettante che sa lo stato del Traente nell' atto che accetta, non è liberato per il precedente di lui Fallimento *part.* 2 *art* 12 *n* 37

In Toscana sono nulli tutti gl' atti fatti dieci giorni avanti il fallimento. *part* 2. *artic.* 12 *num.* 30.

Ed a tenore del Giusecomune son nulli tutti gl' atti fatti in frode dei Creditori in caso di fallimento, *part.* 2 *artic* 12 *num* 36.

Chi ha notizia del Fallimento del Traente non può accettare una Lettera in cui egli avesse interesse *part* 2 artic. 35. *num.* 1.

Se il Traente fallisce prima d' avec pagata una cambiale accettata, chiunque può pagarla per onor di firma d' alcuno degl' Interessati *part.* 2 *artic.* 36. *num.* 1

FESTA.

Venendo in giorno festivo le cambiali, la presentazione, ed accettazione si fa nel giorno seguente *part* 2 *artic* 21 *num* 1 e *segg.*

E cadendo in giorno festivo il pagamento di una cambiale, si anticipa nel giorno antecedente *part* 3. *artic* 5 *num.* 2

FIDEIUSSIONE.

La fideiussione è la medicina del sequestro. *part* 1 *artic.* 9. *num* 8

FIRMA.

Chi ha la firma di un Negozio obbliga tutti gl' interessati, *part* 2. *artic.* 37. *num.* 3.

E perciò chi contrae seco ha il beneficio dell' azione insinuatia contro tutti gl' Interessati *part* 2. *artic* 37 *num* 4

Anche per consuetudine mercantile. *part* 2. *artic.* 37 *num* 5.

GIRA.

Dalla gira dipende il mandato ad esigere. *part* 2 *artic.* 40. *num.* 4.
La girata all' ordine S. P. contiene un mandato irrevocabile. *part* 3 *artic* 18 *num* 3.

GIRANTE.

Ogni Girante è obbligato a favore del suo Giratario, *& sic de singulis part.* 3 *artic* 13 *num* 2.
L' obbligazione del Traente, Giratari &c. è solidale *part.* 3 *artic* 13 *num* 3
Il Possessore di una cambiale ha il regresso contro tutti i Giranti se non è pagata alla scadenza. *part.* 2. *artic.* 16. *num.* 1.

GIRATARIO

Nelle girate, siccome si viene a rinnovare il contratto di cambio, così militano l' istesse regole contro il Giratario stabilite contro il Prenditore della Lettera *part* 3 *artic.* 21 *num* 10
Per regola generale gl' Indossanti non sarebbero tenuti a favore di chi paga sotto protesto per il Trattario. *part* 2 *artic* 6 *num.* 9
Modo con cui chi paga S. P. assicura il regresso anche contro i Giratarj. *part* 2. *artic* 6. *num* 4
Chi pratica questo sistema subentra in tutte le ragioni del Portatore. *part* 2. *artic* 6 *num* 5.

GIUS COMUNE.

Il Gius Romano è alieno dal favorire il commercio. *part* 1 *artic* 5 *num* 20
Al contrario era molto favorevole alla costruzione delle Fabbriche *part* 1 *artic* 5 *num* 21,
I privilegi accordati dai Romani a favore di chi dava denaro per resarcir case nel Gius Marittimo sono stati estesi alla restaurazione delle Navi. *part* 1 *artic* 5 *num* 22
Si sostiene il contrario dal Donello. *part* 1 *artic* 5 *num* 23
Il Gius Romano favorì solo quel commercio, che interessava il servizio della Repubblica *part* 1 *artic.* 5 *num* 24
Ragioni politiche di tal favore. *part* 1 *artic* 5 *num.* 25
Contradizioni che s' incontrano fra le Leggi Romane e il Gius marittimo mercantile. *part* 1 *artic.* 5 *n* 27.
Il Gius Romano deve osservarsi quando non si oppone alle Leggi municipali dei respettivi Paesi *part* 1 *artic* 5 *num* 28
E perciò si vedono molte Leggi diverse da quelle del Gius civile dei Romani *part* 1 *artic.* 5 *num* 29
In specie per quel che riguarda la mercatura, e la navigazione *part.* 1 *artic* 5 *num.* 30.

INTERESSI.

A favore del Datore della Lettera competono gli stessi privilegi tanto per il prezzo di una cambiale, quanto per gl' interessi mercantili *part* 1 *artic* 13 *num.* 1.
Dal giorno, che scade, e non è effettuato il pagamento del prezzo di una cambiale corrono a favore del Datore della Lettera gl' interessi recompensativi *part* 1 *artic* 12 *num* 1
L' oggetto della mercatura, è di rendere il denaro costantemente fruttifero. *part* 1 *num* 12 *artic* 2.
Ai Negozianti è interessantissimo il ritirare in tempo debito i loro Capitali *part* 1 *artic* 12 *num* 3.
E però la mora essendo per essi un danno esige risarcimento. *part* 1. *artic* 12. *num* 4.
E questo mediante il frutto recompensativo dal dì della mora *part.* 1,

Google

artic. 12. num. 5.
Il qual frutto si regola in Livorno al mezzo per cento il mese part. 1 artic. 12 num. 6.
Il che procede anche per i pagamenti delle mercanzie differiti oltre il termine pattuito, o prescritto dalla Legge part. 1 artic. 12 n. 7.
Sopra tutti i disborsi dei Negozianti, gl' interessi sono stabiliti per regola part. 1 artic. 12 num. 8.
Nè vi è bisogno di alcuna interpellazione, o formalità giudiziaria part. 1 artic. 12. num. 9.
Dal momento della scadenza fino a quello del pagamento compete al Creditore del cambio l' interesse mercantile part. 3 artic. 14 n. 1.
Prendendosi subito la rivalsa non hanno luogo gl' interessi, ma la provvisione part. 3 artic. 14 num. 6.
Mentre gl' interessi son dovuti a chi sta in disborso part. 3. artic. 14. num. 7.
Onde attesa l' uso universale di prender la rivalsa, in molti Paesi non si parla d' interessi part. 3 artic. 13 num. 8.

IPOTECA.

Per il pagamento di una cambiale non compete al Possessore alcuna ipoteca part. 3 artic. 19 num. 1.
Questa si contrae o col fatto dell' Uomo, o per volontà della Legge. part. 3 artic. 19 num. 2.
Nelle cambiali il Traente non costituisce alcuna ipoteca part. 3 artic. 19 num. 3.
Nè vi è alcuna Legge generale che la costituisca part. 3 artic. 19 num. 4.
E nemmeno è stabilita per comune, e tacito consenso delle Nazioni part. 3 artic. 19 num. 5.
E perciò l' ipoteca per regola generale è negata alle cambiali part. 3 artic. 19 num. 6.
E solamente è accordata in alcune Piazze per disposizioni particolari part. 3 art. 19 n. 1.
Si descrivono alcune Piazze nelle quali è accordata l' ipoteca alle cambiali part. 2 artic. 19 num. 8.
In Toscana non è accordata l' ipoteca generale part. 3 artic. 19 n. 9.
L' ipoteca speciale, o sia gius del pegno è accordato a favore delle cambiali sopra gli assegni destinati al rimborso delle Tratte part. 3 artic. 19 num. 10.
E perciò tali assegni, o fondi destinati dal Traente restano con gius di pegno prelativamente obbligati part. 3 artic. 19 num. 11.

LEGGI.

L' interpetrazione delle Leggi è proibita senza la Sovrana Autorità pref. num. 15.
Precisione delle Leggi quanto necessaria. pref. num. 17.

LETTERA DI AVVISO.

Che il Traente è tenuto a scrivere al Trattario in mancanza della quale è tenuto ai danni che possono derivare per tale negligenza part. 1 artic. 21 num. 1.
Origine della Lettera di avviso part. 1 artic. 21 num. 2.
Definizione della medesima part. 1 artic. 21 num. 3.
Costume universale di far simili Lettere part. 1 artic. 21 num. 4.
La mancanza di queste esime il Trattario dall' obbligazione dell' accettazione part. 1 artic. 21 num. 5.
I danni del protesto di una cambiale per difetto di Lettera d' avviso si posano sul Traente part. 1. artic. 21 num. 6.
Si esamina la questione se la sola Lettera di avviso autorizzi a obbligare il Trattario al pagamento part. 1 artic. 21 num. 7.
E si risolve per la negativa part. 1 artic. 21 num. 8.
Perchè si considera come un segno

del ssattato non già del perfezionato contratto *part.* 1 *artic.* 21 *n.* 9
Altre ragioni per cui le Lettera di avviso non autorizza alcuno a farsi pagare la Tratta *part.* 1 *artic.* 21 *num* 10 e 11.
La sola Lettera di avviso non autorizza il Trattario a pagare ad alcuno validamente *part.* 1 *artic.* 21 *n* 10.
Senza Lettera di avviso non si deve accettare alcuna cambiale *part* 2 *artic* 38 *num* 2
Se il Trattario nega l' accettazione per mancanza di Lettera di avviso il danno del sfilato va a carico del Traente *part.* 2 *artic.* 38 *n.* 5.
Precauzione che usano i più diligenti Banchieri di replicare la Lettera di avviso *part.* 1 *artic* 21 *num* 15
Se il Trattario dopo avere accettata una cambiale glene venisse un' altra simile senza avere avviso, che di una sola, dovrà negare l' accettazione della seconda *part.* 2 *artic.* 39 *num* 1
E ciò per ragione della mancanza della Lettera di avviso *part.* 2 *artic* 39 *num* 2
Assettandosi la cambiale nonostante la mancanza dell' avviso si forma l' obbligazione di pagare *part.* 1 *artic* 21 *num* 13
E in tal caso l' Accettante si costituisce debitore delle di lei conseguenze *part* 1 *artic* 21 *num* 14.

LETTERA DI CAMBIO

Definizione della Lettera di cambio *part* 1 *artic* 1 *num.* 1.
Ausonità che convalidano questa definizione *part* 1 *artic* 1 *num* 2
Uso delle cambiali molto utile, e benefico al commercio *pref num* 1
Ignoto agli Antichi *pref. num.* 2.
Non se ne fa menzione nelle Leggi Romane *pref num.* 3
Gl' Ebrei da alcuni sono reputati inventori delle cambiali *pref num* 5 ma la più comune opinione è che siano stati inventori i Fiorentini *n.* 6
Utilità grandissima che si sarebbe dall' uso delle cambiali *pref num* 7
Uso delle cambiali approvato dalla Chiesa Cattolica *pref. num.* 8
E' stabilito per massima, che tre siano i Contratti, che si contengono in una Lettera di Cambio *part* 1 *art* 3 n 4.
Il contratto del cambio è una cessione di credito *part* 1 artic. 3 *n.* 53
Maodato contenuto nella cambiale *part* 1 *artic* 2 *num* 14.
Terzo contratto che nasce dopo seguita l' accettazione *part.* 1 *artic* 3 *num* 15
Ragione per cui il cambio alza, ed abbassa nelle Piazze *pref num* 9
Perizia che si richiede nei Mercanti per le negoziazioni delle cambiali *pref num* 10.
Commercio delle cambiali molto pericoloso *pref num* 11
Piazze che sono provviste di una particolare Legislazione sulla materia delle cambiali *pref num.* 12
Autori che hanno trattato particolarmente di questa materia *pref num.* 13
La circostanze del Traente possono influire nel maggiore, o minor credito della Lettera *part* 1 *artic* 4 *num* 5
Chi ha commissione di prendere Lettera è obbligato a prenderla da persona di credito *part* 1 *artic* 17 *num* 1.
Se ciò fa non è responsabile dell' esito della medesima *part* 1 *artic* 17 *num* 4
Servendo, che si regoli come se fosse proprio interesse *part* 1 *artic* 17 *num* 5.
Se il Commissionato prende la Lettera al proprio ordine, e poi la gira è obbligato a favore dei Girarsi *past* 1 *artic* 16 *num.* 1
Perciò, se il Prenditore si fa Girante, diviene debitore dell' esito della Lettera *part* 1 *artic* 16 *n* 3
Ma avrebbe il segresso contro il Mandatore *part* 1 *artic* 16 *num.* 4.

Eccezione di questa regola *part* 1 *artic.* 16 *num* 5.
Ragioni sulle quali è fondata questa eccezione *part.* 1 *artic* 16 *num* 6.
Il Traente è obbligato a dare al Prenditore di una cambiale quanti esemplari ne chiede, e con quali cautele *part* 1 *artic* 20 *n* 1 e 3.
Origine del bisogno di moltiplicare gli esemplari di ogni cambiale *part.* 1 *artic.* 20 *num* 2.
Gli esemplari delle cambiali devono essere tutti uniformi *part.* 1 *artic.* 20 *num.* 4.
Come pure deve in ciascuno dichiararsi di pagare quando ciò non sia seguito in forza di una precedente *part.* 1. *artic* 20 *num.* 5.
Se il Traente, e il Trattario abitano nella stessa Piazza, la Cambiale diventa una semplice obbligazione, o pagherò *part* 1 *art.* 2 *n.* 1.
Differenze, che passa fra le Cambiali, e i Pagherò *part* 1 *art.* 2 *n.* 2
Il Pagherò benchè concepito con le formule di Cambiale, è una mera confessione di debito *part.* 1 *art.* 2 *n.* 3
Diversità dei privilegi accordati alle Cambiali, o recusati ai Pagherò *part* 1 *art* 2 *n.* 4.
Specialmente in Toscana dopo l'Editto de' 26. Ottobre 1782 *part* 1 *art* 2 *n.* 5.
Le Cambiali hanno l'esecuzione parata *part* 1 *art* 2 *n* 6
E questa è massima universale *part* 1 *art.* 2 *n.* 7.
Singolarmente nell' Austria, in Prussia, e in Danimarca *part* 1 *art.* 2 *n.* 8
Quando il Prenditore oppone l' eccezione di qualche risico per dependenza della Cambiale si ammette il deposito *part* 1 *art* 10 *n.* 1
Il Traente è debitore dell' esito della Lettera a favore del Prenditore, e dei Giratari *part* 1 *art* 10 *n.* 2
Nascendo qualche dubbio sulla sicurezza del pagamento della Lettera, prima, che il Prenditore ne abbia pagato il Cambio, compete a questo il diritto di farsi cautelare dal Traente *part* 1 *art* 10 *n* 3
In tal caso si danno due azioni una cioè a favore del Traente contro il Prenditore, e l' altra a favore di questi contro il Datore della Lettera *part* 1 *art* 10 *n* 4
Quando deva pagarsi il prezzo d' una Cambiale *part* 1 *art* 5 *n.* 1
Questo si chiama il Cambio secondo la definizione del Gius Cambiario *part* 1 *art* 5 *n* 2
Azione, che compete per ottenere il pagamento delle Cambiali *part.* 1 *art* 5 *n.* 3
In Livorno si paga tre giorni dopo l' acquisto della Lettera *part* 1 *art* 5 *n.* 4 e 5, perchè si faccia così *n* 6
Modo di fare i pagamenti dei Cambi in Livorno *part* 1 *art* 5 *n.* 7.
Quando il Mandatario ha in mano i fondi necessari per l' acquisto della Lettera, il Mandante non è tenuto a cosa alcuna *part.* 1 *art* 15 *n* 8.
Rimedi, che competono al Datore della Lettera in tal caso *part.* 1 *art.* 15 *n* 9.
Se la Lettera non è stata girata, compete al Datore la reivindicazione *part.* 1 *art* 15 *n* 10.
Se la Lettera è girata si distingue se sia con titolo oneroso, o come adiecto *part* 1 *art.* 15 *n* 11
Quando è fatta con titolo oneroso, il Datore perde ogni azione contro la Lettera, e suoi Possessori *part* 1 *art* 15 *n* 12
Il Datore ha azione su i fondi destinati a pagare la Lettera da lui data *part* 1 *art.* 15 *n.* 13
Quando non siano passati nelle mani del Prenditore *part* 1 *art* 15 *n.* 14.
La scadenza delle Cambiali deve regolarsi secondo l' uso, che fa la Piazza ove sia fatta la Tratta *part* 3 *art* 3 *n.* 1
La cessione delle Cambiali si reputa un Contratto di compra, e vendita *part* 1 *art* 3 *n* 1
Definizione di questo Contratto *part.* 1 *art* 3 *n* 2.

Quando il Prenditore di una Cambiale deve pagarne la valuta nel corso di tre giorni non si ammette a favore del Traente l' eccezione della non numerata pecunia *part.* 1 *art.* 11 *n.* 1
Come si ammetteva negli antichi tempi a forma dell' autorità del Baldo *part.* 1 *art.* 11 *n.* 2.
Diversamente però fu stabilito in appresso *part.* 1 *art.* 11 *n.* 3
Anche gli Antichi rigettarono questa eccezione, allorchè dal ventre della Lettera costava del pagamento *part.* 1 *art.* 11 *n.* 4.
In Toscana quest' eccezione è rigettata dal Patrio Statuto *part.* 1 *art* 11 *n.* 5.
Secondo l' uso della Piazza di Livorno il Commissionario è obbligato per il pagamento del prezzo della Lettera *part.* 1 *art* 15 *n* 1
Questo stile è contrario alla regola di ragione *part.* 1 *art* 15 *n.* 2.
Subito, che la Lettera è presentata deve il Trattario accettarla, e negarne l' accettazione *part.* 2 *art.* 3 *n.* 1
E' in facoltà del Trattario di fare, o l' uno, o l' altro *part.* 2 *art.* 3 *n.* 2
Ancorchè fosse debitore del Traente, o avesse a lui promessa l' accettazione *part* 2 *art* 3 *n* 3
Deve però dar subito la sua risposta, o negativa, o affermativa *part.* 2 *art.* 3 *n* 4.
Qual tempo si accorda a cavare il Protesto *part.* 2 *art* 3 *n.* 6
Chi accetta una Lettera è obbligato a pagarla *part* 2 *art* 11 *n.* 6.
Costume di Livorno di rilasciare la Lettera in mano al Trattario *part.* 2 *art.* 3 *n.* 24.
Il qual costume è biasimevole *part* 2 *art* 3 *n* 25.
Per il pagamento d' una Cambiale non compete al Possessore alcuna ipoteca *part* 3 *art.* 19 *n.* 1 *e n* 3
Nè vi è alcuna Legge generale, che la contrassegni *part.* 3 *art.* 19 *n.* 4.
L' ipoteca per regola generale è negata alle Cambiali *part* 3 *art.* 19 *n.* 6.
E solamente è accordata in alcune Piazze per disposizioni particolari *part.* 3 *art.* 19 *n.* 7.
Si descrivono alcune Piazze nelle quali è accordata l' ipoteca alle Cambiali *part.* 3 *art.* 19 *n.* 8
In Toscana non è accordata l' ipoteca generale *part.* 3 *art.* 19 *n.* 9
L' esecuzione parata si accorda per regola generale per il pagamento delle Cambiali accettate *part.* 2 *art* 12 *n.* 2.
Come si faccino l' esecuzioni reali, e personali contro i Debitori per dipendenza di Lettere di Cambio *part* 3 *art* 21 *n.* 1 *e segg*
Non si attende alcuna eccezione per ritardare il pagamento delle Cambiali *part* 1 *art.* 8 *n.* 1.
Origine, di questa regola *part.* 1 *art* 8 *n.* 2
Si eccettua dalla regola la compensazione, e perchè *part* 1 *art* 8 *n.* 4.
Tutte le eccezioni di facile discussione hanno luogo per impedire l' esecuzione parata dipendente dall' azione del Cambio *part* 1 *art* 8 *n.* 5
L' interesse del pubblico Commercio esige, che il prezzo delle Cambiali sia esattamente pagato, e perciò si procede con rigore contro chi non lo effettua *part.* 3 *art* 21 *n.* 7.
Pregiudizi, che possono derivare dal non puntuale pagamento del prezzo delle Cambiali *part* 3 *art* 21 *n* 8
Per evitare i quali, i creditori dipendenti da prezzo di Cambiali non richiedono la forma giudiciaria dell' altre Cause esecutive *part.* 3 *art.* 21 *n* 9
Senza Lettera d' avviso non si deve accettare alcuna Cambiale *part* 2 *art* 38 *n.* 2.
Caso contemplato in quest' Articolo, della duplicità d' una Cambiale *part* 2 *art* 38 *n.* 3

In tal caso il Trattario non deve accettarne alcuna *part* 2 *art.* 38 *n* 4.
Il Procuratore deve procurare subito l' accettazione della Lettera *part* 2 *art* 2 *n.* 1
Doveri del Portatore di una Cambiale *part* 2 *art* 2 *n.* 2.
Come deva contenersi il Trattario nel caso, che siano presentate da due diversi Portatori due Cambiali d' una simile somma *part* 2 *art.* 38 *n* 1.
Dal giorno, che scade, e non è effettuato il pagamento del prezzo d' una Cambiale, corrono a favore del Datore della Lettera gli interessi recompensativi *part* 1 *art* 12 *n* 1.
L' oggetto della Mercatura è di rendere il denaro costantemente fruttifero *part* 1 *art* 12 *n.* 2.
Ai Negozianti è interessantissimo il ritirare in tempo debito i loro capitali *part* 1 *art* 12 *n* 3.
E però la mora essendo per essi un danno, esige risarcimento *part.* 1 *art* 12 *n* 4.
E questo mediante il frutto recompensativo dal dì della mora *part.* 1 *art* 12 *n.* 5
Il qual frutto si regola in Livorno al mezzo per cento il mese *part* 1 *art* 12 *n* 6.
Se una Cambiale non è pagata alla scadenza, il Possessore ha il regresso oltre il Traente, contro tutti i Giranti *part* 2 *art* 16 *n.* 1
Chi esercita le funzioni di Procuratore prendendo una Cambiale per conto di Amico non è responsabile dell' esito di quel recapito, e tutto il pericolo, e comodo del Contratto si posa sopra il Mandante *part* 1 *art* 14 *n* 1.
Clausula necessaria apporsi nelle Cambiali a tale effetto per cautela dei Commissari *part* 1 *art* 14 *n* 3
Il Procuratore del Committente non è responsabile dell' esito della Lettera, nemmeno a favore del Giratorio, nè di chiunque altro potesse avere interesse nella Lettera *part* 1 *art.* 14 *n.* 4.
Anche nel caso, che nella Lettera si trascrivi l' indicazione del nome del Committente *part* 1 *art* 14 *n* 5
E ciò si estende anco al detto Mandante, o Committente *part.* 1 *art.* 14 *n* 6.
Il che procede molto più fra i Mercanti *part* 1 *art* 14 *n.* 7.
Quando la Cambiale è ceduta con titolo oneroso non compete al primo Cedente la rivendicatoria o questo effetto *part* 1 *art* 5 *n.* 12.
Traente, e Girante o certi effetti si considerano lo stesso *part.* 1 *art.* 5 *n.* 13.
Il Trattario ha il diritto di pagare alla scadenza quella Lettera, che non ha accettata, prelativamente ad ogn' altro *part.* 2 *art* 10 *n.* 29.
E' questo deriva dal Mandato, che egli ha dal Traente, di estinguere la Cambiale *part.* 2 *art* 10 *n.* 30
Nè gli può esser d' ostacolo la denegata accettazione *part.* 2 *art* 10 *n.* 31.
Ancorchè una Cambiale non sia stata accettata, il Portatore nel giorno della scadenza deve richiedere nuovamente il pagamento al Trattario, e come deva contenersi se nuovamente lo recusa *part.* 3 *art* 10 *n* 1
Una Cambiale sopra più Persone deve essere accettata da tutti, ma l' accettazione deve farsi da ciascuno per la sua tangente *part.* 2 *art* 37 *n* 1.
Il Possessore di una Cambiale entra nel concorso di tutti gli Obbligati se tutti fossero falliti *part* 3 *art.* 13 *n* 4.
Senza obbligazione di seguire in ciò alcun ordine determinato *part* 3 *art.* 13 *n* 5
Obbligazione di ciascuno *part* 3 *art.* 13 *n* 6
Si esamina la questione se il Possessore di una Cambiale possa concorrere contro tutti gli Obbligati, nel caso, che siano tutti falliti *part* 3 *art* 13 *n.* 7.

Cautela del Possessore di una Cambiale per assicurarsi il reparto del Patrimonio di tutti gli Obbligati *part* 3 *art.* 13 *n* 10

Si esamina la questione se al Possessore d' una Cambiale compera il diritto di concorrere al reparto su i Patrimoni di tutti gli Obbligati dopo averne ottenuto il primo *part.* 3 *art.* 13 *n* 11

E si risolve per l' affermativa *part* 3 *art* 13 *n* 12 *e segg*

Se l' ultimo giorno del periodo d' una Cambiale cade in un giorno di pagamento, che dicesi di Stanze secondo l' uso di Livorno, si differisce l' esinzione della Lettera al prossimo giorno di Stanze *part* 3 *art.* 5 *n* 1

Quando viene per necessità il giro della Cambiali per diverse Piazze, prima che giunghino al Luogo deve deve farsene l' esinzione, non è imputato na tale accidente, nè può ascriversi al Prenditore della Lettera, ma è dipendente dalla natura dell' atto, che deve reputarsi come tacitamente stipulato *part* 2 *art* 15 *n* 21.

In una Cambiale data, o vista a tanti giorni, quello della data, o dell' accettazione si computa nel calcolo dei giorni, l' ultimo dei quali è a beneficio del Trattario *part* 3 *art* 2 *n* 1

Uso di Livorno *part* 3 *art* 2 *n* 2.

Il Prenditore ha facoltà di ritenersi dopo la prima Cambiale, tutte le successive per negoziarne una *part.* 2 *art* 1 *n.* 11

Il Tratente è obbligato a trasmettere la prima per l' accettazione quando il Trattario non abita nella Piazza dove deve pagarsi *part* 2 *art* 1 *n.* 13.

Il Portatore per l' accettazione può esser chiunque *part* 2 art 1 *n* 14

La Cambiale originale dovrà restare presso di chi ha il maggiore interesse nella medesima, tanto nel caso di pagamento parziale, che di mancanza di pagamento d' alcuno dei Trattari *part* 3 *art.* 17 *n* 1 *e* 3

Modo di cautelare quello, che rimane escluso dal possesso della Lettera *part.* 3 *art* 17 *n.* 4.

Cautela di porre nell' esemplare, che si negozia il nome della Persona presso cui sia reperibile la prima trasmessa per l' accettazione *part.* 1 *art.* 20 *n.* 8

Perdendosi una Cambiale il Possessore si rende debitore di tutti i danni, ma può obbligare l' Accettatore a pagarla, ed in qual forma *part* 3 *art.* 20 *n.* 1.

MANDANTE MANDATARIO

Il fatto del Mandatario è il fatto del Mandante *part* 2 *art* 2 *n* 3.

Compete al Mandante contro il Mandatario l' azione Mandati directa *part* 2 *art* 2 *n.* 4

Il Mandatario è tenuto a favore del Mandante non solo della colpa lève, ma anche della levissima *part* 1 *art.* 22 *n* 7.

Quando il Mandatario ha in mano i fondi necessari per l' acquisto della Lettera il Mandante non è tenuto a cosa alcuna *part* 1 *art* 15 *n* 8

Ma sarebbe obbligato a favor del Datore della Lettera se non avesse rimessi i fondi necessari per l'acquisto di essa *part* 1 *art.* 15 *n.* 9.

MANDATO.

Quante siano le specie del Mandato *part* 2 *art* 26 *n* 4.

Quale sia il Mandato generale *part.* 2 *art* 26 *n* 5

Mandato speciale quale sia *part* 2 *art* 26 *n* 6

Non si può agire contro la volontà del Principale *part* 2 *art.* 31 *n* 4.

L' azione *negotiorum gestorum* diretta è accordata ai Principali contro l' Agente *part* 2 *art* 31 *n.* 5

Chi eseguisce un atto contra la vo-

lontà del Principale è privato dell' azione *negotiorum gestorum part* 2 *art* 31 *n.* 6

MERCANTI.

Perizia che si richiede nei Mercanti per le negoziazioni della Cambiale *Prefazione n.* 10

Essendo il loro Commercio molto pericoloso *Prefazione n* 11

Le operazioni di un Negoziante benchè prossimo a mancare, purchè farre a buona fede hanno la loro validità *part* 2 *art* 12 *n* 32

I segni e gli indizi per presumere una fallirente decozione sono molto fallaci *part* 2 *art* 12 *n.* 33.

MONETA

Origine della Moneta *part* 1 *art* 1 *num* 5

Definizione, ed uso della medesima *part* 1 *art* 1 *n* 6.

Il denaro può esser soggetto di vendita *part* 1 *art* 3 *n* 9.

La Moneta ha diverso valore secondo i Paesi *part* 1 *art* 3 *n* 10

E' compresa fra gli effetti mobili che possan comprarsi e vendersi, come può vendersi tutta ciò che è soggetto a permuta, e tutta ciò che può essere stimato *part* 1 *art* 3 *num* 11

Ogni cosa vendibile ha due specie di bontà *part* 1 *art* 3 *n.* 12.

NEGLIGENZA

E' in mora chiunque non adempisce al più presto la sua incumbenza *part* 2 *art* 1 *n* 6

E precisamente in materia di cessione, il danno è a carico di chi è in colpa *part* 2 *art* 1 *n.* 7

Casi speciali nei quali la negligenza è dannosa a qualcuno, e specialmente nella ritardata spedizione della Lettera *part* 2 *art* 1 *n* 8 e 9

Chi dà causa al danno è tenuto a indennizzare il danneficato *part.* 2 *art* 1 *n* 10

Il Portatore d' una Cambiale negligente nell' esigere perde quel diritto di regresso, che le Leggi gli accordano contro gli autori della Lettera *part* 3 *art* 13 *n.* 5.

ONOR DI FIRMA.

Per i pagamenti delle Cambiali accettate per onor di firma si osservano la medesime regole che per l accettazioni *part* 3 *art.* 16 per tutto.

Chi accetta una Cambiale per onor di firma è tenuto parteciparlo al Traente, a trasmetterli copia del Protesto *part* 2 *art* 33 *n* 1

Fatta l' accettazione per onor di firma l' Accettante ha il diritto di pagare *part* 3 *art* 16 *num* 2.

Ma se prima del pagamento si presentasse alcuno Interessato per pagare per onor di firma, deve esser preferito *part* 3 *art.* 16 *n.* 3.

Se il Trattario fallisse prima di aver pagata la Cambiale accettata, chiunque può pagarla per onor di firma di alcuno degl' Interessati, e quali ragioni acquista in tal caso *part* 2 *art* 36 *n* 1.

Non può onorarsi la firma di chi è notoriamente fallita nel momento dell' accettazione *part* 2 *art* 35 *n* 1 *& segg*.

L'accettazione con questo titolo non può ricusarsi dal Portatore, se la Lettera non è accettata dal Trattario *part* 2 *art* 22 *n.* 1 *& segg*.

In tale accettazione deve preferirsi chi accetta per onor della firma della persona per conto di cui è fatta la Tratta *part.* 2 *art* 23. *num* 1 e 3

Dipoi chi accetta per il Traente *part* 2 *art.* 24 *n.* 1 2 3

In terzo luogo chi accetta per il primo Giratario *part* 2 *art* 25 *num* 1 e 2.

Nel caso che più persone volessero accettare per l onor della stessa

persona deve preferirsi chi è munito di mandato *part* 2 *art.* 26. *n* 1 2.
Trattandosi di precedenza fra il Trattario, e il Portatore, questo deve esser preferito *part.* 2 *art* 27. *n* 1 & 2.
Dopo il Trattario, e il Portatore, si preferisce chi si presenta il primo *part* 2 *art* 27 *n.* 6.
Chiunque voleste accettare per il Trattario assente è preferito a qualunque altro *part.* 2 *art.* 28 *n.* 1 e 3.
Chi accetta per onor di firma diventa debitore della Cambiale al pari del Trattario accettante *part.* 2 *art.* 29 *n.* 1 e 2.
Chi paga per onor di firma, se si dichiara di voler subentrare nelle ragioni del Portatore ha per obbligati a suo favore il Traente, e i Giratari *part.* 2 *art.* 32 *n.* 3 e 4.
Quando sia luogo al regresso contro il Traente, Giranti, e Trattario a favore di chi paga una Cambiale per onor di firma *part* 2 *art.* 30 *num* 1.
Chi accetta S. P. per regola generale non avrebbe obbligato che il Traente *part.* 2 *art.* 30 *n.* 2.
Modo di correrente per conservare il regresso contro tutti gl' Interessati nella Lettera a favore di chi accetta per onor di firma *part* 2 *art* 31 *n.* 3.
Chi paga per onor di firma colle solite dichiarazioni nell' atto del Protesto ha l' azione contro tutti gl' Interessati nella Lettera *part.* 2 *art.* 32 *n.* 5.
L' Azione *negotiorum gestorum* compete a chi per onor di firma accetta una Lettera *part.* 2 *art.* 30 *n.* 6.
Anche per le spese, e provvisioni *part.* 2 *art.* 30 *n.* 8.
Se il Traente proibisce l' accettazione per onor di firma non sarà permesso ad alcuno l' accettarla *part* 2 *art* 31 *n.* 1.
Chi eseguisce un atto contro la volontà del Principale è privato dell' azione *negotiorum gestorum part.* 2 *artic* 31 *num.* 6.
E specialmente nel pagamento delle Tratte per onor di firma *part.* 2 *artic* 31 *num.* 7

PAGAMENTI.

I pagamenti de' Cambj si fanno in oro *part.* 1 *art* 5 *n.* 9
La dilazione al pagamento dei Cambj non importa fede di prezzo *part.* 1 *art.* 5 *n.* 10.
Si esamina la questione, se l' Accettante possa costringere il Portatore a ricevere l' importare della Cambiale prima della scadenza *part.* 3 *art* 18 *n.* 4.
Caso in cui può aver luogo questa disputa *part* 3 *art* 18 *n.* 5.
Cosa sia di ragione se pagandosi anticipatamente fallisse il Portatore prima della scadenza della Cambiale *part* 3 *art* 18 *n.* 6.
E' valido il pagamento se è fatto con buona fede *part* 3 *art* 18 *n.* 7.
Il pagamento è invalido se è fatto con mala fede *part* 3 *art.* 18 *n.* 9.
Cosa sia di ragione, se il Portatore non fosse che un Procuratore del Padrone della Lettera *part* 3 *art.* 18 *n.* 10.
E' valido il pagamento anche in questo caso, purchè sia fatto con buona fede *part.* 3 *art* 18 *n.* 11.
La mala fede solamente può rendere illegittimo il pagamento anticipato *part.* 1 *art* 5 *n.* 24.
Quale per altro fatto con buona fede è più che legittimo *part* 1 *art* 5 *num* 35.
Caso in termini accenato in Livorno *part* 1 *art* 5 *n.* 36.
Si esclude dalla regola il caso in cui fosse pattuita una più longa dilazione *part* 1 *art* 5 *n.* 37.

PAGHERO'.

Differenza che passa fra le Cambiali e i Pagherò *part.* 1 *art* 2 *n* 1.
Il Pagherò benchè concepito con le

formale di Cambiale è una mera confessione di debito *part.* 1 *art.* 2 *num.* 3

I Pagherò non hanno l' esecuzione parata *part.* 1 *art.* 2 *n.* 6.

PERDITA O SIA SMARRIMENTO D' UNA CAMBIALE.

Vi Lettera di Cambio.
Vi Possessore.

PORTATORE.

Il Portatore per l' accettazione può esser chiunque *part.* 2 *art.* 1 *n.* 14.

Il portatore non ha bisogno di mandato espresso *part.* 2 *art.* 1 *n.* 15

Doveri del Portatore d una Cambiale quali siano *part.* 2 *art.* 2 *n.* 2

Il Portatore di una Cambiale non è tenuto a contrarre giuridicamente quell' Accettance, che recusa di pagarla *part.* 3 *art.* 15 *n.* 1.

L' obbligazione di pagare una Lettera derivo dall' accettazione, e con mancando al Portatore l' esemplare accettato, manca il recapito *part.* 2 *art.* 40 *n.* 3.

Dalla Gita dependo il Mandato ad esigere *part.* 2 *artic* 40 *num.* 4

Il Portatore può avere il diritto di domandare il deposito di una Cambiale accettata ma non ad essa girata *part.* 2 *art.* 40 *n.* 5

La negligenza in cio del Portatore non è punibile *part.* 2 *artic* 40 *n.* 6.

Accettando il Portatore d' una Cambiale alcune dilazione al pagamento, si carico dei pregiudizi che ne possen derivare *part.* 3 *artic* 12 *num.* 1.

A termini del Gius comune l' incuria in risquotere si reputa per un atto doloso *part.* 3 *artic* 12 *num.* 3.

Il Portatore d' una Cambiale negligente nell' esigere perde quel diritto di regresso, che le Leggi gli accordano contro gli Autori della Lettera *part.* 3 *artic* 12 *num.* 5

Ciò che deve fare il Portatore quando è denegata l'accettazione della Lettera *part.* 2 *art.* 10 *num.* 1

Se il Trattario recusa l' accettazione il Portatore deve subito stipulare l' atto del Protesto, e deve frametterla al suo Remittente, altrimenti è tenuto ai danni *part.* 2 *artic* 8 *num.* 1 *artic* 10 *num.* 2

Se il Portatore non trasmette un tal Protesto al Remittente perde il regresso contro di esso, e suoi Autori *part.* 2 *artic* 10 *n.* 16

In tal caso è inutile la questione sopra la mora e negligenza del Portatore *part.* 2 *artic.* 10 *num.* 13.

Distinzione che si fa intorno a ciò dai Dottori *part.* 2 *art.* 10 *n.* 14.

Se il Portatore non e che un semplice Commesso, il danno della tardata accettazione deve posarsi sopra il Remittente *part.* 2 *art.* 10 *num.* 15.

Quando la negligenza del Portatore nel cavare il Protesto non porta alcun danno, a se il danno sarebbe successo nonostante, il Portatore non è tenuto alla refezione *part.* 2 *art.* 10 *n.* 26.

Il Portatore non può recusare l' accettazione per onor di firma, ed è sempre in tal caso obbligato a levare il Protesto *part.* 2 *art.* 22 *n.* 1

Quale è necessario anche per l' interesse di chi accetta per onor di firma *part.* 2 *art.* 22 *n.* 2

Il protesto è la sola prova della diligenza del Portatore *part.* 2 *artic.* 8 *n.* 22.

Ancorche una Cambiale non sia stata accettata, il Portatore nel giorno della scadenza deve richiederne nuovamente il pagamento al Trattario e come deve contenersi se nuovamente le recusa *part.* 3 *artic* 11 *num.* 1

Il Portatore può in due maniere ripetere dal Traente, e Giranti la sua reintegrazione per i danni di una Lettera protestata *part.* 2 *art.* 15 *n.* 17.

La prima si è quando il Prendatore

della Lettera si contenta di ripetere il danaro sborsato *part.* 2 *art* 16 *num.* 12.
La secondo quando si fa col ricambio *part.* 2 *artic.* 15 *n* 13
Come si liquidi il danno in questo caso *part.* 2 *art.* 15 *n* 14.
Se vi fossero più persone, che volessero accettare per onore della stessa firma, deve preferirsi il Procuratore della medesima *part* 2 *art.* 26 *num* 1
E ciò perchè il Procuratore rappresenta la Persona del Mandante *part.* 2 *artic.* 26 *n* 2
Il Portatore della Lettera è preferito nell' accettazione *part* 2 *artic* 27 *num.* 3.
Il ricambio deve farsi direttamente sopra il Traente allorchè il Portatore è l' unico Contraente *par.* 2 *art* 15 *n* 34
In tal caso il Portatore deve prendere la 1ma rivalsa contro il Traente ricambiando solamente per la Piazza dalla sua abitazione *part* 2 *art* 15 *n.* 35
E il Portatore avendo il comodo di fare il ricambio direttamente sopra la Piazza del Traente, non avrebbe una giusta ragione per trarre in una Piazza terza *part* 2 *artic* 15 *num.* 37.

POSSESSORE.

Il Possessore di una Lettera non pagata alla scadenza ha il regresso per l' importare di essa, e per le spese, contra tutti quelli che hanno avuto parte nella medesima, e con quale azione *part.* 3 *art.* 13 *num* 1.
Se l' Accettante manca di sodisfare alla scadenza deve il Possessore cavarne il protesto, ed ha il diritto di rivalsa, qualora la Lettera ita ceduta con titolo oneroso *part.* 3 *artic.* 6 *n.* 1
Contendandosi fra il Trattario, e il Possessore per l' accettazione d'una Cambiale, deve preferirsi il Possessore, e fra più persone, si preferisce il primo che si presenta *part* 2 *art* 27 *n* 1
Cautela che compete al Procuratore della Lettera che non abbia pagato il Cambia *part* 2 *art* 20 *num* 1
L' istessa compete al Possessore della Lettera nel caso che il Trattario recusa l'accettazione *part* 2 *art* 20 *n.* 3.
Non ostando nella Lettera della tratta fatta per conto del terzo, può non ostante il Possessore agire contro il Mandante *ex iuribus* del Traente *part* 2 *art* 18 *n* 5
Quando però il Mandante avrà ricevuto dal Tedante il prezzo della Lettera *part* 2 *art* 18 *n* 6
Niuno può trasferire in altri maggiori diritti di quelli che ha *part.* 2 *art* 18 *n* 7
Nè il Possessore può esser di miglior condizione del suo Autore *part* 2 *art* 18 *n* 8.
Quando abbia luogo il regresso del Possessore contro il Traente *part* 2 *art* 17 *n* 1.
Regola generale in contrario *part* 2 *art* 17 *n.* 2
Non è lecito al Possessore della Lettera il recusare che il Trattario l' accetti colla clausula sotto protesto *part* 2 *art* 4 *n* 1
Quando fosse vietato al Portatore l' accettazione sotto protesto è autorizzato a recusarla, ed a procedere come nel caso del totale rifiuto *par* 2 *art* 5 *n.* 1.
I pagamenti si anticipano quando cadono in giorno di Sabbato *part* 3 *art.* 5 *n* 3
Volendosi il pagamento nel giorno della scadenza benchè non giorno di Stanza, può pretendersi dal Possessore della Lettera *part* 3 *art* 5 *num* 4.
Mentre il Possessore può obbligare l' Accettante a pagare alla scadenza *part* 3 *art* 5 *n* 5.
Il Possessore di una Cambiale contra

nel concorso di tutti gli obbligati se tutti fossero falliti *part* 2 *art.* 13 *n* 4.
Senza obbligazione di seguire in ciò alcun ordine determinato *part* 3 *artic* 13 *num* 5.
Obbligazione di ciascuno *part* 3 *artic* 13 *num* 6
Si esamina la questione se il Possessore di una Cambiale possa concorrere contro tutti gli obbligati, nel caso che sian tutti falliti *part* 3 *artic* 13 *num.* 7.
Modo che si usa in Francia per concorrere ai reparti degli obbligati falliti *parz.* 3 *artic.* 13 *num* 8
Perdendosi non Cambiale, il Possessore si rende debitore di tutti i danni, ma può obbligare l' Accettante a pagarla, ed in qual forma *part* 3 *artic.* 20 *num* 1.

PRENDITORE.

E' peso del Prenditore d' una cambiale di riscuoterla subito per la sollecita accettazione, e mancando di farla accettare nel tempo debito, è tenuto per qualunque pregiudizio che da ciò ne derivasse *part* 2 *artic* 1 *num.* 1 e 3
Il Prenditore della Lettera diviene Procuratore *ad exigendum* del Traente *part* 2 *artic* 1 *num* 4.
Ed è perciò obbligato a procurare la più sollecita accettazione *part* 2 *artic* 1 *num* 5
Il Prenditore ha facoltà di ricevere, dopo la prima Cambiale tutte le successive per negoziarle una *part* 2 *artic* 1 *num* 11.
Si esamina la questione se il Prenditore di una cambiale possa pagarne il valore al Traente prima della scadenza, e si risolve affermativamente *parz.* 1 *artic* 5 *n.* 31 e 32.
Cui il Prenditore facendo quel che ara in diritto di fare, non può soffrire alcun pregiudizio ancorchè in questo tempo seguisse il fallimento del Traente *part.* 1 *artic* 5 *n* 33
Quando il Prenditore della cambiale non solisfà il prezzo dopo il comporto, compete al Cedente il diritto della via esecutiva, senza alcuno precedente intimazione *part* 1 *artic* 6 *num.* 1.
Quando è recusato l' accettazione di una Lettera compete al Prenditore che ne abbia pegara la valuta al Traente il diritto di farsi cautelare *part* 2 *artic* 20 *num* 1.
Cautela che compete al Prenditore della Lettera, che non abbia pagato il cambio *part* 2 *artic* 20 *n.* 2.
L' istessa compete al Possessore della Lettera nel caso che il Trattario recusa l' accettazione *part.* 2 *artic* 20. *num.* 3
Il protesto di non accettazione somministra al Prenditore della Lettera il diritto di farsi cautelare dal Traente *part.* 1 *artic* 10. *num* 12.

PROCURATORE.

Quali siano i *Negotiorum gestores part.* 2 *artic* 27 *num* 2.
Qualunque Procuratore è obbligato ad agire da buon Padre di famiglia *part.* 1 *artic* 17 *num* 2.
Quelli che agiscano gli affari altrui son tenuti anche della colpa levissima *part* 2 *artic.* 10 *num.* 17.
E son responsabili anche della diligenza *part.* 2 *art* 10 *n.* 19.
Chi si assume il peso di eseguire una commissione mercantile deve eseguirla secondo la consuetudine dei Mercanti *part.* 2 *art.* 10 *n.* 21
Quali son diligentissimi nel procurare l' accettazione delle cambiali *part.* 2 *art* 10 *n.* 25
Il Procuratore deve procurar subito l' accettazione della Lettera *part* 2 *art.* 2 *n.* 1.
Chi esercita le funzioni di Procuratore ptendendo una cambiale per conto di Amico non è responsabile dell' esito di quel recapito, e tutto il pericolo, e comodo del contratto si posa sopra il Mandante

part. 1 *art* 14 n 1
Clausula necessaria apposta a tale effetto per cautela dei Commissari *part* 1 *art* 14 *n.* 3
Il Procuratore del Committente non è responsabile dell' esito della Lettera nemmeno a favore del Giratario, nè di chunque altro potesse avere interesse nella Lettera *part.* 1 *art.* 14 *num* 4.
Anche nel caso che nella Lettera si tralcuri l' indicazione del nome del Committente *part.* 1 *art* 14 n 5
E ciò si estende anco al detto Mandante, o Committente *part* 1 *art* 14 n. 6.
Il che procede molcopiù fra i Mercanti *part* 1 *art.* 14 *n.* 7
L' accettare il mandato è un atto volontario *part* 2 *art* 29 n 3.
Ma dopo accettato l' esecuzione del medesimo è inevitabile, e necessaria *part* 2 *art.* 29 n 4.
Contro il Procuratore non ha azione l' altro Contraente quando contiene *procuratorio nomine part.* 1 *artic* 15 n. 4
Quando il Procuratore manifesta il mandato, non è tenuto a cosa alcuna *part* 2 *art* 17 n 3.
Se però il Procuratore manca di denunziare la sua qualità si obbliga in proprio *part.* 1 *art* 15 *num* 5. e *part* 2 *art* 17 *num.* 3.
Senza pregiudizio del suo regresso contro il Mandante *part* 2 *artic.* 27 *num* 5

PROTESTO.

Definizione del protesto *part* 2 *artic.* 8 *n* 2
Effetto che produce, cioè quello di conservare illesi i diritti di regresso *part.* 2 *art* 8 *num* 4 e quello di giustificare le diligenze del Portatore *part* 2 *art* 8 n 5
Il protesto non può esser supplito da qualunque altro atto *part* 2 *art.* 8 *num* 6
In specie quando è recusata l' accettazione liberamente *part.* 2 *art* 7 *num* 7.
Ancorchè il rifiuto sia temporaneo *part.* 2 *art* 8 n 8
O segua l' accettazione sotto pretesto *part* 2 *art* 8 n 9
O quando il Trattario chiede tempo a riselversi *part* 2. *art.* 8. *n.* 10
O se l' accettazione è condizionata *part* 2 *art* 8 *num* 11. in tal caso si riceve, ma sotto protesto *part* 2 *art* 8 *n.* 12.
Deve procedersi al protesto in caso che il Trattario sia fuori del Paese *part* 2 *art* 8 *n.* 17.
Ma prima devono ricercarsi i Parenti, e Commessi *part* 2 *artic* 8 *num* 18
E generalmente tutte le volte che l' accettazione non è libera part. 2 *art.* 8. *n* 19
Siccome qualunque Persona in qualità di adietto può procurare l' accettazione di una Lettera, così può e deve interporre l' atto del protesto *part.* 2 *art* 8 *n.* 20
Per la ragione, che chi è incaricato di fare accettare la Cambiale deve con tutte le diligenze eseguire l' accettata commissione *part* 2 *art.* 8 n 21
Il protesto è la sola prova della diligenza del Portatore *part* 4 *artic.* 8 n 22.
Tempo in cui devono levarsi i protesti *part* 2 *art* 8 n 23
Per regola generale più presto che si può *part* 2. *artic* 8 n 24
Per le Cambiali pagabili in Fiera i costumi non diversi *part* 2. *art* 8 *num* 25
E si devono osservare gli Statuti municipali *part* 2 *art* 8 n 26.
Quando sia denegata l' accettazione della Lettera il protesto deve subito spedirsi dal Portatore al Remittente *part* 2. *art* 10 *n.* 3
Come deva contenersi il Notaro nel fare il Protesto *part* 2 *art* 9 n 1.
I protesti sogliono generalmente farsi per pubblico Istrumento *part* 2.

artic. 9 *num* 2.
Regioni per le quali si preferisce l' istrumento notariale *part* 2 *artic.* 9 *num* 8.
Modo di fare il protesto *part.* 2 *art* 9 *num* 9
Formula del Protesto *part* 2 *artic.* 9 *num* 13
Conto deve esprimersi quando succede sopra persona, che non abita nel luogo dove si fa *part.* 2 *art.* 9 *num* 14
E come deve contenersi nel caso di accettazione per onor di firma *part* 2 *artic.* 9 *n* 15
L' accettazione sotto protesto somministra all' Accettante le ragioni per il suo rimborso contro il Traente *part* 2 *art* 6 *n* 1.
E questo è l' effetto, che produce una tale accettazione *part* 2 *artic.* 6 *num* 2.
Per regola generale gl' Indossanti non sarebbero tenuti pei chi paga sotto protesto, a favore del Traente *part.* 2 *art* 6 *n.* 3
Modo con cui chi paga S. P. assicura il regresso anche contro i Girotari *part* 2 *art* 6 *num.* 4.
Chi pratica questo sistema subentra in tutte le ragioni del Portatore *part* 2 *art* 6 *n* 5.
Il protesto di non accettazione somministra al Prenditore della Lettera il diritto di farsi cautelare dal Traente *part* 1 *art* 10 *n* 12
Il protesto è necessario anche per l' interesse di chi accetta per onor di firma *part* 2 *art.* 22 *n* 12.
L' Accettante è sempre obbligato non ostante l' omissione del protesto *part* 3 *art* 6 *n* 4.
Il Portatore è obbligato a rimettere il protesto per la prima posta al suo Rimettente *part* 3 *art* 6 *n* 5.
In giorno di festa non si possono levare i protesti quali si differiscono al giorno susseguente *part.* 2 *art.* 10 *n* 36
Nei giorni di festa non permissione di lavoro è lecito cavare i protesti *part.* 2 *art* 21 *n* 6.

PROVVISIONI

Definizione della provvisione *part* 2 *art* 30 *n* 9.
Accordata ancora da diversi Regolamenti particolari *part* 2 *art.* 30 *num.* 10.
Uso di Livorno sul quanneativo della provvisione *part* 2 *art* 30 *n* 11.

REGRESSO.

Quando sia luogo al regresso contro il Traente, Girante, e Trattente a favore di chi paga una Cambiale per onor di firma *part.* 2 *art.* 30 *num.* 1
Modo occorrente per conservare il regresso contro tutti gl' Interessati nella Lettera *part* 2 *art* 30 *n* 3
La stessa regola comunemente nelle accettazioni per onor di firma *part.* 2 *art.* 30 *n* 4.
Chi paga per onor di firma colle solite dichiarazioni nell' atto del protesto ha l' azione contro tutti gl' Interessati nella Lettera *part* 2 *art* 30 *n* 5.
Azione di regresso anche per le spese, e provvisioni *part* 2 *art.* 30 *num* 8.
Se si verifica che la Tratta sia fatta per conto terzo, il regresso si estende anco contro la persona per conto di cui è fatta *part* 2 *art.* 18 *num.* 1.
Nel caso che uno cambiale con sia pagato alla scadenza il Possessore ha il regresso, non solo contro il Traente, ma ancora contro tutti i Girotari *part* 2 *art* 12 *n.* 1.
Questa regola per altro è soggetta all' eccezione nel caso che alcuno dei Girotari non avesse fatta la cessione con titolo oneroso *part.* 2 *art.* 12 *n* 2
O non avesse ricevuto il prezzo della cessione *part* 3 *artic* 13 *n* 2 e 3
Il che ha luogo ancora contro la Per-

sona, per conto di cui è stata fatta la tratta *part* 3 *artic.* 18 *num* 1 e *segg.*

REMITTENTE

Il Remittente, se è recusata l' accettazione della Lettera deve cautelarsi contro il Trattente *part.* 2 *artic.* 10 *n* 6

La qual cautela si accorda ancorchè il Trattente sia dei Negozianti più facultosi *part* 2 *artic* 10 *num* 7.

Uso intorno a ciò di diverse Piazze *anns* 8

RICAMBIO

Il Portatore per i danni di una Lettera protestata può ripetere dal Trasente il ricambio *part.* 2 *art.* 8 *n* 13

Rendesi legittimo un duplicato ricambio quando manca la maniera di fare il ritorno direttamente *part* 2 *artic* 15 *num* 26.

Quando manca denaro per la Piazza ove dovrebbe prendersi la rivalsa *num* 27.

Quando il Trasente rimette la sua tratta ad Amico in Piazza terza *num* 29

Quando per fondo di una tratta si rimette altra Lettera che non è pagata *num* 30

E finalmente quando il Trasente dà espressa facoltà al Prenditore di negoziare la Lettera *num* 31

Il Ricambio deve farsi direttamente sopra il Trasente, allorchè il Portatore è l' unico Contraente *part.* 2 *artic* 15 *num* 34

RIVALSA

Prendendosi subito la rivalsa non hanno luogo gl' interessi, ma la provvisione *part* 3 *artic* 14 *num* 6

Mentre gl' interessi son dovuti a chi sta in disborso *part* 3 *artic* 14 *num.* 7.

Onde dall' uso universale di prender la *rivalsa* in molti Paesi non si parla d' interessi *part* 3 *artic.* 14 *num* 8.

SCADENZA DELLE CAMBIALI

Qual sia il giorno della scadenza delle cambiali *part* 3 *artic* 1 *num* 7.

La scadenza delle cambiali deve regolarsi secondo l' uso che fa la Piazza ove sia fatta la tratta *part.* 3 *artic* 3 *num* 1.

Le tratte che si fanno a uso sopra qualche Piazza estera hanno la scadenza che ha il luogo dove son fatte enlla Piazza deve si trae *part* 3 *artic* 4 *num* 1.

Chi ha accettata una cambiale deve pagarne il valore al Possessore il primo giorno dopo quello della scadenza *part.* 3 *artic* 1 *num.* 1

In una cambiale data a vista a tanti giorni, quello della data, o dell' accettazione si computa nel calcolo dei giorni l' ultimo dei quali è a beneficio del Trattario *part* 3 *art* 2 *num* 1

Uso di Livorna *part* 3 *art* 2 *n* 2

Esempio magistrale *part* 3 *artic* 2 *num* 4

In Firenze non si conta il giorno della data *part* 3 *artic* 2 *num* 7.

La regola generale è contraria all' uso di Livorno *part.* 3 *artic* 2 *num* 8

Se l' ultimo giorno del periodo di una cambiale cade in un giorno di pagamento che dicesi di stanze secondo l' uso di Livorno si differisce l' estinzione della Lettera al proprio giorno di stanze *part.* 3 *artic* 8 *num* 1.

I pagamenti si anticipano quando cadono in giorno di stanze *part.* 3 *artic.* 5 *num* 3.

Volendosi però il pagamento nel giorno della scadenza benchè non giorno di stanze, può pretendersi dal Possessore della Lettera *part* 3 *artic.* 5 *num* 4.

Digitized by Google

Mentre il Possessore può obbligare l' Accettante a pagare alla scadenza *part* 3 *artic.* 5 *num* 5

Qualunque Trattario può pagare una tratta prima della scadenza *part.* 3 *artic.* 18 *num.* 5

Dal momento della scadenza fino a quello del pagamento compete al Creditore del cambio l' interesse mercantile *part* 3 *artic.* 14 *num.* 1.

Vedi Usi

SEQUESTRO

Il Debitore ha diritto di sequestrare il suo deposito per la pretensione d' altri suoi crediti *part.* 1 *art.* 9 *n* 5

Qualunque Capitale di un preteso Debitore può esser sequestrato *ad effectum cavendi part.* 1 *art* 9 *n.* 7.

SETTUAGENARIO.

Fra tutte le Leggi Romane non se ne trova alcuna, che sottragga i Settuagenari dell esecuzione personale *part* 3 *art* 22 *n* 27

Lo spirito di compassione indusse i Giureconsulti a emancipare i vecchi dal rigore di queste Leggi *part.* 3 *art* 22 *n* 28.

L' Ancarano è il primo, che abbia fermata questa opinione *part* 3 *art.* 22 *n* 29.

Ella è stata universalmente adottata in tutti i Tribunali d' Italia *part* 3 *art* 22 *n.* 30

Questo privilegio altresì non si estende ai debiti contratti dopo il settuagesimo anno *part* 3 *art.* 22 *n* 31 e 32

Il settuagenario in qualunque forma obbligato al pagamento d' una Cambiale può esser carcerato ad ogni instanza del Possessore di essa *part.* 3 *art* 22 n. 33

La carcerazione del Debitor Cambiario è altresì necessaria nella Mercatura, senza eccettuare il settuagenario *part* 3 *art* 24 *n.* 35.

Ragioni per procedere personalmente contro il settuagenario per causa di Cambiali accettate *part* 3 *art.* 22 *n.* 36 e *segg*

STAR DEL CREDERE

Definizione dello star del credere *part* 1 *art* 18 *n* 2

Quantitativo della provvisione per lo star del credere in Livorno *part* 1 *art* 18 *n* 4.

Se un tal Commissionario dà debito al Mandante della provvisione dello star del credere, sarà responsabile dell' idoneità del Tracnte, e del puntuale pagamento della Lettera *part* 1 *art* 18 *n* 1 e 3

V. Lettera di Cambio.

TRAENTE.

Il Traente è debitore dell' esito della Lettera a favore del Prenditore, e dei Girati *part* 1 *art* 10 *n* 2

Nascendo qualche dubbio sulla sicurezza del pagamento della Lettera prima, che il Prenditore ne abbia pagato il Cambio, compete a questo il diritto di farsi cautelare dal Traente *part* 1 *art* 10 *n.* 3

In tal caso si danno due omoni, una cioè a favore del Traente contro il Prenditore, e l' altra a favore di questi contro il Datore della Lettera *part* 1 *art* 10 *n.* 4

Il Prenditore in tal caso ha il diritto di farsi cautelare dall' Acquirente *part* 1 *art* 10 *n.* 5

Il Traente è obbligato a dare al Prenditore di una Cambiale quanti esemplari ne chiede, e con quali cautele *part* 1 *art* 20 *n* 1 e 3

Il Traente è obbligato a trasmettere la prima per l' accettazione quando il Trattario non abbia nella Piazza dove deve pagarsi *part* 1 *art* 1 *n* 12 e 13

Il Traente deve scrivere Lettera di avviso al Trattario in mancanze della quale è tenuto ai danni

che possono derivare per tale negligenza *part* 1 *art* 21 *n* 1.
Il Traente anche dopo l' accettazione rimane sempre obbligato a favore del Prenditore della Lettera *part.* 2 *art* 15 *n* 1
Compete altresì l' esecuzione parata contro il Traente per il ritorno *part* 2 *art* 15 *n* 6
Anche per i danni, spese, e interessi *part* 2 *art* 15 *n* 7
L' Autore dei danni cagionati a una Lettera protestata per difetto di pagamento è unicamente il Traente *part*, 2 *art* 15 *n* 23
Ed egli solo deve esserne responsabile *part* 2 *art* 15 *n* 24
Quando il Traente da espressa facoltà al Prenditore di negoziare la Lettera è incontrastabile il dovere del medesimo di sodisfare i danni del ricambio *part* 2 *art* 15 *n* 32.
Il ricambio deve farsi direttamente sopra il Traente allorche il Portatore è l' unico Contraente *part* 2 *art* 15 *n* 34
In tal caso il Portatore deve prendere la sua rivalsa contro il Traente ricambiando solamente per la Piazza della sua abitazione *part* 2 *art* 15 *n* 35
Il Traente è obbligato al pagamento di una Cambiale, che ritorna in Protesto prima di qualunque Giratario *part.* 2 *art* 24, *n.* 2
Del rifiuto di accettazione deve costare mediante l' atto del Protesto *part* 2 *art.* 20 *n* 4
In tal caso data la cautela il Traente non può esser tenuto ad altro *part* 2 *art.* 20 *n.* 5
E può invece della cautela surrogarsi una Cambiale equivalente *part* 2 *art* 20 *n.* 6
L' obbligazione del Traente, Giratari &c è solidale *part*, 3 *art* 13 *n* 3
Chi trae per conto di un Terzo non rimane obbligato a favore del Trattario *part* 2 *art* 19 *n* 1
Perchè non esercita se non le funzioni di Procuratore *part.* 2 *art.* 19 *n.* 2.
Onde il Contratto s' intende stipulato col Mandante *part* 2 *art* 19 *n* 3
Chi ha notizia del fallimento del Traente non può accettare una Lettera in cui egli avesse interesse *part* 2 *art.* 35 *n* 1

TRATTA.

Le Tratte, che si fanno a uso sopra qualche Piazza estera hanno la scadenza, che dà il Luogo dove sono fatte colla Piazza dove si trae *part* 3 *art* 4 *n* 1
La commissione di pagare una Tratta, che venga recusata dal Trattario in quante maniere si faccia *part* 2 *art.* 26 *n* 1
Se si verifica, che la Tratta sia fatta per conto terzo, il regresso si estende anco contro la persona per conto di cui è fatta *part* 2 *art* 18 *n* 1
Non costando dalla Lettera della Tratta fatta per conto del Terzo, può nonostante il Possessore agire contro il Mandante *ex iuribus* del Traente *part* 2 *art* 18 *n.* 5.
Quando però il Mandante avrà ricevuto dal Traente il prezzo della Lettera *part*, 2 *art* 18 *n* 6.
Diverse maniere di tratte sopra più d' una persona *part.* 2 *art* 37 *n.* 2.
Caso di Tratta sopra più Persone non socie *part.* 2 *art* 37 *n* 6.
Allora deve prendersi l' accettazione da ciascuno dei Trattati *part* 2 *art* 37 *n* 7
Obbligo di cavare il Protesto contro chi di essi recusa di accettare *part* 2 *art.* 37 *n.* 8.

TRATTARIO.

Subito, che la Lettera è presentata, deve il Trattario, o accettarla, o negarne l' accettazione *part* 2 *art* 3 *n* 1
E' in facoltà del Trattario di fare, o l' uno, o l' altro *part* 2 *art.* 3 *t* 2.

Ancorchè fosse debitore del Traente, ò avesse a lui promessa l' accettazione *part* 2 *art.* 3 *n.* 3

Deve però dar subito la sua risposta, o negativa, o affermativa *part.* 2 *art* 3 *n* 4

La mancanza della Lettera d' avviso esime il Trattario dall' obbligazione dell' accettazione *part.* 1 *art.* 21 *n.* 5.

L' accettare un Mandato è un atto facoltativo *part* 1 *art* 3 *n.* 16.

E' perciò l' obbligazione del Trattario si sottrae nella accettazione della Cambiale *part* 1 *art* 3 *n* 17.

Limita se il Trattario è debitore del Traente *part.* 1 *art* 3 *n.* 18

Nel qual caso *ex iuribus* di questi si può agire contro di lui dal Portatore *part* 1 *art* 3 *n.* 19.

Dopo l' accettazione il Trattario è debitore dell' importare della Lettera *part* 2 *art* 1 *n* 2.

Il Trattario, che ha accettata una Cambiale deve irremissibilmente pagarla alla scadenza *part.* 2 *art* 11 *n* 1.

Essa si computa al Mandatario, e perciò è in libertà di accettare, o recusare una Tratta *part.* 2 *art* 11 *n* 2

Dopo l accettazione il Trattario si constituisce debitore per il Contratto *de constituta pecunia part* 1 *art* 3 *n.* 20.

Non è lecito al Possessore della Lettera il recusare, che il Trattario l' accetti colla clausula sotto protesto *part* 2 *art* 4 *n* 1

Quando però fosse vietato al Portatore una simile accettazione è autorizzato a recusarla, ed a procedere come nel caso del totale rifiuto *part* 2 *art* 5 *n.* 1.

Se il Trattario recusa l' accettazione il Portatore deve subito stipulare l' atto del Protesto, e deve rimetterlo al suo Remittente, altrimenti è tenuto ai danni *part* 2 *art* 8 *n.* 1.

Io caso, che il Trattario sia fuori del Paese, deva procedersi al Protesto *part* 2 *art* 8 *n.* 17

Ma prima devono ricercarsi i Parenti, e Commessi *part* 2 *art.* 8 *n* 18.

Il Trattario ha il diritto di pagare alla scadenza quella Lettera, che non ha accettata, prefazionemente ad ogn' altro *part.* 2 *art* 10 *n* 29.

E questo deriva dal Mandato, che egli ha dal Traente, di estinguere la Cambiale *part* 2 *art.* 10 *n.* 30.

Nè gli può esser d' ostacolo la denegata accettazione *part* 2 *art* 10 *n.* 31.

Se il Trattario ha fonde del Traente per supplire alla Lettera non ve è scusa, che lo esima dal dovere di pagare *part.* 2 *art.* 13 *n.* 9.

L' accettazione delle Cambiali deve farsi in giorno non festivo, e il Trattario può impunemente negare l' accettazione qualora gli sarà presentata in uno di detti giorni *part.* 2 *art.* 21 *n.* 1

Quali siano i giorni festivi in Toscana *part.* 2 *art* 21 *n.* 2.

I danni cagionati dalla recusata accettazione sono a carico di chi gli ha causati, e così ancor del Traente, quando il Trattario abbia giusto motivo di non accettare la Lettera *part* 2 *art* 10 *n* 34

E' viceversa quando il rifiuto sia capriccioso per parte del Trattario *part* 2 *art.* 10 *n* 35

La ritenzione della Lettera fatta dal Trattario fa presumere la tacita accettazione *part* 2 *art* 3 *n* 26.

Secondo l' uso d' Amburgo la Lettera ritenuta dal Trattario per tre giorni, si presume come perfettamente accettata *part* 2 *art* 3 *n* 27.

Accettazione condizionata *part.* 2 *art* 3 *n* 28.

Nel qual caso il Trattario non è tenuto ad altro, che a quella obbligazione, che fa assunta *part* 2 *art.* 3 *n.* 29

Si esamina la questione se la sola Lettera d' avviso autorizzi a obbligare il Trattario al pagamento *part* 1 *art* 21 *n.* 7.

E si risolve per la negativa *part.* 1 *art* 21 *n* 8

Perchè si considera come un segno del Trattato non già del perfezionato Contratto *part.* 1 *art.* 21 *n* 9.

Altre ragioni per cui la Lettera di avviso non autorizza alcuno a farsi pagare la Tratta *part.* 1 *art* 21 *n.* 10 *e* 11.

La sola Lettera d' avviso non autorizza il Trattario a pagare ad alcuno validamente *part.* 1 *art* 21 *n.* 12.

Per il rifiuto del Trattario si può accettare da altra la Lettera per onor di firma, e il Portatore deve ricevere tale accettazione, facendo prima il Protesto *part.* 2 *art.* 22 *n* 1.

Se si presentasse alcuno a pagare la Tratta per conto del Trattario questo è preferibile a qualunque altro *part.* 2 *art.* 28 *n.* 1

Il Trattario è il primo Procuratore a pagare *part.* 2 *art* 28 *n.* 2

E' perciò chi lo rappresenta merita preferenza *part.* 2 *art* 28 *n.* 3

Anche dopo l' accettazione per onor di firma il Trattario può adempire la Lettera, e con quali condizioni *part* 2 *art.* 32 *n* 1.

Il Trattario è tenuto alla refezione delle spese, perchè chi è causa del danno deve soffrirlo *part.* 2 *art* 32 *n* 4.

Nel caso, che al Trattario piacesse di accettare la Lettera dopo aver recusata l' accettazione, il Portatore non può essere astretto a liberare il precedente Onorante *part* 2 *art* 34 *n* 1 *e* 3

Se al Trattario dopo avere accettata una Cambiale gliene venisse un' altra simile senza avere avviso, che di una sola, dovrà negare l' accettazione della seconda *part.* 2 *art.* 39 *n* 1.

Il Trattario, che ha posta la sua accettazione in più di una Cambiale, non deve pagare se non gli sono restituite tutte *part.* 2 *art.* 40 *n* 1

E viceversa il Trattario non è obbligato a pagare la Tratta al Portatore, se questo non gli presenta un' esemplare della Cambiale girata *part* 2 *art* 40 *n* 2

Come deva contenersi il Trattario nel caso, che siano presentate da due diversi Portatori due Cambiali d' una simil somma *part.* 2 *art* 38 *n* 1.

Senza Lettera d' avviso non si deve accettare alcuna Cambiale *part.* 2 *art* 38 *n* 2

Caso contemplato in quest' articolo delle duplicate d'una Cambiale *part* 2 *art* 38 *n* 3

In tal caso il Trattario non deve accettarne alcuna *part* 2 *art* 38 *n.* 4.

Suggerimento prudenziale ai Banchieri *part* 2 *art.* 38 *n.* 10.

La compensazione col Possessore della Lettera è l' unica eccezione, che si ammetta in Giudizio a favor del Trattario *part.* 3 *art* 7 *n.* 1.

Il Trattario alla scadenza ha diritto di pagare nonostante la recusata accettazione *part* 3 *art.* 11 *n.* 2

E da ciò nasce l' obbligazione di cui si parla in questa regola *part* 3 *art.* 11 *n.* 3

La quale ha luogo ancorchè sia stata accettata per onore di firma *part.* 3 *art* 11 *n* 4.

Previa la refezione delle spese *part.* 3 *art.* 11 *n.* 6

Qualunque Trattario può pagare una Tratta prima della scadenza *part.* 3 *art* 18 *n.* 1.

USI PER IL PAGAMENTO DELLE CAMBIALI

Chi ha accettata una Cambiale deve pagarne il valore il primo giorno dopo quello della scadenza *part* 3 *art* 1 *n* 1.

Qual sia il giorno della scadenza delle Cambiali *part.* 3 *art.* 1 *n.* 15

In una Cambiale data, o vista o tanti giorni quello della data, o dell' accettazione si computa nel calcolo dei giorni l' ultimo dei quali è a benefizio del Trattario *part* 3 *art.* 2 *n* 1.

In Firenze non si conta il giorno della data *part.* 3 *art.* 9 *n.* 2.
Si numerano le Piazze, che hanno, o il precetto, o l' uso di non calcolare nè il giorno della date, nè quello dell' accettazione nel periodo assegnato alla scadenza dalle Cambiali *part.* 3 *art.* 2 *n.* 13 *e segg.*
La scadenza deve regolarsi secondo l' uso, che fa la Piazza, ove è fatta la Tratta *part.* 3 *art.* 3 *n.* 1.
Si enunciano le scadenze delle Piazze principali d' Europa *part.* 3 *art.* 3 *n.* 2.
Le Tratte, che si fanno a uso hanno la scadenza, che da il luogo ove sono fatte colla Piazza ove si trae, e si enumerano gl' usi delle principali Piazze d' Europa *part.* 3 *art.* 4 *n.* 1 *e* 2.
Il Possessore può obbligare l' Accettante a pagare alla scadenza *part.* 3 *art.* 5 *n.* 5
Se l' Accettante non paga alla scadenza il Possessore ha il diritto di rivalsa qualora la Lettera sia cedora con titolo oneroso *part.* 3 *art.* 6 *n.* 1.

476

5 44

Digitized by Google

.5.44

2-5-44

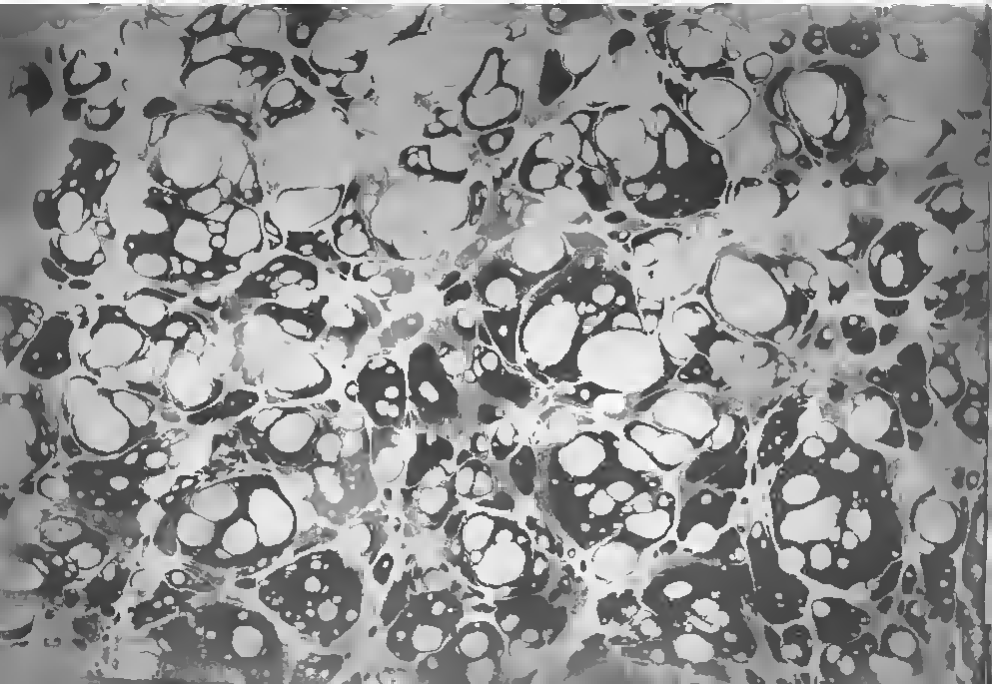

005646545